



**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1959, n. 420 (GU n. 152 del 30/06/1959)**  
**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. (PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N.152 DEL 30 GIUGNO 1959)**

PD: S9591383

URN: urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1959-06-30;420

**Preambolo**

*IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA*

*VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 GIUGNO 1959, N. 393, CHE HA APPROVATO IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI SULLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE;*

*VISTO L'ART. 87, COMMA QUINTO, DELLA COSTITUZIONE;*

*UDITO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO;*

*SENTITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI;*

*SULLA PROPOSTA DEI MINISTRI PER I LAVORI PUBBLICI E PER I TRASPORTI, DI CONCERTO CON I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER L'INTERNO, PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA, PER IL BILANCIO, PER IL TESORO, PER LE FINANZE, PER LA DIFESA, PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE;*

*DECRETA:*

È APPROVATO IL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, VISTATO DAI MINISTRI PER I LAVORI PUBBLICI E PER I TRASPORTI.

IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.

*DATO A ROMA, ADDÌ 30 GIUGNO 1959*

*GRONCHI*

*SEGNI - TOGNI - ANGELINI*

*- PELLA - GONELLA -*

*TAMBRONI - TAVIANI -*

*ANDREOTTI - COLOMBO -*

*RUMOR - MEDICI*

*VISTO, IL GUARDASIGILLI: GONELLA*

*REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI, ADDÌ 30 GIUGNO 1959*

*ATTI DEL GOVERNO, REGISTRO N. 119, FOGLIO N. 71. - VILLA*

**Annesso A**

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

## **DENOMINAZIONI TOPOGRAFICHE STRADALI**

### **ART. 1 (ART. 2 DEL TESTO UNICO)**

**CENTRO ABITATO.** - PER INSIEME CONTINUO DI EDIFICI È DA INTENDERE UN RAGGRUPPAMENTO DI FABBRICATI IN NUMERO SUPERIORE A 25, CHE NON PRESENTI SOLUZIONE DI CONTINUITÀ, TRANNE PER LE STRADE E AREE AD ESSO CIRCOSTANTI O ADIACENTI. AGLI STESSI FINI È DA CONSIDERARE L'AGGLOMERATO COSTITUITO DA NON MENO DI 25 FABBRICATI.

L'APPOSITO SEGNALE È QUELLO CHE INDICA LA LOCALITÀ, E HA LE CARATTERISTICHE DI CUI ALLE FIGURE 97-A E 97-B. ESSO PUÒ ESSERE COLLOCATO AL CONFINE TERRITORIALE DEL COMUNE QUANDO DEVE INDICARE L'INIZIO GEOGRAFICO DELLA LOCALITÀ, MA PER I FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL TITOLO VIII DEL TESTO UNICO E RELATIVE AI CENTRI ABITATI, DETTO SEGNALE DEVE ESSERE COLLOCATO AD UNA DISTANZA VARIABILE TRA I 100 E I 200 METRI DALL'EFFETTIVO INIZIO DEGLI ABITATI. IN TAL CASO IL SEGNALE DI LOCALITÀ DEVE ESSERE INTEGRATO DAGLI APPOSITI SEGNALI PRESCRITTIVI: LIMITAZIONE DI VELOCITÀ (ART. 56), DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE (ART. 57).

**CORSIA.** - LA SUDDIVISIONE IN CORSIE DELLA CARREGGIATA DEVE ESSERE EFFETTUATA MEDIANTE APPOSITI SEGNI SULLA PAVIMENTAZIONE. LA LARGHEZZA DELLA CORSIA PUÒ VARIARE DA UN MINIMO URBANO DI M. 2,80 AD UN MASSIMO EXTRAURBANO DI M. 4,00, SALVO ECCEZIONI IMPOSTE DA SITUAZIONI PARTICOLARI, QUALI ESIGENZE DI TRAFFICO E CONDIZIONI GEOMETRICHE DELLA STRADA. QUANDO LE CORSIE NON SONO DELIMITATE O NON SONO VISIBILI L'UTENTE È TENUTO A COMPORTARSI CON LE STESSE MODALITÀ E CAUTELE CHE REGOLANO LA MARCIA NELLE CORSIE DELIMITATE.

LE CORSIE SI SUDDIVIDONO IN:

- a) **CORSIA DI CANALIZZAZIONE:** DESTINATA ALL'INCANALAMENTO DEI VEICOLI IN PROSSIMITÀ DELLE ZONE DI MANOVRA DEGLI INCROCI;
- b) **CORSIE DI VARIAZIONE DI VELOCITÀ:** DESTINATE O AL RALLENTAMENTO DEI VEICOLI IN USCITA O ALL'ACCELERAZIONE DEI VEICOLI IN ENTRATA;
- c) **CORSIA ESTERNA:** PRIMA CORSIA A DESTRA, NEL SENSO DI MARCIA, DI UNA CARREGGIATA A PIÙ CORSIE;
- d) **CORSIA INTERNA:** CORSIA ESTERNA DI SINISTRA, NEL SENSO DI MARCIA, DI UNA CARREGGIATA A PIÙ CORSIE;
- e) **CORSIA CENTRALE:** CORSIA MEDIANA DI UNA STRADA A CARREGGIATA UNICA A NUMERO DISPARI DI CORSIE, NORMALMENTE DA UTILIZZARE NEI SORPASSI NEI DUE SENSI;
- f) **CORSIA DI SOSTA:** CORSIA SULLA QUALE È CONSENTITA LA

#### SOSTA DEI VEICOLI IN FILA.

BANCHINA. - È QUELLA PARTE DELLA STRADA COMPRESA TRA IL BORDO DELLA CARREGGIATA E IL LIMITE DELLA SEDE STRADALE. NORMALMENTE LA BANCHINA È PRECLUSA AL TRANSITO DEI VEICOLI; TUTTAVIA È CONSENTITA LA SOSTA DI EMERGENZA DEI VEICOLI SE LA BANCHINA È PAVIMENTATA.

#### SPARTITRAFFICO O ISOLE DI TRAFFICO.

FUNZIONE. - LE ISOLE DI TRAFFICO COSTRUITE SULLA CARREGGIATA STRADALE DEBONO ASSOLVERE PRINCIPALMENTE ALLE SEGUENTI FUNZIONI:

1) SEPARARE E DISTANZIARE PUNTI DI CONFLITTO DELLE CORRENTI VEICOLARI;

2) DEFINIRE GLI ANGOLI DI INTERSEZIONE DELLE TRAIETTORIE VEICOLARI;

3) CONTROLLARE LA VELOCITÀ, MEDIANTE DEVIAZIONE CON CURVE DI RAGGIO DETERMINATO OD \_EFFETTO IMBUTO\_;

4) SEPARARE LE CORRENTI DI VERSO EGUALE O CONTRARIO;

5) SEPARARE LE CORRENTI DI SVOLTA;

6) DIREZIONARE LE CORRENTI VERSO PUNTI DETERMINATI PER COMPIERE DETERMINATE MANOVRE;

7) CREARE ZONE DI SICUREZZA OVVERO DI SOSTA PER PEDONI;

8) PERMETTERE L'INSTALLAZIONE DI CARTELLI O SEMAFORI.

COPPA GIRATORIA. - PUÒ ESSERE COSTITUITA DA UNA PEDANA, OPPURE DA UNA COLONNINA LUMINOSA A LUCE FISSA O LAMPEGGIANTE O ANCORA DAL BASAMENTO DI UN GRUPPO SEMAFORICO.

CROCEVIA. - IL CROCEVIA È L'INTERSEZIONE A QUATTRO BRACCI FORMATO DA DUE STRADE INTERSECANTISI AD ANGOLO APPROSSIMATIVAMENTE RETTO.

INCROCIO AD \_X\_ - È L'INTERSEZIONE A QUATTRO BRACCI FORMATA DA DUE STRADE CHE SI INTERSECANO OBLIQUAMENTE CON ANGOLO DIVERSO DA 90/A.

INCROCIO A \_T\_ - È UNA INTERSEZIONE A TRE BRACCI DEI QUALI UNO È APPROSSIMATIVAMENTE IL PROLUNGAMENTO DI UN ALTRO ED IL TERZO INTERSECA I PRIMI DUE FORMANDO UN ANGOLO COMPRESO TRA I 75/A E 150/A.

INTERSEZIONE AD \_Y\_ - È UNA INTERSEZIONE GENERICA A TRE BRACCI.

INTERSEZIONE MULTIPLA - È UNA INTERSEZIONE A 5 O PIÙ BRACCI.

INTERSCAMBIO - È IL COMPLESSO DI RAMPE ED OPERE STRADALI RELATIVE AD UN'INTERSEZIONE A LIVELLI DIVERSI PER CONSENTIRE LO SCAMBIO DELLE CORRENTI DI TRAFFICO ELIMINANDONE I PUNTI DI CONFLITTO.

CURVA - LA VISIBILITÀ SI INTENDE LIMITATA ALLORQUANDO UN VEICOLO, IN RAPPORTO ALLA PROPRIA VELOCITÀ, NON ABBAIA LA VISUALE LIBERA PER UNA DISTANZA PARI ALMENO ALLA DISTANZA DI ARRESTO.

SI DEFINISCE DISTANZA DI ARRESTO LO SPAZIO TOTALE PERCORSO DA UN VEICOLO MISURATO DALL'ISTANTE IN CUI IL CONDUCENTE PERCEPISCE LA NECESSITÀ DI FRENARE ALL'ISTANTE IN CUI IL VEICOLO SI ARRESTA.

## **OBBLIGHI, DIVIETI E LIMITAZIONI RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE**

### **ART. 2 (ART. 3 DEL TESTO UNICO) FUORI DEI CENTRI ABITATI**

GLI OBBLIGHI, I DIVIETI E LE LIMITAZIONI, DI CARATTERE TEMPORANEO O PERMANENTE, RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE FUORI DEI CENTRI ABITATI, DISPOSTI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL TESTO UNICO, DAGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE PER IL CONTROLLO E LA REGOLAZIONE DEL TRAFFICO SONO RESI DI PUBBLICA CONOSCENZA ATTRAVERSO I SEGNALI STRADALI, OPPURE, IN CASO DI URGENTE NECESSITÀ, DAGLI AGENTI DEL TRAFFICO.

PER I DIVIETI E GLI OBBLIGHI CHE HANNO VALORE SOLAMENTE IN DETERMINATI GIORNI DELLA SETTIMANA (COME DIVIETI DI TRANSITO PER TALUNE CATEGORIE DI VEICOLI) I PRESCRITTI SEGNALI DEVONO ESSERE INTEGRATI DA APPOSITI PANNELLI COMPLEMENTARI, PREVISTI DALL'ART. 26.

CIASCUN ENTE DEVE CONSERVARE IN ATTI IL PROVVEDIMENTO CHE HA MOTIVATO L'APPOSIZIONE DI CIASCUN SEGNALE.

### **ART. 3 (ART. 4 DEL TESTO UNICO) NEI CENTRI ABITATI**

GLI OBBLIGHI, I DIVIETI E LE LIMITAZIONI, DI CARATTERE TEMPORANEO O PERMANENTE, RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI, DISPOSTI AI SENSI DELL'ART. 4 DEL TESTO UNICO, DAI SINDACI DEI COMUNI, PER IL CONTROLLO E LA REGOLAZIONE DEL TRAFFICO SONO RESI DI PUBBLICA CONOSCENZA ATTRAVERSO I SEGNALI STRADALI, OPPURE, IN CASO DI URGENTE NECESSITÀ, DAGLI AGENTI DEL TRAFFICO.

PER I DIVIETI E GLI OBBLIGHI CHE HANNO VALORE SOLAMENTE IN DETERMINATI GIORNI DELLA SETTIMANA (COME DIVIETI DI TRANSITO PER TALUNE CATEGORIE DI VEICOLI) I PRESCRITTI SEGNALI DEVONO ESSERE INTEGRATI DA APPOSITI PANNELLI COMPLEMENTARI, PREVISTI DALL'ARTICOLO 26.

CIASCUN COMUNE DEVE CONSERVARE IN ATTI IL PROVVEDIMENTO CHE HA MOTIVATO L'APPOSIZIONE DEL SEGNALE.

LA PARITÀ DI OGNI ALTRA CONDIZIONE RELATIVA ALLE CONCESSIONI DI AREE DA ADIBIRE A PARCHEGGIO CON CUSTODIA E DA ACCORDARE DI PREFERENZA AGLI AUTOMOBILE CLUB E, PER GLI AUTOCARRI, ALL'ENTE AUTOTRASPORTO MERCI (EAM), DEVE RISULTARE DALLA VALUTAZIONE DELLE PARTICOLARI CONDIZIONI E AGEVOLAZIONI DEL SERVIZIO RESO ALL'UTENTE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA POSSIBILITÀ DI UN'ORGANIZZAZIONE CHE CONSENTA AGLI AUTOMOBILISTI ITALIANI E STRANIERI ABBONAMENTI VALIDI PER TUTTO IL TERRITORIO DELLO STATO. NELLE RELATIVE CONVENZIONI DI CONCESSIONE DOVRANNO ESSERE PRECISATE LE MODALITÀ IN BASE ALLE QUALI LA PRESTAZIONE DEVE ESSERE SVOLTA, LE GARANZIE OFFERTE ALL'UTENTE PER IL SERVIZIO E LE RELATIVE TARIFFE, IL TUTTO CON CRITERI DI UNIFORMITÀ PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

LE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO CON CUSTODIA NON DEVONO ESSERE SUPERIORI A QUELLE, NELLA STESSA ZONA O ADIACENZE, AUTORIZZATE A PARCHEGGIO LIBERO NON A PAGAMENTO.

NEI PARCHEGGI SENZA CUSTODIA NEI QUALI SI DEVE FARE USO DI MEZZI O DISPOSITIVI ATTI AL CONTROLLO DEL TEMPO DI SOSTA, LE CARATTERISTICHE DI DETTI MEZZI O DISPOSITIVI DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE APPROVATE DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

## **TREGGE E SLITTE**

### **ART. 4 (ART. 6 DEL TESTO UNICO)**

LE TREGGE AGRICOLE POSSONO CIRCOLARE PER IL MINIMO PERCORSO INDISPENSABILE. IL CARICO DELLE TREGGE DEVE ESSERE COSTITUITO SOLO DA ATTREZZI E STRUMENTI DA LAVORO AGRICOLI CON ESCLUSIONE DI MATERIALI E PRODOTTI DEL SUOLO.

LE PARTI O PATTINI DELLA TREGGIA, CHE SLITTANO SULLA CARREGGIATA DEVONO ESSERE IN LEGNO CON ESCLUSIONE DI ELEMENTI METALLICI SPORGENTI CHE POSSANO DANNEGGIARE IL PIANO STRADALE.

È VIETATA LA SOSTA DELLE TREGGE SULLE CARREGGIATE.

## **OCCUPAZIONE DI SUOLO STRADALE**

### **ART. 5 (ART. 7 DEL TESTO UNICO) FIERE E MERCATI**

LE FIERE, I MERCATI ED OGNI ALTRA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON VEICOLI, BARACCHE, BANCHI, TENDE E SIMILI, DEVONO, DI REGOLA, ESSERE CONSENTITI IN AREE E LOCALITÀ SITE IN PROSSIMITÀ DI STRADE A TRAFFICO NON INTENSO.

SOLO ECCEZIONALMENTE, E NEI CASI IN CUI NON SIA COMUNQUE POSSIBILE PROVVEDERE ALTRIMENTI, POSSONO ESSERE CONSENTITI ANCHE IN AREE E LOCALITÀ SITE IN PROSSIMITÀ DELLE STRADE A TRAFFICO INTENSO, MA A CONDIZIONE CHE L'ACCESSO AD ESSI NON INTRALCI IN ALCUN MODO LE CORRENTI DI CIRCOLAZIONE DELLE STRADE STESSE.

**ART. 6 (ART. 7 DEL TESTO UNICO) SOSTA SUI MARCIAPIEDI**

LA PARZIALE OCCUPAZIONE DEI MARCIAPIEDI ED ISOLE RIALZATE, PUÒ ESSERE CONSENTITA NELLE ZONE URBANE ANCHE PER LA SOSTA DI AUTOVEICOLI, QUALORA LE ESIGENZE DELLA CIRCOLAZIONE LO RICHIEDANO, A CONDIZIONE CHE APPOSITE STRISCE DI DELIMITAZIONE-PARCHEGGIO SIANO TRACCIATE PER DELIMITARE ESATTAMENTE LA ZONA AUTORIZZATA ALLA SOSTA.

**LAVORI E DEPOSITI SULLE STRADE****ART. 7 (ART. 8 DEL TESTO UNICO) BARRIERE**

I LIMITI DEI CANTIERI STRADALI DEVONO ESSERE SEGNALATI MEDIANTE BARRIERE ORIZZONTALI PORTATE DA CAVALLETTI O ALTRI SOSTEGNI. LA BARRA ORIZZONTALE, DI ALTEZZA NON MINORE DI CM. 20, DEVE ESSERE POSTA ORIZZONTALMENTE AD ALMENO M. 0,80 SUL PIANO STRADALE. LA BARRA DEVE ESSERE DIPINTA A STRISCE OBLIQUE ALTERNATE BIANCHE E ROSSE (FIG. 153).

LO STESSO TIPO DI BARRIERA DEVE ESSERE USATO NEGLI SBARRAMENTI STRADALI, SIA PARZIALI CHE TOTALI (FIG. 155).

**ART. 8 (ART. 8 DEL TESTO UNICO) VISIBILITÀ NOTTURNA DEI CANTIERI**

LE BARRIERE DEVONO ESSERE INTEGRATE, PER RIMANERE BEN VISIBILI ANCHE DI NOTTE, O IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI SCARSA VISIBILITÀ, DA DISPOSITIVI RIFRANGENTI DI COLORE ROSSO E DA LANTERNE A LUCE ROSSA FISSA.

OLTRE ALLA COMPLETA ED IDONEA SEGNALAZIONE DELLE TESTATE DI APPROCCIO, OCCORRE SEGNALARE ANCHE I BORDI LONGITUDINALI DEI CANTIERI, PARALLELI ALLA CORRENTE DI TRAFFICO CHE LI COSTEGGIA, O MEDIANTE ANALOGHE BARRIERE, OVVERO CON TRANSENNE ESTENSIBILI, PALETTI, BIRILLI, CONI, BIDONI E SIMILI, DIPINTI A STRISCE ALTERNATE BIANCHE E ROSSE (FIG. 154). I CONI DI GOMMA POSSONO ESSERE ECCEZIONALMENTE DIPINTI IN GIALLO E ROSSO. I PALETTI, I BIRILLI ED I CONI SEGNALETICI, SE USATI NELLE ORE NOTTURNE, DEVONO ESSERE PROVVISI DI DISPOSITIVI RIFRANGENTI I DISPOSITIVI RIFRANGENTI APPLICATI SU TALI MEZZI DI DELIMITAZIONE DEVONO ESSERE SEMPRE ORIENTATI VERSO LA CORRENTE VEICOLARE PROSSIMA AL BORDO DEL CANTIERE.

**ART. 9 (ART. 8 DEL TESTO UNICO) UOMINI AL LAVORO**

LA PRESENZA DI UOMINI CHE LAVORANO PRESSO, O SULLA CARREGGIATA, COME QUELLA DI CANTIERI STRADALI O DI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE, DEVE ESSERE SEMPRE PRESEGNALATA MEDIANTE IL SEGNALE DI PERICOLO \_LAVORI\_ DI CUI ALL'ART. 44.

TALI SEGNALI VANNO POSTI AD OGNUNO DEI LATI DEL TRATTO DOVE SI LAVORA, ALLA DISTANZA RITENUTA PIÙ CONVENIENTE PER ASSICURARE LA PROTEZIONE DEGLI UOMINI, IN RAPPORTO ALLE CARATTERISTICHE PLANOALTIMETRICHE ED A QUELLE PREDOMINANTI DEL TRAFFICO.

QUESTI CARTELLI DEVONO ESSERE SORRETTI DA SOSTEGNI PORTATILI NON ROVESCIBILI, IN POSIZIONE SENSIBILMENTE VERTICALE, POSTI PRESSO LA BANCHINA LATERALE, O PRESSO IL CENTRO DELLA CARREGGIATA, IN RAPPORTO ALLA ESTENSIONE DELLA PARTE DI ESSA OCCUPATA DAI LAVORI. I CARTELLI DEVONO ESSERE TENUTI IN POSTO SOLO PER TUTTO IL TEMPO NEL QUALE VI SONO UOMINI OD ATTREZZI ED EQUIPAGGIAMENTI DI LAVORO SULLA STRADA. DETTI SEGNALI DEVONO ESSERE PERTANTO TEMPESTIVAMENTE RIMOSSI QUANDO LA STRADA RISULTI LIBERA DA OGNI INGOMBRO OD OSTRUZIONE.

IL SEGNALE LAVORI PUÒ ESSERE INTEGRATO DA UNA BANDIERA ROSSA (DI CM. 50 X 50) E QUANDO I LAVORI SI SVOLGANO DI NOTTE, DEVE ESSERE INTEGRATO DA UNA LANTERNA A LUCE ROSSA FISSA.

SIA IL CARTELLO CHE LA BANDIERA E IL SEGNALE LUMINOSO, DEVONO ESSERE AVANZATI DI PARI PASSO CON LA PROGRESSIONE DEI LAVORI IN GUIA CHE IN NESSUN MOMENTO VI SIA UNA DISTANZA SUPERIORE A 300 METRI TRA SEGNALI E UOMINI AL LAVORO.

LA ZONA OVE SI SVOLGONO I LAVORI DI MANUTENZIONE DEVE ESSERE SEGNALATA MEDIANTE I DISPOSITIVI MOBILI PREVISTI DALL'ART. 8 PER LA DELIMITAZIONE LONGITUDINALE DEI CANTIERI, DISPOSITIVI CHE DEVONO ESSERE PRONTAMENTE RIMOSSI QUANDO LA CARREGGIATA RISULTI DI NUOVO UTILIZZABILE DAL TRAFFICO.

#### **ART. 10 (ART. 8 DEL TESTO UNICO) PRESEGNALAMENTO DEI CANTIERI**

QUANDO UN CANTIERE STRADALE OCCUPA PARTE DELLA CARREGGIATA, (FIG. 156) OCCORRE DISPORRE UNA CONGRUA SERIE DI SEGNALI FRECCIA DI OBBLIGO CON PUNTE DI FRECCIA INCLINATE A 45/A IN BASSO, E DIRETTE VERSO IL LATO DOVE IL TRAFFICO DEVE INCANALARSI. TALI SEGNALI VANNO DISPOSTI LUNGO UN ALLINEAMENTO OBLIQUO, RISPETTO ALL'ASSE DELLA STRADA, TRACCIATO IN RAPPORTO ALLA PORZIONE DI SEZIONE STRADALE IMPEDITA ED AVENTE INCLINAZIONE INVERSAMENTE PROPORZIONALE ALLE VELOCITÀ PREDOMINANTI DEI VEICOLI IN ARRIVO. IN DIPENDENZA DI TALE INCANALAMENTO DEL TRAFFICO SULLA RIMANENTE PARTE DELLA CARREGGIATA È NECESSARIO PREDISPORRE IL SEGNALAMENTO TEMPORANEO DELLA LINEA PROVVISORIA DI SEPARAZIONE DEI SENSI OPPOSTI DI MARCIA, SEMPRE CHE LA LARGHEZZA RISULTANTE NON OBBLIGHI AD ISTITUIRE IL SENSO UNICO ALTERNATO.

DETTA LINEA PROVVISORIA PUÒ ESSERE DEMARCATATA CON VERNICI, OVVERO CON PALETTI, CONI E BIRILLI SEGNALETICI.

#### **ART. 11 (ART. 8 DEL TESTO UNICO) MACCHINE STRADALI**

I VEICOLI ED I MACCHINARI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE STRADALE CHE DEVONO SOSTARE DI FREQUENTE LUNGO LA CARREGGIATA O MARCIARE A VELOCITÀ RIDOTTA, DEVONO PORTARE POSTERIORMENTE SIA UNO O PIÙ PANNELLI DEL TIPO PREVISTO DALL'ART. 119 DEL TESTO UNICO, SIA UN SEGNALE DI FRECCIA D'OBBLIGO CON PUNTA OBLIQUA A 45/A VERSO IL BASSO, POSTA SULL'ANGOLO E DIRETTA DALLA PARTE DOVE GLI ALTRI VEICOLI POSSONO SORPASSARLO.

QUANDO DETTO VEICOLO SOSTI IN POSIZIONE TALE DA POTER ESSERE SORPASSATO INDIFFERENTEMENTE DAI DUE LATI, I SEGNALI A FRECCIA DEVONO ESSERE DUE, POSTI UNO PER LATO. QUESTE SEGNALAZIONI POSSONO ESSERE USATE ANCHE DAI VEICOLI CHE PER LA NATURA DEL CARICO (ESPLOSIVI) O PER IL PESO ED INGOMBRO (TRASPORTI ECCEZIONALI) DEBBANO MARCIARE A VELOCITÀ MOLTO RIDOTTA.

**ART. 12 (ART. 8 DEL TESTO UNICO) CARREGGIATA TEMPORANEAMENTE A DOPPIO SENSO**

QUANDO IN UNA STRADA A SEDI DIVISE (UNA PER CIASCUN SENSO DI MARCIA) UN CANTIERE SBARRA COMPLETAMENTE UNA DELLE DUE SEDI (FIG. 157), PER CUI IL TRAFFICO DEVE ESSERE TEMPORANEAMENTE DEVIATO SULL'ALTRA SEDE, IL PERICOLO COSTITUITO DAL PROVVISORIO DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, SULLA CARREGGIATA ORDINARIAMENTE A SENSO UNICO, DEVE ESSERE SEGNALATO DA ENTRAMBE LE PARTI MEDIANTE IL SEGNALE \_ZONA DI CIRCOLAZIONE A DOPPIO SENSO\_ DI CUI ALL'ART. 51. OCCORRE INOLTRE INDICARE LA LINEA DI SEPARAZIONE PROVVISORIA DEI SENSI OPPOSTI DI MARCIA, MEDIANTE UNA STRISCIA CONTINUA O CON PALETTI, CONI O BIRILLI DIPINTI A STRISCE ALTERNATE BIANCHE E ROSSE, OVVERO CON AMBEDUE I SISTEMI CONTEMPORANEAMENTE. NON APPENA LA CORRENTE, DEVIATA A CAUSA DEL CANTIERE STRADALE PROVVISORIO, RITORNA NELLA SEDE A SENSO UNICO, DEVE ESSERE INSTALLATO DA AMBEDUE LE PARTI, IL SEGNALE DI INDICAZIONE \_FINE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE\_ DI CUI ALL'ART. 80. ANCHE LA ZONA DI INCANALAMENTO CHE PRECEDE LA DEVIAZIONE DELLA CORRENTE DELLA CARREGGIATA SBARRATA DEVE ESSERE SEGNALATA COME ALL'ART. 10.

**ART. 13 (ART. 8 DEL TESTO UNICO) SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA**

QUANDO UN CANTIERE, OVVERO UNA OSTRUZIONE (FRANA, INCIDENTE E SIMILI) SBARRA UNA PARTE DELLA CARREGGIATA STRADALE (FIG. 158) E LA RIMANENTE SEZIONE NON È SUFFICIENTE AL TRANSITO CONTEMPORANEO NEI DUE SENSI, OCCORRE L'APPOSIZIONE DEL SEGNALE PRESCRITTIVO \_DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI\_ DI CUI ALL'ART. 76, PER STABILIRE IL SENSO UNICO ALTERNATO. DETTO SEGNALE VA INSTALLATO DALLA SOLA PARTE DELLA CORRENTE VEICOLARE CHE, PER EFFETTO DELLO SBARRAMENTO, DEVE DEVIARE LA PROPRIA TRAIETTORIA O, CHE, IN LINEA SUBORDINATA, PRESENTA IL VOLUME MINORE. DALL'ALTRA PARTE DEL SENSO UNICO ALTERNATO OCCORRE L'APPOSIZIONE DEL SEGNALE INDICATIVO \_DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI\_ DI CUI ALL'ART. 79. DETTI SEGNALI NON DEVONO ESSERE POSTI IN OPERA SEPARATAMENTE, MA SEMPRE OPPORTUNAMENTE COMBINATI.

I LATI DI POSA DEI DUE SEGNALI POSSONO EVENTUALMENTE ESSERE SCAMBIATI TUTTE LE VOLTE CHE SI VERIFICANO INVERSIONI DI VOLUME PREVALENTE DI TRAFFICO.

**ART. 14 (ART. 8 DEL TESTO UNICO) SENSO UNICO ALTERNATO CONTROLLATO**

QUANDO, A GIUDIZIO DELL'ENTE PROPRIETARIO, SI RENDA NECESSARIO

IMPORRE UN CONTROLLO ATTIVO SU UN SENSO UNICO ALTERNATO, PER L'ESISTENZA DI UNA ALMENO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- 1) VOLUME DI TRAFFICO PROSSIMO ALLA CAPACITÀ PRATICA;
- 2) NOTEVOLE LUNGHEZZA DEL TRATTO A SENSO UNICO;
- 3) IMBOCCHI DEL TRATTO A SENSO UNICO NON VISIBILI L'UNO DALL'ALTRO;
- 4) LIMITAZIONI DI CARICO AL PASSAGGIO SU PONTI DI SERVIZIO O DIVERSIONI PROVVISORIE, È NECESSARIO PORRE IN OPERA UN IMPIANTO SEMAFORICO PORTATILE CON GRUPPI TRICOLORI (FIG. 159). IN TAL CASO È NECESSARIO PRESEGNALARE L'IMPIANTO COL SEGNALE \_SEMAFORO A ..... METRI\_ DI CUI ALL'ART. 81.

#### **ART. 15 (ART. 8 DEL TESTO UNICO) TRANSITO DEVIATO SU UN SENSO**

QUANDO UN CANTIERE SBARRA UNA PARTE DELLA CARREGGIATA STRADALE IN MANIERA DA NON CONSENTIRE SULLA PARTE RIMANENTE IL TRANSITO CONTEMPORANEO NEI DUE SENSI, ED ESISTE LA POSSIBILITÀ E LA CONVENIENZA DI DEVIARE UNA DELLE DUE CORRENTI DI TRAFFICO SU STRADE ADIACENTI, È NECESSARIO SEGNALARE IL SENSO DEVIATO COME ALLA FIG. 160 TENENDO ANCHE PRESENTE CHE SE LA STRADA DEVIATA GODE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA OCCORRE APPORRE TEMPORANEAMENTE I SEGNALI \_DARE PRECEDENZA\_ ANCHE ALLE IMMISSIONI STRADALI LUNGO TUTTA LA DEVIAZIONE, OLTRECHÈ LE \_FRECCHE D'OBBLIGO\_ RITENUTE NECESSARIE LUNGO LA DEVIAZIONE PER LA INSTAURAZIONE DEL SENSO UNICO.

SE LUNGO LA SEMICARREGGIATA STRADALE SULLA QUALE SEGUITA IL TRANSITO IN UN SENSO, È NECESSARIO PORRE DELLE RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE, QUESTE POTRANNO RIGUARDARE IN PARTICOLARE: DIVIETO DI SORPASSO E LIMITAZIONE DI VELOCITÀ.

LA PRESEGNALAZIONE DELLA DEVIAZIONE DOVRÀ ESSERE COSTITUITA DA UN SEGNALE DI PREAVVISO DI BIVIO TOPOGRAFICO, POSTO DAL LATO INTERESSATO, CON LA INDICAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA DEVIAZIONE IN CHILOMETRI.

#### **ART. 16 (ART. 8 DEL TESTO UNICO) TRANSITO COMPLETAMENTE DEVIATO**

QUANDO UN CANTIERE STRADALE SBARRA COMPLETAMENTE UN TRATTO DI STRADA, IN MODO DA CHIUDERLA AL TRANSITO (FIG. 161), È NECESSARIO PRESEGNALARE TALE CHIUSURA DALL'ULTIMA DEVIAZIONE UTILE, APPONENDO I RELATIVI SEGNALI DI PREAVVISO CON LA INDICAZIONE DELLA LUNGHEZZA IN CHILOMETRI DELLA DEVIAZIONE, NONCHÉ DEGLI EVENTUALI CENTRI ABITATI ATTRAVERSATI. LA SEGNALETICA E GLI SBARRAMENTI ATTI A DEVIARE IL TRANSITO DEI DUE SENSI DOVRANNO TUTTAVIA CONSENTIRE L'EVENTUALE TRAFFICO LOCALE SULLA STRADA INTERROTTA, DALLE DUE PARTI DEL CANTIERE, SENZA PERALTRO DAR LUOGO A DUBBI OD ESITAZIONI DA PARTE DEL TRAFFICO IN TRANSITO DEVIATO. LUNGO IL PERCORSO DELLA DEVIAZIONE, SE LA STRADA INTERROTTA GODEVA DEL DIRITTO DI

PRECEDENZA, DEVONO ESSERE INSTALLATI I SEGNALI TEMPORANEI DARE PRECEDENZA A TUTTI GLI INCROCI, LE FRECCE INDICATRICI E, DOVE NECESSARIO, LE STRISCE DI MEZZERIA DISCONTINUE, CONTINUE ED AFFIANCATE.

## **COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA.**

### **ART. 17 (ART. 9 DEL TESTO UNICO)**

LE DISPOSIZIONI DI CUI AL 3/A COMMA DELL'ART. 9 DEL TESTO UNICO SI APPLICANO ANCHE ALLE GARE DI REGOLARITÀ LIMITATAMENTE PERÒ AI PERCORSI PER I QUALI SIA CONSENTITA UNA VELOCITÀ SUPERIORE A QUELLA STABILITA DAL 6/A COMMA DELL'ARTICOLO STESSO.

## **TRASPORTI ECCEZIONALI E VEICOLI ECCEZIONALI**

### **ART. 18 (ART. 10 DEL TESTO UNICO)**

LE DOMANDE PER L'AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO DI TRASPORTI ECCEZIONALI O PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI ECCEZIONALI, IN CARTA LEGALE, DOVRANNO ESSERE PRESENTATE AGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELLA DATA IN CUI DEVE AVVENIRE IL TRASPORTO, O DEVE ESSERE MESSO IN CIRCOLAZIONE IL VEICOLO. NELLE DOMANDE DOVRANNO ESSERE RIPORTATE TUTTE LE INDICAZIONI NECESSARIE PER IL GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA E PER INDIVIDUARE L'ITINERARIO PRESCELTO.

L'AUTORIZZAZIONE PER TRASPORTO ECCEZIONALE DI COSE INDIVISIBILI ECCEDENTI I LIMITI DI PESO O DI SAGOMA SARÀ RILASCIATA SOLAMENTE NEI CASI IN CUI SIA EVIDENTE L'IMPOSSIBILITÀ TECNICA DI COSTRUZIONE, DELLE COSE TRASPORTATE, DEBITAMENTE DIMOSTRATA, IN DIMENSIONI OVVERO IN PESO MINORI RIENTRANTI NEI LIMITI STABILITI NEGLI ARTICOLI 32 E 33 DEL TESTO UNICO.

L'AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI COSE CHE, PUR ESSENDO DIVISIBILI, ECCEDEANO I LIMITI DI PESO STABILITI DALL'ART. 33 DEL TESTO UNICO, SARÀ RILASCIATA SOLTANTO ECCEZIONALMENTE E QUALORA RICORRANO GIUSTIFICATI MOTIVI.

LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI ECCEZIONALI SARÀ AUTORIZZATA OVE SIA DIMOSTRATA L'ESIGENZA SPECIALE O SIA PROVATA L'IMPOSSIBILITÀ TECNICA DEL TRASPORTO CON ALTRI VEICOLI NORMALI, OVVERO LA NECESSITÀ IMPELLENTE DEL SUO TRANSITO.

NON PUÒ ESSERE ACCORDATA L'AUTORIZZAZIONE ALLORQUANDO IL TRASPORTO ECCEZIONALE OVVERO LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ECCEZIONALI RISULTI DI GRAVE PREGIUDIZIO AL TRAFFICO.

IL TRANSITO DEI TRASPORTI ECCEZIONALI O DEI VEICOLI ECCEZIONALI ECCEDENTI LA SAGOMA IN ALTEZZA PUÒ ESSERE AMMESSO SOLO SE ESISTA UN FRANCO DI ALMENO 10 CM. RISPETTO ALLE QUOTE DI INTRADOSSO DELLE TRAVI ORIZZONTALI DEI SOTTOPASSI OVVERO DEL CONTORNO CURVILINEO DELLE ARCATE E DI QUALSIASI ALTRO VINCOLO

AEREO.

IL TRANSITO DEI VEICOLI E DEI TRASPORTI ECCEDENTI LA SAGOMA IN LARGHEZZA PUÒ ESSERE AMMESSO IN RELAZIONE AL GENERE ED ALL'INTENSITÀ DEL TRAFFICO DELLE STRADE DA PERCORRERE ED ALLA ESISTENZA DI PUNTI SINGOLARI, QUALI INCROCI PERICOLOSI, CURVE, TORTUOSITÀ, SAGOMA TRASVERSALE DELLA CARREGGIATA, LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA E SIMILI.

IN CASI ECCEZIONALISSIMI E PER MOTIVI DEBITAMENTE GIUSTIFICATI POTRÀ ESSERE AMMESSA UNA ECCEDEXA CHE SORPASSI LA LARGHEZZA DI UNA CORSIA RICORRENDO ALL'ALTERNANZA DEL TRAFFICO IN UN SENSO O NELL'ALTRO A PICCOLI TRATTI DI STRADA SE QUESTA È A DUE CORSIE OVVERO ALLA SOSPENSIONE DEL TRAFFICO NELLA CORSIA CENTRALE SE ESSA È A TRE CORSIE, MEDIANTE, IN AMBEDUE I CASI, FORMALE ORDINANZA DA EMETTERSI DALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA.

PER L'ALTERNANZA DEL TRAFFICO DOVRANNO ESSERE PRECEDENTEMENTE PRESCELTI OPPORTUNI SLARGHI, A DISTANZA NON ECCESSIVA, O, EVENTUALMENTE, APPRONTANDO IDONEE PIAZZUOLE DI SOSTA ATTE A SOPPORTARE IL PESO DEL CONVOGLIO, A SPESE DEL RICHIEDENTE MA CON L'APPROVAZIONE DELL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA.

IL CONVOGLIO DOVRÀ ESSERE SEMPRE SCORTATO, FUORI DEI CENTRI ABITATI, DA AGENTI DELLA POLIZIA STRADALE, CON RIMBORSO DELLA RELATIVA SPESA AI COMANDI COMPARTIMENTALI DELLA POLIZIA.

L'ECCEDEXA IN PESO SARÀ AMMESSA SOLAMENTE NEL CASO IN CUI, TENENDO CONTO DELL'ENTITÀ E DELLA RIPARTIZIONE DEL PESO SUGLI ASSI E DELLA DISPOSIZIONE DI QUESTI, SI INDUCANO SU QUALSIASI STRUTTURA RESISTENTE DEL MANUFATTO E DELLE PAVIMENTAZIONI, SOLLECITAZIONI MASSIME AMMISSIBILI CON LA NATURA DEI MATERIALI, AVUTO RIGUARDO ANCHE ALLO STATO DI LORO CONSERVAZIONE E DI MANUTENZIONE.

PERTANTO, NELLA RICHIESTA DI TRANSITO DI TRASPORTO ECCEZIONALE O DI VEICOLI ECCEZIONALI, ECCEDENTI I LIMITI DI PESO, DOVRÀ ESSERE FORNITA L'INDICAZIONE ESATTA DELLA RIPARTIZIONE DEL PESO LORDO - PESO PROPRIO DEL VEICOLO CON L'AGGIUNTA DEL PESO DI CARICO - SUGLI ASSI E DELLA DISTANZA DI QUESTI FRA LORO.

LA RICHIESTA DOVRÀ ESSERE ACCOMPAGNATA DA DOCUMENTI PROBATORI DEL PESO DICHIARATO, QUALI BOLLETTA RILASCIATA DA PESA PUBBLICA, LETTERA DI VETTURA DELLE FF. SS., DICHIARAZIONE DELLO STABILIMENTO COSTRUTTORE DEL PEZZO INDIVISIBILE TRASPORTATO E SIMILI.

LA DOCUMENTAZIONE DEL PESO DEL TRASPORTO E DEL VEICOLO ECCEZIONALE È CONDIZIONE INDISPENSABILE PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE.

PER OGNI TRASPORTO ECCEZIONALE E PER OGNI TRANSITO DI VEICOLO ECCEZIONALE CHE SORPASSA I LIMITI DI PESO, L'ENTE PROPRIETARIO

DELLA STRADA, OLTRE IL VERSAMENTO DI UNA ADEGUATA CAUZIONE A GARANZIA DEI DANNI IMMEDIATI CHE IN DIPENDENZA DEL PASSAGGIO POTREBBERO ESSERE ARRECATI ALLA STRADA E DI UNA SOMMA PER SPESE DI EVENTUALI NECESSARI SOPRALUOGHI, È AUTORIZZATO A RICHIEDERE ANCHE IL PAGAMENTO DI UNA SOMMA PER LA ECCEZIONALE USURA DELLA STRADA CHE SARÀ DETERMINATA DAL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI E SARÀ COMMISURATA ALLE TONNELLATE - CHILOMETRO ECCEDENTI I PESI MASSIMI CONSENTITI DALL'ART. 33 DEL TESTO UNICO.

ANCHE PER I TRASPORTI ECCEZIONALI O PER IL TRANSITO DI VEICOLI ECCEZIONALI PER SAGOMA, L'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA È AUTORIZZATO A RICHIEDERE IL VERSAMENTO DELLA CAUZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

QUALORA SI TRATTI DI SERIE DI TRASPORTI ECCEZIONALI, E DI TRANSITO DI VEICOLI ECCEZIONALI, PER PESO O PER SAGOMA, LA MISURA DELLA CAUZIONE DEVE ESSERE ADEGUATA AL NUMERO DEI TRASPORTI E DEI PASSAGGI.

LA CAUZIONE SARÀ RESTITUITA DOPO L'EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO ECCEZIONALE OVVERO DOPO L'AVVENUTO TRANSITO DETRAENDO TUTTE LE EVENTUALI SPESE PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI ARRECATI ALLA STRADA.

PER QUANTO RIGUARDA LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI E DEI RIMORCHI ADIBITI AL TRASPORTO DEI CARRI FERROVIARI DOVRÀ ESSERE PRESENTATA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN CARTA LEGALE AGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE, DALLE AMMINISTRAZIONI FERROVIARIE O PER IL LORO TRAMITE, CON L'INDICAZIONE DELLE TRATTE DI STRADA DA PERCORRERE, DEL NUMERO COMPLESSIVO DEI CARRI DA TRASPORTARE, DEL PERIODO PER IL QUALE VIENE RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE.

FERMO RESTANDO QUANTO DISPOSTO DAI SOLI PRECEDENTI COMMI 5, 6, 7, 8, 9 E 11 LE AUTORIZZAZIONI POTRANNO ESSERE RILASCIATE PER TUTTE LE STRADE CON CARREGGIATA DI ALMENO METRI 6,50 E PER UN PESO LORDO DI QUARANTA TONNELLATE (PESO DEL RIMORCHIO O DEL SEMIRIMORCHIO CON L'AGGIUNTA DEL PESO DEL VEICOLO FERROVIARIO A CARICO).

LE AUTORIZZAZIONI POTRANNO AVERE LA VALIDITÀ PER UN PERIODO MASSIMO DI UN ANNO E SARANNO RINNOVABILI.

LA SOSTA DI DETTI VEICOLI È CONSENTITA PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI.

## **INSEGNE, CARTELLI, ALTRI MEZZI PUBBLICITARI E SORGENTI LUMINOSE**

### **ART. 19 (ART. 11 DEL TESTO UNICO) GENERALITÀ**

LE INSEGNE, I CARTELLI, GLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI E LE SORGENTI LUMINOSE NON DEVONO AVERE SAGOMA DI DISCO O DI TRIANGOLO; I

DISEGNI IN ESSI CONTENUTI DEVONO ESSERE TALI DA EVITARE CONFUSIONI, VISTI A DISTANZA, CON I CARTELLI SEGNALATORI DI PERICOLO, DI PRESCRIZIONE E DI INDICAZIONE; LA PREDOMINANZA DEI COLORI E DELLE LORO COMBINAZIONI DOVRÀ ESSERE NETTAMENTE DIVERSA DA QUELLA USATA PER I SUDETTI SEGNALI; L'USO DEL COLORE ROSSO, DI REGOLA DA EVITARE, DOVRÀ ESSERE LIMITATO ESCLUSIVAMENTE ALLA RIPRODUZIONE DI MARCHI DI FABBRICA E NON POTRÀ COMUNQUE SUPERARE 1/5 DELL'INTERA SUPERFICIE DELL'INSEGNA, CARTELLO O MEZZO PUBBLICITARIO, E NON DOVRÀ AVERE CARATTERISTICHE COMUNQUE RIFRANGENTI NÉ ESSERE RESO LUMINOSO.

LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE LE SORGENTI LUMINOSE E QUALSIASI ALTRO MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO NON POTRANNO ESSERE ABBAGLIANTI NÉ A LUCE INTERMITTENTE, NÉ DI COLORE ROSSO.

LA CROCE ROSSA LUMINOSA È CONSENTITA PER INDICARE FARMACIE, AMBULATORI E POSTI DI PRONTO SOCCORSO.

#### **ART. 20 (ART. 11 DEL TESTO UNICO) PUBBLICITÀ VIETATA**

LA PUBBLICITÀ LUMINOSA E A LUCE RIFLESSA VIETATA SUI VEICOLI È QUELLA CHE PER FORMA E COMBINAZIONE DI COLORI PUÒ ESSERE CONFUSA CON I DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE E INOLTRE QUELLA CHE PUÒ GENERARE ABBAGLIAMENTI.

È DEL PARI VIETATA SUI VEICOLI LA PUBBLICITÀ LUMINOSA, A LUCI INTERMITTENTI.

#### **ART. 21 (ART. 11 DEL TESTO UNICO) COMPETENZA PER LE AUTORIZZAZIONI**

L'AUTORIZZAZIONE AL COLLOCAMENTO DI CARTELLI E DI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE O IN VISTA DI ESSE, SARÀ RILASCIATA DA:

- a) PER LE STRADE STATALI E LE AUTOSTRADE STATALI, DALLA DIREZIONE GENERALE DELL'A.N.A.S.;
- b) PER LE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI DALLE RISPETTIVE AMMINISTRAZIONI;
- c) PER LE AUTOSTRADE E STRADE IN CONCESSIONE, DALL'ENTE CONCESSIONARIO SU BENESTARE DELL'ENTE CONCEDENTE.

QUALORA I CARTELLI E I MEZZI PUBBLICITARI DEBBANO ESSERE COLLOCATI LUNGO O IN VISTA DELLE STRADE RICADENTI NELLE ZONE SULLE QUALI ESISTONO VINCOLI A TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI O DEL PAESAGGIO O DI COSE DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO, GLI INTERESSATI DOVRANNO RIVOLGERE LA DOMANDA ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA, GIÀ CORREDATA DEL NULLA OSTA RILASCIATO DALLA COMPETENTE SOVRINTENDENZA ALL'ANTICHITÀ E BELLE ARTI.

**ART. 22 (ART. 11 DEL TESTO UNICO) DISTANZE**

AI FINI DELLA DISTANZA I TRE METRI FISSATI DALL'ART. 11 DEL TESTO UNICO VANNO CALCOLATI DAL LIMITE ESTERNO DELLA CARREGGIATA. NEI CASI IN CUI LATERALMENTE ALLA SEDE STRADALE E IN CORRISPONDENZA DEL LUOGO IN CUI VIENE CHIESTO IL COLLOCAMENTO DELLA PUBBLICITÀ, GIÀ ESISTANO A DISTANZA INFERIORE AI TRE METRI DALLA CARREGGIATA OSTACOLI NATURALI, MURI, ALBERATURE, O SIEPI DI RECINZIONE, IL COLLOCAMENTO STESSO POTRÀ ESSERE CONSENTITO IN ALLINEAMENTO CON L'OSTACOLO DI CUI TRATTASI MA NON MAI A DISTANZA AD ESSA INFERIORE, RISPETTO ALLA STRADA.

NEL DETERMINARE LE DISTANZE TRA CARTELLO E CARTELLO PUBBLICITARIO, AD EVITARE FENOMENI DI ASSIEPAMENTO O DI OCCLUSIONE, SARÀ OSSERVATO, DI REGOLA, UNA DISTANZA NON INFERIORE A 100 METRI TRA UN CARTELLO O MEZZO PUBBLICITARIO E UN ALTRO.

PER L'APPOSIZIONE DI PUBBLICITÀ MURALE DECIDE L'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA. I CARTELLI E GLI ALTRI MEZZI AVENTI PER OGGETTO LA SEGNALAZIONE DI LUOGHI O EDIFICI DI INTERESSE TURISTICO, STORICO, RELIGIOSO, SANITARIO, SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO, COMPRESSE LE STAZIONI DI RIFORNIMENTO CARBURANTI, E DI ASSISTENZA STRADALE, SONO ASSIMILATI AI SEGNALI STRADALI, FERMO RESTANDO, PER IL LORO COLLOCAMENTO, L'OBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE DEGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE.

LE MISURE PRESCRITTE SI APPLICANO DAI SEGNALI STRADALI E TRA CARTELLO E CARTELLO NEL SENSO DELLE SINGOLE DIRETTRICI DI MARCIA E NON SI APPLICANO QUANDO LA PUBBLICITÀ SIA INFISSA CONTRO EDIFICI O MURI PREESISTENTI.

**ART. 23 (ART. 11 DEL TESTO UNICO) DIVIETI**

È VIETATO OGNI TIPO DI PUBBLICITÀ SULLE OPERE D'ARTE, I PONTI, I PARAPETTI, I CAVALCAVIA E LE LORO RAMPE, I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE MARGINALI E SU TUTTE LE ALTRE OPERE COMPLEMENTARI ATTINENTI ALLE STRADE. LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 11 DEL TESTO UNICO E DEL PRESENTE REGOLAMENTO NON SI APPLICANO ALLA PUBBLICITÀ INSTALLATA LUNGO E NELLE SEDI DELLE FERROVIE.

**STRADE VICINALI****ART. 24 (ART. 12 DEL TESTO UNICO)**

LE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO SI OSSERVANO ANCHE PER LE STRADE VICINALI IN QUANTO APPLICABILI.

GLI ENTI PROPRIETARI DEVONO UNIFORMARSI, PER QUANTO CONCERNE IL CONTROLLO E LA REGOLAZIONE DEL TRAFFICO, ALLE DISPOSIZIONI DEL COMUNE CUI PER LEGGE È DEVOLUTO L'ESERCIZIO DI TALI POTERI.

**SEGNALI STRADALI**

**ART. 25 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) GENERALITÀ**

I CARTELLI DA APPORSI SULLE STRADE PUBBLICHE E SULLE AUTOSTRADE PER SEGNALARE AGLI UTENTI DI ESSE O UN PERICOLO O UN DIVIETO O UN OBBLIGO O UNA INDICAZIONE, DEBBONO AVERE FORMA, DIMENSIONI, COLORI, SIMBOLI O CARATTERISTICHE UGUALI A QUELLI INDICATI NELLE ALLEGATE TABELLE. È VIETATO L'USO DI QUALSIASI ALTRO CARTELLO.

LE DIMENSIONI DEI CARTELLI E LE DISTANZE DI POSA SULLE AUTOSTRADE E SU ALTRE STRADE, SULLE QUALI SE NE RISCONTRASSE LA ECCEZIONALE NECESSITÀ, POSSONO ESSERE VARIATE IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI VELOCITÀ PREDOMINANTI, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.

**ART. 26 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) PANNELLO INTEGRATIVO**

I CARTELLI POSSONO ESSERE INTEGRATI DA PANNELLI RETTANGOLARI CONTENENTI UNA ISCRIZIONE ESPLICATIVA QUALORA SI RENDA NECESSARIO AGGIUNGERE ULTERIORI INDICAZIONI AL SEGNALE. SONO PERTANTO VIETATE LE ISCRIZIONI CHE SI LIMITANO A RIPRODURRE IL SEMPLICE SIGNIFICATO DEL SEGNALE.

IL PANNELLO DEVE ESSERE POSTO AL DISOTTO DEL SEGNALE E DEVE AVERE FONDO BIANCO CON LETTERE NERE. LE INDICAZIONI AGGIUNTIVE DEVONO ESSERE CONCISE ED IMMEDIATAMENTE INTELLIGIBILI.

**ART. 27 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) RETRO DEI SEGNALI**

IL RETRO DEI CARTELLI DEVE ESSERE DI COLORE NEUTRO, SALVO NEI CASI NEI QUALI SUL RETRO SI APPLICHI ALTRO SEGNALE STRADALE, PREVISTO DALLE PRESENTI NORME. SUL RETRO, A FONDO DI COLORE NEUTRO, POSSONO ESSERE INDICATI L'ENTE O LA AMMINISTRAZIONE PROPRIETARI DELLA STRADA; DEVONO COMUNQUE ESSERE INDICATI IL NOME DEL FABBRICANTE NONCHÉ L'ANNO DI FABBRICAZIONE DEL CARTELLO. IL COMPLESSO DI TALI ISCRIZIONI NON DEVE OCCUPARE UNA SUPERFICIE MAGGIORE DI CMQ. 200.

**ART. 28 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) VISIBILITÀ NOTTURNA**

I DISPOSITIVI RIFLETTENTI DEVONO RENDERE VISIBILI I SEGNALI SOTTO L'AZIONE DEI PROIETTORI REGOLAMENTARI DEGLI AUTOVEICOLI, A DISTANZA SUFFICIENTE, ANCHE IN CONDIZIONI ATMOSFERICHE SFAVOREVOLI.

DETTI DISPOSITIVI NON DEVONO AVERE EFFETTO ABBAGLIANTE SUGLI UTENTI, NÉ NUOCERE ALLA CHIAREZZA DEL SIMBOLO E DELLE ISCRIZIONI. DEVONO INOLTRE AVERE BUONI REQUISITI DI DUREVOLEZZA, DI ANGOLARITÀ E DI RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI.

I DISPOSITIVI RIFLETTENTI DEVONO ESSERE APPLICATI IN MANIERA CHE IL SEGNALE APPAIA DI NOTTE SECONDO LO STESSO SCHEMA DI COLORI CON IL QUALE APPARE DI GIORNO. PER I SEGNALI DI OBBLIGO E DI INDICAZIONE LA RIFRANGENZA DEL FONDO BLEU È FACOLTATIVA.

#### **ART. 29 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) ILLUMINAZIONE E RIFRANGENZA**

NELLE ZONE ABITATE DOTATE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE I SEGNALI POSSONO ESSERE RESI MAGGIORMENTE VISIBILI MEDIANTE DISPOSITIVI A LUCE PROPRIA. NELLE ZONE ABITATE, INSUFFICIENTEMENTE O AFFATTO ILLUMINATE, LA VISIBILITÀ DEI SEGNALI CHE DEBBO NO AVERE VALORE ANCHE DI NOTTE, DEVE ESSERE ASSICURATA DA DISPOSITIVI RIFRANGENTI O A LUCE PROPRIA. LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE TUTTE LE SEGNALAZIONI DEVONO ESSERE DOTATE DI LUCE PROPRIA, DIRETTA O PER TRASPARENZA, OPPURE DI PELLICOLE RIFRANGENTI. QUALORA LE DETTE STRADE SIANO ILLUMINATE QUESTI DISPOSITIVI SONO FACOLTATIVI.

#### **ART. 30 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) DIMENSIONI**

LE DIMENSIONI DEI SEGNALI SONO DISTINTE IN DIMENSIONI NORMALI, DIMENSIONI RIDOTTE E DIMENSIONI MAGGIORATE.

I SEGNALI DI DIMENSIONI RIDOTTE SI POSSONO PORRE SOLO ALLORCHÈ LE CONDIZIONI DI IMPIANTO IMPEDISCANO L'IMPIEGO DI CARTELLI DI DIMENSIONI NORMALI, QUANDO SI TRATTI DI RICORDARE UN SEGNALE PRECEDENTE, O QUANDO LA SICUREZZA DEGLI UTENTI NON ESIGA L'USO DELLA DIMENSIONE NORMALE.

#### **ART. 31 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) DISTANZE**

FUORI DEI CENTRI ABITATI L'ASSE DEI CARTELLI DEVE ESSERE SITUATO AD UNA DISTANZA MASSIMA DI M. 2,00 DAL VICINO MARGINE DELLA CARREGGIATA, A MENO CHE PARTICOLARI CIRCOSTANZE NON SI OPPONGANO.

NEGLI ABITATI E NELLE STRADE DI MONTAGNA LA DISTANZA TRA LA ESTREMITÀ DEL CARTELLO VERSO LA CARREGGIATA E LA VERTICALE SUL MARGINE DELLA CARREGGIATA NON DEVE ESSERE INFERIORE A M. 0,50.

DISTANZE INFERIORI SONO AMMESSE SOLO IN CASI ECCEZIONALI.

#### **ART. 32 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) ALTEZZE**

PER ALTEZZA DEI SEGNALI DAL SUOLO SI INTENDE L'ALTEZZA DEL BORDO INFERIORE DEL CARTELLO DALLA ORIZZONTALE TANGENTE ALLA SOMMITÀ DELLA CARREGGIATA.

SULLO STESSO ITINERARIO DEVE ESSERE RISPETTATA, PER QUANTO POSSIBILE, UN'ALTEZZA UNIFORME.

L'ALTEZZA MASSIMA DEI SEGNALI SARÀ DI M. 2,00, QUELLA MINIMA DI M. 0,60. LUNGO LE STRADE URBANE, ALLORCHÈ OSTINO PARTICOLARI CONDIZIONI, I SEGNALI POSSONO ESSERE POSTI AD UNA ALTEZZA NON MAGGIORE DI M. 4,20.

NEL CASO DI INCROCI TRA STRADE URBANE, PARTICOLARMENTE STRETTE, IL SEGNALE DEVE ESSERE APPOSTO SUI DUE LATI DELLA

STRADA ONDE CONSENTIRNE, COMUNQUE, LA VISIBILITÀ.

I CARTELLI DEVONO AVERE, SUL PIANO ORIZZONTALE, UNA OPPORTUNA ANGOLAZIONE, CONCORDE AL VERSO DI MARCIA CUI È RIVOLTO IL CARTELLO, PER CONSENTIRE LA MIGLIORE VISIBILITÀ RISPETTO LA NORMALE ALL'ASSE DELLA STRADA, SALVO LE ECCEZIONI PREVISTE NELLE PRESENTI NORME.

#### **ART. 33 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) CAMPO DI APPLICAZIONE**

IL CAMPO DI APPLICAZIONE OBBLIGATORIA DEI SEGNALI COMPRENDE LE STRADE PUBBLICHE, LE AUTOSTRADE, LE STRADE COMPRESSE NELL'AREA DEI PORTI, DEGLI AEROPORTI, DELLE UNIVERSITÀ, DEI CIMITERI, DELLE CASERME E DEI CAMPI MILITARI NONCHÉ DELLE AREE DEMANIALI IN GENERE. NELLE STRADE PRIVATE, OVVERO IN QUELLE COMPRESSE NELL'AREA DEGLI STABILIMENTI E DELLE FABBRICHE, I SEGNALI SONO FACOLTATIVI, MA, OVE USATI, DEVONO ESSERE CONFORMI A QUELLI PREVISTI NELLE TABELLE ALLEGATE.

#### **ART. 34 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) SOSTEGNI**

I CARTELLI DEVONO ESSERE IN METALLO O IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO. L'IMPIEGO DI ALTRO MATERIALE È SOTTOPOSTO AD OMOLOGAZIONE DA PARTE DEL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.

I SOSTEGNI DEI CARTELLI DEI SEGNALI STRADALI DEVONO ESSERE IN METALLO, O IN CALCESTRUZZO, DI CEMENTO O IN LEGNO.

DI MASSIMA I SOSTEGNI IN METALLO DEVONO AVERE SEZIONE AD U OVVERO SEZIONE TRIANGOLARE O TUBOLARE. LA SEZIONE AD U NON DEVE ESSERE INFERIORE A 40 X 80 MM., QUELLA TRIANGOLARE A MM. 100 E QUELLA TUBOLARE A MM. 48.

IN PARTICOLARE PER I SOSTEGNI DI LEGNO O CALCESTRUZZO POTRANNO ESSERE ADOTTATE ALTRE SEZIONI PURCHÈ LA SEZIONE FRONTALE NON SUPERI 150 MM.

ALLORCHÈ LO SI RITENGA OPPORTUNO, POSSONO ADOTTARSI PER I CARTELLI STRADALI SOSTEGNI AD ARCHETTO OVVERO SOSTEGNI A MENSOLA, ED IN TALI CASI POSSONO ADOTTARSI SEZIONI RESISTENTI MINORI DI QUELLE PREVISTE AL COMMA 3.

IL SOSTEGNO AD ARCHETTO (FIG. 56) È SPECIALMENTE INDICATO PER LA POSA IN OPERA DI SEGNALI AD ALTEZZE PROSSIME A QUELLA MINIMA DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART. 32; IL SOSTEGNO A MENSOLA PER I SEGNALI POSTI, IN ZONE URBANE, AD ALTEZZE COMPRESSE TRA M. 2,00 E M. 4,00.

I SEGNALI DEVONO ESSERE, DI REGOLA, SITUATI SUL LATO DESTRO DELLA STRADA. POSSONO PERÒ ANCHE ESSERE INSTALLATI O RIPETUTI SUL LATO SINISTRO, OVVERO SU APPOSITE ISOLE DI TRAFFICO, QUALORA LE CIRCOSTANZE LOCALI LO CONSIGLINO.

I SOSTEGNI DEI CARTELLI STRADALI DEVONO DI NORMA ESSERE PITTURATI IN TINTA NEUTRA. SULLE STRADE EXTRAURBANE I SOSTEGNI

POSSONO ECCEZIONALMENTE ESSERE DIPINTI A STRISCE OBLIQUE IN ROSSO E BIANCO QUALORA CIRCOSTANZE METEOROLOGICHE PREDOMINANTI LO CONSIGLINO. IN TALE CASO QUESTO SISTEMA DOVRÀ ESSERE USATO PER TUTTI I SOSTEGNI DEL GENERE SITI LUNGO IL MEDESIMO ITINERARIO.

OGNI SOSTEGNO DEVE PORTARE, DI REGOLA, UN SOLO CARTELLO. È AMMESSA UNA DEROGA QUANDO PIÙ SEGNALAZIONI INDICANO PERICOLI O PRESCRIZIONI CHE HANNO INIZIO DALLO STESSO PUNTO; COMUNQUE NON SI POSSONO APPORRE PIÙ DI DUE SEGNALI PER SOSTEGNO.

## **SEGNALI DI PERICOLO**

### **ART. 35 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) GENERALITÀ**

I CARTELLI DEI SEGNALI DI PERICOLO HANNO LA FORMA DI TRIANGOLO EQUILATERO. UN VERTICE DEL TRIANGOLO È DIRETTO VERSO L'ALTO, AD ECCEZIONE DEL CASO DEL SEGNALE: \_DARE PRECEDENZA\_, IN CUI UN VERTICE È DIRETTO VERSO IL BASSO. I SEGNALI HANNO IL FONDO BIANCO E BORDO ROSSO. I SIMBOLI SONO NERI. I DISPOSITIVI RIFRANGENTI DEVONO ESSERE APPLICATI AL BIANCO E AL ROSSO, MENTRE IL NERO DEVE ESSERE OPACO E COMUNQUE NON RIFRANGENTE.

IL BORDO ESTERNO DEL MATERIALE RIFRANGENTE APPLICATO SUI CONTORNI DEI SEGNALI DEVE DISTARE AL MASSIMO MM. 5 DAL MARGINE ESTERNO DEL CARTELLO. LA DISTANZA TRA IL BORDO INTERNO DELLA FASCIA RIFRANGENTE ROSSA ED IL BORDO ESTERNO DEL RIFRANGENTE BIANCO NON DEVE SUPERARE MM. 10.

QUEST'ULTIMO INTERVALLO, QUALORA ESISTA, DEVE ESSERE ROSSO.

NEL SEGNALE DI DIMENSIONI NORMALI LA LUNGHEZZA DEL LATO DEL TRIANGOLO È DI M. 0,90 E NEL SEGNALE DI DIMENSIONI RIDOTTE DI M. 0,60.

I SEGNALI DI PERICOLO DEVONO ESSERE SITUATI ALLA DISTANZA DI M. 150 DAL PUNTO PERICOLOSO DA SEGNALARE, SALVO DEI CASI DI IMPOSSIBILITÀ DOVUTE ALLE CONDIZIONI LOCALI. IN QUESTI CASI ECCEZIONALI IL SEGNALE PUÒ ESSERE SITUATO A MENO DI M. 150, MA IL PIÙ LONTANO POSSIBILE DAL PUNTO PERICOLOSO E DEVE ESSERE INTEGRATO DA UN PANNELLO RETTANGOLARE AGGIUNTIVO OVE SARÀ RIPORTATA LA DISTANZA IN METRI.

IL PANNELLO RETTANGOLARE, A FONDO BIANCO RIFRANGENTE E SCRITTA IN NERO, DEVE ESSERE ATTACCATO AL LATO BASE DEL SEGNALE. LA LUNGHEZZA MASSIMA DEVE ESSERE UGUALE AL LATO DEL CARTELLO, MENTRE L'ALTEZZA, DEVE ESSERE AL MASSIMO DI CM. 20.

### **ART. 36 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) CUNETTA O DOSSO**

IL SEGNALE CUNETTA O DOSSO (FIG. 1) DEVE ESSERE USATO PER PRESEGNALARE UN'ANOMALIA ALTIMETRICA, QUALE UNA CUNETTA TRASVERSALE, UN DOSSO O UN PONTE A SCHIENA ACCENTUATA.

**ART. 37 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) CURVE PERICOLOSE**

IN PROSSIMITÀ DI UNA CURVA PERICOLOSA PER LE SUE CARATTERISTICHE PLANO-ALTIMETRICHE O PER LA MANCANZA DI VISIBILITÀ DEVE ESSERE USATO UNO DEI SEGUENTI SEGNALI.

- A) CURVA A DESTRA (FIG. 2);
- B) CURVA A SINISTRA (FIG.3);
- C) DOPPIA CURVA, LA PRIMA A DESTRA (FIG.4);
- D) DOPPIA CURVA, LA PRIMA A SINISTRA (FIG. 5).

PER UNA SERIE DI CURVE CONCATENATE SI DEVE IMPIEGARE IL SEGNALE C), OVVERO QUELLO D), A SECONDA DELL'ANDAMENTO DELLA PRIMA CURVA, AGGIUNGENDO UN PANNELLO RETTANGOLARE CON L'INDICAZIONE DELLA LUNGHEZZA, IN CHILOMETRI, DEL TRATTO DI STRADA INTERESSATO DALLA SERIE DI CURVE. PER UNA SERIE DI TORNANTI BEN DEFINITI, IL PANNELLO AGGIUNTIVO INDICHERÀ IL NUMERO DEI TORNANTI, MEDIANTE UNA SCRITTA DEL TIPO: 3 TORNANTI OPPURE 8 TORNANTI E COSÌ VIA.

**ART. 38 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) INCROCIO**

IL SEGNALE INCROCIO (FIG. 6) DEVE ESSERE USATO PER PRESEGNALARE UNA BIFORCAZIONE O UN INCROCIO DI DUE O PIÙ STRADE EXTRAURBANE DI UGUALE IMPORTANZA. QUESTO SEGNALE NON SARÀ IMPIEGATO NEGLI ABITATI SE NON A TITOLO ECCEZIONALE.

QUESTO SEGNALE NON DEVE ESSERE IMPIEGATO SULLE STRADE EXTRAURBANE CHE GODONO DEL DIRITTO DI PRECEDENZA, LUNGO LE QUALI DEVE ESSERE INVECE MESSO IN OPERA IL SEGNALE DI CUI ALL'ART. 39.

**ART. 39 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) INCROCIO CON UNA STRADA SENZA DIRITTO DI PRECEDENZA**

IL SEGNALE INCROCIO CON UNA STRADA SENZA DIRITTO DI PRECEDENZA (FIG. 7) DEVE ESSERE USATO SULLA STRADA CHE GODE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA PER PRESEGNALARE UNA BIFORCAZIONE O UN INCROCIO DI DUE O PIÙ STRADE EXTRAURBANE CHE NON GODONO DEL DIRITTO DI PRECEDENZA. QUESTO SEGNALE NON SARÀ IMPIEGATO NEGLI ABITATI SE NON A TITOLO ECCEZIONALE.

**ART. 40 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) PASSAGGI A LIVELLO**

IL SEGNALE DI PASSAGGIO A LIVELLO CON BARRIERE (FIG. 8) DEVE ESSERE USATO PER PRESEGNALARE OGNI PASSAGGIO FERROVIARIO A LIVELLO MUNITO DI BARRIERE.

IL SEGNALE PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE (FIG. 9) DEVE ESSERE USATO PER PRESEGNALARE OGNI PASSAGGIO A LIVELLO PRIVO DI BARRIERE, MUNITO O NON DI SEGNALAZIONI LUMINOSE.

ALLORCHÈ VIENE POSTO IL PRESEGNALE PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE DEVE ESSERE USATO, NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA FERRATA, SENZA BARRIERE IL SEGNALE CROCE DI S. ANDREA (FIGG. 10-A E 10-B).

TALE CROCE DEVE ESSERE DOPPIA (FIGG. 11-A E 11-B) SE LA FERROVIA HA DUE O PIÙ BINARI.

LA CROCE DI S. ANDREA DEVE ESSERE INSTALLATA CON L'ASSE MAGGIORE ORIZZONTALE.

SEGNALI INTERMEDI SUPPLEMENTARI, VALE A DIRE I PANNELLI DISTANZIOMETRICI POSTI AL DISOTTO DEI SEGNALI PASSAGGIO A LIVELLO CON BARRIERE E PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE, DEVONO ESSERE USATI E RIPETUTI A CIRCA DUE TERZI ED AD UN TERZO DELLA DISTANZA TRA IL SEGNALE E LA LINEA FERROVIARIA.

TALI PANNELLI DEVONO PORTARE RISPETTIVAMENTE 3, 2 E 1 BARRA ROSSA OBLIQUA IN MATERIALE RIFRANGENTE SU FONDO BIANCO.

L'INCLINAZIONE DELLE BARRE È A 45/A, DAL BASSO VERSO L'ALTO E DA SINISTRA A DESTRA PER I PASSAGGI A LIVELLO SENZA BARRIERE (FIG. 12) MENTRE PER I PASSAGGI A LIVELLO CON BARRIERE L'INCLINAZIONE È DALL'ALTO VERSO IL BASSO E DA SINISTRA A DESTRA (FIG. 13). QUANDO UNA STRADA È ATTRAVERSATA DA UN BINARIO DI RACCORDO INDUSTRIALE FERROVIARIO OD ASSIMILABILE A TALE RACCORDO, ED IL PASSAGGIO DI CONVOGLI È REGOLATO A VISTA DAI SEGNALI MANUALI DEI FERROVIERI, L'ATTRAVERSAMENTO DEVE ESSERE PRESEGNALATO MEDIANTE IL SEGNALE PERICOLO GENERICO CON PANNELLO AGGIUNTIVO RECANTE LA ISCRIZIONE TRENO\_ OVVERO TRAM. IN TALE CASO NON SI DEVE USARE LA CROCE DI S. ANDREA IN VICINANZA DEL BINARIO STESSO. IN PROSSIMITÀ DI UNA DIRAMAZIONE SULLA QUALE, A DISTANZA MINORE DI QUELLA PRESCRITTA PER L'IMPIANTO DEL PRIMO SEGNALE DI PERICOLO, ESISTA UN PASSAGGIO A LIVELLO CON BARRIERE O SENZA, SI DEVE FARE USO DI SEGNALI DI PERICOLO DI FORMATO RIDOTTO (LATO DEL TRIANGOLO CM. 60) INSERITI IN UN CARTELLO DI INDICAZIONE A FONDO BLEU CON FRECCIE TOPOGRAFICHE BIANCHE, COME ALLE FIGURE 93-E - 93-F.

#### **ART. 41 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) DISCESA PERICOLOSA**

IL SEGNALE DISCESA PERICOLOSA DEVE ESSERE USATO PER PRESEGNALARE UNA DISCESA PERICOLOSA ALLORCHÈ LA PENDENZA SIA SUPERIORE AL 10 PER CENTO, OPPURE COMPORTI UN PERICOLO RISULTANTE DALLA COMBINAZIONE DI CONDIZIONI LOCALI PARTICOLARMENTE SFAVOREVOLI.

L'ENTITÀ DELLA PENDENZA DEVE ESSERE ESPRESSA IN PERCENTUALE (FIG. 14).

#### **ART. 42 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) STRETTOIA**

IL SEGNALE STRETTOIA (FIG. 15) DEVE ESSERE USATO PER PRESEGNALARE UN RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA CHE PUÒ PRESENTARE PERICOLO.

**ART. 43 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) PONTE MOBILE**

IL SEGNALE PONTE MOBILE (FIG. 16) DEVE ESSERE USATO PER PRESEGNALARE UN PONTE MOBILE.

**ART. 44 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) LAVORI**

IL SEGNALE LAVORI (FIG. 17) DEVE ESSERE USATO PER PRESEGNALARE LAVORI IN CORSO SULLA STRADA. DETTO SEGNALE PUÒ ESSERE POSTO ENTRO LA CARREGGIATA, A DESTRA O A SINISTRA, IN PROSSIMITÀ DEI LAVORI.

**ART. 45 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) STRADA SDRUCCIOLEVOLE**

IL SEGNALE STRADA SDRUCCIOLEVOLE (FIG. 18) DEVE ESSERE USATO PER PRESEGNALARE UNA ZONA DELLA CARREGGIATA CHE, IN CERTE CONDIZIONI, PUÒ PRESENTARE UNA SUPERFICIE SDRUCCIOLEVOLE.

**ART. 46 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) PASSAGGIO PER PEDONI**

IL SEGNALE PASSAGGIO PER PEDONI (FIG. 19) DEVE ESSERE USATO SULLE STRADE EXTRAURBANE PER PRESEGNALARE UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CONTRADDISTINTO DAGLI APPOSITI SEGNI SULLA CARREGGIATA. QUALORA QUESTO SEGNALE SIA USATO ANCHE NEGLI ABITATI LA DISTANZA DI POSA SARÀ AL MASSIMO DI M. 35, FERMA RESTANDO LA DISTANZA PRESCRITTA PER TALE CARTELLO SULLE STRADE ESTERNE DEGLI ABITATI.

**ART. 47 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) BAMBINI**

IL SEGNALE BAMBINI (FIG. 20) DEVE ESSERE USATO PER PRESEGNALARE LUOGHI FREQUENTATI DA FANCIULLI, COME SCUOLE, GIARDINI PUBBLICI, CAMPI DI GIUOCO E SIMILI. LA DISTANZA DI POSA DI TALE CARTELLO NEI TRONCHI DI STRADE INTERNE AGLI ABITATI SARÀ DI MASSIMA COME QUELLA INDICATA NEL PRECEDENTE ART. 46.

**ART. 48 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) ANIMALI**

IL SEGNALE ATTENZIONE AGLI ANIMALI (FIGG. 21-A) E (21-B) DEVE ESSERE USATO PER INDICARE L'ATTRAVERSAMENTO DI UNA ZONA PARTICOLARE NELLA QUALE L'UTENTE DELLA STRADA PUÒ INCONTRARE ANIMALI VAGANTI.

**ART. 49 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) PERICOLO GENERICO**

IL SEGNALE PERICOLO GENERICO (FIG. 22) DEVE ESSERE USATO PER PRESEGNALARE UN PERICOLO DIVERSO DA QUELLI INDICATI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI. SI DEVE UNIRE AL SEGNALE UN PANNELLO RETTANGOLARE SUPPLEMENTARE ATTACCATO AL LATO DI BASE, CHE PORTI LA INDICAZIONE, CON LETTERE NERE SU FONDO BIANCO, O CON DIZIONE CONCISA, DEL PERICOLO CHE SI INTENDE SEGNALARE. QUESTO SEGNALE PUÒ ANCHE ESSERE DISPOSTO A DISTANZA MINORE DI QUELLA PREVISTA DALL'ART. 35 PURCHÈ SU UN PANNELLO AGGIUNTIVO SIA RIPORTATA LA DISTANZA IN METRI.

**ART. 50 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) PRECEDENZA**

IL SEGNALE DARE PRECEDENZA (FIG. 23-A) DEVE ESSERE USATO PER INDICARE AL CONDUCENTE CHE DEVE DARE LA PRECEDENZA AI VEICOLI CHE CIRCOLANO NEI DUE SENSI SULLA STRADA SULLA QUALE EGLI VA AD IMMETTERSI, O CHE EGLI VA AD ATTRAVERSARE.

QUESTO SEGNALE DEVE ESSERE POSTO SULLA STRADA CHE NON GODE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA, AD UNA DISTANZA OPPORTUNA DALL'INCROCIO, CHE SARÀ AL MASSIMO DI M. 25 IN APERTA CAMPAGNA ED AL MASSIMO DI M. 10 NELL'INTERNO DEGLI ABITATI. SULLE STRADE SITUATE NELL'INTERNO DEGLI ABITATI QUESTO SEGNALE DEVE ESSERE POSTO, A MENO CHE NON OSTINO PARTICOLARI CONDIZIONI, NELLA IMMEDIATA PROSSIMITÀ DELL'INCROCIO.

SULLE STRADE SITUATE NELL'INTERNO DEGLI ABITATI, MENTRE IL SEGNALE ARRESTO ALL'INCROCIO (ART. 63) DEVE ESSERE PARTICOLARMENTE RISERVATO AI SOLI INCROCI COMPLESSI OVVERO PERICOLOSI, IL SEGNALE DARE PRECEDENZA DEVE ESSERE ESTESO A TUTTI GLI SBOCCHI DI STRADE SECONDARIE LUNGO GLI ITINERARI DI SCORRIMENTO PRINCIPALE O DI ATTRAVERSAMENTO (OVE LA CIRCOLAZIONE NON SIA REGOLATA DA SEGNALAZIONI SEMAFORICHE O MANUALI) PER CREARE UNA GERARCHIA TRA LE STRADE URBANE. SULLO STESSO SOSTEGNO (FIG. 23-B) PUÒ ESSERE RIPETUTO IN FORMATO RIDOTTO IL SEGNALE STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA (ART. 90) RIVOLTO VERSO LA CORRENTE DI TRAFFICO DELLA STRADA PRINCIPALE. SULLE STRADE EXTRAURBANE, ALLORCHÈ NON SIA PRECEDUTO DAL SEGNALE DI INCROCIO, IL SEGNALE DARE PRECEDENZA DEVE ESSERE PRECEDUTO DA UGUALE SEGNALE INTEGRATO DA UN PANNELLO RETTANGOLARE CONTENENTE LA INDICAZIONE DELLA DISTANZA CHE SEPARA IL SEGNALE STESSO DALL'INCROCIO. DETTA DISTANZA SARÀ DI MASSIMA M. 150 (FIG. 24). IN TALE CASO IL SEGNALE PROSSIMO ALL'INCROCIO DOVRÀ ESSERE COLLOCATO QUANTO PIÙ VICINO POSSIBILE ALLA SOGLIA DELL'INCROCIO.

ALLORCHÈ ESISTANO ALTRI INCROCI TRA IL SEGNALE DI PRECEDENZA E L'INCROCIO CON LA STRADA CHE GODE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA, IL SEGNALE STESSO DOVRÀ ESSERE RIPETUTO DOPO CIASCUNO DEI DETTI INCROCI: IN TAL CASO I SEGNALI DEVONO ESSERE INTEGRATI DA UN PANNELLO COMPLEMENTARE CON L'INDICAZIONE DELLA DISTANZA DELL'INCROCIO CUI I SEGNALI SI RIFERISCONO.

**ART. 51 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) CIRCOLAZIONE A DOPPIO SENSO**

IL SEGNALE ZONA DI CIRCOLAZIONE A DOPPIO SENSO (FIG. 25) DEVE ESSERE USATO PER PRESEGNALARE, DA AMBEDUE I PUNTI DI ACCESSO, IL PERICOLO COSTITUITO DALLE ZONE DI DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE PROVVISORIA SU DI UNA CARREGGIATA ORDINARIAMENTE A SENSO UNICO (ESEMPIO PRATICO FIG. 157).

QUESTO SEGNALE SARÀ RIPETUTO LUNGO LA ZONA DI CIRCOLAZIONE A DOPPIO SENSO OGNI QUALVOLTA POSSA ESSERE NECESSARIO. PER SEGNALARE LA FINE DELLA ZONA A DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE SI USERÀ IL SEGNALE INDICATIVO PREVISTO DALL'ART. 80 (FIG. 79). IL SEGNALE DI CUI ALLA FIG. 25 PUÒ ESSERE ECCEZIONALMENTE USATO

ANCHE PER PRESEGNALARE LA FINE DI UNA STRADA A SENSO UNICO.  
(VEDI ESEMPIO FIG. 83-C).

#### **ART. 52 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) CONFLUENZA**

IL SEGNALE CONFLUENZA DEVE ESSERE USATO ESCLUSIVAMENTE PER PRESEGNALARE, LUNGO UN'AUTOSTRADA SENZA INCROCI A RASO, IL PERICOLO COSTITUITO DALLE ZONE DI CONFLUENZA DI TRAFFICO IN CORRISPONDENZA DELLE IMMISSIONI STRADALI ORGANIZZATE CON APPOSITE CORSIE DI ACCELERAZIONE.

DETTO SEGNALE È DIFFERENZIATO NEI TIPI (FIGG. 26-A E 26-B) A SECONDA CHE LA IMMISSIONE AVVENGA A DESTRA O A SINISTRA.

SULLE RAMPE DI RACCORDO DELL'IMMISSIONE DEVE ESSERE APPOSTO IL SEGNALE DARE PRECEDENZA PREVISTO DALL'ART. 50.

### **SEGNALI DI DIVIETO**

#### **ART. 53 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) CARATTERISTICHE GENERALI**

I SEGNALI CHE COMPORTANO DELLE PRESCRIZIONI ASSOLUTE IMPOSTE DALLA AUTORITÀ COMPETENTE AGLI UTENTI DELLA STRADA SI SUDDIVIDONO IN:

- a) SEGNALI DI DIVIETO
- b) SEGNALI DI OBBLIGO

I CARTELLI DEI SEGNALI DI QUESTE DUE CATEGORIE HANNO LA FORMA DI UN DISCO.

FATTA ECCEZIONE PER I SEGNALI ARRESTO ALL'INCROCIO E INIZIO E FINE DIVIETO SORPASSO AUTOTRENI, IL DIAMETRO NORMALE DEI SEGNALI DI PRESCRIZIONE È DI M. 0,60, QUELLO DI DIMENSIONI RIDOTTE È DI M. 0,40 AD ECCEZIONE DEI SEGNALI \_DIVIETO DI SORPASSO FRA GLI AUTOTRENI\_ E \_FINE DEL DIVIETO DI SORPASSO FRA GLI AUTOTRENI\_. I SEGNALI DI PRESCRIZIONE DEVONO ESSERE POSTI SUL PUNTO DOVE IL DIVIETO O L'OBBLIGO COMINCIANO AD IMPORSI E POSSONO ESSERE RIPETUTI, LUNGO IL TRATTO DOVE VIGE LA PRESCRIZIONE, NEL FORMATO NORMALE OD IN QUELLO RIDOTTO. I SEGNALI IN RIPETIZIONE DEVONO ESSERE MUNITI DI UN PANNELLO AGGIUNTIVO CON LA DICITURA, IN LETTERE NERE SU FONDO BIANCO, CONTINUA. TUTTAVIA I SEGNALI CHE INDICANO UN \_DIVIETO DI SVOLTA\_, UN \_LIMITE DI VELOCITÀ\_ OPPURE \_DIREZIONI CONSENTITE\_ POSSONO ESSERE COLLOCATI CON UN LIEVE ANTICIPO SUL PUNTO SEGNALATO.

I PANNELLI AGGIUNTIVI DEVONO AVERE DIMENSIONI MASSIME DI CM. 45 X 25, E MINIME DI CM. 40 X 20.

SALVO I CASI PREVISTI DALLE PRESENTI NORME, IL TERMINE DELLA PRESCRIZIONE VA INDICATO CON LO STESSO SEGNALE, MUNITO DI PANNELLO AGGIUNTIVO CON LA DICITURA, IN LETTERE NERE SU FONDO BIANCO, FINE. LA DISTANZA FRA IL BORDO ESTERNO DI QUESTI SEGNALI CIRCOLARI, E LA EVENTUALE FASCIA ROSSA RIFRANGENTE, NON DEVE

ESSERE SUPERIORE A MM. 25.

#### **ART. 54 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) DIVIETI GENERALI**

AD ECCEZIONE DI QUANTO SIA ALTRIMENTI SPECIFICATO NELLE PRESENTI NORME, I COLORI DEI SEGNALE DI DIVIETO SONO: FONDO BIANCO, BORDO ROSSO E SIMBOLI O ISCRIZIONI NERE.

I SEGNALE CONTENENTI DIVIETI RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE DI TUTTI INDISTINTAMENTE I VEICOLI, COMPRESI QUELLI IN SERVIZIO PUBBLICO, SONO I SEGUENTI:

- IL SEGNALE DIVIETO DI SVOLTA A DESTRA (FIG. 27-A);
- IL SEGNALE DIVIETO DI SVOLTA A SINISTRA (FIG. 27-B);
- IL SEGNALE DIVIETO DI TRANSITO NEI DUE SENSI (FIGURA 28);
- IL SEGNALE DIVIETO DI ACCESSO (FIG. 29);
- IL SEGNALE DIVIETO DI INVERSIONE A U (FIG. 30).

QUESTO ULTIMO SEGNALE INDICA IL DIVIETO DI COMPIERE LA MANOVRA DI INVERSIONE DI MARCIA LUNGO LA STRADA IN MODO DA EVITARE L'INTRALCIO AL NORMALE DEFLUSSO DELLE CORRENTI VEICOLARI. DETTO SEGNALE DEVE ESSERE POSTO SULLA STRADA O SULLE STRADE CHE SI IMMETTONO NELL'AREA URBANA NELLA QUALE VIGE IL DIVIETO DI MANOVRA AD U PER INVERTIRE IL SENSO DI MARCIA. IN TALI ZONE L'INVERSIONE DI MARCIA DEVE ESSERE COMPIUTA GIRANDO INTORNO AD UNO O PIÙ ISOLATI.

- IL SEGNALE DIVIETO DI SORPASSO PER TUTTI GLI AUTOVEICOLI (FIG. 31-A) INDICA IL DIVIETO DI COMPIERE MANOVRE DI SORPASSO ANCHE SE QUESTE POSSONO COMPIERSI ENTRO LA SEMICARREGGIATA SENZA VALICARE LA STRISCIA CONTINUA DI MEZZERIA.

#### **ART. 55 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) DIVIETI PER PARTICOLARI CATEGORIE**

I SEGNALE CONTENENTI DIVIETI RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE E CHE SI APPLICANO LIMITATAMENTE AD ALCUNE CATEGORIE DI VEICOLI SONO I SEGUENTI:

- IL SEGNALE DIVIETO DI SORPASSO FRA GLI AUTOTRENI (FIG. 32).

TALE DIVIETO DEVE INTENDERSI ESTESO AGLI AUTOSNODATI E AGLI AUTOARTICOLATI. UN PANNELLO AGGIUNTIVO PUÒ ESTENDERE IL DIVIETO ANCHE AGLI AUTOCARRI, CON LA DICITURA ANCHE AUTOCARRI.

- IL SEGNALE TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE (FIG. 33);
- IL SEGNALE TRANSITO VIETATO AI PEDONI (FIG. 34);

- IL SEGNALE TRANSITO VIETATO ALLE BICICLETTE (FIG. 35);
- IL SEGNALE TRANSITO VIETATO AI MOTOCICLI (FIG. 36);
- IL SEGNALE TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A BRACCIA (FIG. 37);
- IL SEGNALE TRANSITO VIETATO A TUTTI GLI AUTOVEICOLI (FIG. 38);
- IL SEGNALE TRANSITO VIETATO AGLI AUTOBUS (FIGURA 39);
- IL SEGNALE TRANSITO VIETATO AGLI AUTOCARRI (FIGURA 40).

QUESTO SEGNALE ESPRIME IL DIVIETO DI TRANSITO ANCHE PER GLI AUTOTRENI, GLI AUTOARTICOLATI E GLI AUTOSNODATI, MA NON PER GLI AUTOVEICOLI PER TRASPORTO COSE DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO FINO A 25 Q.LI.

QUALORA IL DIVIETO DI TRANSITO SIA ESTESO A PIÙ CATEGORIE DI VEICOLI CONTEMPORANEAMENTE, IL FONDO BIANCO DEL CARTELLO POTRÀ CONTENERE PIÙ SIMBOLI, OPPORTUNAMENTE RIDIMENSIONATI.

**ART. 56 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) LIMITAZIONI ALLE DIMENSIONI AL PESO E ALLA VELOCITÀ**

I SEGNALI CHE COMPORTANO LIMITAZIONE ALLE DIMENSIONI, AL PESO E ALLA VELOCITÀ DEI VEICOLI SONO I SEGUENTI:

- IL SEGNALE TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A... METRI (FIG. 41).

QUESTO SEGNALE DEVE ESSERE POSTO SOLO SE LA LARGHEZZA È INFERIORE ALLA SAGOMA LIMITE IN LARGHEZZA DEGLI AUTOVEICOLI. LA CIFRA CHE ESPRIME LA LARGHEZZA IN METRI DEVE PERTANTO ESSERE INFERIORE AL VALORE DI 2,50. QUESTO SEGNALE NON DEVE ESSERE USATO NELLE STRETTOIE GENERICHE:

- IL SEGNALE TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA TOTALE SUPERIORE A... METRI (FIG. 42).

QUESTO SEGNALE DEVE ESSERE POSTO SOLO SE LA ALTEZZA È INFERIORE ALLA SAGOMA LIMITE IN ALTEZZA DEGLI AUTOVEICOLI. LA CIFRA CHE ESPRIME L'ALTEZZA IN METRI DEVE PERTANTO ESSERE INFERIORE A 4,00;

- IL SEGNALE TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UN PESO A PIENO CARICO SUPERIORE A... TONN. (FIG. 43).

AL DISOTTO DI QUESTO SEGNALE PUÒ ESSERE APPOSTO UN PANNELLO AGGIUNTIVO RETTANGOLARE CON L'INDICAZIONE DI DETERMINATE NORME DI CIRCOLAZIONE O DEL NUMERO MASSIMO DEI VEICOLI AMMESSI A TRANSITARE CONTEMPORANEAMENTE SU UN PONTE;

- IL SEGNALE TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI PESO PER ASSE SUPERIORE A... TONN. (FIG. 44);

- IL SEGNALE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ (FIG. 45-A).

AL DISOTTO DI QUESTO SEGNALE PUÒ ESSERE APPLICATO UN PANNELLO AGGIUNTIVO RETTANGOLARE CON L'INDICAZIONE DELLE EVENTUALI CONDIZIONI CUI PUÒ SOGGIACERE L'APPLICAZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ.

LUNGO TRONCHI STRADALI ENTRO GLI ABITATI NEI QUALI SUSSISTANO PARTICOLARI CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ, È OPPORTUNO RIPETERE IL SEGNALE AD INTERVALLI REGOLARI OVVERO IN CORRISPONDENZA DI OGNI INCROCIO.

IN PROSSIMITÀ DI LAVORI IN CORSO È CONSENTITA L'APPOSIZIONE TEMPORANEA DI QUESTO SEGNALE SU BASE MOBILE.

#### **ART. 57 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE**

IL SEGNALE DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE (FIG. 46) PUÒ ESSERE IMPIEGATO PER INDICARE CHE È PROIBITO, SALVO IN CASO DI PERICOLO IMMEDIATO, L'USO DI AVVISATORI SONORI.

QUESTO SEGNALE DEVE ESSERE POSTO AGLI INGRESSI DEGLI ABITATI ED EVENTUALMENTE SEGUITO DA ANALOGO SEGNALE COMPLETATO DAL PANNELLO AGGIUNTIVO CON L'ISCRIZIONE FINE.

#### **ART. 58 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) SEGNALI DI FINE PRESCRIZIONE**

ALTRI SEGNALI DI PRESCRIZIONE SONO I SEGUENTI:

IL SEGNALE FINE DEL DIVIETO DI SORPASSO PER TUTTI GLI AUTOVEICOLI (FIG. 31-B).

IL SEGNALE FINE DEL DIVIETO DI SORPASSO TRA AUTOTRENI (FIG. 32-B).

IL SEGNALE FINE DELLA LIMITAZIONE DI VELOCITÀ (FIG. 45-B).

QUESTI TRE SEGNALI DEVONO ESSERE USATI PER INDICARE IL PUNTO IN CUI CESSA L'IMPOSIZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEL DIVIETO O DELLA LIMITAZIONE. ESSI POSSONO ESSERE APPLICATI O RIPRODOTTI SUL ROVESCIO DEL SEGNALE DI INIZIO, ANCHE SE NON SARANNO, PER CONSEGUENZA, SITUATI SUL LATO DESTRO DELLA STRADA.

QUESTI TRE SEGNALI, IN DEROGA A QUANTO STABILITO DALL'ART. 54, SONO COSÌ COSTITUITI: FONDO BIANCO GENERALE, STESSI SIMBOLI DEI SEGNALI DI INIZIO, DIVIETO OVVERO LIMITAZIONE, MA RIPRODOTTI IN GRIGIO, BARRA NERA OBLIQUA DISPOSTA IN GUIA CHE IL SUO BORDO SUPERIORE SINISTRO ED IL SUO BORDO INFERIORE DESTRO SI TROVINO SULLA VERTICALE PASSANTE PER IL CENTRO DEL DISCO.

IN QUESTI CARTELLI IL MATERIALE RIFRANGENTE DEVE ESSERE APPLICATO SOLAMENTE SUL COLORE BIANCO.

#### **ART. 59 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) SOSTA VIETATA**

IL SEGNALE SOSTA VIETATA (FIG. 48) DEVE ESSERE USATO PER INDICARE LE AREE DOVE È PROIBITO LASCIARE IN SOSTA UN VEICOLO.

DETTO SEGNALE DEVE ESSERE A FONDO BLEU BORDATO IN ROSSO E BARRA DIAGONALE ROSSA.

LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE QUESTO SEGNALE, IN ASSENZA DI ISCRIZIONI INTEGRATIVE, INDICA CHE IL DIVIETO DI SOSTA È PERMANENTE, ED HA VALORE, QUINDI, ANCHE NELLE ORE NOTTURNE.

LUNGO LE STRADE URBANE QUESTO SEGNALE, IN ASSENZA DI ISCRIZIONI INTEGRATIVE, INDICA CHE IL DIVIETO DI SOSTA VIGE DALLE ORE 8 ALLE ORE 22.

IL SEGNALE PUÒ ESSERE INTEGRATO DA UN PANNELLO AGGIUNTIVO POSTO AL DISOTTO DEL DISCO CON L'INDICAZIONE DELLE CONDIZIONI CUI LA SOSTA È SUBORDINATA, OVVERO LE EVENTUALI ECCEZIONI RELATIVE A DETERMINATE CATEGORIE DI VEICOLI.

LE ISCRIZIONI POSTE SUL PANNELLO AGGIUNTIVO DEVONO ESSERE DEL TIPO: DALLE ORE... ALLE ORE... PERMANENTE, OVVERO: SOSTA CONSENTITA A...

QUEST'ULTIMA ISCRIZIONE PUÒ PREVEDERE ECCEZIONI AL DIVIETO DI SOSTA SOLO PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI VEICOLI: VEICOLI DELLE FORZE ARMATE, POLIZIA, VIGILI DEL FUOCO, SERVIZI DI SOCCORSO, LIMITATAMENTE PERÒ ALLE AREE ANTISTANTI LE RISPETTIVE SEDI E PER LA ESTENSIONE STRETTAMENTE INDISPENSABILE.

ANALOGA ECCEZIONE AL DIVIETO DI SOSTA PUÒ PREVEDERSI AL CAPOLINEA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI.

LA ISCRIZIONE DIVIETO DI FERMATA RIPRODOTTA SUL PANNELLO AGGIUNTIVO INDICA IL DIVIETO ANCHE DEL SEMPLICE ARRESTO MOMENTANEO DEL VEICOLO.

#### **ART. 60 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) SOSTA VIETATA A GIORNI ALTERNI**

IL SEGNALE SOSTA VIETATA DAL LATO DELLA CIFRA I I GIORNI DI DATA DISPARI, DAL LATO DELLA CIFRA II I GIORNI DI DATA PARI, DEVE ESSERE USATO PER INDICARE L'ALTERNARSI DELLA SOSTA SUI DUE LATI DELLA STRADA.

LA FIGURA 49-A INDICA IL VERSO DEL SEGNALE, MENTRE INVECE LA FIGURA 49-B INDICA IL RETRO DEL SEGNALE.

DETTI SEGNALI DEVONO ESSERE POSTI LUNGO I LATI DELLA STRADA NELLA QUALE LA SOSTA È CONSENTITA A GIORNI ALTERNI.

DETTI SEGNALI DEVONO ESSERE CON BORDO E BARRA DIAGONALE ROSSI E CON IL FONDO METÀ BIANCO E METÀ BLEU E CON IL SIMBOLO RISPETTIVAMENTE IN NERO E BIANCO.

#### **ART. 61 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) SOSTA REGOLAMENTATA**

IL SEGNALE SOSTA REGOLAMENTATA (FIG. 47) DEVE ESSERE USATO PER INDICARE CHE LA SOSTA È CONSENTITA, MA SUBORDINATA A LIMITAZIONE DI TEMPO.

QUESTO SEGNALE DEVE ESSERE DI NORMA INTEGRATO DA UN PANNELLO AGGIUNTIVO CON L'INDICAZIONE DEL TEMPO, ESPRESSO IN ORE O MINUTI, PER IL QUALE LA SOSTA È PERMESSA.

QUESTO SEGNALE DEVE ESSERE USATO NELLE ZONE DESTINATE A PARCHEGGIO NELLE QUALI VIGE L'USO DI CONTATORI, PARCHIMETRI, DISCHI ORARI, ECC.

## **SEGNALI DI OBBLIGO**

### **ART. 62 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) COLORI**

AD ECCEZIONE DI QUANTO SIA ALTRIMENTI SPECIFICATO NELLE PRESENTI NORME, I COLORI DEI SEGNALI DI OBBLIGO SONO: FONDO BLEU E SIMBOLI BIANCHI. FANNO ECCEZIONE I SEGNALI RAPPRESENTATI NELLE FIGURE 50, 51, 52, 53, 65, CHE SONO DI COLORE BIANCO E ROSSO CON SIMBOLI ED ISCRIZIONI IN NERO.

I SEGNALI CONTENENTI OBBLIGHI RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE E CHE SI APPLICANO A TUTTI INDISTINTAMENTE I VEICOLI COMPRESI QUELLI IN SERVIZIO PUBBLICO SONO QUELLI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 63, 64, 65, 67, 68, 69, 75 E 76.

### **ART. 63 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) ARRESTO ALL'INCROCIO**

IL SEGNALE ARRESTO ALL'INCROCIO DEVE ESSERE USATO PER INDICARE AI CONDUCENTI DI QUALSIASI VEICOLO L'OBBLIGO DI FERMARSI, IN CORRISPONDENZA DELLA APPOSITA LINEA DI ARRESTO, PRIMA DI INOLTRARSI NELL'AREA DI INCROCIO.

QUESTO SEGNALE COMPORTA LA DEMARCAZIONE SULLA PAVIMENTAZIONE DELLA STRISCIA TRASVERSALE DI ARRESTO, IN POSIZIONE TALE CHE IL CONDUCENTE, FERMATOSI PRESSO DI ESSA, POSSA VEDERE I VEICOLI SOPRAGGIUNGENTI SULLA STRADA CHE GODE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA.

IL SEGNALE SI COMPONE DI UN CERCHIO ROSSO CIRCOSCRITTO AD UN TRIANGOLO EQUILATERO ROSSO SU FONDO BIANCO AVENTE UN VERTICE IN BASSO.

ENTRO IL TRIANGOLO LA SCRITTA, IN NERO, STOP (FIG. 50).

IL DIAMETRO DEL CARTELLO È DI M. 0,90 PER IL SEGNALE DI DIMENSIONI NORMALI ED ECCEZIONALMENTE DI M. 0,60 PER IL SEGNALE DI DIMENSIONI RIDOTTE.

IL SEGNALE DEVE ESSERE POSTO SULLA STRADA CHE NON GODE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA, DI MASSIMA NEL PUNTO DOVE IL VEICOLO DEVE ARRESTARSI, OD IL PIÙ VICINO POSSIBILE, AD UNA DISTANZA CHE NON DEVE SUPERARE I M. 25 DALL'INCROCIO IN APERTA CAMPAGNA, ED I

M. 10 NEGLI ABITATI.

SULLE STRADE EXTRAURBANE, ALLORCHÈ NON SIA PRECEDUTO DAL SEGNALE INCROCIO, IL SEGNALE ARRESTO ALL'INCROCIO DEVE ESSERE PRECEDUTO DA UN SEGNALE DI DARE PRECEDENZA INTEGRATO DA UN PANNELLO RETTANGOLARE CONTENENTE LA INDICAZIONE DELLA DISTANZA CHE SEPARA QUESTO PRESEGNALE DALL'INCROCIO, E CHE DEVE ESSERE DI MASSIMA DI M. 150.

IN TALE CASO IL SEGNALE ARRESTO ALL'INCROCIO DOVRÀ ESSERE COLLOCATO PROPRIO SULLA SOGLIA DELL'INCROCIO.

#### **ART. 64 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) ALT-DOGANA**

IL SEGNALE ALT-DOGANA DEVE ESSERE USATO PER PRESEGNALARE UN POSTO DOGANALE AVANTI IL QUALE È OBBLIGATORIO FERMARSI (FIG. 51).

IN DETTO SEGNALE FIGURANO LA PAROLA DOGANA E LA CORRISPONDENTE TRADUZIONE NELLA LINGUA DELLA NAZIONE LIMITROFA O CONFINANTE.

#### **ART. 65 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) ALT-POLIZIA**

IL SEGNALE ALT-POLIZIA SARÀ USATO SOLAMENTE PER PRESEGNALARE UN POSTO DI BLOCCO DELLA POLIZIA, PRESSO IL QUALE TUTTI I VEICOLI ABBIANO L'OBBLIGO DI FERMARSI (FIG. 52).

QUESTO SEGNALE HA CARATTERE MOBILE E DEVE ESSERE PROVVISORIAMENTE POSTO A DISTANZA OPPORTUNA DAL POSTO DI BLOCCO TENUTO CONTO DELLE CONDIZIONI PLANO-ALTIMETRICHE DELLA STRADA E DELLA VELOCITÀ PREDOMINANTE DEI VEICOLI NEL TRATTO CHE PRECEDE IL POSTO. QUANDO VIENE USATO, IL SEGNALE DEVE ESSERE COLLOCATO SUL MARGINE DELLA CARREGGIATA E TOLTO AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DELL'OBBLIGO.

#### **ART. 66 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) INCROCIO SU STRADA DI MONTAGNA CON AUTOBUS DI LINEA**

IL SEGNALE OBBLIGO DI ARRESTO ALL'INCROCIO SU STRADA DI MONTAGNA CON AUTOBUS DI LINEA (FIG. 53) DEVE ESSERE POSTO ALL'INIZIO DEL TRONCO STRADALE SUL QUALE OGNI CONDUCENTE DEBBA FERMARSI QUANDO SI TROVI AD INCROCIARE AUTOVEICOLI ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA.

#### **ART. 67 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) DIREZIONE OBBLIGATORIA**

IL SEGNALE DIREZIONE OBBLIGATORIA DEVE ESSERE USATO PER INDICARE LA UNICA DIREZIONE CONSENTITA AL CONDUCENTE (FIGG. 54-A E 54-B).

LA FRECCIA BIANCA IN CAMPO BLEU, RAPPRESENTATA IN QUESTO SEGNALE, PUÒ ASSUMERE DIVERSI ORIENTAMENTI PER CORRISPONDERE A CASI SPECIALI. DI MASSIMA LA FRECCIA SARÀ ORIZZONTALE.

PER INDICARE L'OBBLIGO DI PASSAGGIO IN PROSSIMITÀ DELLA TESTATA DI ISOLE DI TRAFFICO O SALVAGENTE, OPPURE PER SEGNALARE PICCOLE DEVIAZIONI LUNGO UNA STRADA PARZIALMENTE SBARRATA, LA FRECCIA DEVE ESSERE ORIENTATA A 45/A VERSO IL BASSO (FIGURE 55-A E 55-B).

LA FRECCIA VERTICALE CON LA PUNTA VERSO L'ALTO SARÀ USATA NEL SIGNIFICATO DI PROSEGUIRE DIRITTO (FIG. 55-C) ED INDICHERÀ IL DIVIETO DI SVOLTA A DESTRA ED A SINISTRA. QUESTO SEGNALE QUANDO USATO, DEVE ESSERE POSTO NELLA IMMEDIATA VICINANZA DELL'INCROCIO, OVVERO ANCHE SULLO STANTE DEL SEMAFORO.

#### **ART. 68 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) ROTATORIA**

IL SEGNALE DI ROTATORIA (FIG. 57) DEVE ESSERE USATO PER INDICARE L'IMMISSIONE IN UNA PIAZZA, O LARGO, NEI QUALI LA CIRCOLAZIONE DEVE SVOLGERSI IN SENSO ROTATORIO. TALE SEGNALE DEVE ESSERE POSTO PRIMA DELLO SBOCCO DELLE STRADE SULL'AREA DI ROTAZIONE.

ALLORCHÈ SI GIUDICHI NECESSARIO PORRE ALTRI SEGNALI IN CORRISPONDENZA DELL'ISOLA ROTAZIONALE, FRONTALMENTE ALLE STRADE AFFLUENTI NELLA ROTATORIA, DOVRÀ USARSI IL SEGNALE DIREZIONE OBBLIGATORIA CON FRECCIA ORIZZONTALE.

IL SEGNALE ROTATORIA NON ATTRIBUISCE ALLA CORRENTE DEL TRAFFICO, IMPEGNATA NELLA ROTATORIA STESSA, ALCUN DIRITTO DI PRECEDENZA SU QUELLE CHE SBOCCANO DALLE STRADE DI ACCESSO.

#### **ART. 69 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) DIREZIONI CONSENTITE**

IL SEGNALE DIREZIONI CONSENTITE, NELLE TRE VARIANTI DI CUI ALLE ALLEGATE TABELLE (FIGG. 58-A-B-C), DEVE ESSERE USATO TUTTE LE VOLTE IN CUI TALI INDICAZIONI SIANO VANTAGGIOSE AI FINI DI UNA PIÙ RAPIDA COMPRESIONE DEGLI ITINERARI POSSIBILI ENTRO L'AREA DEGLI INCROCI URBANI, DA PARTE DEI CONDUCENTI, OPPURE PER VIETARE LA MANOVRA DI SVOLTA A SINISTRA OVVERO QUELLA DI SVOLTA A DESTRA.

IL SEGNALE A) SARÀ USATO DI MASSIMA IN PROSSIMITÀ DI UN INCROCIO A T, SULLA STRADA CHE SI IMMETTE PERPENDICOLARMENTE OD OBLIQUAMENTE NELL'ALTRA. I SEGNALI B) E C) SI DEVONO USARE RISPETTIVAMENTE NEL SIGNIFICATO DI DIVIETO DI SVOLTA A DESTRA E DI DIVIETO DI SVOLTA A SINISTRA.

QUESTI SEGNALI, QUANDO USATI, DEVONO ESSERE POSTI NELLA IMMEDIATA PROSSIMITÀ DELL'INCROCIO, OVVERO ANCHE SULLO STANTE DEL SEMAFORO.

#### **ART. 70 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) PISTA CICLABILE**

IL SEGNALE PISTA CICLABILE OBBLIGATORIA (FIG. 59) DEVE ESSERE USATO PER INDICARE CHE I CICLISTI SONO OBBLIGATI A CIRCOLARE SU UNA PISTA PARTICOLARE CHE È LORO RISERVATA.

#### **ART. 71 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) VIALE PEDONALE**

IL SEGNALE VIALE PEDONALE (FIG. 60) DEVE ESSERE USATO PER INDICARE CHE I PEDONI SONO OBBLIGATI A CIRCOLARE LUNGO UN VIALE, O UNA PISTA O PASSAGGIO PARTICOLARE CHE È LORO RISERVATO.

#### **ART. 72 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) RISERVATO AI QUADRUPEDI**

IL SEGNALE RISERVATO AI QUADRUPEDI (FIG. 61) DEVE ESSERE USATO PER INDICARE CHE I QUADRUPEDI SONO OBBLIGATI A CIRCOLARE LUNGO UNA PISTA O PASSAGGIO PARTICOLARE CHE È LORO RISERVATO.

#### **ART. 73 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) MOTOPISTA**

IL SEGNALE MOTOPISTA (FIG. 62) DEVE ESSERE USATO PER INDICARE CHE I MOTOCICLISTI SONO OBBLIGATI A CIRCOLARE SU UNA PISTA O CARREGGIATA PARTICOLARE CHE È A LORO RISERVATA.

#### **ART. 74 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) RISERVATO ALLE AUTOVETTURE**

IL SEGNALE RISERVATO ALLE AUTOVETTURE (FIG. 63) DEVE ESSERE USATO ALLORCHÈ UNA STRADA O CARREGGIATA, SI INTENDE ESCLUSIVAMENTE RISERVATA ALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOVETTURE, E PRECLUSA ALLA CIRCOLAZIONE DI TUTTI GLI ALTRI VEICOLI.

#### **ART. 75 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ**

IL SEGNALE LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ (FIG. 64) DEVE ESSERE USATO PER INDICARE CHE I VEICOLI CIRCOLANTI SU UNA STRADA O CARREGGIATA PARTICOLARE SONO TENUTI A CIRCOLARE A VELOCITÀ NON INFERIORE A QUELLA INDICATA.

#### **ART. 76 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI**

IL SEGNALE DARE PRECEDENZA, NEI SENSI UNICI ALTERNATI (FIG. 65) DEVE ESSERE USATO IN PROSSIMITÀ DELLE STRETTOIE (PER ESEMPIO PRESSO I LAVORI O CANTIERI STRADALI) NELLE QUALI SI RENDA NECESSARIO STABILIRE IL SENSO UNICO ALTERNATO PER INDICARE CHE LA CORRENTE DI TRAFFICO PROVENIENTE IN SENSO INVERSO HA LA PRECEDENZA SU QUELLA VERSO LA QUALE È RIVOLTO QUESTO SEGNALE.

I VEICOLI VERSO I QUALI È RIVOLTO IL SEGNALE DEVONO PERTANTO CEDERE IL PASSO A QUELLI PROVENIENTI IN SENSO INVERSO.

QUESTO SEGNALE DEVE ESSERE A FONDO BIANCO, BORDATO ROSSO, CON FRECCIA DI DESTRA ROSSA RIVOLTA VERSO L'ALTO E LA FRECCIA DI SINISTRA NERA RIVOLTA VERSO IL BASSO.

ALLORCHÈ SI USERÀ QUESTO SEGNALE SARÀ OBBLIGATORIO APPORRE DALL'ALTRO LATO DELLA STRETTOIA, E RIVOLTO ALL'ALTRO SENSO DI CIRCOLAZIONE, IL SEGNALE DI INDICAZIONE DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI PREVISTO ALL'ART. 79 (VEDI FIG. 78).

### **SEGNALI DI INDICAZIONE**

**ART. 77 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) SUDDIVISIONE**

I SEGNALI DI INDICAZIONE SI SUDDIVIDONO COME SEGUE:

- a) SEGNALE DI INDICAZIONE SEMPLICE;
- b) SEGNALE DI PREAVVISO DI BIVIO;
- c) SEGNALE DI DIREZIONE;
- d) SEGNALE DI LOCALITÀ;
- e) SEGNALE DI CONFERMA;
- f) SEGNALE DI IDENTIFICAZIONE DI STRADE;
- g) SEGNALE DI INIZIO, RIPETIZIONE E FINE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA;
- h) SEGNALE TURISTICO.

I CARTELLI DEI SEGNALI DI INDICAZIONE DEVONO ESSERE DI FORMA RETTANGOLARE E, SALVO LE ECCEZIONI STABILITE NELLE PRESENTI NORME, IMPIEGANO I COLORI BLEU E BIANCO.

**ART. 78 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) SEGNALI DI INDICAZIONE SEMPLICE**

I CARTELLI DI QUESTA CATEGORIA DEVONO ESSERE COLLOCATI IN PROSSIMITÀ DEL LUOGO PER IL QUALE VALE LA INDICAZIONE, A MENO CHE I CARTELLI NON SIANO INTEGRATI DA FRECCHE INDICANTI LA DIREZIONE DA SEGUIRE E DALL'INDICAZIONE, ESPRESSA IN METRI, DELLA DISTANZA DEL LUOGO INDICATO.

IL SEGNALE PARCHEGGIO (FIG. 66-A) DEVE ESSERE USATO PER INDICARE IL LUOGO IN CUI IL PARCHEGGIO È AUTORIZZATO. IL CARTELLO DI QUESTO SEGNALE È DI FORMA QUADRATA CON FONDO BLEU E LETTERA P IN BIANCO. IL LATO DEL QUADRATO DEVE ESSERE NORMALMENTE DI CM. 60. IL FORMATO RIDOTTO È DI CM. 40. IL SEGNALE PUÒ ESSERE APPOSTO PERPENDICOLARMENTE O PARALLELAMENTE ALLA STRADA. UNA TARGA RETTANGOLARE, OVVERO UNA APPENDICE DEL CARTELLO MEDESIMO, PUÒ ESSERE AGGIUNTA AL DISOTTO DI QUESTO SEGNALE PER INDICARE, CON OPPORTUNE FRECCHE, L'UBICAZIONE E LA DISTANZA DEL PARCHEGGIO (FIGG. 66-B, C, D, E, F). IN QUESTO CASO IL CARTELLO PUÒ AVERE LE DIMENSIONI COMPLESSIVE DI CM. 90 X CM. 60 (FORMATO RIDOTTO: CM. 60 X 40).

IL SEGNALE OSPEDALE (FIG. 67) DEVE ESSERE USATO PER INDICARE AL CONDUCENTE DI UN VEICOLO L'OPPORTUNITÀ DI PRENDERE LE PRECAUZIONI RICHIESTE IN PROSSIMITÀ DI CASE DI CURA, OVVERO OSPEDALI, O CASE DI RICOVERO PER AMMALATI, ONDE EVITARE IL PIÙ POSSIBILE RUMORI. IL SEGNALE DEVE PORTARE AL DI SOTTO DELLA LETTERA H LA PAROLA OSPEDALE IN BIANCO SU FONDO BLEU. QUESTO SEGNALE DEVE ESSERE POSTO PERPENDICOLARMENTE ALLA STRADA. LE

DIMENSIONI SONO LE STESSE DEL CARTELLO PRECEDENTE.

I SEGNALI INDICANTI POSTI O SERVIZI AUSILIARI DI ASSISTENZA SONO I SEGUENTI:

- a) IL SEGNALE PRONTO SOCCORSO (FIG. 68) INDICA LA VICINANZA DI UN POSTO DI PRIMO SOCCORSO ORGANIZZATO DA UNA ASSOCIAZIONE UFFICIALMENTE RICONOSCIUTA;
- b) IL SEGNALE ASSISTENZA MECCANICA (FIG. 69) INDICA LA VICINANZA DI UN'OFFICINA MECCANICA (RIPARAZIONI, ELETTRAUTO E SIMILI);
- c) IL SEGNALE TELEFONO (FIG. 70) INDICA LA VICINANZA DI UN APPARECCHIO TELEFONICO;
- d) IL SEGNALE RIFORNIMENTO (FIG. 71) INDICA LA VICINANZA DI UNA STAZIONE O POSTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE;
- e) IL SEGNALE CAMPEGGIO (FIG. 72) INDICA LA VICINANZA DI UN TERRENO PER L'ATTENDAMENTO DEI CAMPEGGIATORI;
- f) IL SEGNALE TERRENO PER RIMORCHI ABITABILI (FIGURA 73) INDICA LA VICINANZA DI UN TERRENO ACCESSIBILE ED AUTORIZZATO ALLA SOSTA DI RIMORCHI ABITABILI;
- g) IL SEGNALE CAMPEGGIO E RIMORCHI ABITABILI (FIGURA 74) INDICA LA VICINANZA DI UN TERRENO AUTORIZZATO INDIFFERENTEMENTE PER L'ATTENDAMENTO DI CAMPEGGIATORI E PER LA SOSTA DI RIMORCHI ABITABILI.

GLI ULTIMI SEI SEGNALI CONSTANO DI UN SIMBOLO NERO ALL'INTERNO DI UN QUADRATO BIANCO AVENTE IL LATO DI CM. 40, ENTRO UN RETTANGOLO BLEU DI CM. 60 PER CM. 90. IL SEGNALE PRONTO SOCCORSO DEVE AVERE IL SIMBOLO ROSSO. NEL CAMPO BLEU POSTO SOTTO IL QUADRATO BIANCO POSSONO ESSERE INSERITE FRECCHE ED INDICAZIONI DELLA DISTANZA COME PRECISATO AL COMMA 1 DEL PRESENTE ARTICOLO (FIG. 75);

H) IL SEGNALE POLIZIA STRADALE INDICA LA SEDE DEL PIÙ VICINO COMANDO DI POLIZIA STRADALE E RIPORTA LA LOCALITÀ ED IL TELEFONO (FIG. 76);

I) IL SEGNALE CARABINIERI INDICA LA SEDE DEL PIÙ VICINO COMANDO DEI CARABINIERI E RIPORTA LA LOCALITÀ ED IL TELEFONO (FIG. 77).

ANCHE QUESTI DUE ULTIMI CARTELLI DEVONO AVERE LA DIMENSIONE DI 60 X 90, MA COL LATO MAGGIORE DISPOSTO ORIZZONTALMENTE.

#### **ART. 79 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI**

IL SEGNALE DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (FIG. 78) DEVE ESSERE USATO IN PROSSIMITÀ DELLE STRETTOIE NELLE QUALI

SI RENDA NECESSARIO STABILIRE IL SENSO UNICO ALTERNATO, PER INDICARE ALL'UTENTE CHE EGLI HA PRECEDENZA DI PASSAGGIO RISPETTO ALLA CORRENTE DI TRAFFICO CHE PROVIENE IN SENSO INVERSO. QUESTO SEGNALE È IL COMPLEMENTARE DI QUELLO D'OBBLIGO PREVISTO DALL'ART. 76 (FIG. 65).

LE DUE FRECCHE CHE COMPAIONO SUL FONDO BLEU DEL CARTELLO SONO: QUELLA DI DESTRA, DIRETTA VERSO L'ALTO, BIANCA E QUELLA DI SINISTRA, DIRETTA VERSO IL BASSO, ROSSA.

QUESTO SEGNALE PIÙ ESSERE APPOSTO SOLO SE DALL'ALTRO INGRESSO DELLA STRETTOIA VIENE APPOSTO IL SEGNALE DI PRESCRIZIONE: DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI PREVISTO DALL'ART. 76 (FIG. 65).

#### **ART. 80 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) FINE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE**

IL SEGNALE FINE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE (FIG. 79) DEVE ESSERE USATO PER INDICARE LA FINE DI ZONE DI DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE PROVVISORIA SU DI UNA CARREGGIATA ORDINARIAMENTE A SENSO UNICO. QUESTO SEGNALE DEVE ESSERE POSTO ALLA FINE DELLE ZONE SEGNALATE COL SEGNALE PREVISTO DALL'ART. 51 (FIG. 25).

#### **ART. 81 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) SEMAFORO A... M.**

IL SEGNALE SEMAFORO A... M... (FIG. 84) POSTO LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE PRESEGNA UN PROSSIMO IMPIANTO DI REGOLAZIONE SEMAFORICA.

DETTO SEGNALE, DI FORMA RETTANGOLARE, DELLE DIMENSIONI DI ALMENO CM. 80 X 140, CON IL LATO PIÙ CORTO DISPOSTO ORIZZONTALMENTE, HA FONDO BIANCO, SCRITTE IN NERO E SIMBOLO SEMAFORICO TRICOLORE. IL DISCO GIALLO DI DETTO SIMBOLO SEMAFORICO È OPPORTUNO SIA SOSTITUITO DA UN SEGNALE GIALLO LUMINOSO LAMPEGGIANTE.

#### **ART. 82 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) PREAVVISO DEVIAZIONE AUTOCARRI IN TRANSITO**

IL SEGNALE PREAVVISO DEVIAZIONE AUTOCARRI IN TRANSITO (FIGG. 80-A E 80-B) DEVE ESSERE USATO PER PRESEGNALARE L'ITINERARIO, OVVERO LA CIRCONVALLAZIONE, CONSIGLIATI PER EVITARE L'ATTRAVERSAMENTO DI UN CENTRO ABITATO. DETTO SEGNALE COMPRENDE FRECCHE, ORIENTATE NELLA DIREZIONE DELL'ITINERARIO. QUANDO LA SEGNALAZIONE ABBA IL VALORE DI PRESCRIZIONE PUÒ ESSERE AGGIUNTA IN ROSSO LA PAROLA OBBLIGATORIO. NEL PUNTO DI DEVIAZIONE VERRÀ USATO IL SEGNALE DIREZIONE AUTOCARRI (FIGURE 81-A E 81-B) LA CUI APPOSIZIONE DIVIENE INDISPENSABILE QUALORA VENGA USATO IL PRESEGNALE AUTOCARRI IN TRANSITO

#### **ART. 83 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) SENSO UNICO**

IL SEGNALE SENSO UNICO (FIGG. 82-A E 82-B) PUÒ ESSERE USATO PER INDICARE CHE SULLA STRADA INCROCIANTE LA CIRCOLAZIONE È REGOLATA A SENSO UNICO, E PER PRECISARE NEL CONTEMPO IL SENSO DI QUESTA CIRCOLAZIONE. DETTO SEGNALE PUÒ ESSERE INSTALLATO SIA IMMEDIATAMENTE PRIMA DELL'INCROCIO, SUL LATO DESTRO, SIA DOPO L'INCROCIO, SUL LATO SINISTRO ALL'ANGOLO DELLA STRADA CUI LA SEGNALAZIONE SI RIFERISCE (NE SONO ESEMPI LE FIGG. 83-A, B, C, D). QUESTO SEGNALE È RETTANGOLARE CON FONDO ED ISCRIZIONE IN BLEU E FRECCIA BIANCA.

LE DIMENSIONI NORMALI SONO DI CM. 25 X 80.

L'USO DI QUESTO SEGNALE, CHE HA VALORE INDICATIVO E SERVE PER FACILITARE LA CIRCOLAZIONE NEI CENTRI URBANI, DEVE ESSERE COMBINATO CON QUELLO DEL SEGNALE PRESCRITTIVO DI DIVIETO DI ACCESSO DI CUI ALL'ART. 54.

#### **ART. 84 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) ALTRI SEGNALI DI INDICAZIONE SEMPLICE**

ALL'INFUORI DEI CASI SOPRA ELENCATI, QUANDO SIA NECESSARIO FAR CONOSCERE AGLI UTENTI ALTRE DISPOSIZIONI CHE INTERESSANO LE CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE, SI POTRÀ FARE USO DI CARTELLI RETTANGOLARI A FONDO BLEU CON ISCRIZIONI IN BIANCO DI GRANDEZZA ADEGUATA. LE DIMENSIONI SARANNO COMMISURATE ALLA DISTANZA DI LEGGIBILITÀ CHE LE CONDIZIONI LOCALI SUGGERISCONO. SI RIPORTANO ALCUNE ISCRIZIONI TRA LE PIÙ FREQUENTI: TAXI FIG. 85) - SERRARE A DESTRA - DISPORSI SU... FILE (FIG. 87) - SPEGNERE I FARI - SEMAFORI SINCRONIZZATI PER... KM. ORA (FIG. 86) - STRADA SENZA USCITA - CORSIA RISERVATA AI VEICOLI LENTI (FIG. 88) - TRANSITO CON CATENE O PNEUMATICI DA NEVE (FIG. 89), IL SEGNALE SOLO SORPASSO, MARCIA NORMALE, SOSTA DI EMERGENZA (FIG. 90) PUÒ ESSERE POSTO LUNGO LE STRADE A CARREGGIATE DIVISE A DUE CORSIE PER OGNI SENSO, PER RICORDARE AGLI UTENTI LE NORME ESSENZIALI DI COMPORTAMENTO. IL SEGNALE FORESTA FACILMENTE INFIAMMABILE (FIG. 91) PUÒ ESSERE POSTO PER ATTIRARE L'ATTENZIONE DEGLI UTENTI SUL PERICOLO DI INCENDIO NELLE FORESTE ATTRAVERSATE O CONTIGUE ALLA STRADA.

NEL CASO CHE LE ISCRIZIONI CONTENUTE NEI SEGNALI DI INDICAZIONE SEMPLICE RIGUARDINO PARTICOLARI CONDIZIONI O PERICOLI PER LA CIRCOLAZIONE, PARTE O TUTTE LE PAROLE CHE COMPONGONO LE ISCRIZIONI, POSSONO ESSERE IN COLORE ROSSO SU FONDO NERO. SI RIPORTANO ALCUNE ISCRIZIONI TRA LE PIÙ FREQUENTI: RALLENTARE - SERIE DI CUMULI IN BANCHINA - BANCHINE NON TRANSITABILI - STRADA DISSESTATA E SIMILI.

#### **ART. 85 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) SEGNALI DI PREAVVISO DI BIVIO**

I SEGNALI DI PREAVVISO DI BIVIO SONO RETTANGOLARI CON FONDO BLEU, ISCRIZIONI, CORNICE E FRECCE TOPOGRAFICHE IN BIANCO. LE ISCRIZIONI DEVONO AVERE DIMENSIONI TALI DA ESSERE AGEVOLMENTE LETTE ANCHE DAI CONDUCENTI DI VEICOLI VIAGGIANTI AD ALTA VELOCITÀ.

LE DIMENSIONI NORMALI PER I TRE TIPI GENERICI BASE DI QUESTI SEGNALI SONO RIPORTATE NELLE FIGG. 92-A, B, C. DIMENSIONI MAGGIORATE SONO CONSIDERATE TUTTE LE VOLTE CHE UNA MAGGIORE DISTANZA DI LEGGIBILITÀ POSSA CONTRIBUIRE AD AUMENTARE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE.

DIMENSIONI GIGANTI, NONCHÉ LA POSA IN OPERA SU SOSTEGNI A PORTALE SOVRAPASSANTE LA CARREGGIATA (FIG. 95) DEVONO ESSERE GIUSTIFICATE DALLE SEGUENTI CONDIZIONI, ELENCAE IN ORDINE DI IMPORTANZA: 1) VOLUME DI TRAFFICO PROSSIMO ALLA CAPACITÀ PRATICA; 2) SITUAZIONE PLANIMETRICA COMPLESSA; 3) TRE CORSIE PER OGNI SENSO; 4) DISTANZA DI VISIBILITÀ RIDOTTA; 5) ALTA PERCENTUALE DI AUTOCARRI; 6) ALTA VELOCITÀ PREDOMINANTE.

IL SEGNALE DI PREAVVISO DI BIVIO DEVE ESSERE POSTO AD UNA DISTANZA VARIABILE DA 100 A 250 METRI DALL'INCROCIO, A SECONDA DELLA VELOCITÀ PREDOMINANTE SULLA STRADA. SULLE AUTOSTRADE TALE DISTANZA PUÒ ESSERE AUMENTATA CON CONVENIENTI RIPETIZIONI INTERMEDIE.

SULLE FRECCHE TOPOGRAFICHE CONTENUTE NEI SEGNALI DI PREAVVISO DI BIVIO POSSONO RAPPRESENTARSI, IN FORMATO RIDOTTO, EVENTUALI SEGNALI DI PERICOLO O DI PRESCRIZIONE COME:

LAVORI - PASSAGGIO A LIVELLO - TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UN PESO TOTALE SUPERIORE A... TONN. - DIVIETO DI ACCESSO - PASSAGGIO A LIVELLO SULLA DIRAMAZIONE - POSTI SUL RAMO DELL'INCROCIO DOVE VIGE IL PERICOLO O LA LIMITAZIONE: (FIGG. 93-A, B, C, D, E, F). ACCANTO ALLE FRECCHE TOPOGRAFICHE CONTENUTE NEI SEGNALI DI BIVIO SI POSSONO INDICARE I NUMERI DI IDENTIFICAZIONE DI STRADE OVVERO DI ITINERARI INTERNAZIONALI.

LE FRECCHE TOPOGRAFICHE DEI SEGNALI DI PREAVVISO DI BIVIO POSSONO AVERE SPESSORE DIFFERENTE IN ARMONIA ALL'IMPORTANZA DELLE STRADE SEGNALATE. ANCHE LE ISCRIZIONI DEI NOMI DI LOCALITÀ POSSONO AVERE, IN TAL SENSO ALTEZZA E SPESSORI DI CARATTERE DIFFERENTI (FIGG. 94-A, B, C, D). OGNI DIREZIONE SEGNALATA NEL CARTELLO DI PREAVVISO DI BIVIO DEVE, DI MASSIMA, PORTARE IL NOME DI UNA SOLA LOCALITÀ.

LO SPAZIO TRA I NOMI DI LOCALITÀ FIGURANTI SUL SEGNALE DEVE ESSERE IL PIÙ GRANDE POSSIBILE. PIÙ BIFORCAZIONI NON POSSONO FIGURARE SULLO STESSO SEGNALE DI PREAVVISO A MENO CHE NON SI TROVINO A MENO DI 500 METRI L'UNA DALL'ALTRA (FIGG. 94-B, C, D). LE ISCRIZIONI NON POSSONO OCCUPARE UNO SPAZIO SITO PIÙ VICINO, AL BORDO DEL CARTELLO, DI CM. 3. ESSE SARANNO REALIZZATE CON I CARATTERI DEI QUALI VIENE DATO IL MODELLO NELLA FIG. 106.

LA GRANDEZZA DEI CARATTERI SARÀ STABILITA DALL'ENTE PROPRIETARIO TENUTO CONTO DELLA LUNGHEZZA DELLE ISCRIZIONI, DELLA GRANDEZZA DEL CARTELLO E DELLA DISTANZA DI LEGGIBILITÀ PREFISSATA IN RAPPORTO ALLE CARATTERISTICHE LOCALI. TRATTANDOSI DI NOMI DI LOCALITÀ MOLTO LUNGHI È PREFERIBILE UN'OPPORTUNA ABBREVIAZIONE ANZICHÈ L'USO DI CARATTERI MOLTO STRETTI.

NEI CENTRI ABITATI SONO CONSIGLIATI SEGNALI DI PREAVVISO DIREZIONALI LUNGO GLI ITINERARI PRINCIPALI, QUELLI DI ATTRAVERSAMENTO E DI USCITA, NONCHÉ LUNGO LE STRADE DI RAPIDO TRANSITO. PER QUESTI SEGNALI VALGONO LE NORME SOPRA ELENcate.

INOLTRE, OVE NON INTEGRATI DA DISPOSITIVI RIFLETTENTI, I SEGNALI POSSONO ESSERE RESI LUMINOSI PER ILLUMINAZIONE OVVERO PER TRASPARENZA. SONO ANCHE AMMESSI I SEGNALI DI PREAVVISO DI BIVIO PER INCROCI CANALIZZATI URBANI DEL TIPO DI CUI ALLA FIG. 96.

#### **ART. 86 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) SEGNALI DI DIREZIONE**

I SEGNALI CHE INDICANO LA DIREZIONE DA SEGUIRE PER RAGGIUNGERE UNA DETERMINATA LOCALITÀ DEVONO AVERE LA FORMA DI UN RETTANGOLO CHE TERMINA CON UNA PUNTA DI FRECCIA, CON IL LATO PIÙ LUNGO DEL RETTANGOLO DISPOSTO ORIZZONTALMENTE. ALLORCHÈ SI VOGLIANO INDICARE LE DISTANZE, LE CIFRE CHE INDICANO I CHILOMETRI DEVONO ESSERE SCRITTE TRA IL NOME DELLA LOCALITÀ E LA PUNTA A FRECCIA. L'ABBREVIAZIONE \_KM.\_ DEVE ESSERE OMESSA.

I COLORI DEI SEGNALI DI DIREZIONE SONO BLEU PER IL FONDO E BIANCO PER LE ISCRIZIONI, PER LA CORNICE E PER LA PUNTA DI FRECCIA COSÌ COME DALLE TABELLE ALLEGATE.

LE DIMENSIONI DEI SEGNALI DI DIREZIONE SONO VARIABILI IN RAPPORTO AL NUMERO DI LOCALITÀ DA ISCRIVERE, AL NUMERO DI LETTERE CHE COMPONGONO IL NOME DELLA LOCALITÀ ED ALL'ALTEZZA DEI CARATTERI USATI (FIG. 100).

L'ALTEZZA DEI CARATTERI DEVE ESSERE COMMISURATA ALLA DISTANZA DI LEGGIBILITÀ CHE LE CONDIZIONI LOCALI DELL'INCROCIO SUGGERISCONO. INOLTRE L'INTERVALLO TRA LE LETTERE DEVE ESSERE TALE DA CONSENTIRE IL MASSIMO DELLA LEGGIBILITÀ. NON SI DEVONO RIDURRE QUESTI INTERVALLI PER OTTENERE UNA RIDUZIONE DI LUNGHEZZA DEL CARTELLO.

I NOMI DI LOCALITÀ COMPOSTI, O MOLTO LUNGHI, POSSONO ESSERE ABBREVIATI ONDE EVITARE LUNGHEZZE ECCESSIVE DEI SEGNALI.

LE LETTERE COME ANCHE LE CIFRE, DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA PARTE RETTANGOLARE DEL SEGNALE E NON INVADERE LA ZONA TRIANGOLARE DELLA PUNTA. L'ANGOLO DELLA PUNTA A FRECCIA DEVE ESSERE NON SUPERIORE A 65/A E LA PUNTA DEVE ESSERE SMUSSATA.

I SEGNALI DI DIREZIONE DEVONO ESSERE INSTALLATI IN POSIZIONE E CON ORIENTAZIONE TALE CHE ESSI SIANO PERFETTAMENTE VISIBILI DALLA CORRENTE DI TRAFFICO ALLA QUALE SONO DIRETTI.

PER OGNI INCROCIO OCCORRE SEGNALARE LE VARIE DIREZIONI CHE POSSONO ESSERE SEGUITE DAGLI UTENTI CHE ARRIVANO DAI DIFFERENTI RAMI DELL'INCROCIO. I NOMI DI LOCALITÀ CHE COMPAIONO ENTRO QUESTI SEGNALI DI DIREZIONE DEVONO RIPETERE ALMENO GLI STESSI NOMI CHE FIGURANO NEL SEGNALE DI PREAVVISO DI BIVIO CHE LI PRECEDE.

PRESSO I SEGNALI DI DIREZIONE POSSONO ESSERE RIPORTATI I NUMERI DI IDENTIFICAZIONE DI STRADE (FIG. 101).

ALLA BIFORCAZIONE TRA UNA STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE ED UNA STRADA SECONDARIA È NECESSARIO SEGNALARE SEMPRE ANCHE LA STRADA PRINCIPALE.

IL NOME DI UNA LOCALITÀ FIGURANTE SU UN SEGNALE DI DIREZIONE DEVE CONTINUARE A FIGURARE NEI SEGNALI SUCCESSIVI, NEL SENSO DI MARCIA, FINO A CHE QUELLA LOCALITÀ NON SIA RAGGIUNTA.

ALLORCHÈ AD UN INCROCIO DUE STRADE DIFFERENTI CONDUCONO AD UNA STESSA LOCALITÀ, È NECESSARIO SEGNALARE CON UN CARTELLO E CON CARATTERI DI DIMENSIONI MAGGIORI LA STRADA PIÙ IMPORTANTE OVVERO QUELLA PRESUMIBILMENTE PREFERITA DALLA MAGGIORANZA DEGLI UTENTI.

QUALORA VI SIANO CONDIZIONI DI EQUIVALENZA TRA I DUE ITINERARI OCCORRE INSERIRE NEI SEGNALI LA ISCRIZIONE COMPLEMENTARE PER... INDICANDO I NOMI E LE LOCALITÀ INTERMEDIE SU CIASCUN ITINERARIO.

DI MASSIMA DEVONO ESSERE ISCRITTI SUI SEGNALI DI DIREZIONE SOLO I NOMI DI LOCALITÀ SITE SULLA STRADA SEGNALATA. TUTTAVIA, QUANDO UNA STRADA X TERMINA SU UN'ALTRA Y, SUI CARTELLI DI DIREZIONE DELLA STRADA X POSSONO FIGURARE NOMI DI LOCALITÀ SITE SULLA STRADA Y.

NEI CENTRI ABITATI SONO RACCOMANDATI SEGNALI DI DIREZIONE LUNGO GLI ITINERARI PRINCIPALI, QUELLI DI ATTRAVERSAMENTO E DI USCITA E LUNGO LE STRADE DI RAPIDO TRANSITO. PER QUESTI SEGNALI VALGONO LE STESSA NORME INDICATE IN QUESTO E NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

PER INDICARE IL PUNTO DELLA DEVIAZIONE DEGLI ITINERARI DELLA CIRCONVALLAZIONE CONSIGLIATI PER EVITARE GLI ATTRAVERSAMENTI DI CENTRI ABITATI DEVE ESSERE POSTO IL SEGNALE DIREZIONE AUTOCARRI (FIGG. 81-A, B) CHE È IL COMPLEMENTARE DEL PRESEGNALE PREAVVISO DEVIAZIONE AUTOCARRI IN TRANSITO DI CUI ALLE FIGG. 80-A, B.

#### **ART. 87 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) SEGNALI DI LOCALITÀ**

I SEGNALI CHE INDICANO UNA LOCALITÀ DEVONO AVERE LA FORMA RETTANGOLARE AVENTE IL LATO PIÙ LUNGO ORIZZONTALE (FIG. 97-A, B).

I COLORI SONO BLEU PER IL FONDO, BIANCO PER LA CORNICE E LA ISCRIZIONE. LE DIMENSIONI POSSONO VARIARE IN RELAZIONE ALLA LUNGHEZZA DEL NOME DELLA LOCALITÀ. QUESTI SEGNALI NON DEVONO MAI COMPORTARE ABBREVIAZIONI NELLE ISCRIZIONI, NÉ SCRITTE SUPPLEMENTARI OLTRE IL NOME DELLA LOCALITÀ. QUANDO LA LOCALITÀ HA UN NOME COMPOSTO QUESTO PUÒ ESSERE SCRITTO SU DUE RIGHE.

QUESTI SEGNALI DEVONO ESSERE POSTI ALL'INIZIO DELL'ABITATO

LUNGO TUTTE LE STRADE CHE CONVERGONO SULLA LOCALITÀ SEGNALATA. QUALORA TRATTISI DI FRAZIONI DI LOCALITÀ IMPORTANTI IL NOME DI QUEST'ULTIMA PUÒ FIGURARE TRA PARENTESI ED IN CARATTERE RIDOTTO, AL DISOTTO DEL NOME DELLA FRAZIONE (FIG. 97-B).

I NOMI DI FIUMI, TORRENTI E CANALI POSSONO FIGURARE SU APPOSITI SEGNALI DI FORMATO RIDOTTO DA PORRE ALLE DUE TESTATE DEI PONTI STRADALI.

SEGNALI DI LOCALITÀ POSSONO ESSERE POSTI SULLA SOMMITÀ DI VALICHI O PASSI CON LA INDICAZIONE DELLA ALTEZZA SUL LIVELLO DEL MARE, ESPRESSA IN METRI.

SEGNALI INDICATORI DI ATTRAVERSAMENTO DEI PARALLELI GEOGRAFICI OVVERO DEI LIMITI DI PROVINCIA POSSONO INOLTRE ESSERE APPOSTI LUNGO LE STRADE.

#### **ART. 88 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) SEGNALI DI CONFERMA**

QUESTI SEGNALI POSSONO ESSERE POSTI ALLE PRINCIPALI USCITE DI OGNI LOCALITÀ IMPORTANTE O DI ATTRAVERSAMENTI COMPLESSI O DI INCROCI STRADALI POSTI LUNGO ITINERARI INTERNAZIONALI, ALLO SCOPO DI ELIMINARE EVENTUALI DUBBI DEGLI UTENTI SULLA DIREZIONE PRESA, AUMENTANDO IN TAL MODO LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE.

QUESTI SEGNALI POSSONO ESSERE POSTI AD UNA DISTANZA MASSIMA DELL'ORDINE DI M. 200 OLTRE L'ULTIMO PUNTO NEL QUALE UN ERRORE DI PERCORSO È POSSIBILE, IN CASO DI DISTRAZIONE, NEBBIA E SIMILI.

SUL SEGNALE DI CONFERMA, COME DA MODELLO ALLA FIG. 103-A, POSSONO ISCRIVERSI PIÙ NOMI DI LOCALITÀ, SEGUITI DALLE RISPETTIVE DISTANZE CHILOMETRICHE, NELL'ORDINE CON IL QUALE ESSE SEGUONO LUNGO L'ITINERARIO E CON CARATTERE DI DIVERSE DIMENSIONI A SECONDA DELL'IMPORTANZA DI ESSE.

SUL CARTELLO DEL SEGNALE DI CONFERMA PUÒ AGGIUNGERSI IL SEGNALE DI IDENTIFICAZIONE STRADALE, DI CUI ALL'ARTICOLO SEGUENTE, COME ANCHE DISTANZE PROGRESSIVE E PARZIALI (FIG. 103-B).

#### **ART. 89 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADE**

I SEGNALI DI QUESTA CATEGORIA HANNO LA FORMA DI RETTANGOLO E PORTANO ISCRITTE CIFRE, LETTERE O COMBINAZIONI DI CIFRE E LETTERE. LE DIMENSIONI DEL PANNELLO SONO CM. 20 X 30 CON IL LATO PIÙ LUNGO DISPOSTO ORIZZONTALMENTE (FIGURE 102-A, B, C, D).

QUESTE ISCRIZIONI POSSONO ESSERE APPOSTE SIA SUI CIPPI CHILOMETRICI, SIA SOTTO O SOPRA ALTRI SEGNALI; INFINE POSSONO COSTITUIRE DEI SEGNALI A SÈ STANTI.

LA INDICAZIONE DELLA SIGLA E DEL NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DI

STRADE NON FACENTI PARTE DI ITINERARI INTERNAZIONALI DEVE ESSERE COSTITUITA DA CIFRE E LETTERE BLEU IN CAMPO BIANCO CON CORNICE BLEU.

LA INDICAZIONE DELLE STRADE FACENTI PARTE DI ITINERARI INTERNAZIONALI DEVE ESSERE COSTITUITA DA \_E\_, SEGUITA DAL NUMERO, BIANCO IN CAMPO VERDE, E CORNICE BIANCA. LE CIFRE E LE LETTERE DEVONO ESSERE ALTE CM. 11 (FIG. 102-A).

PER LA IDENTIFICAZIONE DI STRADE O DI ITINERARI È ANCHE AMMISSIBILE L'APPOSIZIONE DI SPECIALI SIMBOLI O CONTRASSEGNI CHE POSSONO ESSERE RIPETUTI SUI SEGNALE DI PREAVVISO DI BIVIO, SU QUELLI DI DIREZIONE E SU QUELLI PREVISTI DAL PRESENTE ARTICOLO.

#### **ART. 90 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) SEGNALE DI INIZIO, RIPETIZIONE E FINE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA**

IL SEGNALE DI STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA DEVE ESSERE USATO PER INDICARE L'INIZIO DI UNA STRADA, AL CUI TRAFFICO È ACCORDATO IL DIRITTO DI PRECEDENZA (FIG. 99-A).

QUESTO SEGNALE PUÒ ESSERE RIPETUTO SULLA STESSA STRADA, ANCHE PRESSO OGNI INCROCIO.

IL SEGNALE FINE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA (FIG. 99-B) DEVE ESSERE USATO PER INDICARE SU UNA STRADA CHE IL SUO TRAFFICO NON GODE PIÙ DEL DIRITTO DI PRECEDENZA E PUÒ ESSERE INSTALLATO SEMPRECHÈ IL SEGNALE INIZIO STRADA DI PRECEDENZA SIA STATO APPOSTO ALL'INIZIO DI TALE STRADA. I PANNELLI DI QUESTI SEGNALE DEVONO AVERE FORMA QUADRATA E DEVONO ESSERE COLLOCATI IN OPERA CON UNA DIAGONALE IN SENSO VERTICALE.

IL LATO DEL QUADRATO DEVE ESSERE DI METRI 0,60 PER IL SEGNALE DI DIMENSIONI NORMALI, DI METRI 0,40 PER IL SEGNALE DI DIMENSIONI RIDOTTE O DI METRI 0,25 PER I SEGNALE RIPETUTI NELL'INTERNO DEGLI ABITATI, IN CORRISPONDENZA DEGLI INCROCI DI STRADE PRINCIPALI, ITINERARI DI ATTRAVERSAMENTO E DI STRADE DI RAPIDO TRANSITO. IL FONDO DEL SEGNALE È GIALLO, CIRCONDATO DA UNA STRISCIA BIANCA LISTATA DI NERO. IL SEGNALE DI FINE È COME IL PRECEDENTE MA CON BARRA NERA DIAGONALE.

NEI CENTRI ABITATI, LUNGO LE STRADE PRINCIPALI, GLI ITINERARI DI ATTRAVERSAMENTO E LE STRADE DI RAPIDO TRANSITO, ALLORCHÈ SULLA SOGLIA DELLE STRADE SECONDARIE AFFLUENTI VIENE POSTO IL SEGNALE DARE PRECEDENZA OPPURE QUELLO DI ARRESTO ALL'INCROCIO, È BUONA NORMA PORRE IL SEGNALE DI RIPETIZIONE STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA DI FORMATO RIDOTTO (FIG. 23-B).

#### **ART. 91 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) SEGNALE TURISTICI**

L'APPOSIZIONE DI DETERMINATI CARTELLI CHE DIANO AI TURISTI LE INDICAZIONI NECESSARIE PER PERMETTERE LORO DI RAGGIUNGERE LUOGHI O MONUMENTI STORICI, OVVERO MUSEI, ANTICHITÀ, OPERE D'ARTE PUÒ ESSERE AUTORIZZATA DI VOLTA IN VOLTA DALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA.

QUESTI SEGNALI DEBBO NO ESSERE RETTANGOLARI CON FONDO GIALLO, CORNICI, ISCRIZIONI E FRECCHE IN NERO, ED ESSERE CONFORMI AL MODELLO RAPPRESENTATO NELLA FIG. 98.

LA FRECCIA NERA INDICATIVA POSTA AL MARGINE DEL RETTANGOLO, ASSUME A SECONDA DEI CASI UNA DELLE ALTRE FORME PREVISTE NELLA FIG. 98 MEDESIMA. UNITAMENTE ALLA FRECCIA POSSONO APPORSI CIFRE INDICANTI LA DISTANZA DEL LUOGO DI INTERESSE TURISTICO SEGNALATO.

QUESTI SEGNALI DEVONO ESSERE POSTI UNICAMENTE SULLE STRADE CHE CONDUCONO DIRETTAMENTE AL LUOGO SEGNALATO, E SALVO CASI DI IMPOSSIBILITÀ, A NON OLTRE 10 KM. DI DISTANZA DAL LUOGO. LE DIMENSIONI DI QUESTI SEGNALI NON DEVONO ECCEDERE, DI REGOLA M. 0,60 X 0,90.

LA POSA IN OPERA DI QUESTI SEGNALI DEVE ESSERE FATTA IN MANIERA DA NON INTERFERIRE IN NESSUN MODO NELLA PIENA ED INDISTURBATA VISIBILITÀ DEI SEGNALI DI PERICOLO, DI OBBLIGO E DI DIVIETO.

L'ONERE DELLA SPESA PER LA FORNITURA E PER L'INSTALLAZIONE DI TALI CARTELLI È A CARICO DELL'ENTE INTERESSATO.

#### **ART. 92 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) PALETTI SEGNALETICI**

LADDOVE LO RICHIEDANO LE ESIGENZE DELLA CIRCOLAZIONE POSSONO ESSERE ADOTTATI PALETTI CON DIPINTURA A STRISCE ALTERNE BIANCHE E ROSSE DI LARGHEZZA CM. 20. LA SEZIONE DI QUESTI PALETTI PUÒ ESSERE QUADRA, RETTANGOLARE O TRIANGOLARE. IN PARTICOLARE TALE SEGNALAZIONE SARÀ ADOTTATA PER DELIMITARE I DUE LATI DEGLI ACCESSI STRADALI SECONDARI NON ALTRIMENTI PRESEGNALATI E QUELLI CHE, PER LA LORO UBICAZIONE PARTICOLARE, RISULTINO DIFFICILMENTE INDIVIDUABILI.

I PALETTI DEVONO AVERE ALTEZZA MINIMA DI M. 1 DA TERRA, SEZIONE ATTA A GARANTIRE UNA BUONA VISIBILITÀ A DISTANZA, E DOVRANNO ESSERE PROVVISI ALLA ESTREMITÀ SUPERIORE DI UN ELEMENTO RIFRANGENTE ROSSO E DI UNO BIANCO, FRONTALMENTE AI DUE SENSI DI CIRCOLAZIONE DELLA STRADA PRINCIPALE, DI SUPERFICIE MINIMA CADAUNO DI CMQ. 100.

#### **ART. 93 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) PANNELLI SEGNALETICI**

PER MIGLIORARE LA VISIBILITÀ DI PARTICOLARI CURVE ED ANOMALIE DI TRACCIATO, POSSONO IMPIEGARSI PANNELLI RETTANGOLARI, DISPOSTI ORIZZONTALMENTE ALLA ALTEZZA DELLA LINEA DI VISUALE DEI CONDUCENTI, DIPINTI A STRISCE BIANCHE E NERE. LE STRISCE DEVONO FORMARE PUNTE DI FRECCIA ORIENTATE VERSO LA DIREZIONE CONSENTITA (FIG. 104-A) O VERSO LE DIREZIONI CONSENTITE (FIG. 104-B). LE DIMENSIONI DI DETTI PANNELLI DEVONO ESSERE PROPORZIONATE ALLA DISTANZA DI VISIBILITÀ CHE LE CONDIZIONI LOCALI RICHIEDONO, E NON INFERIORI COMUNQUE A M. 0,70 X 3,00.

#### **ART. 94 (ART. 13 DEL TESTO UNICO) DELINEATORI O SEGNALIMITI STRADALI**

I DELINEATORI O SEGNALIMITI STRADALI ESPLICANO UNA UTILE FUNZIONE DI GUIDA DI GIORNO E, QUANDO MUNITI DI DISPOSITIVI RIFRANGENTI, ANCHE DI NOTTE, AUMENTANDO LA VISIBILITÀ DEI MARGINI STRADALI A BREVE DISTANZA E QUELLA DELL'ANDAMENTO PLANIMETRICO STRADALE A GRANDE DISTANZA.

I DELINEATORI POSSONO ESSERE USATI LUNGO L'INTERA ESTENSIONE DI QUALUNQUE CATEGORIA DI STRADE OPPURE PER TRONCHI DI LIMITATA LUNGHEZZA DOVE VI SIANO VARIAZIONI ORIZZONTALI O VERTICALI DELL'ASSE STRADALE.

DI REGOLA I DELINEATORI STRADALI DEVONO ESSERE SPAZIATI DA UN MINIMO DI 6 M. IN CURVA, AD UN MASSIMO DI M. 30 IN RETTIFILO, CON VALORI PROPORZIONATI ALLE CARATTERISTICHE PLANO-ALTIMETRICHE DEL TRONCO STRADALE.

L'ALTEZZA DEI DISPOSITIVI RIFRANGENTI APPLICATI SUI SEGNALIMITI DEVE ESSERE COMPRESA TRA 30 E 90 CM. ED ESSERE UNIFORME LUNGO UNA MEDESIMA STRADA.

IL COLORE DI TALI DISPOSITIVI, LA CUI SUPERFICIE DEVE ESSERE AL MINIMO DI 50 CMQ. È: ROSSO SUL LATO DESTRO E BIANCO SUL LATO SINISTRO DEL SENSO DI MARCIA.

IL MATERIALE, E LA SEZIONE DEL DELINEATORE O SEGNALIMITE, OVE QUESTO NON SIA DEL TIPO FLESSIBILE, DEVONO ESSERE TALI DA NON COSTITUIRE OSTACOLO E PERICOLO IN CASO DI COLLISIONE DA PARTE DEI VEICOLI.

I DELINEATORI STRADALI DEVONO ESSERE COLLOCATI AL LIMITE ESTERNO DELLA BANCHINA E COMUNQUE A NON OLTRE M. 3 E A NON MENO DI 50 CM. DAL FILO DELLA PAVIMENTAZIONE.

## **SEGNI SULLA CARREGGIATA**

### **ART. 95 (ART. 14 DEL TESTO UNICO) SUDDIVISIONE GENERALE**

I SEGNI SULLA CARREGGIATA CONSISTONO IN:

LINEE LONGITUDINALI:

- STRISCE DI MEZZERIA OVVERO DI SEPARAZIONE DEI SENSI DI MARCIA;
- STRISCE DI CORSIA;
- STRISCE AFFIANCATE, CONTINUE E DISCONTINUE;
- STRISCE AFFIANCATE CONTINUE;
- STRISCE DI MARGINE;
- STRISCE OBLIQUE DI RACCORDO O DI INCANALAMENTO;

LINEE TRASVERSALI;

- STRISCE DI ARRESTO;
- STRISCE PER PASSAGGI PEDONALI;
- STRISCE PER ATTRAVERSAMENTI CICLABILI;

ALTRI SEGNI:

- STRISCE DELIMITAZIONE PARCHEGGI;
- STRISCE DI GUIDA NELLE SVOLTE;
- STRISCE DI DELIMITAZIONE FERMATE DEI MEZZI PUBBLICI;
- FRECCE DIREZIONALI;
- SEGNI SUL CIGLIO RESTRIZIONI ALLA SOSTA;
- SEGNI SUGLI OSTACOLI, ANOMALIE E PUNTI CRITICI STRADALI;
- SCRITTE SULLA PAVIMENTAZIONE;
- CROCE DI S. ANDREA PER PASSAGGI FERROVIARI A LIVELLO;
- ZEBRATURE DI PRESEGNALAZIONE OSTACOLI ENTRO LA CARREGGIATA;
- CHIODI ED ALTRI ELEMENTI INSERTI.

#### **ART. 96 (ART. 14 DEL TESTO UNICO) REQUISITI GENERALI**

I SEGNI SULLA CARREGGIATA SONO REALIZZATI CON VERNICE; OD ANCHE CON ALTRI MATERIALI CHE ABBIANO EFFICACIA PARI O SUPERIORE.

DETTI SEGNI GENERALMENTE SONO IMPIEGATI COME COMPLETAMENTO DEL SEGNALAMENTO VERTICALE, OVVERO COME MEZZO DI SEGNALAZIONE DEL TRAFFICO A SÈ STANTE. I SEGNI SULLA CARREGGIATA POSSONO ESSERE PERTANTO IMPIEGATI UNITAMENTE AD ALTRI MEZZI SEGNALETICI ALLO SCOPO DI RINFORZARE E PRECISARE LE LORO INDICAZIONI.

TANTO LE VERNICI QUANTO GLI ALTRI MATERIALI O DISPOSITIVI DEVONO POSSEDERE CARATTERISTICHE TALI DA RISULTARE NETTAMENTE VISIBILI SIA DI GIORNO CHE DI NOTTE.

NELLE STRADE EXTRAURBANE TUTTE LE SEGNALAZIONI ORIZZONTALI CHE ABBIANO VALORE DI NOTTE DOVRANNO ESSERE RIFRANGENTI.

NELLE ZONE URBANE LA RIFRANGENZA NON È NORMALMENTE ESSENZIALE NELLE STRADE PERFETTAMENTE ILLUMINATE, MA È DESIDERABILE NELLE ALTRE STRADE PER QUELLE SEGNALAZIONI CHE DEBONO ESSERE VISIBILI DI NOTTE.

**ART. 97 (ART. 14 DEL TESTO UNICO) INSERTI**

I DISPOSITIVI COME CHIODI, CATADIOTTRI, INSERTI E SIMILI, DEVONO ESSERE INSTALLATI A RASO DELLA PAVIMENTAZIONE O DI POCO SPORGENTI.

QUESTI DISPOSITIVI PER LA REALIZZAZIONE DEI SEGNI SULLA CARREGGIATA SONO SOGGETTI AD OMOLOGAZIONE DA PARTE DEL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.

**ART. 98 (ART. 14 DEL TESTO UNICO) MANUTENZIONE**

TUTTI I SEGNI SULLA CARREGGIATA INDISPENSABILI DEVONO ESSERE MANTENUTI IN BUON ORDINE ED ESSERE VISIBILI IN OGNI TEMPO.

LA FREQUENZA DELLE RIVERNICIATURE DIPENDE DAL TIPO DELLA PAVIMENTAZIONE, DALLA COMPOSIZIONE E DALLA MANIERA DI APPLICAZIONE DELLA VERNICE, DALLE CONDIZIONI CLIMATICHE E DAL VOLUME DEL TRAFFICO.

PARTICOLARE CURA DEVE ESSERE POSTA NELLA RIVERNICIATURA DELLE LINEE DISCONTINUE AFFINCHÉ I NUOVI SEGMENTI COINCIDANO IL PIÙ ESATTAMENTE POSSIBILE CON QUELLI VECCHI ONDE I SEGNI APPAIANO CHIARI E NITIDI SENZA POSSIBILITÀ DI ERRORI.

**ART. 99 (ART. 14 DEL TESTO UNICO) COLORI**

I COLORI DEI SEGNI SULLA CARREGGIATA DEVONO ESSERE: IL BIANCO, IL GIALLO E L'AZZURRO COME DI SEGUITO SPECIFICATO PER OGNI CATEGORIA DI SEGNI.

**ART. 100 (ART. 14 DEL TESTO UNICO) DIMENSIONI STRISCE**

LA LARGHEZZA DELLE STRISCE LONGITUDINALI CONTINUE E DISCONTINUE, NON DEVE ESSERE INFERIORE A CM. 12 (FIG. 107).

LA DISTANZA FRA DUE STRISCE LONGITUDINALI AFFIANCATE DEVE ESSERE DI CM. 12 (FIG. 107).

LA LARGHEZZA DELLE STRISCE TRASVERSALI, CONTINUE E DISCONTINUE NON DEVE ESSERE INFERIORE A CM. 30 (FIG. 107).

LE LINEE DISCONTINUE LONGITUDINALI SONO COSTITUITE DA SEGMENTI DI STRISCIA DELLA STESSA LUNGHEZZA, SEPARATE DA INTERVALLI UNIFORMI. PER LA DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEI SEGMENTI E DI QUELLA DEGLI INTERVALLI DEVE ESSERE FATTO RIFERIMENTO ALLA VELOCITÀ PREDOMINANTE DEI VEICOLI SULLE STRADE.

NELLE STRADE EXTRAURBANE E NELLE CONDIZIONI NORMALI DI CIRCOLAZIONE I SEGMENTI DEVONO ESSERE LUNGI M. 3,00 E GLI INTERVALLI M. 4,50. OVE LO SVILUPPO PLANO-ALTIMETRICO LO CONSENTA, DETTE LUNGHEZZE POSSONO ESSERE AUMENTATE FINO AD UN MASSIMO DI M. 4,50 PER I SEGMENTI E M. 7,50 PER GLI INTERVALLI (FIG.

108).

NELLE AUTOSTRADE, SIA URBANE CHE EXTRAURBANE, LE LUNGHEZZE DEI SEGMENTI E DEGLI INTERVALLI POTRANNO ESSERE DIVERSAMENTE COMMISURATE ALLA VELOCITÀ PREDOMINANTE, FINO AD UN MASSIMO DI M. 10, SIA PER I SEGMENTI CHE PER GLI INTERVALLI.

**ART. 101 (ART. 14 DEL TESTO UNICO) STRISCIA DI MEZZERIA. CASI GENERALI**

LA STRISCIA DI MEZZERIA È DI COLORE BIANCO E DEMARCA L'ASSE DI UNA CARREGGIATA SULLA QUALE IL TRAFFICO MUOVE NEI DUE SENSI, OVVERO CHE DIVIDE LA CARREGGIATA NELLE DUE PARTI SULLE QUALI IL TRAFFICO MUOVE NEI DUE SENSI. LE STRISCE DI MEZZERIA SONO POSTE SULLE STRADE A DUE CORSIE E A DOPPIO SENSO, PARTICOLARMENTE NELLE SEGUENTI SITUAZIONI:

- a) NEI RETTILINEI OVE LA CIRCOLAZIONE È INTENSA;
- b) NELLE ZONE NEBBIOSE;
- c) NEI TRATTI CHE PRECEDONO LE AREE DI MANOVRA DEGLI INCROCI;
- d) LUNGO LE CURVE A SCARSA VISIBILITÀ;
- e) NELLE STRETTOIE;
- f) NEI DOSSI;
- g) IN PROSSIMITÀ DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E DI QUELLI CICLABILI;
- h) IN PROSSIMITÀ DEI PASSAGGI A LIVELLO.

**ART. 102 (ART. 14 DEL TESTO UNICO) STRISCIA DI MEZZERIA. CASI PARTICOLARI**

LA STRISCIA DI MEZZERIA DEVE ESSERE DISCONTINUA, NELLE CARREGGIATE A DUE CORSIE, ALLORCHÈ SIA CONSENTITA, IN CASO DI SORPASSO, L'OCCUPAZIONE MOMENTANEA DELLA CORSIA ADIACENTE DESTINATA AL SENSO OPPOSTO DI MARCIA (FIG. 109-A).

LA STRISCIA DI MEZZERIA DEVE ESSERE CONTINUA, NELLE CARREGGIATE A DUE CORSIE, ALLORCHÈ IN CASO DI SORPASSO, NON SI VOGLIA CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE, NEPPURE MOMENTANEA, DELLA CORSIA ADIACENTE (FIG. 109-B).

LA STRISCIA DI MEZZERIA CONTINUA NEI TRATTI ADDUCENTI ALLE AREE DI MANOVRA DEGLI INCROCI, E IN PROSSIMITÀ DEI PASSAGGI PEDONALI E DEI PASSAGGI FERROVIARI A LIVELLO, DEVE ESSERE, DI MASSIMA, LUNGA M. 30,00 (FIG. 110).

NEI CENTRI ABITATI SONO AMMESSE, IN CASI ECCEZIONALI, LUNGHEZZE

MINORI.

LA STRISCIA CONTINUA, DA APPORRE LUNGO LE CURVE, LUNGO LE STRETTOIE E LUNGO I DOSSI (FIGG. 111-A, 111-B), DEVE AVERE LUNGHEZZA TALE DA IMPEDIRE L'OCCUPAZIONE DELLA CORSIA ADIACENTE, PER DISTANZE DI VISIBILITÀ COMMISURATE ALLA VELOCITÀ PREDOMINANTE NEL TRONCO STRADALE INTERESSATO.

#### **ART. 103 (ART. 14 DEL TESTO UNICO) STRISCE DI CORSIA**

LE STRISCE DI CORSIA SONO DI AUSILIO ALLA ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO ENTRO APPROPRIATI CANALI ED AUMENTANO L'EFFICIENZA DELLE STRADE NONCHÉ LA SICUREZZA DELLA MARCIA.

LE DELIMITAZIONI DELLE CORSIE DI CIRCOLAZIONE SULLE STRADE A DOPPIO SENSO OD A SENSO UNICO DEVE ESSERE FATTA PER MEZZO DI STRISCE DISCONTINUE DI COLORE BIANCO (FIGG. 112, 117).

IN PROSSIMITÀ DELLE AREE DI MANOVRA DEGLI INCROCI, ALLORCHÈ LA CARREGGIATA È ORGANIZZATA PER L'IMMAGAZZINAMENTO PREDIREZIONALE DEI VEICOLI, LE STRISCE DI CORSIA DEVONO ESSERE CONTINUE PER UNA LUNGHEZZA NON SUPERIORE A M. 50 (FIG. 113). LA LARGHEZZA DELLA CORSIA PUÒ VARIARE DA UN MINIMO DI M. 2,80 NELLE ZONE URBANE AD UN MASSIMO DI M. 4.

UNA OPPORTUNA MAGGIORAZIONE È CONSENTITA NELLE CURVE, NELLE CORSIE DELIMITATE DA ISOLE DIREZIONALI OD IN PRESENZA DI OSTACOLI FISSI. UNA LARGHEZZA INFERIORE AL SUDDETTO MINIMO PUÒ ESSERE CONSENTITA PER LE CORSIE SPECIALI OD ALLE PISTE RISERVATE AI MOTOVEICOLI ED AI VELOCIPEDI.

LARGHEZZE INFERIORI AL MINIMO SUDDETTO POSSONO ESSERE INOLTRE CONSENTITE IN VIA ECCEZIONALE NELLE STRADE URBANE DOVE LA CIRCOLAZIONE SIA LENTA E NON COMPRENDA NÉ MEZZI DI SERVIZIO PUBBLICO, NÉ AUTOCARRI E DERIVATI.

IL TRACCIAMENTO DELLE STRISCE DI CORSIA È OBBLIGATORIO NELLE STRADE EXTRAURBANE A TRE O PIÙ CORSIE (FIG. 112).

IL TRACCIAMENTO DELLE STRISCE DI CORSIA È RACCOMANDATO SULLE STRADE URBANE A DOPPIO SENSO CHE CONSENTONO ALMENO DUE FILE DI CIRCOLAZIONE PER OGNI SENSO (FIGG. 117 E 118) NONCHÉ SULLE STRADE A SENSO UNICO CHE CONSENTONO PARIMENTI ALMENO DUE FILE.

È DESIDERABILE INOLTRE IL TRACCIAMENTO DELLE STRISCE DI CORSIA NEI TRATTI DI CARREGGIATA ADDUCENTI AD INCROCI REGOLATI, DOVE LO SPAZIO CONSENTA DUE O PIÙ FILE DI VEICOLI (FIG. 119-B). IN QUESTO CASO LE CORSIE DELIMITATE DALLE STRISCE POSSONO ESSERE COMPLETATE DA FRECCHE DIREZIONALI (FIG. 119-B).

#### **ART. 104 (ART. 14 DEL TESTO UNICO) STRISCE AFFIANCATE CONTINUA E DISCONTINUA**

LE STRISCE AFFIANCATE DI COLORE BIANCO, DI CUI UNA CONTINUA E UNA DISCONTINUA DEVONO ESSERE IMPIEGATE ALLORCHÈ UNO DEI DUE SENSI DI CIRCOLAZIONE DISPONE DI UNA DISTANZA DI VISIBILITÀ RIDOTTA (CURVE, DOSSI, PROSSIMITÀ DEGLI INCROCI E SIMILI). LA LUNGHEZZA DELLE STRISCE AFFIANCATE DEL GENERE NON DEVE ESSERE INFERIORE A M. 30,00 (FIGURE 111-A E 111-B).

#### **ART. 105 (ART. 14 DEL TESTO UNICO) STRISCE AFFIANCATE CONTINUE**

LE STRISCE AFFIANCATE CONTINUE DI COLORE BIANCO DEVONO ESSERE TRACCIATE IN FUNZIONE DI LINEE DI SEPARAZIONE DEI SENSI DI CIRCOLAZIONE NEI SEGUENTI CASI:

1 - CARREGGIATE INDIVISE AVENTI DUE O PIÙ CORSIE PER OGNI SENSO (FIGURE 117 E 118);

2 - QUALORA LE ESIGENZE DELLA CIRCOLAZIONE RICHIEDANO LO SPOSTAMENTO DELLA LINEA DI SEPARAZIONE DEI SENSI DALLA MEZZERIA DELLA CARREGGIATA;

3 - ALLORCHÈ LE CORSIE SONO STATE DELIMITATE CON STRISCE CONTINUE (FIG. 113);

4 - ALLORCHÈ SI VUOLE CONFERIRE MAGGIORE SICUREZZA DISTANZIANDO MAGGIORMENTE I DUE SENSI DI CIRCOLAZIONE.

#### **ART. 106 (ART. 14 DEL TESTO UNICO) STRISCE DI MARGINE**

LE STRISCE DI COLORE GIALLO CONTINUE SONO IMPIEGATE PER SEGNALARE IL BORDO DELLA CARREGGIATA, OVVERO PER DELIMITARE QUESTA DALLE ADIACENTI PISTE CICLABILI, DALLE BANCHINE, DALLE PIAZZUOLE DI DEPOSITO MATERIALI (FIG. 115).

CHIODI, INSERTI O DISPOSITIVI CATADIOTTRICI DI COLORE GIALLO POSSONO ESSERE ASSOCIATI A QUESTE STRISCE O SOSTITUIRLE.

LE STRISCE DI MARGINE DISCONTINUE DI COLORE GIALLO SONO AMMESSE IN CORRISPONDENZA DI PARCHEGGI, PIAZZUOLE DI SOSTA O DI RICOVERO, AREE DI SERVIZIO E DI RICREAZIONE (FIG. 116-A) OVVERO ANCHE IN CASO DI DIRAMAZIONI OD ACCESSI IN CORRISPONDENZA DEI QUALI SIA UTILE DELIMITARE IL MARGINE DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA PRINCIPALE (FIG. 116-B).

LA LUNGHEZZA DEI SEGMENTI E QUELLA DEGLI INTERVALLI DEVE ESSERE RISPETTIVAMENTE DI M. 1,00. NEI CASI PIÙ IMPORTANTI LA LARGHEZZA DELLA STRISCIA PUÒ ESSERE PORTATA A CM. 30.

#### **ART. 107 (ART. 14 DEL TESTO UNICO) STRISCE OBLIQUE**

LE STRISCE DI RACCORDO O DI INCANALAMENTO SONO STRISCE CONTINUE OBLIQUE DI COLORE BIANCO CHE SONO IMPIEGATE PER INCANALARE I VEICOLI SU DETERMINATE CORSIE IN DIPENDENZA DI:

a) VARIAZIONI DELLA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (FIG.

114);

b) IMPOSIZIONE DI DIVIETO DI SORPASSO;

c) PRESENZA DI OSTACOLI ALL'INTERNO DELLA CARREGGIATA (FIGURA 131);

d) PARTICOLARI ESIGENZE DELLA CIRCOLAZIONE DEL TRAFFICO (ESEMPIO CON STRISCIA DISCONTINUA FIG. 130).

L'OBLIQUITÀ DELLE STRISCE DI INCANALAMENTO NON DEVE SUPERARE DI MASSIMA IL 10% DI INCLINAZIONE RISPETTO L'ASSE DELLA STRADA. LE STRISCE DI RACCORDO O DI INCANALAMENTO POSSONO DELIMITARE ZONE DELLA CARREGGIATA DALLE QUALI DEBBA INTENDERSI ESCLUSO IL TRAFFICO. IN TALE CASO QUESTE ZONE POSSONO ESSERE RESE MEGLIO VISIBILI MEDIANTE ZEBBRATURE (VEDI ART. 119).

LE STRISCE DI INCANALAMENTO TRACCIALE PER FAR DIVERGERE IL TRAFFICO DA OSTACOLI OD ISOLE SITI ENTRO LA CARREGGIATA, DEVONO INIZIARE DALLA STRISCIA DI MEZZERIA, OVVERO DALLA STRISCIA DI CORSIA, E TERMINARE ALMENO A 20 CM. DAL LATO DESTRO E, RISPETTIVAMENTE, DA AMBEDUE I LATI DELLA TESTATA DI APPROCCIO DELL'ISOLA O DELL'OSTACOLO (FIGURE 131 E 128).

QUANDO LE STRISCE OBLIQUE SEGUONO L'ANDAMENTO DEL MARGINE DELLA CARREGGIATA ESSE ASSUMONO LA FUNZIONE DI STRISCE DI MARGINE ED IN TALE CASO ESSE SARANNO DI COLORE GIALLO (ART. 106).

#### **ART. 108 (ART. 14 DEL TESTO UNICO) STRISCIA DI ARRESTO**

LE LINEE DI ARRESTO SONO DI COLORE BIANCO ED INDICANO IL LIMITE PRIMA DEL QUALE IL CONDUCENTE DEVE FERMARE IL VEICOLO, IN PROSSIMITÀ DI UN INCROCIO, PER RISPETTARE LE SEGNALAZIONI DEI SEMAFORI, O DEI SEGNALI \_ARRESTO ALL'INCROCIO\_, OPPURE DEI SEGNALI MANUALI DEGLI AGENTI DEL TRAFFICO (FIGURE 119-A, 119-B, 123, 124, 125).

LA LINEA DI ARRESTO DEVE ESSERE POSTA A SBARRAMENTO DELLE CORSIE ADDUCENTI ALL'INCROCIO E SI DEVE COLLEGARE ALLA STRISCIA LONGITUDINALE CONTINUA SEPARANTE I DUE SENSI DI CIRCOLAZIONE (FIGG. 119-A, B, 123). NELLE STRADE A SENSO UNICO LA LINEA DI ARRESTO SBARRA LA INTERA LARGHEZZA DELLA STRADA (FIG. 124).

QUANDO LA LINEA DI ARRESTO È IMPIEGATA IN CORRISPONDENZA DI UN INCROCIO REGOLATO DAL SEGNALE \_ARRESTO ALL'INCROCIO\_, ESSA DEVE ESSERE TRACCIALE IN POSIZIONE CHE IL CONDUCENTE, FERMATO IL VEICOLO IMMEDIATAMENTE DIETRO QUESTA LINEA, ABBA LA MIGLIORE VISIBILITÀ SUGLI ALTRI RAMI DELL'INCROCIO.

LE INDICAZIONI DATE DAL SEGNALE \_ARRESTO ALL'INCROCIO\_ E DALLA LINEA DI ARRESTO DEVONO ESSERE INTEGRATE DALLA ISCRIZIONE STOP SULLA PAVIMENTAZIONE (ART. 117) CHE DEVE ESSERE TRACCIALE VICINO ALLA LINEA DI ARRESTO.

QUANDO L'INCROCIO È REGOLATO DA SEGNALAZIONI LUMINOSE, OVVERO MANUALI, DEGLI AGENTI DEL TRAFFICO, LA LINEA DI ARRESTO DEVE ESSERE TRACCIATA PRIMA DEL PASSAGGIO PEDONALE AD UNA DISTANZA DI CM. 50 DAL LIMITE DEL PASSAGGIO (FIG. 119-B).

QUANDO L'INCROCIO È REGOLATO DAL SEGNALE \_ARRESTO ALL'INCROCIO\_ INTEGRATO DALLA ISCRIZIONE STOP SULLA PAVIMENTAZIONE, LA LINEA DI ARRESTO DEVE ESSERE TRACCIATA NELLA POSIZIONE LA PIÙ AVANZATA POSSIBILE. IN TAL CASO IL PASSAGGIO PEDONALE, SE ESISTE, DEVE ESSERE TRACCIATO ALMENO 6 METRI PRIMA DELLA LINEA DI ARRESTO (FIG. 125).

QUANDO L'INCROCIO È REGOLATO DAL SEGNALE COMPOSTO DARE PRECEDENZA E PRIORITÀ DI CUI ALL'ART. 50, LA STRISCIA TRASVERSALE DI ARRESTO NON È INDISPENSABILE, MA ESSA PUÒ ESSERE TRACCIATA PER RICHIAMARE MEGLIO L'ATTENZIONE DEI CONDUCENTI SULLA NECESSITÀ DI RALLENTARE E PRESTARE TUTTA L'ATTENZIONE PER DARE LA PRECEDENZA AI VEICOLI SCORRENTI NEI DUE SENSI LUNGO LA STRADA SULLA QUALE ESSI VANNO AD IMMETTERSI (FIG. 126).

#### **ART. 109 (ART. 14 DEL TESTO UNICO) PASSAGGI PEDONALI**

LE STRISCE PER PASSAGGI PEDONALI SONO BIANCHE E SERVONO A DELIMITARE LE ZONE ASSEGNATE ALL'ATTRAVERSAMENTO DEI PEDONI.

I PASSAGGI PEDONALI DEVONO ESSERE TRACCIATI DOVUNQUE C'È CONFLITTO FRA INTENSI MOVIMENTI DI VEICOLI E PEDONI.

I PASSAGGI PEDONALI POSSONO ESSERE TRACCIATI SULLA CARREGGIATA NEI DUE SEGUENTI MODI (FIG. 127):

- a) DUE STRISCE TRASVERSALI DISCONTINUE PARALLELE DISTANTI AL MINIMO M. 2,50. OGNUNA DELLE DUE STRISCE DEVE ESSERE LARGA CM. 30, SEGMENTI LUNGHIE CM. 50, INTERVALLI LUNGHIE CM. 50;
- b) ZEBRATURA CON STRISCE PARALLELE ALLA DIREZIONE DELLA CIRCOLAZIONE LUNGHE AL MINIMO M. 2,50, LARGHEZZA DELLE STRISCE CM. 50, INTERVALLO TRA LE DUE STRISCE CM. 50.

LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE ED IN QUELLE URBANE DOVE IL TRAFFICO NON È REGOLATO NÉ DA AGENTI NÉ DA IMPIANTI SEMAFORICI, I PASSAGGI PEDONALI DEVONO ESSERE TRACCIATI UNICAMENTE COME ALLA LETTERA B).

NELLE STRADE URBANE LA LARGHEZZA DEL PASSAGGIO DEVE ESSERE COMUNQUE PROPORZIONATA AL VOLUME DEL TRAFFICO PEDONALE.

#### **ART. 110 (ART. 14 DEL TESTO UNICO) ATTRAVERSAMENTI CICLABILI**

LE STRISCE PER ATTRAVERSAMENTI DI PISTE CICLABILI SONO DI COLORE BIANCO E CONTRASSEGNAANO LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE LE ZONE NELLE QUALI I CICLISTI PROVENIENTI DA ALTRE PISTE

CICLABILI POSSONO ATTRAVERSARE LA STRADA.

DETTI ATTRAVERSAMENTI DEVONO ESSERE TRACCIATI PER STABILIRE LA CONTINUITÀ DI PISTE CICLABILI PARALLELE AD UNA STRADA, QUANDO SU DI QUESTA CONFLUISCE UN'ALTRA STRADA, OVVERO QUANDO DEVONO ALLACCIARSI AL PROSEGUIMENTO SITO SULL'ALTRO LATO. ANCHE IN TAL CASO L'ATTRAVERSAMENTO CICLABILE DEVE SEMPRE ESSERE TRACCIATO PERPENDICOLARE ALL'ASSE E LE ESTREMITÀ DELLE PISTE CICLABILI DEVONO ESSERE RACCORDATE CON OPPORTUNE CURVE ALL'ATTRAVERSAMENTO (FIGG. 129-A, B).

LE STRISCE PER ATTRAVERSAMENTI DI PISTE CICLABILI, ANALOGHE A QUELLE PREVISTE ALLA LETTERA B) DELL'ART. 109 SONO PARALLELE ALLA DIREZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE.

#### **ART. 111 (ART. 14 DEL TESTO UNICO) STRISCE DELIMITAZIONE PARCHEGGI**

LE STRISCE PER LA DELIMITAZIONE DI ZONE DI PARCHEGGIO SONO LARGHE CM. 12 E POSSONO ESSERE TRACCIATE PER INDICARE SIA LA ZONA COMPLESSIVAMENTE AUTORIZZATA ALLA SOSTA DI PIÙ VEICOLI, SIA, SOLO OVE CIÒ RISULTI VANTAGGIOSO ALLA CAPACITÀ ED ALLA DISCIPLINA DELL'AREA DI SOSTA, I SINGOLI SPAZI OCCUPABILI DA UN'AUTOVETTURA.

LE STRISCE DELIMITANTI LE ZONE DI PARCHEGGIO DEVONO ESSERE CONTINUE E DI COLORE BIANCO.

QUELLE DELIMITANTI I PARCHEGGI DELLE AUTOVETTURE IN SERVIZIO PUBBLICO DEVONO ESSERE DI COLORE GIALLO E INTEGRATE DALLA ISCRIZIONE TAXI.

LE STRISCE DELIMITANTI LE ZONE DI PARCHEGGIO CON CUSTODIA DEVONO ESSERE DI COLORE AZZURRO.

#### **ART. 112 (ART. 14 DEL TESTO UNICO) STRISCE CURVE DI GUIDA**

LE STRISCE DI GUIDA NELLE SVOLTE SONO STRISCE CURVE, DISCONTINUE, DI COLORE BIANCO, CHE POSSONO ESSERE TRACCIATE NELL'AREA DEGLI INCROCI PER GUIDARE I CONDUCENTI CHE SVOLTANO A SINISTRA SECONDO UNA CORRETTA TRAIETTORIA. LA LUNGHEZZA DEI SEGMENTI E QUELLA DEGLI INTERVALLI DEVE ESSERE, DI MASSIMA, UGUALE A M. 1,00 (FIGG. 119-A E 121).

DETTE STRISCE POSSONO ANCHE ESSERE TRACCIATE PER INDICARE SULLA PAVIMENTAZIONE I LIMITI DI INGOMBRO IN CURVA DEI CONVOGLI TRAMVIARI.

#### **ART. 113 (ART. 14 DEL TESTO UNICO) FERMATE AUTOBUS URBANE**

LE STRISCE PER LA DELIMITAZIONE DELLE ZONE RISERVATE ALLA FERMATA DEGLI AUTOBUS E FILOBUS IN SERVIZIO PUBBLICO INDICANO ANCHE CHE TALE ZONA È VIETATA ALLA SOSTA DEGLI ALTRI VEICOLI.

QUESTE STRISCE DEVONO ESSERE DISCONTINUE, DI COLORE GIALLO E LARGHE CM. 12. ESSE DELIMITANO SU TRE LATI UN'AREA RETTANGOLARE, CONFINANTE CON IL MARCIAPIEDE, LARGA M. 2,50, DELLA LUNGHEZZA MASSIMA DI M. 26,00 E COMUNQUE NON SUPERIORE A QUELLA STRETTAMENTE NECESSARIA, IN RELAZIONE ALLE DIMENSIONI DEI VEICOLI PUBBLICI, PER L'ACOSTAMENTO AL MARCIAPIEDE (FIG. 122).

ENTRO L'AREA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE COSÌ DELIMITATA DEVE ESSERE TRACCIATA LA SCRITTA BUS, IN SENSO NORMALE ALL'ASSE STRADALE POSTA A CIRCA 1/3 DELLA LUNGHEZZA DELL'AREA, NEL SENSO DI CIRCOLAZIONE.

#### **ART. 114 (ART. 14 DEL TESTO UNICO) FRECCE DIREZIONALI**

SULLE STRADE AVENTI UNA LARGHEZZA TALE DA CONSENTIRE UN NUMERO SUFFICIENTE DI CORSIE PER PRESELEZIONARE I VEICOLI NELLA ZONA DI APPROCCIO DI UN INCROCIO, LE CORSIE CHE DEVONO ESSERE RISERVATE AI VEICOLI CHE COMPIRANNO NELL'AREA DELL'INCROCIO UNA DETERMINATA MANOVRA, POSSONO ESSERE CONTRASSEGNALE A MEZZO DI FRECCE DIREZIONALI DI COLORE BIANCO.

TALI FRECCE DIREZIONALI SONO (FIGG. 134-A E 135):

- a) FRECCIA DESTRA PER LE CORSIE OBBLIGATORIE PER CHI VOLTA A DESTRA;
- b) FRECCIA SINISTRA PER LE CORSIE OBBLIGATORIE PER CHI SVOLTA A SINISTRA;
- c) FRECCIA DIRITTA PER LE CORSIE RISERVATE AL PROSEGUIMENTO DI MARCIA DIRETTA.

QUALORA LA SEMICARREGGIATA DI AFFLUSSO AD UN INCROCIO COMPRENDA DUE SOLE CORSIE TALI FRECCE POSSONO ESSERE COMBINATE PER RISERVARE UNA CORSIA A PIÙ DI UN MOVIMENTO (FIG. 134-B).

QUALORA NELL'AREA DI UN INCROCIO UNO O PIÙ MOVIMENTI SIANO PROIBITI LE FRECCE POSSONO ESSERE TRACCIATE NELLA O NELLE CORSIE PER PRESEGNALARE LA DIREZIONE O LE DIREZIONI CONSENTITE.

LE FRECCE DIREZIONALI DRITTE POSSONO ESSERE OPPORTUNAMENTE TRACCIATE IN CORRISPONDENZA DELL'INIZIO E DELLA FINE DEGLI INCROCI DI STRADE A SENSO UNICO PER SEGNALARE O CONFERMARE IL SENSO DI CIRCOLAZIONE. LE FRECCE DEVONO ESSERE IN TAL CASO RIPETUTE LUNGO LA STESSA LINEA TRASVERSALE PER QUANTE SONO LE CORSIE POTENZIALI DELLA CARREGGIATA A SENSO UNICO.

LE FRECCE DIREZIONALI POSSONO ESSERE COMPLETATE DA ISCRIZIONI SULLA PAVIMENTAZIONE.

LA LUNGHEZZA DELLE FRECCE DIREZIONALI SULLE STRADE URBANE DEVE ESSERE DI M. 2,00. LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE E LE AUTOSTRAD E URBANE ED EXTRAURBANE LA LUNGHEZZA DELLE FRECCE

DIREZIONALI DEVE ESSERE MAGGIORE IN FUNZIONE DELLA VELOCITÀ PREDOMINANTE, E LA PUNTA DELLA FRECCIA DEVE IN OGNI CASO ESSERE CONSIDEREVOLMENTE ALLUNGATA NEL SENSO DELLA CIRCOLAZIONE IN RAGIONE DEL PICCOLO ANGOLO SOTTO IL QUALE ESSE SONO VISTE DAI CONDUCENTI. LE DIMENSIONI INDICATE NELLA FIG. 135 RAPPRESENTANO IL MINIMO PER LE FRECCIE MAGGIORATE.

L'INTERVALLO LONGITUDINALE TRA PIÙ FRECCE URBANE UGUALI, RIPETUTE LUNGO LA STESSA CORSIA, NON DEVE ESSERE DI MASSIMA INFERIORE A M. 6,00. IL NUMERO DELLE FRECCE DA RIPETERE DEVE ESSERE COMMISURATO ALLA INTENSITÀ DELLE CORRENTI DI TRAFFICO ONDE PERMETTERE LA SICURA PRESELEZIONE ANCHE AI VEICOLI CHE IMMAGAZZINANO PER ULTIMI NELLE CORSIE.

#### **ART. 115 (ART. 14 DEL TESTO UNICO) SEGNI INDICANTI SOSTA VIETATA**

IL PUNTO DI INIZIO DELLE ZONE VIETATE ALLA SOSTA IN PROSSIMITÀ DEGLI INCROCI STRADALI PUÒ ESSERE INDICATO MEDIANTE UN QUADRATO DI COLORE GIALLO, DI CM. 30 DI LATO, DA TRACCIARE SUL MARGINE ESTERNO DELLA CARREGGIATA OD ANCHE SUL CIGLIO DEL MARCIAPIEDE (FIG. 133).

QUESTO PUNTO DI INIZIO DEVE ESSERE UBICATO DI MASSIMA A NON MENO DI M. 8,00 DALL'INTERSEZIONE DEI PROLUNGAMENTI DEI MARGINI DELLE CARREGGIATE URBANE. SULLE STRADE EXTRAURBANE TALE DISTANZA DEVE ESSERE AUMENTATA IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI LOCALI E DELLA CIRCOLAZIONE.

SEGNI ORIZZONTALI POSTI LUNGO IL CIGLIO DEI MARCIAPIEDI, NEI TRATTI NEI QUALI LA SOSTA È VIETATA, POSSONO ESSERE TRACCIATI PER INDICARE L'ESTENSIONE DEL DIVIETO. QUESTI SEGNI DEVONO CONSISTERE IN SEGMENTI ALTERNATI DI COLORE GIALLO E NERO TRACCIATI SULLA FACCIA VERTICALE DEL CIGLIO DEL MARCIAPIEDE (FIG. 120).

QUESTI SEGNI POSSONO ANCHE ESSERE USATI PER INDICARE LA LUNGHEZZA DEL CIGLIO CHE DEVE ESSERE RISERVATA ALLA FERMATA DEGLI AUTOMEZZI IN SERVIZIO PUBBLICO IN AGGIUNTA A QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 113.

#### **ART. 116 (ART. 14 DEL TESTO UNICO) SEGNI SUGLI OSTACOLI**

SEGNI SUGLI OSTACOLI, ANOMALIE E PUNTI CRITICI STRADALI POSSONO ESSERE TRACCIATI, LADDOVE ESSI SIANO GIUDICATI NECESSARI PER AUMENTARNE LA VISIBILITÀ, PARTICOLARMENTE NOTTURNA, A CAUSA DELL'ANDAMENTO STRADALE.

QUESTI OSTACOLI, POSTI ENTRO O VICINO LA CAREGGIATA, COMPREDONO PILE, PILASTRI E PIEDRITTI DI PONTI, BASAMENTI DI MONUMENTI, ISOLE DI TRAFFICO, BASI O SOSTEGNI DI INSTALLAZIONI SEGNALETICHE E SEMAFORICHE, SALVAGENTE, SBARRAMENTI, SOTTOPASSAGGI, PALIFICAZIONI, ALBERATURE, MASSI ROCCIOSI, SPIGOLI DI FABBRICATI, INIZIO DI MURI DI SOSTEGNO E STRUTTURE CHE COMPORTINO COMUNQUE RESTRIZIONI ALLE SAGOME ED ALLA CIRCOLAZIONE.

DETTI OSTACOLI DEVONO ESSERE SEGNALATI MEDIANTE LA DIPINTURA DI STRISCE ALTERNATE BIANCHE E NERE, INCLINATE A 45/A IN BASSO VERSO IL LATO DOVE I VEICOLI TRANSITANO (FIGG. 137 E 138). L'ESTENSIONE DELL'AREA DIPINTA IN STRISCE DI COLORE CONTRASTANTE, DEVE ESSERE COMMISURATA ALLA IMPORTANZA DELL'OSTACOLO, ALLA SUA GRANDEZZA, AL GRADO DI PERICOLOSITÀ CHE ESSO PRESENTA PER LA CIRCOLAZIONE, NONCHÉ ALLA VELOCITÀ PREDOMINANTE DEI VEICOLI CHE SI APPROSSIMANO.

OVE IL TRACCIATO DELLE STRISCE DI SEGNALAZIONE NON SI PRESENTI AGEVOLE DIRETTAMENTE SULL'OSTACOLO, POSTO ENTRO LA CARREGGIATA, DETTE STRISCE POSSONO ESSERE DIPINTE SU UNA SUPERFICIE INDIPENDENTE DA APPLICARE SULL'OSTACOLO.

QUANDO VI POSSA ESSERE INCERTEZZA SUL LATO DELL'OSTACOLO, POSTO ENTRO LA CARREGGIATA, DAL QUALE TRANSITARE, DEVONO ESSERE POSTI I PRESCRITTI SEGNALI DI FRECCIA OBBLIGATORIA OBLIQUA A 45/A VERSO IL BASSO, DIRETTA DALLA PARTE OVE I VEICOLI POSSONO TRANSITARE.

IN AGGIUNTA AI SEGNI SUGLI OSTACOLI POSTI ENTRO LA CARREGGIATA, LA SEGNALAZIONE DELL'APPROSSIMARSI DEGLI OSTACOLI STESSI DEVE ESSERE EFFETTUATA MEDIANTE ZEBRATURE SULLA PAVIMENTAZIONE, COME ALL'ART. 119, OVVERO STRISCE OBLIQUE DI INCANALAMENTO, COME ALL'ART. 117.

QUANDO L'OSTACOLO È POSTO ENTRO LA CARREGGIATA LE STRISCE DI SEGNALAZIONE DEVONO ESSERE RESE RIFRANGENTI.

ANCHE I CIGLI DELLE ISOLE DI TRAFFICO POSSONO ESSERE RESI MEGLIO VISIBILI MEDIANTE APPLICAZIONE DI STRISCE DI COLORI CONTRASTANTI. LA TESTATA DI TALI ISOLE PUÒ ANCHE ESSERE SEGNALATA MEDIANTE DISPOSITIVI A LUCE PROPRIA O RIFLESSA DI COLORE GIALLO E BIANCO. DATA LA PICCOLA ALTEZZA DI DETTI CIGLI LE STRISCE POSSONO ESSERE DIPINTE VERTICALMENTE. SE IL MATERIALE DEI CIGLI È NATURALMENTE SCURO È SUFFICIENTE DIPINGERE SOLO LE STRISCE BIANCHE O GIALLE.

PER LA MIGLIORE IDENTIFICAZIONE DEGLI OSTACOLI STRADALI POSSONO APPLICARSI STRISCE DI IDONEE VERNICI RIFRANGENTI ATTE A RIVELARE LA COMPLESSIVA CONFORMAZIONE DEGLI OSTACOLI STESSI. IN ALTRI CASI ALCUNI OSTACOLI NON SONO ENTRO LA CARREGGIATA, MA COSÌ PROSSIMI AL CIGLIO DI ESSA, DA POTER ESSERE CONSIDERATI COME UN PERICOLO BEN DEFINITO. IN TALI CASI ANCHE QUESTI OSTACOLI POSSONO ESSERE SEGNALATI MEDIANTE SEGNALAZIONE A STRISCE OBLIQUE.

ALTRI OGGETTI ADIACENTI LA CARREGGIATA, CHE NON POSSONO ESSERE URTATI DAI VEICOLI, A MENO CHE ESSI NON ESCANO DALLE CARREGGIATE, COME PER ESEMPIO GLI ALBERI, LE BARRIERE DI CEMENTO, LE BARRIERE DI ACCIAIO ELASTICO E SIMILI, POSSONO ESSERE DIPINTI CON UNA STRISCIA BIANCA.

#### **ART. 117 (ART. 14 DEL TESTO UNICO) ISCRIZIONI SULLA PAVIMENTAZIONE**

LE SCRITTE OD ISCRIZIONI SULLA PAVIMENTAZIONE POSSONO ESSERE IMPIEGATE ESCLUSIVAMENTE ALLO SCOPO DI GUIDARE O REGOLARE IL TRAFFICO. LE PAROLE UTILIZZATE DEVONO ESSERE DI PREFERENZA O NOMI DI LOCALITÀ O NUMERI DI IDENTIFICAZIONE STRADALE, OVVERO PAROLE FACILMENTE COMPRESIBILI SUL PIANO INTERNAZIONALE COME PER ESEMPIO STOP, BUS, TAXI (FIGG. 132-A E 132-B). LE SCRITTE DEVONO ESSERE LIMITATE AL NUMERO MINIMO DI PAROLE.

NESSUNA SCRITTA ORIZZONTALE CHE ABBA VALORE DI PRESCRIZIONE PUÒ ESSERE TRACCIATA SE NON IN AUSILIO DI UN REGOLARE CARTELLO STRADALE. LE SCRITTE DEVONO ESSERE DI COLORE BIANCO ECCETTUATE LE PAROLE TAXI E BUS CHE DEVONO ESSERE DI COLORE GIALLO.

LE LETTERE DEVONO ESSERE MOLTO ALLUNGATE NELLA DIREZIONE DELLA CIRCOLAZIONE A CAUSA DEL PICCOLO ANGOLO SOTTO IL QUALE ESSE SONO VISTE DAI CONDUCENTI.

SULLE STRADE URBANE NORMALI LE LETTERE DEVONO AVERE LA DIMENSIONE MAGGIORE NON INFERIORE A M. 1,20.

SULLE STRADE EXTRAURBANE E QUELLE URBANE DI RAPIDO TRANSITO TALE DIMENSIONE NON DEVE ESSERE INFERIORE A M. 2,50 (FIGURA 132-A).

SE LA SCRITTA COMPRENDE PIÙ DI UNA PAROLA DA TRACCIARSI SU RIGHE SEPARATE, LA PRIMA PAROLA DEVE ESSERE QUELLA PIÙ VICINA AL CONDUCENTE. LO SPAZIO LONGITUDINALE TRA DUE RIGHE NON DEVE ESSERE INFERIORE A 2 VOLTE LA DIMENSIONE MAGGIORE DELLE LETTERE.

LA SCRITTA SULLA PAVIMENTAZIONE CHE DEVE INTEGRARE LA SEGNALEZIONE DEL CARTELLO ARRESTO ALL'INCROCIO È STOP E DEVE ESSERE TRACCIATA SULLA PAVIMENTAZIONE, PRESSO LA STRISCIA DI ARRESTO, TANTE VOLTE QUANTE SONO LE CORSIE DI APPROCCIO ALL'INCROCIO, SIANO ESSE O NO EFFETTIVAMENTE DEMARcate SULLA PAVIMENTAZIONE (FIG. 132-A).

#### **ART. 118 (ART. 14 DEL TESTO UNICO) CROCE DI S. ANDREA**

IN PROSSIMITÀ DEI PASSAGGI FERROVIARI A LIVELLO EXTRAURBANI DEVE ESSERE TRACCIATA SULLA SEMICARREGGIATA DI APPROCCIO, UNA CROCE DI S. ANDREA, DEFORMATA IN LUNGHEZZA, COSTITUITA DA DUE STRISCE INTERSECANTISI AD X SOTTO UN ANGOLO ACUTO DI 45°, LARGHE CM. 30, LUNGHE CIRCA M. 6,00, NONCHÉ LE LETTERE P E L E UNA STRISCIA DI ARRESTO PARALLELA ALL'ASSE DEI BINARI FERROVIARI RACCORDATA AD UNA STRISCIA LONGITUDINALE CONTINUA VIETANTE IL SORPASSO, LUNGA ALMENO 50 M.

IL DISEGNO DI QUESTE SEGNALEZIONI SULLA PAVIMENTAZIONE È RIPIORTATO NELLA FIG. 136.

TUTTI QUESTI SEGNI DEVONO ESSERE DI COLORE BIANCO, TRACCIATI CON VERNICI RIFRANGENTI.

LA CROCE DI S. ANDREA ORIZZONTALE È IMPIEGATA PER ATTIRARE

MAGGIORMENTE L'ATTENZIONE DEI CONDUCENTI SULLA VICINANZA DI UN PASSAGGIO FERROVIARIO A LIVELLO, CHE DEVE, COMUNQUE, ESSERE SEMPRE PRESEGNALATO MEDIANTE I REGOLARI CARTELLI STRADALI VERTICALI.

#### **ART. 119 (ART. 14 DEL TESTO UNICO) ZEBRATURE**

LE ZONE DELLA CARREGGIATA DALLE QUALI DEBBA INTENDERSI ESCLUSO IL TRANSITO DEI VEICOLI DEVONO ESSERE INDICATE CON LA ZEBRATURA. QUESTE ZONE SONO COSTITUITE DA ISOLE DI TRAFFICO A RASO DELLA PAVIMENTAZIONE OPPURE DAI TRIANGOLI DI APPROCCIO AD ISOLE DI TRAFFICO OD A OSTACOLI POSTI ENTRO LA PAVIMENTAZIONE. UN OSTACOLO PUÒ SUSSISTERE SULLA MEZZERIA DELLA STRADA, NEL QUAL CASO IL TRAFFICO DEVE ESSERE DEVIATO SULLA DESTRA DI ESSO, OPPURE PUÒ ESSERE SITO TRA DUE CORSIE UNISENTO NEL QUAL CASO IL TRAFFICO PUÒ ESSERE DEVIATO SIA A DESTRA CHE A SINISTRA DI ESSO (FIG. 131). LA ZONA ZEBRATA È, PERTANTO, NEL PRIMO CASO QUELLA A SINISTRA DELLA STRISCIA OBLIQUA DI INCANALAMENTO OVVERO NEL SECONDO CASO QUELLA COMPRESA TRA LE DUE STRISCE OBLIQUE DI INCANALAMENTO.

LE STRISCE FORMANTI LA ZEBRATURA DEVONO ESSERE DI COLORE BIANCO ED INCLINATE NON MENO DI 45/A RISPETTO ALLA DIREZIONE DI MARCIA. LA LARGHEZZA DELLE STRISCE NON DEVE ESSERE INFERIORE A CM. 30. TALE LARGHEZZA, COME PURE QUELLA DELL'INTERVALLO TRA DUE STRISCE POSSONO ESSERE OPPORTUNAMENTE COMMISURATE ALLA ESTENSIONE ED ALLA FORMA DELLA SUPERFICIE ZEBRATA. QUANDO LE ZEBRATURE SONO IMPIEGATE PER COSTITUIRE ISOLE DI TRAFFICO PROVVISORIE, DEFINITIVE, OVVERO IN ESPERIMENTAZIONE, ENTRO DI ESSE SI POSSONO APPORRE I SEGNALI CHE, A GIUDIZIO DELL'ENTE PROPRIETARIO, RISULTINO NECESSARI AL CONTROLLO DELLA CIRCOLAZIONE.

#### **ART. 120 (ART. 14 DEL TESTO UNICO) INSERTI**

LE SERIE DI CHIODI A LARGA TESTA, DI CATADIOTTRI O DI INSERTI NELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, DI QUALUNQUE MATERIALE, PURCHÈ IDONEO PER VISIBILITÀ E DURATA A COSTITUIRE SEGNO SULLA CARREGGIATA, POSSONO ESSERE IMPIEGATE CON SIGNIFICATO DI STRISCIA CONTINUA DOVUNQUE QUESTA TROVI APPLICAZIONE IN BASE AGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

LA DISTANZA TRA I BORDI DEI DUE ELEMENTI SUCCESSIVI DEI SUDDETTI DISPOSITIVI NON DEVE ESSERE SUPERIORE A CM. 100.

#### **ART. 121 (ART. 14 DEL TESTO UNICO) SEGNALAZIONI VIETATE**

NESSUN ALTRO SEGNO È CONSENTITO SULLE CARREGGIATE STRADALI, SOGGETTE A PUBBLICO TRANSITO, ALL'INFUORI DI QUELLI PREVISTI NELLE PRESENTI NORME, NEANCHE PER INDICAZIONI CONNESSE CON GARE SU STRADA O COMPETIZIONI SPORTIVE.

### **SEGNALAZIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO**

**ART. 122 (ART. 15 DEL TESTO UNICO) CARATTERISTICHE DELLE STRISCE BIANCHE E ROSSE DELLE BARRIERE**

LA SUPERFICIE DELLE BARRIERE DEI PASSAGGI A LIVELLO CHE, AI SENSI DELL'ART. 15 DEL TESTO UNICO, DEVE ESSERE DIPINTA VERSO LA STRADA A STRISCE BIANCHE E ROSSE, DEVE ESSERE NON INFERIORE A MQ. 0,20 PER OGNI METRO LINEARE DI BARRIERA, VALUTATA SUL PIANO VERTICALE PARALLELO ALLA BARRIERA MEDESIMA, ALMENO PER LA METÀ DELLA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA SBARRATA DALLE BARRIERE.

QUALORA LE BARRIERE SIANO PROVVISI DI PIÙ LUCI ROSSE, TALE SUPERFICIE POTRÀ ESSERE RIDOTTA ALLA METÀ. ANALOGA RIDUZIONE POTRÀ ESSERE APPORTATA SE TRATTISI DI PASSAGGI A LIVELLO SITUATI SU STRADE O MULATTIERE NON ATTE, DI REGOLA, AL TRANSITO DI AUTOVEICOLI.

DETTA SUPERFICIE DEVE AVERE IL CONTORNO SUPERIORE ORIZZONTALE E POSTO AD UNA ALTEZZA, RISPETTO AL PUNTO PIÙ ALTO DELLA CARREGGIATA, NON INFERIORE A M. 0,90 E NON SUPERIORE A M. 1,30.

LE STRISCE BIANCHE E ROSSE DEVONO ESSERE INCLINATE, RISPETTO ALL'ORIZZONTALE, DI 45/A E DEVONO AVERE CIASCUNA UNA LARGHEZZA COMPRESA TRA CM. 15 E CM. 20.

**ART. 123 (ART. 15 DEL TESTO UNICO) DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE A LUCE RIFLESSA DELLE BARRIERE**

I DISPOSITIVI A LUCE RIFLESSA ROSSA DI CUI ALL'ART. 15 DEL TESTO UNICO, INTEGRATIVI DELLE STRISCE BIANCHE E ROSSE DELLE BARRIERE, POSSONO ESSERE COSTITUITI DA APPARECCHI A SÈ STANTI QUALI I CATADIOTTRI OVVERO DA UNO STRATO DI SOSTANZE RIFLETTENTI.

IN OGNI CASO IL CONTORNO SUPERIORE DEI DISPOSITIVI DEVE ESSERE AD ALTEZZA NON MAGGIORE DI M. 1,30 RISPETTO AL PUNTO PIÙ ALTO DELLA CARREGGIATA.

DETTI DISPOSITIVI DEBONO PRESENTARE UNA SUPERFICIE EFFETTIVA, IN PROTEZIONE SUL PIANO VERTICALE PARALLELO ALLE BARRIERE NON INFERIORE A CMQ. 100 PER OGNI METRO LINEARE DI BARRIERA, ALMENO PER I DUE TERZI DELLA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA SBARRATA DALLE BARRIERE.

QUALORA LE BARRIERE SIANO PROVVISI DI PIÙ LUCI ROSSE, TALE SUPERFICIE POTRÀ ESSERE RIDOTTA ALLA METÀ. ANALOGA RIDUZIONE POTRÀ ESSERE APPORTATA SE TRATTASI DI PASSAGGI A LIVELLO SITUATI SU STRADE O MULATTIERE NON ATTE, DI REGOLA, AL TRANSITO DI AUTOVEICOLI.

CIASCUN DISPOSITIVO DEVE AVERE UNA SUPERFICIE NON INFERIORE A CMQ. 20.

NELLA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE EFFETTIVA RIFLETTENTE

VANNO VALUTATE SOLAMENTE LE SUPERFICI PIANE RIVOLTE VERSO LA STRADA; POSSONO ESSERE VALUTATE ANCHE LE SUPERFICI CILINDRICHE RIVOLTE VERSO LA STRADA TENENDO CONTO, AL MASSIMO, DEL 50 PER CENTO DELLA LORO SUPERFICIE.

I DISPOSITIVI A LUCE RIFLESSA ROSSA DEVONO AVERE CARATTERISTICHE OTTICHE E TECNOLOGICHE NON INFERIORI A QUELLE PRESCRITTE PER I DISPOSITIVI A LUCE RIFLESSA DI 1/A CLASSE PER AUTOVEICOLI.

LA FORMA DEI DISPOSITIVI NON DEVE ESSERE TRIANGOLARE.

#### **ART. 124 (ART. 15 DEL TESTO UNICO) DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE OTTICA ED ACUSTICA DELLE BARRIERE**

IL DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE ACUSTICA PREVISTO DALL'ART. 15 DEL TESTO UNICO DEVE PRODURRE IL SUONO DI UNA CAMPANA O SUONERIA DI LIVELLO SONORO TALE DA ESSERE UDIBILE A DISTANZA NON INFERIORE A 100 M. IN ASSENZA DI OSTACOLI, E CON VENTO E RUMORI TRASCURABILI.

IL FUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA DEVE INIZIARE ALMENO 5 SECONDI PRIMA DELL'INIZIO DELL'ABBASSAMENTO DELLE BARRIERE E TERMINARE NON PRIMA DI 5 SECONDI DALL'INIZIO DELL'ABBASSAMENTO.

AD INTEGRAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA POSSONO ESSERE IMPIEGATI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE OTTICA A LUCE ROSSA, INSTALLATI NORMALMENTE SUL MARGINE DESTRO DELLA CARREGGIATA NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL PASSAGGIO A LIVELLO E COLLOCATI IN MODO DA ESSERE VISIBILI DALLA STRADA ALLA MAGGIORE DISTANZA POSSIBILE. L'ALTEZZA DA TERRA DEL CENTRO DEI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE OTTICA DEVE ESSERE COMPRESA TRA M. 2 E METRI 2,50; LE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEI DISPOSITIVI SONO INDICATE NELLA FIG. 164.

IL DISPOSITIVO A LUCE ROSSA DEVE AVERE INTENSITÀ TALE DA RISULTARE VISIBILE, DI GIORNO E IN ASSENZA DI NEBBIA, ALMENO A 100 M. QUALORA LA LUCE ROSSA SIA RESA VISIBILE POSTERIORMENTE IL DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE ACUSTICA PUÒ EMETTERE UN SEGNALE DI LIVELLO SONORO INFERIORE A QUELLO INDICATO NEL PRIMO COMMA.

#### **ART. 125 (ART. 15 DEL TESTO UNICO) DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE OTTICA ED ACUSTICA**

DELLE BARRIERE CHE SBARRANO PARTE DELLA CARREGGIATA

NEI PASSAGGI A LIVELLO MUNITI DI BARRIERE CHE SBARRANO LA PARTE DI CARREGGIATA DESTINATA ALLA CIRCOLAZIONE NEL SENSO DI MARCIA, I DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE LUMINOSA, DI CUI ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNICO, DEVONO AVERE LE DIMENSIONI DI CUI ALLA FIG. 165 ED ESSERE INSTALLATI SUL MARGINE DESTRO DELLA CARREGGIATA NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL PASSAGGIO A LIVELLO E COLLOCATI IN MODO DA RISULTARE VISIBILI DALLA STRADA ALLA MAGGIORE DISTANZA POSSIBILE. L'ALTEZZA DA TERRA DEL CENTRO DEI

DISPOSITIVI DEVE ESSERE NON INFERIORE A M. 2 E NON SUPERIORE A M. 2,50. L'INTERMITTENZA DELLE LUCI È DI 60 ST 10 ACCENSIONI AL MINUTO. LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISPOSITIVI A LUCE ROSSA DEVONO ESSERE TALI CHE L'INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA LI RENDA VISIBILI, IN ASSENZA DI NEBBIA, ANCHE DI GIORNO ALLA DISTANZA DI 100 M. ENTRO UN CONO DI 30 GRADI DI APERTURA.

LA SEGNALEZIONE ACUSTICA DEVE AVERE LE CARATTERISTICHE PRESCRITTE PER QUELLE DEI PASSAGGI A LIVELLO CON BARRIERE CHE SBARRANO L'INTERA CARREGGIATA, SALVO IL LIVELLO SONORO CHE PUÒ ESSERE INFERIORE.

I DISPOSITIVI DI SEGNALEZIONE LUMINOSA AD UNA O DUE LUCI EVENTUALMENTE RIPETUTI SUL MARGINE SINISTRO DELLA STRADA POSSONO NON ESSERE NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL PASSAGGIO A LIVELLO MA NON DISTARNE OLTRE M. 30, E DEVONO AVERE CARATTERISTICHE UGUALI A QUELLE DEI DISPOSITIVI INSTALLATI SUL MARGINE DESTRO.

IL FUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI DI SEGNALEZIONE LUMINOSA ED ACUSTICA DEVE INIZIARE 30 SECONDI PRIMA DELL'ARRIVO AL PASSAGGIO A LIVELLO DEL TRENO PIÙ VELOCE E ALMENO 5 SECONDI PRIMA DELL'INIZIO DELL'ABBASSAMENTO DELLE BARRIERE.

LA CHIUSURA DELLE BARRIERE, NONCHÉ IL FUNZIONAMENTO DELLE SEGNALEZIONI LUMINOSE ED ACUSTICHE, DEVE PROSEGUIRE FINO AL PASSAGGIO DEL TRENO.

#### **ART. 126 (ART. 15 DEL TESTO UNICO) CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI DI SEGNALEZIONE**

##### DEI PASSAGGI A LIVELLO SENZA BARRIERE

IL SEGNALE A CROCE DI SANT'ANDREA, DI CUI ALL'ART. 15 DEL TESTO UNICO DEVE AVERE LA FORMA E LE DIMENSIONI DI CUI ALLE FIGG. 10-A, B - 11-A, B. QUALORA MOTIVATE CONDIZIONI AMBIENTALI NON CONSENTANO L'INSTALLAZIONE DEL SEGNALE DI FORMATO NORMALE; PUÒ, A GIUDIZIO DEL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI, ESSERE ADOTTATO UN FORMATO RIDOTTO.

I SEGNALI A CROCE DI SANT'ANDREA DEBBONO ESSERE INSTALLATI, UNO PER CIASCUN LATO DEL PASSAGGIO A LIVELLO, NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELLA STRADA FERRATA E COMUNQUE AD UNA DISTANZA NON SUPERIORE A M. 10 DALLA ROTAIA PIÙ VICINA. DETTI SEGNALI, AD ECCEZIONE DI QUELLI SITUATI SU STRADE O MULATTIERE NON ATTE DI REGOLA, AL TRANSITO DI AUTOVEICOLI, DEBBONO AVERE L'INTERA SUPERFICIE DEL BORDO ROSSO RIFLETTENTE A MEZZO DI DISPOSITIVI CHE, ILLUMINATI, RIFLETTANO LUCE ROSSA.

I DETTI DISPOSITIVI POSSONO ESSERE COSTITUITI DA APPARECCHI A SÈ STANTI QUALI I CATADRIOTTI OVVERO DA UNO STRATO DI SOSTANZE RIFLETTENTI: IN OGNI CASO DEBBONO AVERE CARATTERISTICHE OTTICHE E TECNOLOGICHE PARI A QUELLE PRESCRITTE PER I DISPOSITIVI A LUCE RIFLESSA DI 1 CLASSE PER AUTOVEICOLI.

I DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE LUMINOSA E ACUSTICA DEI PASSAGGI A LIVELLO SENZA BARRIERE DI CUI ALL'ART. 15 DEL TESTO UNICO DEVONO AVERE CARATTERISTICHE UGUALI A QUELLE PRESCRITTE NELL'ART. 125, INOLTRE I DUE SEGNALI LUMINOSI DEVONO ESSERE INSTALLATI PREFERIBILMENTE SUL MEDESIMO STANTE DELLA CROCE DI SANT'ANDREA, IMMEDIATAMENTE AL DISOTTO DELLE ALI DELLA CROCE MEDESIMA, SECONDO QUANTO INDICATO NELLE FIGG. 10-B, 11-B.

**ART. 127 (ART. 15 DEL TESTO UNICO) DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE SULLE STRADE CHE CONDUCONO**

A QUELLA NELLA QUALE SI TROVA IL PASSAGGIO A LIVELLO

SULLE STRADE CHE CONDUCONO A QUELLA NELLA QUALE SI TROVA IL PASSAGGIO A LIVELLO, QUALORA DETTE STRADE SBOCCHINO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PASSAGGIO A LIVELLO ED IL RELATIVO SEGNALE STRADALE, NONCHÉ NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL PASSAGGIO A LIVELLO MEDESIMO, PUÒ ESSERE POSTO UN DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA.

TALI DISPOSITIVI DEVONO AVERE LA FORMA DEL SEGNALE DIVIETO DI SVOLTA A DESTRA O A SINISTRA DI DIMENSIONI RIDOTTE ED ESSERE INSTALLATI SUL MARGINE DESTRO DELLA CARREGGIATA NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL'INCROCIO, COLLOCATI IN MODO DA RISULTARE VISIBILI DALLA STRADA ALLA MAGGIORE DISTANZA POSSIBILE. L'ALTEZZA DA TERRA DEL CENTRO DEI DISPOSITIVI DEVE ESSERE NON INFERIORE A M. 2,00 E NON SUPERIORE A M. 2,50. LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISPOSITIVI DEVONO ESSERE TALI CHE IL SEGNALE SIA CHIARAMENTE VISIBILE IN ASSENZA DI NEBBIA, ANCHE DI GIORNO.

L'ACCENSIONE DEL DISPOSITIVO DEVE AVVENIRE CONTEMPORANEAMENTE A QUELLA DELLA SEGNALAZIONE LUMINOSA DEL PASSAGGIO A LIVELLO; QUANDO IL DISPOSITIVO È SPENTO, SULLA SUA FACCIA NON DEVE APPARIRE ALCUN SEGNALE.

**ART. 128 (ART. 15 DEL TESTO UNICO) CAVALLETTI DA IMPIEGARSI IN CORRISPONDENZA DEI PASSAGGI A LIVELLO**

I CAVALLETTI DI CUI AL COMMA TERZO DELL'ART. 15 DEL TESTO UNICO DA IMPIEGARSI IN CORRISPONDENZA DEI PASSAGGI A LIVELLO DEBONO AVERE ALTEZZA COMPRESA TRA METRI 1 E M. 1,40 E LUNGHEZZA DI ALMENO M. 1,50 E RECARE SUPERIORMENTE UN PANNELLO DELL'ALTEZZA DI M. 0,25 DELLA LUNGHEZZA DEL CAVALLETTO, DIPINTO, LATO STRADA, CON STRISCE BIANCHE E ROSSE INCLINATE A 45/A, CIASCUNA DI LARGHEZZA COMPRESA TRA M. 0,15 E M. 0,20. INOLTRE DEBONO ESSERE PROVVISI DI DISPOSITIVI A LUCE RIFLESSA UGUALI A QUELLI PRESCRITTI PER LE BARRIERE.

PUÒ ESSERE IMPIEGATO UN SOLO CAVALLETTO PER OGNI LATO DEL PASSAGGIO A LIVELLO, QUALORA IL CAVALLETTO RECHI SUPERIORMENTE UN DISCO DEL DIAMETRO DI 25 CM. DI COLORE ROSSO CON BORDO BIANCO, RESO INTERAMENTE RIFLETTENTE DELLA LUCE; IN MANCANZA DI TALE DISCO DEVONO ESSERE IMPIEGATI PIÙ CAVALLETTI IN NUMERO ADEGUATO ALLA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA

STRADALE.

LA BANDIERA ROSSA E LA LANTERNA A LUCE ROSSA SONO DEL TIPO REGOLAMENTARE PER L'ESERCIZIO FERROVIARIO.

**ART. 129 (ART. 15 DEL TESTO UNICO) VISIBILITÀ AI PASSAGGI A LIVELLO SENZA BARRIERE**

NON FORNITI DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

LA VISIBILITÀ DELLA STRADA FERRATA IN CORRISPONDENZA DEI PASSAGGI A LIVELLO SENZA BARRIERE NON PROVVISI DI SEGNALAZIONE LUMINOSA È DA CONSIDERARSI SUFFICIENTE ALLORCHÈ L'UTENTE DELLA STRADA ABBIA UNA VISUALE LIBERA SULLA FERROVIA TALE CHE GLI CONSENTA, IN RELAZIONE ALLA VELOCITÀ MASSIMA DEI TRENI SULLA LINEA, DI EFFETTUARE L'ATTRAVERSAMENTO QUANDO NESSUN TRENO SIA IN VISTA.

**ART. 130 (ART. 15 DEL TESTO UNICO) ATTRAVERSAMENTI DI LINEE FERROVIARIE DI RACCORDI**

GLI ATTRAVERSAMENTI DI STRADE DA PARTE DI BINARI PERCORSI DA CONVOGLI FERROVIARI MARCIANTI A VELOCITÀ RIDOTTA PER L'INCROCIO A VISTA O PER INCROCIO PROTETTO DA AGENTE DELLA FERROVIA O CON APPOSITO SEMAFORO, POSSONO ESSERE SEGNALATI AI CONDUCENTI ED AI PEDONI CON IL SEGNALE PERICOLO GENERICO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO: CROCE DI SANT'ANDREA E DEL SEGNALE PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE ED EVENTUALI SEGNALI INTERMEDI.

IL SEGNALE PERICOLO GENERICO DEVE ESSERE POSTO ALLA DISTANZA REGOLAMENTARE DALL'ATTRAVERSAMENTO, E RIPETUTO IN PROSSIMITÀ DI QUESTO QUALORA L'INCROCIO SI EFFETTUI A VISTA OVVERO PER OGNI ALTRA SITUAZIONE CHE LO RENDA NECESSARIO. INOLTRE SOTTO IL CARTELLO DEVE ESSERE SPECIFICATO IL PERICOLO CON LA ISCRIZIONE TRENO.

LA POSA DEI SEGNALI DI PERICOLO INSTALLATI IN PROSSIMITÀ DELL'ATTRAVERSAMENTO È EFFETTUATA A CURVA E SPESE DELL'ESERCENTE LA FERROVIA, O DEL PROPRIETARIO DEL RACCORDO; È EFFETTUATA INVECE, A CURA E SPESE DEGLI ENTI PROPRIETARI DELLA STRADA LA POSA DEGLI ALTRI SEGNALI.

**SEGNALI MANUALI DEGLI AGENTI PREPOSTI AL TRAFFICO**

**ART. 131 (ART. 16 DEL TESTO UNICO) FISCHIETTO**

QUANDO SIA NECESSARIO ARRESTARE TUTTA LA CIRCOLAZIONE, PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO DI VEICOLI DI SOCCORSO L'AGENTE PREPOSTO ALLA REGOLAZIONE DEL TRAFFICO DEVE FARE USO DI UN FISCHIETTO EMETTENDO UN SUONO PROLUNGATO. A QUESTO SEGNALE I VEICOLI ED I PEDONI IN PROCINTO DI IMPEGNARE UN INCROCIO, DEBONO IMMEDIATAMENTE FERMARSI FINO AL SUCCESSIVO SEGNALE DI VIA LIBERA. QUELLI CHE SI TROVANO ENTRO L'AREA DELL'INCROCIO

DEBBONO AFFRETTARSI A SGOMBERARLA. IL SEGNALE DI VIA LIBERA PER I VEICOLI FERMATI, CONSIDERERÀ NELLA SUCCESSIVA RIPRESA DELLE NORMALI SEGNALAZIONI.

**ART. 132 (ART. 16 DEL TESTO UNICO) SEGNALE MANUALE DI SVOLTA A SINISTRA**

FERME RESTANDO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 16 DEL TESTO UNICO, PER CONSENTIRE IL DEFLUSSO DELLA CORRENTE VEICOLARE DI SVOLTA A SINISTRA, FERMANDO LA CORRENTE DIRETTA PROVENIENTE IN SENSO CONTRARIO, GLI AGENTI DEL TRAFFICO DEVONO EFFETTUARE IL SEGNALE MANUALE CON LE BRACCIA DISTESE ORIZZONTALMENTE E PERPENDICOLARMENTE TRA LORO, DIRETTE RISPETTIVAMENTE VERSO LA DIREZIONE DI PROVENIENZA E DI DESTINAZIONE DELLA CORRENTE DI SVOLTA.

**ART. 133 (ART. 16 DEL TESTO UNICO) VISIBILITÀ NOTTURNA - SEGNALI MANUALI**

PER LA VISIBILITÀ DELLE SEGNALAZIONI MANUALI DI NOTTE NELLE STRADE SCARSAMENTE OD AFFATTO ILLUMINATE, IN ZONA NEBBIOSA ED IN OGNI ALTRA CONDIZIONE DI SCARSA VISIBILITÀ, GLI AGENTI DEL TRAFFICO DEVONO ESSERE MUNITI DI GUANTONI E DI ALTRI EQUIPAGGIAMENTI, RIFRANGENTI LUCE BIANCA. I VEICOLI, FERMATI DI GIORNO COME DI NOTTE PER LA CONTESTAZIONE DI INFRAZIONI O PER LA VERIFICA DEI DOCUMENTI, DEVONO ESSERE FATTI SOSTARE, PER IL TEMPO STRETTAMENTE INDISPENSABILE, SOLO IN LUOGO DOVE TALE FERMATA NON COSTITUISCA IN ALCUN MODO INTRALCIO O PERICOLO PER LA CIRCOLAZIONE.

**SEGNALI LUMINOSI DI CIRCOLAZIONE**

**ART. 134 (ART. 17 DEL TESTO UNICO) ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DEI SEMAFORI**

I SEMAFORI SITUATI SUL MARGINE DELLA BANCHINA O DEL MARCIAPIEDE DEVONO AVERE IL BORDO INFERIORE DELLA LUCE PIÙ BASSA A NON MENO DI M. 2 E A NON PIÙ DI M. 3,00 DAL SUOLO.

ALLORCHÈ I SEMAFORI SONO SOSPESI AL DISOPRA DELLA CARREGGIATA, LA PARTE INFERIORE DELLA LUCE PIÙ BASSA DEVE ESSERE AD UN'ALTEZZA COMPRESA TRA UN MINIMO DI M. 4,50 ED UN MASSIMO DI M. 5,50.

**ART. 135 (ART. 17 DEL TESTO UNICO) POSIZIONE DI INSTALLAZIONE DEI SEMAFORI**

I SEMAFORI INSTALLATI SUI PALI METALLICI DI SOSTEGNO POSSONO ESSERE SITUATI SUL BORDO DESTRO DELLA STRADA, OVVERO SU APPOSITE ISOLE ENTRO LA CARREGGIATA, QUANDO QUESTA POSIZIONE CONTRIBUISCA A MIGLIORARE LA VISIBILITÀ DEI SEGNALI LUMINOSI. I SEGNALI POSSONO ESSERE RIPETUTI SULLA MEZZERIA E, QUANDO CIÒ NON SIA POSSIBILE, SUL LATO SINISTRO DELLA STRADA.

POSSONO PURE INSTALLARSI SINGOLI SEGNALI LUMINOSI PER CORSIA O GRUPPO DI CORSIE DI TRAFFICO.

ALLORCHÈ L'ORGANIZZAZIONE DEL CONTROLLO DELLE VARIE CORRENTI NON SIA DI OSTACOLO, I SEMAFORI DEVONO ESSERE RIPETUTI FRONTALMENTE ALL'USCITA DELLA ZONA DI MANOVRA DELL'INCROCIO. SULLE STRADE A SENSO UNICO, COMPOSTE DI DUE O PIÙ CORSIE I SEGNALI LUMINOSI DEVONO, SEMPRE, ESSERE RIPETUTI SUL LATO SINISTRO DELLA STRADA.

I SEMAFORI CHE CONTROLLANO L'ENTRATA NELLA ZONA DI MANOVRA DEVONO AVERE LE LUCI RIVOLTE SOLO VERSO L'ESTERNO DI QUESTA. I SEGNALI LUMINOSI CHE CONTROLLANO L'USCITA DALLA ZONA DI MANOVRA DEVONO AVERE LE LUCI RIVOLTE SOLO VERSO L'INTERNO DI QUESTA.

LE LUCI (ROSSO, GIALLO, VERDE) DEI SEMAFORI INSTALLATI SUI PALI METALLICI A LATO DELLA CARREGGIATA, POSSONO ESSERE RIPETUTE NELLO STESSO ORDINE, IN FORMATO RIDOTTO, ALL'ALTEZZA DI M. 1,30 CIRCA, LUNGO IL PALO DI SOSTEGNO, CON LA DIREZIONE DELL'ASSE OTTICO LUMINOSO ANGOLATO OPPORTUNAMENTE PER LA MIGLIORE VISIBILITÀ DA PARTE DEI CONDUCENTI POSTI IN PRIMA POSIZIONE, DIETRO LA LINEA DI ARRESTO. TALE RIPETIZIONE È PARTICOLARMENTE RACCOMANDATA NELLE CARREGGiate LARGHE, NELLE QUALI NON SIA POSSIBILE LA RIPETIZIONE DEI SEGNALI LUMINOSI MEDIANTE NORMALI GRUPPI POSTI SULLA MEZZERIA STRADALE.

#### **ART. 136 (ART. 17 DEL TESTO UNICO) ILLUMINAZIONE**

IL DIAMETRO DEL DISCO LUMINOSO DEVE ESSERE NON MINORE DI CM. 20.

IN CONDIZIONI ATMOSFERICHE NORMALI, IL SEGNALE SEMAFORICO DEVE ESSERE VISIBILE A 200 METRI, IL SOLIDO FOTOMETRICO DELLA LAMPADA DEVE ESSERE TALE DA NON PROCURARE ABBAGLIAMENTO ED I QUADRANTI DEVONO ESSERE MUNITI DI OPPORTUNA E EFFICIENTE VISIERA ATTA A CONSENTIRE LA VISIBILITÀ DEI SEGNALI CON OGNI CONDIZIONE DI LUCE, NONCHÉ AD IMPEDIRE CHE I CONDUCENTI VEDANO ALTRE LUCI SEMAFORICHE DIRETTE IN ALTRE DIREZIONI.

LA ILLUMINAZIONE DEI DISCHI SEMAFORICI DEVE ESSERE OTTENUTA A MEZZO DI LAMPADe AD INCANDESCENZA DI POTENZA NON MINORE DI 40 WATT PER LA LUCE GIALLA E DI WATT 60 PER LE LUCI ROSSA E VERDE.

#### **ART. 137 (ART. 17 DEL TESTO UNICO) ORARIO DI FUNZIONAMENTO**

DI REGOLA, DALLE ORE 23 ALLE 7, È VIETATO IL FUNZIONAMENTO DEI SEMAFORI, TRANNE QUELLI COMANDATI AUTOMATICAMENTE DAI VEICOLI E QUELLI \_A RICHIESTA\_ AZIONATI DAI PEDONI.

TUTTAVIA, ALLORCHÈ SI VERIFICHINO PARTICOLARI CONDIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE, COME INTENSITÀ DI TRAFFICO, PRESENZA DI SENSI UNICI ALTERNATI, LAVORI IN CORSO E SIMILI, È CONSENTITO IL FUNZIONAMENTO ANCHE NELLE ORE NOTTURNE E, IN TALI CASI, L'IMPIANTO DEVE ESSERE VIGILATO.

SULLE STRADE EXTRAURBANE E SU QUELLE URBANE DI RAPIDO TRANSITO LA PRESENZA DI UN IMPIANTO SEMAFORICO DEVE ESSERE SEMPRE PRESEGNALATO, ALMENO 150 METRI PRIMA, MEDIANTE APPOSITO CARTELLO PREVISTO NELL'ART. 81 (FIG. 84).

#### **ART. 138 (ART. 17 DEL TESTO UNICO) TIPI DI SEGNALI LUMINOSI**

LE SEGNALAZIONI LUMINOSE PER LA REGOLAZIONE DEL TRAFFICO COMPRENDONO:

1) GRUPPO SEMAFORICO VEICOLARE TRICOLORE (ROSSO, GIALLO, VERDE) (FIG. 142);

2) FRECCE SEMAFORICHE VEICOLARI A LUCE VERDE (FIG. 140):

3) SEMAFORO PEDONALE CON DOPPIA SCRITTA ALT E AVANTI RISPETTIVAMENTE DI COLORE ROSSO E DI COLORE VERDE (FIG. 147);

4) SEMAFORO TRAMVIARIO, CON BARRA, A LUCE BIANCA OPPORTUNAMENTE ORIENTATA (FIG. 139);

5) ALTRI SEGNALI LUMINOSI PER PORTARE A CONOSCENZA DEI CONDUCENTI INDICAZIONI TEMPORANEE UTILI ALLA REGOLAZIONE DEL TRAFFICO QUALI: LIMITAZIONI DI VELOCITÀ, CORSIE DA IMPEGNARE, DIVIETI DI SVOLTA E SIMILI;

6) LUCI GIALLE O LUCI ROSSE LAMPEGGIANTI (FIG. 141).

#### **ART. 139 (ART. 17 DEL TESTO UNICO) SEMAFORI VEICOLARI**

LE LUCI DEL GRUPPO SEMAFORICO TRICOLORE DEVONO ESSERE DISPOSTE SU UNA LINEA VERTICALE NEL SEGUENTE ORDINE, DALL'ALTO VERSO IL BASSO:

LUCE ROSSA;

LUCE GIALLA;

LUCE VERDE;

(FIG. 142).

QUANDO IL GRUPPO SIA INTEGRATO DA FRECCE VERDI QUESTE DEVONO ESSERE SINGOLARMENTE DISPOSTE COME SEGUE:

1) FRECCIA DIRETTA VERSO L'ALTO: AL DISOTTO DEL QUADRANTE VERDE (FIG. 145);

2) FRECCIA RIVOLTA VERSO SINISTRA: A SINISTRA ED AL LIVELLO DEL QUADRANTE VERDE (FIG. 143);

3) FRECCIA DIRETTA VERSO DESTRA: A DESTRA ED AL LIVELLO DEL QUADRANTE VERDE (FIG. 144).

NEL CASO DI CONTEMPORANEA APPLICAZIONE DELLE TRE FRECCE, QUELLA VERTICALE PRENDE IL POSTO DEL QUADRANTE VERDE (FIG. 146). L'UTILITÀ DELLE FRECCE VERDI DIPENDE CONSIDEREVOLMENTE DALLA POSSIBILITÀ DI DESTINARE UNA CORSIA AI VEICOLI CHE DEVONO COMPIERE IL MOVIMENTO INDICATO DALLA RELATIVA FRECCIA. QUESTE CORSIE DEVONO ESSERE SEMPRE CHIARAMENTE DEMARCATE SULLA PAVIMENTAZIONE O QUANDO POSSIBILE, SEPARATE MEDIANTE APPOSITE ISOLE DIVISIONALI.

LA PRESENZA DI FRECCE VERDI NON DEVE ESSERE IN CONTRASTO NÉ CON QUELLA DI EVENTUALI SEGNALI VERTICALI DEL TIPO DIVIETO DI SVOLTA A... OPPURE DIREZIONI CONSENTITE NÉ CON I SEGNI SULLA CARREGGIATA.

#### **ART. 140 (ART. 17 DEL TESTO UNICO) NORME PER I CONDUCENTI IN PRESENZA DI SEMAFORI VEICOLARI**

I CONDUCENTI DEI VEICOLI, IN PRESENZA DEI SEGNALI LUMINOSI DI CIRCOLAZIONE, DEVONO UNIFORMARSI ALLE SEGUENTI NORME:

##### **a) SEGNALE A LUCE VERDE**

SE PROVENIENTI DALLA STRADA VERSO LA QUALE LA LUCE VERDE VIENE PROIETTATA DEVONO ENTRARE NELL'AREA D'INCROCIO PER PROSEGUIRE LA MARCIA.

SE DEVONO SVOLTARE A SINISTRA DEBONO ENTRARE NELL'AREA DELL'INCROCIO, MA NEL PROSEGUIRE DEVONO DARE LA PRECEDENZA A QUELLI PROVENIENTI DAL SENSO OPPOSTO CHE STANNO PER ATTRAVERSARE L'INCROCIO.

##### **B) SEGNALE A LUCE ROSSA**

SE PROVENIENTI DALLA STRADA VERSO LA QUALE LA LUCE ROSSA VIENE PROIETTATA DEVONO ARRESTARSI SENZA IMPEGNARE L'INCROCIO, E IN MODO DA NON SUPERARE L'APPOSITA LINEA DI ARRESTO TRASVERSALE TRACCIATA SULLA PAVIMENTAZIONE.

##### **C) SEGNALE A FRECCIA VERDE RIVOLTA VERSO DESTRA**

I CONDUCENTI DI VEICOLI PROVENIENTI DALLA STRADA VERSO LA QUALE IL SEGNALE VIENE PROIETTATO, CHE DEVONO SVOLTARE A DESTRA, DEVONO ENTRARE NELL'AREA DI INCROCIO PER EFFETTUARE LA MANOVRA COME È DI SEGUITO SPECIFICATO: TUTTI GLI ALTRI PROVENIENTI DALLA STESSA DIREZIONE DEVONO RESTARE FERMI. IL SEGNALE A FRECCIA VERDE DEVE APPARIRE SOLO CONGIUNTAMENTE AL ROSSO E LA SUA PRESENZA DEVE ESSERE COORDINATA CON APPOSITA DEMARCAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI UNA CORSIA DI INCANALAMENTO PREDIREZIONALE. PER POTER EFFETTUARE LA SVOLTA A DESTRA, IL CONDUCENTE DEVE PORTARE IL PROPRIO VEICOLO NELLA CORSIA DI DESTRA ED ESEGUIRE LA MANOVRA A VELOCITÀ MODERATA RISPETTANDO LA PRIORITÀ DEI PEDONI CHE ATTRAVERSANO LA CARREGGIATA SULLA QUALE LA CIRCOLAZIONE È FERMA, E SENZA OSTACOLARE LA PROGRESSIONE DEI VEICOLI PROVENIENTI DA SINISTRA.

##### **D) SEGNALE A FRECCIA VERDE RIVOLTA VERSO SINISTRA**

I CONDUCENTI DEI VEICOLI PROVENIENTI DALLA STRADA VERSO LA QUALE IL SEGNALE VIENE PROIETTATO, CHE DEVONO SVOLTARE A SINISTRA, DEVONO ENTRARE NELL'AREA D'INCROCIO PER EFFETTUARE LA MANOVRA TUTTI GLI ALTRI PROVENIENTI DALLA STESSA DIREZIONE DEVONO RESTARE FERMI. IL SEGNALE A FRECCIA VERDE DEVE APPARIRE SOLO CONGIUNTAMENTE AL ROSSO E LA SUA PRESENZA DEVE ESSERE COORDINATA CON APPOSITA DEMARCAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE CORSIE DI INCANALAMENTO PREDIREZIONALE.

PER EFFETTUARE LA MANOVRA DI SVOLTA A SINISTRA NEGLI INCROCI REGOLATI CON UNA FASE SEMAFORICA RISERVATA, ALL'APPARIRE DELLA FRECCIA VERDE SINISTRA, IL CONDUCENTE DI UN VEICOLO DEVE TROVARSI SULLA O SULLE FILE DI SINISTRA E DEVE EFFETTUARE LA MANOVRA A VELOCITÀ MODERATA RISPETTANDO LA PRIORITÀ DEI PEDONI CHE ATTRAVERSANO LA CARREGGIATA SULLA QUALE LA CIRCOLAZIONE È FERMA, E SENZA OSTACOLARE LA PROGRESSIONE DEI VEICOLI PROVENIENTI DA DESTRA.

E) SEGNALE A FRECCIA VERDE RIVOLTA VERSO L'ALTO (CONGIUNTAMENTE AL SEGNALE ROSSO)

I CONDUCENTI DEI VEICOLI PROVENIENTI DALLA STRADA VERSO LA QUALE IL SEGNALE VIENE PROIETTATO, CHE DEVONO PROSEGUIRE DIRITTO, DEVONO ENTRARE NELL'AREA D'INCROCIO PER EFFETTUARE LA MANOVRA DI PROSEGUIMENTO, TUTTI GLI ALTRI, PROVENIENTI DALLA STESSA DIREZIONE, DEVONO RESTARE FERMI. IL SEGNALE A FRECCIA VERDE VERTICALE PUÒ APPARIRE SOLO CONGIUNTAMENTE AL ROSSO.

F) SEGNALE A LUCE GIALLA FISSA (CONGIUNTAMENTE AL VERDE)

I VEICOLI CHE SOPRAGGIUNGO DEBONO ARRESTARSI PRIMA DELLA APPOSITA LINEA DI ARRESTO A MENO CHE QUANDO SI ACCENDE LA LUCE GIALLA, NON SI TROVINO COSÌ PROSSIMI AL SEGNALE, DA NON POTER PIÙ ARRESTARSI IN CONDIZIONI DI SICUREZZA SUFFICIENTI PRIMA DI OLTREPASSARE IL SEGNALE. IN TAL CASO DEVONO SGOMBERARE IL PIÙ SOLLECITAMENTE POSSIBILE L'AREA DELL'INCROCIO.

SE LA STRADA VERSO LA QUALE SONO DIRETTI I SEGNALI LUMINOSI È ORGANIZZATA IN CORSIE, A MEZZO DI SEGNI SULLA CARREGGIATA, I SEGNALI LUMINOSI COSTITUITI DA FRECCIE PER LA SVOLTA A DESTRA O A SINISTRA, ACQUISTANO SIGNIFICATO IMPERATIVO COME SEGUE:

- SE SULLA CARREGGIATA SONO STATE INDICATE TRE CORSIE PER UNO STESSO SENSO DI MARCIA, LA FRECCIA PER LA SVOLTA A DESTRA FA OBBLIGO AI CONDUCENTI CHE OCCUPANO LA CORSIA DI DESTRA DI ENTRARE NELLA ZONA DI MANOVRA ED ESEGUIRE LA SVOLTA A DESTRA, MENTRE QUELLA PER LA SVOLTA A SINISTRA ASSUME UN CORRISPONDENTE SIGNIFICATO PER I CONDUCENTI CHE OCCUPANO LA CORSIA DI SINISTRA.

ANALOGAMENTE, IL CONDUCENTE CHE INTENDE COMPIERE UNA DETERMINATA MANOVRA DI SVOLTA DEVE OCCUPARE UNICAMENTE LA CORRISPONDENTE CORSIA;

- SE SULLA CARREGGIATA SONO STATE INDICATE DUE CORSIE PER UNO

STESSO SENSO DI MARCIA, SOLTANTO LA FRECCIA VERDE PER LA SVOLTA COSTITUISCE OBBLIGO DI ESEGUIRE LA RISPETTIVA MANOVRA PER I CONDUCENTI CHE OCCUPANO LA CORSIA ALL'UOPO CONTRASSEGNA.

PER CONSENTIRE IL LIBERO PASSAGGIO DEI VEICOLI DI SOCCORSO I GRUPPI SEMAFORICI POSSONO BLOCCARE IL TRAFFICO IN TUTTE LE DIREZIONI MEDIANTE L'ACCENSIONE CONTEMPORANEA DELLA LUCE ROSSA SU TUTTI I QUADRANTI.

CONTEMPORANEAMENTE AL \_TUTTO ROSSO\_ È OPPORTUNO AZIONARE UNA CAMPANA O UNA SIRENA, SITO ENTRO I GRUPPI SEMAFORICI O NELLE ADIACENZE DELL'INCROCIO. AL SUONO DELL'ALLARME TUTTI I VEICOLI DEVONO SGOMBERARE L'AREA DELL'INCROCIO ED ACCANTONARSI PER LASCIARE LIBERA AL MASSIMO LA CARREGGIATA.

#### **ART. 141 (ART. 17 DEL TESTO UNICO) LUCI ROSSE LAMPEGGIANTI**

LE LUCI ROSSE LAMPEGGIANTI (FIGG. 10-B, 11-B, 141, 164, 165) NON POSSONO ESSERE USATE NEL SEGNALEMENTO STRADALE ALL'INFUORI DEI SEGUENTI CASI:

- PASSAGGI FERROVIARI A LIVELLO SENZA BARRIERE;
- PASSAGGI FERROVIARI A LIVELLO CON SEMIBARRIERE;
- (FIGG. 10-B E 11-B);
- ACCESSO AL PONTILE D'IMBARCO DEI FERRY-BOATS;
- ACCESSO A PONTI MOBILI.

TALI LUCI ROSSE LAMPEGGIANTI (COME QUELLE ROSSE FISSE) HANNO OVUNQUE IL SIGNIFICATO CHE NESSUN UTENTE DELLA STRADA PUÒ OLTREPASSARE IL LIMITE SEGNALATO. LE LUCI ROSSE LAMPEGGIANTI POSSONO ESSERE SEMPLICI O DOPPIE. IN QUESTO SECONDO CASO ESSE DEVONO ACCENDERSI ALTERNATIVAMENTE.

#### **ART. 142 (ART. 17 DEL TESTO UNICO) POSIZIONE DEI SEMAFORI PEDONALI**

IL SEMAFORO PEDONALE DEVE ESSERE POSSIBILMENTE COLLOCATO IN POSIZIONE INDIPENDENTE DA QUELLA DEI SEMAFORI VEICOLARI, FRONTALMENTE AL PASSAGGIO PEDONALE E PERPENDICOLARMENTE ALL'ASSE DI QUESTO.

#### **ART. 143 (ART. 17 DEL TESTO UNICO) FUNZIONAMENTO DEI SEMAFORI PEDONALI**

IL MOVIMENTO DEI PEDONI VIENE GENERALMENTE COMANDATO IN SINCRONIA AL MOVIMENTO DEI VEICOLI.

L'INTRODUZIONE DI UNA FASE ESCLUSIVAMENTE PEDONALE NEL CICLO SEMAFORICO DEVE AMMETTERSI SOLO QUALORA L'ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE RENDA INDISPENSABILE L'INDIPENDENZA DEI

MOVIMENTI VEICOLARI E PEDONALE.

#### **ART. 144 (ART. 17 DEL TESTO UNICO) SEMAFORI PEDONALI**

IL SEMAFORO PEDONALE COMPRENDE:

- 1) OMETTO NERO IN CAMPO BIANCO LUMINOSO SEMPRE ACCESO;
- 2) SCRITTA \_ALT\_ ROSSA LUMINOSA IN CAMPO NERO;
- 3) SCRITTA \_AVANTI\_ VERDE LUMINOSA IN CAMPO NERO.

LA POSIZIONE DELLE LUCI E LE DIMENSIONI SONO QUELLE PREVISTE ALLA FIG. 147. LA INSTALLAZIONE DI SEMAFORI PEDONALI È OBBLIGATORIA OVUNQUE L'IMPIANTO DI REGOLAZIONE SEMAFORICA INCLUDE UNA FASE ESCLUSIVAMENTE PEDONALE.

ESSI DEVONO DI MASSIMA ESSERE INSTALLATI DOVUNQUE FUNZIONI UN IMPIANTO SEMAFORICO SITUATO SUI MARGINI DELLA STRADA O SU ISOLA ALL'UOVO ISTITUITA.

IN ASSENZA DEI SEMAFORI PEDONALI, IL CONTROLLO DEL MOVIMENTO PEDONALE È AFFIDATO AI SEMAFORI VEICOLARI. SONO COMUNQUE , PROIBITE LE SEGNALAZIONI LUMINOSE COSTITUITE DA OMETTI LUMINOSI COLORATI IN CAMPO NERO OVVERO OMETTI NERI SU DISCHI LUMINOSI COLORATI.

#### **ART. 145 (ART. 17 DEL TESTO UNICO) NORME PER I PEDONI IN PRESENZA DI SEMAFORI PEDONALI**

I PEDONI, IN PRESENZA DEI SEGNALI LUMINOSI PREVISTI NEL PRECEDENTE ARTICOLO, DEVONO UNIFORMARSI ALLE SEGUENTI NORME:A) SCRITTA \_ALT\_

I PEDONI IN ATTESA SUL MARCIAPIEDE DI FRONTE AL QUALE IL SEGNALE VIENE PROIETTATO, NON POSSONO ATTRAVERSARE E DEBONO RESTARE FERMI SUL MARCIAPIEDE STESSO;

B) SCRITTA \_AVANTI\_

I PEDONI SITI SUL MARCIAPIEDE DI FRONTE AL QUALE IL SEGNALE VIENE PROIETTATO, POSSONO ATTRAVERSARE E COMUNQUE SEMPRE SPEDITAMENTE. LA FASE DI SGOMBERO, CORRISPONDENTE AL GIALLO DEI SEMAFORI VEICOLARI, È CONTRASSEGNA SUI SEMAFORI PEDONALI, DAL LAMPEGGIAMENTO, A CADENZA RAPIDA, DELLA ISCRIZIONE LUMINOSA \_AVANTI\_.

#### **ART. 146 (ART. 17 DEL TESTO UNICO) SEMAFORI TRAMVIARI**

ALLORCHÈ LE ESIGENZE DELLA REGOLAZIONE DEL DEFLUSSO DELLE CORRENTI CIRCOLATORIE RICHIEDA LA PRESENZA DEL SEMAFORO TRAMVIARIO, QUESTO PUÒ AVERE UNA SISTEMAZIONE A SÈ STANTE OVVERO ESSERE AFFIANCATO AL SEMAFORO ORDINARIO.

**ART. 147 (ART. 17 DEL TESTO UNICO) COLORI DEI SEMAFORI TRAMVIARI**

I SEGNALI LUMINOSI CHE COSTITUISCONO IL SEMAFORO TRAMVIARIO RIPORTATI NELL'ORDINE DALL'ALTO VERSO IL BASSO, SU UNA LINEA VERTICALE, SONO I SEGUENTI (FIG. 139):

- 1) BARRA ORIZZONTALE;
- 2) BARRA VERTICALE;
- 3) BARRA INCLINATA A 45/A DA SINISTRA IN BASSO A DESTRA IN ALTO;
- 4) BARRA INCLINATA A 45/A DA SINISTRA IN ALTO A DESTRA IN BASSO.

**ART. 148 (ART. 17 DEL TESTO UNICO) NORME PER I CONDUCENTI DI TRAM IN PRESENZA DI SEMAFORI TRAMVIARI**

I CONDUCENTI DEI TRAM, IN PRESENZA DEI SEGNALI PREVISTI NEL PRECEDENTE ARTICOLO, DEVONO UNIFORMARSI ALLE SEGUENTI NORME:

**a) BARRA ORIZZONTALE.**

IL TRAM PROVENIENTE DALLA STRADA VERSO LA QUALE IL SEGNALE VIENE PROIETTATO DEVE ARRESTARSI SENZA ENTRARE NELL'AREA D'INCROCIO E RESTARE FERMO FINO AL COMPARIRE DI UN NUOVO SEGNALE.

**B) BARRA VERTICALE.**

IL TRAM PROVENIENTE DALLA STRADA VERSO LA QUALE IL SEGNALE VIENE PROIETTATO, E CHE DEVE PROSEGUIRE DIRITTO, DEVE ENTRARE NELL'AREA D'INCROCIO E PROSEGUIRE.

**C) BARRA INCLINATA A 45/A DA SINISTRA IN BASSO A DESTRA IN ALTO.**

IL TRAM PROVENIENTE DALLA STRADA VERSO LA QUALE IL SEGNALE VIENE PROIETTATO, CHE DEVE SVOLTARE A DESTRA, DEVE ENTRARE NELL'AREA D'INCROCIO PER EFFETTUARE LA MANOVRA.

**D) BARRA INCLINATA A 45/A DA SINISTRA IN ALTO A DESTRA IN BASSO.**

IL TRAM PROVENIENTE DALLA STRADA VERSO LA QUALE IL SEGNALE VIENE PROIETTATO, CHE DEVE SVOLTARE A SINISTRA, DEVE ENTRARE NELL'AREA D'INCROCIO PER EFFETTUARE LA MANOVRA.

8. AUTOVEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE, AVENTI SIA ISOLATI, SIA COMBINATI, PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A 120 Q.LI:

\$T

TALE RISULTATO DEVE ESSERE OTTENUTO ESERCITANDO SUL PEDALE UNA FORZA NON SUPERIORE A 60 KG.

PER DETERMINARE L'EFFICIENZA DELLA FRENATURA DOPO IL

RISCALDAMENTO DEI FRENI, IL VEICOLO DEVE POTER ESSERE MANTENUTO AD UNA VELOCITÀ STABILIZZATA DI 30 \$T 5 KM/H SU UN PERCORSO IN DISCESA DELLA PENDENZA DEL 6% E DELLA LUNGHEZZA DI 6 KM.; ALLA FINE DEL PERCORSO L'EFFICIENZA RESIDUA DELLA FRENATURA DI SERVIZIO NON DEVE ESSERE INFERIORE A QUELLA INDICATA NELLA FORMULA PRECEDENTE.

9. AUTOTRENI, AUTOARTICOLATI, AUTOSNODATI, DESTINATI AL TRASPORTO DI COSE, PER USO SPECIALE O PER TRASPORTI SPECIFICI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO INFERIORE O UGUALE A 120 QUINTALI:

\$T

TALE RISULTATO DEVE ESSERE OTTENUTO ESERCITANDO SUL PEDALE UNA FORZA NON SUPERIORE A 60 KG.

PER DETERMINARE L'EFFICIENZA DELLA FRENATURA DOPO IL RISCALDAMENTO DEI FRENI, IL VEICOLO DEVE POTER ESSERE MANTENUTO AD UNA VELOCITÀ STABILIZZATA DI 40 KM/H SU UN PERCORSO IN DISCESA DELLA PENDENZA DEL 10% E DELLA LUNGHEZZA DI 1 KM., UTILIZZANDO IL CAMBIO DI VELOCITÀ CON IL RAPPORTO MENO DEMOLTIPLICATO; ALLA FINE DEL PERCORSO L'EFFICIENZA RESIDUA DELLA FRENATURA DI SERVIZIO NON DEVE ESSERE INFERIORE ALL'80% DI QUELLA INDICATA NELLA FORMULA PRECEDENTE, NÉ INFERIORE AL 75% DI QUELLA MISURATA CON IL FRENO A FREDDO.

10. AUTOTRENI, AUTOARTICOLATI, AUTOSNODATI, DESTINATI AL TRASPORTO DI COSE, PER USO SPECIALE O PER TRASPORTI SPECIFICI, DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A 120 QUINTALI:

\$T

TALE RISULTATO DEVE ESSERE OTTENUTO ESERCITANDO SUL PEDALE UNA FORZA NON SUPERIORE A 60 KG.

PER DETERMINARE L'EFFICIENZA DELLA FRENATURA DOPO IL RISCALDAMENTO DEI FRENI, IL COMPLESSO DEVE POTER ESSERE MANTENUTO AD UNA VELOCITÀ STABILIZZATA DI 30 \$T 5 KM/H SU UN PERCORSO IN DISCESA DELLA PENDENZA DEL 6% E DELLA LUNGHEZZA DI 6 KM.; ALLA FINE DEL PERCORSO L'EFFICIENZA RESIDUA DELLA FRENATURA DI SERVIZIO NON DEVE ESSERE INFERIORE AL 75% DI QUELLA INDICATA NELLA FORMULA PRECEDENTE.

11. I REQUISITI DI FRENATURA PER LE DIVERSE CATEGORIE DI FILOVEICOLI DEBONO ESSERE GLI STESSI PRESCRITTI PER GLI AUTOVEICOLI DI CATEGORIA E PESO CORRISPONDENTI.

LE PROVE PER DETERMINARE L'EFFICIENZA DELLA FRENATURA DOPO IL RISCALDAMENTO DEI FRENI NON VANNO EFFETTUATE SE IL FILOVEICOLO È MUNITO DI FRENATURA ELETTRICA DINAMICA.

**ART. 149 (ART. 17 DEL TESTO UNICO) ALTRI SEGNALI LUMINOSI**

LE COLONNINE LUMINOSE A LUCE GIALLA DEVONO AVERE UNA ALTEZZA NON INFERIORE AD UN METRO E DEVONO ESSERE RISERVATE ESCLUSIVAMENTE PER INDICARE LA PRESENZA DI SALVAGENTE, DI ISOLE DI TRAFFICO O COMUNQUE DI OSTACOLI SULLA CARREGGIATA.

IL PERIMETRO DEL SALVAGENTE, DELLE ISOLE DI TRAFFICO E SIMILI PUÒ ANCHE ESSERE SEGNALATO MEDIANTE DISPOSITIVI A LUCE PROPRIA GIALLA O A LUCE RIFLESSA GIALLA APPLICATI SUI CORDONI DI CONTORNO.

È VIETATA L'INSTALLAZIONE DI COLONNINE LUMINOSE A LUCE GIALLA IN CORRISPONDENZA DEGLI ACCESSI ALLE STAZIONI DI RIFORNIMENTO CARBURANTE E DI SERVIZIO.

LE COLONNINE O GLI ALTRI DISPOSITIVI LUMINOSI POSTI PER INDICARE L'ACCESSO DI STAZIONI DI RIFORNIMENTO DEVONO ESSERE COLORATI A STRISCE ORIZZONTALI BIANCHE E AZZURRE.

È CONSENTITA L'INTEGRAZIONE DI TALI SEGNALI MEDIANTE APPLICAZIONI RIFRANGENTI.

#### **ART. 150 (ART. 17 DEL TESTO UNICO) FREQUENZA LAMPEGGIATORI**

NEI LAMPEGGIATORI (FIG. 141) E NELLE COLONNINE LUMINOSE A LUCE GIALLA, LA FREQUENZA DEL CICLO DEVE ESSERE NON INFERIORE A 50 VOLTE AL MINUTO E NON SUPERIORE A 80. I DUE TEMPI DI \_ACCESO\_ E DI \_SPENTO\_ CHE COMPONGONO IL CICLO, DEVONO ESSERE DI UGUALE DURATA.

#### **ART. 151 (ART. 17 DEL TESTO UNICO) SEGNALI INCASSATI NEL CONTORNO DELLA CARREGGIATA**

GLI OSTACOLI SUL MARGINE DELLA CARREGGIATA SUL LATO DESTRO DEL SENSO DI MARCIA POSSONO ESSERE SEGNALATI MEDIANTE DISPOSITIVI A LUCE PROPRIA GIALLA O A LUCE RIFLESSA GIALLA INCASSATI NEL CONTORNO, E RIVOLTI VERSO LA DIREZIONE DI PROVENIENZA DEI VEICOLI, QUELLI SUL MARGINE DELLA CARREGGIATA SUL LATO SINISTRO DEL SENSO DI MARCIA MEDIANTE DISPOSITIVI A LUCE PROPRIA GIALLA O A LUCE RIFLESSA GIALLA INCASSATI NEL CONTORNO.

#### **ART. 152 (ART. 17 DEL TESTO UNICO) OMOLOGAZIONE SEGNALI LUMINOSI**

TUTTI I SEGNALI E DISPOSITIVI LUMINOSI PREVISTI DALL'ART. 17 DEL TESTO UNICO SONO SOGGETTI AD OMOLOGAZIONE DA PARTE DEL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI, PREVIO ACCERTAMENTO DELLE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE, FOTOMETRICHE E DI IDONEITÀ COMPLESSIVE SOPRA INDICATE.

### **ISOLE DI TRAFFICO**

#### **ART. 153 (ART. 17 DEL TESTO UNICO) MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE ISOLE DI TRAFFICO**

LE ISOLE DI TRAFFICO POSSONO ESSERE REALIZZATE NEI SEGUENTI MODI:

ISOLE A RASO: SONO REALIZZATE MEDIANTE DIPINTURA CON VERNICE BIANCA OVVERO CON CHIODI A LARGA TESTA, OD EMISFERO.

QUESTE ULTIME DEVONO AVERE UN PROFILO SCHIACCIATO CON DIAMETRO VARIABILE DA 30 A 50 CM. E DEVONO ESSERE VERNICIATE IN BIANCO.

LA ZONA DELIMITATA DAL PERIMETRO DELL'ISOLA È VIETATA ALLA CIRCOLAZIONE DI TUTTI I VEICOLI, PERÒ PUÒ ESSERE USATA DAI PEDONI COME RIFUGIO PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE, ALLORCHÈ LA ISOLA SIA INTERESSATA DA UN PASSAGGIO PEDONALE.

IL SISTEMA A RASO DOVRÀ DI MASSIMA ESSERE ADOTTATO DURANTE IL PERIODO DI SPERIMENTAZIONE DELL'ISOLA DI TRAFFICO.

#### **ART. 154 (ART. 17 DEL TESTO UNICO) ISOLE DELIMITATE DA ELEMENTI VERTICALI**

È IL SISTEMA CHE ADOTTA PALETTI, PALINE, BIRILLI, CONI, E SIMILI DISPOSTI LUNGO IL PERIMETRO DELL'ISOLA. LA DISTANZA TRA UN ELEMENTO E L'ALTRO DEVE ESSERE TALE DA DEFINIRE PERFETTAMENTE I MARGINI DELL'ISOLA.

#### **ART. 155 (ART. 17 DEL TESTO UNICO) ELEMENTI PREFABBRICATI PER SALVAGENTE PEDONALI**

GENERALMENTE IN CEMENTO, COSTITUITI DA SEZIONI COMPONENTI MEDIANTE APPOSITI INCASTRI, DEVONO ESSERE IMPIEGATI SOLO NELLE ZONE URBANE PER LA CREAZIONE DI ISOLE PEDONALI DI RIFUGIO OVVERO PIATTAFORME DI CARICO.

#### **ART. 156 (ART. 17 DEL TESTO UNICO) ISOLE PERMANENTI**

POSSONO ESSERE REALIZZATE MEDIANTE GETTO DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO OVVERO MEDIANTE CORDOLATURA IN CALCESTRUZZO O PIETRA DA TAGLIO OVVERO ALTRO MATERIALE E SISTEMAZIONE INTERNA A PRATO.

I CICLI POSSONO ESSERE DEL TIPO A BARRIERA E DEL TIPO SORMONTABILE. QUANDO L'ISOLA VENGA INTERESSATA DA UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE E COSTITUISCE ZONA DI RIFUGIO, L'ISOLA DEVE ESSERE INTERROTTA PER UNA LARGHEZZA PARI A QUELLA DEL PASSAGGIO PEDONALE ONDE PERMETTERE AI PEDONI L'ATTRAVERSAMENTO A RASO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE (FIG. 128).

#### **ART. 157 (ART. 17 DEL TESTO UNICO) PRESEGNALAZIONI DI ISOLE**

L'APPROSSIMARSI DI UN'ISOLA DI TRAFFICO DI QUALUNQUE TIPO DEVE ESSERE SEMPRE SEGNALATA DA UNA STRISCIA BIANCA CONTINUA DI

SUFFICIENTE LUNGHEZZA E DA OPPORTUNA ZEBRATURA NELLA PORZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE CHE PRECEDE LA TESTATA DELLA ISOLA.

IN DETTE ZONE ZEBRATE POSSONO IMPIEGARSI SERIE DI ELEMENTI PARALLELI IN CALCESTRUZZO A PROFILO SPORGENTE LEGGERMENTE DAL PIANO VIABILE DISPOSTI SECONDO L'OBLIQUITÀ DELLA ZEBRATURA.

GLI ELEMENTI CON SPIGOLI OPPORTUNAMENTE ARROTONDATI NON DEVONO SPORGERE PIÙ DI 5 CM. E DEVONO ESSERE VERNICIATI IN BIANCO. LA DISTANZA TRA DUE ELEMENTI SUCCESSIVI DEVE ESSERE DI MASSIMA DI M. 2.

#### **ART. 158 (ART. 17 DEL TESTO UNICO) ILLUMINAZIONE DELLE ISOLE**

LE TESTATE DELLE ISOLE DI TRAFFICO DEVONO ESSERE SEGNALATE DI GIORNO MEDIANTE VERNICIATURA A STRISCE OBLIQUE BIANCHE E NERE.

LA VISIBILITÀ NOTTURNA PUÒ ESSERE ASSICURATA NELLE ZONE URBANE ED EXTRAURBANE INSUFFICIENTEMENTE ILLUMINATE DA COLONNINE LUMINOSE A LUCI GIALLE LAMPEGGIANTI OVVERO DA GRUPPI LUMINOSI GIALLI INSERITI AD INCASSO NELLA CORDONATURA. IN ASSENZA DI DETTI DISPOSITIVI LA VISIBILITÀ NOTTURNA DELLE TESTATE DELLE ISOLE DEVE ESSERE COMUNQUE ASSICURATA MEDIANTE DISPOSITIVI RIFRANGENTI BIANCHI O GIALLI.

LO SVILUPPO LONGITUDINALE DEI CORDOLI DELLE ISOLE DI TRAFFICO PUÒ ESSERE RESO MAGGIORMENTE VISIBILE DI GIORNO MEDIANTE ANALOGA VERNICIATURA BICOLORE E DI NOTTE MEDIANTE SEGNALETICA RIFRANGENTE GIALLA.

### **DIVIETO DI SEGNALI DIVERSI**

#### **ART. 159 (ART. 18 DEL TESTO UNICO)**

OGNI SEGNALAZIONE DIVERSA (CARTELLI, SEGNI SULLA PAVIMENTAZIONE, SEGNALI LUMINOSI) DELLA QUALE È VIETATO L'IMPIEGO È QUELLA CHE DIFFERISCE DALLE SEGNALAZIONI PRESCRITTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO, PARTICOLARMENTE PER UNA O PIÙ DELLE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- TIPO, FORMA E PROPORZIONI DEL SIMBOLO E DELLE ZONE COLORATE;
- COLORI E LUCI IMPIEGATI E LORO DISPOSIZIONE;
- FORMA E GRANDEZZA DEL CARTELLO O DEI DISPOSITIVI LUMINOSI;
- ERRONEA APPLICAZIONE DI MATERIALI RIFRANGENTI;
- NUOVI SEGNALI NON PREVISTI NELLE NORME NAZIONALI;
- ISCRIZIONI CHE SI DIFFERENZINO DA QUELLE PREVISTE SIA PER REALIZZAZIONE CHE PER SIGNIFICATO.

I MODI DIVERSI, DA QUELLI PRESCRITTI, CON I QUALI È VIETATA LA APPLICAZIONE DI SEGNALI STRADALI, POSSONO RIGUARDARE I CRITERI SEGUENTI:

- DISTANZE, ALTEZZE E LUOGHI DI POSA;

- TIPO, O SIMBOLO DEL CARTELLO, IN RAPPORTO ALLA CONFIGURAZIONE STRADALE.

È VIETATO L'USO DI SEGNALI STRADALI, ANCHE IN FORMATO RIDOTTO, IN LUOGHI O POSIZIONI, E PER SCOPI DIVERSI, DA QUELLI DEL SEGNALAMENTO STRADALE.

## **CICLOMOTORI**

### **ART. 160 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE**

I LIMITI DI POTENZA, DI PESO E DI VELOCITÀ PRESCRITTI DALLO ART. 24 DEL TESTO UNICO PER I CICLOMOTORI SONO ACCERTATI COME SEGUE:

a) LA POTENZA È QUELLA MASSIMA EFFETTIVA DEL MOTORE MISURATA ALL'ALBERO E RIPORTATA NELLE CONDIZIONI DI ARIA TIPO, CON IL MOTORE COMPLETO DI TUTTI GLI ACCESSORI CHE INFLUISCONO SULLA POTENZA UTILIZZABILE PER LA TRAZIONE;

b) NEL PESO DEL MOTORE È COMPRESO L'INNESTO A FRIZIONE, IL CAMBIO DI VELOCITÀ E TUTTI GLI ACCESSORI AD ECCEZIONE DEL SILENZIATORE;

c) IL LIMITE DI VELOCITÀ MASSIMA È QUELLO OTTENUTO PER COSTRUZIONE ED È RIFERITO AL NUMERO DI GIRI MASSIMO DI UTILIZZAZIONE DEL MOTORE DICHIARATO DAL COSTRUTTORE E AL RAPPORTO DI TRASMISSIONE PIÙ ALTO. DETTO LIMITE VIENE VERIFICATO CON PROVA DA EFFETTUARSI SU STRADA PIANA, IN ASSENZA DI VENTO E CON IL GUIDATORE IN POSIZIONE RETTA (PESO KM. 70 PIÙ O MENO 5) SENZA AUSILIO DI PEDALI.

## **CARRELLI-APPENDICE**

### **ART. 161 (ART. 78 DEL TESTO UNICO)**

I CARRELLI-APPENDICE DI CUI ALL'ART. 28 DEL TESTO UNICO POSSONO ESSERE TRAINATI SOLAMENTE DAGLI AUTOVEICOLI DI CUI AI PUNTI A), B), C), D), E), F) DELL'ART. 26 DEL DETTO TESTO UNICO E DEBONO RISPONDERE ALLE CARATTERISTICHE INDICATE NEGLI ARTICOLI 252, 253 E 254.

## **MACCHINE AGRICOLE**

### **ART. 162 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) DEFINIZIONI**

LE MOTOAGRICOLE DI CUI ALL'ART. 29 DEL TESTO UNICO SONO MACCHINE SEMOVENTI A TRE O QUATTRO RUOTE PREDISPOSTE PER L'EFFETTUAZIONE DI LAVORI AGRICOLI E MUNITE DI PIANALE O CASSA DI CARICO POSTERIORE O ANTERIORE; IN QUEST'ULTIMO CASO L'ALTEZZA DEL CARICO DOVRÀ ESSERE TALE DA CONSENTIRE AL CONDUCENTE IL CAMPO DI VISIBILITÀ NECESSARIO PER GUIDARE CON SICUREZZA.

LE MOTOAGRICOLE POSSONO ESSERE COSTITUITE DA DUE ELEMENTI GRUPPO PROPULSORE E CARRELLO SOLIDAMENTE ACCOPPIATI CON I NECESSARI GRADI DI LIBERTÀ; IN TAL CASO LA VELOCITÀ NON DOVRÀ ESSERE SUPERIORE A 15 KM/H.

LA GUIDA DOVRÀ RISULTARE AGEVOLE E LA FRENATURA EFFICACE E SICURA ANCHE A VEICOLO SCARICO.

#### **ART. 163 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) MACCHINE AGRICOLE GUIDATE DA CONDUCENTE A TERRA**

LE MACCHINE AGRICOLE, QUALI I MOTOCOLTIVATORI, LE MOTOFALCIATRICI E SIMILI, DI PESO NON SUPERIORE A Q.LI CINQUE, GUIDATE DA CONDUCENTE A TERRA, SONO CONSIDERATE VEICOLI A BRACCIA AI SENSI DELL'ART. 22 DEL TESTO UNICO.

SE IL LORO PESO NON SUPERA I 3 Q.LI POSSONO ESSERE SPROVVISTE DI DISPOSITIVO DI FRENATURA.

#### **ART. 164 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) RIMORCHI**

UN RIMORCHIO AGRICOLO DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO FINO A 15 Q.LI, È CONSIDERATO PARTE INTEGRANTE DELLA TRATTRICE AGRICOLA DALLA QUALE È TRAINATO, AI SENSI DELL'ART. 29 DEL TESTO UNICO QUANDO NON SUPERA LE DIMENSIONI D'INGOMBRO DI METRI 2 DI LARGHEZZA E DI METRI 3 DI LUNGHEZZA.

IL PESO COMPLESSIVO DEL RIMORCHIO, NEL LIMITE DI Q.LI 15, NON POTRÀ SUPERARE IN OGNI CASO IL DOPPIO DEL PESO DELLA TRATTRICE.

### **MACCHINE OPERATRICI**

#### **ART. 165 (ART. 31 DEL TESTO UNICO)**

CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI SGOMBRANEVE GLI SPARTINEVE A ROTAZIONE O A SPINTA, GLI SPAZZANEVE, LE MACCHINE AUSILIARIE, QUALI SPANDINEVE, SPANDITRICI DI SABBIA, ROMPIGHIACCIO E SIMILI.

#### **ART. 166 (ART. 31 DEL TESTO UNICO) LUCI DEI VEICOLI SGOMBRANEVE**

LE MACCHINE IMPIEGATE PER IL SERVIZIO SGOMBRANEVE DEVONO ESSERE SEGNALATE DA UN PROIETTORE A LUCE GIALLA INTERMITTENTE VISIBILE A GRANDE DISTANZA E INOLTRE DEVONO ESSERE PROVVISSE OLTRE CHE DEGLI ORDINARI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE ANCHE DI FANALI D'INGOMBRO DELIMITANTI LA SAGOMA DEL VEICOLO.

LA LUCE GIALLA INTERMITTENTE DEVE ESSERE DIRETTA SIA IN AVANTI CHE ALL'INDIETRO LUNGO L'ASSE LONGITUDINALE DEL VEICOLO ED INCLINATA DI CIRCA 8 GRADI.

LA POTENZA DELLA LAMPADINA DEL PROIETTORE GIALLO NON DEVE ESSERE INFERIORE A 20 WATT, IL DIAMETRO DELLA SUPERFICIE ILLUMINANTE DI 20 CM., LA FREQUENZA DELL'INTERMITTENZA PARI A 40 AL MINUTO.

IL PROIETTORE DEVE ESSERE DI REGOLA FISSATO AL CENTRO NELLA PARTE FRONTALE DELLA MACCHINA NEL PUNTO PIÙ ELEVATO E DI PREFERENZA SUL TETTO DELLA CABINA DI GUIDA.

LE LUCI D'INGOMBRO NON DEVONO ESSERE INTERMITTENTI E LE RELATIVE LAMPADINE DEVONO AVERE UNA POTENZA DI 10 WATT, E UN DIAMETRO DI 80 MM.

IL COLORE DI QUESTE LUCI DEVE ESSERE GIALLO VERSO L'AVANTI E ROSSO ALL'INDIETRO.

ESSE DEVONO ESSERE INSTALLATE DIRETTAMENTE SUL VEICOLO TRATTORE ALL'OCCORRENZA CON EVENTUALI SUPPORTI E BRACCI ESTENSIBILI.

#### **ART. 167 (ART. 31 DEL TESTO UNICO) LUCI DELLE MACCHINE OPERATRICI**

QUALORA, IN SPECIALI CIRCOSTANZE, LE MACCHINE OPERATRICI FISSATE ANTERIORMENTE AL VEICOLO TRATTORE RENDANO INVISIBILI ED INEFFICACI I DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE PRESCRITTI, TUTTI DETTI DISPOSITIVI DEVONO ESSERE INSTALLATI IN ALTRA POSIZIONE LA PIÙ VICINA A QUELLA PRESCRITTA.

#### **ART. 168 (ART. 31 DEL TESTO UNICO) LUCI DELLE MACCHINE SPECIALI**

LE MACCHINE SPECIALI ADIBITE AI SERVIZI NELLA STAGIONE INVERNALE, CHE NON RICADANO NELLE NORME SOPRA ESPOSTE, DEVONO ALMENO ESSERE ILLUMINATE CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI IN VIGORE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI NORMALI.

LE MACCHINE AZIONATE A MANO DOVRANNO PORTARE FANALI BIANCHI NELLA PARTE ANTERIORE ED UNO ROSSO POSTERIORMENTE; POTRÀ ESSERE SUFFICIENTE INSTALLARE AI LATI DEL VEICOLO UN FANALE PROIETTANTE LUCE BIANCA IN AVANTI E ROSSA ALL'INDIETRO.

GLI SLITTONI SGOMBRANEVE TRAINATI DA CAVALLI DEVONO ESSERE MUNITI DI UNA LUCE VISIBILE SIA IN AVANTI CHE INDIETRO. SE LO SLITTONI È PIÙ LARGO DI M. 2,40, È NECESSARIO SEGNALARE CIASCUNA ESTREMITÀ LATERALE CON UN FANALE BEN FISSATO.

### **DISPOSITIVI DI FRENATURA DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE E DELLE SLITTE**

#### **ART. 169 (ART. 35 DEL TESTO UNICO) VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE A**

**DUE RUOTE CON CERCHIONI IN FERRO.**

IL SISTEMA FRENANTE CON CEPPI, TAPPI, O TAMPONI, AGENTI SUI CERCHIONI, DEVE ESSERE AZIONATO A MEZZO DI UNA MANOVELLA A VITE MECCANICA O A VITE SENZA FINE. LA MANOVELLA DI AZIONAMENTO DEL FRENO DEVE ESSERE SITUATA, DI REGOLA, SULLA PARTE ESTERNA DI UNA DELLE STANGHE. I CEPPI, TAPPI O TAMPONI SI APPOGGIANO SULLA SUPERFICIE ESTERNA DEL CERCHIONE IN FERRO E CON LA PRESSIONE ESERCITATA AGISCONO DA FRENO DEL VEICOLO.

**VEICOLI A QUATTRO RUOTE CON CERCHIONI IN FERRO.**

IL SISTEMA FRENANTE È UGUALE A QUELLO DEI VEICOLI A DUE RUOTE, E DEVE ESSERE IMPIANTATO IN MODO DA AGIRE SULLE DUE RUOTE POSTERIORI DEL VEICOLO.

**VEICOLI A DUE RUOTE GOMMATE.**

IL SISTEMA FRENANTE COMPRENDE DUE TAMBURI SITUATI SULLA FACCIA INTERNA DELLE DUE RUOTE E SOLIDALI CON LE STESSE.

AI DETTI TAMBURI METALLICI VIENE APPLICATO IL MECCANISMO DI FRENATURA CHE PUÒ CONSISTERE IN DUE CEPPI CON GUARNIZIONI AGENTI AD ESPANSIONE NELL'INTERNO DEL TAMBURINO OVVERO IN UN NASTRO METALLICO MUNITO INTERNAMENTE DI GUARNIZIONI CHE AGISCE SULLA PARETE ESTERNA DEL TAMBURINO. I CEPPI, SITUATI ALL'INTERNO DEL TAMBURINO, ALLARGANDOSI, STRISCIANO SULLA SUPERFICIE INTERNA DEL TAMBURINO E AGISCONO DA FRENO SULLA RUOTA. ANALOGAMENTE SI COMPORTA IL NASTRO METALLICO CHE, STRINGENDOSI, STRISCIANO SULLA SUPERFICIE ESTERNA DEL TAMBURINO E FRENA LA RUOTA.

IL COMANDO DEI FRENI SUL TAMBURINO PUÒ AVVENIRE CON LEVA A DENTI DI ARRESTO OVVERO CON MANOVELLA A VITE SENZA FINE.

**VEICOLI A QUATTRO RUOTE GOMMATE.**

IL SISTEMA FRENANTE È LO STESSO DI QUELLO DEI VEICOLI A DUE RUOTE GOMMATE.

È NECESSARIO CHE ALMENO LE DUE RUOTE POSTERIORI SIANO MUNITI DI DETTO DISPOSITIVO DI FRENATURA.

I CARRI AGRICOLI POSSONO ESSERE MUNITI DI FRENI AZIONATI MEDIANTE LEVA COLLOCATA SOTTO IL PIANALE COMANDATO CON APPOSITA LEVA PURCHÈ SIA ASSICURATA L'EFFICACIA DELLA FRENATURA.

**SLITTE.**

LE SLITTE DEBONO AVERE UN DISPOSITIVO DI FRENATURA CONSISTENTE IN UNO O PIÙ ARPIONI APPLICATI SUI LONGHERONI DELLE SLITTE STESSE E MANOVRATI CON LEVE O VOLANTINI, OPPURE A MEZZO RULLO ANCORATO ALLA ESTREMITÀ POSTERIORE DEI DUE LONGHERONI,

MUNITO DI ARPIONI E MANOVRATO PER MEZZO DI LEVE O VOLANTINO, OPPURE A MEZZO DI CATENE AVVOLTE NELLA PARTE ANTERIORE DEI LONGHERONI.

L'USO DI QUESTI DISPOSITIVI DI FRENATURA È CONSENTITO SOLTANTO SU STRADE RICOPERTE DA UNO STRATO DI NEVE O DI GHIACCIO, SUFFICIENTE A PRESERVARE IL MANTO STRADALE.

## **DISPOSITIVI DI SEGNALEZIONE VISIVA DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE E DELLE SLITTE**

### **ART. 170 (ART. 36 DEL TESTO UNICO) A LUCE PROPRIA**

LA SEGNALEZIONE ANTERIORE A LUCE BIANCA DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE E DELLE SLITTE DEVE ESSERE REALIZZATA MEDIANTE UNO O DUE FANALI LA CUI LUCE SIA VISIBILE IN AVANTI ALMENO DA M. 100 DI DISTANZA.

LA SEGNALEZIONE POSTERIORE A LUCE ROSSA DEGLI STESSI VEICOLI DEVE ESSERE REALIZZATA MEDIANTE UNO O DUE FANALI LA CUI LUCE DEVE ESSERE VISIBILE ALL'INDIETRO ALMENO DA 100 M. DI DISTANZA.

QUANDO LA SEGNALEZIONE LUMINOSA, ANTERIORE O POSTERIORE, È ATTUATA MEDIANTE L'IMPIEGO DI UN SOLO FANALE ANTERIORE ED UNO POSTERIORE, QUESTI DEVONO ESSERE COLLOCATI A SINISTRA DEL VEICOLO SEMPRE IN POSIZIONE VISIBILE QUALUNQUE SIANO LA STRUTTURA DEL VEICOLO E LA CONFORMAZIONE DEL CARICO.

IL FANALE O I FANALI ANTERIORI NON DEVONO PROIETTARE LUCE BIANCA ALL'INDIETRO E QUELLI POSTERIORI LUCE ROSSA IN AVANTI.

LA LUCE DI DETTI FANALI PUÒ ESSERE OTTENUTA SIA CON APPARECCHI A PILE OD ACCUMULATORI, SIA CON SORGENTI A PETROLIO, GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO, OD ALTRO COMBUSTIBILE IDONEO A SCOPI DI ILLUMINAZIONE.

### **ART. 171 (ART. 36 DEL TESTO UNICO) A LUCE RIFLESSA**

I DISPOSITIVI POSTERIORI A LUCE RIFLESSA ROSSA DEVONO AVERE FORMA TALE CHE POSSANO ESSERE INSCRITTI IN UN RETTANGOLO CON LATI LE CUI LUNGHEZZE SIANO IN RAPPORTO NON SUPERIORE A DUE. INOLTRE, IL RAPPORTO TRA L'AREA DI DETTO RETTANGOLO E L'AREA DELLA SUPERFICIE RIFLETTENTE NON INFERIORE A CMQ 50 NON DEVE ESSERE SUPERIORE A DUE. LE CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE DEBBONO RISPONDERE AI VALORI RIPORTATI NELLA TABELLA ALLEGATA ALL'ART. 184.

I DISPOSITIVI DEVONO ESSERE APPLICATI NELLA PARTE POSTERIORE DEL VEICOLO ALLE DUE ESTREMITÀ E DEVONO ESSERE VISIBILI VERSO L'INDIETRO, QUALUNQUE SIANO LA STRUTTURA DEL VEICOLO E LA CONFORMAZIONE DEL CARICO.

DETTI DISPOSITIVI POSSONO RIMANERE SOSPESI IN GUISA DA OSCILLARE PURCHÈ RIMANGANO, COMUNQUE, SEMPRE VISIBILI NEL SENSO

PREDETTO.

## **CERCHIONI DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE**

### **ART. 172 (ART. 37 DEL TESTO UNICO)**

LA LARGHEZZA MINIMA DI CIASCUN CERCHIONE IN FERRO IN FUNZIONE DEL PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO E DEL NUMERO DELLE RUOTE, ESPRESSO IN MILLIMETRI, DEVE ESSERE CONFORME ALLA SEGUENTE TABELLA:

TABELLA DEL PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO (TARA PIÙ PORTATA) DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE IN FUNZIONE DELLA LARGHEZZA DI CIASCUN CERCHIONE IN FERRO E DEL NUMERO DELLE RUOTE, ESPRESSO IN Q.LI:

### **ART. 173 (ART. 37 DEL TESTO UNICO) VEICOLI GIÀ IN CIRCOLAZIONE**

I VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE ATTUALMENTE IN CIRCOLAZIONE CON CERCHIONE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO SARANNO SOTTOPOSTI A REVISIONE IN BASE A DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

## **TARGHE DI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE**

### **ART. 174 (ART. 39 DEL TESTO UNICO) CONFORMITÀ AL MODELLO**

LA TARGA DI RICONOSCIMENTO DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DEVE AVERE DIMENSIONI, FORME, CARATTERISTICHE E COLORI IDENTICI A QUELLI DEL MODELLO DEPOSITATO PRESSO IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI ISPETTORATO GENERALE DELLA VIABILITÀ.

### **ART. 175 (ART. 39 DEL TESTO UNICO) CARATTERISTICHE**

LA TARGA DI RICONOSCIMENTO DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE È COSTITUITA DA UN LAMIERINO DI ALLUMINIO DI FORMA RETTANGOLARE DELLO SPESSORE DI 7/10 DI MM. E DELLE DIMENSIONI DI MM 68/190.

DETTA TARGA, CHE AGLI ANGOLI DEVE ESSERE PROVVISATA DI FORI PER IL FISSAGGIO NELLA PARTE ANTERIORE DESTRA DEL VEICOLO, DEVE AVERE IL FONDO: AZZURRO, SE DESTINATA AI CARRI AGRICOLI, VERDE, SE DESTINATA AI VEICOLI PER TRASPORTO MERCI, ROSSO LACCA, SE DESTINATA A VEICOLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE.

LA VERNICE DI FONDO DEVE ESSERE DATA A FUOCO.

### **ART. 176 (ART. 39 DEL TESTO UNICO) INDICAZIONI**

LA TARGA DEVE CONTENERE LE SEGUENTI INDICAZIONI:

IN ALTO A SINISTRA:

LA DESTINAZIONE DEL VEICOLO (VEICOLO PER TRASPORTO DI PERSONE, VEICOLO PER TRASPORTO DI MERCI, CARRO AGRICOLO).

IN ALTO, AL CENTRO:

NUMERO DI MATRICOLA DEL VEICOLO.

NEL MEZZO:

LA INDICAZIONE DELLA PROVINCIA E DEL COMUNE.

NELLA PARTE IMMEDIATAMENTE INFERIORE:

IL COGNOME E NOME DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO O LA DENOMINAZIONE DELLA DITTA.

IN BASSO, A DESTRA:

IL CONTRASSEGNO CIRCOLARE DELLO STATO CON LA DICITURA MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI ED IL SIMBOLO DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

LE TARGHE DEI VEICOLI DESTINATI A TRASPORTO DI COSE E PER CARRI AGRICOLI DEVONO CONTENERE NEL MEZZO, A DESTRA, ANCHE LA INDICAZIONE DEL PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO CONSENTITO DALLA TARA E DALLA LARGHEZZA DEI CERCHIONI.

#### **ART. 177 (ART. 39 DEL TESTO UNICO) MARCHI**

L'INCISIONE SULLA TARGA DELLE INDICAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, DEVE ESSERE ESEGUITA CHIMICAMENTE. IL NOMINATIVO DEL PROPRIETARIO O DELLA DITTA, IL NUMERO DI MATRICOLA, IL PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO, LA TARA E LA LARGHEZZA DEI CERCHIONI DEBBONO ESSERE INCISI COL PANTOGRAFO O CON PUNZONE.

#### **ART. 178 (ART. 39 DEL TESTO UNICO) REGISTRO MATRICOLARE**

LE INDICAZIONI DELLA TARGA DI RICONOSCIMENTO DI CIASCUN VEICOLO A TRAZIONE ANIMALE DEVONO ESSERE DESUNTE DAL REGISTRO MATRICOLARE PER I VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, TENUTO DAL COMUNE. IN CASO DI SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE O DISTRUZIONE DELLE TARGHE DI CUI DEBBONO ESSERE MUNITI I VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SI APPLICA L'ART. 67 TESTO UNICO.

#### **ART. 179 (ART. 39 DEL TESTO UNICO) PREZZO**

IL PREZZO DI FORNITURA DELLE TARGHE DI RICONOSCIMENTO SARÀ STABILITO CON DECRETO DEL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.

### **DISPOSITIVI DI FRENATURA E DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA E VISIVA DEI VELOCIPEDI**

#### **ART. 180 (ART. 40 DEL TESTO UNICO) FRENI**

I DISPOSITIVI INDIPENDENTI DI FRENATURA, L'UNO SULLA RUOTA ANTERIORE E L'ALTRO SU QUELLA POSTERIORE, POSSONO AGIRE SIA SULLA RUOTA (PNEUMATICO O CERCHIONE) SIA SUL MOZZO, SIA, IN

GENERE, SUGLI ORGANI DI TRASMISSIONE.

IL COMANDO DEL FRENO PUÒ ESSERE TANTO A MANO QUANTO A PEDALE.

LA TRASMISSIONE FRA COMANDO E FRENI, PUÒ ESSERE ATTUATA CON SISTEMI DI LEVE RIGIDE A SNODO O CON CAVI FLESSIBILI.

AMBEDUE I SISTEMI POSSONO ESSERE APPLICATI SIA INTERNAMENTE SIA ESTERNAMENTE ALLE STRUTTURE TUBOLARI METALLICHE DEL VEICOLO.

#### **ART. 181 (ART. 40 DEL TESTO UNICO) CAMPANELLO**

IL SUONO EMESSE DAL CAMPANELLO DEVE ESSERE DI INTENSITÀ TALE DA FORNIRE UNA SEGNALAZIONE UTILE ALMENO A 30 METRI DI DISTANZA.

#### **ART. 182 (ART. 40 DEL TESTO UNICO) DISPOSITIVI A LUCE PROPRIA**

LA LUCE ANTERIORE CONSISTE IN UN FANALE A LUCE BIANCA O GIALLA, AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA, POSTO AD UNA ALTEZZA COMPRESA TRA UN MINIMO DI 40 CM. ED UN MASSIMO DI 100 CM. DA TERRA ED ORIENTATO IN GUIA CHE L'ASSE OTTICO INCONTRI IL TERRENO ANTISTANTE IL VELOCIPEDE A NON OLTRE M. 20.

LA LUCE EMESSA DEVE DARE UN ILLUMINAMENTO MISURATO SU UNO SCHERMO VERTICALE POSTO A 10 METRI AVANTI AL FANALE, MAGGIORE O EGUALE A DUE LUX NEL PUNTO CORRISPONDENTE ALLA PROIEZIONE SULLO SCHERMO DEL CENTRO DEL FANALE E SU UNA LINEA ORIZZONTALE PASSANTE PER DETTO PUNTO PER UNA ESTENSIONE DI 1 METRO A DESTRA E DI 1 METRO A SINISTRA DI ESSO. IN NESSUN PUNTO DELLO SCHERMO SITUATO A 60 CM. AL DISOPRA DI DETTA ORIZZONTALE L'ILLUMINAMENTO DEVE SUPERARE CINQUE LUX.

LA LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE ROSSA, AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA, DEVE TROVARSI SUL PIANO DI SIMMETRIA DEL VELOCIPEDE, AD ALTEZZA DA TERRA NON SUPERIORE A 60 CM., COMUNQUE NON AL DISOTTO DEL DISPOSITIVO A LUCE RIFLESSA, ED AVERE IL FASCIO LUMINOSO DIRETTO VERSO L'INDIETRO, CON L'ASSE ORIZZONTALE, CONTENUTO NEL SUDETTO PIANO DI SIMMETRIA.

LA VISIBILITÀ VERSO L'INDIETRO DEVE ESSERE ASSICURATA ENTRO UN CAMPO DI PIÙ O MENO 15 GRADI IN VERTICALE E DI PIÙ O MENO 45 GRADI IN ORIZZONTALE.

L'INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA NON DEVE ESSERE INFERIORE A 0,05 CANDELE ENTRO UN CAMPO DI PIÙ O MENO 10 GRADI IN VERTICALE E DI PIÙ/MENO 10 GRADI IN ORIZZONTALE.

I CONDUCENTI DI VELOCIPEDI DEVONO SEGNALARE IL CAMBIO DI DIREZIONE E DI ARRESTO O COL BRACCIO OPPURE CON APPOSITO DISPOSITIVO LUMINOSO ANALOGO A QUELLI PRESCRITTI PER TUTTI GLI ALTRI VEICOLI.

**ART. 183 (ART. 40 DEL TESTO UNICO) DISPOSITIVI A LUCE RIFLESSA**

IL DISPOSITIVO A LUCE RIFLESSA ROSSA DEVE ESSERE POSTO SUL PARAFANGO POSTERIORE, AD UNA ALTEZZA NON SUPERIORE A CM. 55 DA TERRA MISURATA TRA IL BORDO SUPERIORE DEL DISPOSITIVO ED IL TERRENO. IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE DI FORMA TALE CHE POSSA ESSERE ISCRITTO IN UN RETTANGOLO CON LATI LE CUI LUNGHEZZE SIANO IN RAPPORTO NON SUPERIORE A DUE. INOLTRE LA SUPERFICIE UTILE RIFLETTENTE NON DEVE ESSERE INFERIORE A CMQ. 25.

I DISPOSITIVI A LUCE RIFLESSA GIALLA DA APPLICARE SUI DUE FIANCHETTI DI CIASCUN PEDALE DEVONO ESSERE MONTATI IN MODO CHE LE SUPERFICI UTILI SIANO ESTERNE AL PEDALE STESSO, PERPENDICOLARI AL PIANO DI ESSO E DI FORMA TALE CHE POSSANO ESSERE ISCRITTI IN UN RETTANGOLO CON LATI LE CUI LUNGHEZZE SIANO IN RAPPORTO NON SUPERIORE A OTTO. LA SUPERFICIE UTILE RIFLETTENTE DI CIASCUNO DEI QUATTRO DISPOSITIVI GIALLI NON DEVE ESSERE INFERIORE A CMQ. 8.

LE CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE DEI DISPOSITIVI A LUCE RIFLESSA DEVONO ESSERE CONTENUTE NEI VALORI RIPORTATI NELLA TABELLA ALLEGATA ALL'ART. 184.

**CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA A LUCE RIFLESSA DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE E DEI VELOCIPEDI****ART. 184 (ARTT. 36 E 40 DEL TESTO UNICO)**

I DISPOSITIVI A LUCE RIFLESSA DEVONO ESSERE MONTATI SU IDONEO SUPPORTO CON L'ASSE DI RIFERIMENTO ORIZZONTALE E PARALLELO AL PIANO VERTICALE LONGITUDINALE DI SIMMETRIA DEL VEICOLO. NON DEVE ESSERVI OSTACOLO ALLA PROPAGAZIONE DELLA LUCE TRA UN DISPOSITIVO E L'OCCHIO DELL'OSSERVATORE SITUATO NELLO SPAZIO COMUNE A DUE DIEDRI ORTOGONALI I CUI SPIGOLI, UNO ORIZZONTALE E L'ALTRO VERTICALE, PASSANO PER IL CENTRO DELLA SUPERFICIE RIFLETTENTE CON ANGOLI RISPETTIVAMENTE DI PIÙ/MENO 45 GRADI E DI PIÙ/MENO 15 GRADI.

I DISPOSITIVI A LUCE RIFLESSA ROSSA POSSONO ESSERE ABBINATI ALLA LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE, SEMPRE CHE LE SUPERFICI LUMINOSE DEI DUE DISPOSITIVI RESTINO SEPARATE. IN TAL CASO, IL COMPLESSO DEVE RISPONDERE ALLE PRESCRIZIONI SINGOLE RELATIVE.

CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE.

I VALORI MINIMI DI INTENSITÀ LUMINOSA, IN MILLICANDELE RIFLESSE PER OGNI LUX DI LUCE BIANCA INCIDENTE SUI VARI DISPOSITIVI, ED IN FUNZIONE DEI DIVERSI ANGOLI DI INCIDENZA E DI DIVERGENZA DEVONO ESSERE QUELLI INDICATI NELLA TABELLA CHE SEGUE.

CARATTERISTICHE E VALORI DI INTENSITÀ LUMINOSA RIFLESSA, IN MILLICANDELE PER OGNI LUX DI LUCE BIANCA INCIDENTE, PRESCRITTI IN FUNZIONE DEI DIFFERENTI ANGOLI DI INCIDENZA E DI DIVERGENZA.

#### CARATTERISTICHE COLORIMETRICHE.

IL MATERIALE RIFLETTENTE DEI DISPOSITIVI A LUCE ROSSA ILLUMINATO CON LUCE BIANCA DELLA TEMPERATURA DI COLORE PARI A 2848 GRADI K (GRADI ASSOLUTI) DEVE RIFLETTERE LUCE AVENTE LE SEGUENTI COORDINATE COLORIMETRICHE:

IL MATERIALE RIFLETTENTE DEI DISPOSITIVI A LUCE GIALLA DEVE RIFLETTERE LUCE AVENTE LE SEGUENTI COORDINATE COLORIMETRICHE:

#### CARATTERISTICHE DI RESISTENZA.

I MATERIALI RIFLETTENTI DEVONO POSSEDERE LE CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL CALORE, ALLA LUCE SOLARE, ALLA NEBBIA SALINA AGLI SBALZI TERMICI, ALL'ABRASIONE, AI SOLVENTI.

APPROVAZIONE DEI TIPI DI DISPOSITIVI ED APPARECCHI DI SEGNALAZIONE.

I TIPI DI DISPOSITIVI PREVISTI DALLE PRESENTI NORME DEBONO ESSERE APPROVATI DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI E DEBONO PORTARE STAMPIGLIATI, IN POSIZIONE VISIBILE, GLI ESTREMI DELLA AVVENUTA APPROVAZIONE OLTRECHÈ GLI ESTREMI ATTI AD INDIVIDUARE IL FABBRICANTE, E, QUALORA, AGLI EFFETTI DEL MONTAGGIO, SIA PRESCRITTA UNA DETERMINATA POSIZIONE, LA DICITURA \_ALTO\_ OD ALTRA SIMILE.

### **DISPOSITIVI DI FRENATURA DEGLI AUTOVEICOLI E DEI FILOVEICOLI**

#### **ART. 185 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) NORME DI SICUREZZA**

DUE DEI DISPOSITIVI DI FRENATURA DEGLI AUTOVEICOLI E DEI FILOVEICOLI POSSONO ESSERE CONGLOBATI IN CONFORMITÀ DI QUANTO INDICATO NEL PUNTO 1) DELL'ART. 273.

OGNI VEICOLO MUNITO DI UN DISPOSITIVO DI FRENATURA COMPORTANTE UN SERBATOIO DI ENERGIA, DEVE ESSERE PROVVISORIO, QUALORA UNA FRENATURA EFFICACE NON SIA POSSIBILE SENZA L'INTERVENTO DELLA ENERGIA ACCUMULATA, DI UN APPARECCHIO SEGNALATORE, OTTICO ED ACUSTICO, PER INDICARE L'INSUFFICIENZA DELL'ENERGIA DISPONIBILE; TALE INDICAZIONE DEVE COMINCIARE A FUNZIONARE QUANDO LA QUANTITÀ DI ENERGIA IN RISERVA È SCESA DEL 35% DEL VALORE DI TARTATURA MINIMA.

NEI DISPOSITIVI DI FRENATURA DOVE L'INTERVENTO DI UNA SORGENTE AUSILIARIA D'ENERGIA È INDISPENSABILE PER IL FUNZIONAMENTO, OCCORRE CHE L'EFFICACIA DEL FRENO NON SCOMPAIA COMPLETAMENTE IN CASO DI ARRESTO DEL MOTORE.

NEI DISPOSITIVI DI FRENATURA COMPORTANTI UNA TRASMISSIONE IDRAULICA L'ORIFICIO DI RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO DEL LIQUIDO DEVE ESSERE FACILMENTE ACCESSIBILE E, SE NON ESISTE UN APPARECCHIO SEGNALETORE DEL LIVELLO, IL LIVELLO DEL LIQUIDO DEVE ESSERE FACILMENTE ISPEZIONABILE A VISTA.

**ART. 186 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) EFFICIENZE DELLA FRENATURA  
L'EFFICIENZA DEL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO DEGLI  
AUTOVEICOLI DEVE RISPONDERE ALLE CONDIZIONI SOTTO INDICATE  
PER I SINGOLI CASI:**

**1 . AUTOVETTURE, AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCUO DI PERSONE E COSE:**

TALE RISULTATO DEVE ESSERE OTTENUTO ESERCITANDO SUL PEDALE UNA FORZA NON SUPERIORE A 60 KG.

PER DETERMINARE L'EFFICIENZA DELLA FRENATURA DOPO IL RISCALDAMENTO DEI FRENI, IL VEICOLO DEVE ESSERE MANTENUTO AD UNA VELOCITÀ STABILIZZATA DI 40 KM/ORARI SU UN PERCORSO IN DISCESA DELLA PENDENZA DEL 10% E DELLA LUNGHEZZA DI 1 KM., UTILIZZANDO IL CAMBIO DI VELOCITÀ CON IL RAPPORTO MENO DEMOLTIPLICATO. ALLA FINE DEL PERCORSO L'EFFICIENZA RESIDUA DELLA FRENATURA DI SERVIZIO NON DEVE ESSERE INFERIORE ALL'80% DI QUELLA INDICATA NELLA FORMULA PRECEDENTE NÉ INFERIORE AL 75% DI QUELLA MISURATA CON IL FRENO A FREDDO.

**2 . AUTOCARRI, AUTOBUS, TRATTORI STRADALI, TRATTORI PER AUTOARTICOLATI ED AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE O PER TRASPORTI SPECIFICI, AVENTI PESO O PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO FINO A 35 Q.LI.**

PROVA PER VEICOLI CARICHI:

PROVA PER I VEICOLI SCARICHI E PER TRATTORI STRADALI E TRATTORI DI AUTOARTICOLATI (ISOLATI):

TALI RISULTATI DEVONO ESSERE OTTENUTI ESERCITANDO SUL PEDALE UNA FORZA NON SUPERIORE A 90 KG.

PER DETERMINARE LA EFFICIENZA DELLA FRENATURA DOPO IL RISCALDAMENTO DEI FRENI IL VEICOLO DEVE ESSERE MANTENUTO AD UNA VELOCITÀ STABILIZZATA DI 40 KM/ORARI SU UN PERCORSO IN DISCESA DELLA PENDENZA DEL 10% E DELLA LUNGHEZZA DI 1 CHILOMETRO, UTILIZZANDO IL CAMBIO DI VELOCITÀ CON IL RAPPORTO MENO DEMOLTIPLICATO; ALLA FINE DEL PERCORSO L'EFFICIENZA RESIDUA DELLA FRENATURA DI SERVIZIO NON DEVE ESSERE INFERIORE ALL'80% DI QUELLA INDICATA NELLA FORMULA PRECEDENTE, NÉ INFERIORE AL 75% DI QUELLA MISURATA CON IL FRENO A FREDDO.

**3 . AUTOCARRI, TRATTORI STRADALI, TRATTORI PER AUTOARTICOLATI, AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE O PER TRASPORTI SPECIFICI, AVENTI PESO O PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A 35 Q.LI E NON SUPERIORE A 120 Q.LI:**

TALE RISULTATO DEVE ESSERE OTTENUTO ESERCITANDO SUL PEDALE UNA FORZA NON SUPERIORE A 90 KG.

PER DETERMINARE L'EFFICIENZA DELLA FRENATURA DOPO IL RISCALDAMENTO DEI FRENI, IL VEICOLO DEVE ESSERE MANTENUTO AD UNA VELOCITÀ STABILIZZATA DI 40 KM/H SU UN PERCORSO IN DISCESA DELLA PENDENZA DEL 10% E DELLA LUNGHEZZA DI 1 CHILOMETRO, UTILIZZANDO IL CAMBIO DI VELOCITÀ CON IL RAPPORTO MENO

DEMOLTIPLICATO; ALLA FINE DEL PERCORSO L'EFFICIENZA RESIDUA DELLA FRENATURA DI SERVIZIO NON DEVE ESSERE INFERIORE ALL'80% DI QUELLE INDICATE NELLA FORMULA PRECEDENTE, NÉ INFERIORE AL 75% DI QUELLA MISURATA CON IL FRENO A FREDDO.

**4 . AUTOCARRI, TRATTORI STRADALI, TRATTORI PER AUTOARTICOLATI, AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE O PER TRASPORTI SPECIFICI, AVENTI PESO O PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A 120 Q.LI:**

TALE RISULTATO DEVE ESSERE OTTENUTO ESERCITANDO SUL PEDALE UNA FORZA NON SUPERIORE A 60 KG.

PER DETERMINARE L'EFFICIENZA DELLA FRENATURA DOPO IL RISCALDAMENTO DEI FRENI, IL VEICOLO DEVE POTER ESSERE MANTENUTO AD UNA VELOCITÀ STABILIZZATA DI 30 PIÙ O MENO 5 KM/H SU UN PERCORSO IN DISCESA DELLA PENDENZA DEL 6% E DELLA LUNGHEZZA DI 6 KM, ALLA FINE DEL PERCORSO L'EFFICIENZA RESIDUA DELLA FRENATURA DI SERVIZIO NON DEVE ESSERE INFERIORE A QUELLA PRESCRITTA DALLA PRECEDENTE FORMULA.

**5 . AUTOVEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE, AVENTI, SIA ISOLATI SIA COMBINATI, PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A 35 QUINTALI E FINO A 50 QUINTALI:**

TALE RISULTATO DEVE ESSERE OTTENUTO ESERCITANDO SUL PEDALE UNA FORZA NON SUPERIORE A 90 KG.

PER DETERMINARE L'EFFICIENZA DELLA FRENATURA DOPO IL RISCALDAMENTO DEI FRENI, IL VEICOLO DEVE ESSERE MANTENUTO AD UNA VELOCITÀ STABILIZZATA DI 40 KM/ORARI SU UN PERCORSO IN DISCESA DELLA PENDENZA DEL 10% DELLA LUNGHEZZA DI 1 KM., UTILIZZANDO IL CAMBIO DI VELOCITÀ CON IL RAPPORTO MENO DEMOLTIPLICATO; ALLA FINE DEL PERCORSO L'EFFICIENZA RESIDUA DELLA FRENATURA DI SERVIZIO NON DEVE ESSERE INFERIORE ALL'80% DI QUELLA INDICATA NELLA FORMULA PRECEDENTE, NÉ INFERIORE AL 75% DI QUELLA MISURATA CON IL FRENO A FREDDO.

**6. AUTOVEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE AVENTI, SIA ISOLATI, SIA COMBINATI, PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A 50 Q.LI E FINO A 80 Q.LI:**

TALE RISULTATO DEVE ESSERE OTTENUTO ESERCITANDO SUL PEDALE UNA FORZA NON SUPERIORE A 90 KG.

PER DETERMINARE L'EFFICIENZA DELLA FRENATURA DOPO IL RISCALDAMENTO DEI FRENI, IL VEICOLO DEVE POTER ESSERE MANTENUTO A UNA VELOCITÀ STABILIZZATA DI 30 PIÙ/MENO 5 KM/H SU UN PERCORSO IN DISCESA DELLA PENDENZA DEL 6% E DELLA LUNGHEZZA DI 6 KM.; ALLA FINE DEL PERCORSO L'EFFICIENZA RESIDUA DELLA FRENATURA DI SERVIZIO NON DEVE ESSERE INFERIORE AL 75% DI QUELLA INDICATA NELLA FORMULA PRECEDENTE.

**7 . AUTOVEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE, AVENTI, SIA ISOLATI, SIA COMBINATI, PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A 80 Q.LI E FINO A 120 Q.LI:**

TALE RISULTATO DEVE ESSERE OTTENUTO ESERCITANDO SUL PEDALE UNA FORZA NON SUPERIORE A 90 KG.

PER DETERMINARE L'EFFICIENZA DELLA FRENATURA DI SERVIZIO DOPO IL RISCALDAMENTO DEI FRENI IL VEICOLO DEVE POTER ESSERE MANTENUTO AD UNA VELOCITÀ STABILIZZATA DI 30 PIÙ O MENO 5 KM/H SU UN PERCORSO IN DISCESA DELLA PENDENZA DEL 6% E DELLA LUNGHEZZA DI 6 KM.; ALLA FINE DEL PERCORSO L'EFFICIENZA RESIDUA

DELLA FRENATURA DI SERVIZIO NON DEVE ESSERE INFERIORE A QUELLA INDICATA NELLA FORMULA PRECEDENTE.

8. AUTOVEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE, AVENTI SIA ISOLATI, SIA COMBINATI, PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A 120 Q.LI: TALE RISULTATO DEVE ESSERE OTTENUTO ESERCITANDO SUL PEDALE UNA FORZA NON SUPERIORE A 60 KG.

PER DETERMINARE LA EFFICIENZA DELLA FRENATURA DOPO IL RISCALDAMENTO DEI FRENI, IL VEICOLO DEVE POTER ESSERE MANTENUTO AD UNA VELOCITÀ STABILIZZATA DI 30 PIÙ O MENO 5 KM/H SU UN PERCORSO IN DISCESA DELLA PENDENZA DEL 6% E DELLA LUNGHEZZA DI 6 KM.; ALLA FINE DEL PERCORSO L'EFFICIENZA RESIDUA DELLA FRENATURA DI SERVIZIO NON DEVE ESSERE INFERIORE A QUELLA INDICATA NELLA FORMULA PRECEDENTE.

9. AUTOTRENI, AUTOARTICOLATI, AUTOSNODATI, DESTINATI AL TRASPORTO DI COSE, PER USO SPECIALE O PER TRASPORTI SPECIFICI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO INFERIORE O UGUALE A 120 QUINTALI:

TALE RISULTATO DEVE ESSERE OTTENUTO ESERCITANDO SUL PEDALE UNA FORZA NON SUPERIORE A 60 KG.

PER DETERMINARE L'EFFICIENZA DELLA FRENATURA DOPO IL RISCALDAMENTO DEI FRENI, IL VEICOLO DEVE POTER ESSERE MANTENUTO AD UNA VELOCITÀ STABILIZZATA DI 40 KM/H SU UN PERCORSO IN DISCESA DELLA PENDENZA DEL 10% E DELLA LUNGHEZZA DI 1 KM., UTILIZZANDO IL CAMBIO DI VELOCITÀ CON IL RAPPORTO MENO DEMOLTIPLICATO; ALLA FINE DEL PERCORSO LA EFFICIENZA RESIDUA DELLA FRENATURA DI SERVIZIO NON DEVE ESSERE INFERIORE ALL'80% DI QUELLA INDICATA NELLA FORMULA PRECEDENTE, NÉ INFERIORE AL 75% DI QUELLA MISURATA CON IL FRENO A FREDDO.

**10 .** AUTOTRENI, AUTOARTICOLATI, AUTOSNODATI, DESTINATI AL TRASPORTO DI COSE, PER USO SPECIALE O PER TRASPORTI SPECIFICI, DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A 120 QUINTALI:

TALE RISULTATO DEVE ESSERE OTTENUTO ESERCITANDO SUL PEDALE UNA FORZA NON SUPERIORE A 60 KG.

PER DETERMINARE L'EFFICIENZA DELLA FRENATURA DOPO IL RISCALDAMENTO DEI FRENI, IL COMPLESSO DEVE POTER ESSERE MANTENUTO AD UNA VELOCITÀ STABILIZZATA DI 30 PIÙ O MENO 5 KM/H SU UN PERCORSO IN DISCESA DELLA PENDENZA DEL 6% E DELLA LUNGHEZZA DI 6 KM.; ALLA FINE DEL PERCORSO L'EFFICIENZA RESIDUA DELLA FRENATURA DI SERVIZIO NON DEVE ESSERE INFERIORE AL 75% DI QUELLA INDICATA NELLA FORMULA PRECEDENTE.

11. I REQUISITI DI FRENATURA PER LE DIVERSE CATEGORIE DI FILOVEICOLI DEBONO ESSERE GLI STESSI PRESCRITTI PER GLI AUTOVEICOLI DI CATEGORIA E PESO CORRISPONDENTI.

LE PROVE PER DETERMINARE L'EFFICIENZA DELLA FRENATURA DOPO IL RISCALDAMENTO DEI FRENI NON VANNO EFFETTUATE SE IL FILOVEICOLO È MUNITO DI FRENATURA ELETTRICA DINAMICA.

#### **ART. 187 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) FRENI DI SOCCORSO E DI STAZIONAMENTO**

IL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SOCCORSO APPLICATO SUGLI AUTOVEICOLI E SUI FILOVEICOLI DEVE GARANTIRE UNO SPAZIO DI FRENATURA TUTT'AL PIÙ UGUALE AL DOPPIO DI QUELLO MASSIMO RICHiesto COL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO PER OGNI

CATEGORIA, ANCHE SE CONGLOBATO CON UNO DEGLI ALTRI DISPOSITIVI DI FRENATURA.

IL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI STAZIONAMENTO APPLICATO SUGLI AUTOVEICOLI E FILOVEICOLI DEVE ESSERE TALE DA MANTENERE, SIA IN SALITA CHE IN DISCESA IL VEICOLO A PIENO CARICO FERMO SU UNA STRADA CON PENDENZA ALMENO PARI AL 16%; NEI COMPLESSI COSTITUITI DA UN VEICOLO TRATTORE E UN VEICOLO TRAINATO IL FRENO DI STAZIONAMENTO DEL VEICOLO TRATTORE DEVE MANTENERE FERMO IL COMPLESSO STESSO A PIENO CARICO SIA IN SALITA CHE IN DISCESA, SU STRADA CON PENDENZA ALMENO PARI ALL'8%. COMUNQUE LA FORZA ESERCITATA SUL COMANDO NON DEVE SUPERARE 60 KG.

DISPOSITIVI DI FRENATURA DEI RIMORCHI

**ART. 188 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) I DISPOSITIVI DI FRENATURA DEI RIMORCHI DEBONO RISPONDERE ALLE PRESCRIZIONI DI CUI APPRESSO:**

**1 .** IL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO DEVE ESSERE REALIZZATO IN MANIERA DA NON ALTERARE NÉ MODIFICARE IN ALCUN MODO IL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO DEL VEICOLO TRAINATO, SALVO CHE L'EVENTUALE MODIFICA SIA TALE CHE UN'INEFFICIENZA DEL DISPOSITIVO DI FRENATURA DEL RIMORCHIO NON POSSA IN ALCUN MODO PROVOCARE L'INEFFICIENZA DEL FRENO DI SERVIZIO DEL VEICOLO TRAINANTE, E CHE L'EVENTUALE MODIFICA SIA TALE CHE UN'INEFFICIENZA DEL DISPOSITIVO DI FRENATURA DEL RIMORCHIO NON POSSA IN ALCUN MODO PROVOCARE L'INEFFICIENZA DEL FRENO DI SERVIZIO DEL VEICOLO TRATTORE.

IN OGNI CASO IL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO DEL RIMORCHIO NON PUÒ ESSERE AZIONATO CON COMANDO DIVERSO O SEPARATO DA QUELLO DEL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO DEL VEICOLO TRATTORE.

**2 .** NEI RIMORCHI PER I QUALI È PRESCRITTO IL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO CONTINUO ED AUTOMATICO L'EFFICIENZA DELLA FRENATURA DI SERVIZIO DEL RIMORCHIO È RILEVATA MEDIANTE L'ACCERTAMENTO CHE LA SOMMA DELLE FORZE DI FRENATURA ESERCITATE ALLA PERIFERIA DELLE RUOTE DI CIASCUN ASSE DEL RIMORCHIO SIA ALMENO UGUALE AL 45% DEL PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO TRASMESO AL TERRENO DALLE RUOTE DELL'ASSE STESSO IN CONDIZIONI STATICHE. NEGLI IMPIANTI DI FRENATURA PNEUMATICA TALE RISULTATO DEVE ESSERE OTTENUTO AD UNA PRESSIONE NON SUPERIORE A QUELLA NOMINALE DI ESERCIZIO.

TALE ACCERTAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO MEDIANTE LA MISURA DI SPAZI DI FRENATURA IN FUNZIONE DELLA VELOCITÀ IN UN COMPLESSO IN CUI DURANTE LE PROVE SIA FRENATO SOLTANTO IL RIMORCHIO.

L'EFFICIENZA DI FRENATURA DEVE ESSERE CONTROLLATA ANCHE DOPO IL RISCALDAMENTO DEI FRENI; A TAL FINE IL RIMORCHIO A PIENO CARICO DEVE ESSERE MANTENUTO AD UNA VELOCITÀ STABILIZZATA DI 40 KM/H SU UN PERCORSO IN DISCESA DELLA PENDENZA DEL 10% E DELLA LUNGHEZZA DI 1 CHILOMETRO, SENZA INTERVENTO DEI FRENI DEL VEICOLO TRATTORE CHE DEVE AVERE LA TRASMISSIONE DISINNESTATA. DURANTE LA PROVA IL CARICO DEL RIMORCHIO DEVE

ESSERE RIDOTTO IN MANIERA CHE IL PESO EFFETTIVO DELL'AUTOTRENO SIA UGUALE AL PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO ATTRIBUITO AL RIMORCHIO. AL TERMINE DELLA PROVA L'EFFICIENZA RESIDUA NON DEVE ESSERE INFERIORE AL 75% DI QUELLA MISURATA A FRENI FREDDI.

**3 .** NEI RIMORCHI MUNITI DI DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO AD INERZIA, IL CONTROLLO DELL'EFFICIENZA DI QUESTO SI EFFETTUA MISURANDO ANZITUTTO IL COEFFICIENTE DI DECELERAZIONE X DEL SOLO VEICOLO TRATTORE PER UN DETERMINATO SFORZO SUL PEDALE (O UNA DETERMINATA POSIZIONE DEL COMANDO) DEL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO. SUCCESSIVAMENTE, CON IL RIMORCHIO A PIENO CARICO AGGANCIATO AL VEICOLO TRATTORE, SI DETERMINA IL COEFFICIENTE DI DECELERAZIONE X, OTTENUTO CON IL MEDESIMO SFORZO SUL PEDALE (O CON LA STESSA POSIZIONE DEL COMANDO) DEL DISPOSITIVO DI SERVIZIO DEL VEICOLO TRATTORE.

IL VALORE RILEVATO DEVE SODDISFARE LA CONDIZIONE:

$\$T$

IL COEFFICIENTE DI DECELERAZIONE SOPRA INDICATO È RICAIVATO DALLA MISURA DELLA DECELERAZIONE MEDIA D, ESPRESSA IN METRI PER SEC.2, MEDIANTE LA FORMULA:

$$D = 9,81 X$$

IL MEDESIMO CONTROLLO PUÒ UGUALMENTE ESSERE EFFETTUATO CON IL SISTEMA DELLA MISURA DELLO SPAZIO DI FRENATURA IN FUNZIONE DELLA VELOCITÀ: LA FORMULA SOPRA INDICATA, INERENTE ALLA DETERMINAZIONE DEL VALORE  $\$T$ , SI APPLICA INDICATA ALLORA ALLA DECELERAZIONE MEDIA RISULTANTE DA QUESTA MISURA.

IN OGNI CASO IL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO AD INERZIA NON DEVE ENTRARE IN AZIONE SOTTO EFFETTO DI DEBOLI DECELERAZIONI CHE SI VERIFICANO NELLA CONDOTTA NORMALE DEL VEICOLO ANCHE SENZA AZIONARE I DISPOSITIVI DI FRENATURA DEL VEICOLO TRAINANTE.

**4 .** I RIMORCHI PER I QUALI NON È PRESCRITTO IL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO CONTINUO ED AUTOMATICO, POSSONO ESSERE MUNITI DI TALE DISPOSITIVO CHE IN TAL CASO DEVE RISPONDERE ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 2/A) AD ESCLUSIONE DI QUELLE RELATIVE ALL'EFFICIENZA DOPO IL RISCALDAMENTO DEI FRENI.

**5 .** QUANDO IL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO DEL RIMORCHIO NON È DI TIPO CONTINUO ED AUTOMATICO NÉ DI TIPO AD INERZIA L'EFFICIENZA DELLA FRENATURA DI SERVIZIO DEL RIMORCHIO È DETERMINATA MEDIANTE L'ACCERTAMENTO CHE LA SOMMA DELLE FORZE DI FRENATURA ESERCITATE ALLA PERIFERIA DELLE RUOTE DI CIASCUN ASSE DEL RIMORCHIO SIA ALMENO UGUALE AL 40% DEL PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO TRASMESSE AL TERRENO DALLE RUOTE DELL'ASSE STESSO IN CONDIZIONI STATICHE, SENZA SUPERARE SUL COMANDO LA FORZA MASSIMA PRESCRITTA PER IL VEICOLO TRATTORE.

**6 .** I RIMORCHI CHE NON SONO MUNITI DI DISPOSITIVO DI FRENATURA CONTINUO ED AUTOMATICO DEBONO AVERE IL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO REALIZZATO IN MANIERA DA ASSICURARE AUTOMATICAMENTE L'ARRESTO IN CASO DI ROTTURA DELL'ORGANO DI TRAINO SUPPLEMENTARE CHE PUÒ ANCHE ESSERE COSTITUITO DA UNA CATENA O DA UN CAVO.

**7 . IL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI STAZIONAMENTO APPLICATO SUI RIMORCHI DEVE ESSERE TALE DA MANTENERE, SIA IN SALITA CHE IN DISCESA, IL VEICOLO A PIANO CARICO FERMO SU STRADA CON PENDENZA ALMENO PARI ALL'8%; ESSO DEVE ESSERE COMANDATO DALL'INTERNO DEL VEICOLO NEI RIMORCHI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE MENTRE PUÒ ESSERE COMANDATO DA TERRA NEGLI ALTRI CASI. COMUNQUE LA FORZA ESERCITATA SUL COMANDO NON DEVE SUPERARE 60 KG. DISPOSITIVI DI FRENATURA DEI CICLOMOTORI E DEI MOTOVEICOLI**

**ART. 189 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CICLOMOTORI**

I DISPOSITIVI DI FRENATURA DEI CICLOMOTORI DEBBONO RISPONDERE ALLE PRESCRIZIONI DI CUI APPRESSO:

NEI CICLOMOTORI A DUE RUOTE, L'EFFICIENZA DELLA FRENATURA, OTTENUTA CON IL SOLO FRENO SULLA RUOTA POSTERIORE DEVE SODDISFARE ALLA RELAZIONE:

\$T

L'EFFICIENZA DELLA FRENATURA OTTENUTA CON L'USO CONTEMPORANEO DI ENTRAMBI I FRENI DEVE SODDISFARE ALLA RELAZIONE:

\$T

NEI CICLOMOTORI A TRE RUOTE L'EFFICIENZA DELLA FRENATURA OTTENUTA CON L'USO CONTEMPORANEO DI ENTRAMBI I FRENI DEVE SODDISFARE ALLA RELAZIONE:

\$T

**ART. 190 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) MOTOVEICOLI L'EFFICIENZA DI FRENATURA DEI MOTOVEICOLI DEVE RISPONDERE ALLE RELAZIONI SOTTO INDICATE PER I SINGOLI CASI:**

**1 . PER I MOTOCICLI DEBBONO ESSERE EFFETTUATE LE PROVE SEGUENTI:**

**a) PROVA CON A BORDO IL SOLO CONDUCENTE E CON L'USO DEL SOLO FRENO SULLA RUOTA POSTERIORE:**  
\$T

**b) PROVA CON A BORDO IL SOLO CONDUCENTE E CON L'USO DEL SOLO FRENO ANTERIORE:**  
\$T

**c) PROVA CON A BORDO IL SOLO CONDUCENTE E CON L'USO CONTEMPORANEO DI ENTRAMBI I FRENI:**  
\$T

**d) PROVA CON DUE PERSONE A BORDO E CON L'USO DEL SOLO FRENO POSTERIORE:**  
\$T

2 . PER I MOTOVEICOLI A TRE RUOTE ASIMMETRICI DEBBONO ESSERE EFFETTUATE LE PROVE CON L'USO CONTEMPORANEO DEI DUE FRENI, A VEICOLO CARICO E A VEICOLO SCARICO:  
\$T

3 . PER I MOTOVEICOLI A TRE RUOTE SIMMETRICI DEBBONO ESSERE EFFETTUATE LE SEGUENTI PROVE, A VEICOLO CARICO E A VEICOLO SCARICO:

a) CON L'IMPIEGO DEL SOLO FRENO SULL'ASSE POSTERIORE:  
\$T

b) CON L'USO CONTEMPORANEO DI ENTRAMBI I FRENI:  
\$T

I RISULTATI DI CUI SOPRA DEBBONO ESSERE OTTENUTI ESERCITANDO SUL COMANDO UNA FORZA NON SUPERIORE A 20 KG. PER I COMANDI A MANO E A 60 KG. PER I COMANDI A PEDALE.

IL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI STAZIONAMENTO, OVE PRESCRITTO, DEVE ESSERE IN CONDIZIONI DI MANTENERE IL VEICOLO A PIENO CARICO FERMO SIA IN SALITA CHE IN DISCESA, SU STRADE AVENTI PENDENZA ALMENO PARI AL 16%; LA FORZA ESERCITATA SUL COMANDO NON DEVE SUPERARE 60 KG.

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA  
E DI ILLUMINAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

**ART. 191 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE I DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI VEICOLI DA ESSI TRAINATI DEBBONO RISPONDERE ALLE PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE DI CUI APPRESSO:**

1 . I COLORI DEBBONO AVERE LE CARATTERISTICHE PER OGNUNO DI ESSI INDICATE.

BIANCO

IN COORDINATE COLORIMETRICHE IL COLORE BIANCO VIENE DEFINITO DAI SEGUENTI LIMITI:

LIMITE VERSO IL BLU:

\$T

LIMITE VERSO IL GIALLO:

\$T

LIMITE VERSO IL VERDE:

\$T

LIMITE VERSO IL VERDE:

\$T

LIMITE VERSO IL PORPORA:

\$T

LIMITE VERSO IL ROSSO:

\$T

PER LE MISURE DI CONTROLLO DEGLI APPARECCHI SI ASSUME COME BIANCO IL COLORE CORRISPONDENTE ALLA LUCE EMESSA DA UNA LAMPADA A FILAMENTO DI TUNGSTENO ALLA TEMPERATURA DI 2848/A K; NELL'IMPIEGO SI PUÒ CONSIDERARE LUCE BIANCA AGLI EFFETTI DELLA SEGNALAZIONE QUELLA CORRISPONDENTE A TEMPERATURA MINORE MA

COMUNQUE NON AL DISOTTO DI 2300/A K.

I DISPOSITIVI A LUCE RIFLESSA BIANCA, SE ILLUMINATI CON LUCE BIANCA DEBONO RIFLETTERE UNA LUCE LE CUI COORDINATE COLORIMETRICHE NON DIFFERISCANO DI OLTRE 0,02 RISPETTO A QUELLA DELL'ILLUMINANTE.

GIALLO

LA LUNGHEZZA D'ONDA DOMINANTE DEVE TROVARSI TRA 5750 E 5850 UNITÀ ANGSTROM;

IL FATTORE DI PUREZZA DEVE ESSERE COMPRESO TRA 0,90 E 0,98, LA DETERMINAZIONE ESSENDO FATTA SULLA LUCE EMESSA DA UNA LAMPADA ELETTRICA COL FILAMENTO A TEMPERATURA DA COLORE DI 2848/A K.

LA SUDDETTA DEFINIZIONE DEL COLORE GIALLO, ESPRESSA IN COORDINATE COLORIMETRICHE, CORRISPONDE AI SEGUENTI LIMITI:

LIMITE VERSO IL ROSSO:

\$T

LIMITE VERSO IL VERDE:

\$T

LIMITE VERSO IL BIANCO:

\$T

VALORE SPETTRALE:

\$T

PER I VETRI DELLE LAMPADIE OCCORRE UN FATTORE DI TRASMISSIONE UGUALE ALMENO A 0,78, MISURATO SU UN FRAMMENTO DI VETRO DEL BULBO DI UNA LAMPADA AVENTE FUNZIONATO ALLA TENSIONE DI BASE DURANTE 48 ORE IN UN PROIETTORE.

ARANCIONE

LA LUCE EMESSA DEVE AVERE LE SEGUENTI COORDINATE COLORIMETRICHE:

LIMITE VERSO IL ROSSO:

\$T

LIMITE VERSO IL GIALLO:

\$T

LIMITE VERSO IL BIANCO:

\$T

ROSSO

LA LUCE EMESSA DEVE AVERE LE SEGUENTI COORDINATE COLORIMETRICHE:

LIMITE VERSO IL GIALLO:

\$T

LIMITE VERSO IL PORPORA:

\$T

BLU

LA LUCE EMESSA DEVE AVERE LE COORDINATE COMPRESSE ENTRO I SEGUENTI LIMITI:

VERSO IL VERDE:

\$T

VERSO IL BIANCO:

\$T

VERSO IL PORPORA:

\$T

I DISPOSITIVI CHE EMETTONO LUCE PROPRIA E CHE IMPIEGANO LAMPADIE INCOLORI DEBONO TRASMETTERE LUCE DI COLORE RISPONDENTE ALLE DEFINIZIONI SOPRAINDICATE SE MUNITI DI SORGENTE DI LUCE BIANCA CON TEMPERATURA DA COLORE DI 2848/A K; PER QUELLI CHE IMPIEGANO

LAMPADE COLORATE, LE DEFINIZIONI MEDESIME VALGONO PER LA LUCE EMESSA, RISULTANTE DAL COMPLESSO SORGENTE PIÙ VETRO. I DISPOSITIVI A LUCE RIFLESSA DEBONO EMETTERE LUCE CHE RISPONDA ALLE DEFINIZIONI SOPRA CITATE, SE ILLUMINATE CON LUCE BIANCA, CON TEMPERATURA DA COLORE DI 2848/A K.

2 . OGNI DISPOSITIVO, A MENO CHE NON SIA DIVERSAMENTE SPECIFICATO, DEVE RISPONDERE ALLE CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE PRESCRITTE QUANDO VIENE PROVATO CON APPOSITA LAMPADA CAMPIONE DEFINITA NELLE QUOTE E NEL FLUSSO DA TABELLE DI UNIFICAZIONE A CARATTERE DEFINITIVO NELL'IMPIEGO DEVE ESSERE EQUIPAGGIATO CON LAMPADA AVENTE CARATTERISTICHE DI CUI ALLA TABELLA DI UNIFICAZIONE RELATIVA ALLE LAMPADE PER IL DISPOSITIVO DI CUI TRATTISI.

3 . OVE NON SIA INDICATO DIVERSAMENTE, LE CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHI SONO RIFERITE ALLE TENSIONI DI BASE AI MORSETTI DEI MEDESIMI CHE VENGONO FISSATE COME SEGUE:

PER IMPIANTI A TENSIONE NOMINALE A 6 VOLT: 6,0 VOLT

PER IMPIANTI A TENSIONE NOMINALE A 12 VOLT: 12,0 VOLT

PER IMPIANTI A TENSIONE NOMINALE A 24 VOLT: 26,0 VOLT

4 . L'ISOLAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DEVE RISPONDERE A NORME PRECISATE IN TABELLE DI UNIFICAZIONE A CARATTERE DEFINITIVO.

IL COLLEGAMENTO ELETTRICO DEI DISPOSITIVI IL CUI USO È OBBLIGATORIO ANCHE DI GIORNO DEVE ESSERE TALE CHE IL MOTORE NON POSSA MARCIARE SE ESSI NON SONO INSERITI PER IL PRONTO FUNZIONAMENTO.

IL COLLEGAMENTO ELETTRICO DEVE ESSERE TALE CHE SI POSSA PASSARE DIRETTAMENTE DALL'INSERZIONE DELLE LUCI DI POSIZIONE AL FASCIO ANABBAGLIANTE DEL PROIETTORE SENZA DOVER PASSARE PRIMA ALLA INSERZIONE DEL FASCIO DI PROFONDITÀ.

LA TENSIONE, IN ESERCIZIO, AI MORSETTI DEGLI APPARECCHI UTILIZZATORI NON DEVE DISCENDERE AL DISOTTO DI UN VALORE MINIMO DETERMINATO, ALLA VELOCITÀ DI 30 KM/H NELLA MARCIA CON IL RAPPORTO PIÙ ALTO, NÉ DEVE COMUNQUE SUPERARE UN VALORE MASSIMO; DETTI VALORI SONO PRECISATI IN TABELLE DI UNIFICAZIONE A CARATTERE DEFINITIVO.

È CONSENTITO L'USO DI IMPIANTI ELETTRICI PRIVI DI BATTERIA DI ACCUMULATORI SOLTANTO PER I RIMORCHI E PER I CICLOMOTORI; NEI MOTOCICLI È CONSENTITA CHE LA BATTERIA ALIMENTI SOLAMENTE, ANCHE PER UN LIMITATO E SUFFICIENTE INTERVALLO DI TEMPO L'INDICATORE DI ARRESTO; NEGLI ALTRI MOTOVEICOLI LA BATTERIA DEVE ALIMENTARE ALMENO LE LUCI DI POSIZIONE, LA LUCE DELLA TARGA E L'INDICATORE DI ARRESTO. IN OGNI CASO LA TENSIONE AI MORSETTI DAI VARI APPARECCHI DEVE ESSERE COMPRESA FRA UN MINIMO DI 5,5 VOLT, A REGIME DI ROTAZIONE PARI AL 50% DI QUELLO CORRISPONDENTE ALLA MASSIMA POTENZA DEL MOTORE, ED UN MASSIMO NON SUPERIORE A 7,5 VOLT, AL REGIME DI MASSIMA POTENZA, NEGLI IMPIANTI AVENTI TENSIONE NOMINALE DI 6 VOLT; IN QUELLI AVENTE TENSIONE NOMINALE DI 12 VOLT I SUDDETTI LIMITI DIVENTANO RISPETTIVAMENTE 11 E 15 VOLT.

5 . OVE NON SIA INDICATO DIVERSAMENTE, LE QUOTE DI

INSTALLAZIONE, DEI SINGOLI APPARECCHI DEVONO ESSERE MISURATE COME SEGUE:

ALTEZZA MASSIMA: A VEICOLO SCARICO E NEL PUNTO PIÙ ALTO DELLA SUPERFICIE LUMINOSA;

ALTEZZA MINIMA: A VEICOLO SCARICO E NEL PUNTO PIÙ BASSO DELLA SUPERFICIE LUMINOSA;

DISTANZA TRA DUE APPARECCHI: TRA I PUNTI PIÙ INTERNI DELLE SUPERFICI LUMINOSE;

DISTANZA DI UN'APPARECCHIO RISPETTO ALLA SAGOMA DEL VEICOLO: DAL PUNTO PIÙ ESTERNO DELLA SUPERFICIE LUMINOSA.

6 . PER L'ORIENTAMENTO DEI DISPOSITIVI (AD ESCLUSIONE DEI PROIETTORI) È AMMESSA UNA TOLLERANZA NEL MONTAGGIO DI \$T 5/A, DA CONTROLLARE A VEICOLO SCARICO, RISPETTO ALLE CONDIZIONI DI MONTAGGIO PRESCRITTE.

7 . AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO S'INTENDE PER CENTRO DI UN APPARECCHIO IL CENTRO DEL SISTEMA OTTICO O, QUALORA QUESTO NON SIA DEFINITO, IL BARICENTRO (GEOMETRICO) DELLA SUPERFICIE LUMINOSA. PER CENTRO DELLA SUPERFICIE ILLUMINATA S'INTENDE IL PUNTO D'INTERSEZIONE DI QUESTA CON L'ASSE OTTICO DELL'APPARECCHIO.

S'INTENDONO INOLTRE PER:

APPARECCHI INDIPENDENTI: QUELLI CHE HANNO LE SUPERFICI LUMINOSE, LE SORGENTI LUMINOSE E I CONTENITORI SEPARATI OPPURE DISTINTI;

APPARECCHI RAGGRUPPATI: QUELLI CHE TRA LORO HANNO LE SUPERFICI LUMINOSE E LE SORGENTI LUMINOSE DISTINTE, MA IL CONTENITORE IN COMUNE;

APPARECCHI COMBINATI: QUELLI CHE HANNO LE SUPERFICI LUMINOSE DISTINTE, MA IN COMUNE LA SORGENTE LUMINOSA ED IL CONTENITORE;

APPARECCHI INCORPORATI MUTUAMENTE: QUELLI CHE HANNO IN COMUNE LA SUPERFICIE LUMINOSA E IL CONTENITORE, MA SORGENTI LUMINOSE DISTINTE O SORGENTE LUMINOSA UNICA MA FUNZIONANTE IN CONDIZIONI DIVERSE.

QUANDO PIÙ APPARECCHI AVENTI FUNZIONI DIVERSE SONO CONGLOBATI OGNUNO DEVE COMUNQUE RISPONDERE AI REQUISITI PRESCRITTI PER IL SINGOLO DISPOSITIVO.

PUÒ ESSERE CONSIDERATO COME UN DISPOSITIVO UNICO UN APPARECCHIO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA RISULTANTE DALLA COMBINAZIONE DI DUE SORGENTI LUMINOSE IDENTICHE O NO, MA AVENTI LA STESSA FUNZIONE, QUANDO LE PROIEZIONI DELLE LORO SUPERFICI ILLUMINANTI SU UN PIANO VERTICALE PERPENDICOLARE AL PIANO LONGITUDINALE DI SIMMETRIA DEL VEICOLO OCCUPINO IN TOTALE ALMENO IL 50% DELLA AREA DEL RETTANGOLO CIRCOSCRITTO AD ESSE DI AREA MINIMA; INOLTRE LE CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE DI OGNI SORGENTE DEBONO CORRISPONDERE ALLE PRESCRIZIONI DEL DISPOSITIVO UNICO CON LA RISERVA CHE IL MASSIMO TOTALE DELLE DUE SORGENTI INSIEME NON POSSA SUPERARE IL MASSIMO PRESCRITTO PER IL DISPOSITIVO UNICO. PUÒ ESSERE CONSIDERATO COME UN PROIETTORE UNICO UN DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE DALLA COMBINAZIONE DI DUE SORGENTI LUMINOSE, IDENTICHE O NO, QUANDO LE LORO SUPERFICI ILLUMINANTI OCCUPINO IN TOTALE ALMENO IL 50% DELL'AREA DEL RETTANGOLO CIRCOSCRITTO DI AREA MINIMA E QUANDO LE CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE

COMPLESSIVE SODDISFINO AI REQUISITI PRESCRITTI PER IL DISPOSITIVO UNICO.

**8 .** QUANDO SUL VEICOLO, UN APPARECCHIO O UNA COPPIA DI APPARECCHI VENGA SOSTITUITA CON ALTRI, OCCORRE ASPORTARE DAL VEICOLO L'APPARECCHIO O LA COPPIA DI APPARECCHI CHE I NUOVI VENGONO A SOSTITUIRE NELLA FUNZIONE.

**9 .** PER I DISPOSITIVI GIÀ IN USO SU VEICOLI IN CIRCOLAZIONE È AMMESSA UNA TOLLERANZA RISPETTO ALLE CARATTERISTICHE PRESCRITTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRO I LIMITI CHE SARANNO FISSATI DAL MINISTRO PER I TRASPORTI PER OGNI CATEGORIA DI DISPOSITIVI.

**10 .** ALL'ATTO DELLE VISITE E PROVE SUI VEICOLI PER L'OMOLOGAZIONE DEL TIPO O PER IL CONTROLLO DI SINGOLI ESEMPLARI IN SEDE DI COLLAUDO O DI REVISIONE PRESSO GLI ISPETTORATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE OVVERO IN OCCASIONE DI CONTROLLI SU STRADA, DEVE ESSERE ACCERTATO:

a) CHE I DISPOSITIVI SIANO DI TIPO APPROVATO PER LA CATEGORIA CUI APPARTIENE IL VEICOLO E PORTINO BEN VISIBILI GLI ESTREMI DI APPROVAZIONE;

b) CHE I DISPOSITIVI SIANO TUTTORA IN CONDIZIONI DI EFFICIENZA. IN PARTICOLARE, DI NOTTE E CON ATMOSFERA LIMPIDA, LE LUCI DI POSIZIONE ANTERIORI E POSTERIORI DEBONO ESSERE VISIBILI AD UNA DISTANZA NON INFERIORE A 150 METRI E LA TARGA POSTERIORE DEVE ESSERE LEGGIBILE AD ALMENO 20 METRI;

c) CHE L'ALTEZZA DA TERRA E LE ALTRE QUOTE DI INSTALLAZIONE SIANO COMPRESSE ENTRO I LIMITI PRESCRITTI;

d) CHE DAVANTI AI DISPOSITIVI NON VI SIANO VETRI O SCHERMI NON FACENTI PARTE DEI DISPOSITIVI STESSI;

e) CHE, OVE VI SIANO DUE APPARECCHI DISPOSTI SIMMETRICAMENTE, ESSI SIANO DELLO STESSO TIPO E DELLO STESSO COLORE;

f) CHE L'ORIENTAMENTO SIA CORRETTO E CHE, PER I PROIETTORI, ESISTA LA POSSIBILITÀ DI REGOLAZIONE IN ORIZZONTALE ED IN VERTICALE;

g) CHE LA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AI MORSETTI DELLE LAMPADIE OSCILLI ENTRO I LIMITI INDICATI NEI PUNTI 3 E 4;

h) CHE OVE SIANO INSTALLATI DISPOSITIVI IL CUI IMPIEGO È CONSENTITO IN VIA FACOLTATIVA, ESSI SIANO DI TIPO APPROVATO E RISPONDANO A QUANTO STABILITO DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

**ART. 192 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE**

LA LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE, DI CUI DEBBONO ESSERE MUNITI I CICLOMOTORI, I MOTOVEICOLI, GLI AUTOVEICOLI E I FILOVEICOLI DEVE RISPONDERE ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

a) DEVE ESSERE FORNITA DA UNA O PIÙ LAMPADE ELETTRICHE AD INCANDESCENZA E PUÒ ESSERE INCORPORATA MUTUAMENTE CON IL PROIETTORE ANTERIORE, OPPURE CON L'INDICATORE DI DIREZIONE ANTERIORE O CON IL FENDINEBBIA. QUANDO NON È POSSIBILE ACCERTARE DAL POSTO DI GUIDA SE GLI APPARECCHI SONO ACCESI, È NECESSARIA SUL CRUSCOTTO, UNA LAMPADA DI CONTROLLO DI COLORE VERDE;

b) IL NUMERO DEGLI APPARECCHI È FISSATO IN UNO PER I MOTOCICLI E I CICLOMOTORI E IN DUE PER TUTTI GLI ALTRI VEICOLI;

c) LA POSIZIONE DEVE ESSERE SIMMETRICA (ESCLUSI I VEICOLI ASIMMETRICI) E TALE COMUNQUE CHE NON VI SIA OSTACOLO ALLA PROPAGAZIONE DELLA LUCE TRA UN APPARECCHIO E L'OCCHIO DELL'OSSERVATORE SITUATO NELLO SPAZIO COMUNE A DUE DIEDRI ORTOGONALI I CUI SPIGOLI, UNO ORIZZONTALE E L'ALTRO VERTICALE, PASSANO PER IL CENTRO DELLA SUPERFICIE ILLUMINANTE LE CUI SEZIONI RISULTANO DAGLI ANGOLI INDICATI NELLA FIG. 166;

d) L'ALTEZZA DAL SUOLO DEVE ESSERE COMPRESA TRA UN MINIMO DI 0,40 M. E UN MASSIMO DI 1,20 M.: QUANDO VI SONO DUE APPARECCHI, ENTRAMBI DEBBONO ESSERE ALLA STESSA ALTEZZA AD ESCLUSIONE DEL CASO DEI MOTOVEICOLI A TRE RUOTE ASIMMETRICI;

e) QUANDO VI SONO DUE APPARECCHI LA DISTANZA IN LARGHEZZA DEVE ESSERE TALE CHE OGNI APPARECCHIO SI TROVI IL PIÙ VICINO POSSIBILE AL LIMITE LATERALE ESTERNO DELLA SAGOMA DEL VEICOLO E COMUNQUE A NON PIÙ DI 0,30 M. DA DETTO LIMITE; INOLTRE LA DISTANZA TRA I DUE APPARECCHI NON DEVE ESSERE INFERIORE A 0,60 METRI, SALVO IL CASO DEI MOTOVEICOLI A DUE RUOTE POSTERIORI NEL QUALE ESSA PUÒ RIDURSI A 0,50 M.;

f) L'ORIENTAMENTO DEVE ESSERE VERSO L'AVANTI E TALE CHE L'ASSE OTTICO SIA ORIZZONTALE E PARALLELO AL PIANO LONGITUDINALE DI SIMMETRIA DEL VEICOLO;

g) L'INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA DEVE RAGGIUNGERE I SEGUENTI VALORI MINIMI ENTRO I CAMPI SOTTO INDICATI:

- 1,5 CANDELE NEL CAMPO \$T 5/A IN VERTICALE E \$T 5/A IN ORIZZONTALE;

- 1,0 CANDELA NEL CAMPO \$T 10/A IN VERTICALE E \$T 10/A IN ORIZZONTALE;

- 0,5 CANDELE NEL CAMPO \$T 15/A IN VERTICALE E \$T 45/A IN ORIZZONTALE.

IN NESSUNA DIREZIONE L'INTENSITÀ DEVE SUPERARE IL VALORE DI 50 CANDELE E COMUNQUE NON DEVE ESSERE ABBAGLIANTE.

**ART. 193 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE**

LA LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE, DI CUI DEBONO ESSERE MUNITI I CICLOMOTORI, I MOTOVEICOLI, GLI AUTOVEICOLI, I FILOVEICOLI E I RIMORCHI, DEVE RISPONDERE ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

a) DEVE ESSERE FORNITA DA UNA O PIÙ LAMPADE ELETTRICHE AD INCANDESCENZA E PUÒ ESSERE INCORPORATA MUTUAMENTE CON L'INDICATORE DI ARRESTO; PUÒ ESSERE ANCHE RAGGRUPPATA CON IL CATADIOTTO E CON L'INDICATORE DI DIREZIONE POSTERIORE, OVVERO COMBINATA CON LA LUCE DELLA TARGA.

L'ACCENSIONE DEVE ESSERE COMANDATA DALLO STESSO INTERRUPTORE DELLA LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE;

B) IL NUMERO DEGLI APPARECCHI È FISSATO IN UNO PER I MOTOCICLI E CICLOMOTORI E IN DUE PER TUTTI GLI ALTRI VEICOLI; C) LA POSIZIONE DEVE ESSERE SIMMETRICA (ESCLUSI I VEICOLI ASIMMETRICI) E TALE COMUNQUE CHE NON VI SIA OSTACOLO ALLA PROPAGAZIONE DELLA LUCE TRA UN APPARECCHIO E L'OCCHIO DELL'OSSERVATORE SITUATO NELLO SPAZIO COMUNE A DUE DIEDRI ORTOGONALI I CUI SPIGOLI, UNO ORIZZONTALE E L'ALTRO VERTICALE, PASSANO PER IL CENTRO DELLA SUPERFICIE ILLUMINANTE E LE CUI SEZIONI RISULTANO DAGLI ANGOLI INDICATI NELLA FIG. 167;

D) L'ALTEZZA DAL SUOLO DEVE ESSERE COMPRESA TRA UN MINIMO DI 0,40 M. (PER I MOTOVEICOLI 0,35 M.) E UN MASSIMO DI 1,20 METRI. QUANDO VI SONO DUE APPARECCHI, ENTRAMBI DEBONO ESSERE ALLA STESSA ALTEZZA, AD ESCLUSIONE DEL CASO DEI MOTOVEICOLI A TRE RUOTE ASIMMETRICI;

E) QUANDO VI SONO DUE APPARECCHI LA DISTANZA IN LARGHEZZA DEVE ESSERE TALE CHE OGNI APPARECCHIO SI TROVI PIÙ VICINO POSSIBILE AL LIMITE LATERALE ESTERNO DELLA SAGOMA DEL VEICOLO E COMUNQUE A NON PIÙ DI 0,30 M. DA DETTO LIMITE; INOLTRE LA DISTANZA TRA I DUE APPARECCHI NON DEVE ESSERE INFERIORE A 0,60 M., SALVO IL CASO DEI MOTOVEICOLI A DUE RUOTE ANTERIORI NEL QUALE ESSA PUÒ RIDURSI A 0,50 M.;

F) L'ORIENTAMENTO DEVE ESSERE VERSO L'INDIETRO E TALE CHE L'ASSE OTTICO SIA ORIZZONTALE E PARALLELO AL PIANO VERTICALE LONGITUDINALE DI SIMMETRIA DEL VEICOLO;

G) L'INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA DEVE RAGGIUNGERE I SEGUENTI VALORI MINIMI ENTRO I CAMPI SOTTO INDICATI:

- 1,0 CANDELE NEL CAMPO  $\$T$  10/A IN VERTICALE E  $\$T$  10/A IN ORIZZONTALE;

- 0,05 CANDELE NEL CAMPO  $\$T$  16/A IN VERTICALE E  $\$T$  45/A IN ORIZZONTALE.

IN NESSUNA DIREZIONE LA INTENSITÀ DEVE SUPERARE IL VALORE DI 15 CANDELE; COMUNQUE NON DEVE ESSERE ABBAGLIANTE.

**ART. 194 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) LUCE DI INGOMBRO**

LA LUCE D'INGOMBRO, DI CUI DEBONO ESSERE MUNITI GLI AUTOVEICOLI E I RIMORCHI AVENTI DIMENSIONI ECCEZIONALI, DEVE RISPONDERE ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

a) DEVE ESSERE FORNITA DA UNA LAMPADA ELETTRICA AD INCANDESCENZA E DEVE PROIETTARE LUCE VERSO L'AVANTI E VERSO L'INDIETRO.

L'ACCENSIONE DEVE ESSERE COMANDATA DALLO STESSO INTERRUPTORE DELLA LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE;

B) IL NUMERO DEGLI APPARECCHI È FISSATO IN DUE PER LA SEGNALAZIONE VERSO L'AVANTI E IN DUE PER LA SEGNALAZIONE VERSO L'INDIETRO; PER I RIMORCHI SOLTANTO IN DUE PER LA SEGNALAZIONE VERSO L'INDIETRO;

C) LA POSIZIONE DEVE ESSERE SIMMETRICA RISPETTO AL PIANO VERTICALE LONGITUDINALE DI SIMMETRIA. GLI APPARECCHI ANTERIORI DEBONO TROVARSI DAVANTI AL PIANO NORMALE DELL'ASSE LONGITUDINALE DEL VEICOLO DOVE QUESTO RAGGIUNGE LA MASSIMA LARGHEZZA ANDANDO DALL'ESTREMITÀ ANTERIORE VERSO L'INDIETRO; QUELLI POSTERIORI DEBONO TROVARSI DIETRO IL PIANO NORMALE ALL'ASSE DEL VEICOLO DOVE QUESTO RAGGIUNGE LA MASSIMA LARGHEZZA ANDANDO DALL'ESTREMITÀ POSTERIORE VERSO L'AVANTI. SE I DUE PIANI COINCIDONO IL SEGNALE ANTERIORE PUÒ ESSERE REALIZZATO CON LO STESSO APPARECCHIO DEL SEGNALE POSTERIORE. COMUNQUE LA POSIZIONE DEVE ESSERE TALE CHE NON VI SIA OSTACOLO ALLA PROPAGAZIONE DELLA LUCE TRA UN APPARECCHIO E L'OCCHIO DELL'OSSERVATORE SITUATO IN UNO SPAZIO COMUNE A DUE DIEDRI ORTOGONALI I CUI SPIGOLI, UNO ORIZZONTALE E L'ALTRO VERTICALE, PASSANO PER IL CENTRO DELLA SUPERFICIE ILLUMINANTE LE CUI SEZIONI RISULTANO DAGLI ANGOLI INDICATI NELLA FIG. 168;

D) L'ALTEZZA DAL SUOLO DEVE ESSERE LA MASSIMA CONSENTITA DALLE CARATTERISTICHE DEL VEICOLO, SEMPRE CHE GLI APPARECCHI SIANO QUANTO PIÙ POSSIBILE PROSSIMI AI LIMITI DELLA SAGOMA, ALL'ESTERNO O ALL'INTERNO DI QUESTI E TALI CHE LA DISTANZA DA DETTI LIMITI NON SIA SUPERIORE A 0,15 METRI. LA PRESCRIZIONE RELATIVA ALL'ALTEZZA NON SI APPLICA PER I VEICOLI ECCEZIONALI ADIBITI AL TRASPORTO DI CARRI FERROVIARI;

E) L'ORIENTAMENTO DEVE ESSERE TALE CHE L'ASSE OTTICO SIA ORIZZONTALE E PARALLELO AL PIANO LONGITUDINALE DI SIMMETRIA DEL VEICOLO;

F) GLI APPARECCHI CHE PROIETTANO LUCE VERSO L'AVANTI DEBONO AVERE LE STESSO CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE PRESCRITTE PER LA LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE. GLI APPARECCHI CHE PROIETTANO LUCE VERSO L'INDIETRO DEBONO AVERE LE STESSO CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE PRESCRITTE PER LA LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE.

**ART. 195 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) LUCE DELLA TARGA**

LA LUCE DELLA TARGA POSTERIORE DI RICONOSCIMENTO, DEVE RISPONDERE ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

a) DEVE ESSERE FORNITA DA UNO O PIÙ APPARECCHI MUNITI DI LAMPADE ELETTRICHE AD INCANDESCENZA; PUÒ ESSERE COMBINATA CON LA LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE, ANCHE SE QUESTA È INCORPORATA MUTUAMENTE CON L'INDICATORE D'ARRESTO.

L'ACCENSIONE DEVE ESSERE COMANDATA DALLO STESSO INTERRUPTORE DELLA LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE;

B) LA POSIZIONE DEVE ESSERE TALE DA ILLUMINARE LA TARGA SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALLA LETTERA C) E COMUNQUE NON DEVE ESSERVI OSTACOLO ALLA PROPAGAZIONE DELLA LUCE TRA UN QUALSIASI PUNTO DELLA TARGA E L'OCCHIO DELL'OSSERVATORE SITUATO NELLO SPAZIO COMUNE A DUE DIEDRI ORTOGONALI, UNO A SPIGOLO ORIZZONTALE COSTITUITO DA DUE PIANI PASSANTI PER I BORDI ORIZZONTALI DELLA TARGA E L'ALTRO A SPIGOLO VERTICALE COSTITUITO DA DUE PIANI PASSANTI PER I BORDI VERTICALI DELLA TARGA, E FORMANTI GLI ANGOLI INDICATI NELLA FIG. 169;

C) LA BRILLANZA DI CIASCUNO DEI NOVE PUNTI DELLA TARGA INDICATI NELLA FIG. 170 NON DEVE ESSERE INFERIORE A 5 APOSTILB E PER I MOTOVEICOLI A 2,5 APOSTILB. IL RAPPORTO TRA LA BRILLANZA MASSIMA E QUELLA MINIMA NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 30; PER VALORE MINIMO SI INTENDE LA MEDIA TRA I DUE VALORI MISURATI E PER VALORE MASSIMO LA MEDIA TRA I DUE VALORI PIÙ ALTI.

LA MASSIMA BRILLANZA NON DEVE SUPERARE IN ALCUN PUNTO I 300 APOSTILB. PER LA MISURA DEVE ESSERE IMPIEGATA UNA TARGA DI COLORE BIANCO OPACO;

D) L'APPARECCHIO DEVE ESSERE REALIZZATO IN MODO DA EVITARE QUALUNQUE PROIEZIONE DIRETTA DI LUCE VERSO L'INDIETRO;

E) L'ILLUMINAZIONE DEVE ESSERE TALE DA RENDERE LEGGIBILE LA TARGA A UNA DISTANZA NON MINORE DI 20 M.

**ART. 196 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PROIETTORE**

IL PROIETTORE DI CUI DEBONO ESSERE MUNITI I CICLOMOTORI, I MOTOVEICOLI, GLI AUTOVEICOLI E I FILOVEICOLI, DEVE RISPONDERE ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

a) IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE COSTITUITO DA UNO O PIÙ APPARECCHI CHE, MEDIANTE L'IMPIEGO DI SPECCHI O LENTI, CONVOGLINO IL FLUSSO LUMINOSO DI UNA LAMPADA, PREVALENTEMENTE IN UN ANGOLO SOLIDO MOLTO RISTRETTO INTORNO AD UNA DIREZIONE DETERMINATA, EMETTENDO A COMANDO UN FASCIO DI LUCE PER L'ILLUMINAZIONE DI PROFONDITÀ OD UN FASCIO ANABBAGLIANTE. OGNI APPARECCHIO PUÒ ESSERE INCORPORATO MUTUAMENTE CON LA LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE.

QUANDO VI SONO DUE PROIETTORI ESSI DEBBONO AVERE IDENTICHE CARATTERISTICHE ED AVERE LA COMMUTAZIONE CONTEMPORANEA DEI FASCI DI LUCE; DEBBONO INOLTRE ESSERE ALIMENTATI DA DUE CIRCUITI ELETTRICI CON PROTEZIONE INDIPENDENTE.

AD ECCEZIONE DEL CASO DEI CICLOMOTORI E DEI MOTOVEICOLI AD UNA RUOTA ANTERIORE, NON È AMMESSO L'USO DI PROIETTORI IL CUI ORIENTAMENTO SIA COMANDATO DAL MECCANISMO DI STERZO;

B) È CONSENTITO L'IMPIEGO SUGLI AUTOVEICOLI E FILOVEICOLI DI DUE PROIETTORI COSTITUITI CIASCUNO DALLA COMBINAZIONE DI DUE APPARECCHI AVENTI LE CARATTERISTICHE DI CUI APPRESSO:

1) LE SUPERFICI LUMINOSE DEI DUE APPARECCHI DEVONO AVERE IN TOTALE UN'AREA ALMENO PARI ALLA METÀ DI QUELLA DEL RETTANGOLO CIRCOSCRITTO DI AREA MINIMA;

2) UNO DEGLI APPARECCHI DEVE EMETTERE ESCLUSIVAMENTE UN FASCIO DI PROFONDITÀ, RISPONDENTE ALLE PRESCRIZIONI DI APPROVAZIONE PER I PROIETTORI DI TIPO EUROPEO UNIFICATO;

3) L'ALTRO APPARECCHIO DEVE EMETTERE UN FASCIO ANABBAGLIANTE, RISPONDENDO ALLE PRESCRIZIONI DI APPROVAZIONE PER I PROIETTORI DI TIPO EUROPEO UNIFICATO E UN FASCIO DI PROFONDITÀ AUSILIARIO CHE VIENE IMPIEGATO CONGIUNTAMENTE A QUELLO DELL'ALTRO APPARECCHIO;

4) NELL'APPLICAZIONE SUL VEICOLO L'APPARECCHIO EMITTENTE IL FASCIO ANABBAGLIANTE NON DEVE ESSERE INTERNO ALL'ALTRO; C) QUANDO IL COMMUTATORE TRA LUCE DI PROFONDITÀ E LUCE ANABBAGLIANTE È COMANDATO A PIEDE, O COMUNQUE NON VI È CORRISPONDENZA BIUNIVOCA TRA LA POSIZIONE EVIDENTE DEL COMMUTATORE E IL FASCIO DI LUCE ACCESO, OCCORRE UNA LAMPADA DI CONTROLLO DI COLORE AZZURRO CHE SIA ACCESA CONTEMPORANEAMENTE ALLE LUCI DI PROFONDITÀ;

D) IL NUMERO DEI PROIETTORI È FISSATO IN UNO PER I CICLOMOTORI E PER I MOTOVEICOLI ASIMMETRICI; IN UNO O DUE PER I MOTOVEICOLI A DUE RUOTE POSTERIORI SIMMETRICI; IN DUE PER GLI AUTOVEICOLI, I FILOVEICOLI E I MOTOVEICOLI SIMMETRICI A DUE RUOTE ANTERIORI;

E) I PROIETTORI DEBBONO ESSERE COLLOCATI SULLA PARTE ANTERIORE DEL VEICOLO; QUALORA IL PROIETTORE SIA UNO SOLO DEVE ESSERE COLLOCATO SUL PIANO DI SIMMETRIA LONGITUDINALE DEL VEICOLO AD ESCLUSIONE DEL CASO DI MOTOVEICOLI ASIMMETRICI.

OVE VI SIANO DUE PROIETTORI ESSI DEBBONO ESSERE IN POSIZIONE SIMMETRICA. COMUNQUE LA POSIZIONE DEVE ESSERE TALE CHE NON VI SIA OSTACOLO ALLA PROPAGAZIONE DELLA LUCE TRA UN PUNTO QUALSIASI DELLA SUPERFICIE ILLUMINANTE DELL'APPARECCHIO E L'OCCHIO DELL'OSSERVATORE SITUATO NELL'INTERNO DELLO SPAZIO DELIMITATO DA UN CONO, LE CUI GENERATRICI PASSINO PER IL CONTORNO DELLA SUPERFICIE ILLUMINANTE E FACCIANO UN ANGOLO DI 20/A CON L'ASSE OTTICO DELL'APPARECCHIO, E DA UN PIANO ORIZZONTALE PASSANTE PER IL PUNTO PIÙ ALTO DELLA SUPERFICIE STESSA. IL PROIETTORE DEVE ESSERE APPLICATO IN MODO DA NON

CAMBIARE LA SUA POSIZIONE PER PRESSIONI, SPINTE O VIBRAZIONI;

F) L'ALTEZZA DAL SUOLO DEVE ESSERE COMPRESA ENTRO UN MASSIMO DI 1,10 M. E UN MINIMO DI 0,45 M.;

G) QUANDO VI SONO DUE PROIETTORI LA DISTANZA DAL LIMITE LATERALE ESTERNO DELLA SAGOMA DEL VEICOLO NON DEVE SUPERARE PER OGNI APPARECCHIO 0,40 M. QUALORA NEI PROIETTORI SIANO INCORPORATE MUTUAMENTE LE LUCI DI POSIZIONE E GLI INDICATORI DI DIREZIONE ANTERIORI, QUESTA DISTANZA NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 0,30 M. LA DISTANZA TRA I DUE PROIETTORI NON DEVE ESSERE INFERIORE A 0,60 M.;

H) L'ORIENTAMENTO DEVE ESSERE VERSO L'AVANTI E SODDISFARE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

1) IN VERTICALE - IN QUALUNQUE CONDIZIONE D'IMPIEGO IL VEICOLO DEVE AVERE I PROIETTORI REGOLATI, IN MODO CHE, PORTANDO IL VEICOLO STESSO CONTRO UNO SCHERMO VERTICALE CON I PROIETTORI A 10 METRI DA ESSO E ACCESE LE LUCI ANABBAGLIANTI, LA LINEA DI DEMARCAZIONE TRA LA ZONA OSCURA E LA ZONA ILLUMINATA RISULTI AD UNA ALTEZZA NON SUPERIORE A 9/10 DELL'ALTEZZA DA TERRA DEL CENTRO DEL PROIETTORE. SE LA DEMARCAZIONE NON È DELIMITATA DA UNA RETTA IL PUNTO PIÙ ALTO ILLUMINATO SULLO SCHERMO NON DEVE COMUNQUE SUPERARE LA SUDETTA QUOTA.

PER I PROIETTORI EUROPEI UNIFICATI AVENTI FASCIO DI INCROCIO DI TIPO ASIMMETRICO LA REGOLAZIONE DEVE ESSERE FATTA SULLA PARTE DEL FASCIO AVENTE LA LINEA DI DEMARCAZIONE ORIZZONTALE.

NEI MOTOVEICOLI, QUALORA L'ESCURSIONE VERTICALE DELLA LINEA DI DEMARCAZIONE SULLO SCHERMO A 10 M. TRA LE DUE CONDIZIONI CORRISPONDENTI AL MASSIMO E AL MINIMO CARICO SUPERI UN VALORE PARI AD 1/3 DELL'ALTEZZA DA TERRA DEL CENTRO DEL PROIETTORE, OCCORRE PROVVEDERE IL PROIETTORE DI UN DISPOSITIVO CHE CONSENTA L'IMMEDIATO ORIENTAMENTO DELLO STESSO ENTRO DUE POSIZIONI ESTREME;

2) IN ORIZZONTALE - SE VI È UN SOLO PROIETTORE L'ASSE DEL FASCIO DI LUCE EMESSE DEVE GIACERE SUL PIANO VERTICALE DI SIMMETRIA DEL VEICOLO IN MARCIA RETTILINEA; SE VI SONO DUE PROIETTORI, GLI ASSI DEI FASCI DI LUCE DEBBONO RISULTARE PARALLELI ALL'ASSE DEL VEICOLO. È AMMESSO PER OGNI PROIETTORE UN ANGOLO VERSO L'ESTERNO NON SUPERIORE A 1,5/A.

LA REGOLAZIONE DELL'ORIENTAMENTO DEI PROIETTORI DEVE POTERSI FARE MEDIANTE APPOSITO DISPOSITIVO. QUANDO VI SONO DUE PROIETTORI, ENTRAMBI DEBBONO AVERE L'IDENTICO ORIENTAMENTO IN VERTICALE;

I) LE CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE PRESCRITTE PER I PROIETTORI VARIANO A SECONDA DELLE CATEGORIE DEI VEICOLI CUI I PROIETTORI STESSI SONO DESTINATI. IN CONSEGUENZA I PROIETTORI SI DISTINGUONO IN:

1) PROIETTORI PER AUTOVEICOLI E FILOVEICOLI, DI TIPO A FASCIO ANABBAGLIANTE SIMMETRICO OPPURE A FASCIO ANABBAGLIANTE ASIMMETRICO - TIPO EUROPEO UNIFICATO;

2) PROIETTORI PER MOTOVEICOLI, A FASCIO ANABBAGLIANTE SIMMETRICO;

3) PROIETTORI PER CICLOMOTORI, EMETTENTI SOLTANTO IL FASCIO DI LUCE ANABBAGLIANTE.

OGNI PROIETTORE DEVE IMPIEGARE LAMPADE DI TIPO APPROVATE DAL MINISTERO DEI TRASPORTI.

I PROIETTORI EUROPEI UNIFICATI A FASCIO ANABBAGLIANTE ASIMMETRICO DEBBONO IMPIEGARE DELLE SPECIALI LAMPADE PER ESSI PREVISTE; SIA PER QUESTI PROIETTORI CHE PER LE RELATIVE LAMPADE SONO RICONOSCIUTE VALIDE LE APPROVAZIONI RILASCIATE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI DI PAESI ESTERI CON I QUALI SIA IN VIGORE UN REGIME DI RECIPROCIÀ.

PER I MOTOVEICOLI È AMMESSO L'IMPIEGO DI PROIETTORI DI TIPO APPROVATO PER AUTOVEICOLI;

L) LA DISTRIBUZIONE DI LUCE E LE MODALITÀ DI CONTROLLO AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL TIPO VENGONO FISSATE, PER LE VARIE CATEGORIE DI PROIETTORI E PER LE RELATIVE LAMPADE, DAL MINISTERO DEI TRASPORTI. IN OGNI CASO IL FASCIO ANABBAGLIANTE DEVE ESSERE CARATTERIZZATO DA UN PIANO DI DEMARCAZIONE QUASI ORIZZONTALE PASSANTE PER IL CENTRO DEL PROIETTORE CHE DELIMITA IL FASCIO STESSO IN UNA ZONA SUPERIORE DI MINIMA ILLUMINAZIONE ED UNA INFERIORE DI MASSIMA ILLUMINAZIONE; È AMMESSO ANCHE CHE LA DEMARCAZIONE DEL FASCIO ANABBAGLIANTE SIA REALIZZATA CON DUE PIANI, UNO QUASI ORIZZONTALE LEGGERMENTE INCLINATO VERSO IL BASSO PARTENDO DAL CENTRO DEL PROIETTORE VERSO IL LATO SINISTRO DELLA STRADA E L'ALTRO RUOTATO VERSO L'ALTO DI 15/A PARTENDO DAL CENTRO DEL PROIETTORE VERSO LA DESTRA. INOLTRE, IN CONDIZIONI DI IMPIEGO, L'ILLUMINAZIONE AL DI SOPRA DEL PIANO O DEI PIANI DI DEMARCAZIONE, MISURATA A 25 METRI AVANTI IL PROIETTORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 16, LUX, ESSENDO LA LAMPADA ALIMENTATA ALLA TENSIONE NOMINALE;

M) IL COLORE DELLA LUCE EMESSA DEVE ESSERE BIANCO OPPURE GIALLO; QUANDO VI SONO DUE PROIETTORI I FASCI DI LUCE CORRISPONDENTI DEBBONO ESSERE ENTRAMBI DELLO STESSO COLORE.

AD UN PROIETTORE PUÒ ESSERE INCORPORATO UN DISPOSITIVO IN MODO DA AVERSI LUCE PREVALENTEMENTE GIALLA NEL FASCIO ANABBAGLIANTE E LUCE PREVALENTEMENTE BIANCA NEL FASCIO DI PROFONDITÀ; IN TAL CASO È AMMESSO UN COLORE RISULTANTE DALLA MESCOLANZA DEL BIANCO E DEL GIALLO. LE SUDETTE LUCI BIANCA E GIALLA DEBBONO RISPONDERE COME COLORE ALLE DEFINIZIONI DATE ALL'ART. 191. DETTI DISPOSITIVI PER ESSERE AMMESSI ALL'USO DEBBONO ESSERE AUTORIZZATI DAL MINISTRO PER I TRASPORTI PREVIO CONTROLLO E PROVA DA EFFETTUARSI SU UN TIPO DI PROIETTORE GIÀ APPROVATO.

**ART. 197 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) INDICATORE DI DIREZIONE**

L'INDICATORE DI DIREZIONE, DI CUI DEBONO ESSERE MUNITI I MOTOVEICOLI A TRE RUOTE SIMMETRICI, GLI AUTOVEICOLI, I FILOVEICOLI, ED I RIMORCHI, DEVE RISPONDERE ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

a) IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE COSTITUITO DA APPARECCHI MUNITI DI LAMPADE ELETTRICHE AD INCANDESCENZA. GLI APPARECCHI ANTERIORI POSSONO ESSERE INCORPORATI MUTUAMENTE CON LA LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE. GLI APPARECCHI POSTERIORI POSSONO ESSERE RAGGRUPPATI CON LA LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE, CON L'INDICATORE DI ARRESTO E CON IL CATADIOTTO.

LA LUCE EMESSA DEVE ESSERE LAMPEGGIANTE CON FREQUENZA DI 90 \$T 30 PERIODI AL MINUTO PRIMO. DOPO L'AZIONAMENTO DEL COMANDO LA PRIMA ACCENSIONE DEVE AVVENIRE CON UN RITARDO NON SUPERIORE AL SECONDO E LA PRIMA ESTINZIONE NON OLTRE 1,5 SECONDI. IL RAPPORTO TRA LA DURATA DELL'ACCENSIONE E QUELLA DELLO SPEGNIMENTO DEVE ESSERE COMPRESO FRA 0,7 E 1,4. DETTI REQUISITI DEBONO ESSERE RISPETTATI IN TUTTE LE CONDIZIONI DI IMPIEGO.

L'INSERZIONE NON DEVE ESSERE COMANDATA DAL MECCANISMO DI STERZO, QUALORA QUESTO MECCANISMO COMANDI LO SPEGNIMENTO IL DISPOSITIVO ALL'UOPO IMPIEGATO DOVRÀ RISPONDERE A NORME INDICATE IN TABELLE DI UNIFICAZIONE A CARATTERE DEFINITIVO.

NON È AMMESSO L'IMPIEGO DI INDICATORI DI DIREZIONE A BRACCIO MOBILE O A SCOMPARSA.

NON È AMMESSO L'IMPIEGO DI APPARECCHIO A DUE O PIÙ SUPERFICI LUMINOSE CHE SI ACCENDANO IN TEMPI CONSECUTIVI;

B) QUANDO NON SIA DIRETTAMENTE VISIBILE DAL CONDUCENTE ALMENO UN APPARECCHIO PER OGNI LATO DEL VEICOLO, OCCORRE UN DISPOSITIVO DI CONTROLLO OTTICO O ACUSTICO;

C) NEGLI AUTOVEICOLI, NEI MOTOVEICOLI A TRE RUOTE SIMMETRICI E NEI FILOVEICOLI DEBONO ESSERVI DUE APPARECCHI ANTERIORI-LATERALI E DUE POSTERIORI (FIG. 171-A), OPPURE DUE ANTERIORI, DUE POSTERIORI, E DUE LATERALI (FIG. 171-B).

PER I MOTOVEICOLI A TRE RUOTE SIMMETRICI E PER GLI AUTOVEICOLI AVENTI LUNGHEZZA NON SUPERIORE A 3,60 M. È AMMESSA LA DISPOSIZIONE INDICATA NELLA FIG. 172 CON I DUE APPARECCHI LATERALI.

NEI RIMORCHI DEBONO ESSERVI DUE APPARECCHI POSTERIORI (FIG. 173).

IN OGNI CASO IL NUMERO DEGLI APPARECCHI MONTATI DA UN LATO DEL PIANO LONGITUDINALE VERTICALE DI SIMMETRIA DEL VEICOLO DEVE ESSERE UGUALE A QUELLO DEGLI APPARECCHI MONTATI DALL'ALTRO LATO; TUTTI GLI APPARECCHI APPLICATI DA UNO STESSO

LATO DEBBO NO FUNZIONARE CONTEMPORANEAMENTE;

D) LA POSIZIONE DEVE ESSERE SIMMETRICA RISPETTO AL PIANO VERTICALE DI SIMMETRIA DEL VEICOLO.

NEL CASO DELLA FIG. 171-A GLI APPARECCHI ANTERIORI-LATERALI E, NEL CASO DELLA FIG. 171-B, QUELLI LATERALI DEBBO NO ESSERE IL PIÙ AVANTI POSSIBILE E IN OGNI CASO NON ARRETRATI DI OLTRE 1,8 M. RISPETTO AL LIMITE ANTERIORE DELLA SAGOMA DEL VEICOLO.

NEL CASO DELLA FIG. 172 LA DISTANZA DEGLI APPARECCHI DAL LIMITE ANTERIORE DELLA SAGOMA NON DEVE ESSERE INFERIORE A 0,30 VOLTE LA LUNGHEZZA DEL VEICOLO ED EGUALMENTE LA DISTANZA DAL LIMITE POSTERIORE DELLA SAGOMA NON DEVE ESSERE INFERIORE A 0,30 VOLTE LA LUNGHEZZA DEL VEICOLO.

NEL CASO DEI RIMORCHI (FIG. 173) LA DISTANZA DEGLI APPARECCHI DAL LIMITE POSTERIORE DELLA SAGOMA NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 0,30 M.

IN OGNI CASO LA POSIZIONE DEVE ESSERE TALE DA RISPETTARE L'ORIENTAMENTO E LE CONDIZIONI DI VISIBILITÀ GEOMETRICA.

QUALORA SULLA PARTE ANTERIORE O POSTERIORE DI UN VEICOLO SIANO APPLICATI CONTEMPORANEAMENTE PIÙ APPARECCHI DI SEGNALAZIONE, LA POSIZIONE RELATIVA DEVE ESSERE TALE CHE GLI INDICATORI DI DIREZIONE NON SIANO INTERNI RISPETTO AD ALCUNO DEGLI ALTRI APPARECCHI;

E) L'ALTEZZA DAL SUOLO DEVE ESSERE COMPRESA ENTRO UN MINIMO DI 0,40 M. (PER I MOTOVEICOLI 0,35) E UN MASSIMO DI 1,50 METRI;

F) OGNI APPARECCHIO DEVE TROVARSI A NON PIÙ DI 0,30 METRI DAL LIMITE LATERALE ESTERNO DELLA SAGOMA; LA DISTANZA TRA DUE APPARECCHI SIMMETRICI NON DEVE ESSERE INFERIORE A 0,60 M.;

G) L'ORIENTAMENTO DEVE ESSERE TALE CHE LE DIREZIONI CORRISPONDENTI ALLE MASSIME INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA DEBBO NO ESSERE ORIZZONTALI E PARALLELE ALL'ASSE LONGITUDINALE DEL VEICOLO;

H) LA VISIBILITÀ GEOMETRICA DEVE ESSERE TALE CHE NON VI SIA OSTACOLO ALLA PROPAGAZIONE DELLA LUCE TRA IL CENTRO DI UN APPARECCHIO E L'OCCHIO DELL'OSSERVATORE SITUATO NELLO SPAZIO INTERNO A UN DIEDRO A SPIGOLO VERTICALE PASSANTE PER IL DETTO CENTRO E ESTERNO A UN CONO AVENTE PER ASSE DETTO SPIGOLO, ENTRAMBI DEFINITI DAGLI SPIGOLI INDICATI NELLE FIGG. 171-A, 171-B, 172, 173;

I) L'INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA DEVE RAGGIUNGERE I SEGUENTI VALORI MINIMI ENTRO I CAMPI INDICATI, RIFERITI ALL'ASSE ORIZZONTALE DEL VEICOLO E PASSANTE PER IL CENTRO DELL'APPARECCHIO.

PER GLI APPARECCHI POSTERIORI INDICATI NELLE FIGG. 171-A, 171-B, 173.

- 15 CANDELE NEL CAMPO  $\$T$  5/A IN VERTICALE E  $\$T$  5/A IN ORIZZONTALE;
- 7 CANDELE NEL CAMPO  $\$T$  5/A IN VERTICALE E  $\$T$  20/A IN ORIZZONTALE;
- 0,30 CANDELE NEL CAMPO  $\$T$  15/A IN VERTICALE E  $\$T$  30/A IN ORIZZONTALE:
- 0,05 CANDELE IN TUTTO IL CAMPO DI VISIBILITÀ GEOMETRICA.

PER GLI APPARECCHI ANTERIORI INDICATI NELLA FIG. 171-B.

- 15 CANDELE NEL CAMPO  $\$T$  5/A IN VERTICALE E  $\$T$  5/A IN ORIZZONTALE;
- 7 CANDELE NEL CAMPO  $\$T$  5/A IN VERTICALE E  $\$T$  5/A IN ORIZZONTALE;
- 0,30 CANDELE NEL CAMPO  $\$T$  15/A IN VERTICALE E  $\$T$  30/A IN ORIZZONTALE;
- 0,05 CANDELE IN TUTTO IL CAMPO DI VISIBILITÀ GEOMETRICA.

PER GLI APPARECCHI ANTERIORI-LATERALI INDICATI NELLA FIG. 171-A.

- 15 CANDELE NEL CAMPO  $\$T$  5/A IN VERTICALE E  $\$T$  5/A IN ORIZZONTALE;
- 7 CANDELE NEL CAMPO  $\$T$  5/A IN VERTICALE E, IN ORIZZONTALE, 20/A VERSO L'ESTERNO DEL VEICOLO E 10/A VERSO L'INTERNO;
- 0,05 CANDELE IN TUTTO IL CAMPO DI VISIBILITÀ GEOMETRICA.

PER GLI APPARECCHI LATERALI INDICATI NELLA FIG. 171-B.

- 0,30 CANDELE IN TUTTO IL CAMPO DELLA VISIBILITÀ GEOMETRICA.

PER GLI APPARECCHI LATERALI INDICATI NELLA FIG. 172.

- 15 CANDELE NEL CAMPO  $\$T$  5/A IN VERTICALE E  $\$T$  5/A IN ORIZZONTALE;
- 7 CANDELE NEL CAMPO  $\$T$  5/A IN VERTICALE E, IN ORIZZONTALE, 5/A VERSO L'INTERNO DEL VEICOLO E 20/A VERSO L'ESTERNO;
- 0,30 CANDELE IN TUTTO IL CAMPO DI VISIBILITÀ GEOMETRICA.

IN NESSUN CASO L'INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA DEVE SUPERARE IL VALORE DI 40 CANDELE IN DIREZIONE ANTERIORE E DI 200 ED NELLE ALTRE DIREZIONI.

LE INTENSITÀ DI CUI SOPRA S'INTENDONO MISURATE CON LAMPADA

PERMANENTEMENTE ACCESA;

L) IL COLORE DEVE ESSERE BIANCO PER LA LUCE EMESSA IN DIREZIONE ANTERIORE (DA 0/A A \$T 90/A RISPETTO ALL'ASSE DEL VEICOLO ED ARANCIONE IN TUTTI GLI ALTRI CASI; È CONSENTITA LA PROIEZIONE DI LUCE ARANCIONE IN TUTTE LE DIREZIONI PER GLI APPARECCHI LATERALI COMPLEMENTARI INDICATI NELLA FIG. 171-B.

#### **ART. 198 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) LUCE DI ARRESTO**

LA LUCE DI ARRESTO, DI CUI DEBBO NO ESSERE MUNITI I MOTOVEICOLI, GLI AUTOVEICOLI, I FILOVEICOLI E I RIMORCHI DEVE RISPONDERE ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

a) IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE MUNITO DI LAMPADA ELETTRICA AD INCANDESCENZA E PUÒ ESSERE INCORPORATO MUTUAMENTE CON LA LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE, RAGGRUPPATO CON IL CATADIOTTRO E CON L'INDICATORE DI DIREZIONE E COMBINATO CON LA LUCE DELLA TARGA. - LA SEGNALAZIONE PUÒ ESSERE OTTENUTA MEDIANTE OPPORTUNA INTENSIFICAZIONE DELLA LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE. - DEVE ESSERE COMANDATO DALL'AZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO;

b) IL NUMERO DEGLI APPARECCHI È FISSATO IN UNO PER I MOTOVEICOLI ASIMMETRICI E IN DUE PER TUTTI GLI ALTRI VEICOLI;

c) LA POSIZIONE DEVE ESSERE SIMMETRICA (ESCLUSI I VEICOLI ASIMMETRICI) E COMUNQUE TALE CHE NON VI SIA OSTACOLO ALLA PROPAGAZIONE DELLA LUCE TRA UN APPARECCHIO E L'OCCHIO DELL'OSSERVATORE SITUATO NELLO SPAZIO COMUNE A DUE DIEDRI ORTOGONALI I CUI SPIGOLI, UNO ORIZZONTALE E L'ALTRO VERTICALE, PASSANO PER IL CENTRO DELLA SUPERFICIE ILLUMINANTE LE CUI SEZIONI RISULTANO DAGLI ANGOLI INDICATI NELLA FIG. 174;

d) L'ALTEZZA DAL SUOLO DEVE ESSERE COMPRESA ENTRO UN MINIMO DA 0,40 M. (PER I MOTOVEICOLI 0,35 M.) E UN MASSIMO DI 1,20 M. QUANDO VI SONO DUE APPARECCHI ENTRAMBI DEBBO NO ESSERE ALLA STESSA ALTEZZA, AD ESCLUSIONE DEL CASO DEI VEICOLI ASIMMETRICI;

e) QUANDO VI SONO DUE APPARECCHI, OGNI APPARECCHIO DEVE TROVARSI A NON PIÙ DI 0,30 METRI DAL LIMITE LATERALE ESTERNO DELLA SAGOMA; LA DISTANZA FRA I DUE APPARECCHI NON DEVE ESSERE INFERIORE A 0,60 M.; ESSA PUÒ RIDURSI A 0,50 M. PER I MOTOVEICOLI A DUE RUOTE ANTERIORI;

f) L'ORIENTAMENTO DEVE ESSERE VERSO L'INDIETRO E TALE CHE L'ASSE OTTICO SIA ORIZZONTALE E PARALLELO AL PIANO LONGITUDINALE DI SIMMETRIA DEL VEICOLO;

g) L'INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA DEVE RAGGIUNGERE I

SEGUENTI VALORI MINIMI ENTRO I CAMPI INDICATI:

- 15 CANDELE NEL CAMPO \$T 5/A IN VERTICALE E \$T 5/A IN ORIZZONTALE;
- 7 CANDELE NEL CAMPO \$T 5/A IN VERTICALE E \$T 20/A IN ORIZZONTALE;
- 0,3 CANDELE NEL CAMPO \$T 15/A IN VERTICALE E \$T 30/A IN ORIZZONTALE;
- 0,05 CANDELE NEL CAMPO \$T 15/A IN VERTICALE E \$T 45/A IN ORIZZONTALE.

IN NESSUNA DIREZIONE LA INTENSITÀ DEVE SUPERARE IL VALORE DI 100 CANDELE.

QUANDO IL SEGNALE È OTTENUTO PER INTENSIFICAZIONE DELLA LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE LA INTENSITÀ DEVE ESSERE ALMENO 5 VOLTE MAGGIORE NEL CAMPO \$T 5/A IN VERTICALE E IN ORIZZONTALE.

#### **ART. 199 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PROIETTORE FENDINEBBIA**

IL PROIETTORE FENDINEBBIA, DI CUI POSSONO ESSERE MUNITI I MOTOVEICOLI, GLI AUTOVEICOLI E I FILOVEICOLI DEVE RISPONDERE ALLE PRESCRIZIONI SEGUENTI:

- a) IL DISPOSITIVO PUÒ ESSERE INCORPORATO MUTUAMENTE CON LA LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE E CON L'INDICATORE DI DIREZIONE ANTERIORE.

DEVE ESSERE COLLEGATO ELETTRICAMENTE ALL'IMPIANTO IN MODO CHE POSSA ESSERE ACCESO SOLTANTO QUANDO SONO ACCESE LE LUCI DI POSIZIONE ANTERIORI;

B) IL NUMERO È FISSATO IN UNO PER I VEICOLI SUI QUALI È INSTALLATO UN SOLO \_PROIETTORE\_ E IN DUE, DELLO STESSO TIPO, SUI VEICOLI SUI QUALI SONO INSTALLATI DUE \_PROIETTORI\_;

C) IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE APPLICATO NELLA PARTE ANTERIORE DEL VEICOLO E, OVE CE NE SIA UNO SOLO, SUL PIANO LONGITUDINALE DI SIMMETRIA; QUALORA VE NE SIANO DUE, IN POSIZIONE SIMMETRICA. GLI APPARECCHI DEBONO ESSERE APPLICATI IN MODO DA NON CAMBIARE LA LORO POSIZIONE PER PRESSIONI, SPINTE O VIBRAZIONI. AD ECCEZIONE DEI MOTOVEICOLI AD UNA RUOTA ANTERIORE NON È AMMESSO L'USO DI FENDINEBBIA IL CUI ORIENTAMENTO SIA COMANDATO DAL MECCANISMO DI STERZO;

D) L'ALTEZZA DAL SUOLO DEVE ESSERE COMPRESA ENTRO UN MINIMO DI 0,250 M. E UN MASSIMO TALE CHE IL FENDINEBBIA NON RISULTI PIÙ ALTO DEI PROIETTORI ANABBAGLIANTI INSTALLATI SUL VEICOLO;

E) QUANDO VI SONO DUE FENDINEBBIA, CIASCUNO DEVE TROVARSI A NON PIÙ DI 0,40 M. DAL LIMITE LATERALE ESTERNO DELLA SAGOMA; SE IL FENDINEBBIA È INCORPORATO MUTUAMENTE CON LA LUCE DI POSIZIONE E CON L'INDICATORE DI DIREZIONE ANTERIORE, QUESTA DISTANZA DEVE ESSERE NON SUPERIORE A 0,30 M. LA DISTANZA TRA I DUE FENDINEBBIA

NON DEVE ESSERE INFERIORE A 0,60 M.;

F) L'ORIENTAMENTO DEVE ESSERE VERSO L'AVANTI.

IL CENTRO DELLA MACCHIA DI LUCE EMESSA DEVE TROVARSI SUL SUOLO DAVANTI AL VEICOLO A DISTANZA NON SUPERIORE A 20 M.

LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE IN ORIZZONTALE DEVE ESSERE SIMMETRICA RISPETTO AD UN PIANO PASSANTE PER IL CENTRO DELLA SUPERFICIE LUMINOSA DELL'APPARECCHIO, E PARALLELO AL PIANO VERTICALE LONGITUDINALE DI SIMMETRIA DEL VEICOLO;

G) LA VISIBILITÀ GEOMETRICA DEVE ESSERE TALE CHE NON VI SIA OSTACOLO ALLA PROPAGAZIONE DELLA LUCE TRA UN APPARECCHIO E L'OCCHIO DELL'OSSERVATORE SITUATO NELLO SPAZIO COMUNE A DUE DIEDRI ORTOGONALI I CUI SPIGOLI, UNO VERTICALE E L'ALTRO ORIZZONTALE, PASSANO PER IL CENTRO DELLA SUPERFICIE ILLUMINANTE LE CUI SEZIONI RISULTANO DAGLI ANGOLI INDICATI NELLA FIG. 175;

H) IL FENDINEBBIA ORIENTATO COME INDICATO NELLA LETTERA F) DEVE DARE, SU UN PIANO VERTICALE NORMALE ALL'ASSE DEL VEICOLO E POSTO A 25 METRI AVANTI A QUESTO, UN ILLUMINAMENTO NON SUPERIORE A 1 LUX SU TUTTI I PUNTI AVANTI QUOTA NON INFERIORE A QUELLA DEL CENTRO DEL FENDINEBBIA STESSO. LA MISURA DEVE ESSERE EFFETTUATA ALLA TENSIONE DI PROVA E CON LA PARTICOLARE LAMPADA PREVISTA PER L'APPARECCHIO, LA QUALE COMUNQUE NON DEVE ESSERE DI POTENZA SUPERIORE A 70 WATT;

I) IL COLORE DELLA LUCE EMESSA PUÒ ESSERE BIANCO, GIALLO O ARANCIONE, MA TALE COMUNQUE DA ESCLUDERE OGNI POSSIBILITÀ DI CONFUSIONE CON IL ROSSO.

**ART. 200 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PROIETTORE PER LA RETROMARCIA**

IL PROIETTORE PER LA RETROMARCIA, DI CUI POSSONO ESSERE MUNITI I MOTOVEICOLI, GLI AUTOVEICOLI E I FILOVEICOLI DEVE RISPONDERE ALLE PRESCRIZIONI SEGUENTI:

a) IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE MUNITO DI LAMPADA ELETTRICA AD INCANDESCENZA E DEVE ESSERE COLLEGATO ELETTRICAMENTE ALL'IMPIANTO IN MODO CHE POSSA ESSERE ACCESO SOLTANTO QUANDO SONO ACCESE LE LUCI DI POSIZIONE ED È INNESTATA LA RETROMARCIA;

b) IL NUMERO DEGLI APPARECCHI NON DEVE ESSERE SUPERIORE A DUE;

c) IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE APPLICATO NELLA PARTE POSTERIORE DEL VEICOLO E ENTRO LA LARGHEZZA DELLA SAGOMA DI ESSO; IN POSIZIONE COMUNQUE TALE CHE NON VI SIA OSTACOLO ALLA PROPAGAZIONE DELLA LUCE TRA L'APPARECCHIO E L'OCCHIO DELL'OSSERVATORE SITUATO

NELLO SPAZIO COMUNE A DUE DIEDRI ORTOGONALI, I CUI SPIGOLI, UNO VERTICALE E L'ALTRO ORIZZONTALE, PASSANO PER IL CENTRO DELLA SUPERFICIE ILLUMINANTE E LE CUI SEZIONI RISULTINO DAGLI ANGOLI INDICATI NELLA FIG. 176;

d) L'ALTEZZA DAL SUOLO DEVE ESSERE COMPRESA ENTRO UN MINIMO DI 0,250 M. E UN MASSIMO DI 1,00 M.;

e) QUANDO VI SONO DUE APPARECCHI ESSI DEBBONO ESSERE IN POSIZIONE SIMMETRICA, RISPETTO AL PIANO VERTICALE LONGITUDINALE DI SIMMETRIA DEL VEICOLO;

f) L'ORIENTAMENTO DEVE ESSERE VERSO L'INDIETRO. IL CENTRO DELLA \_MACCHIA DI LUCE\_ EMESSA DEVE TROVARSI SUL SUOLO DIETRO AL VEICOLO A DISTANZA NON SUPERIORE A 15 M.

LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE IN ORIZZONTALE DEVE ESSERE SIMMETRICA RISPETTO AD UN PIANO PASSANTE PER IL CENTRO DELLA SUPERFICIE LUMINOSA DELL'APPARECCHIO, E PARALLELO AL PIANO VERTICALE LONGITUDINALE DI SIMMETRIA DEL VEICOLO;

G) L'INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA DEVE RAGGIUNGERE I SEGUENTI VALORI MINIMI ENTRO I CAMPI INDICATI RIFERITI ALL'ASSE OTTICO DELL'APPARECCHIO:

- 50 CANDELE SULL'ASSE;

- 20 CANDELE NEL CAMPO \$T 10/A,

IN VERTICALE E \$T 20/A IN ORIZZONTALE.

IN NESSUNA DIREZIONE L'INTENSITÀ DEVE SUPERARE IL VALORE DI 600 CANDELE.

INOLTRE NELLE CONDIZIONI DI ORIENTAMENTO DI CUI ALLA LETTERA F) LA INTENSITÀ AL DISOPRA DELL'ORIZZONTE NON DEVE SUPERARE LE 200 CANDELE.

I CONTROLLI DEBBONO ESSERE EFFETTUATI ALLA TENSIONE DI PROVA E CON LA PARTICOLARE LAMPADA PREVISTA PER L'APPARECCHIO LA QUALE COMUNQUE NON DEVE ESSERE DI POTENZA SUPERIORE A 30 WATT.

#### **ART. 201 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CATADIOTTRO ROSSO**

IL CATADIOTTRO ROSSO È IL DISPOSITIVO A LUCE RIFLESSA ROSSA DI CUI DEBBONO ESSERE MUNITI POSTERIORMENTE I CICLOMOTORI, I MOTOVEICOLI, GLI AUTOVEICOLI E I FILOVEICOLI; ESCLUSI QUELLI SNODATI; ESSO DEVE RISPONDERE ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

a) IL CATADIOTTRO PUÒ ESSERE RAGGRUPPATO CON LA LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE E IN TAL CASO IL COMPLESSO DEVE RISPONDERE ALLE PRESCRIZIONI RELATIVE A DUE DISPOSITIVI. OLTRE AGLI ESTREMI DELLA APPROVAZIONE E QUELLI ATTI AD

INDIVIDUARE IL FABBRICANTE, OGNI APPARECCHIO DEVE PORTARE STAMPIGLIATI IN MANIERA VISIBILE L'INDICAZIONE DELLA \_CLASSE\_ E, QUALORA AGLI EFFETTI DELLO ORIENTAMENTO SIA PRESCRITTA UNA DETERMINATA POSIZIONE DI MONTAGGIO, LA DICITURA \_ALTO\_ O EQUIVALENTE.

I CATADIOTTRI SONO DI DUE CLASSI:

- I CATADIOTTRI DI CLASSE I SONO OBBLIGATORI PER I VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A 2 M.;

- I CATADIOTTRI DI CLASSE II POSSONO ESSERE IMPIEGATI IN SOSTITUZIONE DEI PRECEDENTI, SU VEICOLI AVENTI LARGHEZZA NON SUPERIORE A 2 M.;

B) I CATADIOTTRI POSSONO AVERE FORMA QUALSIASI, ESCLUSA QUELLA TRIANGOLARE, SEMPRE CHE ESSA POSSA ISCRIVERSI IN UN RETTANGOLO IN CUI LE LUNGHEZZE DEI DUE LATI SIANO IN RAPPORTO NON SUPERIORE A 2. INOLTRE IL RAPPORTO TRA L'AREA DI DETTO RETTANGOLO E QUELLA DELLA SUPERFICIE CATADIOTTRICA NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 2;

C) PER I CATADIOTTRI DI CLASSE I LA SUPERFICIE UTILE NON DEVE ESSERE INFERIORE A 20 CMQ.; PER QUELLI DI CLASSE II LA SUPERFICIE UTILE NON DEVE ESSERE INFERIORE A 10 CMQ.;

D) IL NUMERO È FISSATO IN UNO PER I MOTOCICLI E I CICLOMOTORI E IN DUE PER TUTTI GLI ALTRI VEICOLI. QUANDO VI SONO DUE CATADIOTTRI ESSI DEBBONO ESSERE DELLA STESSA CLASSE DELLO STESSO TIPO;

E) SUI MOTOVEICOLI E SUI CICLOMOTORI I CATADIOTTRI DEBBONO ESSERE COLLOCATI POSTERIORMENTE SUL PIANO LONGITUDINALE DI SIMMETRIA E IN POSIZIONE TALE DA SODDISFARE LE CONDIZIONI DI VISIBILITÀ GEOMETRICA; IN TUTTI GLI ALTRI CASI DEVONO ESSERE COLLOCATI IN POSIZIONE SIMMETRICA E TALE DA SODDISFARE LE CONDIZIONI DI VISIBILITÀ GEOMETRICA;

F) L'ALTEZZA DAL SUOLO DEVE ESSERE COMPRESA ENTRO UN MINIMO DI 0,40 M. (0,35 PER I MOTOVEICOLI) E UN MASSIMO DI 0,90 M.;

G) QUANDO VI SONO DUE APPARECCHI CIASCUNO DEVE TROVARSI A NON PIÙ DI 0,40 M. DAL LIMITE LATERALE ESTERNO DELLA SAGOMA; INOLTRE LA DISTANZA TRA I DUE APPARECCHI NON DEVE ESSERE INFERIORE A 0,50 M. PER I MOTOVEICOLI A DUE RUOTE ANTERIORI E A 0,60 METRI PER TUTTI GLI ALTRI VEICOLI;

H) L'ORIENTAMENTO DEVE ESSERE VERSO L'INDIETRO; INOLTRE L'ASSE DI RIFERIMENTO DEL CATADIOTTRO DEVE ESSERE ORIZZONTALE E PARALLELO AL PIANO VERTICALE LONGITUDINALE DI SIMMETRIA DEL VEICOLO;

I) LA VISIBILITÀ GEOMETRICA DEVE ESSERE TALE CHE NON VI SIA OSTACOLO ALLA PROPAGAZIONE DELLA LUCE, TRA L'APPARECCHIO E L'OCCHIO DELL'OSSERVATORE SITUATO NELLO SPAZIO COMUNE A DUE DIEDRI ORTOGONALI I CUI SPIGOLI, UNO ORIZZONTALE E L'ALTRO

VERTICALE, PASSANO PER IL CENTRO DELLA SUPERFICIE ILLUMINANTE E LE CUI SEZIONI RISULTANO DAGLI ANGOLI INDICATI NELLA FIG. 177;

L) LE CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE DEBONO RISPONDERE AI VALORI SOTTO INDICATI INTENDENDOSI PER:

- ANGOLO DI DIVERGENZA: L'ANGOLO FRA LA DIREZIONE DEL RAGGIO LUMINOSO CHE COLPISCE IL CATADIOTTRO E LA DIREZIONE DI OSSERVAZIONE;

- ANGOLO DI INCIDENZA: L'ANGOLO FRA LA DIREZIONE DEL RAGGIO LUMINOSO CHE COLPISCE IL CATADIOTTRO E L'ASSE DI RIFERIMENTO DEL CATADIOTTRO STESSO;

- ANGOLO DI ROTAZIONE: L'ANGOLO CHE IL CATADIOTTRO FA INTORNO ALL'ASSE DI RIFERIMENTO A PARTIRE DA UNA POSIZIONE PARTICOLARE.

PER LE DIVERSE CLASSI I VALORI MINIMI DI INTENSITÀ LUMINOSA DELLA LUCE ROSSA EMESSA IN MILLICANDELE PER OGNI LUX DI LUCE BIANCA INCIDENTE, IN FUNZIONE DI DIFFERENTI ANGOLI DI INCIDENZA E DI DIVERGENZA, SONO I SEGUENTI:

\$T

QUANDO IL CATADIOTTRO HA UN SENSIBILE EFFETTO SPECULARE SI CONSIDERA COME EFFICIENZA UN ANGOLO DI INCIDENZA NULLO, QUELLA MISURATA CON ANGOLO DI INCIDENZA \$T 5/A MAGGIORATA DEL 5%.

I VALORI SOPRAINDICATI DEBONO ESSERE RISPETTATI PER QUALUNQUE ANGOLO DI ROTAZIONE: QUALORA SI TRATTI DI CATADIOTTRI PER I QUALI È PRESCRITTA UNA DETERMINATA POSIZIONE DI MONTAGGIO, I VALORI SUDETTI DEBONO ESSERE RISPETTATI ENTRO UN ANGOLO DI ROTAZIONE DI \$T 10/A RISPETTO A DETTA POSIZIONE;

M) IL CATADIOTTRO, ILLUMINATO CON LUCE BIANCA DEVE RIFLETTERE LUCE ROSSA.

#### **ART. 202 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CATADIOTTRO ROSSO TRIANGOLARE**

IL CATADIOTTRO ROSSO TRIANGOLARE È IL DISPOSITIVO A LUCE RIFLESSA ROSSA DI CUI DEBONO ESSERE MUNITI POSTERIORMENTE I RIMORCHI, I SEMIRIMORCHI, GLI AUTOVEICOLI SNODATI E I FILOVEICOLI SNODATI; ESSO DEVE RISPONDERE ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

a) IL DISPOSITIVO È FORMATO DA UN TRIANGOLO EQUILATERO AVENTE UN VERTICE DIRETTO IN ALTO E LA BASE ORIZZONTALE.

PUÒ ESSERE REALIZZATO DA UNA SUPERFICIE CATADIOTTTRICA CONTINUA EVENTUALMENTE CON UN VUOTO AL CENTRO, OPPURE DA UN INSIEME DI CATADIOTTRI INDIPENDENTI IN NUMERO DI ALMENO 4 PER OGNI LATO DEL TRIANGOLO, COMPRESI QUELLI AI VERTICI;

B) LA SUPERFICIE RIFLETTENTE DEL DISPOSITIVO NON DEVE ESSERE INFERIORE A 70 CMQ. IL LATO DEL TRIANGOLO DEVE ESSERE COMPRESO TRA 0,15 E 0,20 M.;

C) IL NUMERO È FISSATO IN DUE;

D) LA POSIZIONE DEVE ESSERE SIMMETRICA E TALE DA SODDISFARE LE CONDIZIONI DI VISIBILITÀ GEOMETRICA. LA DISTANZA LONGITUDINALE DAL LIMITE POSTERIORE DELLA SAGOMA NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 0,30 METRI;

E) L'ALTEZZA DAL SUOLO DEVE ESSERE COMPRESA ENTRO UN MINIMO DI 0,40 E UN MASSIMO DI 1,20 METRI;

F) OGNI CATADIOTTRO DEVE TROVARSI A NON PIÙ DI 0,30 M. DAL LIMITE LATERALE ESTERNO DELLA SAGOMA E LA DISTANZA FRA I DUE NON DEVE ESSERE INFERIORE A 0,60 M.;

G) L'ORIENTAMENTO DEVE ESSERE VERSO L'INDIETRO; L'ASSE DI RIFERIMENTO DEL CATADIOTTRO DEVE ESSERE ORIZZONTALE E PARALLELO AL PIANO VERTICALE LONGITUDINALE DI SIMMETRIA DEL VEICOLO;

H) LA VISIBILITÀ GEOMETRICA DEVE ESSERE TALE CHE NON VI SIA OSTACOLO ALLA PROPAGAZIONE DELLA LUCE TRA L'APPARECCHIO E L'OCCHIO DELL'OSSERVATORE SITUATO NELLO SPAZIO COMUNE A DUE DIEDRI ORTOGONALI I CUI SPIGOLI, UNO ORIZZONTALE E L'ALTRO VERTICALE, PASSANO PER IL CENTRO DELLA SUPERFICIE ILLUMINANTE E LE CUI SEZIONI RISULTANO DAGLI ANGOLI INDICATI NELLA FIG. 178;

I) LE CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE RIFERITE AL COMPLESSO COSTITUENTE IL SEGNALE DEBBO AVERE VALORI NON INFERIORI A 1,5 VOLTE QUELLE DEI CATADIOTTRI ROSSI DI CLASSE I, DI CUI ALL'ART. 201;

L) IL CATADIOTTRO, ILLUMINATO CON LUCE BIANCA DEVE RIFLETTERE LUCE ROSSA.

#### **ART. 203 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CATADIOTTRO BIANCO**

IL CATADIOTTRO BIANCO È IL DISPOSITIVO A LUCE RIFLESSA BIANCA, DI CUI DEBBO ESSERE MUNITI ANTERIORMENTE I RIMORCHI E I SEMIRIMORCHI; ESSO DEVE RISPONDERE ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

a) OGNI APPARECCHIO OLTRE AGLI ESTREMI DELL'APPROVAZIONE E QUELLI ATTI A INDIVIDUARE IL FABBRICANTE DEVE PORTARE STAMPIGLIATI IN MANIERA VISIBILE L'INDICAZIONE DELLA \_CLASSE\_ O, QUALORA AGLI EFFETTI DELL'ORIENTAMENTO SIA PRESCRITTA UNA DETERMINATA POSIZIONE DI MONTAGGIO, LA DICITURA \_ALTO\_ O EQUIVALENTE.

I CATADIOTTRI SONO DI DUE CLASSI:

- I CATADIOTTRI DI CLASSE I SONO OBBLIGATORI PER I VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A 2 M.;

- I CATADIOTTRI DI CLASSE II POSSONO ESSERE IMPIEGATI IN SOSTITUZIONE DEI PRECEDENTI SUI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA NON SUPERIORE A 2 M.;

B) I CATADIOTTRI POSSONO AVERE FORMA QUALSIASI, ESCLUSA QUELLA TRIANGOLARE, SEMPRE CHE ESSA POSSA ISCRIVERSI IN UN RETTANGOLO IN CUI LE LUNGHEZZE DEI DUE LATI SIANO IN RAPPORTO NON SUPERIORE A 2. INOLTRE IL RAPPORTO TRA L'AREA DI DETTO RETTANGOLO E QUELLA DELLA SUPERFICIE CATADIOTTRICA NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 2;

C) PER I CATADIOTTRI DI CLASSE I LA SUPERFICIE UTILE NON DEVE ESSERE INFERIORE A 20 CMQ.; PER QUELLI DI CLASSE II LA SUPERFICIE UTILE NON DEVE ESSERE INFERIORE A 10 CMQ;

D) IL NUMERO È FISSATO IN DUE;

E) LA POSIZIONE DEVE ESSERE SIMMETRICA E TALE CHE NON VI SIA OSTACOLO ALLA PROPAGAZIONE DELLA LUCE TRA L'APPARECCHIO E L'OCCHIO DELL'OSSERVATORE SITUATO NELLO SPAZIO COMUNE A DUE DIEDRI ORTOGONALI I CUI SPIGOLI, UNO ORIZZONTALE E L'ALTRO VERTICALE, PASSANO PER IL CENTRO DELLA SUPERFICIE ILLUMINANTE E LE CUI SEZIONI RISULTANO DAGLI ANGOLI INDICATI NELLA FIG. 179;

F) L'ALTEZZA DAL SUOLO DEVE ESSERE LA PIÙ BASSA POSSIBILE MA COMUNQUE COMPRESA ENTRO UN MINIMO DI 0,40 M. E UN MASSIMO DI 1,50 M.;

G) OGNI APPARECCHIO DEVE TROVARSI A NON PIÙ DI 0,40 M. DAL LIMITE LATERALE ESTERNO DELLA SAGOMA E LA DISTANZA TRA I DUE NON DEVE ESSERE INFERIORE A METRI 0,60;

H) L'ORIENTAMENTO DEVE ESSERE VERSO L'AVANTI. INOLTRE L'ASSE DI RIFERIMENTO DEL CATADIOTTRO DEVE ESSERE ORIZZONTALE E PARALLELO AL PIANO VERTICALE LONGITUDINALE DI SIMMETRIA DEL VEICOLO:

i) LE CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE DEBONO AVERE VALORI NON INFERIORI A 4 VOLTE QUELLE DEI CATADIOTTRI ROSSI DI CUI ALL'ART. 201;

l) IL CATADIOTTRO, ILLUMINATO CON LUCE BIANCA DEVE RIFLETTERE LUCE BIANCA.

#### **ART. 204 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CATADIOTTRO ARANCIONE**

IL CATADIOTTRO ARANCIONE È IL DISPOSITIVO A LUCE RIFLESSA ARANCIONE DI CUI DEBONO ESSERE MUNITI LATERALMENTE I RIMORCHI; DELLO STESSO DISPOSITIVO DEBONO ESSERE MUNITI GLI AUTOVEICOLI E I FILOVEICOLI AVENTI LUNGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 7 M. IL DISPOSITIVO DEVE RISPONDERE ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

a) OGNI APPARECCHIO, OLTRE GLI ESTREMI

DELL'APPROVAZIONE A QUELLI ATTI AD INDIVIDUARE IL FABBRICANTE, DEVE PORTARE STAMPIGLIATA IN MANIERA VISIBILE L'INDICAZIONE DELLA \_CLASSE\_ E, QUALORA AGLI EFFETTI DELL'ORIENTAMENTO SIA PRESCRITTA UNA DETERMINATA POSIZIONE DI MONTAGGIO, LA DICITURA \_ALTO\_ O EQUIVALENTE.

I CATADIOTTRI SONO DI DUE CLASSI:

- I CATADIOTTRI DI CLASSE I SONO OBBLIGATORI PER I VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A 2 M.;

- I CATADIOTTRI DI CLASSE II POSSONO ESSERE IMPIEGATI IN SOSTITUZIONE DEI PRECEDENTI SUI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA NON SUPERIORE A 2 M.;

B) I CATADIOTTRI POSSONO AVERE FORMA QUALSIASI, ESCLUSA QUELLA TRIANGOLARE, SEMPRE CHE ESSA POSSA ISCRIVERSI IN UN RETTANGOLO IN CUI LE LUNGHEZZE DEI DUE LATI SIANO IN RAPPORTO NON SUPERIORE A 2. INOLTRE IL RAPPORTO TRA L'AREA DI DETTO RETTANGOLO E QUELLA DELLA SUPERFICIE CATADIOTTRICA NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 2;

C) PER I CATADIOTTRI DI CLASSE I LA SUPERFICIE UTILE NON DEVE ESSERE INFERIORE A 20 CMQ.; PER QUELLI DI CLASSE II LA SUPERFICIE UTILE NON DEVE ESSERE INFERIORE A 10 CMQ.;

D) IL NUMERO È FISSATO IN DUE;

E) LA POSIZIONE DEVE ESSERE SIMMETRICA RISPETTO AL PIANO VERTICALE LONGITUDINALE DI SIMMETRIA DEL VEICOLO E TALE DA SODDISFARE LE CONDIZIONI DI VISIBILITÀ GEOMETRICA.

CIASCUN APPARECCHIO DEVE ESSERE APPLICATO SU UN LATO DEL VEICOLO, ENTRO IL TERZO MEDIO DELLA LUNGHEZZA. PER I RIMORCHI NELLA LUNGHEZZA, NON VIENE CONSIDERATO IL TIMONE;

F) L'ALTEZZA DAL SUOLO DEVE ESSERE COMPRESA ENTRO UN MINIMO DI 0,40 M. E UN MASSIMO DI 1,20 M.;

G) GLI APPARECCHI POSSONO ESSERE APPLICATI VERSO L'INTERNO RISPETTO AL LIMITE LATERALE ESTERNO DELLA SAGOMA, PURCHÈ SIANO RISPETTATE LE CONDIZIONI DI VISIBILITÀ GEOMETRICA;

H) L'ORIENTAMENTO DEVE ESSERE VERSO L'ESTERNO DEL VEICOLO.

INOLTRE L'ASSE DI RIFERIMENTO DEL CATADIOTTRO DEVE ESSERE ORIZZONTALE E NORMALE AL PIANO VERTICALE LONGITUDINALE DI SIMMETRIA DEL VEICOLO;

I) LA VISIBILITÀ GEOMETRICA DEVE ESSERE TALE CHE NON VI SIA OSTACOLO ALLA PROPAGAZIONE DELLA LUCE TRA L'APPARECCHIO E L'OCCHIO DELL'OSSERVATORE SITUATO NELLO SPAZIO COMUNE A DUE DIEDRI ORTOGONALI I CUI SPIGOLI, UNO ORIZZONTALE E L'ALTRO VERTICALE, PASSANO PER IL CENTRO DELLA SUPERFICIE ILLUMINANTE E

LE CUI SEZIONI RISULTANO DAGLI ANGOLI INDICATI NELLA FIGURA 180;

L) LE CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE DEBBO NO AVERE VALORI NON INFERIORI A 2 VOLTE QUELLO DEI CATADIOTTRI ROSSI DI CUI ALL'ART. 201;

M) IL CATADIOTTRO, ILLUMINATO CON LUCE BIANCA, DEVE RIFLETTERE LUCE ARANCIONE.

#### **ART. 205 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) DISPOSITIVO SUPPLEMENTARE**

IL DISPOSITIVO SUPPLEMENTARE DI CUI POSSONO ESSERE MUNITI GLI AUTOVEICOLI ADIBITI A SERVIZI DI POLIZIA O ANTINCENDI, E LE AUTOAMBULANZE DEVE RISPONDERE ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

a) DEVE ESSERE COSTITUITO DA UNO O PIÙ APPARECCHI OTTICI, CON LAMPADA ELETTRICA AD INCANDESCENZA, EMITTENTI LUCE LAMPEGGIANTE CON FREQUENZA DI 90 \$T 30 PERIODI AL MINUTO PRIMO;

b) LA SUPERFICIE ILLUMINANTE DI OGNI APPARECCHIO DEVE ESSERE UNA SUPERFICIE DI RIVOLUZIONE INTORNO AD UN ASSE VERTICALE, O UNA SUPERFICIE POLIEDRICA AD ASSE DI SIMMETRIA VERTICALE;

c) IL DIAMETRO DEL CILINDRO CIRCOSCRITTO ALLA SUPERFICIE ILLUMINANTE DI OGNI APPARECCHIO DEVE ESSERE COMPRESO TRA 0,10 E 0,20 M.; L'ALTEZZA DELLA SUPERFICIE ILLUMINANTE DEVE ESSERE COMPRESA TRA 0,10 E 0,20 M.;

d) IL NUMERO È FISSATO IN ALMENO UNO; DEVE COMUNQUE ESSERE SODDISFATTA LA CONDIZIONE CHE NON VI SIA OSTACOLO ALLA PROPAGAZIONE DELLA LUCE TRA L'APPARECCHIO E L'OCCHIO DELL'OSSERVATORE SITUATO NELLO SPAZIO, AVANTI, DIETRO E LATERALMENTE, COMPRESO TRA DUE CONI AD ASSE VERTICALE, AVENTI IL COMUNE VERTICE NEL CENTRO DELL'APPARECCHIO LE CUI SEZIONI RISULTANO DAGLI ANGOLI INDICATI NELLA FIGURA 181. QUALORA DETTE CONDIZIONI NON SIANO OTTENIBILI CON UN SOLO APPARECCHIO È AMMESSA L'APPLICAZIONE DI PIÙ APPARECCHI IN MODO DA OTTENERE UN RISULTATO EQUIVALENTE;

e) OGNI APPARECCHIO DEVE ESSERE COLLOCATO IN ALTO SUL VEICOLO, ALL'ALTEZZA MINIMA ALLA QUALE SIANO RISPETTATE LE CONDIZIONI DI VISIBILITÀ GEOMETRICA DEFINITE AL PRECEDENTE PUNTO D); COMUNQUE IL PUNTO PIÙ ALTO DELL'APPARECCHIO NON DEVE SUPERARE L'ALTEZZA MASSIMA DELLA SAGOMA LIMITE (4,00 M.);

f) L'INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA DEVE RAGGIUNGERE ALMENO I SEGUENTI VALORI ENTRO I CAMPI DELIMITATI DAI CONI CON ASSE VERTICALE PASSANTI PER IL CENTRO DELL'APPARECCHIO LE CUI GENERATRICI FORMANO CON L'ORIZZONTALE GLI ANGOLI SOTTO SPECIFICATI:

- 30 CANDELE NEL CAMPO \$T 2/A
- 10 CANDELE NEL CAMPO \$T 5/A

- 4 CANDELE IN TUTTO IL CAMPO DELLA VISIBILITÀ GEOMETRICA.

LA LUCE EMESSA IN QUALUNQUE DIREZIONE NON DEVE SUPERARE L'INTENSITÀ DI 2000 CD.

LE MISURE DEBONO ESSERE EFFETTUATE ALLA TENSIONE DI PROVA E CON LA PARTICOLARE LAMPADA PREVISTA PER L'APPARECCHIO.

#### **ART. 206 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) INDICATORE DI DIREZIONE DEI VEICOLI SU ROTAIE**

I VEICOLI SU ROTAIE CHE CIRCOLANO IN SEDE PROMISCUA DEBONO ESSERE MUNITI DI DISPOSITIVI INDICATORI DI DIREZIONE RISPONDENTI COME CARATTERISTICHE, NUMERO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE A QUELLI OBBLIGATORI PER GLI AUTOVEICOLI DI CUI ALL'ART. 197.

È CONSENTITA UNA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DIVERSA DA QUELLA IMPIEGATA SUGLI AUTOVEICOLI E IN CONSEGUENZA L'USO DI LAMPADE DIVERSE.

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA

#### **ART. 207 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

LE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA E DEI LORO DISPOSITIVI DI FISSAGGIO DEVONO CORRISPONDERE ALLE TABELLE DI UNIFICAZIONE.

#### **ART. 208 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) AUTOVEICOLI, FILOVEICOLI, MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI**

PER GLI AUTOVEICOLI, PER I FILOVEICOLI E PER I MOTOVEICOLI, ESCLUSI I MOTOCICLI AVENTI CILINDRATA FINO A 125 CMC. I DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA DEVONO PRESENTARE, IN CONDIZIONI DI CAMPO LIBERO, LE CARATTERISTICHE ACUSTICHE SEGUENTI:

- a) IL LIVELLO SONORO SOGGETTIVO DEVE ESSERE MASSIMO SULL'ASSE DEL DISPOSITIVO E COMPRESO TRA 105 E 125 DB A DUE METRI DI DISTANZA DA ESSO;
- b) IL SUONO EMESSO DEVE PRESENTARE, NELLA BANDA DA 2400 A 3500 HZ, ALLA DISTANZA DI 2 M. SULL'ASSE DELL'APPARECCHIO, UN LIVELLO DI PRESSIONE SONORA DI ALMENO 105 DB E NETTAMENTE SUPERIORE AL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA DI OGNI COMPONENTE DI FREQUENZA SUPERIORE A 3500 HZ.

PER I MOTOCICLI AVENTI CILINDRATA FINO A 125 CMC. IL LIVELLO SONORO SOGGETTIVO DI CUI ALLA LETTERA A) DEVE ESSERE COMPRESO TRA 95 E 110 DB, E IL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA NELLA BANDA DA

2400 A 3500 HZ, DI CUI ALLA LETTERA B) DEVE ESSERE DI ALMENO 95 DB FERME RESTANDO TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI E LE MODALITÀ DI MISURA.

PER I CICLOMOTORI IL LIVELLO SONORO SOGGETTIVO DI CUI ALLA LETTERA A) DEVE ESSERE COMPRESO TRA 90 E 105 DB, E IL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA NELLA BANDA DA 2400 A 3500 HZ, DI CUI ALLA LETTERA B) DEVE ESSERE DI ALMENO 90 DB FERME RESTANDO TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI E MODALITÀ DI MISURA.

#### **ART. 209 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) AUTOVEICOLI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI DI LINEA**

LE CARATTERISTICHE ACUSTICHE DEL DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE ACUSTICA SPECIALE PER AUTOVEICOLI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI DI LINEA CHE PERCORRONO LE STRADE, INDICATE AL PRIMO COMMA DELL'ART. 108 DEL TESTO UNICO, DEBONO ESSERE LE SEGUENTI:

- a) EMISSIONE DI SUONI, UGUALMENTE INTERVALLATI, COSTITUITI DALLE NOTE \_LA\_ (FREQUENZA BASE 440 HZ) E \_FA\_ (FREQUENZA BASE 349 HZ). È AMMESSA PER CIASCUNA DELLE DUE NOTE UNA MODERATA VARIAZIONE DI FREQUENZA IN PIÙ O IN MENO PURCHÈ IL COMPLESSO DEI SUONI SIA SUFFICIENTEMENTE ARMONICO;
- b) IL LIVELLO SONORO SOGGETTIVO PER CIASCUNA NOTA, MISURATO IN CONDIZIONI DI CAMPO LIBERO, DEVE ESSERE MASSIMO SULL'ASSE DELL'APPARECCHIO, E COMPRESO TRA 105 E 125 DB A DUE METRI DI DISTANZA DA ESSO;
- c) IL CICLO ACUSTICO - COMPREDENTE UN SUONO DI \_LA\_, UNA PAUSA, UN SUONO DI \_FA\_, UNA PAUSA - DEVE RIPETERSI 300 \$T 60 VOLTE AL MINUTO PRIMO.

LE DURATE DEI SUONI E DELLE PAUSE DEBONO RISULTARE SENSIBILMENTE UGUALI.

#### **ART. 210 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI ALLARME**

IL DISPOSITIVO SUPPLEMENTARE DI ALLARME PER AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI ADIBITI A SERVIZI DI POLIZIA O ANTINCENDI E PER AUTOAMBULANZE DEVE PRESENTARE, IN CONDIZIONI DI CAMPO LIBERO, LE CARATTERISTICHE ACUSTICHE SEGUENTI:

- a) IL LIVELLO SONORO SOGGETTIVO DEVE ESSERE MASSIMO SULL'ASSE DEL DISPOSITIVO, E COMPRESO TRA 120 E 140 DB A TRE METRI DI DISTANZA DA ESSO;
- b) IL SUONO EMESSO DEVE PRESENTARE, NELLA BANDA DA 1800 A 4500 HZ, ALLA DISTANZA DI 3 M. SULL'ASSE DELL'APPARECCHIO, UN LIVELLO DI PRESSIONE SONORA DI ALMENO 120 DB.

#### **ART. 211 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CARATTERISTICHE DEI**

**DISPOSITIVI MONTATI**

OGNI DISPOSITIVO APPLICATO SU UN VEICOLO, NELLE CONDIZIONI NORMALI DI MONTAGGIO, ALIMENTATO DALLA BATTERIA CARICA, O NEL CASO DI DISPOSITIVI ALIMENTATI DA ALTERNATORE, PER UNA VELOCITÀ DI ROTAZIONE DI ESSO DI 1800 GIRI/MINUTO, DEVE DARE UN LIVELLO SONORO SOGGETTIVO, MISURATO SULL'ASSE DEL VEICOLO, A 30 METRI DAVANTI AD ESSO, NON INFERIORE AI VALORI SEGUENTI:

- a) 80 DB PER I DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA DI AUTOVEICOLI, FILOVEICOLI E MOTOVEICOLI;
- b) 75 DB PER I DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA DEI MOTOCICLI AVENTI CILINDRATA NON SUPERIORE A 125 CMC.;
- c) 70 DB PER I DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA DEI CICLOMOTORI;
- d) 80 DB PER I DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA SPECIALE PER AUTOBUS;
- e) 105 DB PER I DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI ALLARME.

**ART. 212 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) MODALITÀ DI PROVA**

PER L'ACCERTAMENTO DELLE CARATTERISTICHE ACUSTICHE, IL DISPOSITIVO, A SECONDA CHE LA TENSIONE NOMINALE DI FUNZIONAMENTO SIA DI 6, DI 12 O DI 24 VOLT, VA ALIMENTATO ALLA TENSIONE DI 6,5, DI 13 O DI 26 VOLT MISURATA AI CAPI DELL'APPARECCHIO, IN CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO. IL DISPOSITIVO DEVE RISPONDERE ALLE PRESCRIZIONI ANCHE QUANDO LA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE, MISURATA AI CAPI DELL'APPARECCHIO IN CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO, VARI TRA I LIMITI SEGUENTI:

- 1) DA 5,5 A 7,5 V PER APPARECCHI A 6 VOLT NOMINALI;
- 2) DA 11 A 15 V PER APPARECCHI A 12 VOLT NOMINALI;
- 3) DA 22 A 30 V PER APPARECCHI A 24 VOLT NOMINALI.

NEL CASO DI DISPOSITIVO PER MOTOCICLI O CICLOMOTORI, ALIMENTATO AD ALTERNATORE (VOLANO MAGNETE), LE CARATTERISTICHE VANNO CONTROLLATE ALIMENTANDO IL DISPOSITIVO STESSO CON UN ALTERNATORE DEL TIPO PREVISTO DAL FABBRICANTE. IL DISPOSITIVO DEVE PRESENTARE LE CARATTERISTICHE ACUSTICHE PRESCRITTE PER TUTTE LE VELOCITÀ DI ROTAZIONE DELL'ALTERNATORE UGUALI O SUPERIORI A 1800 GIRI/MINUTO. QUALORA NON SIA POSSIBILE DISPORRE DI UN ALTERNATORE IL CONTROLLO PUÒ ESSERE EFFETTUATO ALIMENTANDO IL DISPOSITIVO CON CORRENTE ALTERNATA. LA TENSIONE AI MORSETTI DELL'APPARECCHIO DEVE AVERE I MEDESIMI VALORI INDICATI PER I DISPOSITIVI ALIMENTATI CON BATTERIA.

**ART. 213 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) APPROVAZIONE DEI TIPI**

OGNI DISPOSITIVO DEVE ESSERE ASSOGGETTATO, AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL TIPO, A PROVE TECNOLOGICHE FISSATE DAL MINISTRO PER I TRASPORTI.

AL TERMINE DELLE PROVE IL LIVELLO SONORO SOGGETTIVO DEL SUONO EMESSE DEVE RISULTARE NON INFERIORE DI OLTRE 5 DB RISPETTO A QUELLO RILEVATO NELLO STESSO APPARECCHIO PRIMA DELLE PROVE.

SU OGNI ESEMPLARE DEI DISPOSITIVI APPROVATI DEBBONO ESSERE INDICATI IN MANIERA CHIARA ED INDELEBILE E FACILMENTE LEGGIBILE, QUANDO È MONTATO: IL MARCHIO DI FABBRICA, GLI ESTREMI DI APPROVAZIONE E LA TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE.

DISPOSITIVI SILENZIATORI A TUBI DI SCARICO

#### **ART. 214 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) LIVELLO SONORO DEL RUMORE**

I DISPOSITIVI SILENZIATORI DEBBONO ESSERE REALIZZATI IN MANIERA CHE IL LIVELLO SONORO DEL RUMORE EMESSE DAL MOTORE NON SUPERI I LIMITI SOTTOINDICATI PER OGNI CATEGORIA DI VEICOLI:

- A - CICLOMOTORI = 83 DB
- B -MOTOCICLI DI CILINDRATA NON SUP. A 200 CMC A 2 TEMPI = 87 DB
- C - MOTOCICLI DI CILINDRATA NON SUP. A 200 CMC A 4 TEMPI = 90 DB
- D - TUTTI GLI ALTRI MOTOVEICOLI = 92 DB
- E AUTOVETTURE CON MOTORE A SCOPPIO DI CIL. NON SUP. A 1000 CMC = 88 DB
- F - AUTOVETTURE CON MOTORE A SCOPPIO DI CIL. SUP. A 1000 E INFERIORE OD UGUALE A 1500 CMC = 90 DB
- G - TUTTI GLI ALTRI AUTOVEICOLI = 93 DB
- H - MACCHINE AGRICOLE A RUOTE CON MOTORE PLURICILINDRICO A 4 TEMPI = 94 DB
- I - MACCHINE AGRICOLE A RUOTE CON MOTORE A 2 TEMPI OPPURE MONOCILINDRICO A 4 TEMPI = 98 DB
- L - MACCHINE AGRICOLE A CINGOLI = 90 DB.

IN OCCASIONE DEI CONTROLLI PER OMOLOGAZIONE DI VEICOLI O DI APPROVAZIONE DEL TIPO DI SILENZIATORI OPPURE DI CONTROLLI COMUNQUE EFFETTUATI SU SILENZIATORI NUOVI, DETTI LIMITI VANNO RIDOTTI DI 2 DB.

#### **ART. 215 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) MODALITÀ PER IL RILEVAMENTO DEL LIVELLO SONORO**

IL RILEVAMENTO DEL LIVELLO SONORO DEVE ESSERE EFFETTUATO CON UN FONOMETRO DI TIPO NORMALIZZATO, IN CORRETTE CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO E RISPONDENTE ALLE PRESCRIZIONI INDICATE NELL'ART. 286.

I RILEVAMENTI VANNO RIPETUTI FINTANTO CHE, ESEGUITO UN GRUPPO DI 5 LETTURE CONSECUTIVE, EFFETTUATE IN CONDIZIONI REGOLARI, LA DIFFERENZA TRA LA MASSIMA E LA MINIMA NON SUPERA I 3 DB; COME RISULTATO FINALE SI ASSUME CONVENZIONALMENTE LA MEDIA ARITMETICA DELLE 5 LETTURE.

DEBONO ESSERE ESEGUITE DUE PROVE: UNA CON VEICOLO IMMOBILE E L'ALTRA CON VEICOLO IN MOTO:

a) PROVA CON VEICOLO IMMOBILE

IL RILEVAMENTO DEVE ESSERE ESEGUITO CON IL MICROFONO SISTEMATO POSTERIORMENTE AL VEICOLO SULL'ASSE LONGITUDINALE DI QUESTO A 7 M. DI DISTANZA DAL PIANO NORMALE ALL'ASSE STESSO CONTENENTE IL CENTRO DELLA SEZIONE DI USCITA DEI GAS DI SCARICO, E AD ALTEZZA COMPRESA TRA METRI 1,00 E 1,25 DAL SUOLO. NESSUN OSTACOLO DEVE FRAPPORSI FRA IL VEICOLO ED IL MICROFONO.

LA PROVA DEVE ESSERE EFFETTUATA CON MOTORE STABILIZZATO AL REGIME DI POTENZA MASSIMA SENZA CARICO ESTERNO.

B) PROVA CON VEICOLO IN MOTO

IL VEICOLO DEVE PERCORRERE UNA TRAIETTORIA RETTILINEA TALE CHE IL SUO ASSE LONGITUDINALE COINCIDA CON UNA RETTA DISTANTE 7 METRI DAL MICROFONO DEL FONOMETRO; QUESTO DEVE TROVARSI DAL LATO DELLO SCARICO AD UN'ALTEZZA DAL SUOLO COMPRESA TRA 1,00 E 1,25 METRI. IL VEICOLO DEVE ESSERE CONDOTTO IMPIEGANDO IL RAPPORTO PIÙ BASSO DEL CAMBIO, IN MODO TALE CHE, QUANDO ESSO SI TROVA IN CORRISPONDENZA DEL PUNTO DI INCROCIO DELLA TRAIETTORIA CON LA RETTA ORTOGONALE PASSANTE PER IL MICROFONO, IL MOTORE SIA A REGIME DI MASSIMA POTENZA E SVILUPPI LA MASSIMA POTENZA. LA LETTURA DA RITENERE IN OGNI PROVA È QUELLA CORRISPONDENTE ALLA MASSIMA INDICAZIONE DELL'INDICE DEL FONOMETRO UTILIZZANDO LA COSTANTE DI TEMPO DI 1 SECONDO.

PER DARE CARICO AL MOTORE SI POSSONO UTILIZZARE, SINGOLARMENTE O IN CONCOMITANZA:

- LA RESISTENZA D'INERZIA DEL VEICOLO E DELLE SUE MASSE RUOTANTI (PROVE DI ACCELERAZIONE);
- LA PENDENZA DELLA STRADA (PROVE IN SALITA).

OVE VI SIA DISPONIBILITÀ LA PROVA PUÒ ESSERE EFFETTUATA SU DINAMOMETRO A RULLI.

PER LE MACCHINE AGRICOLE A CINGOLI (CATEGORIA L) SI EFFETTUA SOLTANTO LA PROVA CON VEICOLO IMMOBILE.

NÈ IL VALORE RILEVATO NELLA PROVA DI CUI ALLA LETTERA A), NÈ QUELLO RILEVATO NELLA PROVA DI CUI ALLA LETTERA B) DEBONO SUPERARE I LIMITI STABILITI NELL'ART. 214.

VISIBILITÀ

#### **ART. 216 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI RETROVISIVI**

OGNI DISPOSITIVO RETROVISIVO PUÒ ESSERE COSTITUITO DA UNO O PIÙ APPARECCHI OTTICI; OGNI APPARECCHIO DEVE ESSERE SOSTENUTO DA APPOSITO ATTACCO CHE NE CONSENTA L'IMMEDIATO ORIENTAMENTO A MANO, IN POSIZIONE STABILE. IL BORDO DEVE ESSERE RACCHIUSO DA UNA CORNICE DI ALTRO MATERIALE CON SPIGOLI ARROTONDATI.

LA SUPERFICIE RIFLETTENTE DEVE AVERE UN'AREA NON INFERIORE A 50 CMQ. PER I VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA NON SUPERIORE A 6 M., A 100 CMQ. PER TUTTI GLI ALTRI. OGNI DISPOSITIVO RETROVISIVO DEVE ESSERE COSTITUITO DA DUE APPARECCHI PER TUTTI I VEICOLI TRAINANTI RIMORCHI, PER GLI AUTOBUS E PER GLI AUTOSNODATI; DA ALMENO UN APPARECCHIO PER TUTTI GLI ALTRI CASI.

IL COEFFICIENTE DI RIFLESSIONE DI OGNI APPARECCHIO NON DEVE ESSERE INFERIORE ALL'80%. LA RIFLESSIONE PUÒ ESSERE MOMENTANEAMENTE ATTENUATA NELL'USO NOTTURNO (PER QUESTI TIPI IL COEFFICIENTE DI RIFLESSIONE IN USO NORMALE NON DEVE ESSERE INFERIORE AL 40%). OGNI APPARECCHIO, SE INVESTITO DA LUCE BIANCA, DEVE RIFLETTERE LUCE BIANCA.

#### **ART. 217 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DISPOSITIVI RETROVISIVI**

LA POSIZIONE SUL VEICOLO DI OGNI APPARECCHIO RETROVISIVO DEVE ESSERE TALE CHE IL CONDUCENTE POSSA USUFRUIRNE NELLA NORMALE POSIZIONE DI GUIDA. QUANDO VI È OBBLIGO DI DUE APPARECCHI, ESSI DEBONO ESSERE ESTERNI, UNO A DESTRA E L'ALTRO A SINISTRA.

QUANDO VI È OBBLIGO DI UN SOLO APPARECCHIO, QUESTO DEVE TROVARSI ALL'ESTERNO SUL LATO SINISTRO; PER LE AUTOVETTURE (AD USO PRIVATO) È CONSENTITA L'APPLICAZIONE ALL'INTERNO SEMPRE CHE L'ANGOLO ORIZZONTALE DI VISIBILITÀ DELLA STRADA NON SIA INFERIORE A 20/A.

LA VISIONE NON DEVE ESSERE IMPEDITA DAGLI APPARECCHI DI SEGNALAZIONE LUMINOSA DEL VEICOLO. NEI MOTOVEICOLI NON DEVE ESSERE APPLICATO SUL MANUBRIO.

L'ALTEZZA DAL SUOLO DEGLI APPARECCHI DEVE ESSERE TALE DA CONSENTIRE UNA BUONA VISIBILITÀ DELLA STRADA RETROSTANTE.

GLI APPARECCHI APPLICATI ALL'ESTERNO NON DEBONO SPORGERE OLTRE 0,20 M. DAL LIMITE ESTERNO DELLA SAGOMA. NEI CASI IN CUI UN APPARECCHIO SPORGA OLTRE LA SAGOMA LIMITE DI 2,50 M. ESSO DEVE ESSERE INCERNIERATO IN MODO DA RIENTRARE NELLA SAGOMA CON

LIEVE PRESSIONE NEI DUE SENSI; IN TAL CASO L'ALTEZZA MINIMA DA TERRA NON DEVE ESSERE INFERIORE A 2,00 M. SEMPRE CHE L'ALTEZZA DEL VEICOLO LO CONSENTA.

NEI MOTOVEICOLI SIMMETRICI CON UNA RUOTA ANTERIORE L'APPARECCHIO PUÒ ANCHE NON SPORGERE DALLA SAGOMA SEMPRE CHE L'ANGOLO COPERTO VERSO L'INDIETRO NON SUPERI IL 10/A SUL LATO SINISTRO.

#### **ART. 218 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) TIPI DI VETRI DI SICUREZZA**

I VETRI MONTATI SUGLI AUTOVEICOLI, FILOVEICOLI E MOTOVEICOLI PER I QUALI AI FINI DELLA VISIBILITÀ SONO NECESSARI I REQUISITI PRESCRITTI DALL'ART. 48 DEL TESTO UNICO DEBBO ESSERE \_VETRI DI SICUREZZA\_; DEBBO ALTRESÌ ESSERE VETRI DI SICUREZZA I VETRI CHE SIANO MONTATI SU ALTRE CATEGORIE DI VEICOLI A MOTORE E SUI VEICOLI DA ESSI TRAINATI. AGLI EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO VENGONO CONSIDERATI COME VETRI UNICAMENTE LE LASTRE RISULTANTI DALLA FUSIONE DI MISCELE CONTENENTI SILICE.

I \_VETRI DI SICUREZZA\_ SI DISTINGUONO IN VETRI STRATIFICATI ED IN VETRI TEMPRATI.

IL VETRO STRATIFICATO È QUELLO COSTITUITO DA DUE O PIÙ LASTRE DI VETRO TENUTE INSIEME DA UNO O PIÙ STRATI INTERPOSTI DI MATERIALE PLASTICO; ESSO DEVE ESSERE TALE CHE QUALORA SI INCRINI O SI SPEZZI SOTTO L'AZIONE DI UN URTO I SUOI PEZZI DI VETRO RESTINO ADERENTI ALLA SOSTANZA PLASTICA E NON VENGANO PROIETTATI. IL VETRO TEMPRATO È QUELLO COSTITUITO DA UNA LASTRA DI VETRO SEMPLICE CHE HA SUBITO UN ADEGUATO TRATTAMENTO TERMICO E TALE CHE IN CASO DI ROTTURA IN UN PUNTO QUALSIASI L'INTERO VETRO SI ROMPA IMMEDIATAMENTE IN INNUMEREVOLI FRAMMENTI CHE SI POSSANO RITENERE PRIVI DI BORDI FRASTAGLIATI E TAGLIENTI.

OMOLOGAZIONE DEI TIPI DEGLI AUTOVEICOLI, DEI MOTOVEICOLI, DEI CICLOMOTORI, DEI MOTORI PER CICLOMOTORI E DEI RIMORCHI

#### **ART. 219 (ART. 53 DEL TESTO UNICO) GENERALITÀ**

LE FABBRICHE COSTRUTTRICI DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI, CICLOMOTORI, MOTORI PER CICLOMOTORI E RIMORCHI PRODOTTI IN SERIE IN ITALIA, DEBBO PRESENTARE AL MINISTERO DEI TRASPORTI DOMANDA PER CHIEDERE L'OMOLOGAZIONE DEL TIPO DI CUI ALL'ART. 53 DEL TESTO UNICO.

PER I VEICOLI E PER I MOTORI PER CICLOMOTORI PRODOTTI IN SERIE DA FABBRICHE COSTRUTTRICI ESTERE L'OMOLOGAZIONE DEL TIPO PUÒ ESSERE CONCESSA QUALORA VENGA RICHIESTA. LA RELATIVA DOMANDA DOVRÀ ESSERE CORREDATA DI UN ATTO CHE ATTRIBUISCA A PERSONA RESIDENTE IN ITALIA I POTERI PER RILASCIARE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO OMOLOGATO.

#### **ART. 220 (ART. 53 DEL TESTO UNICO) DOMANDA E DOCUMENTAZIONE LA DOMANDA PER L'OMOLOGAZIONE, REDATTA IN ORIGINALE**

**BOLLATO E COPIA IN CARTA SEMPLICE, DEVE ESSERE CORREDATA DAI SEGUENTI DOCUMENTI:**

**1 .** RELAZIONE TECNICA, IN TRE COPIE DI CUI DUE IN BOLLO, CONTENENTE LE CARATTERISTICHE DEL VEICOLO O DEL MOTORE PER CICLOMOTORE PER IL QUALE VIENE CHIESTA L'OMOLOGAZIONE DEL TIPO. NELLA RELAZIONE VANNO INDICATI LE DENOMINAZIONI COMMERCIALI, NONCHÉ I DATI DI IDENTIFICAZIONE (MARCA E TIPO) CHE SARANNO RIPORTATI SUI SINGOLI ESEMPLARI. LA RELAZIONE DEVE INOLTRE CONTENERE TUTTI GLI ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO IL VEICOLO O IL MOTORE PER CICLOMOTORE E CHE VANNO RIPORTATI SULL'APPOSITO PROSPETTO DI OMOLOGAZIONE.

**2 .** DISEGNI DI INSIEME - IN TRE COPIE IN CARTA SEMPLICE ED IN SCALA ALMENO 1/10 PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI E ALMENO 1/20 PER AUTOVEICOLI E RIMORCHI - DEL VEICOLO CARROZZATO, DEL TELAIO E DELLA SCOCCA PORTANTE, DEGLI ORGANI DI GUIDA, DEGLI ASSALI E SOSPENSIONI, DEI DISPOSITIVI DI FRENATURA, DEL DISPOSITIVO SILENZIATORE O DEL MOTORE PER CICLOMOTORE.

**3 .** DISEGNO - IN TRE COPIE IN CARTA SEMPLICE ED IN SCALA ALMENO 1/20 - DELLA INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE.

**4 .** DISEGNI - IN TRE COPIE IN CARTA SEMPLICE - DELLE CURVE CARATTERISTICHE (POTENZA, COPPIA, CONSUMO) DEL MOTORE, RILEVATE CON I CRITERI STABILITI DALLE TABELLE DI UNIFICAZIONE AVENTI CARATTERE DEFINITIVO.

**5 .** BOZZA - IN TRE COPIE IN CARTA SEMPLICE - DEL PROSPETTO DESCRITTIVO DEL VEICOLO, O DEL MOTORE PER CICLOMOTORE, CONFORME ALL'APPOSITO MODELLO, CONTENENTE ANCHE IL TIPO DELLA PUNZONATURA DEI DATI DI IDENTIFICAZIONE CHE DOVRANNO ESSERE RIPORTATI SU OGNI ESEMPLARE DI VEICOLO O MOTORE PER CICLOMOTORE.

È IN FACOLTÀ DEL MINISTRO PER I TRASPORTI DI CHIEDERE, A COMPLETAMENTO DELLE DOCUMENTAZIONI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI, LA PRESENTAZIONE DEI CALCOLI DI DETERMINATE STRUTTURE E DELLE CURVE CARATTERISTICHE DEL VEICOLO A MOTORE E DELLE RESISTENZE AL MOTO DEL VEICOLO A SOLO E CON RIMORCHIO, SE PREVISTO.

**ART. 221 (ART. 53 DEL TESTO UNICO). VERIFICHE E PROVE**

LE VERIFICHE E PROVE DI OMOLOGAZIONE DEL VEICOLO CARROZZATO RIGUARDANO:

1) CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELL'ESEMPLARE PRESENTATO ALLE CARATTERISTICHE RISULTANTI DALLA DOCUMENTAZIONE;

2) VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA A QUANTO DISPOSTO PER CIASCUNA CATEGORIA DI VEICOLI E PER I MOTORI PER I CICLOMOTORI;

3) VERIFICA CHE L'ALTEZZA MINIMA DAL SUOLO DI TUTTI GLI ORGANI, ESCLUSI I TAMBURI DEI FRENI, DEL VEICOLO A PIENO CARICO NON SIA

INFERIORE A MM. 150, PER GLI AUTOVEICOLI (ESCLUSE LE AUTOVETTURE) ED I RIMORCHI; A MM. 120 PER LE AUTOVETTURE E I MOTOVEICOLI (ESCLUSI I MOTOCICLI);

4) VERIFICA CHE LE PARTI A SBALZO RISPETTO AGLI ASSI ABBIANO LUNGHEZZA NON SUPERIORE ALLA METÀ DEL PASSO, E SI TROVINO, COL VEICOLO A PIENO CARICO, AL DI SOPRA DI UN PIANO INCLINATO DI 7 GRADI SULL'ORIZZONTALE E PASSANTE PER I CENTRI DELLE AREE DI APPOGGIO SUL TERRENO DELLE RUOTE PIÙ PROSSIME.

PER GLI AUTOBUS, SE LA SAGOMA DELLA CARROZZERIA È TALE CHE CON IL MINIMO DIAMETRO DI VOLTA L'INGOMBRO NON RISULTI SUPERIORE A QUELLO CHE SI AVREBBE CON UNO SBALZO PARI ALLA METÀ DEL PASSO, SI POTRÀ CONSENTIRE CHE LA PARTE POSTERIORE ABBA UNO SBALZO MASSIMO PARI AL 60% DEL PASSO, SE CIÒ SIA RICONOSCIUTO AMMISSIBILE DALL'ISPETTORATO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.

PER GLI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI PER USO SPECIALE O PER TRASPORTI SPECIFICI SI POTRANNO CONSENTIRE SBALZI SUPERIORI ALLA METÀ DEL PASSO, SE RICONOSCIUTI AMMISSIBILI DALL'ISPETTORATO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.

SI INTENDE PER PASSO DI UN VEICOLO A 2 ASSI LA DISTANZA TRA I CENTRI DEGLI ASSI.

NEI VEICOLI A TRE O PIÙ ASSI SI INTENDE PER PASSO LA DISTANZA TRA L'ASSE O LA MEZZERIA DEGLI ASSI ANTERIORI E L'ASSE O LA MEZZERIA DEGLI ASSI POSTERIORI.

LO SBALZO SI MISURA A PARTIRE DALL'ASSE ESTREMO;

5) VERIFICA CHE GLI AUTOVEICOLI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A 100 QUINTALI SIANO MUNITI DI SERVOSTERZO;

6) VERIFICA IN MARCIA DELLA INSCRIVIBILITÀ IN UNA FASCIA D'INGOMBRO (CORONA CIRCOLARE) IL CUI RAGGIO MINORE SIA DI M. 10, LARGA M. 4,50, E DETERMINAZIONE DEL DIAMETRO MINIMO DI VOLTA;

7) VERIFICA DELLE CARROZZERIE DEI VEICOLI ADIBITI AD USO PUBBLICO PER TRASPORTO DI PERSONE PER LA CONFORMITÀ ALLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI;

8) ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEI POSTI VERIFICANDO CHE SIANO DISPONIBILI: PER IL CONDUCENTE ALMENO 60 CM., CON CENTRO IN CORRISPONDENZA DEL PIANTONE DI STERZO O DELL'ASSE DEL MANUBRIO, PER OGNI ALTRA PERSONA CM. 40, E SUI VEICOLI ADIBITI AD USO PUBBLICO PER TRASPORTO DI PERSONE, PER OGNI PERSONA, CM. 45;

9) VERIFICA DEI DISPOSITIVI DI FRENATURA PRESCRITTI, SIA PER IL VEICOLO ISOLATO, SIA PER IL VEICOLO ACCOPPIATO AL RIMORCHIO, SE PREVISTO;

10) VERIFICA IN PIANO DEI PESI A VUOTO ED A PIENO CARICO E DELLA

RELATIVA RIPARTIZIONE SUGLI ASSI O GRUPPI DI ASSI, NONCHÉ DEL PESO DEL MOTORE PER I CICLOMOTORI;

11) CONTROLLO DELLA VELOCITÀ MASSIMA; LA PROVA VA EFFETTUATA CON VEICOLO ISOLATO E RIPETUTA CON RIMORCHIO, SE PREVISTO;

12) RILIEVO DEL TEMPO MINIMO IMPIEGATO, CON PARTENZA DA FERMO, A PERCORRERE 1 KM. ED A RAGGIUNGERE LA VELOCITÀ MASSIMA;

13) PROVA DI ACCELERAZIONE IN PIANO;

14) DETERMINAZIONE DEL CONSUMO DI COMBUSTIBILE, SIA DEL VEICOLO ISOLATO, SIA CON IL RIMORCHIO SE PREVISTO;

15) ACCERTAMENTO DELLO SPUNTO IN SALITA SULLA PENDENZA DEL 16% PER IL VEICOLO ISOLATO E DELL'8% PER GLI AUTOTRENI, AUTOARTICOLATI E AUTOSNODATI, E DEL TEMPO NECESSARIO A RAGGIUNGERE LA VELOCITÀ MASSIMA CON IL RAPPORTO PIÙ BASSO SU DETTE PENDENZE;

16) ACCERTAMENTO DELLA POSSIBILITÀ DI MARCIA AD UNA VELOCITÀ CHE NON DIFFERISCA PIÙ DEL 10% DALLA VELOCITÀ CORRISPONDENTE AL NUMERO DI GIRI DI POTENZA MASSIMA DEL MOTORE, CON IL RAPPORTO PIÙ ELEVATO DELLA TRASMISSIONE, SU PENDENZA NON INFERIORE ALL'1%. L'ACCERTAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO VERIFICANDO CHE L'ACCELERAZIONE MEDIA SU STRADA PIANA NON SIA INFERIORE A 0,1  $\text{m/s}^2$  ,NEL CAMPO DI UTILIZZAZIONE DEL RAPPORTO PIÙ ALTO, FRA I REGIMI DI COPPIA MASSIMA E POTENZA MASSIMA;

17) RILEVAMENTO DEL LIVELLO SONORO;

18) PROVA AL BANCO DEL MOTORE PER IL CONTROLLO DELLE CURVE CARATTERISTICHE;

19) VERIFICA DELLA INSTALLAZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI PRESCRITTI (SEGNALAZIONE VISIVA, ILLUMINAZIONE, SEGNALAZIONE ACUSTICA E COSÌ VIA);

20) ACCERTAMENTO DELL'INTERVENUTA APPROVAZIONE DEI DISPOSITIVI, QUANDO È RICHIESTA.

PER L'OMOLOGAZIONE DEI RIMORCHI NON SI EFFETTUANO LE PROVE DI CUI AI PUNTI DA 11) A 18).

PER L'OMOLOGAZIONE DEI CICLOMOTORI, NON SI EFFETTUANO LE PROVE DI CUI AI PUNTI 3), 4), 6).

PER L'OMOLOGAZIONE DEI MOTORI PER CICLOMOTORI NON SI EFFETTUANO LE PROVE DI CUI AI PUNTI 3), 4), 6), 8), 9), 19).

#### **ART. 222 (ART. 53 DEL TESTO UNICO). INTERVENTO DELLE FABBRICHE ALLE PROVE**

LE FABBRICHE COSTRUTTRICI ASSISTONO ALLE PROVE CON UN PROPRIO

RAPPRESENTANTE, METTENDO A DISPOSIZIONE UN ESEMPLARE CARROZZATO DEL TIPO DI VEICOLO DA OMOLOGARE, IL PERSONALE E LE ATTREZZATURE EVENTUALMENTE RICHIESTE PER EFFETTUARE LE PROVE.

PER I MOTORI DI CICLOMOTORI DOVRÀ ESSERE MESSO A DISPOSIZIONE UN NORMALE VELOCIPEDO, ADATTATO PER IL MONTAGGIO DEL MOTORE STESSO.

**ART. 223 (ART. 53 DEL TESTO UNICO). CERTIFICATO, PROSPETTO DESCRITTIVO ED ESTREMI DELLA OMOLOGAZIONE**

A SEGUITO DELL'ESITO FAVOREVOLE DELLE PROVE DI CUI AGLI ARTICOLI PRECEDENTI, IL MINISTERO DEI TRASPORTI EMETTE IL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE ED INVITA LA DITTA A STAMPARE, IN SUFFICIENTE NUMERO DI COPIE, IL PROSPETTO DESCRITTIVO, GIÀ PRESENTATO IN BOZZA COME STABILITO ALL'ART. 220, PUNTO 5).

TRE COPIE DEL PROSPETTO DESCRITTIVO ED UNA COPIA DEI DOCUMENTI PRESENTATI, MUNITI DEL VISTO, VENGONO TRASMESSI ALLA FABBRICA COSTRUTTRICE UNITAMENTE ALL'ORIGINALE IN BOLLO DEL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE.

GLI ESTREMI DELL'OMOLOGAZIONE DEVONO RISULTARE SULLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E SUL VEICOLO O MOTORE PER CICLOMOTORE.

**ART. 224 (ART. 53 DEL TESTO UNICO). MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE NON ESSENZIALI**

LE FABBRICHE COSTRUTTRICI HANNO FACOLTÀ DI INTRODURRE NEI TIPI DI VEICOLI O MOTORI PER CICLOMOTORI OMOLOGATI LE MODIFICHE CHE RITERRANNO NECESSARIE, PURCHÈ LE STESSE NON INTERESSINO LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ESSENZIALI DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 225. IN TAL CASO I VEICOLI O I MOTORI PER CICLOMOTORI MODIFICATI COSTITUIRANNO UNA NUOVA SERIE DEL TIPO OMOLOGATO, DA INDIVIDUARE CON APPOSITO NUMERO.

QUANDO TALI MODIFICHE RIGUARDINO GLI ELABORATI PRESENTATI, DI CUI AL PUNTO 2) DELL'ART. 220, DOVRÀ ESSERNE DATA COMUNICAZIONE AL MINISTERO DEI TRASPORTI.

**ART. 225 (ART. 53 DEL TESTO UNICO). CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ESSENZIALI**

LA FABBRICA COSTRUTTRICE CHE INTENDA MODIFICARE UN TIPO DI VEICOLO O MOTORE PER CICLOMOTORE GIÀ OMOLOGATO DEVE, NEI CASI IN CUI LE MODIFICHE INTERESSINO UNA O PIÙ CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ESSENZIALI, PRESENTARE DOMANDA DI OMOLOGAZIONE, CORREDATA SOLTANTO DEGLI ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 220 OCCORRENTI A PORRE IN EVIDENZA LE VARIANTI.

IL VEICOLO O MOTORE PER CICLOMOTORE MODIFICATO DEVE ESSERE DISTINTO DAL PRECEDENTE E INDIVIDUATO CON UNA NUOVA

DENOMINAZIONE O DATO DISTINTIVO DEL TIPO.

CASO PER CASO VERRANNO STABILITE QUALI DELLE PROVE DI CUI ALL'ART. 221 SARANNO DA EFFETTUARSI.

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO, LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ESSENZIALI SONO LE SEGUENTI:

A. MOTORE:

- a-1) DENOMINAZIONE O TIPO;
- a-2) FUNZIONAMENTO (OTTO, DIESEL E SIMILI);
- a-3) NUMERO DEI TEMPI;
- a-4) NUMERO DEI CILINDRI;
- a-5) DIAMETRO E CORSA;

A-6) POTENZA MASSIMA E NUMERO DI GIRI CORRISPONDENTE (È CONSENTITA UNA TOLLERANZA DEL \$T 10%).

B. VEICOLO:

- b-1) DENOMINAZIONE O TIPO;
- b-2) TIPO DELLA STRUTTURA PORTANTE;
- b-3) NUMERO DEGLI ASSI;
- b-4) INTERASSI, A VEICOLO CARICO;

B-5) CARREGGIATA (ANTERIORE, POSTERIORE) MISURATA A VEICOLO CARICO (È CONSENTITA UNA TOLLERANZA DEL \$T 5%);

B-6) TIPO DELLA TRASMISSIONE: MECCANICO (CON ALBERO, CON INGRANAGGI, CON CATENE E SIMILI) CONVERTITORE IDRAULICO, ELETTRICO E SIMILI;

B-7) POSIZIONE DELLO STERZO (QUANDO NON SIA STATA PREVISTA LA POSIZIONE SIMMETRICA O CENTRALE) NUMERO E POSIZIONE DEGLI ASSI STERZANTI, ADOZIONE DEL SERVOSTERZO;

B-8) POSIZIONE DEL MOTORE SUL VEICOLO (ANTERIORE, POSTERIORE, ORIZZONTALE, VERTICALE E SIMILI);

B-9) VELOCITÀ CALCOLATA CON I DATI DELL'OMOLOGAZIONE, CORRISPONDENTE AL NUMERO DI GIRI DI POTENZA MASSIMA;

B-10) NUMERO MASSIMO DEI POSTI AMMISSIBILI NEGLI AUTOBUS.

C. PESI:

**c-1)** PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO;

**c-2)** PESO MASSIMO AMMISSIBILE SU CIASCUN ASSE E VALORE MINIMO AMMISSIBILE, SIA A VUOTO CHE A PIENO CARICO, DEL RAPPORTO FRA PESO SULL'ASSE (O GRUPPO DI ASSI) ANTERIORE, E PESO SULL'ASSE (O GRUPPO DI ASSI) POSTERIORE;

**c-3)** PESO RIMORCHIABILE.

D. FRENI:

**d-1)** SISTEMA (IDRAULICO, MECCANICO, PNEUMATICO E SIMILI)

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE

**ART. 226 (ART. 56 DEL TESTO UNICO) CARATTERISTICHE CHE IMPORTANO L'AGGIORNAMENTO**

AGLI EFFETTI DELL'ART. 56 DEL TESTO UNICO LE CARATTERISTICHE, CHE IN SEGUITO ALLA LORO MODIFICA IMPORTANO L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE, SONO LE SEGUENTI:

1) TIPO DEL MOTORE E I RELATIVI DATI COSTRUTTIVI: DIAMETRO, CORSA, CILINDRATA, POTENZA MASSIMA E NUMERO DI GIRI AL MINUTO CORRISPONDENTE, POTENZA FISCALE, COMBUSTIBILE E DISPOSITIVO DI ALIMENTAZIONE;

2) TELAIO;

3) RAPPORTI DELLA TRASMISSIONE;

4) NUMERO DEGLI ASSI E DISTANZA TRA GLI ASSI;

5) DATI DI INDIVIDUAZIONE DEI PNEUMATICI, SE DI TIPO NON EQUIVALENTE;

6) TIPO DEL SERVOSTERZO;

7) DIMENSIONI;

8) TARA E PORTATA;

9) SISTEMI DI FRENATURA;

10) TIPO DELLA CARROZZERIA;

A) CHIUSA, APERTA, TRASFORMABILE, CASSONE FISSO, CASSONE RIBALTABILE, FURGONE, CISTERNA, ALTRO TIPO;

B) PARTICOLARE TIPO DELL'ATTREZZATURA PER AUTOVEICOLI O MOTOVEICOLI AD USO SPECIALE E PER TRASPORTI SPECIFICI;

11) PER RIMORCHI E SEMIRIMORCHI: TIPI O ESTREMI DELLE TARGHE DI

RICONOSCIMENTO DELLE MOTRICI IDONEE A TRAINARLI.

AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DI PERSONE

**ART. 227 (ART. 57 DEL TESTO UNICO) EQUIPAGGIAMENTO  
PARTICOLARE DEI VEICOLI AD USO PUBBLICO**

PER TRASPORTO DI PERSONE IN SERVIZIO DA PIAZZA

PER GLI AUTOVEICOLI AD USO PUBBLICO PER TRASPORTO DI PERSONE IN SERVIZIO DA PIAZZA IL MINISTERO DEI TRASPORTI, IN RELAZIONE ALLE PRINCIPALI DIMENSIONI INTERNE DELLA CARROZZERIA E AL COMPLESSO DELLE CONDIZIONI DI ABITABILITÀ, DETERMINA QUALI TIPI DI AUTOVEICOLI POSSANO ESSERE DESTINATI A TALE USO; DETTI AUTOVEICOLI DEBONO RISPONDERE ALLE CARATTERISTICHE SEGUENTI:

a) IL NUMERO DEI POSTI RISERVATI AL PUBBLICO NON PUÒ ESSERE SUPERIORE A CINQUE OLTRE A QUELLO DEL CONDUCENTE E QUELLO A LATO DEL MEDESIMO: QUEST'ULTIMO POSTO NORMALMENTE DESTINATO AL TRASPORTO BAGAGLI, PUÒ ESSERE EVENTUALMENTE OCCUPATO DA ALTRO PASSEGGERO, QUANDO VI SIA INSTALLATO UN IDONEO SEDILE RIBALTABILE;

b) È OBBLIGATORIO IL DIVISORIO FRA IL CONDUCENTE E I PASSEGGERI NELLE AUTOVETTURE CHE FANNO SERVIZIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 100 MILA ABITANTI; TUTTAVIA TALE OBBLIGO NON SUSSISTE PER LE AUTOVETTURE CHE ABBIANO UNA SOLA PORTA PER CIASCUN LATO E PER QUELLE IN CUI I SEDILI ANTERIORI ABBIANO PER COSTRUZIONE ORIGINARIA GLI SCHIENALI RIBALTABILI PER AGEVOLARE L'ACCESSO DEI PASSEGGERI;

c) IN SOSTITUZIONE DELLA COLORAZIONE UNIFORME, IL CUI OBBLIGO VIENE ABOLITO, È OBBLIGATORIA LA PRESENZA DEL SEGNALE LUMINOSO DI \_TAXI\_, LA CUI ACCENSIONE PUÒ ESSERE OMESSA DURANTE LA SOSTA NEGLI APPOSITI POSTEGGI; IL SEGNALE DEVE RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

1) ESSERE DI FORMA SCATOLARE PORTANTE SULLA FACCIA ANTERIORE E SU QUELLA POSTERIORE LA SCRITTA TAXI;

2) LA PAROLA TAXI DEVE POTERSI INSCRIVERE IN UN RETTANGOLO AVENTE LE DIMENSIONI: IN ALTEZZA DA 10 A 12 CM. E IN LARGHEZZA DA 25 A 30 CM.; LE LETTERE DEBONO AVERE L'ALTEZZA DA 5 A 6 CM.;

3) L'APPLICAZIONE DEL SEGNALE SUL TETTO DELL'AUTOVETTURA DEVE ESSERE INAMOVIBILE E TALE CHE IL SUO CENTRO VENGA A TROVARSI SUL PIANO DI SIMMETRIA LONGITUDINALE IN CORRISPONDENZA DELLA CABINA DI GUIDA SENZA SPORGERE OLTRE I VENTICINQUE CENTIMETRI DAL

PUNTO PIÙ ALTO DEL TETTO; LE FACCE ANTERIORE E POSTERIORE DEL SEGNALE DEBBO NO TROVARSI SU PIANI NORMALI ALL'ASSE LONGITUDINALE DELL'AUTOVETTURA; LE LETTERE COSTITUENTI LA SCRITTA DEBBO NO ESSERE ILLUMINATE PER TRASPARENZA E NON DEVE VEDERSI IL FILAMENTO DELLE LAMPAD E POSTE ALL'INTERNO, IL CUI NUMERO NON DEVE ESSERE SUPERIORE A DUE; CIASCUNA LAMPADA DEVE AVERE UNA POTENZA ELETTRICA NON SUPERIORE A CINQUE WATT;

4) LA SCRITTA SULLA FACCIA ANTERIORE DEVE ESSERE CON LETTERE BIANCHE SU FONDO NERO E QUELLA SULLA FACCIA POSTERIORE CON LETTERE ROSSE SU FONDO NERO, NON DEVE ESSERVI OSTACOLO ALLA PROPAGAZIONE DELLA LUCE TRA UN QUALSIASI PUNTO DEL SEGNALE E L'OCCHIO DELL'OSSERVATORE SITUATO NEGLI SPAZI, AVANTI E DIETRO, DELIMITATI DA DUE DIEDRI ORTOGONALI, UNO A SPIGOLO ORIZZONTALE COSTITUITO DA DUE PIANI PASSANTI PER I BORDI ORIZZONTALI DELL'APPARECCHIO E L'ALTRO A SPIGOLO VERTICALE COSTITUITO DA DUE PIANI PASSANTI PER I BORDI VERTICALI DEL MEDESIMO E LE CUI SEZIONI RISULTANO DAGLI ANGOLI INDICATI NELLA FIG. 182;

5) IL SEGNALE TAXI DEVE ESSERE DI TIPO APPROVATO DAL MINISTERO DEI TRASPORTI.

PER LE AUTOVETTURE GIÀ MUNITE DELLA COLORAZIONE UNIFORME L'OBLIGO DEL SEGNALE TAXI COMINCIA A DECORRERE DA DUE ANNI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

#### **ART. 228 (ART. 57 DEL TESTO UNICO) LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOVETTURE O MOTOVEICOLI**

E VEICOLI ECCEZIONALI PER IL TRASPORTO DI CARRI FERROVIARI

LE NORME PREVISTE DALL'ART. 57 DEL TESTO UNICO PER LE AUTOVETTURE E I MOTOVEICOLI DA LOCARE SENZA CONDUCENTE NON SONO APPLICABILI NEL CASO DI LOCAZIONE CON FACOLTÀ DI COMPERA DA PARTE DEL LOCATARIO.

IN TAL CASO DOVRÀ ESSERE ANNOTATO NELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE AD USO PRIVATO PER TRASPORTO DI PERSONE IL NOME DEL LOCATARIO RISULTANTE DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE.

I VEICOLI ADIBITI A TRASPORTI ECCEZIONALI SUI CUI TELAI SONO APPLICATI, IN MODO FISSO, DUE TRATTI DI ROTAIE PER IL TRASPORTO DI CARRI FERROVIARI, AI QUALI È RILASCIATA UNA CARTA DI CIRCOLAZIONE AI SENSI DEL COMMA QUINTO DELL'ART. 58 TESTO UNICO SONO AMMESSI ALLA CIRCOLAZIONE COME DESTINATI AD USO SPECIALE.

VISIBILITÀ DELLE TARGHE

**ART. 229 (ART. 66 DEL TESTO UNICO)**

È VIETATO APPLICARE SULLA TARGA QUALSIASI RIVESTIMENTO DI MATERIA TRASPARENTE CHE RENDA NON CHIARAMENTE VISIBILI I DATI DI IMMATRICOLAZIONE INDICATI SULLA TARGA.

PREZZO DI VENDITA DELLE TARGHE

**ART. 230 (ART. 68 DEL TESTO UNICO)**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI, CON SUO DECRETO, DETERMINA IL PREZZO DI VENDITA DELLE TARGHE.

DISPOSITIVI DI FRENATURA DELLE MACCHINE AGRICOLE

**ART. 231 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI**

I DISPOSITIVI DI FRENATURA DELLE MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI DEBBONO RISPONDERE ALLE PRESCRIZIONI DI CUI APPRESSO IL DISPOSITIVO DI SERVIZIO DEVE AGIRE ALMENO SULLE DUE RUOTE POSTERIORI. IL DISPOSITIVO DI SOCCORSO DEVE AGIRE SU TUTTE LE RUOTE DI UN ASSE. IL DISPOSITIVO DI SERVIZIO E QUELLO DI SOCCORSO POSSONO ESSERE CONGLOBATI ED AVERE LO STESSO COMANDO E PARTI DELLA TRASMISSIONE IN COMUNE, PURCHÈ IN CASO DI ROTTURA DI UNA DELLE PARTI IN COMUNE RIMANGA ASSICURATA LA FRENATURA DI ALMENO UN ASSE.

SUI VEICOLI AVENTI VELOCITÀ MASSIMA NON SUPERIORE A 25 CHILOMETRI ALL'ORA PUÒ CONSENTIRSI CHE IL DISPOSITIVO DI SOCCORSO ASSICURI LA FRENATURA DI ALMENO UNA RUOTA, SALVO NEI CASI IN CUI CIÒ NON SIA RITENUTO AMMISSIBILE DAL MINISTERO DEI TRASPORTI.

L'EFFICIENZA DELLA FRENATURA OTTENUTA CON IL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO DEVE SODDISFARE ALLA SEGUENTE RELAZIONE:

\$T

TALE RISULTATO DEVE ESSERE OTTENUTO ESERCITANDO SUL COMANDO UNA FORZA NON SUPERIORE A 60 KG.

CON IL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SOCCORSO LO SPAZIO DI FRENATURA DEVE ESSERE TUTT'AL PIÙ EGUALE AL DOPPIO DI QUELLO MASSIMO RICHIESTO COL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO.

IL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI STAZIONAMENTO DEVE POTER MANTENERE, SIA IN SALITA CHE IN DISCESA, IL VEICOLO FERMO SULLA STRADA CON PENDENZA ALMENO PARI AL 16%.

**ART. 232 (ART. 78 DEL TESTO UNICO)**

MACCHINE AGRICOLE TRAINATE ESCLUSI I RIMORCHI AGRICOLI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A 15 Q.LI

LE MACCHINE AGRICOLE TRAINATE, AD ECCEZIONE DEI RIMORCHI AGRICOLI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A QUINDICI QUINTALI, IL CUI PESO COMPLESSIVO NON SIA SUPERIORE A QUELLO DEL VEICOLO TRATTORE, POSSONO NON ESSERE MUNITE DI DISPOSITIVO DI FRENATURA.

I RIMORCHI AGRICOLI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO FINO A 15 QUINTALI, QUANDO IL LORO PESO SUPERA QUELLO DELLA TRATTRICE, DEBONO ESSERE MUNITI DI DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO ALMENO DI TIPO AD INERZIA, LA CUI EFFICIENZA DEVE SODDISFARE AGLI STESSI REQUISITI INDICATI PER I RIMORCHI DI AUTOVEICOLI AL PUNTO 3/A DELL'ART. 188.

#### **ART. 233 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) RIMORCHI AGRICOLI DI PESO COMPLESSIVO SUPERIORE A 15 Q.LI**

OGNI RIMORCHIO AGRICOLO DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A 15 QUINTALI E FINO A 50 QUINTALI DEVE ESSERE MUNITO DI UN DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO AGENTE ALMENO SULLE RUOTE DELL'ASSE POSTERIORE. IL COMANDO DI DETTO DISPOSITIVO DEVE TROVARSI SULLA TRATTRICE ED ESSERE AGEVOLMENTE AZIONABILE; ESSO PUÒ ESSERE CON LEVA A MANO E IN TAL CASO LA CORSA DELLA LEVA MISURATA ALLA IMPUGNATURA NON DEVE SUPERARE 0,70 METRI, MENTRE LO SFORZO MUSCOLARE ESERCITATO SU DI ESSO NON DEVE SUPERARE I 30 KG. PER OTTENERE I RISULTATI PIÙ AVANTI INDICATI; LA PARTE DI TRASMISSIONE CON CAVO A GUAINA FLESSIBILE DEVE ESSERE LIMITATA ALLO STRETTO NECESSARIO.

OGNI RIMORCHIO AGRICOLO DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A 50 E FINO A 80 QUINTALI DEVE ESSERE MUNITO DI UN DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO AGENTE CONTEMPORANEAMENTE SU TUTTE LE RUOTE E DI TIPO CONTINUO ED AUTOMATICO OPPURE MISTO ED AUTOMATICO.

OGNI RIMORCHIO AGRICOLO DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A 80 QUINTALI DEVE ESSERE MUNITO DI UN DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO CONTINUO ED AUTOMATICO. IN OGNI CASO LA SOMMA DELLE FORZE DI FRENATURA ESERCITATA ALLA PERIFERIA DELLE RUOTE DEL RIMORCHIO DEVE ESSERE COMUNQUE EGUALE ALMENO AL 40% DEL PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO DEL RIMORCHIO STESSO.

OGNI RIMORCHIO AGRICOLO DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A 15 QUINTALI DEVE ESSERE MUNITO ANCHE DI UN FRENO DI STAZIONAMENTO; ESSO DEVE POTER MANTENERE SIA IN SALITA CHE IN DISCESA IL RIMORCHIO FERMO SU UNA STRADA CON PENDENZA ALMENO PARI AL 16%. DETTO DISPOSITIVO PUÒ ESSERE COMANDATO DA PERSONA A TERRA.

#### **ART. 234 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) EFFICIENZA DELLA FRENATURA DEI TRENI**

NEI TRENI COSTITUITI DA UNA TRATTRICE E DA UNA O PIÙ MACCHINE AGRICOLE TRAINATE, L'EFFICIENZA DELLA FRENATURA OTTENUTA CON IL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO DEVE SODDISFARE ALLA

SEGUENTE RELAZIONE:

\$T

QUALORA IL DISPOSITIVO SIA COMANDATO A PEDALE IL RISULTATO DI CUI SOPRA DEVE ESSERE OTTENUTO ESERCITANDO SUL PEDALE UNA FORZA NON SUPERIORE A 60 KG.

PER DETERMINARE L'EFFICIENZA DELLA FRENATURA DOPO IL RISCALDAMENTO DEI FRENI, IL TRENO A PIENO CARICO DEVE POTER ESSERE MANTENUTO AD UNA VELOCITÀ STABILIZZATA PROSSIMA ALLA MASSIMA SU UN PERCORSO IN DISCESA DELLA PENDENZA DEL 10% E DELLA LUNGHEZZA DI 1 CHILOMETRO; ALLA FINE DEL PERCORSO L'EFFICIENZA RESIDUA DELLA FRENATURA DI SERVIZIO NON DEVE ESSERE INFERIORE ALL'80% DI QUELLA INDICATA NELLA FORMULA PRECEDENTE, NÉ INFERIORE AL 75% DI QUELLA MISURATA CON IL FRENO FREDDO.

FERMO RESTANDO QUANTO DISPOSTO DAL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 232, NEI TRENI COSTITUITI DA UNA TRATTRICE AGRICOLA E PIÙ MACCHINE AGRICOLE TRAINATE, QUALORA IL PESO COMPLESSIVO DEI VEICOLI TRAINATI SIA UGUALE O INFERIORE A 110 QUINTALI, IL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO DEVE ESSERE AZIONABILE DALLA TRATTRICE ED AGIRE ALMENO SULLE RUOTE POSTERIORI DI CIASCUN ELEMENTO RIMORCHIATO; SE IL PESO COMPLESSIVO SUPERA I 110 QUINTALI IL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO DEVE ESSERE DI TIPO CONTINUO ED AUTOMATICO O MISTO ED AUTOMATICO. L'EFFICIENZA DEL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO NON DEVE ESSERE INFERIORE AL 70% DI QUELLA PRESCRITTA DALLA FORMULA SOPRA INDICATA.

DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE VISIVA

DELLE MACCHINE AGRICOLE

#### **ART. 235 (ART. 78 DEL TESTO UNICO)**

I DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE VISIVA DELLE MACCHINE AGRICOLE DEBONO AVERE LE STESSA CARATTERISTICHE PRESCRITTE PER QUELLI DEI MOTOVEICOLI E DEGLI AUTOVEICOLI, SALVO NON SIA DIVERSAMENTE DISPOSTO.

IL NUMERO DEI DISPOSITIVI DELLE MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI È FISSATO COME APPRESSO:

- a) DUE LUCI DI POSIZIONE ANTERIORI CHE POSSONO ESSERE MONTATE IN POSIZIONE ARRETRATA PURCHÈ SIANO RISPETTATE LE CONDIZIONI DI VISIBILITÀ GEOMETRICA PRESCRITTE PER I MOTOVEICOLI SIMMETRICI A DUE RUOTE POSTERIORI. OGNI APPARECCHIO DEVE TROVARSI IL PIÙ VICINO POSSIBILE AL LIMITE LATERALE ESTERNO DELLA SAGOMA DEL VEICOLO E COMUNQUE A NON PIÙ DI 0,40 M. DA DETTO LIMITE; LA DISTANZA TRA I DUE APPARECCHI NON DEVE ESSERE INFERIORE A 0,50 M.; L'ALTEZZA DA TERRA DEVE ESSERE COMPRESA TRA 0,40 E 1,90 M.;

**b)** DUE LUCI DI POSIZIONE POSTERIORI. OGNI APPARECCHIO DEVE TROVARSI IL PIÙ VICINO POSSIBILE AL LIMITE LATERALE ESTERNO DELLA SAGOMA DEL VEICOLO E COMUNQUE A NON PIÙ DI 0,40 M. DA DETTO LIMITE; LA DISTANZA TRA I DUE APPARECCHI NON DEVE ESSERE INFERIORE A 0,50 M.; L'ALTEZZA DA TERRA DEVE ESSERE COMPRESA TRA 0,45 E 1,10 M. IL PROIETTORE PUÒ ESSERE INCORPORATO MUTUAMENTE CON LA LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE;

**c)** DUE PROIETTORI CHE DEBBONO ESSERE DI TIPO APPROVATO PER AUTOVEICOLI OPPURE PER MOTOVEICOLI. DAVANTI AD ESSI PUÒ ESSERE APPLICATA UNA GRIGLIA DI PROTEZIONE PARASASSI PURCHÈ NON RIFLETTENTE. I PROIETTORI POSSONO ESSERE FORNITI ANCHE DI LUCE ABBAGLIANTE, MA NELLA CIRCOLAZIONE SU STRADA DEBBONO ESSERE IMPIEGATI SOLTANTO I FASCI DI LUCE ANABBAGLIANTE. ESSI POSSONO ESSERE MONTATI IN POSIZIONE ARRETRATA PURCHÈ SIANO RISPETTATE LE CONDIZIONI DI VISIBILITÀ GEOMETRICA PRESCRITTE PER I MOTOVEICOLI SIMMETRICI A DUE RUOTE POSTERIORI. OGNI APPARECCHIO DEVE TROVARSI IL PIÙ VICINO POSSIBILE AL LIMITE LATERALE ESTERNO DELLA SAGOMA DEL VEICOLO E COMUNQUE A NON PIÙ DI 0,40 M. DA DETTO LIMITE; LA DISTANZA TRA I DUE APPARECCHI NON DEVE ESSERE INFERIORE A 0,50 M.; L'ALTEZZA DA TERRA DEVE ESSERE COMPRESA TRA 0,45 E 1,10 M. IL PROIETTORE PUÒ ESSERE INCORPORATO MUTUAMENTE CON LA LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE;

**d)** DUE CATADIOTTRI ROSSI POSTERIORI CHE DEBBONO ESSERE DI CLASSE I. OGNI APPARECCHIO DEVE TROVARSI IL PIÙ VICINO POSSIBILE AL LIMITE LATERALE ESTERNO DELLA SAGOMA DEL VEICOLO E COMUNQUE A NON PIÙ DI 0,40 M. DA DETTO LIMITE; LA DISTANZA TRA I DUE APPARECCHI NON DEVE ESSERE INFERIORE A 0,50 M., L'ALTEZZA DA TERRA DEVE ESSERE COMPRESA TRA 0,70 M. E 1,20 M.;

**e)** DUE LUCI D'INGOMBRO ANTERIORI E DUE POSTERIORI SE LA MACCHINA È DI DIMENSIONI ECCEZIONALI, APPLICATE CON LE MODALITÀ DELL'ART. 194;

**f)** LA LUCE DELLA TARGA, CHE DEVE ESSERE DI TIPO APPROVATO PER MOTOVEICOLI.

EVENTUALI PROIETTORI O FANALI PER IL LAVORO AGRICOLO, COMUNQUE DISPOSTI, DEBBONO ESSERE INCLINATI VERSO IL BASSO NELLA CIRCOLAZIONE SU STRADA IN MODO DA NON RECARE PREGIUDIZIO. SE LA MACCHINA PORTA ANTERIORMENTE UN ATTREZZO A QUESTO COPRE ALCUNI DISPOSITIVI, QUESTI DEBBONO ESSERE APPLICATI AVANTI ALL'ATTREZZO O AL DISOPRA DI ESSO; IN QUEST'ULTIMO CASO, QUALORA TRATTISI DI PROIETTORI E LA NUOVA ALTEZZA DI APPLICAZIONE SUPERI IL MASSIMO VALORE PRESCRITTO, I PROIETTORI STESSI DEBBONO ESSERE REGOLATI CON FORTE INCLINAZIONE VERSO IL BASSO. IN OGNI CASO LA LINEA DI DEMARCAZIONE DEL FASCIO ANABBAGLIANTE DEVE INCONTRARE IL TERRENO DINANZI AL VEICOLO A DISTANZA NON SUPERIORE A 10 M.

IL NUMERO DEI DISPOSITIVI DEI RIMORCHI AGRICOLI È FISSATO COME APPRESSO:

- a) DUE LUCI DI POSIZIONE POSTERIORI APPLICATE CON LE STESSE MODALITÀ DI QUELLE DELLE MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI;
- b) DUE CATADIOTTRI ROSSI TRIANGOLARI APPLICATI CON LE STESSE MODALITÀ DI QUELLI DELLE MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI;
- c) DUE CATADIOTTRI BIANCHI ANTERIORI CHE DEBBONO ESSERE DI CLASSE I, APPLICATI CON LE STESSE MODALITÀ DELLE LUCI DI POSIZIONE ANTERIORI DELLE MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI;
- d) DUE LUCI D'INGOMBRO POSTERIORI SE IL RIMORCHIO È DI DIMENSIONI ECCEZIONALI, APPLICATE CON LE MODALITÀ, DELL'ART. 194;
- e) LUCE DELLA TARGA, CHE DEVE ESSERE DI TIPO APPROVATO PER AUTOVEICOLI O MOTOVEICOLI.

SULLE MACCHINE AGRICOLE È CONSENTITA L'APPLICAZIONE DEGLI INDICATORI DI DIREZIONE E DELLE LUCI DI ARRESTO.

LE ALTRE MACCHINE AGRICOLE TRAINATE, ESCLUSI I RIMORCHI AGRICOLI, QUALORA CON LA LORO SAGOMA OCCULTINO LA VISIBILITÀ DELLE LUCI DI POSIZIONE POSTERIORI DELLA MOTRICE, DEBBONO AVERE GLI STESSI DISPOSITIVI PRESCRITTI PER I RIMORCHI AGRICOLI. UNA LUCE DI POSIZIONE SI INTENDE OCCULTATA QUANDO IL SUO CAMPO DI VISIBILITÀ GEOMETRICA NON SIA ALMENO PARI A QUELLO PRESCRITTO PER LE LUCI DI POSIZIONE POSTERIORI NEI MOTOVEICOLI A DUE RUOTE ANTERIORI.

OMOLOGAZIONE DEI TIPI DELLE MACCHINE AGRICOLE

#### **ART. 236 (ART. 72 DEL TESTO UNICO) LIMITI DI APPLICABILITÀ**

PER L'OMOLOGAZIONE DEI TIPI DELLE MACCHINE AGRICOLE DI CUI ALL'ART. 72 DEL TESTO UNICO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. 219 E 220.

LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CAPO CONCERNONO:

- a) LE TRATTRICI AGRICOLE INTEGRALMENTE;
- b) LE MOTOAGRICOLE, I CARRELLI PORTATRATTRICI, LE MIETITREBBIE E I RIMORCHI AGRICOLI DI PESO SUPERIORE A 15 QUINTALI, IN QUANTO APPLICABILI.

#### **ART. 237 (ART. 72 DEL TESTO UNICO) VERIFICHE E PROVE**

LE VERIFICHE E LE PROVE PER L'OMOLOGAZIONE DEL VEICOLO

CONCERNONO:

a) IL CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELL'ESEMPLARE ALLE CARATTERISTICHE GENERALI DICHIARATE DAL RICHIEDENTE;

b) L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DELLA MACCHINA IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALLE NORME DI CIRCOLAZIONE VIGENTI;

c) IL CONTROLLO DEL SISTEMA DI DIREZIONE;

d) IL CONTROLLO DELL'INSTALLAZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE;

e) L'ACCERTAMENTO DEI PESI E RELATIVA RIPARTIZIONE SUGLI ASSI:

- CON E SENZA ZAVORRA PER LE TRATTRICI AGRICOLE;
- SENZA ZAVORRA PER LE ALTRE MACCHINE AGRICOLE;

F) LA VERIFICA DEI PESI MASSIMI RIMORCHIABILI ED IL CONTROLLO DELLE ZAVORRE;

G) IL CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI FRENATURA PRESCRITTI;

H) IL CONTROLLO DEL LIVELLO SONORO;

I) L'ACCERTAMENTO DEL RAGGIO MINIMO DI VOLTA CHE S'IDENTIFICA CON QUELLO DELLA CIRCONFERENZA INDIVIDUATA DALLA LINEA CENTRALE DELLA TRACCIA DELLA RUOTA PIÙ ESTERNA, QUANDO LA MACCHINA GIRA DI 360/A, NON IMPIEGANDO I FRENI INDIPENDENTI DI STERZO;

L) IL CONTROLLO DEGLI ORGANI DI TRAINO;

M) IL CONTROLLO DEI PESI MASSIMI AMMESSI SUI PNEUMATICI;

N) LE PROVE DI POTENZA DEL MOTORE;

O) LE PROVE DI POTENZA ALLA PULEGGIA PER LE TRATTRICI;

P) LE PROVE DI TRAZIONE PER LE TRATTRICI.

#### **ART. 238 (ART. 72 DEL TESTO UNICO) DEFINIZIONI DELLE POTENZE**

AI FINI DELLE VERIFICHE E DELLE PROVE, PER POTENZA DEL MOTORE S'INTENDE QUELLA MISURATA MEDIANTE UN FRENO DINAMOMETRICO ACCOPPIATO DIRETTAMENTE ALL'ALBERO MOTORE.

PER POTENZA ALLA PULEGGIA S'INTENDE QUELLA MISURATA MEDIANTE UN FRENO DINAMOMETRICO AZIONATO A MEZZO CINGHIA, DALLA PULEGGIA DELLA TRATTRICE.

PER POTENZA DI TRAZIONE S'INTENDE QUELLA UTILIZZABILE PER DISPOSITIVO DI TRAINO DELLA TRATTRICE.

PER POTENZA MASSIMA S'INTENDE QUELLA MASSIMA SVILUPPABILE DAL MOTORE IN CORRISPONDENZA DEL NUMERO DEI GIRI E DEL GRADO DI ALIMENTAZIONE STABILITI DAL COSTRUTTORE PER LA PRODUZIONE DI SERIE.

I VALORI DELLE POTENZE MASSIME DETERMINATI NELLE PROVE DEBONO ESSERE RIPORTATI ALLE CONDIZIONI D'ARIA TIPO.

#### **ART. 239 (ART. 72 DEL TESTO UNICO) MODALITÀ PER LA PROVA DEL MOTORE**

LA PROVA DEL MOTORE È DIRETTA ALL'ACCERTAMENTO DELLA POTENZA MASSIMA EFFETTIVA ED È ESEGUITA MEDIANTE ACCOPPIAMENTO DIRETTO DEL FRENO DINAMOMETRICO ALL'ALBERO DI UN MOTORE, IN TUTTO CORRISPONDENTE A QUELLO MONTATO SULL'ESEMPLARE PRESENTATO ALLE PROVE.

LE MISURE SI INIZIANO QUANDO IL REGIME TERMICO DEL MOTORE SI È STABILIZZATO E VENGONO RIPETUTE OGNI DIECI MINUTI. NEL CORSO DELLA PROVA:

- a) SI MISURANO IL NUMERO DEI GIRI AL MOTORE, IL CARICO AL FRENO E IL CONSUMO DI COMBUSTIBILE NONCHÉ LA TEMPERATURA DELL'ACQUA ALL'ENTRATA DEL RADIATORE OPPURE DELL'ARIA ALL'USCITA DEL CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO, LA TEMPERATURA DELL'OLIO, LA TEMPERATURA AMBIENTE E LA PRESSIONE AMBIENTE;
- b) SI DETERMINANO LE POTENZE, I MOMENTI MOTORI CORRISPONDENTI, I CONSUMI SPECIFICI (GR/CVH) E I CONSUMI ORARI (KG /H) DEL COMBUSTIBILE.

LA PROVA DELLA POTENZA MASSIMA EFFETTIVA HA LA DURATA DI DUE ORE E SI EFFETTUA CON LA TARATURA DEL DISPOSITIVO DI ALIMENTAZIONE E DEL REGOLATORE DI VELOCITÀ SECONDO QUANTO STABILITO DAL COSTRUTTORE PER LA PRODUZIONE DI SERIE E CON L'ACCELERATORE A FONDO CORSA.

#### **ART. 240 (ART. 72 DEL TESTO UNICO) MODALITÀ PER LE PROVE ALLA PULEGGIA DELLA TRATTRICE**

LE PROVE ALLA PULEGGIA DELLA TRATTRICE SONO EFFETTUATE ACCOPPIANDO MEDIANTE CINGHIA LA PULEGGIA DELLA TRATTRICE A QUELLA DI UN FRENO DINAMOMETRICO. PER ELIMINARE L'INFLUENZA DELLO SLITTAMENTO DELLA CINGHIA SI INTRODUCE NEI CALCOLI, ANZICHÈ IL NUMERO EFFETTIVO DEI GIRI DELLA PULEGGIA DEL FRENO, QUELLO TEORICO OTTENUTO MOLTIPLICANDO IL NUMERO DEI GIRI AL MINUTO DELLA PULEGGIA DELLA TRATTRICE PER IL RAPPORTO TRA I DUE DIAMETRI DELLA PULEGGIA DELLA TRATTRICE E QUELLA DEL FRENO. LO SLITTAMENTO DELLA CINGHIA NON DEVE ESSERE SUPERIORE AL 3%.

PER LE PROVE SI ADOTTANO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 239 IN QUANTO APPLICABILI.

LE PRIVE SONO 6, CIASCUNA DELLA DURATA DI 20 MINUTI (DUE LETTURE), E DURANTE LE PROVE IL MOTORE MEDIANTE IL FRENO VIENE CARICATO COME SEGUE:

- 1) CON IL CARICO CORRISPONDENTE ALLA POTENZA MASSIMA EFFETTIVA;
- 2) CON IL MINIMO CARICO POSSIBILE AL FRENO;
- 3) CON IL 50% DEL CARICO DI CUI AL PUNTO 1);
- 4) CON IL MASSIMO CARICO AL FRENO;
- 5) CON IL 25% DEL CARICO DI CUI AL PUNTO 1);
- 6) CON IL 75% DEL CARICO DI CUI AL PUNTO 1).

#### **ART. 241 (ART. 72 DEL TESTO UNICO) MODALITÀ PER LE PROVE DI TRAZIONE**

LE PROVE DI TRAZIONE VENGONO EFFETTUATE CON IL MOTORE NELLE CONDIZIONI INDICATE NELL'ART. 239.

LE PROVE SONO EFFETTUATE SU UNA BASE DI LUNGHEZZA ADEGUATA ALLA VELOCITÀ SU PISTA IN PIANO CON RIVESTIMENTO IN CEMENTO PER LE TRATTRICI A RUOTE GOMMATE E SU PISTA IN PIANO BEN LIVELLATA IN TERRENO AGRARIO COMPATTO PER LE TRATTRICI A CINGOLI.

QUANDO È PREVISTA LA ZAVORRATURA, LE PROVE VANNO RIPETUTE CON LE ZAVORRE PREVISTE PER LA MARCIA SU STRADA E CON QUELLE PREVISTE PER L'IMPIEGO AGRICOLO. QUALE MEZZO DI FRENATURA PUÒ ESSERE IMPIEGATO UN CARRO DINAMOMETRICO OD ALTRO MEZZO FRENANTE CHE ASSICURI UN TIRO CENTRATO ED UNA SUFFICIENTE COSTANZA DEL CARICO LUNGO IL PERCORSO DI PROVA.

IL DISPOSITIVO DEVE CONSENTIRE UNA GRADUALE VARIAZIONE DELLO SFORZO FRENANTE.

LA LINEA DI TRAZIONE DEVE ESSERE ORIZZONTALE.

#### **ART. 242 (ART. 72 DEL TESTO UNICO) PROVE A VUOTO**

LA VELOCITÀ DEL VEICOLO PER CIASCUNA MARCIA NELLE PROVE A VUOTO È DETERMINATA CON LE MODALITÀ DELL'ART. 241 IN RELAZIONE AL TEMPO IMPIEGATO PER PERCORRERE LA BASE. DURANTE LE PROVE SI RILEVANO INOLTRE:

- a) IL REGIME MEDIO DEL MOTORE SULLA BASE (GIRI/MIN.);
- b) IL NUMERO DEI GIRI COMPIUTO DALLE RUOTE MOTRICI, OPPURE IL NUMERO DEGLI SVILUPPI DEI CINGOLI NEL

PERCORRERE LA BASE.

**ART. 243 (ART. 72 DEL TESTO UNICO) PROVE SOTTO CARICO**

NELLE PROVE SOTTO CARICO, AI SENSI DELL'ART. 241, PER LA DETERMINAZIONE ALLE VARIE MARCE DELLA POTENZA MASSIMA ALLA BARRA OD AL GANCIO DELLE TRATTRICI SI RILEVANO I SEGUENTI ELEMENTI:

- a) IL TEMPO IMPIEGATO PER PERCORRERE LA BASE (SEC.);
- b) LA VELOCITÀ MEDIA D'AVANZAMENTO SULLA BASE (V IN KM/H);
- c) IL REGIME MEDIO DEL MOTORE SULLA BASE (GIRI/MIN.);
- d) LO SFORZO MEDIO (F KG) DI TRAZIONE SULLA BASE RISULTANTE DALL'INTEGRAZIONE DEL DIAGRAMMA FORNITO DAL DINAMOGRAFO;
- e) LA POTENZA MEDIA AL GANCIO CALCOLATA CON LA FORMULA

\$T

F) IL NUMERO (N) DEI GIRI COMPIUTI DALLE RUOTE MOTRICI NEL PERCORRERE LA BASE;

G) LO SLITTAMENTO PERCENTUALE (S) DA CALCOLARE CON LA FORMULA

\$T

DOVE N E NO SONO I NUMERI DI GIRI E FRAZIONI DI GIRO DELLE RUOTE MOTRICI RISPETTIVAMENTE SOTTO CARICO E A VUOTO.

INOLTRE SI RILEVA LO SFORZO MASSIMO DI TRAZIONE DETERMINATO MEDIANTE L'INTEGRAZIONE DEL DIAGRAMMA DEGLI SFORZI RILEVATI DAL DINAMOGRAFO SU UN PERCORSO PARI ALLA BASE.

**ART. 244 (ART. 72 DEL TESTO UNICO) VERIFICA DELLA POSIZIONE DELLA BARRA O DEL GANCIO**

L'ALTEZZA DELLA BARRA O DEL GANCIO DOVRÀ ESSERE STABILITA DAL COSTRUTTORE. COMUNQUE TALE ALTEZZA DOVRÀ SODDISFARE LA SEGUENTE CONDIZIONE:

\$T

DOVE

PA = PESO IN KG. SULL'ASSE ANTERIORE DELLA TRATTRICE

P = PASSO IN M.

H = ALTEZZA DA TERRA DELLA MEZZERIA DEL GANCIO IN M.

T = SFORZO MASSIMO DI TRAZIONE IN CHILOGRAMMI DETERMINATO NELLE PROVE DI CUI ALL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 243.

**ART. 245 (ART. 72 DEL TESTO UNICO) VERIFICA DEL CARICO VERTICALE PER RIMORCHI MONOASSI**

IL CARICO MASSIMO VERTICALE (Q) AMMISSIBILE SUL GANCIO DELLA TRATTRICE NELL'ACCOPIAMENTO A RIMORCHI MONOASSI SARÀ STABILITO DAL COSTRUTTORE. COMUNQUE DOVRÀ ESSERE TALE DA SODDISFARE LA SEGUENTE CONDIZIONE:

$\$T$

DOVE

C = DISTANZA IN METRI DEL GANCIO DAL PIANO VERTICALE PASSANTE PER L'ASSE POSTERIORE DELLA TRATTRICE (SBALZO). GLI ALTRI SIMBOLI HANNO IL SIGNIFICATO INDICATO NELL'ART. 244.

CERTIFICATI ED IMMATRICOLAZIONE

DISPOSIZIONI SULLA CIRCOLAZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE

**ART. 246 (ART. 72 DEL TESTO UNICO) MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI NON SOGGETTE AD IMMATRICOLAZIONE**

ALLE MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI CHE NON SONO SOGGETTE ALL'IMMATRICOLAZIONE PREVISTA DALL'ART. 72 DEL TESTO UNICO, È RILASCIATO SOLTANTO IL CERTIFICATO PER LA MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE.

**ART. 247 (ART. 72 DEL TESTO UNICO) DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE MACCHINE AGRICOLE**

SOGGETTE AD IMMATRICOLAZIONE

LA DICHIARAZIONE DALLA QUALE RISULTA CHE IL RICHIEDENTE L'IMMATRICOLAZIONE DI UNA MACCHINA AGRICOLA SIA TITOLARE DI AZIENDA AGRICOLA O DI IMPRESA CHE EFFETTUA LAVORAZIONI MECCANICO-AGRARIE O CHE ESERCITA LA LOCAZIONE DI MACCHINE AGRICOLE, DI CUI AL COMMA SECONDO DELL'ART. 72 DEL TESTO UNICO È RILASCIATA DALL'ENTE UTENTI MOTORI AGRICOLI.

TALE DICHIARAZIONE DEVE CONTENERE LE GENERALITÀ DEL PROPRIETARIO DELLA MACCHINA AGRICOLA E LA DENOMINAZIONE DELLA AZIENDA O IMPRESA.

**ART. 248 (ART. 72 DEL TESTO UNICO) LIMITI PER IL TRASPORTO DELLE PERSONE**

CON LE MACCHINE AGRICOLE

IL TRASPORTO PER MOTIVI DI LAVORO DELL'ACCOMPAGNATORE DI ANIMALI O DI PRODOTTI AGRICOLI E DI SOSTANZE DI USO AGRARIO, NONCHÉ DEGLI ADDETTI AI LAVORI AGRICOLI, AI SENSI DELL'ART. 72 DEL TESTO UNICO PUÒ ESSERE CONSENTITO SOLTANTO SULLE TRATTRICI AGRICOLE, SULLE MIETITREBBIE, SULLE MOTOAGRICOLE AVENTI VELOCITÀ MASSIMA NON SUPERIORE A 25 KM/ORA E SUI RIMORCHI AGRICOLI TRAINATI DA TRATTRICI AVENTI LO STESSO LIMITE DI VELOCITÀ. È COMUNQUE VIETATO IL TRASPORTO DI PERSONE IN PIEDI. PER EFFETTUARE IL TRASPORTO DI PERSONE OCCORRE RICHIEDERE ALL'ISPettorato DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PRESSO IL QUALE LA MACCHINA AGRICOLA È IMMATRICOLATA, L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ DELLA MACCHINA STESSA, ATTREZZATA PER IL TRASPORTO DI PERSONE. L'ISPettorato, ACCERTATA L'IDONEITÀ DELLA MACCHINA, ANNOTA SUL CERTIFICATO IL NUMERO DELLE PERSONE CHE POSSONO ESSERE TRASPORTATE, COMPRESO IL CONDUCENTE, E L'ATTREZZATURA PRESCRITTA, PREVIO BENESTARE DEL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. IL TRASPORTO DI PERSONE SUI RIMORCHI AGRICOLI PUÒ EFFETTUARSI SOLTANTO DAL LUOGO DOVE HA SEDE L'AZIENDA AGRICOLA O DAL CENTRO DI RACCOLTA AL POSTO DI LAVORO E VICEVERSA.

SUL CERTIFICATO DEL RIMORCHIO SARÀ INOLTRE INDICATA LA TARGA DELLE TRATTRICI PER LE QUALI È AMMESSO L'AGGANCIAMENTO PER IL TRASPORTO DELLE PERSONE.

#### **ART. 249 (ART. 72 DEL TESTO UNICO) EQUIPAGGIAMENTO ED ATTREZZATURA PER IL TRASPORTO DI PERSONE**

LE MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI PER EFFETTUARE IL TRASPORTO DI PERSONE, CHE COMUNQUE NON PUÒ ESSERE SUPERIORE A DUE OLTRE AL CONDUCENTE, DEBONO ESSERE EQUIPAGGIATE CON SEDILI SOLIDAMENTE FISSATI ALLA CARROZZERIA IN POSIZIONE TALE CHE LA PERSONA SEDUTA NON SPORGA DALLA SAGOMA DEL VEICOLO. DETTI SEDILI DEBONO ESSERE MUNITI DI SPALLIERA ALTA ALMENO 20 CENTIMETRI E DI BRACCIOLI, PER TUTTA LA LUNGHEZZA DELLE ESTREMITÀ LATERALI, DELLA STESSA ALTEZZA. LA LARGHEZZA DEL SEDILE PER CIASCUN POSTO NON DOVRÀ ESSERE INFERIORE A 40 CENTIMETRI, LA PROFONDITÀ A CENTIMETRI 30 E L'ALTEZZA DOVRÀ ESSERE TALE DA CONSENTIRE L'APPOGGIO DEI PIEDI.

I RIMORCHI AGRICOLI PER EFFETTUARE IL TRASPORTO DI PERSONE DEBONO ESSERE DI TIPO OMOLOGATO A DUE ASSI, EQUIPAGGIATI CON DISPOSITIVO DI FRENATURA DI TIPO CONTINUO ED AUTOMATICO OPPURE MISTO ED AUTOMATICO. DOVRANNO INOLTRE ESSERE MUNITI DI SOSPENSIONE ELASTICA E DI OCCHIONE DI TIPO APPROVATO. IL VEICOLO TRATTORE DOVRÀ ESSERE ANCHE ESSO MUNITO DI GANCIO DI TIPO APPROVATO.

I SEDILI DISPOSTI SUL PIANALE DEL RIMORCHIO, DURANTE IL TRASPORTO DELLE PERSONE, DEBONO ESSERE FISSATI SOLIDAMENTE, SIA DALLA PARTE ANTERIORE CHE DA QUELLA POSTERIORE ED IN CORRISPONDENZA DI INTERVALLI NON SUPERIORI A DUE POSTI, CON ELEMENTI IN FERRO E BULLONI DIRETTAMENTE AI LONGHERONI DEL TELAIO. SI ESCLUDE L'ATTACCO DEI SEDILI ALLE SPONDE DEL RIMORCHIO ED ANCHE LA POSSIBILITÀ DI APPOGGIO DELLE PERSONE

ALLE SPONDE STESSE; PERTANTO I SEDILI DEBONO ESSERE MUNITI DI SPALLIERA DELL'ALTEZZA DI ALMENO 30 CENTIMETRI E DI BRACCIOLI, ALLE ESTREMITÀ LATERALI, ALTI ALMENO 20 CENTIMETRI.

LA LARGHEZZA DEL SEDILE PER CIASCUN POSTO NON DOVRÀ ESSERE INFERIORE A 40 CENTIMETRI, LA PROFONDITÀ NON INFERIORE A 30 CENTIMETRI.

LA CORSIA TRA DUE FILE DI SEDILI NON DOVRÀ ESSERE INFERIORE A 35 CENTIMETRI, MISURATA ALL'ALTEZZA DEL PIANO DEL SEDILE.

IL RIMORCHIO DURANTE IL TRASPORTO DELLE PERSONE DEVE ESSERE EQUIPAGGIATO CON CENTINE E TENDONE PER TUTTA LA SUA LUNGHEZZA, OVVERO CON SPONDE ALTE NON MENO DI 90 CENTIMETRI, E MUNITO DI SCALA MOBILE PER LA SALITA E LA DISCESA DEI PASSEGGERI.

IL NUMERO DELLE PERSONE TRASPORTABILI È COMMISURATO AL NUMERO DEI POSTI A SEDERE E COMUNQUE MAI SUPERIORE A 20. INOLTRE LA SOMMA DEL PESO DELLE PERSONE TRASPORTATE, DETERMINATO ASSUMENDO CONVENZIONALMENTE IL PESO DI CIASCUNA PERSONA PARI A 70 KG. PIÙ 10 DI BAGAGLI O ATTREZZI, E DELLA TARA DEL RIMORCHIO ATTREZZATO NON DOVRÀ SUPERARE IL PESO COMPLESSIVO, ASSEGNATO AL RIMORCHIO STESSO IN SEDE DI OMOLOGAZIONE.

DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE VISIVA

#### **ART. 250 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CARRELLI**

PER I DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE VISIVA DEI CARRELLI E DEI CARRELLI-TRATTORI DI CUI ALL'ART. 30 DEL TESTO UNICO SI APPLICANO LE STESSE PRESCRIZIONI DELLE MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI; PER I CARRELLI RIMORCHIATI SI APPLICANO LE STESSE PRESCRIZIONI DEI RIMORCHI AGRICOLI.

#### **ART. 251 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) MACCHINE OPERATRICI**

PER I DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE VISIVA DELLE MACCHINE OPERATRICI DI CUI ALL'ART. 31 DEL TESTO UNICO SI APPLICANO LE STESSE PRESCRIZIONI DELLE MACCHINE AGRICOLE.

PER IL DISPOSITIVO SUPPLEMENTARE DI SEGNALAZIONE VISIVA DI CUI DEVONO ESSERE MUNITE LE MACCHINE OPERATRICI SGOMBRANEVE SI APPLICANO LE PRESCRIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 166 E 205 PER IL DISPOSITIVO SUPPLEMENTARE.

VEICOLI TRATTORI E CARRELLI APPENDICE

#### **ART. 252 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) DIMENSIONI E PESI CARRELLI**

LE DIMENSIONI E I PESI MASSIMI AMMISSIBILI DEI CARRELLI APPENDICE IN RELAZIONE AL PESO A VUOTO DELL'AUTOVEICOLO TRATTORE SONO:

- a) PER AUTOVEICOLO TRATTORE DI PESO A VUOTO NON

SUPERIORE A QUINTALI DIECI: METRI DUE DI LUNGHEZZA, COMPRESI GLI ORGANI DI TRAINO; METRI UNO E VENTI CENTIMETRI DI LARGHEZZA; QUINTALI TRE DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO;

b) PER AUTOVEICOLO TRATTORE DI PESO A VUOTO SUPERIORE A DIECI QUINTALI: METRI DUE E CINQUANTA CENTIMETRI DI LUNGHEZZA, COMPRESI GLI ORGANI DI TRAINO; METRI UNO E CINQUANTA CENTIMETRI DI LARGHEZZA; QUINTALI SEI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO;

c) PER I SOLI AUTOBUS DI PESO A VUOTO SUPERIORE A VENTICINQUE QUINTALI: METRI QUATTRO E CENTIMETRI DIECI DI LUNGHEZZA, COMPRESI GLI ORGANI DI TRAINO; METRI UNO E CENTIMETRI OTTANTA DI LARGHEZZA; QUINTALI VENTI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO.

IN OGNI CASO LA LARGHEZZA DEL CARRELLO-APPENDICE NON DEVE SUPERARE QUELLA DELL'AUTOVEICOLO TRATTORE E L'ALTEZZA MASSIMA NON DEVE ESSERE SUPERIORE AI METRI DUE E CENTIMETRI CINQUANTA.

#### **ART. 253 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) ORGANI DI TRAINO DEI CARRELLI**

I CARRELLI-APPENDICE A UNA RUOTA DEVONO AVERE GLI ORGANI DI TRAINO MUNITI DI DUE ATTACCHI, LA CUI IDONEITÀ DEVE ESSERE ACCERTATA IN SEDE DI VISITA E PROVA.

#### **ART. 254 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) NUMERO DI IDENTIFICAZIONE CARRELLI**

OGNI CARRELLO-APPENDICE DEVE ESSERE INDIVIDUATO CON UN NUMERO PROGRESSIVO DI COSTRUZIONE PUNZONATO ANTERIORMENTE SUL LATO DESTRO DEL TELAIO A CURA DELLA FABBRICA COSTRUTTRICE.

#### **ART. 255 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO TRATTORE**

NELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO TRATTORE DEVONO ESSERE ANNOTATI IL NUMERO DEL TELAIO, LE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E IL TIPO DI DISPOSITIVO DI FRENATURA INSTALLATO SUL CARRELLO-APPENDICE DI CUI È AMMESSO IL TRAINO.

#### **ART. 256 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PESO MASSIMO RIMORCHIABILE PER GLI AUTOVEICOLI**

IL PESO MASSIMO RIMORCHIABILE PER GLI AUTOVEICOLI VIENE STABILITO IN SEDE DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO E, PER I TIPI NON OMOLOGATI, IN SEDE DI VISITA E PROVA DI CIASCUN ESEMPLARE.

IN OGNI CASO IL PESO RIMORCHIABILE È ARROTONDATO AL QUINTALE INTERO.

#### **ART. 257 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) VALORE MASSIMO DEL PESO**

**RIMORCHIABILE**

IL VALORE MASSIMO AMMISSIBILE DEL PESO RIMORCHIABILE È LIMITATO DAL RAPPORTO TRA IL PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO DEL RIMORCHIO ED IL PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO DELLA MOTRICE, COSTITUENTI UN COMPLESSO DI VEICOLI; DETTO RAPPORTO NON DEVE SUPERARE:

- 1,3 SE IL COMPLESSO DI VEICOLI È PROVVISORIO DI DISPOSITIVO DI FRENATURA DI TIPO CONTINUO E AUTOMATICO;

- 0,8 SE IL COMPLESSO DI VEICOLI NON È PROVVISORIO DI DISPOSITIVO DI FRENATURA DI TIPO CONTINUO E AUTOMATICO;

- 0,5 NEI CASI IN CUI IL RIMORCHIO NON SIA PROVVISORIO DI DISPOSITIVO DI FRENATURA O VENGA TRAINATO UN VEICOLO NON CONSIDERATO RIMORCHIO.

PER GLI AUTOARTICOLATI I VALORI MASSIMI DI CUI SOPRA SI RIFERISCONO AL RAPPORTO TRA IL PESO MASSIMO SUGLI ASSI DEL SEMIRIMORCHIO ED IL PESO DEL TRATTORE AUMENTATO DEL CARICO MASSIMO GRAVANTE SULLA RALLA. PER PESO RIMORCHIABILE DEL TRATTORE SI DEVE COMUNQUE INTENDERE IL PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO DEL SEMIRIMORCHIO.

PER I TRATTORI STRADALI, MUNITI DI DISPOSITIVO DI FRENATURA DI TIPO CONTINUO E AUTOMATICO, NON SUSCETTIBILI DI SUPERARE LA VELOCITÀ DI 40 KM. ALL'ORA, IL VALORE MASSIMO DEL RAPPORTO È ELEVATO A TRE.

PER I TRASPORTI ECCEZIONALI DI CUI ALL'ART. 10 DEL TESTO UNICO, IL VALORE MASSIMO DEL RAPPORTO PUÒ ESSERE ELEVATO A SEI, QUANDO LA MOTRICE NON POSSA SUPERARE LA VELOCITÀ DI 40 KM/ORA ED ABBIA PESO ADERENTE NON INFERIORE AL 75% DEL PESO PROPRIO.

**ART. 258 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) DETERMINAZIONE DEL PESO MASSIMO RIMORCHIABILE - PROVE**

LE PROVE PER LA DETERMINAZIONE DEL PESO RIMORCHIABILE, DA EFFETTUARSI A PIENO CARICO, SONO DIRETTE AD ACCERTARE:

- CHE IL COMPLESSO DEI VEICOLI POSSA AVVIARSI SU PENDENZA NON INFERIORE ALL'8%;

- CHE IL COMPLESSO DEI VEICOLI POSSA MARCIARE AD UNA VELOCITÀ CHE NON DIFFERISCA PIÙ DEL 10% DALLA VELOCITÀ CORRISPONDENTE AL NUMERO DI GIRI DI POTENZA MASSIMA DEL MOTORE, CON IL RAPPORTO PIÙ ELEVATO DELLA TRASMISSIONE, SU PENDENZA NON INFERIORE ALL'1%. L'ACCERTAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO VERIFICANDO CHE L'ACCELERAZIONE MEDIA SU STRADA PIANA NON SIA INFERIORE A 0,1 M/\$T ,NEL CAMPO DI UTILIZZAZIONE DEL RAPPORTO PIÙ ALTO, FRA I REGIMI DI COPPIA MASSIMA E DI POTENZA MASSIMA.

PER GLI AUTOTRENI LE PROVE POSSONO ESSERE SOSTITUITE DAL

RILEVAMENTO IN PIANO DEGLI SFORZI DI TRAZIONE AL GANCIO, VERIFICANDO CHE LO SFORZO DI TRAZIONE MASSIMO NON SIA INFERIORE ALLA SOMMA DEL 9,5% DEL PESO RIMORCHIABILE E DELL'8% DEL PESO DEL VEICOLO TRATTORE E CHE LO SFORZO DI TRAZIONE CORRISPONDENTE AL NUMERO DI GIRI DI POTENZA MASSIMA, COL RAPPORTO PIÙ ELEVATO DELLA TRASMISSIONE, NON SIA INFERIORE ALLA SOMMA DEL 2,5% DELLO STESSO PESO RIMORCHIABILE E DELL'1% DEL PESO DEL VEICOLO TRATTORE.

**ART. 259 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PROVE DEGLI AUTOSNODATI**

GLI AUTOSNODATI DEBBONO POTER SUPERARE LE VERIFICHE E PROVE DI CUI ALL'ART. 258.

**ART. 260 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) ORGANI DI TRAINO**

GLI ORGANI DI TRAINO DEI VEICOLI A MOTORE E DEI VEICOLI DA ESSI TRAINATI SONO COSTITUITI:

- a) DAI GANCI APPLICATI SUI VEICOLI TRATTORI;
- b) DAGLI OCCHIONI APPLICATI AI TIMONI DEI VEICOLI TRAINATI;
- c) DAI TIMONI DEI VEICOLI TRAINATI.

**ART. 261 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) GANCI DEGLI AUTOVEICOLI**

IN BASE AL PESO RIMORCHIABILE AMMISSIBILE PER IL VEICOLO, I GANCI APPLICATI AGLI AUTOVEICOLI SI SUDDIVIDONO NELLE SEGUENTI CATEGORIE:

CATEGORIA I - PESO RIMORCHIABILE FINO A 10 QL.;

CATEGORIA II - PESO RIMORCHIABILE MAGGIORE DI 10 QL. E FINO A 35 QL.;

CATEGORIA III - PESO RIMORCHIABILE MAGGIORE DI 35 QL. E FINO A 60 QL.;

CATEGORIA IV - PESO RIMORCHIABILE MAGGIORE DI 60 QL. E FINO A 140 QL.;

CATEGORIA V - PESO RIMORCHIABILE MAGGIORE DI 140 QL. E FINO A 180 QL.

OGNI TIPO DI GANCIO DEVE CORRISPONDERE DIMENSIONALMENTE A QUANTO PRESCRITTO IN TABELLE DI UNIFICAZIONE A CARATTERE DEFINITIVO, DOVE DEBBONO ESSERE PRECISATE, TRA L'ALTRO LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA CONTRO LO SGANCIO ACCIDENTALE, DI CUI OGNI GANCIO DEVE ESSERE MUNITO, IL CAMPO DEGLI SPOSTAMENTI RELATIVI TRA IL GANCIO E L'OCCHIONE, NONCHÉ LE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI APPLICAZIONE DEL GANCIO AL VEICOLO.

OGNI GANCIO DEVE AVERE LE SUPERFICI TRA LORO OPPORTUNAMENTE RACCORDATE, IN MODO DA DIMOSTRARE CORRETTA PROGETTAZIONE ED ACCURATA ESECUZIONE. SIA L'INTERO GANCIO CHE LA CAMPANA DEBONO POTER RUOTARE REGOLARMENTE INTORNO AI PROPRI ASSI: I GIUOCHI DI ACCOPPIAMENTO DEBONO ESSERE COMPRESI ENTRO VALORI COMPATIBILI CON UNA CORRETTA LAVORAZIONE MECCANICA.

NESSUNA PARTE DEL GANCIO DEVE ESSERE PRODOTTA PER FUSIONE. AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL TIPO SUL PROTOTIPO DEL GANCIO VIENE EFFETTUATA UNA PROVA DI TRAZIONE FINO A ROTTURA. LA PROVA DEVE ESSERE FATTA IN LABORATORIO SU MACCHINA PER PROVE DI TRAZIONE ED IL CARICO DEVE ESSERE APPLICATO ASSIALMENTE E IN MANIERA GRADUALMENTE CRESCENTE; NON SI DEVE VERIFICARE ROTTURA SOTTO IL CARICO APPRESSO SPECIFICATO PER CIASCUNA CATEGORIA. DURANTE LA PROVA DI TRAZIONE SI DEVE VERIFICARE CHE IL DIAGRAMMA DELLE DEFORMAZIONI IN FUNZIONE DEI CARICHI, PRESENTI ANDAMENTO REGOLARE SENZA PUNTI SINGOLARI NELL'INTERVALLO INDICATO NELLA SEGUENTE TABELLA.

\$T

INOLTRE SUI GANCI DELLE CATEGORIE I, II E III DEVE ESSERE EFFETTUATA, PRIMA DELLA PROVA DI TRAZIONE, UNA PROVA SUPPLEMENTARE CONSISTENTE NELL'APPLICAZIONE, IN MANIERA GRADUALMENTE CRESCENTE, SUL GANCIO, IN CORRISPONDENZA DEL CENTRO DI PRESSIONE DELL'OCCHIONE DEL RIMORCHIO, DI UN CARICO VERTICALE PARI A 600 KG. PER I GANCI DI CATEGORIA I, PARI A 2000 KG. PER QUELLI DI CATEGORIA II E PARI A 4000 KG. PER QUELLI DI CATEGORIA III.

DURANTE TALE PROVA NON DEBONO AVERSI DEFORMAZIONI PERMANENTI NEL COMPLESSO DEL GANCIO.

PER I VEICOLI CON PESO RIMORCHIABILE SUPERIORE A 180 QUINTALI, QUANDO DEBONO TRAINARE RIMORCHI PER TRASPORTI ECCEZIONALI, L'IDONEITÀ DEI GANCI DI TRAINO DEVE ESSERE ACCERTATA, CASO PER CASO, DAL MINISTERO DEI TRASPORTI, CHE PUÒ RICHIEDERE LE DOCUMENTAZIONI TECNICHE E L'EFFETTUAZIONE DELLE PROVE NECESSARIE A TAL FINE.

#### **ART. 262 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) OCCHIONI DEI RIMORCHI DEGLI AUTOVEICOLI**

IN BASE AL PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO GLI OCCHIONI APPLICATI AI RIMORCHI TRAINATI DA AUTOVEICOLI SI SUDDIVIDONO NELLE SEGUENTI CATEGORIE:

CATEGORIA I - PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO FINO A 10 QL.;

CATEGORIA II - PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO MAGGIORE DI 10 QL. E FINO A 35 QL.;

CATEGORIA III - PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO MAGGIORE DI 35 QL. E FINO A 60 QL.;

CATEGORIA IV - PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO MAGGIORE DI 60 QL. E FINO A 140 QL.;

CATEGORIA V - PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO MAGGIORE DI 140 QL. E FINO A 180 QL.

OGNI TIPO DI OCCHIONE PRESENTATO ALL'APPROVAZIONE DEVE CORRISPONDERE DIMENSIONALMENTE A QUANTO PRESCRITTO IN TABELLE DI UNIFICAZIONE A CARATTERE DEFINITIVO.

OGNI OCCHIONE DEVE AVERE LE SUPERFICI TRA LORO OPPORTUNAMENTE RACCORDATE, IN MODO DA DIMOSTRARE CORRETTA PROGETTAZIONE ED ACCURATA LAVORAZIONE E NON DEVE ESSERE PRODOTTO PER FUSIONE.

AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL TIPO, SUL PROTOTIPO DELL'OCCHIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA UNA PROVA DI TRAZIONE FINO A ROTTURA.

LA PROVA DEVE ESSERE FATTA IN LABORATORIO SU MACCHINA PER PROVE DI TRAZIONE ED IL CARICO DEVE ESSERE APPLICATO ASSIALMENTE ED IN MANIERA GRADUALMENTE CRESCENTE; NON SI DEVE VERIFICARE ROTTURA SOTTO IL CARICO APPRESSO SPECIFICATO PER CIASCUNA CATEGORIA. PER I TIPI DI OCCHIONI CHE SONO COLLEGATI AL TIMONE MEDIANTE FILETTATURA, LA PROVA DEVE ESSERE CONDOTTA IN MODO DA SOTTOPORRE AI CARICHI DI COLLAUDO ANCHE DETTO COLLEGAMENTO. DURANTE LA PROVA DI TRAZIONE DEVE VERIFICARSI CHE IL DIAGRAMMA DELLE DEFORMAZIONI IN FUNZIONE DEI CARICHI PRESENTI ANDAMENTO REGOLARE, SENZA PUNTI SINGOLARI, PER CARICHI GRADUALMENTE CRESCENTI FINO AI VALORI MASSIMI INDICATI NELLA NELLA TABELLA SEGUENTE:

\$T

PER I RIMORCHI AVENTI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A 180 QUINTALI L'IDONEITÀ DELL'OCCHIONE DEVE ESSERE ACCERTATA, CASO PER CASO, IN RELAZIONE AL PESO CON IL CARICO POTENZIALE DEL RIMORCHIO STESSO, DAL MINISTERO DEI TRASPORTI CHE PUÒ RICHIEDERE LE DOCUMENTAZIONI TECNICHE E L'EFFETTUAZIONE DELLE PROVE NECESSARIE A TAL FINE.

#### **ART. 263 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) TIMONI DEI RIMORCHI DEGLI AUTOVEICOLI**

I TIMONI DEI RIMORCHI TRAINATI DA AUTOVEICOLI DEBONO AVERE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DETERMINATE IN BASE A CALCOLI DI PROGETTO DA EFFETTUARE SECONDO UNO SCHEMA UNIFICATO E SECONDO CRITERI TECNICI FISSATI DAL MINISTRO PER I TRASPORTI; IL CALCOLO VA FATTO PER OGNI TIPO DI TIMONE IN BASE AL PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO DEL TIPO DI VEICOLO CUI IL TIMONE STESSO È DESTINATO E DEVE TENERE CONTO DELLE SOLLECITAZIONI CHE POSSONO VERIFICARSI NELLE DIVERSE CONDIZIONI D'IMPIEGO NONCHÉ DELLE CARATTERISTICHE DEL MATERIALE.

#### **ART. 264 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) OCCHIONI E TIMONI DEI CARRELLI-APPENDICE**

PER GLI OCCHIONI ED I TIMONI DEI CARRELLI-APPENDICE DI CUI ALL'ART. 28 DEL TESTO UNICO SI APPLICANO LE NORME DEGLI ARTICOLI 262 E 263.

#### **ART. 265 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) ORGANI DI TRAINO DEGLI AUTOARTICOLATI**

GLI ORGANI DI TRAINO DEGLI AUTOARTICOLATI, SIA QUELLI DEL TRATTORE CHE QUELLI DEL SEMIRIMORCHIO, DEBONO CORRISPONDERE A NORME INDICATE IN TABELLE DI UNIFICAZIONE A CARATTERE DEFINITIVO.

#### **ART. 266 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) GANCI DELLE MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI**

OGNI GANCIO APPLICATO ALLE MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI AUTORIZZATE AL TRAINO DEVE ESSERE COSTITUITO DA UN COMPLESSO DI ELEMENTI METALLICI E DA UN PERNO MUNITO DI DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER IL BLOCCAGGIO NELLA SEDE PREVISTA; NESSUNA PARTE DEVE ESSERE PRODOTTO DI FUSIONE.

IL GANCIO PUÒ ESSERE ANCHE COSTITUITO DA UN ELEMENTO AD ASSE CURVILINEO CON CHIUSURA DI SICUREZZA ATTA AD IMPEDIRE LA FUORIUSCITA DELL'OCCHIONE.

IL COMPLESSO COSTITUENTE IL GANCIO DEVE ESSERE RIGIDAMENTE FISSATO ALLA STRUTTURA PRINCIPALE DEL VEICOLO TRATTORE.

LA FORMA DEL GANCIO DEVE ESSERE TALE DA PERMETTERE LA LIBERA ROTAZIONE DELL'OCCHIONE, INTORNO AD UN ASSE VERTICALE, PER UN ANGOLO DI ALMENO  $\pm 60^\circ$ , DOVRÀ ALTRESÌ ESSERE POSSIBILE LA ROTAZIONE DELL'OCCHIONE INTORNO ALL'ASSE LONGITUDINALE DEL GANCIO PER UN ANGOLO DEL VALORE DI ALMENO  $\pm 30^\circ$  E INTORNO ALL'ASSE TRASVERSALE DI ALMENO  $\pm 30^\circ$ .

IN BASE AL PESO RIMORCHIABILE AMMESSO PER LA MACCHINA E AL NUMERO DEGLI ASSI DEL VEICOLO TRAINATO, I GANCI SI SUDDIVIDONO NELLE SEGUENTI CATEGORIE:

CATEGORIA A PER IL TRAINO DI RIMORCHI AD ALMENO DUE ASSI, AVENTI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO NON SUPERIORE A 60 QUINTALI;

CATEGORIA B PER IL TRAINO DI RIMORCHI ANCHE MONOASSI AVENTI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO NON SUPERIORE A 60 QUINTALI E TRASMETTENTI AL GANCIO, IN CONDIZIONI STATICHE, UN CARICO VERTICALE NON SUPERIORE A 5 QUINTALI;

CATEGORIA C - PER IL TRAINO DI RIMORCHI ANCHE MONOASSI AVENTI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO NON SUPERIORE A 60 QUINTALI E TRASMETTENTI AL GANCIO, IN CONDIZIONI STATICHE, UN CARICO VERTICALE SUPERIORE A 5 QUINTALI E FINO A 15 QUINTALI;

CATEGORIA D PER IL TRAINO DI RIMORCHI AD ALMENO DUE ASSI

AVENTI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A 60 QUINTALI E FINO A 120 QUINTALI.

I GANCI MUNITI DI ATTACCO A PERNO DEBBO AVERE IL PERNO DI DIAMETRO PARI A 28 MM. SE APPARTENENTI AD UNA DELLE CATEGORIE A, B E C E PARI A 38 MM. SE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA D.

AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL TIPO, SUL PROTOTIPO DEL COMPLESSO COSTITUENTE IL GANCIO, DEVE ESSERE EFFETTUATA UNA PROVA DI TRAZIONE FINO A ROTTURA. LA PROVA DEVE ESSERE ESEGUITA IN LABORATORIO SU MACCHINA PER PROVA DI TRAZIONE ED IL CARICO DEVE ESSERE APPLICATO ASSIALMENTE ED IN MANIERA GRADUALMENTE CRESCENTE; NON SI DEVE VERIFICARE ROTTURA SOTTO IL CARICO DI COLLAUDO DI ALMENO:

- 9.000 KG. PER I GANCI DELLE CATEGORIE A, B, C;
- 18.000 KG. PER IL GANCIO DELLA CATEGORIA D.

DURANTE LA PROVA DI TRAZIONE DEVE VERIFICARSI CHE IL DIAGRAMMA DELLE DEFORMAZIONI IN FUNZIONE DEI CARICHI, PRESENTI ANDAMENTO REGOLARE SENZA PUNTI SINGOLARI, PER CARICHI CRESCENTI FINO A:

- 3000 KG. PER I GANCI DELLE CATEGORIE A, B, C;
- 6000 KG. PER IL GANCIO DELLA CATEGORIA D.

INOLTRE SUI GANCI DELLE CATEGORIE B E C DEVE ESSERE EFFETTUATA, PRIMA DELLE PROVE DI CUI AI PRECEDENTI COMMUNI, UNA PROVA SUPPLEMENTARE CONSISTENTE NELL'APPLICAZIONE, IN MANIERA GRADUALMENTE CRESCENTE SUL COMPLESSO COSTITUENTE IL GANCIO, IN CORRISPONDENZA DEL CENTRO DI PRESSIONE DELL'OCCHIONE DEL VEICOLO TRAINATO, DI UN CARICO VERTICALE PARI A 3000 KG. PER I GANCI DI CATEGORIA B E PARI A 5000 KG. PER I GANCI DI CATEGORIA C. DURANTE TALE PROVA NON DEBBO AVERSI DEFORMAZIONI PERMANENTI NEL COMPLESSO COSTITUENTE IL GANCIO.

#### **ART. 267 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) OCCHIONI DELLE MACCHINE AGRICOLE TRAINATE**

IN BASE AL PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO DEL VEICOLO, GLI OCCHIONI APPLICATI ALLE MACCHINE AGRICOLE TRAINATE SI SUDDIVIDONO NELLE SEGUENTI CATEGORIE:

CATEGORIA E - PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO FINO A 60 QUINTALI;

CATEGORIA F - PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A 60 QUINTALI E FINO A 120 QUINTALI.

IL DIAMETRO DEL FORO DELL'OCCHIONE DEVE ESSERE IN OGNI CASO PARI A 45 MM.

AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL TIPO, SUL PROTOTIPO DELL'OCCHIONE

DEVE ESSERE EFFETTUATA UNA PROVA DI TRAZIONE FINO A ROTTURA. LA PROVA DEVE ESSERE ESEGUITA IN LABORATORIO SU MACCHINA PER PROVE DI TRAZIONE ED IL CARICO DEVE ESSERE ASSIALE E APPLICATO IN MANIERA GRADUALMENTE CRESCENTE.

NON SI DEVE VERIFICARE ROTTURA SOTTO IL CARICO DI COLLAUDO DI ALMENO:

- 9.000 KG. PER L'OCCHIONE DELLA CATEGORIA E;

- 18.000 KG. PER L'OCCHIONE DELLA CATEGORIA F.

PER I TIPI DI OCCHIONE CHE SONO COLLEGATI AL TIMONE MEDIANTE FILETTATURA LA PROVA DEVE ESSERE CONDOTTA IN MODO DA SOTTOPORRE AI CARICHI DI COLLAUDO ANCHE DETTO COLLEGAMENTO.

DURANTE LA PROVA DI TRAZIONE DEVE VERIFICARSI CHE IL DIAGRAMMA DELLE DEFORMAZIONI IN FUNZIONE DEI CARICHI PRESENTI ANDAMENTO REGOLARE, SENZA PUNTI SINGOLARI, PER CARICHI CRESCENTI FINO A:

- 3000 KG. PER L'OCCHIONE DELLA CATEGORIA E;

- 6000 KG. PER L'OCCHIONE DELLA CATEGORIA F.

#### **ART. 268 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) TIMONI DELLE MACCHINE AGRICOLE TRAINATE**

I TIMONI DELLE MACCHINE AGRICOLE TRAINATE DEBONO AVERE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DETERMINATE IN BASE A CALCOLI DI PROGETTO DA EFFETTUARE SECONDO UNO SCHEMA UNIFICATO E SECONDO CRITERI TECNICI FISSATI DAL MINISTRO PER I TRASPORTI; IL CALCOLO VA FATTO PER OGNI TIPO DI TIMONE IN BASE AL PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO DEL TIPO DI VEICOLO CUI IL TIMONE STESSO È DESTINATO E DEVE TENERE CONTO DELLE SOLLECITAZIONI CHE POSSONO VERIFICARSI NELLE DIVERSE CONDIZIONI D'IMPIEGO NONCHÉ DELLE CARATTERISTICHE DEL MATERIALE.

#### **ART. 269 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) APPROVAZIONE DEI TIPI DEI GANCI, DEGLI OCCHIONI E DEI TIMONI**

DEBONO ESSERE SEPARATAMENTE APPROVATI DAL MINISTRO PER I TRASPORTI I TIPI DEI GANCI, DEGLI OCCHIONI E DEI TIMONI.

SU OGNI ESEMPLARE DEI GANCI E DEGLI OCCHIONI APPROVATI DEBONO ESSERE INDICATI IN MANIERA CHIARA E INDELEBILE E FACILMENTE VISIBILE QUANDO È MONTATO: IL MARCHIO DI FABBRICA, LA CATEGORIA CUI IL GANCIO E L'OCCHIONE APPARTENGONO, GLI ESTREMI DI APPROVAZIONE E L'ANNO DI FABBRICAZIONE.

SU OGNI ESEMPLARE DEI TIMONI APPROVATI DEBONO ESSERE IMPRESSI IN UNA DELLE PARTI FONDAMENTALI DI ESSO GLI ESTREMI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO DI RIMORCHIO PER IL QUALE È STATO AUTORIZZATO; QUALORA TRATTISI DI RIMORCHIO DI TIPO NON

OMOLOGATO, SUL TIMONE DEVE ESSERE IMPRESSO IL NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DEL TELAIO DEL RIMORCHIO STESSO.

**ART. 270 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) ORGANI DI TRAINO DEI CARRELLI E DELLE MACCHINE OPERATRICI**

PER GLI ORGANI DI TRAINO DEI CARRELLI E DELLE MACCHINE OPERATRICI DI CUI AGLI ARTICOLI 30 E 31 DEL TESTO UNICO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI PER LE MACCHINE AGRICOLE PREVISTE DAGLI ARTICOLI 266, 267, 268 E 269.

DISPOSITIVI DI FRENATURA DEI VEICOLI A MOTORI

E DI QUELLI DA ESSI TRAINATI

**ART. 271 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) ELEMENTI**

IL DISPOSITIVO DI FRENATURA È COSTITUITO DAL COMANDO, DALLA TRASMISSIONE E DAL FRENO PROPRIAMENTE DETTO.

IL COMANDO È L'ORGANO CHE VIENE DIRETTAMENTE AZIONATO DAL CONDUTTORE PER FORNIRE ALLA TRASMISSIONE L'ENERGIA NECESSARIA PER FRENARE. DETTA ENERGIA PUÒ ESSERE ESCLUSIVAMENTE MUSCOLARE, OPPURE RISULTANTE DALLA FORZA MUSCOLARE DEL CONDUCENTE, POTENZIATA MEDIANTE UNA SORGENTE CONTROLLATA, OPPURE ANCORA FORNITA DA UNA SORGENTE CONTROLLATA DAL CONDUTTORE, IVI COMPRESA QUELLA CINETICA POSSEDUTA DAL RIMORCHIO. LA TRASMISSIONE È L'ORGANO COSTITUITO DA TUTTI GLI ELEMENTI INSERITI TRA IL COMANDO ED IL FRENO CHE LI COLLEGA FUNZIONALMENTE; ESSA PUÒ ESSERE DI TIPO MECCANICO IDRAULICO, PNEUMATICO, ELETTRICO, MISTO.

IL FRENO È L'ORGANO NEL QUALE SORGONO LE FORZE CHE SI OPPONGONO AL MOTO DEL VEICOLO; ESSO PUÒ ESSERE AD ATTRITO QUANDO LE FORZE SORGONO PER ATTRITO DI DUE ELEMENTI IN MODO RELATIVO, FACENTI PARTE ENTRAMBI DEL VEICOLO; ELETTRICO, QUANDO LE FORZE SORGONO PER AZIONE ELETTROMAGNETICA FRA DUE ELEMENTI IN MOTO RELATIVO - MA NON IN CONTATTO - FACENTI PARTE ENTRAMBI DEL VEICOLO; A FLUIDO, QUANDO LE FORZE SORGONO PER AZIONE DI UN FLUIDO INTERPOSTO FRA DUE ELEMENTI IN MOTO RELATIVO, FACENTI PARTE ENTRAMBI DEL VEICOLO; MOTORE, QUANDO LE FORZE SORGONO PER UN AUMENTO ARTIFICIALE DELL'AZIONE FRENANTE DEL MOTORE DEL VEICOLO.

**ART. 272 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) AZIONABILITÀ**

IL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO DEVE ESSERE GRADUABILE ED AZIONABILE DAL CONDUCENTE DAL PROPRIO POSTO DI GUIDA SENZA TOGLIERE LE MANI DALL'ORGANO DI COMANDO DELLA DIREZIONE.

IL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SOCCORSO DEVE ESSERE GRADUABILE ED AZIONABILE DAL CONDUCENTE DAL PROPRIO POSTO DI GUIDA. IL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI STAZIONAMENTO DEVE ESSERE AZIONABILE DAL CONDUCENTE DAL PROPRIO POSTO DI GUIDA, QUANDO

NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, E DEVE, UNA VOLTA APPLICATO, RIMANERE RIGIDAMENTE BLOCCATO A MEZZO DI UN DISPOSITIVO AD AZIONE PURAMENTE MECCANICA.

**ART. 273 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) TIPI DI DISPOSITIVI DI FRENATURA DI SERVIZIO**

IL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO CONTINUO ED AUTOMATICO È COSTITUITO DA UN IMPIANTO DI FRENATURA INSTALLATO SU UN COMPLESSO DI VEICOLI ED HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- a) ORGANO DI COMANDO UNICO ED AZIONABILE CON UNICA MANOVRA GRADUABILE DAL CONDUCENTE DAL PROPRIO POSTO DI GUIDA;
- b) ENERGIA UTILIZZATA PER LA FRENATURA DEL COMPLESSO DIVERSA DA QUELLA PROPRIA DEL CONDUCENTE, MA FORNITA DA APPOSITA SORGENTE INSTALLATA SULLA MOTRICE E COLLEGATA AD ACCUMULATORI POSTI SUI SINGOLI VEICOLI DEL COMPLESSO;
- c) ASSICURA IN MODO SIMULTANEO, OPPURE CONVENIENTEMENTE ORDINATO, LA FRENATURA DEI SINGOLI VEICOLI DEL COMPLESSO IN TUTTE LE LORO NORMALI POSIZIONI RELATIVE;
- d) È AUTOMATICO, NEL SENSO CHE QUALORA IL COMPLESSO SI SPEZZI PER ROTTURA DI UN ATTACCO, IL VEICOLO DISTACCATOSI DALLA MOTRICE SI FRENI AUTOMATICAMENTE SENZA CHE VENGA ANNULLATA L'EFFICIENZA DELLA FRENATURA DELLA MOTRICE ED IL CONDUCENTE DI QUESTA DEVE ESSERE AVVERTITO A MEZZO DI OPPORTUNE SEGNALAZIONI, DELL'AVVENUTO DISTACCO.

IL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO MISTO ED AUTOMATICO, DIFFERISCE DAL PRECEDENTE SOLO IN QUANTO L'ENERGIA UTILIZZATA PER LA FRENATURA DELLA MOTRICE È QUELLA PROPRIA DEL CONDUCENTE, MENTRE PER LA FRENATURA DEL VEICOLO TRAINATO SI UTILIZZA LA ENERGIA FORNITA DA APPOSITA SORGENTE INSTALLATA SULLA MOTRICE E COLLEGATA AD ACCUMULATORI POSTI SUL VEICOLO TRAINATO.

IL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO AD INERZIA EFFETTUA LA FRENATURA DI UN VEICOLO RIMORCHIATO UTILIZZANDO FORZE CHE NASCONO PER L'AVVICINAMENTO DI QUESTO ALLA MOTRICE. IL DISPOSITIVO PUÒ ESSERE ANCHE AUTOMATICO.

**EFFICIENZA DI FRENATURA**

SI INTENDE PER EFFICIENZA DI FRENATURA DEI DISPOSITIVI LO SPAZIO PERCORSO DAL VEICOLO DAL MOMENTO IN CUI IL CONDUTTORE INIZIA AD AGIRE SUL COMANDO FINO AL MOMENTO DELL'ARRESTO (SPAZIO DI FRENATURA) O LA DECELERAZIONE MEDIA RILEVATA CON DECELEROGRAFO.

NELLE FORMULE RELATIVE ALLE EFFICIENZE INDICATE NEGLI ARTICOLI

CHE SEGUONO I SIMBOLI HANNO I SEGUENTI SIGNIFICATI:

V = VELOCITÀ DEL VEICOLO AL MOMENTO IN CUI IL CONDUCENTE INIZIA AD AGIRE SUL COMANDO ESPRESSA IN KM/H (VELOCITÀ INIZIALE)

S = SPAZIO DI FRENATURA ESPRESSO IN METRI.

L'EFFICIENZA DI FRENATURA DEVE ESSERE ACCERTATA ZAVORRANDO OPPORTUNAMENTE IL VEICOLO FINO A RAGGIUNGERE IL PESO MASSIMO COMPLESSIVO E LA DISTRIBUZIONE DI CARICO AMMESSA PER IL VEICOLO STESSO. LE PROVE DEBONO ESSERE RIPETUTE ANCHE A VEICOLO SCARICO, CON IL SOLO CONDUCENTE, PER ACCERTARE CHE LA EFFICIENZA FRENANTE, A MENO CHE NON SIA DIVERSAMENTE DISPOSTO, SIA ALMENO UGUALE A QUELLA RISULTANTE DAI LIMITI PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO. QUANDO NON SIA DIVERSAMENTE SPECIFICATO, IL VEICOLO DEVE ESSERE IN ORDINE DI MARCIA CON I RIFORNIMENTI COMPLETI; IL PESO DEL GUIDATORE VA CONSIDERATO PARI A KG. 70 \$T 5.

A MENO CHE NON SIA DIVERSAMENTE DISPOSTO, TUTTE LE PROVE DEVONO ESSERE EFFETTUATE CON FRENI FREDDI A VELOCITÀ INIZIALI COMPRESSE TRA I VALORI DI 0,3 E 0,7 DI QUELLA MASSIMA DICHIARATA DAL COSTRUTTORE DEL VEICOLO, COMUNQUE NON SUPERIORE A 100 KM/ORARI.

LE PROVE VANNO RIPETUTE FINO AD OTTENERE LA REGOLARITÀ DEI RISULTATI ED I VALORI ASSUNTI DEBONO ESSERE QUELLI MEDI RISULTANTI DALLA DETTA SERIE DI PROVE.

DEBONO ESSERE ANCHE ESEGUITE ALCUNE PROVE AD UNA VELOCITÀ PROSSIMA A QUELLA MASSIMA DEL VEICOLO SENZA MISURARE L'EFFICIENZA DI FRENATURA; CIÒ ALLO SCOPO DI CONSTATARE IL COMPORTAMENTO GENERALE DEL VEICOLO.

DURANTE LE PROVE LA FORZA DA ESERCITARE SUL COMANDO DA PARTE DEL CONDUCENTE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A QUELLA INDICATA PER CIASCUNA CATEGORIA DI VEICOLI.

LE PROVE VANNO ESEGUITE SU STRADA ASCIUTTA E PULITA, QUANTO PIÙ POSSIBILE PIANEGGIANTE, AVENTE BUONE CONDIZIONI DI ADERENZA E CON ASSENZA DI VENTO CAPACE DI INFLUENZARE I RISULTATI.

NELLE PROVE I PNEUMATICI DEVONO ESSERE GONFIATI, A FREDDO, A PRESSIONE ADEGUATA AL CARICO MASSIMO GRAVANTE EFFETTIVAMENTE SULLE RUOTE IN CONDIZIONI STATICHE.

NELLE PROVE DEI MOTOVEICOLI, IL GUIDATORE DEVE MANTENERSI SUL SEDILE IN POSIZIONE NORMALE ERETTA.

LE PROVE PER DETERMINARE LA EFFICIENZA DI FRENATURA DOPO IL RISCALDAMENTO DEI FRENI POSSONO ESSERE ANCHE EFFETTUATE SU STRADA ORIZZONTALE, O DI PENDENZA DIVERSA DA QUELLA PRESCRITTA PURCHÈ SIANO REALIZZATE CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLE PRESCRITTE PER DETTE PROVE PER OGNI CATEGORIA DI VEICOLI.

## PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

I DISPOSITIVI DI FRENATURA DEBONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE:

1. CIASCUNO DEI DISPOSITIVI DI FRENATURA DI SERVIZIO, DI SOCCORSO E DI STAZIONAMENTO PUÒ ESSERE OPPORTUNAMENTE CONGLOBATO CON UNO DEGLI ALTRI DUE, SEMPRECHÈ IN CASO DI INEFFICIENZA DI UN DISPOSITIVO RIMANGA ASSICURATA LA FRENATURA DI ALMENO UN ASSE CON IL DISPOSITIVO DI SERVIZIO, OPPURE CON QUELLO DI SOCCORSO.

2. TUTTI GLI AUTOVEICOLI E FILOVEICOLI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO UGUALE O SUPERIORE AD 80 QUINTALI, DEVONO AVERE IL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO REALIZZATO IN MANIERA CHE NEL CASO DI UNA DEFICIENZA NELLA TRASMISSIONE DELLA FRENATURA AD UNO DEGLI ASSI, UNO ALMENO DEGLI ALTRI ASSI POSSA ANCORA ESSERE FRENATO, SEMPRE AZIONANDO IL COMANDO DEL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO. UN TALE RISULTATO PUÒ ESSERE OTTENUTO IN QUALUNQUE MANIERA, ESCLUSA PERÒ L'UTILIZZAZIONE DI DISPOSITIVI A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO PREVISTI PER ENTRARE IN AZIONE SOLO NEL CASO DELLA SUDETTA DEFICIENZA.

IN OGNI CASO L'EFFICIENZA RESIDUA DEL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO NON DEVE ESSERE INFERIORE AD UN TERZO DELLA EFFICIENZA PRESCRITTA PER LA CATEGORIA A CUI IL VEICOLO APPARTIENE; QUALORA INVECE SI RAGGIUNGA LA METÀ DELL'EFFICIENZA MEDESIMA IL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO È CONSIDERATO IDONEO ANCHE ALLE FUNZIONI DI DISPOSITIVO DI SOCCORSO.

È CONSIDERATO COME VEICOLO UNICO AI SENSI DI QUESTA PRESCRIZIONE ANCHE IL VEICOLO ARTICOLATO O SNODATO.

3. LA PRESCRIZIONE DI CUI AL PUNTO 2) NON SI APPLICA NEL CASO CHE IL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SOCCORSO SIA IN GRADO DI ASSICURARE UNO SPAZIO DI FRENATURA INFERIORE O UGUALE A 25 METRI, AD UNA VELOCITÀ INIZIALE DI 40 KM/ORARI.

4. È AMMESSO L'IMPIEGO COMPLEMENTARE DI UN DISPOSITIVO AUSILIARIO DI FRENATURA - RALLENTATORE - QUALORA IL DISPOSITIVO DI FRENATURA DI SERVIZIO NON RISPONDA AI REQUISITI PRESCRITTI DOPO LA PROVA DI RISCALDAMENTO; TALE DISPOSITIVO AUSILIARIO, CHE RAPPRESENTA UNA INTEGRAZIONE DEI DISPOSITIVI DI FRENATURA OBBLIGATORI DEVE ESSERE AZIONABILE DAL CONDUCENTE DAL PROPRIO POSTO DI GUIDA.

5. L'AZIONE FRENANTE DI OGNI DISPOSITIVO DEVE ESSERE RIPARTITA SULLE RUOTE DI UNO STESSO ASSE IN MODO SIMMETRICO RISPETTO AL PIANO LONGITUDINALE DI SIMMETRIA, QUALORA NON SIA DIVERSAMENTE SPECIFICATO.

6. LE PARTI RUOTANTI DEL FRENO DI SERVIZIO DEVONO ESSERE COSTANTEMENTE COLLEGATE MECCANICAMENTE ALLE RUOTE SENZA POSSIBILITÀ DI DISTACCO A COMANDO.

7. L'USURA DEI FRENI DEVE POTER ESSERE COMPENSATA FACILMENTE CON REGOLAZIONE MANUALE O AUTOMATICA.

8. NEL CASO DI VEICOLI TRAINANTI RIMORCHIO LA PRESENZA DI QUESTO NON DEVE IN ALCUN CASO, DURANTE L'AZIONE DEI FRENI, COMPORTARE UNA MODIFICA DELLA TRAIETTORIA DEL COMPLESSO.

**ART. 274 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CARRELLI APPENDICE**

I DISPOSITIVI DI FRENATURA DEI CARRELLI APPENDICE DI CUI ALLO ART. 28 DEL TESTO UNICO DEBONO RISPONDERE AGLI STESSI REQUISITI PRESCRITTI PER I RIMORCHI NELL'ART. 188.

**ART. 275 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CARRELLI**

I DISPOSITIVI DI FRENATURA DEI CARRELLI DI CUI ALL'ART. 30 DEL TESTO UNICO DEBONO RISPONDERE AGLI STESSI REQUISITI PRESCRITTI PER LE MACCHINE AGRICOLE NEGLI ARTICOLI 231, 232, 233 E 234.

**ART. 276 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) MACCHINE OPERATRICI**

I DISPOSITIVI DI FRENATURA DELLE MACCHINE OPERATRICI DI CUI ALL'ART. 31 DEL TESTO UNICO DEBONO RISPONDERE AGLI STESSI REQUISITI PRESCRITTI PER LE MACCHINE AGRICOLE NEGLI ARTICOLI 231, 232, 233 E 234.

**ART. 277 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI SULLA EFFICIENZA DI FRENATURA**

LE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO RELATIVE ALL'EFFICIENZA DI FRENATURA SI APPLICANO AI VEICOLI NUOVI DI FABBRICA ALL'ATTO DEI CONTROLLI PER L'AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE. AI FINI DEI CONTROLLI SUI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE È SUFFICIENTE UNA EFFICIENZA DI FRENATURA NON INFERIORE ALL'80% DI QUELLA PRESCRITTA PER IL VEICOLO NUOVO.

**ART. 278 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) APPROVAZIONE DEI DISPOSITIVI DI FRENATURA CONTINUI E AUTOMATICI**

I DISPOSITIVI DI FRENATURA CONTINUI ED AUTOMATICI, I QUALI DEBONO ESSERE DI TIPO APPROVATO DAL MINISTRO PER I TRASPORTI, DEBONO RISPONDERE A MODALITÀ DI PROVA FISSATE DA DETTO MINISTRO.

TALI DISPOSITIVI DEBONO RISPONDERE IN OGNI CASO ALLE CONDIZIONI CHE, SE L'IMPIANTO È PNEUMATICO, IL TEMPO INTERCORRENTE TRA IL MOMENTO DI INIZIO D'AZIONAMENTO DEL PEDALE E QUELLO IN CUI L'ELEMENTO OPERATORE PIÙ RITARDATO DELL'IMPIANTO RAGGIUNGE IL 90% DELLA PRESSIONE NOMINALE DI ESERCIZIO NON SUPERI 0,6 SECONDI; INOLTRE LA DIFFERENZA TRA IL TEMPO NECESSARIO PER RAGGIUNGERE IL 90% DELLA PRESSIONE NOMINALE D'ESERCIZIO NELL'ELEMENTO OPERATORE PIÙ RITARDATO DEL VEICOLO TRATTORE E IL CORRISPONDENTE TEMPO PER L'ELEMENTO OPERATORE PIÙ RITARDATO DEL VEICOLO RIMORCHIATO NON DEVE

ESSERE SUPERIORE, IN VALORE ASSOLUTO, A 0,2 SECONDI SE LA DIFFERENZA STESSA È POSITIVA E A 0,1 SECONDI SE LA DIFFERENZA È NEGATIVA.

DETTE CONDIZIONI SI APPLICANO EGUALMENTE NEI LORO RISULTATI AGLI IMPIANTI DI FRENATURA CHE IMPIEGANO ALTRE SORGENTI DI ENERGIA.

I DISPOSITIVI MEDESIMI DEBONO RISPONDERE A PARTICOLARI PRESCRIZIONI FISSATE IN TABELLE DI UNIFICAZIONE A CARATTERE DEFINITIVO DOVE SIANO PRECISATI I REQUISITI DI CARATTERE COSTRUTTIVO DEI VARI APPARECCHI CHE COMPONGONO L'IMPIANTO, LE CARATTERISTICHE DELLA TRASMISSIONE E DEL RELATIVO COLLEGAMENTO TRA VEICOLO TRATTORE E VEICOLO RIMORCHIATO E, NEL CASO DEGLI IMPIANTI PNEUMATICI, LA CAPACITÀ DEI SERBATOI E LA PORTATA DEI COMPRESSORI, NONCHÉ LE CURVE D'INCREMENTO DELLE PRESSIONI IN FUNZIONE DEL TEMPO, SIA PER I FRENI DEL VEICOLO TRATTORE CHE PER QUELLI DEL VEICOLO RIMORCHIATO.

OGNI DISPOSITIVO DI FRENATURA CONTINUO ED AUTOMATICO PER ESSERE CONFORME AL TIPO APPROVATO DEVE AVERE TUTTI I PARTICOLARI CHE LO COMPONGONO IDENTICI A QUELLI DEL PROTOTIPO SPERIMENTATO.

SU TUTTI I PARTICOLARI CONSIDERATI FONDAMENTALI DEBONO ESSERE INDICATI IN MANIERA CHIARA, INDELEBILE E FACILMENTE VISIBILE ANCHE QUANDO MONTATI SUL VEICOLO, IL MARCHIO DI FABBRICA E GLI ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL TIPO. NEL CASO DEGLI IMPIANTI PNEUMATICI È NECESSARIO ANCHE CHE LA PRESSIONE DI ESERCIZIO SIA LA STESSA DI QUELLA DEL PROTOTIPO, MENTRE PER QUANTO RIGUARDA LA LUNGHEZZA DELLA TRASMISSIONE E LA POSIZIONE RECIPROCA DEI PARTICOLARI È AMMESSA UNA TOLLERANZA NELL'APPLICAZIONE AI VARI TIPI DI VEICOLI, TOLLERANZA CHE DEVE ESSERE DETERMINATA ALL'ATTO DELL'APPROVAZIONE.

L'ACCOPPIAMENTO DI UN VEICOLO TRATTORE E DI UN VEICOLO TRAINATO È SUBORDINATO ALLA CONDIZIONE CHE I RISPETTIVI IMPIANTI DI FRENATURA APPARTENGANO ALLO STESSO TIPO DI COMPLESSO APPROVATO, A MENO CHE NON SI TRATTI DI IMPIANTI DI TIPO DIVERSO PER I QUALI SIA STATO AMMESSO O RICONOSCIUTO L'IMPIEGO PROMISCUO, OPPURE DI IMPIANTI UNIFICATI.

#### **ART. 279 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) SERVOFRENI**

QUALORA UN VEICOLO SIA MUNITO DI DISPOSITIVO DI SERVOFRENO AVENTE LO SCOPO DI POTENZIARE LA FORZA MUSCOLARE ESERCITATA DAL CONDUCENTE SUL COMANDO, IL DISPOSITIVO STESSO DEVE SODDISFARE ALLA CONDIZIONE CHE NON SIA SUPERIORE A 0,6 SECONDI IL TEMPO INTERCORRENTE FRA IL MOMENTO DI INIZIO DI AZIONAMENTO DEL COMANDO E QUELLO IN CUI L'EFFICIENZA DEL FRENO SULL'ASSE PIÙ RITARDATO RAGGIUNGE IL 90% DI QUELLA MASSIMA.

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE

#### **ART. 280 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CARRELLI-APPENDICE**

PER I DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA DEI CARRELLI-APPENDICE DI CUI ALL'ART. 28 DEL TESTO UNICO SI APPLICANO LE STESSE PRESCRIZIONI FISSATE PER I RIMORCHI.

#### **ART. 281 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) APPROVAZIONE DEI TIPI**

L'APPROVAZIONE DEL TIPO DEI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE È SUBORDINATA, OLTRE CHE ALL'ACCERTAMENTO DELLE CARATTERISTICHE PRESCRITTE PER OGNUNO DI ESSI, ALL'ESITO POSITIVO DI PROVE TECNOLOGICHE EFFETTUATE SECONDO LE MODALITÀ STABILITE DAL MINISTRO PER I TRASPORTI.

OGNI ESEMPLARE DEVE RECARE IL MARCHIO DI FABBRICA E GLI ESTREMI DELL'APPROVAZIONE.

#### **ART. 282 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) VEICOLI IN CIRCOLAZIONE DI PROVA**

I VEICOLI IN CIRCOLAZIONE DI PROVA DI CUI ALL'ART. 63 DEL TESTO UNICO POSSONO NON ESSERE MUNITI DEI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE VISIVA NELLE ORE O NELLE CIRCOSTANZE IN CUI NON È PRESCRITTO L'USO DI ESSI. TUTTAVIA LA MANCANZA DEGLI INDICATORI DI DIREZIONE E DELLE LUCI DI ARRESTO È CONSENTITA SOLTANTO QUALORA SIA POSSIBILE FARE LE SEGNALAZIONI COL BRACCIO.

DISPOSITIVI SILENZIATORI

#### **ART. 283 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) LOCALITÀ DI RILEVAMENTO DEL LIVELLO SONORO**

LA LOCALITÀ DI RILEVAMENTO DEVE ESSERE SU DI UNO SPAZIO LIBERO PIANO E SENZA OSTACOLI CHE POSSANO PRODURRE SENSIBILI PERTURBAZIONI DEL CAMPO SONORO; DURANTE LE PROVE NON DEVE ESSERVI VENTO APPREZZABILE.

IL LIVELLO DEL RUMORE DI FONDO DEVE ESSERE ALMENO 10 DB (B) AL DISOTTO DEL LIVELLO DA RILEVARE.

#### **ART. 284 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PRESCRIZIONI RELATIVE AI VEICOLI**

I VEICOLI A MOTORE DA IMPIEGARE PER LA DETERMINAZIONE DEL LIVELLO SONORO DEVONO ESSERE CONFORMI ALLE CARATTERISTICHE DEL TIPO. NEL CASO DI CONTROLLO DI UN SILENZIATORE NON ADOTTATO DAL COSTRUTTORE DEL VEICOLO, IL LIVELLO SONORO DEVE ESSERE NON SUPERIORE AL VALORE OTTENUTO CON IL SILENZIATORE ORIGINALE; IN OGNI CASO NON DEBONO ESSERE RIDOTTE LE PRESTAZIONI ORIGINARIE DEL VEICOLO.

#### **ART. 285 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CONTROLLO E APPROVAZIONE DEI SINGOLI ESEMPLARI**

LE DUE PROVE DI CUI ALL'ART. 215 VENGONO EFFETTUATE IN

OCCASIONE DI PROVE DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO DI VEICOLO E DI APPROVAZIONE DEL TIPO DI DISPOSITIVO SILENZIATORE.

PER LE VERIFICHE DEI SINGOLI ESEMPLARI, SIA CHE SI TRATTI DI SILENZIATORI NUOVI SIA DI SILENZIATORI USATI, È SUFFICIENTE EFFETTUARE LA PROVA CON VEICOLO IMMOBILE. IN TALE CASO IL LIVELLO SONORO NON DEVE RISULTARE SUPERIORE AL VALORE CORRISPONDENTE AL LIMITE STABILITO PER LA CATEGORIA CUI APPARTIENE IL VEICOLO, DIMINUITO DELLO SCARTO ACCERTATO IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL TIPO DI SILENZIATORE TRA I LIVELLI RILEVATI NELLE DUE PROVE PRESCRITTE. PERTANTO PER OGNI TIPO DI SILENZIATORE E PER OGNI TIPO DI VEICOLO DOVRÀ ESSERE INDICATO INSIEME AGLI ESTREMI DI APPROVAZIONE, IL NUMERO DI GIRI ED IL VALORE DEL LIVELLO SONORO DA NON SUPERARE NEL CONTROLLO DEI SINGOLI ESEMPLARI CON LA PROVA A VEICOLO IMMOBILE.

PER LE MACCHINE AGRICOLE A CINGOLI (CATEGORIA L) NELLE VERIFICHE DEI SINGOLI ESEMPLARI NON DEBBO NO ESSERE SUPERATI I LIVELLI SONORI STABILITI NELL'ART. 214.

NEI CONTROLLI DI ESEMPLARI DI SILENZIATORI NUOVI DI FABBRICA, DETTO LIVELLO DEVE ESSERE IN OGNI CASO RIDOTTO DI 2 DB.

#### **ART. 286 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) APPARECCHI PER LA MISURA DEL LIVELLO SONORO**

PER L'ACCERTAMENTO DEL LIVELLO SONORO DEVONO ESSERE IMPIEGATI FONOMETRI DI TIPO NORMALIZZATO, IN CORRETTE CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO; IL CAMPO DI MISURA DEVE COMPRENDERE ALMENO L'INTERVALLO DA 70 A 100 DB (CURVA DI RISPOSTA B).

I FONOMETRI DEVONO ESSERE DI SOLIDA COSTRUZIONE, PARTICOLARMENTE ADATTI PER MISURE DA ESEGUIRSI ALL'APERTO E QUINDI POCO SENSIBILI ALLE VARIAZIONI DI TEMPERATURA E DI UMIDITÀ.

QUALORA IL MICROFONO SIA CONNESSO CON LO STRUMENTO DI MISURA MEDIANTE CAVO DI COLLEGAMENTO, OCCORRE CHE TALE CAVO NON ALTERI LE CARATTERISTICHE ELETTRICHE DELL'APPARECCHIO, O QUANTO MENO LE ALTERI IN MODO NOTO, COSÌ DA POTER RETTIFICARE LE LETTURE SULLO STRUMENTO IN RELAZIONE ALLA CORREZIONE DOVUTA ALL'EFFETTO DEL CAVO.

TUTTE LE ALTRE CARATTERISTICHE DEI FONOMETRI DEVONO ESSERE CONFORMI A QUELLE PREVISTE NELLE NORME C.E.I. (COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO); È AMMESSO L'IMPIEGO DI FONOMETRI CONFORMI ALLE NORME A.S.A. (AMERICAN STANDARD ASSOCIATION).

IL FONOMETRO DEVE ESSERE DOTATO DI UN DISPOSITIVO SUPPLEMENTARE, INSERIBILE A VOLONTÀ E OPPORTUNAMENTE INDICATO, PER AUMENTARE LA COSTANTE DI TEMPO DELLO STRUMENTO FINO AL VALORE DI UN SECONDO.

#### **ART. 287 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE**

L'APPROVAZIONE DI UN TIPO DI SILENZIATORE È ANCHE SUBORDINATA ALLA CONDIZIONE CHE LE SUE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE SIANO CONFORMI A QUELLE FISSATE NELLE TABELLE DI UNIFICAZIONE AVENTI CARATTERE DEFINITIVO.

**ART. 288 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) POSIZIONE**

LA POSIZIONE DEL DISPOSITIVO SILENZIATORE APPLICATO SUL VEICOLO DEVE ESSERE QUELLA ADOTTATA ALL'ATTO DELLE PROVE PER IL CONTROLLO DEL LIVELLO SONORO.

**ART. 289 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) APPROVAZIONE DEI TIPI**

SU OGNI ESEMPLARE DEI DISPOSITIVI APPROVATI DEBBONO ESSERE INDICATI IN MANIERA CHIARA ED INDELEBILE E FACILMENTE VISIBILE SUI DISPOSITIVI MONTATI, IL MARCHIO DI FABBRICA E GLI ESTREMI DI APPROVAZIONE; QUESTI ULTIMI ESTREMI DEBBONO ESSERE RIPETUTI SUI SINGOLI ELEMENTI QUALORA IL DISPOSITIVO SIA FORMATO DI PIÙ PARTI SEPARATE.

**ART. 290 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) POSIZIONE DEL TUBO DI SCARICO**

LA POSIZIONE DEL TUBO DI SCARICO NEI VEICOLI CON MOTORE DIESEL DEVE ESSERE TALE CHE I PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE SIANO PROIETTATI ALL'ESTERNO DEL VEICOLO VERSO LA PARTE POSTERIORE O VERSO L'ALTO. LA ESTREMITÀ LIBERA DEL TUBO DI SCARICO NON DEVE ESSERE COMUNQUE INTERNA ALLA SAGOMA DEL VEICOLO, AD ECCEZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI, DA ANNOTARE NELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE, POSSONO ESSERE DATE PER I VEICOLI ADIBITI AI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE.

VETRI

**ART. 291 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) APPROVAZIONE**

I VETRI STRATIFICATI CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATI IN OGNI POSIZIONE, COMPRESO IL PARABREZZA, DEBBONO SUPERARE, AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL TIPO, LE PROVE INDICATE NEGLI ARTICOLI 292, 293, 294, 295, 299, 300 E 301.

I VETRI STRATIFICATI CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATI IN QUALSIASI POSIZIONE AD ESCLUSIONE DEL PARABREZZA DEBBONO SUPERARE LE PROVE INDICATE NEGLI ARTICOLI 292, 293, 294, 295, 299 E 300.

I VETRI TEMPRATI CHE POSSONO ESSERE USATI IN TUTTE LE POSIZIONI AD ESCLUSIONE DEL PARABREZZA DEBBONO SUPERARE LE PROVE INDICATE NEGLI ARTICOLI 293, 296, 297 E 298.

LE MODALITÀ PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE SONO FISSATE DAL MINISTRO PER I TRASPORTI.

SU OGNI ESEMPLARE DI VETRO APPROVATO DEBBONO ESSERE INDICATI

IN MANIERA CHIARA E INDELEBILE, E FACILMENTE LEGGIBILE QUANDO È MONTATO, IL MARCHIO DI FABBRICA E GLI ESTREMI DI APPROVAZIONE.

**ART. 292 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PROVE DI STABILITÀ**

AL FINE DI ACCERTARE LA STABILITÀ ALLA LUCE DOPO UNA ESPOSIZIONE PROLUNGATA ALLA LUCE SOLARE, IL VETRO DEVE ESSERE ESPOSTO PER LA DURATA DI 100 ORE AD UNA SORGENTE DI RADIAZIONE ULTRAVIOLETTA COSTITUITA DA UNA LAMPADA A VAPORE DI MERCURIO.

IL VALORE DELLA TRASMISSIONE DELLA LUCE PER INCIDENZA NORMALE MISURATO DOPO LA PROVA NON DEVE ESSERE INFERIORE AL 70% DEL VALORE MISURATO PRIMA DELLA PROVA SULLO STESSO CAMPIONE. PER LA MISURA S'IMPIEGA LUCE CORRISPONDENTE A TEMPERATURA DA COLORE DI 2848/A K.

DEVE ESSERE INOLTRE ESEGUITA SULLO STESSO VETRO UNA PROVA SUPPLEMENTARE CONSISTENTE NELL'IMMERSIONE IN ACQUA BOLLENTE PER DIECI MINUTI PRIMI, DOPO LA QUALE NON DEBBONO MANIFESTARSI BOLLICINE NÉ AVERSI ALTRI SINTOMI DI DECOMPOSIZIONE VISIBILE.

**ART. 293 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PROVA DI TRASMISSIONE DELLA LUCE**

AL FINE DI ACCERTARE LA TRASMISSIONE DELLA LUCE, DEVE ESSERE EFFETTUATA SUL VETRO UNA MISURA DI TRASMISSIONE PER INCIDENZA NORMALE CON LUCE CORRISPONDENTE A TEMPERATURA DA COLORE DI 2848/A K. LA TRASMISSIONE DEVE ESSERE NON INFERIORE AL 70%.

PER I VETRI SOGGETTI ALLA PROVA DI ESPOSIZIONE ALLA RADIAZIONE ULTRAVIOLETTA DI CUI ALL'ART. 292, LA MISURA DEVE ESSERE EFFETTUATA SIA PRIMA CHE DOPO LA PROVA STESSA.

PER I VETRI CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATI PER PARABREZZA LA MISURA DI TRASMISSIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA ANCHE CON LUCE ROSSA E CON LUCE ARANCIONE RISPONDENTI ALLE PRESCRIZIONI PER L'IMPIEGO DI DETTI COLORI NEI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA.

LA TRASMISSIONE DEVE ESSERE NON INFERIORE AL 70% E NON DEVE MANIFESTARSI UNA APPREZZABILE ALTERAZIONE DEL COLORE.

**ART. 294 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PROVA DI RESISTENZA ALL'UMIDITÀ**

AL FINE DI DETERMINARE LA RESISTENZA ALL'UMIDITÀ ATMOSFERICA PER UN LUNGO PERIODO DI TEMPO, IL VETRO DEVE ESSERE TENUTO PER LA DURATA DI 15 GIORNI IN AMBIENTE AVENTE UMIDITÀ RELATIVA DEL 100%; ALLA FINE DELLA PROVA NON DEBBONO MANIFESTARSI SCOLLAMENTI DEI MATERIALI TALI DA COMPROMETTERNE LE CARATTERISTICHE MECCANICHE ED OTTICHE.

**ART. 295 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PROVA DI RESISTENZA ALLA TEMPERATURA**

AL FINE DI ACCERTARE LA RESISTENZA ALLE TEMPERATURE TROPICALI PER UN LUNGO PERIODO DI TEMPO, IL VETRO DEVE ESSERE IMMERSO PER DUE ORE IN ACQUA BOLLENTE; ALLA FINE DELLA PROVA NON DEBONO MANIFESTARSI, BOLLICINE O ALTRI DIFETTI TALI DA COMPROMETTERE LE CARATTERISTICHE MECCANICHE ED OTTICHE.

**ART. 296 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PROVA DI RESISTENZA ALL'URTO CON SFERA**

AL FINE DI ACCERTARE LA RESISTENZA ALL'URTO, IL VETRO DEVE ESSERE SOTTOPOSTO AD UNA PROVA CONSISTENTE NELLA CADUTA SUL VETRO STESSO DI UNA SFERA D'ACCIAIO DA ALTEZZA DETERMINATA IN RELAZIONE ALLO SPESSORE DEL VETRO. NON PIÙ DI UN CAMPIONE SU SEI PROVATI DEVE SUBIRE ROTTURA.

**ART. 297 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CONTROLLO DI CARATTERISTICHE DOPO ROTTURA**

AL FINE DI DETERMINARE LE CARATTERISTICHE DOPO LA ROTTURA, VIENE PROVOCATA LA ROTTURA DEL VETRO MEDIANTE CADUTA DI SFERA DI ACCIAIO. SI DEVE ACCERTARE CHE NESSUN FRAMMENTO SINGOLO ESENTE DA SCREPOLATURA ABBA PESO SUPERIORE A 4,25 GRAMMI.

**ART. 298 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PROVA DI RESISTENZA CON SACCHETTI DI PALLINI**

AL FINE DI ACCERTARE LA RESISTENZA ALL'URTO CON OGGETTO GRANDE E CEDEVOLLE, IL VETRO DEVE ESSERE SOTTOPOSTO AD UNA PROVA CONSISTENTE NELLA CADUTA SUL VETRO DI UN SACCHETTO CONTENENTE PALLINI DI PIOMBO DA ALTEZZA DETERMINATA IN RELAZIONE ALLO SPESSORE DEL VETRO STESSO. NON PIÙ DI UN CAMPIONE SU SEI PROVATI DEVE SUBIRE ROTTURA.

**ART. 299 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PROVA DI RESISTENZA CON PUNTA D'ACCIAIO**

AL FINE DI ACCERTARE IL COMPORTAMENTO IN CASO DI URTO CON OGGETTO PICCOLO E DURO, IL VETRO DEVE ESSERE SOTTOPOSTO AD UNA PROVA CONSISTENTE NELLA CADUTA SUL VETRO DI UNA PUNTA D'ACCIAIO DA ALTEZZA DETERMINATA IN RELAZIONE ALLO SPESSORE DEL VETRO STESSO. NON PIÙ DI UN CAMPIONE SU CINQUE PROVATI DEVE ROMPERSI IN GRANDI PEZZI SEPARATI; GLI ALTRI CAMPIONI POSSONO ESSERE PERFORATI MA NON DEVONO AVERSI SCHEGGE NÉ ALTERAZIONE DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE ED OTTICHE FUORI DELLA ZONA DI URTO.

**ART. 300 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PROVA DI FORATURA**

AL FINE DI ACCERTARE NEI VETRI STRATIFICATI LA RESISTENZA DEL COLLEGAMENTO TRA MATERIA PLASTICA E VETRO, IL VETRO DEVE ESSERE SOTTOPOSTO AD UNA PROVA CONSISTENTE NELLA CADUTA DI UNA SFERA D'ACCIAIO DA ALTEZZA DETERMINATA IN RELAZIONE ALLO SPESSORE DEL VETRO STESSO. NON PIÙ DI DUE CAMPIONI SU DODICI PROVATI SI DEBONO ROMPERE IN GRANDI PEZZI SEPARATI; NON PIÙ DI

DUE CAMPIONI DEGLI ALTRI RESTANTI DEBBONO ESSERE FORATI, IN TUTTI GLI ALTRI CAMPIONI LE PARTI IN VETRO DEBBONO RESTARE SUFFICIENTEMENTE ADERENTI ALLA MATERIA PLASTICA.

**ART. 301 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PROVA DI DISTORSIONE OTTICA**

AL FINE DI ACCERTARE CHE IL VETRO NON DIA LUOGO A DISTORSIONI OTTICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA UNA PROVA MEDIANTE PROIEZIONE ATTRAVERSO IL VETRO STESSO DI FIGURE GEOMETRICHE SU UN APPOSITO SCHERMO.

**ART. 302 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) VETRI DI TIPO DIVERSO**

POSSONO ESSERE CONSIDERATI VETRI DI SICUREZZA ANCHE QUELLI OTTENUTI CON SOSTANZE DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI, PURCHÈ RISPONDANO AI REQUISITI STABILITI NEGLI ARTICOLI MEDESIMI.

DISPOSITIVI PER LA PERCEZIONE DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE

**ART. 303 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CARATTERISTICHE ELETTRACUSTICHE**

OGNI DISPOSITIVO PER LA PERCEZIONE DELLE SEGNALAZIONI DEI VEICOLI CHE SOPRAGGIUNGO DEVE AVERE LE CARATTERISTICHE ELETTRACUSTICHE APPRESSO INDICATE, PER L'ACCERTAMENTO DELLE QUALI ESSO DEVE ESSERE ALIMENTATO DALLA TENSIONE FORNITA DALLE BATTERIE, SENZA BISOGNO DI FILTRI ESTERNI.

TALE DISPOSITIVO:

- a) DEVE PRODURRE L'ACCENSIONE DI UNA LAMPADINA SPIA NELLA CABINA DI GUIDA ED IL FUNZIONAMENTO DI SEGNALE ACUSTICO, OGNI VOLTA CHE IL CAPTATORE RICEVA UN SEGNALE PROLUNGATO DAL DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE ACUSTICA DI UN VEICOLO SOPRAVVENIENTE;
- b) DEVE RAGGIUNGERE IL VALORE MASSIMO DI SENSIBILITÀ PER I SEGNALI DI FREQUENZA COMPRESI NELLA BANDA 2400 \$T 3500 HZ;
- c) NON DEVE FUNZIONARE PER OPERA DI SEGNALI ACUSTICI PROVENIENTI DA VEICOLI CHE SI MUOVONO IN SENSO OPPOSTO A QUELLO DELLA MARCIA DEL VEICOLO SU CUI IL DISPOSITIVO È MONTATO;
- d) NON DEVE FUNZIONARE PER EFFETTO DI SEGNALI ACUSTICI, DI QUALSIASI FREQUENZA, AVENTI UNA DURATA INFERIORE DI 0,6 \$T 0,1 SECONDI.

IL FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO DEVE ESSERE NORMALE QUANDO LA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE VARIA ENTRO I SEGUENTI LIMITI:

TENSIONE NOMINALE 6 V: DA 5,5 A 7,5;

TENSIONE NOMINALE 12 V: DA 11,0 A 15 V;

TENSIONE NOMINALE 24 V: DA 22 A 30 V.

L'ASSORBIMENTO ALLA TENSIONE NOMINALE DI FUNZIONAMENTO NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 30 WATT.

LA BANDA DI MASSIMA SENSIBILITÀ DEL DISPOSITIVO, PER UN SUONO PURO PROVENIENTE DA UNA SORGENTE COLLOCATA SULL'ASSE DEL MICROFONO IN CONDIZIONI DI CAMPO LIBERO, DEVE AVERE PER LIMITE INFERIORE LA FREQUENZA DI 2400 HZ; AL DISOPRA DI TALE FREQUENZA LA SENSIBILITÀ DEVE RIMANERE PRATICAMENTE COSTANTE ALMENO FINO ALLA FREQUENZA DI 3500 HZ.

LA SENSIBILITÀ DEL DISPOSITIVO PER TUTTE LE FREQUENZE DELLA GAMMA COMPRESA TRA 2.400 E 3.500 HZ DEVE ESSERE TALE CHE LA SOGLIA DI SENSIBILITÀ SIA COMPRESA TRA 70 E 80 DB.

PER I SUONI DI FREQUENZA INFERIORE A 2.400 HZ LA SENSIBILITÀ DELL'APPARECCHIO DEVE ESSERE RAPIDAMENTE DECRESCENTE, IN MODO CHE A 1.500 HZ PER PRODURRE IL FUNZIONAMENTO SIA NECESSARIO UN SEGNALE DI LIVELLO NON INFERIORE A 95 DB, A 1.000 HZ E AL DISOTTO DI TALE FREQUENZA SIA NECESSARIO UN SEGNALE DI LIVELLO NON INFERIORE A 105 DB.

#### **ART. 304 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

LE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEI DISPOSITIVI COMPRESSE QUELLE DEI CAVI DI COLLEGAMENTO E DEL GIUNTO DEBONO RISPONDERE A QUELLE FISSATE NELLE TABELLE DI UNIFICAZIONE AVENTI CARATTERE DEFINITIVO.

#### **ART. 305 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PROVA DI DURATA ABBREVIATA**

AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL TIPO, IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE IN GRADO DI FUNZIONARE REGOLARMENTE DOPO ESSERE STATO COLLOCATO PER QUATTRO ORE IN AMBIENTE CON UMIDITÀ DEL 90%, ALLA TEMPERATURA DI 40/A C, E DOPO CHE IL MICROFONO ED IL GIUNTO DI COLLEGAMENTO SIANO STATI SOTTOPOSTI PER UN MINUTO ALL'AZIONE DI UN GETTO D'ACQUA DI LAVAGGIO.

INOLTRE IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE IN GRADO DI FUNZIONARE REGOLARMENTE, A TEMPERATURA AMBIENTE, DOPO ESSERE STATO MANTENUTO NON ALIMENTATO PER ALMENO 50 ORE IN AMBIENTE A TEMPERATURA DI 60/A C E, SUCCESSIVAMENTE, PER LA MEDESIMA DURATA IN AMBIENTE A TEMPERATURA DI - 10/A C.

#### **ART. 306 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PROVE DI FUNZIONAMENTO**

IL DISPOSITIVO MONTATO NELLE NORMALI CONDIZIONI DI APPLICAZIONE SU DI UN VEICOLO DEVE, SU STRADA APERTA E LONTANO DA PARETI RIFLETTENTI CHE POSSANO PROVOCARE DISTURBI:

a) FUNZIONARE REGOLARMENTE PER EFFETTO DI UN SEGNALE DI DURATA COMPRESA FRA 0,8 E 1 SECONDO PROVENIENTE DA UN DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE ACUSTICA COLLOCATO DIETRO IL VEICOLO AD UNA DISTANZA NON INFERIORE A 30 METRI MISURATI DALLA PARTE POSTERIORE. PER IL SEGNALE VANNO UTILIZZATI SUCCESSIVAMENTE TRE TIPI DI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA NORMALIZZATI SCELTI TRA QUELLI MONTATI USUALMENTE DALLE FABBRICHE SU AUTOVETTURE PRODOTTE IN SERIE;

b) FUNZIONARE REGOLARMENTE PER EFFETTO DI UN SEGNALE EMESSE DA UN QUALSIASI DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE ACUSTICA, NORMALIZZATO DI PRODUZIONE CORRENTE COLLOCATO CON LE MODALITÀ DI MONTAGGIO CONSUETO SU DI UN VEICOLO CHE SEGUE IN MARCIA IL VEICOLO MUNITO DEL DISPOSITIVO AD UNA DISTANZA NON SUPERIORE A 30 METRI;

c) NON FUNZIONARE QUANDO LO STESSO SEGNALE UTILIZZATO PER LA PROVA B) PROVIENE DA UNA MACCHINA MARCIANTE IN SENSO OPPOSTO. TALE PROVA DEVE ESSERE EFFETTUATA CON LE SEGUENTI MODALITÀ:

1) IL VEICOLO COL DISPOSITIVO IN PROVA DEVE ESSERE FERMO SUL MARGINE DESTRO DELLA STRADA;

2) L'AUTOVEICOLO SUL QUALE È MONTATO IL DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE ACUSTICA PROCEDE IN SENSO INVERSO, IN MANIERA CHE, AL MOMENTO DELL'INCROCIO, LE FIANCATE SINISTRE DEI DUE VEICOLI DISTINO DUE METRI;

3) LA VELOCITÀ DELL'AUTOVEICOLO INCROCIANTE DEVE ESSERE 60  $\pm$  5 KM/H;

4) IL DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE ACUSTICA VA AZIONATO A PARTIRE DAL MOMENTO IN CUI LA PARTE ANTERIORE DEL VEICOLO INCROCIANTE SI TROVA A 15 METRI DAL CAPTATORE DEL DISPOSITIVO IN PROVA E FINO AL MOMENTO IN CUI ARRIVA ALL'ALTEZZA DI DETTO CAPTATORE;

d) NON FUNZIONARE PER EFFETTO DELLE SOLE VIBRAZIONI DOVUTE AL VEICOLO, MARCIANTE A QUALSIASI VELOCITÀ, SENZA CARICO UTILE;

e) NON FUNZIONARE PER EFFETTO DEGLI ORDINARI RUMORI ESTERNI DEL TRAFFICO.

#### **ART. 307 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PROVA DI DURATA**

IL DISPOSITIVO MONTATO, NELLA POSIZIONE E CON LE MODALITÀ NORMALI DI ESERCIZIO, SU UN VEICOLO, DEVE ESSERE TENUTO IN PROVA PER UN PERIODO NON INFERIORE A UN MESE, O FINCHÉ SIANO STATI

PERCORSI ALMENO 15.000 KM.

ALLA FINE DI TALE ESPERIMENTO IL DISPOSITIVO DEVE SODDISFARE ALLE PROVE DI FUNZIONAMENTO INDICATE NELL'ART. 306.

**ART. 308 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) INSTALLAZIONE SUL VEICOLO**

PER LA INSTALLAZIONE SUI VEICOLI DEI DISPOSITIVI SIA DURANTE LE PROVE DI FUNZIONAMENTO SIA DURANTE LA NORMALE UTILIZZAZIONE, VANNO OSSERVATE LE TABELLE DI UNIFICAZIONE AVENTI CARATTERE DEFINITIVO.

IL CAPTATORE, SISTEMATO NELLA PARTE POSTERIORE SINISTRA DEL VEICOLO, DEVE TROVARSI AD UNA ALTEZZA DA TERRA COMPRESA TRA 0,6 E 1,6 METRI, E NON DEVE SPORGERE POSTERIORMENTE DAL VEICOLO.

**ART. 309 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) MARCHIO**

SULLE PARTI FONDAMENTALI DI OGNI DISPOSITIVO APPROVATO DEBONO ESSERE INDICATI IN MANIERA CHIARA E INDELEBILE E FACILMENTE VISIBILE QUANDO È MONTATO: IL MARCHIO DI FABBRICA, GLI ESTREMI DI APPROVAZIONE E LA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE.

PNEUMATICI E SISTEMI EQUIVALENTI

**ART. 310 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) GENERALITÀ**

I PNEUMATICI SONO COSTITUITI DA UN INVOLUCRO GOMMATO GONFIATO CON ARIA A PRESSIONE SUPERIORE A QUELLA ATMOSFERICA. CIASCUN PNEUMATICO DEVE ESSERE DESIGNATO CON UN NUMERO O SIGLA CHE CONTRADDISTINGUA LA LARGHEZZA NOMINALE DELLA SEZIONE TRASVERSALE, E CON UN NUMERO CHE INDICHI IL DIAMETRO DEL CERCHIO RIFERITO AL CALETTAMENTO.

PER PNEUMATICI CHE ABBIANO LA STESSA DESIGNAZIONE, MA POSSANO SOPPORTARE PRESSIONI E CARICHI DIFFERENTI, LA DESIGNAZIONE DEVE ESSERE SEGUITA DA UN INDICE CHE STABILISCA LA CORRISPONDENZA FRA LA STRUTTURA DEL PNEUMATICO E LE SUE PRESTAZIONI.

LA DESIGNAZIONE E L'EVENTUALE INDICE DEVONO ESSERE INDICATI SUI FIANCHI DEL PNEUMATICO UNITAMENTE AL MARCHIO DI FABBRICA E AL NUMERO DI MATRICOLA.

**ART. 311 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) DESIGNAZIONI E CARICHI AMMESSI**

LE DESIGNAZIONI E LA LORO CORRISPONDENZA CON I CARICHI MASSIMI AMMESSI, PER PNEUMATICI SINGOLI OD ACCOPPIATI ALLE RELATIVE PRESSIONI, DEVONO ESSERE QUELLE RISULTANTI DALLE TABELLE DI UNIFICAZIONE AVENTI CARATTERE DEFINITIVO.

**ART. 312 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PRESSIONE DI GONFIAGGIO**

LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO, MISURATA QUANDO IL PNEUMATICO SI

TROVI ALLA STESSA TEMPERATURA DELL'AMBIENTE E NON RISENTA DI ALCUNA INFLUENZA DOVUTA ALL'ESERCIZIO, NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 8 KG. PER CENTIMETRO QUADRATO.

LE CARATTERISTICHE DEL PNEUMATICO DEVONO ESSERE COMUNQUE TALI CHE LA PRESSIONE INTERNA, QUANDO IL PNEUMATICO È IN ESERCIZIO, NON SUPERI IN NESSUN CASO 10 KG. PER CENTIMETRO QUADRATO.

PER I PNEUMATICI DEI VEICOLI ECCEZIONALI O ADIBITI AI TRASPORTI ECCEZIONALI, DI CUI ALL'ART. 10 DEL TESTO UNICO, LE PRESSIONI DI GONFIAGGIO E DI ESERCIZI POSSONO RAGGIUNGERE RISPETTIVAMENTE 10 E 12 KG. PER CENTIMETRO QUADRATO.

#### **ART. 313 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PNEUMATICI PER NEVE**

I PNEUMATICI SPECIALI PER NEVE DEBONO ESSERE COSTRUITI IN MODO TALE CHE L'ADERENZA, TANTO IN SENSO LONGITUDINALE QUANTO IN SENSO TRASVERSALE, RISULTI CORRISPONDENTE A QUELLA OTTENIBILE CON PNEUMATICI NORMALI MUNITI DI CATENE.

IL MINISTERO DEI TRASPORTI APPROVA IL TIPO DEL PNEUMATICO IN BASE ALL'ESAME DEL DISEGNO DEL BATTISTRADA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL RAPPORTO TRA LA SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'AREA DELLA IMPRONTA E QUELLA EFFETTIVAMENTE INTERESSATA DAI RILIEVI DEL BATTISTRADA, ED ALL'ALTEZZA DEI RILIEVI STESSI, PROCEDENDO, OVE NECESSARIO, AD UNA VERIFICA SPERIMENTALE.

GLI ESTREMI DELL'APPROVAZIONE E L'ALTEZZA MINIMA AMMESSA DEI RILIEVI, MISURATA AL CENTRO DEL BATTISTRADA, DEVONO ESSERE INDICATI SUI FIANCHI DEL PNEUMATICO.

#### **ART. 314 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PNEUMATICI RICOSTRUITI**

LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 310, 311, 312, 313 SI APPLICANO ANCHE AI PNEUMATICI RICOSTRUITI, E SU QUESTI CHI PROCEDE ALLA RICOSTRUZIONE DEVE APPORRE IL PROPRIO MARCHIO ED IL NUMERO DI MATRICOLA.

I PNEUMATICI SPECIALI PER NEVE POSSONO ESSERE RICOSTRUITI DALLA FABBRICA CHE HA OTTENUTO LA APPROVAZIONE DEL TIPO; SUI FIANCHI DI TALI PNEUMATICI DEVE ESSERE APPOSTA LA DICITURA \_RICOSTRUITO\_.

#### **ART. 315 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) SEMIPNEUMATICI**

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 50 DEL TESTO UNICO, SONO SISTEMI EQUIVALENTI AI PNEUMATICI I SEMIPNEUMATICI.

I SEMIPNEUMATICI, COSTITUITI DA ANELLI METALLICI RIVESTITI DI GOMMA, AVENTI UNA O PIÙ CAMERE INTERNE LONGITUDINALI CONTINUE A PRESSIONE ATMOSFERICA, DEBONO ESSERE TALI CHE IL CARICO UNITARIO MEDIO TRASMESO ALL'AREA DI APPOGGIO SULLA STRADA NON SUPERI 8 KG. PER CENTIMETRO QUADRATO.

I SEMIPNEUMATICI POSSONO ESSERE MONTATI SUI VEICOLI A MOTORE INSUSCETTIBILI DI SUPERARE LA VELOCITÀ DI 15 KM. ALL'ORA E SUI RIMORCHI TRAINATI A VELOCITÀ NON SUPERIORE A DETTO LIMITE.

DISPOSITIVI DI ADATTAMENTO PER LA MARCIA SU STRADA

DELLE MACCHINE AGRICOLE CINGOLATE

#### **ART. 316 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) GENERALITÀ**

I SOVRAPPATTINI SONO DISPOSITIVI DI ADATTAMENTO PER LA MARCIA SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE CINGOLATE, DA APPLICARSI SU TUTTE LE SUOLE DEI CINGOLI MUNITI DI COSTOLA DI AGGRAPPAMENTO, ALLO SCOPO DI IMPEDIRE IL DANNEGGIAMENTO DEL MANTO STRADALE. I SOVRAPPATTINI POSSONO ESSERE INTERAMENTE METALLICI O CON ELEMENTI DI GOMMA.

L'AREA CONVENZIONALE DI APPOGGIO DI UN SOVRAPPATTINO È QUELLA DELLA SUPERFICIE PREVISTA PER L'APPOGGIO SUL TERRENO SUPPOSTO PERFETTAMENTE RIGIDO E PIANO. SI MISURA CONVENZIONALMENTE SUL DISEGNO DEL SOVRAPPATTINO, ESCLUDENDO LE SUPERFICI DI RACCORDO.

#### **ART. 317 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PRESSIONE SUL TERRENO**

LA PRESSIONE SPECIFICA CONVENZIONALE DI APPOGGIO DEL SOVRAPPATTINO SI DETERMINA DIVIDENDO IL PESO DELLA MACCHINA, COMPRESA L'EVENTUALE ATTREZZATURA PREVISTA, PER IL PRODOTTO DEL NUMERO DEI RULLI PORTANTI PER L'AREA CONVENZIONALE DI APPOGGIO DI UN SOVRAPPATTINO.

SE LE RUOTE TENDICINGOLO SONO PORTANTI, ESSE VENGONO COMPUTATE COME RULLI.

LA PRESSIONE SPECIFICA CONVENZIONALE AI FINI DELL'AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE CINGOLATE, NON DEVE SUPERARE 6,5 KG. PER CENTIMETRO QUADRATO.

#### **ART. 318 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CARATTERISTICHE E PUNZONATURA**

SU CIASCUN SOVRAPPATTINO, UNITAMENTE AL MARCHIO DI FABBRICA, DEVE ESSERE IMPRESSO IL CARICO MASSIMO AMMISSIBILE IN CHILOGRAMMI, DETERMINATO MOLTIPLICANDO PER 6,5 L'AREA CONVENZIONALE D'APPOGGIO ESPRESSA IN CENTIMETRI QUADRATI.

IL SOVRAPPATTINO DEVE ESSERE INOLTRE CONFORME ALLE CARATTERISTICHE INDICATE NELLE TABELLE DI UNIFICAZIONE AVENTI CARATTERE DEFINITIVO.

PESO RIMORCHIABILE DEI VEICOLI ECCEZIONALI

PER IL TRASPORTO DI CARRELLI FERROVIARI

**ART. 319 (ART. 78 DEL TESTO UNICO)**

QUALORA SI TRATTI DI VEICOLI ECCEZIONALI ADIBITI AL TRASPORTO DI CARRI FERROVIARI IL PESO RIMORCHIABILE DEL VEICOLO TRATTORE PUÒ RAGGIUNGERE, NEL CASO DI AUTOTRENO COSTITUITO DA UN TRATTORE STRADALE E DA UN RIMORCHIO, SEI VOLTE IL PESO PROPRIO DEL TRATTORE, SEMPRECHÈ QUESTO ABBA UN PESO ADERENTE NON INFERIORE AL 75% DEL PESO STESSO; NEL CASO DI AUTOARTICOLATO IL PESO SUGLI ASSI A TERRA DEL SEMIRIMORCHIO NON DEVE ESSERE SUPERIORE A SEI VOLTE LA TARA DEL TRATTORE AUMENTATO DEL CARICO TRASMESSO SULLA RALLA DAL SEMIRIMORCHIO STESSO.

TARGHE DI RICONOSCIMENTO

**ART. 320 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) AUTOVEICOLI**

LA TARGA DI RICONOSCIMENTO PER GLI AUTOVEICOLI È DI METALLO O DI ALTRA SOSTANZA AVENTE ANALOGHI REQUISITI DI RESISTENZA E DI INALTERABILITÀ, DI FORMA RETTANGOLARE, DELLA LUNGHEZZA DI MM. 275 E DELL'ALTEZZA DI MM. 200, AD ANGOLI ARROTONDATI CON QUATTRO FORI DEL DIAMETRO DI MM. 5.

ESSA PORTA IN RILIEVO, IN CARATTERE BIANCO SU FONDO NERO, IL CONTRASSEGNO D'IMMATRICOLAZIONE DELL'AUTOVEICOLO, FORMATO DALLA SIGLA DI INDIVIDUAZIONE DELLA PROVINCIA IN CUI È IMMATRICOLATO E DA UN NUMERO O DA UNA COMBINAZIONE DI LETTERE E CIFRE, CON IL MARCHIO UFFICIALE INTERPOSTO FRA I PREDETTI ELEMENTI (FIG. 183).

**ART. 321 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) ANTERIORE PER AUTOVEICOLI**

LA TARGA ANTERIORE PER GLI AUTOVEICOLI È DI METALLO O DI ALTRE SOSTANZE AVENTI ANALOGHI REQUISITI DI RESISTENZA E DI INALTERABILITÀ, DI FORMA RETTANGOLARE, DELLA LUNGHEZZA DI MM. 267 E DELL'ALTEZZA DI MM. 62, AD ANGOLI ARROTONDATI CON QUATTRO FORI DEL DIAMETRO DI MM. 5.

ESSA PORTA IN RILIEVO, IN CARATTERE BIANCO SU FONDO NERO, SU UNA RIGA, LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA TARGA DI RICONOSCIMENTO (FIG. 184).

**ART. 322 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) MOTOVEICOLI**

LA TARGA DI RICONOSCIMENTO PER I MOTOVEICOLI È DI METALLO O DI ALTRA SOSTANZA AVENTE ANALOGHI REQUISITI DI RESISTENZA E DI INALTERABILITÀ, DI FORMA QUADRATA, CON IL LATO DI MM. 165, AD ANGOLI ARROTONDATI CON QUATTRO FORI DEL DIAMETRO DI MM. 5.

ESSA PORTA IN RILIEVO, IN CARATTERE BLU SU FONDO BIANCO, IL CONTRASSEGNO D'IMMATRICOLAZIONE DEL MOTOVEICOLO FORMATO DALLA SIGLA D'INDIVIDUAZIONE DELLA PROVINCIA IN CUI È IMMATRICOLATO E DA UN NUMERO O DA UNA COMBINAZIONE DI LETTERE E CIFRE, CON IL MARCHIO UFFICIALE INTERPOSTO FRA I PREDETTI ELEMENTI (FIG. 185).

**ART. 323 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) RIMORCHI**

LA TARGA DI RICONOSCIMENTO PER I RIMORCHI È DI METALLO O DI ALTRA SOSTANZA AVENTE ANALOGHI REQUISITI DI RESISTENZA E DI INALTERABILITÀ, DI FORMA RETTANGOLARE, DELLA LUNGHEZZA DI MM. 267 E DELL'ALTEZZA DI MM. 62, AD ANGOLI ARROTONDATI CON QUATTRO FORI DEL DIAMETRO DI MM. 5.

ESSA PORTA, IN RILIEVO, IN CARATTERE BIANCO SU FONDO NERO IL CONTRASSEGNO D'IMMATRICOLAZIONE, FORMATO DA UN NUMERO O DA UNA COMBINAZIONE DI LETTERE E CIFRE, E DALLA SIGLA D'INDIVIDUAZIONE DELLA PROVINCIA IN CUI IL RIMORCHIO È IMMATRICOLATO, CON IL MARCHIO UFFICIALE INTERPOSTO FRA I PREDETTI ELEMENTI, ED IN ALTO LA PAROLA \_RIMORCHIO\_ (FIG. 186).

**ART. 324 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) TARGA DUPLICATA PER RIMORCHI**

IL DUPLICATO DELLA TARGA CHE I RIMORCHI ED I CARRELLI-APPENDICE DEBONO PORTARE DURANTE LA CIRCOLAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 66 DEL TESTO UNICO, HA CARATTERISTICHE IDENTICHE A QUELLE DI CUI ALL'ART. 320 CON L'AGGIUNTA DELLA LETTERA R AL DISOPRA DEL MARCHIO UFFICIALE (FIG. 187).

**ART. 325 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) AUTOVEICOLI APPARTENENTI A CITTADINI ITALIANI**

RESIDENTI ALL'ESTERO O A STRANIERI

LA TARGA DI RICONOSCIMENTO PER GLI AUTOVEICOLI IMPORTATI TEMPORANEAMENTE O NUOVI DI FABBRICA, ACQUISTATI IN ITALIA PER L'ESPORTAZIONE, HA CARATTERISTICHE IDENTICHE A QUELLE PREVISTE DALL'ART. 320, FATTA ECCEZIONE PER IL CONTRASSEGNO D'IMMATRICOLAZIONE IL QUALE È COSTITUITO DALLA SIGLA EE E DA UN NUMERO CON INTERPOSTO IL MARCHIO UFFICIALE.

TRA LA SIGLA ED IL NUMERO, DOPO IL MARCHIO UFFICIALE, È ALTRESÌ INTERPOSTA UNA ZONA RETTANGOLARE DI COLORE ROSSO CON IMPRESSE IN RILIEVO, IN COLORE BIANCO, UNA SULL'ALTRA, LE DUE ULTIME CIFRE DELL'ANNO IN CUI SCADA LA VALIDITÀ DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

LA TARGA ANTERIORE PER DETTI AUTOVEICOLI HA CARATTERISTICHE IDENTICHE A QUELLE DI CUI ALL'ART. 321 (FIG. 188).

**ART. 326 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) MOTOVEICOLI APPARTENENTI A CITTADINI ITALIANI**

RESIDENTI ALL'ESTERO O A STRANIERI

LA TARGA PER I MOTOVEICOLI IMPORTATI TEMPORANEAMENTE O NUOVI DI FABBRICA, ACQUISTATI IN ITALIA PER L'ESPORTAZIONE, HA CARATTERISTICHE IDENTICHE A QUELLE PREVISTE DALL'ART. 322, FATTA ECCEZIONE PER IL CONTRASSEGNO D'IMMATRICOLAZIONE IL QUALE È

COSTITUITO DALLA SIGLA EE E DA UN NUMERO PROGRESSIVO, CON INTERPOSTO IL MARCHIO UFFICIALE. TRA LA SIGLA E IL NUMERO, DOPO IL MARCHIO UFFICIALE, È ALTRESÌ INTERPOSTA UNA ZONA RETTANGOLARE DI COLORE ROSSO CON IMPRESSE IN RILIEVO, IN COLORE BIANCO, UNA SULL'ALTRA, LE DUE ULTIME CIFRE DELL'ANNO IN CUI SCADE LA VALIDITÀ DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

**ART. 327 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) AUTOVETTURE APPARTENENTI AGLI AGENTI DIPLOMATICI**

LA TARGA DI RICONOSCIMENTO PER LE AUTOVETTURE APPARTENENTI AGLI AGENTI DIPLOMATICI ESTERI È DI ALLUMINIO ANTICORODAL, DI FORMA RETTANGOLARE, DELLA LUNGHEZZA DI MM. 275 E DELL'ALTEZZA DI MM. 200, AD ANGOLI ARROTONDATI CON QUATTRO FORI DEL DIAMETRO DI MM. 5.

ESSA PORTA, IN RILIEVO, IN COLORE ALLUMINIO LUCIDO SU FONDO NERO, LA SIGLA CD, IL MARCHIO UFFICIALE ED IL NUMERO DI IMMATRICOLAZIONE.

IL TRASFERIMENTO DELLA TARGA SU ALTRE AUTOVETTURE DELLO STESSO PROPRIETARIO PUÒ ESSERE AUTORIZZATO DAL MINISTERO DEI TRASPORTI CHE RILASCI UNA NUOVA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

OGNI QUALVOLTA IL TITOLARE DECADE DAL DIRITTO ALLA CONCESSIONE, LA TARGA E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEVONO ESSERE RESTITUITE, TRAMITE IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, AL MINISTERO DEI TRASPORTI, PER L'ANNULLAMENTO.

**ART. 328 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI**

LA TARGA DI RICONOSCIMENTO PER LE MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI SOGGETTE AD IMMATRICOLAZIONE, È DI METALLO O DI ALTRA SOSTANZA AVENTE ANALOGHI REQUISITI DI RESISTENZA E DI INALTERABILITÀ, DI FORMA QUADRATA, CON IL LATO DI MM. 165, AD ANGOLI ARROTONDATI CON QUATTRO FORI DEL DIAMETRO DI MM. 5.

ESSA PORTA IN RILIEVO, IN CARATTERE BIANCO SU FONDO VERDE, IL CONTRASSEGNO DI IMMATRICOLAZIONE DELLA MACCHINA AGRICOLA, FORMATO DALLA SIGLA DI INDIVIDUAZIONE DELLA PROVINCIA IN CUI È IMMATRICOLATA E DA UN NUMERO O DA UNA COMBINAZIONE DI LETTERE E CIFRE, COL MARCHIO UFFICIALE INTERPOSTO FRA I PREDETTI ELEMENTI (FIG. 189).

**ART. 329 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) MACCHINE AGRICOLE TRAINATE**

LA TARGA DI RICONOSCIMENTO PER MACCHINE AGRICOLE TRAINATE SOGGETTE AD IMMATRICOLAZIONE, DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A 15 QUINTALI È DI METALLO O DI ALTRA SOSTANZA AVENTE ANALOGHI REQUISITI DI RESISTENZA E DI INALTERABILITÀ, DI FORMA RETTANGOLARE, DELLA LUNGHEZZA DI MM. 267 E DELL'ALTEZZA DI MM. 62, AD ANGOLI, ARROTONDATI CON QUATTRO FORI DEL DIAMETRO DI MM. 5.

ESSA PORTA IN RILIEVO, IN CARATTERE BIANCO SU FONDO VERDE, SU UNICA RIGA, IL CONTRASSEGNO D'IMMATRICOLAZIONE FORMATO DA UN NUMERO O DA UNA COMBINAZIONE DI LETTERE E CIFRE, E DALLA SIGLA D'INDIVIDUAZIONE DELLA PROVINCIA IN CUI IL RIMORCHIO È IMMATRICOLATO, COL MARCHIO UFFICIALE INTERPOSTO FRA I PREDETTI ELEMENTI CON LA SIGLA \_RIM. AGR.\_ AL DISOPRA DELLE ALTRE INDICAZIONI (FIG. 190).

**ART. 330 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) TARGA DUPLICATA PER RIMORCHI AGRICOLI**

IL DUPLICATO DELLA TARGA CHE I RIMORCHI, COMPRESI QUELLI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO NON SUPERIORE A 15 QUINTALI, DEBONO PORTARE DURANTE LA CIRCOLAZIONE, HA CARATTERISTICHE IDENTICHE A QUELLE DI CUI ALL'ART. 328, CON L'AGGIUNTA DELLA LETTERA R AL DI SOPRA DEL MARCHIO UFFICIALE (FIG. 191).

**ART. 331 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) TARGHE PROVVISORIE**

LA TARGA PROVVISORIA PER GLI AUTOVEICOLI E RELATIVI RIMORCHI, MUNITI DI FOGLIO DI VIA, È DI CARTONE, ED HA FORMA E DIMENSIONI IDENTICHE A QUELLE PREVISTE PER LA TARGA DI RICONOSCIMENTO DI CUI ALL'ART. 320.

LA TARGA PROVVISORIA PER I MOTOVEICOLI È DI CARTONE, ED HA FORMA E DIMENSIONI IDENTICHE A QUELLE STABILITE NELL'ART. 322.

ESSE PORTANO, IN CARATTERE NERO SU FONDO BIANCO, UN NUMERO SEGUITO DALLA SIGLA D'INDIVIDUAZIONE DELL'ISPettorato DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE CHE LE RILASCIÀ CON IL MARCHIO UFFICIALE INTERPOSTO FRA I PREDETTI ELEMENTI.

**ART. 332 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) VEICOLI IN CIRCOLAZIONE DI PROVA**

LE TARGHE PER AUTOVEICOLI E RIMORCHI E QUELLE PER MOTOVEICOLI IN CIRCOLAZIONE DI PROVA, HANNO LE CARATTERISTICHE PRESCRITTE RISPETTIVAMENTE DAGLI ARTICOLI 320 E 322, CON L'AGGIUNTA IN ALTO DELLA PAROLA \_PROVA\_ IN CARATTERE ROSSO A RILIEVO (FIG. 192).

**ART. 333 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) SIGLE DI INDIVIDUAZIONE**

LE SIGLE DI INDIVIDUAZIONE DELLE PROVINCE E QUELLE DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ISPettorati DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE SONO RISPETTIVAMENTE INDICATE NELLE TABELLE A E B, CHE SEGUONO

-TABELLA A

AGRIGENTO AG

ALESSANDRIA AL

ANCONA AN

AOSTA AO

AQUILA AQ

AREZZO AR

ASCOLI PICENO AP

ASTI AT

AVELLINO AV

BARI BA

BELLUNO BL

BENEVENTO BN

BERGAMO BG

BOLOGNA BO

BOLZANO BZ

BRESCIA BS

BRINDISI BR

CAGLIARI CA

CALTANISSETTA CL

CAMPOBASSO CB

CASERTA CE

CATANIA CT

CATANZARO CZ

CHIETI CH

COMO CO

COSENZA CS

CREMONA CR

CUNEO CN

ENNA EN

FERRARA FE

FIRENZE FI

FOGGIA FG

FORLÌ FO

FROSINONE FR

GENOVA GE

GORIZIA GO

GROSSETO GR

IMPERIA IM

LATINA LT

LECCE LE

LIVORNO LI

LUCCA LU

MACERATA MC

MANTOVA MN

MASSA MS

MATERA MT

MESSINA ME

MILANO MI

MODENA MO

NAPOLI NA

NOVARA NO

NUORO NU

PADOVA PD

PALERMO PA

PARMA PR

PAVIA PV

PERUGIA PG

PESARO PS

PESCARA PE

PIACENZA PC

PISA PI

PISTOIA PT

POTENZA PZ

RAGUSA RG

RAVENNA RA

REGGIO CALABRIA RC

REGGIO EMILIA RE

RIETI RI

ROMA ROMA

ROVIGO RO

SALERNO SA

SASSARI SS

SAVONA SV

SIENA SI

SIRACUSA SR

SONDRIO SO

SPEZIA SP

TARANTO TA

TERAMO TE

TERNI TR

TORINO TO

TRAPANI TP

TRENTO TN

TREVISO TV

TRIESTE TS

UDINE UD

VARESE VA

VENEZIA VE

VERCELLI VC

VERONA VR

VICENZA VI

VITERBO VT

-TABELLA B

A- PIEMONTE

A1 - ALESSANDRIA

A2 - AOSTA

A3 - ASTI

A4 - CUNEO

A5 - NOVARA

A6 - TORINO

A7 - VERCELLI

B - LOMBARDIA

B1 - BERGAMO

B2 - BRESCIA

B3 - COMO

B4 - CREMONA

B5 - MANTOVA

B6 - MILANO

B7 - PAVIA

B8 - SONDRIO

B9 - VARESE

C - TRENTINO ALTO ADIGE

C1 - BOLZANO

C2 - TRENTO

D - VENETO

D1 - BELLUNO

D2 - PADOVA

D3 - ROVIGO

D4 - TREVISO

D5 - VENEZIA

D6 - VERONA

D7 - VICENZA

E - FRIULI-VENEZIA GIULIA

E1 - GORIZIA

E2 - UDINE

H - LIGURIA

H1 - GENOVA

H2 - IMPERIA

H3 - LA SPEZIA

H4 - SAVONA

L - EMILIA ROMAGNA

L1 - BOLOGNA

L2 - FERRARA

L3 - FORLÌ

L4 - MODENA

L5 - PARMA

L6 - PIACENZA

L7 - RAVENNA

L8 - REGGIO EMILIA

M - TOSCANA

M1 - AREZZO

M2 - FIRENZE

M3 - GROSSETO

M4 - LIVORNO

M5 - LUCCA

M6 - MASSA

M7 - PISA

M8 - PISTOIA

M9 - SIENA

N - UMBRIA

N1 - PERUGIA

N2 - TERNI

O - MARCHE

O1 - ANCONA

O2 - ASCOLI PICENO

O3 - MACERATA

O4 - PESARO

P - LAZIO

P1 - FROSINONE

P2 - LATINA

P3 - RIETI

P4 - ROMA

P5 - VITERBO

R - ABRUZZO E MOLISE

R1 - CAMPOBASSO

R2 - CHIETI

R3 - L'AQUILA

R4 - PESCARA

R5 - TERAMO

S - CAMPANIA E BASILICATA

S1 - AVELLINO

S2 - BENEVENTO

S3 - CASERTA

S4 - MATERA

S5 - NAPOLI

S6 - POTENZA

S7 - SALERNO

T - PUGLIA

T1 - BARI

T2 - BRINDISI

T3 - FOGGIA

T4 - LECCE

T5 - TARANTO

V - CALABRIA

V1 - CATANZARO

V2 - COSENZA

V3 - REGGIO CALABRIA

W - SICILIA

W1 - AGRIGENTO

W2 - CALTANISSETTA

W3 - CATANIA

W4 - ENNA

W5 - MESSINA

W6 - PALERMO

W7 - RAGUSA

W8 - SIRACUSA

W9 - TRAPANI

X - SARDEGNA

X1 - CAGLIARI

X2 - NUORO

X3 - SASSARI

Z - TRIESTE

#### **ART. 334 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) SIGLA DISTINTIVA DELLO STATO ITALIANO**

LA SIGLA DISTINTIVA DEGLI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI, IMMATRICOLATI IN ITALIA, IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE, È COSTITUITA DALLA LETTERA I, IN CARATTERE LATINO MAIUSCOLO, DELL'ALTEZZA MINIMA DI MM. 80 E DELLO SPESSORE MINIMO DI MM. 10, DIPINTA IN NERO SU FONDO BIANCO, DI FORMA ELLITTICA, CON L'ASSE PRINCIPALE ORIZZONTALE DELLA LARGHEZZA MINIMA DI MM. 175 E DELL'ALTEZZA MINIMA DI MM. 115.

LA SIGLA PUÒ ESSERE APPOSTA O DIPINTA DIRETTAMENTE SUL VEICOLO, OPPURE APPOSTA SU TARGHETTA.

NEL PRIMO CASO LA SIGLA DOVRÀ ESSERE SITUATA SU UNA SUPERFICIE VERTICALE O SENSIBILMENTE VERTICALE NELLA PARTE POSTERIORE DEL VEICOLO; NEL SECONDO CASO LA TARGHETTA DOVRÀ ESSERE FISSATA NELLA PARTE POSTERIORE DEL VEICOLO IN POSIZIONE SENSIBILMENTE VERTICALE E PERPENDICOLARE AL PIANO LONGITUDINALE DI SIMMETRIA DEL VEICOLO MEDESIMO.

#### **ART. 335 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) MODELLI DI TARGHE**

I MODELLI DELLE TARGHE SONO DEPOSITATI PRESSO IL MINISTERO DEI TRASPORTI - ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.

#### **ART. 336 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARGA**

PER AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI

LA TARGA DI RICONOSCIMENTO ED IL DUPLICATO PER IL RIMORCHIO DEBONO ESSERE FISSATI SOLIDAMENTE SULLA PARTE POSTERIORE DEL VEICOLO AD UN'ALTEZZA TALE CHE IL BORDO SUPERIORE NON SIA AL

DISOPRA DI CM. 120 E QUELLO INFERIORE AL DISOTTO DI CM. 30 DAL PIANO DI APPOGGIO DELLE RUOTE, ED IN MODO CHE IL BORDO VERTICALE SINISTRO NON SPORGA DAL LIMITE DELLA SAGOMA E LA LINEA VERTICALE MEDIANA DELLA TARGA STESSA NON OLTREPASSI IL PIANO DI SIMMETRIA LONGITUDINALE DEL VEICOLO.

LA TARGA DEVE ESSERE ORIENTATA IN MANIERA CHE SIA NORMALE AL PIANO DI SIMMETRIA LONGITUDINALE DEL VEICOLO E NON ABBA, RISPETTO ALLA VERTICALE, UNA INCLINAZIONE SUPERIORE A 30/A VERSO L'AVANTI ED A 10/A VERSO L'INDIETRO.

PER I MOTOVEICOLI E LE MACCHINE AGRICOLE SI APPLICANO LE STESSE DISPOSIZIONI, SALVO PER I PRIMI, PER QUANTO RIGUARDA L'ALTEZZA DEL BORDO INFERIORE DELLA TARGA DAL PIANO DI APPOGGIO DELLE RUOTE, LA QUALE NON PUÒ ESSERE INFERIORE A CM. 20, E, PER LE SECONDE, PER QUANTO RIGUARDA L'ALTEZZA DEL BORDO SUPERIORE DELLA TARGA DAL PIANO D'APPOGGIO, LA QUALE PUÒ ESSERE SUPERIORE A CM. 120.

LA TARGA DI RICONOSCIMENTO PER I RIMORCHI DEVE ESSERE FISSATA SUL LATO DESTRO DEL VEICOLO.

#### **ART. 337 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) MARCHIO UFFICIALE**

IL MARCHIO UFFICIALE CHE LE TARGHE DI OGNI TIPO DEBONO PORTARE È COSTITUITO DA UNA STELLA A CINQUE PUNTE TRA DUE RAMI DI ALLORO, DELLA FORMA E DIMENSIONI DI CUI ALLA FIGURA N. 192.

PESO RIMORCHIABILE PER LE MACCHINE AGRICOLE,

PER LE MACCHINE OPERATRICI E PER I CARRELLI

#### **ART. 338 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) SEMOVENTI, OPERATRICI E CARRELLI-TRATTORI**

IL PESO MASSIMO RIMORCHIABILE VIENE STABILITO IN SEDE DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO E, PER I TIPI NON OMOLOGATI, IN SEDE DI VISITA E PROVA PER CIASCUN ESEMPLARE.

PER LE MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI, ESCLUSE LE TRATTRICI, E PER LE MACCHINE OPERATRICI, IL PESO RIMORCHIABILE NON DEVE SUPERARE IL PESO DELLE STESSE.

PER I CARRELLI-TRATTORI IL PESO MASSIMO RIMORCHIABILE NON DEVE SUPERARE IL PROPRIO PESO SE IL RIMORCHIO È PRIVO DI FRENO, O IL DOPPIO DEL PROPRIO PESO SE IL RIMORCHIO È MUNITO DI DISPOSITIVO DI FRENATURA.

IN OGNI CASO IL PESO RIMORCHIABILE È ARROTONDATO AL QUINTALE INTERO.

#### **ART. 339 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) TRATTRICI**

IL VALORE MASSIMO AMMISSIBILE DEL PESO RIMORCHIABILE PER I

COMPLESSI COSTITUITI DA UNA TRATTRICE AGRICOLA E DA UN RIMORCHIO OVVERO DA PIÙ MACCHINE OPERATRICI AGRICOLE, È LIMITATO DAL RAPPORTO TRA IL PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO DEI VEICOLI RIMORCHIATI ED IL PESO DELLA TRATTRICE; DETTO RAPPORTO NON DEVE SUPERARE I SEGUENTI VALORI:

- 4, PER LE TRATTRICI AGRICOLE A RUOTE GOMMATE AVENTI VELOCITÀ MASSIMA NON SUPERIORE A 25 KM/H, SE IL COMPLESSO È PROVVISORIO DI DISPOSITIVO DI FRENATURA DI TIPO CONTINUO E AUTOMATICO OPPURE DI TIPO MISTO (MECCANICO PER LA TRATTRICE E PNEUMATICO ED AUTOMATICO PER I VEICOLI TRAINATI);

- 3, PER LE TRATTRICI AGRICOLE A RUOTE GOMMATE, SE IL COMPLESSO NON È PROVVISORIO DEI TIPI DI DISPOSITIVI DI FRENATURA SOPRAINDICATI, NONCHÉ PER LE TRATTRICI AVENTI VELOCITÀ SUPERIORE A 25 KM/H;

- 2, PER LE TRATTRICI AGRICOLE A RUOTE NON GOMMATE OVVERO CINGOLATE DI PESO NON SUPERIORE A Q. 40, QUALUNQUE SIA IL TIPO DI DISPOSITIVO DI FRENATURA DEL COMPLESSO.

LE ZAVORRE DA AMMETTERE NEL COMPUTO DEL VALORE LIMITE DEL PESO RIMORCHIABILE DEBONO ESSERE METALLICHE, DI NORMALE DOTAZIONE, FORNITE DALLA CASA COSTRUTTRICE E SOLIDAMENTE FISSABILI ALLA TRATTRICE; DOVRANNO RIPORTARE BEN VISIBILE L'INDICAZIONE DEL LORO PESO.

#### **ART. 340 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PROVE PER LE TRATTRICI**

LE PROVE PER LA DETERMINAZIONE DEL PESO RIMORCHIABILE DELLE TRATTRICI AGRICOLE, DA EFFETTUARSI A PIENO CARICO, SONO DIRETTE AD ACCERTARE:

- CHE IL COMPLESSO DEI VEICOLI POSSA AVVIARSI SU PENDENZA NON INFERIORE AL 14%;

- CHE IL COMPLESSO DEI VEICOLI POSSA MARCIARE AD UNA VELOCITÀ CHE NON DIFFERISCA PIÙ DEL 10% DALLA VELOCITÀ MASSIMA - CORRISPONDENTE AL NUMERO DI GIRI DI POTENZA MASSIMA DEL MOTORE CON IL RAPPORTO PIÙ ELEVATO DELLA TRASMISSIONE - SU PENDENZA NON INFERIORE AL 2%, OVVERO POSSA RAGGIUNGERE LA PREDETTA VELOCITÀ, SU STRADA PIANA, CON ACCELERAZIONE MEDIA NON INFERIORE A 0,2 M/\$T ,NEL CAMPO DI UTILIZZAZIONE DEL RAPPORTO PIÙ ALTO.

LE PROVE POSSONO ESSERE SOSTITuite DAL RILEVAMENTO IN PIANO DEGLI SFORZI DI TRAZIONE AL GANCIO, VERIFICANDO CHE LO SFORZO DI TRAZIONE MASSIMO NON SIA INFERIORE ALLA SOMMA DEL 16% DEL PESO RIMORCHIABILE E DEL 14% DEL PESO DELLA TRATTRICE E CHE LO SFORZO DI TRAZIONE CORRISPONDENTE AL NUMERO DI GIRI DI POTENZA MASSIMA, COL RAPPORTO PIÙ ELEVATO DELLA TRASMISSIONE, NON SIA INFERIORE ALLA SOMMA DEL 4% DELLO STESSO PESO RIMORCHIABILE E DEL 2% DEL PESO DELLA TRATTRICE.

DISPOSITIVI DI ALIMENTAZIONE CON COMBUSTIBILI

IN PRESSIONE O GASSOSI

**ART. 341 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) GENERALITÀ**

GLI IMPIANTI PER L'ALIMENTAZIONE CON COMBUSTIBILI GASSOSI O IN PRESSIONE DEBONO ESSENZIALMENTE ESSERE COSTITUITI DA UN SERBATOIO FISSO O DA UNO O PIÙ SERBATOI MOBILI SE A G.P.L. (GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI), OVVERO DA UNO O PIÙ SERBATOI MOBILI SE A METANO, DESTINATI A CONTENERE IL COMBUSTIBILE, DA UN DISPOSITIVO DI RIDUZIONE E DI CARBURAZIONE E DA UNA TUBAZIONE A PRESSIONE DESTINATA AL COLLEGAMENTO TRA LE VARIE PARTI. I DISPOSITIVI DI RIDUZIONE E DI CARBURAZIONE DEBONO ESSERE REALIZZATI, NEL CASO DEL METANO, IN MODO DA CONSENTIRE LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE DEL GAS E IL DOSAGGIO DEL GAS COMBUSTIBILE CON L'ARIA COMBURENTE; NEL CASO DEL G.P.L. DEVONO CONSENTIRE LA EVAPORAZIONE DEL LIQUIDO, LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE E IL DOSAGGIO DELLA MISCELA CON L'ARIA COMBURENTE. SOTTO LA DENOMINAZIONE DI G.P.L. SONO COMPRESSE LE MISCELE DI PROPANO E BUTANO AVENTI PESO SPECIFICO COMPRESO TRA 0,5 E 0,6 KG/LITRO (A 15/A C), A SECONDA DELLA COMPOSIZIONE, E TENSIONE DI VAPORE MEDIA DI CIRCA 6 KG/CMQ, IN RELAZIONE ALLE DIVERSE TEMPERATURE STAGIONALI, NONCHÉ ALLA COMPOSIZIONE STESSA, CHE È VARIABILE DAL 5% DI PROPANO E 95% DI BUTANO AL 95% DI PROPANO E 5% DI BUTANO.

L'IMPIEGO SPERIMENTALE DI COMBUSTIBILI IN PRESSIONE O GASSOSI DIVERSI DAL METANO O DAL G.P.L. PUÒ ESSERE AUTORIZZATO DAL MINISTERO DEI TRASPORTI CHE FISSA LE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA DA ADOTTARE.

**ART. 342 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) SERBATOI PER METANO**

NEGLI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE A METANO DEBONO ESSERE IMPIEGATI ESCLUSIVAMENTE SERBATOI (BOMBOLE) COSTRUITI PER UNA PRESSIONE DI CARICA DI 200 KG/\$T ,COLLAUDATI E VERIFICATI SECONDO LE DISPOSIZIONI IN VIGORE, CHE PORTINO LA INDICAZIONE \_METANO\_. NON POSSONO ESSERE USATE BOMBOLE CHE SIANO STATE PRECEDENTEMENTE USATE PER GAS DIVERSI DAL METANO.

**ART. 343 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) SERBATOI PER G.P.L.**

I SERBATOI DESTINATI A CONTENERE G.P.L. A BORDO DI AUTOVEICOLI PER L'ALIMENTAZIONE DEL MOTORE DEBONO ESSERE INAMOVIBILI E RISPONDERE ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

1) I SERBATOI DEVONO ESSERE STATI CALCOLATI E COLLAUDATI PER UNA PRESSIONE PARI A QUELLA PREVISTA DAL REGOLAMENTO APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE 12 SETTEMBRE 1925 E SUCCESSIVE NORME INTEGRATIVE PER LA MISCELA DI MASSIMA TENSIONE, MAGGIORATA DEL 25%;

2) I SERBATOI DEVONO ESSERE STATI SOTTOPOSTI A RICOTTURA DI DISTENSIONE;

3) I SERBATOI DEVONO ESSERE MUNITI DI NON PIÙ DI TRE APERTURE, I

CUI CENTRI GEOMETRICI DEVONO TROVARSI TUTTI ALL'INCIRCA LUNGO UNA STESSA GENERATRICE DEL CORPO CILINDRICO DEL RECIPIENTE. LE APERTURE POSSONO ESSERE PRATICATE SU UNA PIASTRA DI MAGGIORE SPESSORE FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL MANTELLO STESSO; PER IL FISSAGGIO DEI SERBATOI ALL'AUTOVEICOLO, È AMMESSA LA SALDATURA AL CORPO CILINDRICO E AI FONDELLI DI ALETTE O ORECCHIETTE DI PICCOLE PROPORZIONI (DIMENSIONE MASSIMA: METÀ DEL RAGGIO DEL CILINDRO);

4) LE APERTURE INDICATE AL PUNTO 3) DEVONO ESSERE USATE PER L'APPLICAZIONE DEI SEGUENTI ORGANI INDIPENDENTI TRA LORO, ANCHE RIUNITI IN UN SOLO CORPO:

- DI UNA VALVOLA DI RIEMPIMENTO CON TUBO PESCANTE;

- DI UNA VALVOLA DI PRELIEVO CON TUBO PESCANTE E CON DISPOSITIVO CONTRO L'ECESSO DI FLUSSO;

- DI UN INDICATORE DI LIVELLO, CON ESCLUSIONE DEI TIPI A PREMISTOPPA E DI QUELLI ELETTRICI. LA VALVOLA DI RIEMPIMENTO DEVE ESSERE MUNITA O DI UN CONGEGNO ATTO A INTERROMPERE AUTOMATICAMENTE L'ENTRATA DEL LIQUIDO NEL SERBATOIO QUANDO SI SIA RAGGIUNTO IL GRADO DI RIEMPIMENTO AMMESSO, O DI UN DISPOSITIVO DI SICURA EFFICIENZA ATTO AD INDICARE CON ESATTEZZA L'EFFETTIVO LIVELLO RAGGIUNTO DAL LIQUIDO.

LE APERTURE DEL SERBATOIO, OLTRE CHE DELL'EVENTUALE CHIUSURA AUTOMATICA, DEVONO ESSERE DOTATE DI CHIUSURA ERMETICA DA EFFETTUARSI A MANO MEDIANTE TAPPO AVVITATO.

È VIETATA L'APPLICAZIONE DI VALVOLE DIVERSE DA QUELLE SUDDETTE E IN PARTICOLARE DI VALVOLA DI SICUREZZA O DI FUSIBILI A ROTTURA PRESTABILITA.

LE VALVOLE DOVRANNO ESSERE EFFICACEMENTE PROTETTE DAGLI URTI, CON CAPPELLOTTI, CERCHI, CUFFIE, GREMBIULI O SIMILI;

5) PUÒ ESSERE CONSENTITA UNA QUARTA APERTURA, SE NECESSARIA ALLA INSTALLAZIONE DI UN APPARECCHIO PER UN ESATTO CONTROLLO DEL LIVELLO DEL LIQUIDO.

INOLTRE PUÒ ESSERE AMMESSA UN'APERTURA SUPPLEMENTARE SU UNA DELLE OGIVE O SULLA GENERATRICE DIAMETRALMENTE OPPOSTA A QUELLA SULLA QUALE SI TROVANO LE APERTURE D'IMPIEGO, AL FINE DI FACILITARE LE OPERAZIONI DI SPURGO E LA VISITA INTERNA. TALE APERTURA DEVE ESSERE NORMALMENTE CHIUSA CON TAPPO A VITE MUNITA DI PROTEZIONE E NON SPORGENTE DAL LIVELLO DEL RELATIVO BOCCELLO; IL TAPPO DEVE ESSERE FISSATO DURANTE L'USO NORMALE DEL SERBATOIO CON SALDATURA A STAGNO.

NEI NUOVI IMPIANTI È ANCORA TOLLERATA L'UTILIZZAZIONE DI SERBATOI MOBILI (BIDONI) IN LUOGO DEI SERBATOI INAMOVIBILI, FINO A TRE MESI DOPO LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO. ENTRO TRE ANNI I SERBATOI MOBILI DEVONO ESSERE SOSTITUITI CON SERBATOI INAMOVIBILI. L'IMBOTTIGLIAMENTO E IL

TRAVASO DEI COMBUSTIBILI IN PRESSIONE O GASSOSI DEVE SEMPRE AVVENIRE PRESSO LE APPOSITE STAZIONI.

**ART. 344 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) INSTALLAZIONE DEI SERBATOI**

I SERBATOI INAMOVIBILI PER G.P.L. DEVONO ESSERE SALDAMENTE COLLEGATI AL TELAIO DEL VEICOLO, MEDIANTE FASCE METALLICHE CHE LI ABBRACCINO COMPLETAMENTE O CON ALTRI SISTEMI EQUIVALENTI.

I SERBATOI PER METANO ED I SERBATOI PER G.P.L. POSSONO ESSERE DISPOSTI:

- SOTTO IL PAVIMENTO DELLA CARROZZERIA, COLLEGATI DIRETTAMENTE AL TELAIO, PURCHÈ ESSI RISULTINO A SUFFICIENTE DISTANZA DA TERRA (NON INFERIORE A MM 200) PROTETTI MEDIANTE APPOSITA LAMIERA;

- POSTERIORMENTE ALLA CARROZZERIA, E CONTIGUI ALLA MEDESIMA;

- SOPRA LA CARROZZERIA, SUL TETTO DEL VEICOLO.

È VIETATO DISPORRE I SERBATOI NELLA PARTE ANTERIORE DEL VEICOLO.

IN OGNI CASO I SERBATOI DEVONO ESSERE POGGIATI SU APPOSITI STRATI DI LEGNO, FELTRO, CUIO O ALTRO MATERIALE CEDEVOLLE, E COLLOCATI A CONVENIENTE DISTANZA DAL MOTORE E DALLA TUBAZIONE DI SCARICO.

I SERBATOI DEVONO RISULTARE ESTERNI ALL'AMBIENTE RISERVATO AI PASSEGGERI E NON SPORGERE OLTRE LA SAGOMA DEL VEICOLO; ESSI DEVONO ESSERE CONVENIENTEMENTE PROTETTI DALL'AZIONE DEI RAGGI SOLARI, SIA RACCHIUSI ENTRO APPOSITI COFANI, SEPARATI ED ESTERNI AL DETTO AMBIENTE PER I PASSEGGERI, A PARETI FORATE VERSO L'ESTERNO TALI DA ESCLUDERE LA POSSIBILITÀ DELL'ACCUMULARSI DI GAS ENTRO IL COFANO PER EVENTUALI FUGHE DI GAS; SIA RICOPERTI CON APPOSITA CASSA FORATA O CON TELA ASSICURATA SU APPOSITA ARMATURA, IN MODO DA LASCIARE LIBERA L'AERAZIONE DEI SERBATOI STESSI. È AMMESSA L'INSTALLAZIONE NEI PORTABAGAGLI DELLE AUTOVETTURE A CONDIZIONE CHE NON VI SIA POSSIBILE COMUNICAZIONE TRA LO SPAZIO DESTINATO AI SERBATOI E SPAZIO DESTINATO AI PASSEGGERI. A TAL FINE I DUE SPAZI DEBBONO ESSERE SEPARATI MEDIANTE DIAFRAMMI SALDATI ALLA CARROZZERIA LUNGO L'INTERO PERIMETRO O FISSATI CON SISTEMA DI EQUIVALENTE EFFICACIA.

I DIAFRAMMI DEVONO ESSERE PRIVI DI FORI PASSANTI DI COMUNICAZIONE E NON DEVONO ESSERE ATTRAVERSATI DALLE TUBAZIONI.

L'AMBIENTE CONTENENTE LE BOMBOLE DEVE ESSERE CONVENIENTEMENTE AERATO PER MEZZO DI DUE SERIE DI PRESE D'ARIA DI SEZIONE CONGRUA, OPPORTUNAMENTE UBICATE IN MODO DA CONSENTIRE DA UNA PARTE L'INGRESSO E DALL'ALTRA L'USCITA

DELL'ARIA DURANTE LA MARCIA DEL VEICOLO.

PER GLI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE PER IL G.P.L. SOLUZIONI DIVERSE POSSONO ESSERE AMMESSE PURCHÈ RICONOSCIUTE IDONEE DALL'ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.

È VIETATA L'ALIMENTAZIONE CON COMBUSTIBILI GASSOSI O IN PRESSIONE NEI VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, QUANDO IL PRELEVAMENTO DELL'ARIA PER IL RISCALDAMENTO DEL VEICOLO AVVENGA NELL'AMBIENTE CHIUSO INTORNO AL MOTORE E NON DIRETTAMENTE DALL'ATMOSFERA ESTERNA.

#### **ART. 345 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) VALVOLE**

LE VALVOLE E GLI ALTRI APPARECCHI DEVONO ESSERE FACILMENTE ACCESSIBILI ALL'UTENTE PER LA MANOVRA E LE VERIFICHE, DISPOSTI IN MODO DA NON SPORGERE OLTRE LA SAGOMA DEL VEICOLO E COMUNQUE NON ESPOSTI AD URTI.

LE VALVOLE DELLE BOMBOLE, PER METANO, DEVONO ESSERE PROVviste DI UN'EFFICACE PROTEZIONE, IDONEA A TRATTENERE LA VALVOLA IN CASO DI FUORIUSCITA.

#### **ART. 346 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) TUBAZIONI AD ALTA PRESSIONE**

LE TUBAZIONI AD ALTA PRESSIONE DEVONO ESSERE IN ACCIAIO O IN ALTRO IDONEO METALLO SENZA SALDATURA, RICOTTE; SONO AMMESSE ANCHE TUBAZIONI FLESSIBILI, PURCHÈ DIANO OGNI GARANZIA DI SICUREZZA, E SIANO DI TIPO RICONOSCIUTO AMMISSIBILE; ESSE DEVONO ESSERE INOLTRE SUFFICIENTEMENTE PROTETTE; A TAL FINE È SUFFICIENTE CHE CIASCUNA TUBAZIONE SIA INTRODOLTA IN UN ALTRO TUBO FLESSIBILE METALLICO. I RACCORDI E I TERMINALI DEVONO ESSERE FISSATI ALLA TUBAZIONE A REGOLA D'ARTE E CON SISTEMA DI SICURA EFFICACIA.

LE TUBAZIONI AD ALTA PRESSIONE DEVONO:

- 1) ESSERE IN OGNI CASO COMPLETAMENTE ESTERNE ALL'AMBIENTE RISERVATO AI PASSEGGERI;
- 2) ESSERE INSTALLATE IN MODO DA NON RISULTARE SOGGETTE A VIBRAZIONI PROPRIE;
- 3) AVERE APPOGGI IN NUMERO CONVENIENTE E A DISTANZA MASSIMA DI CM. 80 L'UNO DALL'ALTRO;
- 4) ESSERE PROTETTE CONTRO EVENTUALI URTI O COLPI;
- 5) ESSERE FACILMENTE ACCESSIBILI PER LA VERIFICA E LA MANUTENZIONE;
- 6) ESSERE PROTETTE CONTRO IL LOGORIO PER ATTRITO NEI PUNTI IN CUI ATTRAVERSANO LAMIERE O PROFILATI METALLICI.

TUTTI I COLLEGAMENTI SOGGETTI A VIBRAZIONI O SPOSTAMENTI DEVONO ESSERE REALIZZATI CON SERPENTINO O VOLUTE ELASTICHE.

**ART. 347 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) RIDUTTORI DI PRESSIONE E APPARECCHI DI CARBURAZIONE**

I RIDUTTORI DI PRESSIONE E GLI APPARECCHI DI CARBURAZIONE DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

**a) PER METANO**

IL RIDUTTORE DI PRESSIONE DEVE ABBASSARE CONVENIENTEMENTE LA PRESSIONE DEL GAS PRIMA DI IMMETTERLO ALL'APPARECCHIO DI CARBURAZIONE. ESSO DEVE ESSERE SOTTOPOSTO A UNA \_PROVA DI TENUTA\_ DA PARTE DEL COSTRUTTORE; DI TALE PROVA È FATTA ANNOTAZIONE NEL CERTIFICATO D'ORIGINE O DI GARANZIA.

**B) PER G.P.L.**

IL GAS COMBUSTIBILE PUÒ ESSERE MESCOLOTO CON L'ARIA COMBURENTE SIA ALLO STATO LIQUIDO SIA ALLO STATO DI VAPORE. NEL PRIMO CASO, IL DOSAGGIO DELLA MISCELA ARIA-COMBUSTIBILE DEVE ESSERE OTTENUTO MEDIANTE APPOSITO APPARECCHIO A PRESSIONE DA INSERIRSI SULLA CAMERA DI CARBURAZIONE DEL NORMALE CARBURATORE.

QUALORA L'ARIA COMBURENTE VENGA INVECE MESCOLOTA COL COMBUSTIBILE ALLO STATO GASSOSO, OCCORRE OTTENERE PRIMA LA EVAPORAZIONE DEL GAS LIQUIDO IN APPOSITO SCAMBIATORE DI CALORE E POI FAR PASSARE IL GAS IN UN COMUNE RIDUTTORE DI PRESSIONE.

**ART. 348 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) RUBINETTO**

GLI APPARECCHI PER L'ALIMENTAZIONE CON COMBUSTIBILI GASSOSI E IN PRESSIONE DEVONO ESSERE TALI DA IMPEDIRE A MOTORE FERMO QUALSIASI PERDITA.

QUALORA SI TRATTI DI IMPIANTO PER L'ALIMENTAZIONE A G.P.L., DEVE ESSERVI UN RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE, A MANO, ELETTRICO O AUTOMATICO, INSERITO SUBITO A MONTE DEL RIDUTTORE.

**ART. 349 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) TUBAZIONE A BASSA PRESSIONE**

TUTTE LE TUBAZIONI CONTENENTI GAS SOTTOPOSTE A BASSA PRESSIONE MA COMUNQUE MAGGIORE DI QUELLA ATMOSFERICA DEVONO ESSERE COSTITUITE DA TUBI METALLICI O DA TUBI FLESSIBILI RINFORZATI DI ADEGUATA ROBUSTEZZA, TALI DA ASSICURARE OLTRE ALLA PERFETTA TENUTA ANCHE SUFFICIENTE RESISTENZA E DUREVOLEZZA ED ELIMINARE OGNI PERICOLO DI POSSIBILI CORROSIONI O DETERIORAMENTI AL CONTATTO DEL GAS.

LE TUBAZIONI INVECE NELLE QUALI IL GAS FLUISCE PER EFFETTO DELLA SOLA ASPIRAZIONE DEL MOTORE, POSSONO ANCHE ESSERE COSTITUITE DA SEMPLICI TUBI DI GOMMA, OPPORTUNAMENTE RIVESTITI ALL'ESTERNO DA UNA COPERTURA DI PROTEZIONE IN TRECCIA

METALLICA OVVERO COSTITUITA DA UN TUBO METALLICO FLESSIBILE.

#### **ART. 350 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) APPROVAZIONE DEI TIPI**

DEBONO ESSERE APPROVATI DAL MINISTERO DEI TRASPORTI GLI APPARECCHI A PRESSIONE, GLI EVAPORATORI-SCAMBIATORI, E I RIDUTTORI DI PRESSIONE.

SU OGNI ESEMPLARE DI TIPO APPROVATO DEBONO ESSERE INDICATI, IN MANIERA CHIARA E INDELEBILE E FACILMENTE VISIBILE QUANDO È MONTATO, IL MARCHIO DI FABBRICA E GLI ESTREMI DELLA APPROVAZIONE.

PER L'APPROVAZIONE DEL TIPO DEGLI APPARECCHI RIDUTTORI DI PRESSIONE PER L'ALIMENTAZIONE A METANO, DEGLI APPARECCHI RIDUTTORI DI PRESSIONE E SCAMBIATORI DI CALORE PER L'ALIMENTAZIONE A G.P.L., SI DEVONO SOTTOPORRE TALI APPARECCHI, NONCHÉ LE TUBAZIONI AD ALTA PRESSIONE ED OGNI ALTRO APPARECCHIO O DISPOSITIVO INSERITO NELL'IMPIANTO A MONTE DEL RIDUTTORE, AD UNA PROVA DI PRESSIONE IDRAULICA A PRESSIONE PARI A QUELLA STABILITA PER LA PROVA IDRAULICA DEI SERBATOI (300 KG./\$T PER IL METANO E 45 KG./\$T PER IL G.P.L.).

LA PROVA, PER IL RIDUTTORE DI PRESSIONE, VA FATTA FINO ALLA CAMERA DI 1/A STADIO COMPRESA, DOPO AVER BLOCCATO LA COMUNICAZIONE TRA LE CAMERE DEL 1/A E 2/A STADIO.

SE IL RIDUTTORE È PROVVISORIO, NEL 1/A STADIO, DI UNA VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE O DI UN DISPOSITIVO ATTO A CONSEGUIRE LO STESSO SCOPO, LA PRESSIONE DI PROVA DEL RIDUTTORE PUÒ ESSERE LIMITATA AL DOPPIO DELLA PRESSIONE DI TARATURA DELLA VALVOLA O DEL DISPOSITIVO.

DURANTE LE PREDETTE PROVE DI PRESSIONE NON DEVONO VERIFICARSI PERDITE NÉ DEFORMAZIONI APPREZZABILI DEL MATERIALE.

GLI APPARECCHI E LE TUBAZIONI A VALLE DEL RIDUTTORE NON SONO SOGGETTI A PROVE, SEMPRE CHE LA PRESSIONE IN TALE PARTE DELL'IMPIANTO NON SUPERI QUELLA ATMOSFERICA.

SUBORDINATAMENTE ALL'ESITO FAVOREVOLE DELLA SUDETTA PROVA DI PRESSIONE, I PROTOTIPI DELLE APPARECCHIATURE DEVONO ESSERE POI SOTTOPOSTI AD UNA PROVA PRATICA DI FUNZIONAMENTO SUFFICIENTEMENTE PROLUNGATA, DI ALMENO 5000 KM., SU AUTOVEICOLI.

L'IMPIANTO DI UTILIZZAZIONE DEL G.P.L. DEVE ESSERE ESEGUITO SECONDO LO SCHEMA DI MONTAGGIO APPROVATO DAL MINISTERO DEI TRASPORTI.

#### **ART. 351 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CONTROLLO SUI VEICOLI**

I VEICOLI MUNITI DI DISPOSITIVI PER L'ALIMENTAZIONE CON COMBUSTIBILI IN PRESSIONE O GASSOSI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI,

ALLORCHÈ I DISPOSITIVI VENGONO APPLICATI, E POI ANNUALMENTE, A VISITE E PROVE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ DEI DISPOSITIVI. IN TALE OCCASIONE LA PROVA IDRAULICA DELLE TUBAZIONI, ESCLUSO IL RIDUTTORE, DEVE ESSERE ESEGUITA ALLA PRESSIONE DI 300 KG./\$T PER IL METANO E DI 45 KG./\$T PER I G.P.L. SI DEVE INOLTRE ACCERTARE CHE NON POSSA VERIFICARSI, ANCHE A MOTORE FERMO, USCITA DI GAS.

TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

#### **ART. 352 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) GENERALITÀ**

PER LE SOSTANZE ESPLOSIVE DI CUI ALLE CLASSI I-A, I-B, I-C DELL'ART. 355 RESTA SALVO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 83 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA 18 GIUGNO 1931, N. 773, APPROVATO CON REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1940, N. 635.

PER LA CIRCOLAZIONE IN ITALIA DEI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO CHE TRASPORTINO MERCI PERICOLOSE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI.

PER I VEICOLI CISTERNA, PER LE CISTERNE AMOVIBILI E PER I CONTAINER-CISTERNA CHE, AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO, SIANO SOGGETTI A PROVE DI PRESSIONE IDRAULICA O DI TENUTA STAGNA, È AMMESSO, A CONDIZIONE DI RECIPROCIÀ, IL RIEMPIMENTO IN ITALIA AI FINI DELLA RIESPORTAZIONE, PURCHÈ I RECIPIENTI SODDISFINO ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO STESSO O ALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI OVVERO ALLE DISPOSIZIONI DEL PAESE D'ORIGINE, SEMPRECHÈ QUESTE SIANO NON MENO RESTRITTIVE DI QUELLE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, E LE PROVE SUBITE RISULTINO IN MANIERA CHIARA DALLE PUNZONATURE E ISCRIZIONI RIPORTATE SUI SERBATOI, O DAI CERTIFICATI DI APPROVAZIONE CHE LI ACCOMPAGNINO.

QUALORA LE PRESSIONI O I GRADI DI RIEMPIMENTO AMMESSI NEL PAESE D'ORIGINE SIANO INFERIORI A QUELLI AMMESSI DAL PRESENTE REGOLAMENTO E DA ALTRE DISPOSIZIONI, DOVRANNO ESSERE OSSERVATE PER IL RIEMPIMENTO LE PRESCRIZIONI DEL PAESE DI ORIGINE

IL RIEMPIMENTO NON DEVE ESSERE EFFETTUATO QUALORA IL TRASPORTO NON POSSA ESSERE COMPIUTO ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DELLA REVISIONE DI CIASCUN SERBATOIO, QUALI RISULTANO DALLE PUNZONATURE E ISCRIZIONI O DAI CERTIFICATI DI APPROVAZIONE SUDETTI.

#### **ART. 353 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) DEFINIZIONI MEZZI TRASPORTO**

AI FINI DEL PRESENTE REGOLAMENTO:

a) S'INTENDE:

- PER \_UNITÀ DI TRASPORTO\_ OGNI AUTOVEICOLO O MOTOVEICOLO, NONCHÈ IL COMPLESSO COSTITUITO DA UN AUTOVEICOLO E DAL RIMORCHIO CHE GLI È AGGANCIATO (AUTOTRENO O AUTOARTICOLATO);

- PER \_VEICOLO COPERTO\_ OGNI VEICOLO LA CUI CARROZZERIA È COSTITUITA DA UN CASSONE PERMANENTE CHE POSSA ESSERE CHIUSO;

- PER \_VEICOLO SCOPERTO\_ OGNI VEICOLO IL CUI PIANALE È NUDO O MUNITO SOLTANTO DI SPONDE LATERALI E DI SPONDA POSTERIORE;

- PER \_VEICOLO TENDONATO\_, OGNI VEICOLO SCOPERTO MUNITO DI UN TENDONE PER PROTEGGERE LA MERCE CARICATA;

B) S'INTENDE:

- PER \_CONTAINER\_ UN MEZZO DI TRASPORTO (CASSA, CISTERNA OD ALTRO RECIPIENTE ANALOGO):

AVENTE UN CARATTERE PERMANENTE E PERTANTO SUFFICIENTEMENTE RESISTENTE PER PERMETTERNE L'USO RIPETUTO;

SPECIALMENTE CONCEPITO PER FACILITARE IL TRASPORTO DI MERCI, SENZA ROTTURA DEL CARICO, CON UNO O PIÙ MEZZI DI TRASPORTO;

MUNITO DI DISPOSITIVI CHE LO RENDANO FACILE A MANEGGIARE, SOPRATTUTTO PER IL TRASBORDO DA UN MEZZO DI TRASPORTO ALL'ALTRO;

CONCEPITO IN MODO CHE SIA FACILE RIEMPIRLO E SVUOTARLO;

AVENTE UN VOLUME INTERNO DI ALMENO UN METRO CUBO.

LA PAROLA \_CONTAINER\_ NON COMPRENDE GLI IMBALLAGGI USUALI NÉ I VEICOLI;

C) S'INTENDE:

- PER \_GRANDE CONTAINER\_ IL CONTAINER IL CUI VOLUME INTERNO È SUPERIORE A TRE METRI CUBI;

- PER \_PICCOLO CONTAINER\_ IL CONTAINER IL CUI VOLUME INTERNO È COMPRESO TRA UN MINIMO DI UN METRO CUBO E UN MASSIMO DI TRE METRI CUBI;

D) S'INTENDE:

- PER \_VEICOLO CISTERNA\_ OGNI VEICOLO CHE PORTI UNO O PIÙ SERBATOI FISSATI PER COSTRUZIONE SU TELAIO, OPPURE COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE DEL TELAIO STESSO;

- PER \_CISTERNA AMOVIBILE\_ OGNI SERBATOIO CHE, COSTRUITO PER ADATTARSI ALLE PARTICOLARITÀ COSTRUTTIVE DEL VEICOLO, PUÒ TUTTAVIA ESSERNE RIMOSSO DOPO AVER SMONTATO GLI ATTACCHI CHE LO FISSANO, MA CHE, NON ESSENDO PROGETTATO IN MODO SPECIALE ALLO SCOPO DI FACILITARE IL TRASPORTO DELLE MERCI SENZA ROTTURA DEL CARICO CON UNO O PIÙ MEZZI DI TRASPORTO NON PUÒ ESSERE RIMOSSO DAL VEICOLO SE NON ALLORCHÈ È SCARICO;

- PER \_GRANDE CONTAINER-CISTERNA\_ OGNI CONTAINER RISPONDENTE ALLA DEFINIZIONE DI GRANDE CONTAINER E COSTRUITO ALLO SCOPO DI CONTENERE LIQUIDI O GAS;

- PER \_PICCOLO CONTAINER-CISTERNA\_ OGNI CONTAINER RISPONDENTE ALLA DEFINIZIONE DI PICCOLO CONTAINER E COSTRUITO ALLO SCOPO DI CONTENERE LIQUIDI O GAS;

- PER \_CISTERNA\_, ALLORCHÈ IL VOCABOLO È USATO A SOLO, LE CISTERNE DEI VEICOLI-CISTERNA, LE CISTERNE AMOVIBILI E I GRANDI CONTAINER-CISTERNA;

- PER \_BOTTE\_ UNA CISTERNA SUDDIVISA IN COMPARTIMENTI STAGNI DI CAPACITÀ TARATA. LA PAROLA \_CISTERNA\_, QUANDO NON È ALTRIMENTI SPECIFICATO, COMPRENDE ANCHE LE BOTTI;

E) S'INTENDE:

- PER \_COLLO FRAGILE\_ IL COLLO CHE COMPORTA DEI RECIPIENTI IN VETRO, IN PORCELLANA, GRES O MATERIE SIMILI NON COLLOCATI IN UN IMBALLAGGIO A PARETI PIENE CHE LI PROTEGGA EFFICACEMENTE DAGLI URTI;

F) SI DICE CHE LE MATERIE E OGGETTI SONO TRASPORTATI \_PER CARICO COMPLETO\_ SE IL VEICOLO CHE LI TRASPORTA EFFETTUA IL CARICO IN UNA SOLA LOCALITÀ E DEBBA UGUALMENTE SCARICARE IN UNA SOLA LOCALITÀ.

#### **ART. 354 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PESI E PERCENTUALI IN PESO E IN VOLUME**

PER I MISCUGLI DI MATERIE SOLIDE O LIQUIDE, COSÌ COME PER SOLUZIONI E PER LE MATERIE SOLIDE IMBEVUTE DI LIQUIDO, IL SEGNO \_%\_ RAPPRESENTA LA PERCENTUALE IN PESO, ED IL VALORE IN PERCENTO È RIFERITO A 100 PARTI IN PESO DEL MISCUGLIO, DELLA SOLUZIONE O DELLA MATERIA IMBEVUTA. PER LE MATERIE GASSOSE, ESSO RAPPRESENTA LA PERCENTUALE IN VOLUME ED IL VALORE IN PERCENTO È RIFERITO A 100 PARTI IN VOLUME DEL MISCUGLIO GASSOSO. ALLORCHÈ IL SEGNO \_%\_ ASSUME UN SIGNIFICATO DIVERSO DA QUELLO ANZIDETTO, È DETTO ESPLICITAMENTE.

ALLORCHÈ NEL PRESENTE REGOLAMENTO SONO INDICATI DEI PESI, SALVO CHE SIA DIVERSAMENTE SPECIFICATO, ESSI DEVONO INTENDERSI COME PESI LORDI.

#### **ART. 355 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE**

SONO MERCI PERICOLOSE, AI FINI DEL PRESENTE REGOLAMENTO QUELLE INDICATE NELLE CLASSI:

**i-a)** MATERIE E OGGETTI SOGGETTI AD ESPLOSIONE;

**i-b)** OGGETTI CARICATI CON MATERIE ESPLOSIVE;

- i-c) MEZZI DI ACCENSIONE, ARTIFIZI E MERCI ANALOGHE;**
- i-d) GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI O DISCIOLTI SOTTO PRESSIONE;**
- i-e) MATERIE CHE AL CONTATTO DELL'ACQUA SVILUPPANO GAS INFIAMMABILI;**
- ii) MATERIE SOGGETTE AD ACCENSIONE SPONTANEA;**
- iii-a) MATERIE LIQUIDE INFIAMMABILI;**
- iii-b) MATERIE SOLIDE INFIAMMABILI;**
- iii-c) MATERIE COMBURENTI;**
- iv-a) MATERIE VELENOSE;**
- iv-b) MATERIE RADIOATTIVE;**
- v) MATERIE CORROSIVE**

DI CUI ALL'ALLEGATO I (PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE MATERIE E OGGETTI ESCLUSI DAL TRASPORTO O AMMESSI AL TRASPORTO A DETERMINATE CONDIZIONI R.I.D.) ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER IL TRASPORTO DELLE MERCI PER FERROVIA (C.I.M.) RATIFICATA CON LEGGE 28 GIUGNO 1955, N. 916.

LE CLASSI I-A), I-B), I-C), I-D), I-E), II) SONO LIMITATIVE, NEL SENSO CHE LE MATERIE AMMESSE AL TRASPORTO SONO SOLTANTO QUELLE ESPLICITAMENTE INDICATE NELLE RISPETTIVE CLASSI, ESSENDO INVECE ESCLUSA DAL TRASPORTO OGNI MATERIA IVI NON INDICATA, LE CLASSI III-A), III-B), III-C), IV-A), IV-B), V) SONO NON LIMITATIVE, NEL SENSO CHE LE MATERIE SOGGETTE ALLE PRESENTI NORME SONO SOLTANTO QUELLE ESPLICITAMENTE INDICATE NELLE RISPETTIVE CLASSI, NON ESSENDO CONSIDERATE MERCI PERICOLOSE QUELLE IVI NON INDICATE.

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE SUI LIMITI DI VELOCITÀ DI CUI ALL'ART. 103, QUARTO COMMA DEL TESTO UNICO, SI INTENDONO PER MERCI PERICOLOSE SOLO QUELLE COMPRESSE NELLE CLASSI I-A), I-B) E I-C).

#### **ART. 356 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) VERIFICA DI IDONEITÀ DEI VEICOLI**

TUTTI GLI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI ADIBITI IN VIA PERMANENTE AL TRASPORTO DI MATERIE E OGGETTI PERICOLOSI E I VEICOLI CISTERNA CHE TRASPORTINO ANCHE OCCASIONALMENTE MERCI PERICOLOSE DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI IDONEI ALLO SCOPO DALL'ISPettorato DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, CHE NE FA ANNOTAZIONE SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE, INDICANDO LE CLASSI DI MATERIE, ED EVENTUALMENTE LE SINGOLE MATERIE, CHE IL VEICOLO È ATTO A TRASPORTARE.

È VIETATA L'APPLICAZIONE DI CISTERNE PER IL TRASPORTO DI MERCI

PERICOLOSE SUI MOTOVEICOLI E SUI RIMORCHI PRIVI DI FRENO CONTINUO ED AUTOMATICO.

È VIETATO IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE SU MOTOCICLI, SALVO LE DEROGHE CHE, CASO PER CASO, PUÒ STABILIRE IL MINISTERO DEI TRASPORTI.

**ART. 357 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) LIMITI DI ESENZIONE**

IL PRESENTE REGOLAMENTO NON SI APPLICA QUALORA I QUANTITATIVI DI MERCI PERICOLOSE NON ECCEDEANO PER OGNI UNITÀ DI TRASPORTO, I PESI MASSIMI INDICATI NELLA TABELLA CHE SEGUE:

-CLASSE PESO MASSIMO E PRESCRIZIONI SPECIALI

CLASSI I-A), I-B) E I-C) - SI RINVIA A QUANTO INDICATO NELLE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA;

-CLASSE I-D) - 300 KG., AD ECCEZIONE DELL'ACIDO FLUORIDRICO ANIDRO DEL 5/A (LIMITE DI ESENZIONE 50 KG.) E DELL'OSSICLORURO DI CARBONIO (FOSGENE) DELL'8/A A) (LIMITE DI ESENZIONE 25 KG.);

-CLASSE I-E) - 10 KG., AD ECCEZIONE DEL CARBURO DI CALCIO DEL 2/A A) (LIMITE DI ESENZIONE 1000 KG.);

-CLASSE II - 250 KG., AD ECCEZIONE DELLE MATERIE DEL 1/A, 2/A, 3/A E 9/A B) (NESSUNA ESENZIONE) E DEGLI IMBALLAGGI VUOTI DEL 12/A E DEL 13/A (ESENZIONE COMPLETA QUALUNQUE SIA IL PESO);

-CLASSE III-A) - 250 KG. AD ECCEZIONE:

- DELL'ETERE ETILICO DEL 1/A A), DEL SOLFURO DI CARBONIO DEL 1/A A) E DI QUEI MISCUGLI DEL 1/A B), QUALI COLLODI E SEMICOLLODI, CHE CONTENGONO ETERE ETILICO (LIMITE COMUNE DI ESENZIONE: 3 KG.);

- DELL'ALDEIDE ACETICA, DELL'ACETONE E DEI COMPOSTI DI ACETONE DEL 5/A (LIMITE COMUNE DI ESENZIONE: 75 KG.);

- DEGLI IMBALLAGGI VUOTI DEL 6/A (ESENZIONE COMPLETA QUALUNQUE SIA IL PESO);

-CLASSE III-B) - 50 KG., AD ECCEZIONE DELLE MATERIE DEL 10/A E DELL'11/A (ESENZIONE COMPLETA QUALUNQUE SIA IL PESO) QUANDO NON SONO TRASPORTATE ALLA RINFUSA, DELLE MATERIE DEL 12/A (ESENZIONE COMPLETA QUALUNQUE SIA IL PESO) E DELLE MATERIE DEL 13/A (LIMITE DI ESENZIONE 200 KG.);

-CLASSE III-C) - 50 KG., AD ECCEZIONE DEGLI IMBALLAGGI VUOTI DELL'11/A (ESENZIONE COMPLETA QUALUNQUE SIA IL PESO);

-CLASSE IV-A) - 5 KG., AD ECCEZIONE DELLE MATERIE DEL 14/A, 16/A, 17/A, 18/A E 21/A (LIMITE COMUNE DI ESENZIONE 100 KG.);

-CLASSE IV-B) - NESSUNA ESENZIONE;

-CLASSE V - 250 KG., AD ECCEZIONE DELLE MATERIE DEL 1/A H), 4/A, 8/A E 9/A (LIMITE COMUNE DI ESENZIONE: 10 KG.) E DEI RECIPIENTI VUOTI DEL 12/A (ESENZIONE COMPLETA QUALUNQUE SIA IL PESO).

LE MATERIE INDICATE NEL PRESENTE ARTICOLO E NEGLI ALTRI ARTICOLI RELATIVI ALLE MERCI PERICOLOSE CON GLI ORDINALI (1/A, 2/A, 3/A) SONO QUELLE CORRISPONDENTI ALLA CLASSIFICAZIONE DEL R.I.D.

#### **ART. 358 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CARATTERISTICHE ED ATTREZZATURE DEI VEICOLI**

I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PERMANENTE O OCCASIONALE DI MERCI PERICOLOSE DEVONO ESSERE IN OTTIME CONDIZIONI DI MANUTENZIONE, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA I FRENI, I DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE VISIVA, GLI ORGANI DI DIREZIONE E I PNEUMATICI.

OGNI UNITÀ DI TRASPORTO DEVE ESSERE MUNITA:

- DI ATTREZZI PER LE RIPARAZIONI DI FORTUNA DEL VEICOLO;

- DI ALMENO DUE APPARECCHI ESTINTORI DI INCENDIO, DI SUFFICIENTE CAPACITÀ, DI CUI UNO ATTO A COMBATTERE L'INCENDIO DEL MOTORE E L'ALTRO QUELLO DEL CARICO E DEL VEICOLO.

QUALORA SI TRATTI DI MOTOVEICOLO È SUFFICIENTE UN SOLO ESTINTORE DI INCENDIO, SE QUESTO RISULTA IDONEO A COMBATTERE SIA L'INCENDIO DEL MOTORE, SIA QUELLO DEL CARICO O DEL VEICOLO,

- DEL SEGNALE DI PROTEZIONE PRESCRITTO ALL'ART. 117 DEL TESTO UNICO.

#### **ART. 359 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI VEICOLI CON CISTERNA**

I VEICOLI CISTERNA E I VEICOLI MUNITI DI CISTERNE AMOVIBILI O DI GRAN CONTAINERS-CISTERNA DEVONO ESSERE ROBUSTI E COSTRUITI IN MODO CHE LE CISTERNE NON SIANO ESPOSTE AGLI URTI DIRETTI, ALMENO NELLA PARTE ANTERIORE E POSTERIORE: A TAL FINE LE CISTERNE NON DEVONO SPORGERE NÉ ANTERIORMENTE NÉ POSTERIORMENTE DAL TELAIO, OVVERO, SE SI TRATTI DI VEICOLI CISTERNA A STRUTTURA PORTANTE, IL VEICOLO DEVE ESSERE PROTETTO DA IDONEI PARAURTI O DA ANALOGHE STRUTTURE.

#### **ART. 360 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) SEGNALAZIONE DEI VEICOLI**

I VEICOLI CHE TRASPORTANO LE MERCI PERICOLOSE APPRESSO INDICATE:

**classi i-a)** , I-B), I-C), TUTTE LE MATERIE E OGGETTI;

**-classe i-d)** , TUTTE LE MATERIE;

**-classe i-e)** ,TUTTE LE MATERIE, ECCETTO IL CARBURO DI CALCIO

DEL 2/A A) IMBALLATO IN FUSTI METALLICI STAGNI;

- CLASSE II, MATERIE DEL 1/A, 2/A, 3/A E 9/A B);
- CLASSE III-A), TUTTE LE MATERIE ECCETTO QUELLE DEL 4/A;
- CLASSE III-B), ZOLFO ALLO STATO FUSO DEL 2/A B) E MATERIE DAL 4/A AL 9/A;
- CLASSE III-C, MATERIE DEL 1/A, 2/A, 3/A, 8/A E 9/A B);
- CLASSE IV-A), MATERIE DAL 1/A AL 13/A E DEL 14/A A), 15/A E 19/A;
- CLASSE IV-B), TUTTE LE MATERIE;
- CLASSE V, MATERIE DAL 1/A AL 4/A E DEL 7/A, 8/A, 9/A E 10/A B)

DEVONO ESSERE MUNITI DI DUE PANNELLI RETTANGOLARI, DI COLORE ARANCIONE, DI CENTIMETRI 40 X 60 DI LATO ALMENO, FISSATI L'UNO AVANTI AL VEICOLO E L'ALTRO POSTERIORMENTE, COL LORO PIANO PERPENDICOLARE ALL'ASSE DEL VEICOLO, E DISPOSTI IN MODO DA ESSERE BEN VISIBILI. SE LA LORO SUPERFICIE NON È RIFLETTENTE DEVONO ESSERE MUNITI AI QUATTRO ANGOLI DI CATADIOTTRI ARANCIONE DEL TIPO PRESCRITTO PER LA SEGNALAZIONE LATERALE DEI VEICOLI.

#### **ART. 361 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PULIZIA VEICOLI**

DOPO LO SCARICO DI UN VEICOLO CHE SIA STATO ADIBITO AL TRASPORTO DI MATERIE E OGGETTI PERICOLOSI CON IMBALLAGGIO, SE SI CONSTATA CHE QUESTO HA LASCIATO SFUGGIRE UNA PARTE DEL SUO CONTENUTO, SI DEVE, APPENA POSSIBILE, E IN OGNI CASO PRIMA DI UN NUOVO CARICO, PROVVEDERE ALLA PULIZIA DEL VEICOLO.

#### **ART. 362 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PRECAUZIONI DOPO IL TRASPORTO ALLA RINFUSA**

I VEICOLI CHE SONO STATI ADIBITI AL TRASPORTO ALLA RINFUSA DI MATERIE E OGGETTI PERICOLOSI DEVONO, PRIMA DEL NUOVO CARICO, ESSERE CONVENIENTEMENTE PULITI, A MENO CHE IL NUOVO CARICO NON SIA COMPOSTO DELLA STESSA MERCE CHE HA COSTITUITO IL CARICO PRECEDENTE.

#### **ART. 363 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) SISTEMAZIONE DEL CARICO**

I DIVERSI ELEMENTI DEL CARICO DEVONO ESSERE SISTEMATI SUL VEICOLO IN MODO DA EVITARE QUALSIASI SPOSTAMENTO RECIPROCO O RISPETTO AL VEICOLO STESSO. I COLLI FRAGILI DEVONO ESSERE SISTEMATI IN MODO DA EVITARE LA CADUTA O GLI URTI; NESSUN ALTRO COLLO DEVE ESSERE AD ESSI SOVRAPPOSTO. QUANDO SIANO DI DIVERSE SPECIE (PER ES., ALCUNI IN VETRO, ALTRI IN PORCELLANA E COSÌ VIA) LE DIVERSE SPECIE DI RECIPIENTI DEVONO ESSERE RAGGRUPPATE SECONDO LA LORO NATURA.

SE IL CARICO COMPRENDE DIVERSE CATEGORIE DI MERCI, LE MERCI

PERICOLOSE DEVONO ESSERE SEPARATE DALLE ALTRE, IN MODO CHE SIA POSSIBILE DISTINGUERLE FACILMENTE E ADOTTARE NEI LORO RIGUARDI LE RICHIESTE CAUTELE.

**ART. 364 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) APERTURA DEI COLLI DURANTE IL TRASPORTO**

È VIETATO APRIRE, DURANTE IL TRASPORTO, UN COLLO CHE CONTENGA MERCI PERICOLOSE, SALVO IL CASO DI URGENTE NECESSITÀ O PER EVITARE UN PERICOLO.

**ART. 365 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CARICO ECCEDENTE**

LE MODALITÀ PARTICOLARI PER LO SCARICO DEL CARICO ECCEDENTE PREVISTO DALL'ART. 121, ULTIMO COMMA, DEL TESTO UNICO, OVE SI TRATTI DI MERCI PERICOLOSE, VERRANNO DETERMINATE IN RELAZIONE ALLA NATURA DELLA MERCE STESSA, DAGLI ISPETTORATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE IN BASE ALLE DIRETTIVE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI.

**ART. 366 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) TRASPORTO PERSONE**

È VIETATO TRASPORTARE SUI VEICOLI CARICATI CON MERCI PERICOLOSE ALTRE PERSONE OLTRE AL CONDUCENTE O AI CONDUCENTI ADDETTI AL VEICOLO, L'EVENTUALE SCORTA E IL PERSONALE ADDETTO A CARICO E ALLO SCARICO.

**ART. 367 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PERSONALE DI SCORTA**

È IN FACOLTÀ DEL MINISTERO DEI TRASPORTI DI PRESCRIVERE, PER IL TRASPORTO DI PARTICOLARI MATERIE O PER TRASPORTI EFFETTUATI CON PARTICOLARI MODALITÀ, LA PRESENZA DI UNA PERSONA DI SCORTA SULL'UNITÀ DI TRASPORTO; IN TAL CASO LA PERSONA DI SCORTA DEVE ESSERE IN GRADO DI SOSTITUIRE IL CONDUCENTE. NEI CASI IN CUI DALLE NORME VIGENTI È PRESCRITTA LA PRESENZA DI DUE CONDUCENTI, UNO DI QUESTI PUÒ FUNZIONARE DA SCORTA.

**ART. 368 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) SORVEGLIANZA IN CASO DI SOSTA**

NESSUNA UNITÀ DI TRASPORTO CHE PORTI UN CARICO DI MERCI PERICOLOSE PUÒ SOSTARE SENZA RESTARE SOTTO LA SORVEGLIANZA DEL CONDUCENTE, DELLA PERSONA DI SCORTA O DI ALTRA PERSONA QUALIFICATA.

**ART. 369 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PRECAUZIONI CIRCA LO SPEGNIMENTO DEL MOTORE**

DURANTE IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI PERICOLOSE IL MOTORE DEVE ESSERE SPENTO, SALVO CHE SIA NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELLE POMPE O DI ALTRI MECCANISMI NECESSARI AL CARICO E ALLO SCARICO, E CHE CIÒ NON SIA VIETATO DALLE PRESCRIZIONI PARTICOLARI CONTENUTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO O DALLE ALTRE DISPOSIZIONI VIGENTI.

**ART. 370 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) STAZIONAMENTO DI UN VEICOLO CHE PRESENTI**

UN PERICOLO PARTICOLARE

FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DI ADOTTARE LE ALTRE MISURE PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO, SE LA NATURA DELLE MATERIE E OGGETTI PERICOLOSI CARICATI SUL VEICOLO IN SOSTA PUÒ COSTITUIRE UN PERICOLO PARTICOLARE PER GLI UTENTI DELLA STRADA E SE IL PERSONALE DEL VEICOLO NON PUÒ PORVI RAPIDAMENTE RIMEDIO, IL CONDUCENTE DEVE AVVERTIRE O FARE AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE LE AUTORITÀ DI POLIZIA PIÙ VICINE. IN CASO DI BISOGNO EGLI DEVE PRENDERE INOLTRE TUTTE LE MISURE PREVISTE NELLE ISTRUZIONI DI CUI ALL'ART. 371.

**ART. 371 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) ISTRUZIONI SCRITTE PER IL CONDUCENTE**

IN PREVISIONE DI QUALSIASI INCIDENTE OD INFORTUNIO CHE POSSA SOPRAVVENIRE DURANTE IL TRASPORTO, DEVONO ESSERE CONSEGNATE AL CONDUCENTE ISTRUZIONI SCRITTE CHE PRECISINO IN MODO CONCISO:

- a) LA NATURA DEL PERICOLO RAPPRESENTATO DALLE MATERIE E OGGETTI TRASPORTATI;
- b) LE DISPOSIZIONI DA PRENDERE E LE PRECAUZIONI DA ADOTTARE, SE DEL CASO, NELL'EVENTUALITÀ CHE PERSONE VENISSERO A CONTATTO CON LE MERCI TRASPORTATE O CON I PRODOTTI CHE DA QUESTE POSSONO SPRIGIONARSI;
- c) LE MISURE DA ADOTTARE IN CASO D'INCENDIO E IN PARTICOLARE I MEZZI DI ESTINZIONE DA IMPIEGARE NONCHÉ QUELLI DI CUI È ESCLUSO L'IMPIEGO;
- d) LE MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI ROTTURA O DI DETERIORAMENTO DEGLI IMBALLAGGI O DELLE MERCI TRASPORTATE, PARTICOLARMENTE ALLORCHÈ QUESTE SI SIANO SPARSE SULLA STRADA.

QUESTE ISTRUZIONI DEVONO ESSERE REDATTE DAL FABBRICANTE O DALLO SPEDITORE, PER OGNI MERCE O CLASSE DI MERCI. UNA COPIA DELLE ISTRUZIONI DEVE TROVARSI NELLA CABINA DEL CONDUCENTE. IL TRASPORTATORE DEVE CURARE CHE IL PERSONALE INTERESSATO PRENDA CONOSCENZA DELLE ISTRUZIONI E CHE SIA IN GRADO DI APPLICARLE CONVENIENTEMENTE.

**ART. 372 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) TRASPORTO ALLA RINFUSA SOLIDI PERICOLOSI**

NON PUÒ ESSERE TRASPORTATA ALLA RINFUSA UNA MATERIA SOLIDA PERICOLOSA A MENO CHE TALE MODO DI TRASPORTO NON SIA ESPLICITAMENTE AMMESSO, PER QUELLA MATERIA, DALLE NORME RELATIVE ALLA CLASSE CUI TALE MATERIA APPARTIENE.

**ART. 373 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) TRASPORTO IN CONTAINERS**

LE CONDIZIONI IMPOSTE AI VEICOLI IN VISTA DELLA NATURA E DELLA QUANTITÀ DELLE MATERIE E OGGETTI PERICOLOSI TRASPORTATI E LE LIMITAZIONI DI PESO PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO RESTANO VALIDE, SALVO QUANTO INDICATO ALL'ULTIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, ANCHE SE IL TRASPORTO DELLE MATERIE E OGGETTI PERICOLOSI È EFFETTUATO IN CONTAINERS. I COLLI TRASPORTATI IN UN CONTAINER DEVONO ESSERE SISTEMATI ALL'INTERNO DI ESSO IN MODO DA NON SUBIRE SPOSTAMENTI DURANTE IL TRASPORTO O IL MANEGGIO DEL CONTAINER.

I CONTAINERS DEVONO ESSERE SISTEMATI SUI VEICOLI IN MODO DA NON POTERSI NÉ SPOSTARE NÉ ROVESCiare DURANTE IL TRASPORTO. LE PRESCRIZIONI DELLE PRESENTI NORME RELATIVE AL CARICO, ALLO SCARICO E AL MANEGGIO DELLE MERCI PERICOLOSE NELL'INTERNO DEI VEICOLI E ALLA PULIZIA DI QUESTI, SI APPLICANO ANCHE AL CARICO, ALLO SCARICO E AL MANEGGIO DI TALI MERCI NELL'INTERNO DEI CONTAINERS E ALLA PULIZIA DI QUESTI.

LE MATERIE E OGGETTI PERICOLOSI SOLIDI, DI CUI È AUTORIZZATO IL TRASPORTO ALLA RINFUSA, POSSONO ESSERE TRASPORTATI ALLA RINFUSA NEI GRANDI CONTAINERS; LE MATERIE E OGGETTI SOLIDI DI CUI È AUTORIZZATO IL TRASPORTO IN COLLI, POSSONO ESSERE TRASPORTATI NEI CONTAINERS. ALLORCHÈ MATERIE E OGGETTI PERICOLOSI SONO TRASPORTATI IN UN GRANDE CONTAINER, QUESTO DEVE SODDISFARE ALLE PRESCRIZIONI PREVISTE PER LA CASSA DEL VEICOLO, CHE EFFETTUI IL MEDESIMO TRASPORTO; IN TAL CASO NON È NECESSARIO CHE LA CASSA DEL VEICOLO, CHE PORTA IL GRANDE CONTAINER, ABBA A SODDISFARE A QUELLE PRESCRIZIONI.

**ART. 374 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) TRASPORTO IN PICCOLI CONTAINERS**

SALVO INDICAZIONE DIVERSA NELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DIVERSE CLASSI, LE MATERIE E GLI OGGETTI PERICOLOSI POSSONO ESSERE TRASPORTATI IN PICCOLI CONTAINERS.

QUALORA SI TRATTI DI TRASPORTO ALLA RINFUSA IL PICCOLO CONTAINER DEVE ESSERE DEL TIPO CHIUSO A PARETI PIENE. SALVO INDICAZIONE DIVERSA NELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DIVERSE CLASSI, LE MATERIE PERICOLOSE PER CUI È AMMESSO IL TRASPORTO IN CISTERNE, POSSONO ESSERE TRASPORTATE IN PICCOLI CONTAINERS-CISTERNA, PURCHÈ QUESTI SODDISFINO ALLE CONDIZIONI PREVISTE PER TALE GENERE DI TRASPORTO DALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CLASSE DELLE MATERIE TRASPORTATE.

**ART. 375 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) TRASPORTO IN CISTERNE**

IL TRASPORTO DI MATERIE PERICOLOSE IN CISTERNE È CONSENTITO SOLO QUANDO CIÒ SIA ESPLICITAMENTE PREVISTO DALLE PRESENTI NORME.

LE PRESCRIZIONI RELATIVE AL TRASPORTO IN CISTERNE DI MATERIE PERICOLOSE SONO CONTENUTE NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

**ART. 376 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) IMBALLAGGIO DELLE MATERIE E DEGLI OGGETTI PERICOLOSI**

L'IMBALLAGGIO DELLE MATERIE E DEGLI OGGETTI PERICOLOSI DEVE ESSERE EFFETTUATO CON TUTTE LE MODALITÀ E LE CAUTELE NECESSARIE IN RELAZIONE ALLA LORO NATURA E ALLE LORO CARATTERISTICHE.

GLI IMBALLAGGI DEVONO ESSERE CHIUSI E STAGNI IN MODO DA EVITARE OGNI DISPERSIONE DEL CONTENUTO E OVE SIA IL CASO, L'EVAPORAZIONE DI QUESTO.

I MATERIALI CHE COSTITUISCONO GLI IMBALLAGGI E I DISPOSITIVI DI CHIUSURA NON DEVONO ESSERE ATTACCATI DAL CONTENUTO NÉ FORMARE CON QUESTO DELLE COMBINAZIONI NOCIVE O PERICOLOSE. GLI IMBALLAGGI, COMPRESI LE LORO CHIUSURE, DEVONO IN OGNI LORO PARTE ESSERE SOLIDI E BEN FATTI, IN MODO DA NON POTERSI ROMPERE O DANNEGGIARE DURANTE IL TRASPORTO, E DEVONO SODDISFARE ALLE ESIGENZE NORMALI DEL TRASPORTO.

LE MATERIE SOLIDE DEVONO ESSERE BEN STIVATE E FERMATE NEI LORO IMBALLAGGI E COSÌ GLI IMBALLAGGI INTERNI IN QUELLI ESTERNI. I RECIPIENTI CHE CONTENGONO MATERIE LIQUIDE DEVONO ESSERE IN GRADO DI RESISTERE ALLE PRESSIONI CHE POSSANO GENERARSI ALL'INTERNO DI ESSI, NELLE CONDIZIONI NORMALI DI TRASPORTO, PER EFFETTO DELLA TEMPERATURA.

LE MATERIE DI RIEMPIMENTO FORMANTI TAMPONE DEVONO ESSERE ADATTE ALLE PROPRIETÀ DEL CONTENUTO; IN PARTICOLARE ESSE DEVONO ESSERE ASSORBENTI ALLORCHÈ QUESTO È LIQUIDO, O PUÒ LASCIAR TRASUDARE DELLE MATERIE LIQUIDE.

**ART. 377 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) DIVIETI DI IMBALLAGGIO E DI CARICO IN COMUNE**

È VIETATO IMBALLARE IN COMUNE NEL MEDESIMO COLLO, O CARICARE IN COMUNE NEL MEDESIMO VEICOLO, O NELLA MEDESIMA UNITÀ DI TRASPORTO MATERIE E OGGETTI PERICOLOSI LA CUI CONTEMPORANEA PRESENZA NEL MEDESIMO COLLO, E NEL MEDESIMO VEICOLO, O NELLA MEDESIMA UNITÀ DI TRASPORTO, POSSA DETERMINARE UN NOTEVOLE AUMENTO NEL PERICOLO DEL TRASPORTO (PER ES., MATERIE INFIAMMABILI CON MATERIE COMBURENTI).

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER IL TRASPORTO

DI MERCI PERICOLOSE DELLA CLASSE I=D

**ART. 378 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) VEICOLI**

DURANTE I MESI DA APRILE A OTTOBRE, SIA DURANTE LA MARCIA CHE DURANTE LA SOSTA DI UN VEICOLO CHE TRASPORTI COLLI CONTENENTI GAS DAL 1/A AL 10/A E DEL 13/A, I COLLI DEVONO ESSERE PROTETTI, IN MODO EFFICACE, CONTRO L'AZIONE DEL SOLE, PER ESEMPIO CON TENDONI POSTI ALMENO A 20 CM. AL DI SOPRA DEL CARICO.

SE I COLLI CONTENENTI GAS DAL 1/A AL 10/A E DEL 13/A SONO TRASPORTATI IN VEICOLI COPERTI, TALI VEICOLI DEVONO ESSERE PROVVISI DI UN'AERAZIONE ADEGUATA.

**ART. 379 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CISTERNE**

AD ECCEZIONE DEL FLUORO (3/A) E DELL'ACETILENE DISCIOLTA (13/A) LE MATERIE DELLA CLASSE I-D POSSONO ESSERE TRASPORTATE IN CISTERNE.

**ART. 380 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PICCOLI CONTAINERS**

È VIETATO IL TRASPORTO IN PICCOLI CONTAINERS DI COLLI CONTENENTI OSSICLORURO DI CARBONIO (FOSGENE) (8A) O GAS DELL'11/A. È VIETATO TRASPORTARE IN PICCOLI CONTAINERS-CISTERNE IL FLUORO (3/A), L'OSSICLORURO DI CARBONIO (FOSGENE) (8/A-A) E L'ACETILENE DISCIOLTA (13/A). I PICCOLI CONTAINERS-CISTERNA IMPIEGATI PER IL TRASPORTO DI ALTRI GAS DELLA CLASSE I-D DEVONO SODDISFARE ALLE PRESCRIZIONI RELATIVE AI RECIPIENTI (BOMBOLE) CONTENENTI TALI GAS.

**ART. 381 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PRECAUZIONI PER IL MANEGGIO DEI COLLI**

I COLLI NON DEVONO ESSERE LANCIATI NÉ SOTTOPOSTI A URTI. I RECIPIENTI DEVONO ESSERE STIVATI SUI VEICOLI IN MODO DA NON POTER NÉ ROVESCIARSI, NÉ CADERE; I COLLI DESTINATI A STARE CORICATI DEVONO ESSERE FERMATI CON ZEPPE O LEGATI IN MODO DA NON SPOSTARSI. I RECIPIENTI CONTENENTI GAS DELL'11/A DEVONO STARE IN POSIZIONE VERTICALE ED ESSERE PROTETTI CONTRO OGNI POSSIBILITÀ DI DANNEGGIAMENTO DOVUTO ALLA PRESENZA DEGLI ALTRI COLLI.

IN CASO DI TRASPORTO DEI GAS INFIAMMABILI ELENCATI NELL'ARTICOLO 460, È VIETATO:

- a) PENETRARE NEI VEICOLI COPERTI CON APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DIVERSI DELLE LAMPADE PORTATILI CONCEPITE E COSTRUITE IN MODO DA NON PROVOCARE LA INFIAMMAZIONE DEI GAS CHE ABBIANO POTUTO DIFFONDERSI ALL'INTERNO DEI VEICOLI;
- b) FUMARE DURANTE IL MANEGGIO DEI COLLI, IN PROSSIMITÀ DEI COLLI SISTEMATI IN ATTESA DI MANEGGIO, VICINO AI VEICOLI IN SOSTA E ALL'INTERNO DEI VEICOLI.

IN CASO DI TRASPORTO DI GAS COMPRESSI O DI GAS LIQUEFATTI CHE PRESENTINO PERICOLO D'INTOSSICAZIONE IL PERSONALE DI BORDO DEVE ESSERE MUNITO DI UNA MASCHERA A GAS DI TIPO ADATTO PER I GAS TRASPORTATI.

È INOLTRE VIETATO:

- a) CARICARE E SCARICARE SU SUOLO PUBBLICO, ALL'INTERNO

DEGLI ABITATI, SENZA UN PERMESSO SPECIALE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI, LE SOSTANZE SEGUENTI: ACIDO BROMIDRICO ANIDRO, ACIDO FLUORIDRICO ANIDRO, ACIDO SOLFIDRICO, CLORO, ANIDRIDE SOLFOROSA O PROTOSSIDO D'AZOTO (5/A), OSSICLORURO DI CARBONIO (8/AA) E ACIDO CLORIDRICO ANIDRO (10/A);

b) CARICARE E SCARICARE SU SUOLO PUBBLICO, FUORI DEGLI ABITATI, LE SOSTANZE ELENcate AL PRECEDENTE CAPOVERSO A) SENZA CHE SIANO STATE AVVISATE LE AUTORITÀ COMPETENTI, A MENO CHE TALI OPERAZIONI NON SIANO GIUSTIFICATE DA UN MOTIVO GRAVE ATTINENTE ALLA SICUREZZA.

QUALORA, PER UN MOTIVO QUALSIASI, OPERAZIONI DI MANEGGIO DEBBANO ESSERE EFFETTUATE SU SUOLO PUBBLICO, È FATTO OBBLIGO:

- DI DIVIDERE LE MATERIE E OGGETTI DI NATURA DIVERSA;

- DI MANEGGIARE IN POSIZIONE ORIZZONTALE I COLLI MUNITI A TALE SCOPO DI MANIGLIE O TASSELLI.

#### **ART. 382 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) SOSTA DEI VEICOLI**

SALVO CHE PER LE NECESSITÀ DEL SERVIZIO, È VIETATA LA SOSTA DEI VEICOLI NEGLI ABITATI.

LE AUTORITÀ LOCALI POSSONO RILASCIARE PERMESSI IN DEROGA AL DIVIETO DI CUI SOPRA.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER IL TRASPORTO

DI MERCI PERICOLOSE DELLA CLASSE I=E

#### **ART. 383 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) VEICOLI**

LE SOSTANZE DELLA CLASSE I-E DEVONO ESSERE CARICATE IN VEICOLI COPERTI. TUTTAVIA I RECIPIENTI CONTENENTI CARBURO DI CALCIO (2/A A) POSSONO ESSERE CARICATI ANCHE IN VEICOLI SCOPERTI.

#### **ART. 384 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CISTERNE**

IL SODIO, IL POTASSIO, LE LEGHE DI SODIO E DI POTASSIO (1/A A) ED IL CARBURO DI CALCIO DEL 2/A A), POSSONO ESSERE TRASPORTATI IN CISTERNE.

#### **ART. 385 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PICCOLI CONTAINERS**

I PICCOLI CONTAINERS-CISTERNA UTILIZZATI PER I TRASPORTI ALLA RINFUSA DI SODIO, DI POTASSIO, DI LEGHE DI SODIO E DI POTASSIO (1/A A) O DI CARBURO DI CALCIO (2/A A) DEVONO SODDISFARE ALLE PRESCRIZIONI PREVISTE PER LE CISTERNE DESTINATE AI MEDESIMI TRASPORTI. ALLORCHÈ VENGONO TRASPORTATI VUOTI DEVONO ESSERE ERMETICAMENTE CHIUSI, COME SE FOSSERO PIENI.

### **ART. 386 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PRECAUZIONI PER IL MANEGGIO DEI COLLI**

È VIETATO PENETRARE NEI VEICOLI CON APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE A FIAMMA. INOLTRE GLI APPARECCHI IMPIEGATI NON DEVONO PRESENTARE ALCUNA SUPERFICIE METALLICA SUSCETTIBILE DI PRODURRE SCINTILLE.

È VIETATO FUMARE DURANTE IL MANEGGIO DEI COLLI, IN PROSSIMITÀ DEI COLLI SISTEMATI IN ATTESA DI MANEGGIO; VICINO AI VEICOLI IN SOSTA E ALL'INTERNO DEI VEICOLI.

I COLLI DEVONO ESSERE SISTEMATI NEI VEICOLI IN MODO DA EVITARE OGNI ATTRITO, SCOSSE E URTI, ROVESCIMENTO O CADUTA; DURANTE IL MANEGGIO DEI COLLI DEVONO PRENDERSI PRECAUZIONI PARTICOLARI PER EVITARE IL LORO CONTATTO CON L'ACQUA.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE DELLA CLASSE II

### **ART. 387 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) VEICOLI**

DEVONO ESSERE CARICATI:

- a) SU VEICOLI SCOPERTI, I COLLI CONTENENTI MATERIE DEL 3/A. TUTTAVIA I COLLI DEL PESO MASSIMO DI 25 KG. POSSONO ESSERE CARICATI ANCHE SU VEICOLI COPERTI;
- b) SU VEICOLI COPERTI O SU VEICOLI SCOPERTI TENDONATI, I COLLI CONTENENTI MATERIE DEL 9/A-A) E SU VEICOLI COPERTI, I COLLI CONTENENTI MATERIE DEL 9/A B).

### **ART. 388 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CISTERNE**

LA SOLA MATERIA DELLA CLASSE II IL CUI TRASPORTO IN CISTERNA È AUTORIZZATO È IL FOSFORO ORDINARIO DEL 1/A.

### **ART. 389 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) TRASPORTO ALLA RINFUSA**

POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI TRASPORTO ALLA RINFUSA PER CARICO COMPLETO, LE MATERIE DEL 4/A, LE POLVERI DEI FILTRI DEGLI ALTI FORNI (5/A A) E LE MATERIE DEL 9/A A).

LE MATERIE DEL 4/A E DEL 9/A A) DEVONO IN TAL CASO ESSERE TRASPORTATE CON VEICOLI COPERTI AVENTI CASSONE METALLICO, E LE POLVERI DEI FILTRI DEGLI ALTI FORNI CON VEICOLI COPERTI A CASSONE METALLICO E CON VEICOLI TENDONATI A CASSONE METALLICO.

### **ART. 390 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PICCOLI CONTAINERS**

È VIETATO TRASPORTARE IN PICCOLI CONTAINERS-CISTERNA IL FOSFORO ORDINARIO (1/A).

### **ART. 391 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PRECAUZIONI PER IL MANEGGIO DEI COLLI**

I RECIPIENTI E I COLLI CHE CONTENGONO MATERIE DEL 1/A E DEL 3/A NON DEBBO NO SUBIRE URTI E DEVONO ESSERE SISTEMATI SUI VEICOLI IN MODO CHE NON POSSANO NÉ ROVESCIARSI NÉ CADERE, NÉ SPOSTARSI IN ALCUN MODO.

È VIETATO IMPIEGARE MATERIALI FACILMENTE INFIAMMABILI PER STIVARE I COLLI SUI VEICOLI.

È VIETATO PENETRARE NEI VEICOLI CON APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE A FIAMMA. INOLTRE GLI APPARECCHI IMPIEGATI NON DEVONO PRESENTARE ALCUNA SUPERFICIE METALLICA SUSCETTIBILE DI PRODURRE SCINTILLE.

È VIETATO FUMARE DURANTE IL MANEGGIO DEI COLLI, IN PROSSIMITÀ DEI COLLI SISTEMATI IN ATTESA DI MANEGGIO, VICINO AI VEICOLI IN SOSTA E ALL'INTERNO DEI VEICOLI.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER IL TRASPORTO

DI MERCI PERICOLOSE DELLA CLASSE III=A

### **ART. 392 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) GENERALITÀ**

PER IL TRASPORTO DEGLI OLII MINERALI E CARBURANTI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI DAL 352 AL 377 E DAL 392 AL 396, NONCHÉ, IN QUANTO COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI DECRETI MINISTERIALI 31 LUGLIO 1934, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 228 DEL 28 SETTEMBRE 1934, E 12 MAGGIO 1937, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 145 DEL 24 GIUGNO 1937.

### **ART. 393 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) VEICOLI**

I COLLI CONTENENTI LIQUIDI DEL 1/A, 2/A E 3/A, ALDEIDE ACETICA, ACETONE O MISCELE D'ACETONE (5/A) DEVONO ESSERE CARICATI SU VEICOLI SCOPERTI.

### **ART. 394 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CISTERNE**

TUTTI I LIQUIDI DELLA CLASSE III-A POSSONO ESSERE TRASPORTATI IN CISTERNE.

### **ART. 395 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PICCOLI CONTAINERS**

I COLLI FRAGILI NON POSSONO ESSERE TRASPORTATI IN PICCOLI CONTAINERS.

È VIETATO IL TRASPORTO IN PICCOLI CONTAINERS-CISTERNA DEL SOLFURO DI CARBONIO DEL 1/A. I PICCOLI CONTAINERS-CISTERNA UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DI ALTRE MATERIE DELLA CLASSE III-A, DEVONO DARE OGNI GARANZIA DI SICUREZZA, PER QUANTO RIGUARDA LA ROBUSTEZZA E L'IDONEITÀ A RESISTERE ALLE PRESSIONI CHE, PER

EFFETTO DELLA TEMPERATURA, SI POSSANO GENERARE ALL'INTERNO DI ESSI NELLE CONDIZIONI NORMALI DI TRASPORTO.

**ART. 396 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PRECAUZIONI PER IL MANEGGIO DEI COLLI**

È VIETATO UTILIZZARE MATERIALI FACILMENTE INFIAMMABILI PER STIVARE I COLLI NEI VEICOLI.

È VIETATO PENETRARE NEI VEICOLI COPERTI CON APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DIVERSI DALLE LAMPADE PORTATILI CONCEPITE E COSTRUITE IN MODO DA NON PROVOCARE LA INFIAMMAZIONE DEI VAPORI CHE ABBIANO POTUTO DIFFONDERSI ALL'INTERNO DEI VEICOLI.

È VIETATO FUMARE DURANTE IL MANEGGIO DEI COLLI, IN PROSSIMITÀ DEI COLLI SISTEMATI IN ATTESA DI MANEGGIO, VICINO AI VEICOLI IN SOSTA E ALL'INTERNO DEI VEICOLI.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER IL TRASPORTO

DI MERCI PERICOLOSE DELLA CLASSE III=B

**ART. 397 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) VEICOLI**

LE MATERIE DEL 4/A, 5/A, 6/A, 8/A E 9/A DEVONO ESSERE CARICATE SU VEICOLI COPERTI.

**ART. 398 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CISTERNE**

LA SOLA MATERIA DELLA CLASSE III-B IL CUI TRASPORTO IN CISTERNE È AUTORIZZATO È LO ZOLFO ALLO STATO FUSO DEL 2/A-B).

**ART. 399 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) TRASPORTO ALLA RINFUSA**

POSSONO FORMARE OGGETTO DI TRASPORTO ALLA RINFUSA PER CARICO COMPLETO, LE MATERIE DEL 2/A-A), DEL 12/A E DEL 13/A.

LE MATERIE DEL 2/A-A) DEVONO ESSERE TRASPORTATE CON VEICOLI COPERTI O TENDONATI, LO ZOLFO COMPRESSO IN PANI PUÒ TUTTAVIA ESSERE TRASPORTATO CON VEICOLI SCOPERTI NON TENDONATI.

LA MATERIA DEL 12/A DEVE ESSERE TRASPORTATA IN VEICOLI COPERTI CON CASSONE METALLICO O IN VEICOLI TENDONATI CON CASSONE METALLICO E TENDONE NON INFIAMMABILE.

LA MATERIA DEL 13/A DEVE ESSERE TRASPORTATA IN VEICOLI COPERTI A CASSONE METALLICO O IN VEICOLI TENDONATI CON TENDONE NON INFIAMMABILE E AVENTI O UN CASSONE METALLICO O UN TENDONE A TESSUTO FITTO STESO SUL PIANALE.

**ART. 400 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PICCOLI CONTAINERS**

PER IL TRASPORTO DELLA NAFTALINA DEL 13/A, I PICCOLI CONTAINERS IN LEGNO DEVONO ESSERE RIVESTITI INTERAMENTE DI UNA FODERA

IMPERMEABILE AGLI OLII.

**ART. 401 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PRECAUZIONI PER IL MANEGGIO DEI COLLI**

È VIETATO PENETRARE NEI VEICOLI CON APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE A FIAMMA.

INOLTRE GLI APPARECCHI IMPIEGATI NON DEVONO PRESENTARE ALCUNA SUPERFICIE METALLICA SUSCETTIBILE DI PRODURRE SCINTILLE. È VIETATO FUMARE DURANTE IL MANEGGIO DEI COLLI, IN PROSSIMITÀ DEI COLLI SISTEMATI IN ATTESA DI MANEGGIO, VICINO AI VEICOLI IN SOSTA O ALL'INTERNO DEI VEICOLI.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER IL TRASPORTO

DI MERCI PERICOLOSE DELLA CLASSE III=C

**ART. 402 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) VEICOLI**

ALLORCHÈ I COLLI CONTENENTI MATERIE DEL 4/A, 6/A, 7/A E 8/A SONO TRASPORTATI SU VEICOLI SCOPERTI, TALI VEICOLI DEVONO ESSERE TENDONATI. PER LE MEDESIME MATERIE IMBALLATE IN FUSTI METALLICI NON È NECESSARIA LA COPERTURA CON TENDONE.

**ART. 403 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CISTERNE**

LE MATERIE DEL 1/A, 2/A, 3/A DELLA CLASSE III-C) POSSONO ESSERE TRASPORTATE IN CISTERNE.

**ART. 404 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) TRASPORTO ALLA RINFUSA**

POSSONO ESSERE OGGETTO DI TRASPORTO ALLA RINFUSA PER CARICO COMPLETO LE MATERIE DAL 4/A AL 7/A.

LE MATERIE DEL 4/A E 5/A DEVONO ESSERE TRASPORTATE IN VEICOLI CON CASSA METALLICA RICOPERTA DI TENDONE IMPERMEABILE E NON INFIAMMABILE, OPPURE IN GRANDI CONTAINERS METALLICI STAGNI NEI QUALI LA MATERIA TRASPORTATA NON POSSA VENIRE IN CONTATTO CON LEGNO O CON ALTRA SOSTANZA COMBUSTIBILE.

LE MATERIE DEL 6/A E 7/A DEVONO ESSERE TRASPORTATE IN VEICOLI COPERTI O TENDONATI CON TENDONI IMPERMEABILI E NON INFIAMMABILI, FABBRICATI IN MODO TALE CHE O LA MATERIA TRASPORTATA NON POSSA VENIRE A CONTATTO CON LEGNO OD ALTRA SOSTANZA COMBUSTIBILE, OVVERO IL FONDO E LE PARETI IN LEGNO SIANO STATI, SU TUTTA LA LORO SUPERFICIE, MUNITI DI UN RIVESTIMENTO IMPERMEABILE E INCOMBUSTIBILE, OPPURE CHE SIANO STATI SPALMATI DI SILICATO DI SODA O DI UN PRODOTTO SIMILE.

DOPO LO SCARICO, I VEICOLI CHE ABBIANO EFFETTUATO I TRASPORTI PREVISTI DAL PRESENTE ARTICOLO DEVONO ESSERE LAVATI CON ACQUA ABBONANTE.

#### **ART. 405 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PICCOLI CONTAINERS**

I COLLI FRAGILI E QUELLI CONTENENTI PEROSSIDO D'IDROGENO O SOLUZIONI DI PEROSSIDO D'IDROGENO (1/A) E TETRANITROMETANO (2/A) NON POSSONO ESSERE TRASPORTATI IN PICCOLI CONTAINERS.

I PICCOLI CONTAINERS IMPIEGATI PER IL TRASPORTO ALLA RINFUSA DELLE MATERIE DAL 4/A AL 7/A DEVONO ESSERE METALLICI.

È VIETATO TRASPORTARE IN PICCOLI CONTAINERS-CISTERNA LE MATERIE LIQUIDE DELLA CLASSE III-C) DIVERSE DALL'ACIDO PERCLORICO DEL 3/A.

I PICCOLI CONTAINERS-CISTERNA IMPIEGATI PER IL TRASPORTO DELL'ACIDO PERCLORICO DEL 3/A DEVONO SODDISFARE ALLE CONDIZIONI PREVISTE PER LE CISTERNE CHE TRASPORTANO LA MEDESIMA MATERIA.

#### **ART. 406 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PRECAUZIONI PER IL MANEGGIO DEI COLLI**

I COLLI CONTENENTI MATERIE DELLA CLASSE III-C) DEVONO ESSERE SISTEMATI IN POSIZIONE ORIZZONTALE SUL LORO FONDO. INOLTRE I RECIPIENTI CONTENENTI LIQUIDI DELLA CLASSE III-C) DEVONO ESSERE STIVATI IN MODO CHE NON POSSANO ROVESCIARSI.

È VIETATO IMPIEGARE MATERIALI FACILMENTE INFIAMMABILI PER STIVARE I COLLI SUI VEICOLI.

LE MATERIE DELL'8/A ED IL BROSSIDO DI BARIO DEL 9/A B), DEVONO ESSERE TENUTI ISOLATI DALLE SOSTANZE ALIMENTARI E DAGLI OGGETTI DI CONSUMO SIA NEI VEICOLI CHE NEI LUOGHI DI CARICO, SCARICO O TRASBORDO.

È VIETATO INTRODURSI NEI VEICOLI CON APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE A FIAMMA. INOLTRE GLI APPARECCHI IMPIEGATI NON DEVONO PRESENTARE ALCUNA SUPERFICIE METALLICA SUSCETTIBILE DI PRODURRE SCINTILLE.

È VIETATO FUMARE DURANTE IL MANEGGIO DEI COLLI, IN PROSSIMITÀ DEI COLLI SISTEMATI IN ATTESA DI MANEGGIO, VICINO AI VEICOLI IN SOSTA E ALL'INTERNO DEI VEICOLI.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER IL TRASPORTO

DI MERCI PERICOLOSE DELLA CLASSE IV=A

#### **ART. 407 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) VEICOLI**

NEI MESI DA APRILE A OTTOBRE, SIA DURANTE LA MARCIA CHE DURANTE LA SOSTA DI UN VEICOLO CHE TRASPORTI ACIDO CIANIDRICO (1/A) I COLLI DEVONO ESSERE EFFICACEMENTE PROTETTI CONTRO LA AZIONE DEL SOLE PER ESEMPIO MEDIANTE TENDONI SISTEMATI A 20 CM. ALMENO AL DI SOPRA DEL CARICO.

LE MATERIE ARSENICALI SOLIDE DESTINATE ALLA PROTEZIONE DELLE PIANTE (6/A), IL CUI IMBALLAGGIO ESTERNO NON SIA COSTITUITO DA CASSE DI LEGNO O DA CASSE RESISTENTI DI CARTONE ONDULATO O DI CARTONE COMPATTO DI EQUIVALENTE RESISTENZA, O DA ALTRO IMBALLAGGIO CHE DIA LE MEDESIME GARANZIE, NONCHÉ LE MATERIE DEL 10/A, DEVONO ESSERE CARICATE SU VEICOLI COPERTI O VEICOLI TENDONATI.

LE MATERIE DEL 15/A E DEL 18/A E L'ETILENIMINA (19/A) DEVONO ESSERE CARICATE SU VEICOLI SCOPERTI.

**ART. 408 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CISTERNE**

I LIQUIDI DEL 2/A, DEL 5/A A) E DEL 17/A DELLA CLASSE IV-A) POSSONO ESSERE TRASPORTATI IN CISTERNE.

I LIQUIDI DEL 4/A POSSONO ESSERE TRASPORTATI IN VEICOLI-CISTERNA MA NON POSSONO ESSERLO IN CISTERNE AMOVIBILI NÉ IN GRANDI CONTAINERS-CISTERNA.

**ART. 409 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) TRAPOSTO ALLA RINFUSA**

POSSONO FORMARE OGGETTO DI TRASPORTO ALLA RINFUSA PER CARICO COMPLETO LE MATERIE DEL 14/A-B) E DEL 18/A.

LE MATERIE DEL 14/A-B) DEVONO ESSERE TRASPORTATE SU VEICOLI TENDONATI E QUELLE DEL 18/A SU VEICOLI SCOPERTI.

DOPO ESSERE STATI SCARICATI, I VEICOLI CHE ABBIANO EFFETTUATO I TRASPORTI CONTEMPLATI DAL PRESENTE ARTICOLO DEVONO ESSERE LAVATI CON ACQUA ABBONDANTE.

**ART. 410 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PICCOLI CONTAINERS**

I COLLI FRAGILI NON POSSONO ESSERE TRASPORTATI IN PICCOLI CONTAINERS.

LA SOLA MATERIA LIQUIDA DELLA CLASSE IV-A DI CUI È AMMESSO IL TRASPORTO IN PICCOLI CONTAINERS-CISTERNA È L'ANILINA DEL 17/A

I PICCOLI CONTAINERS-CISTERNA UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DI QUESTO LIQUIDO DEVONO DARE OGNI GARANZIA DI SICUREZZA PER QUANTO RIGUARDA LA ROBUSTEZZA E L'IDONEITÀ A RESISTERE ALLE PRESSIONI CHE, PER EFFETTO DELLA TEMPERATURA, SI POSSONO GENERARE ALL'INTERNO DI ESSI NELLE CONDIZIONI NORMALI DI TRASPORTO.

**ART. 411 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PRECAUZIONI PER IL MANEGGIO DEI COLLI**

È PROIBITO CARICARE E SCARICARE SU UN LUOGO PUBBLICO ALL'INTERNO DEGLI ABITATI, SALVO IL CASO DI FORZA MAGGIORE, LE MATERIE DAL 1/A AL 5/A.

NEL CASO CHE TALI OPERAZIONI SI RENDANO NECESSARIE IN LUOGO PUBBLICO SI DEVE:

- SEPARARE LE MATERIE E GLI OGGETTI DI NATURA DIVERSA;
- EVITARE DI ROVESCiare I COLLI MUNITI DI MANIGLIE E SIMILI.

LE MATERIE DELLA CLASSE IV-A) DEVONO ESSERE MANTENUTE ISOLATE DALLE DERRATE ALIMENTARI E DAGLI OGGETTI DI CONSUMO, SIA SUI VEICOLI CHE NEI LUOGHI DI CARICO, SCARICO O TRASBORDO.

**ART. 412 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PIOMBO TETRAETILE**

PER OGNI SPEDIZIONE DI PIOMBO TETRAETILE E SUE MISCELE, O ANCHE DI SERBATOI VUOTI CHE LO ABBIANO CONTENUTO LO SPEDITORE DEVE CONSEGNARE AL CONDUCENTE UNA SPECIALE CASSETTA CON MANIGLIE CONTENENTE:

- a) TRE COPIE DELLE ISTRUZIONI SCRITTE IN CUI SIANO INDICATE LE PRECAUZIONI DA PRENDERE E LA CONDOTTA DA TENERE IN CASO CHE ABBIANO A VERIFICARSI INCIDENTI DURANTE IL VIAGGIO;
- b) ALMENO DUE PAIA DI GUANTI DI CLORURO DI POLIVINILE E DI STIVALI DI GOMMA O DI CLORURO DI POLIVINILE;
- c) ALMENO DUE MASCHERE ANTIGAS CON CARTUCCIA DI CARBONE ATTIVO DEL CONTENUTO NON INFERIORE A \$T 500;
- d) ALMENO OTTO FLACONI (AD ES. DI BACHELITE) CONTENENTI CIASCUNO MEZZO CHILOGRAMMO DI PERMANGANATO DI POTASSIO;
- e) DUE SECCHI DI ADATTA MATERIA IMPERMEABILE AFFLOSCIABILI DELLA CAPACITÀ DI LITRI 15 CIASCUNO E METRI 50 DI CORDA;
- f) SEI CARTELLI CON L'ISCRIZIONE: \_PERICOLO - DISPERSIONE DI PIOMBO TETRAETILE - NON AVVICINARSI SENZA MASCHERA, GUANTI E STIVALI DI GOMMA\_.

LA SPECIALE CASSETTA DEVE ESSERE OPPORTUNAMENTE SISTEMATA NELLA CABINA DEL CONDUCENTE, IN MODO DA ESSERE FACILMENTE REPERIBILE ANCHE DA ESTRANEI; DEVE RECARE ALL'ESTERNO LA SCRITTA: \_CASSETTA DI SOCCORSO PER INCIDENTI DURANTE IL TRASPORTO DI PIOMBO TETRAETILE\_.

IL VEICOLO DEVE PORTARE SU OGNI FIANCATA UNA DICITURA CHE AVVERTA CHE QUALORA IL LIQUIDO SI SPANDA OCCORRE OSSERVARE LA MASSIMA PRUDENZA E CHE NON CI SI PUÒ AVVICINARE AL VEICOLO SENZA LA MASCHERA A GAS, I GUANTI DI CLORURO DI POLIVINILE E GLI STIVALI DI CLORURO DI POLIVINILE O DI GOMMA.

IL TESTO DELLE ISTRUZIONI SOPRA CITATE DEVE CONTENERE LE INDICAZIONI SEGUENTI:

a) PRECAUZIONI DA PRENDERE

IL PIOMBO TETRAETILE E LE SUE MISCELE SONO PRODOTTI FORTEMENTE TOSSICI, AGGRESSIVI E INFIAMMABILI.

IN CASO DI DISPERSIONI OCCORRE PRENDERE SUBITO LE PRECAUZIONI SEGUENTI:

- 1) EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE;
- 2) EVITARE DI ASPIRARE VAPORI;
- 3) INDOSSARE SUBITO: MASCHERA, GUANTI E STIVALI DI GOMMA.

IN CASO DI INCIDENTE GRAVE CHE CAGIONI L'INTERRUZIONE DEL TRAFFICO SU UNA PUBBLICA VIA, È INDISPENSABILE AVVERTIRE IL PERSONALE CHE VIENE A RIATTIVARE IL TRAFFICO DEL PERICOLO IN CUI PUÒ INCORRERE.

B) CONDOTTA DA TENERE

OTTEMPERATO A QUANTO DETTO AL PRECEDENTE PUNTO A), SI DEVE:

1) DELIMITARE SUBITO IL LUOGO DELL'INCIDENTE CIRCONDANDOLO A MEZZO DI UNA CORDA POSTA AD UNA DISTANZA MEDIA DI 15 METRI. SUL PERIMETRO DELLA CORDA DEVONO ESSERE SISTEMATI, OPPORTUNAMENTE DISTANZIATI I SEI CARTELLI DI PERICOLO CHE SI TROVANO NELLA SPECIALE CASSETTA; LE PERSONE ESTRANEE DEVONO ESSERE ALLONTANATE;

2) NEUTRALIZZARE IL LIQUIDO SPARSO SUL VEICOLO O CADUTO A TERRA CON ABBONDATE INNAFFIAMENTO A MEZZO DI UNA SOLUZIONE ACQUOSA DI PERMANGANATO DI POTASSIO.

QUESTA SOLUZIONE DI PERMANGANATO DI POTASSIO DEVE ESSERE PREPARATA SCIogliendo, IN UN SECCHIO CONTENENTE 15 LITRI DI ACQUA, IL CONTENUTO (MEZZO CHILOGRAMMO) DI UNO DEI FLACONI DI PERMANGANATO CHE SI TROVANO NELLA SPECIALE CASSETTA.

RIPETERE PIÙ VOLTE L'INNAFFIAMENTO PERCHÉ OCCORRONO DUE CHILOGRAMMI DI PERMANGANATO DI POTASSIO PER NEUTRALIZZARE COMPLETAMENTE UN CHILOGRAMMO DI PIOMBO TETRAETILE.

SE LA SITUAZIONE LO PERMETTE, E SOLO DOPO AVERE ALLONTANATO IL VEICOLO A DISTANZA DI SICUREZZA, IL MIGLIOR MEZZO PER BONIFICARE IL LUOGO BAGNATO DAL PIOMBO TETRAETILE E SUE MISCELE È QUELLO DI VERSARVI SOPRA LA BENZINA E DARVI FUOCO.

TENERE LA MASCHERA DURANTE LA COMBUSTIONE;

3) PROCURARSI MASCHERE, GUANTI E STIVALI SUPPLEMENTARI PER RIFORNIRE LE PERSONE CHE VENGONO IN SOCCORSO.

AVVISO IMPORTANTE

IN CASO DI INFORTUNIO, UNO DEI PRIMI COMPITI DEVE ESSERE DI AVVERTIRE A MEZZO TELEFONO O TELEGRAMMA GLI ORGANI ADDETTI ALLA VIGILANZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, NONCHÉ LA DITTA FABBRICANTE DEL PIOMBO TETRAETILE CHE È OGGETTO DEL TRASPORTO. OGNI VEICOLO CHE SIA STATO CONTAMINATO DA PIOMBO TETRAETILE O DA UN SUO COMPOSTO PUÒ ESSERE RIMESSO IN SERVIZIO SOLO DOPO ESSERE STATO DISINFETTATO SOTTO LA SORVEGLIANZA DI UNA PERSONA COMPETENTE. LE PARTI IN LEGNO DEL VEICOLO CHE FOSSERO STATE TOCCATE DAL PIOMBO TETRAETILE DEVONO ESSERE RIMOSSE, BRUCIATE E SOSTITUITE.

**ART. 413 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) SOSTA DEI VEICOLI**

SALVO CHE PER LE NECESSITÀ DEL SERVIZIO, È VIETATA LA SOSTA DEI VEICOLI NEGLI ABITATI.

LE AUTORITÀ LOCALI POSSONO RILASCIARE PERMESSI IN DEROGA AL DIVIETO DI CUI SOPRA.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER IL TRASPORTO

DI MERCI PERICOLOSE DELLA CLASSE IV=B

**ART. 414 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) VEICOLI**

LE MATERIE DELLA CLASSE IV-B DEVONO ESSERE TRASPORTATE IN VEICOLI COPERTI.

I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MATERIE RADIOATTIVE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A CONTROLLO ALLO SCOPO DI VERIFICARE LA RADIOATTIVITÀ DELLE LORO VARIE PARTI. TALE CONTROLLO DEVE EFFETTUARSI NON APPENA SI POSSA SOSPETTARE UNA CONTAMINAZIONE; PER I VEICOLI NORMALMENTE ADIBITI AL TRASPORTO DI MATERIE RADIOATTIVE TALE VERIFICA DEVE AVER LUOGO ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO. SE LA RADIOATTIVITÀ SUPERA IN MEDIA 10-2 MICROCURIE PER \$T IN UNA PARTE QUALUNQUE DEL VEICOLO, TALE VEICOLO DEVE ESSERE RITIRATO DALLA CIRCOLAZIONE E DECONTAMINATO FINO A CHE LA RADIOATTIVITÀ SCENDA AL DISOTTO DEL VALORE SUINDICATO.

TALE CONTROLLO NON È TUTTAVIA NECESSARIO PER I VEICOLI ADIBITI UNICAMENTE AL TRASPORTO DI ROCCE, MINERALI, SCORIE, RESIDUI DI TRATTAMENTI, LA CUI RADIOATTIVITÀ SIA SUFFICIENTEMENTE DEBOLE PURCHÈ A 1 METRO DI DISTANZA DALLE PARETI DEL VEICOLO LA RADIAZIONE EMESSA NON SUPERI I 10 MILLIROENTGEN PER ORA.

**ART. 415 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PICCOLI CONTAINERS**

I COLLI CONTENENTI MATERIE DELLA PRESENTE CLASSE NON POSSONO ESSERE TRASPORTATI IN PICCOLI CONTAINERS.

**ART. 416 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PRECAUZIONI PER IL MANEGGIO DEI COLLI**

IN UNO STESSO VEICOLO NON DEVONO ESSERE CARICATI OLTRE QUATTRO COLLI DI MATERIE RADIOATTIVE DEL GRUPPO A.

SALVO PER IL MANEGGIO DEI COLLI PER NECESSITÀ DEL SERVIZIO, IL PERSONALE DEVE STARE ALMENO A DUE METRI DI DISTANZA DA OGNI COLLO CONTENENTE MATERIA RADIOATTIVA.

I COLLI CONTENENTI MATERIE RADIOATTIVE DEVONO ESSERE SISTEMATI SUL VEICOLO DALLA PARTE OPPOSTA RISPETTO AL SEDILE DEL CONDUCENTE E PER QUANTO POSSIBILE LONTANI DA ANIMALI VIVI, DERRATE ALIMENTARI E OGGETTI DI CONSUMO CARICATI SULLO STESSO VEICOLO.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER IL TRASPORTO

DI MERCI PERICOLOSE DELLA CLASSE V

#### **ART. 417 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) VEICOLI**

I COLLI CONTENENTI MATERIE DAL 1/A AL 7/A, 10/A-B) E 11/A DEVONO ESSERE TRASPORTATI IN VEICOLI SCOPERTI.

POSSONO TUTTAVIA, QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEI COLLI, ESSERE TRASPORTATI IN VEICOLI COPERTI O TENDONATI:

a) I COLLI CONTENENTI LE MATERIE INDICATE AL COMMA PRECEDENTE E COSTITUITI DA SOLIDI FUSTI DI METALLO, A CONDIZIONE CHE QUESTI SIANO CARICATI CON LE APERTURE VERSO L'ALTO E STIVATI IN MODO TALE CHE NON POSSANO NÉ ROTOLARE NÉ ROVESCIARSI.

TUTTAVIA PER LE SPEDIZIONI CHE NON AVVENGONO PER CARICO COMPLETO, I FUSTI METALLICI CONTENENTI ACIDO FLUORIDRICO (1/A H) O SOLUZIONI D'IPOCLORITO (11/A) NON DEBBO NO OLTREPASSARE IL PESO DI 75 KG. E QUELLI CHE CONTENGONO MATERIALE DEL 3/A-A) NON DEBBO NO ESSERE RIEMPITI OLTRE IL 95% DELLA LORO CAPACITÀ (PER L'IDRAZINA 93%);

B) I COLLI COSTITUITI DA RECIPIENTI FRAGILI, A CONDIZIONE CHE ESSI SIANO RACCHIUSI, CON INTERPOSIZIONE DI SOSTANZE IDONEE CHE FORMINO TAMPONE, IN IMBALLAGGI PROTETTORI IN LEGNO O, SE TRATTASI DI MATERIE DEL 1/A, 3/A, 5/A, 10/A-A), IN CESTI METALLICI. ALLORCHÈ TRATTASI DI ACIDO NITRICO DEI 1/A-E) 2, O DI MISCELE SULFONITRICHE DEL 1/A-F) 2, RACCHIUSI IN RECIPIENTI FRAGILI DISPOSTI CON INTERPOSIZIONE DI SOSTANZE IDONEE CHE FORMINO TAMPONE DENTRO CASSE IN LEGNO A PARETI PIENE, OGNI COLLO NON DEVE SUPERARE IL PESO DI KG. 55;

C) GLI ESTINTORI D'INCENDIO CONTENENTI ACIDI DEL 1/A;

D) GLI ACCUMULATORI ELETTRICI 1/A-B) E 3/A-B).

#### **ART. 418 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CISTERNE**

LE MATERIE DELLA CLASSE V, IL CUI TRASPORTO IN CISTERNE È AUTORIZZATO, SONO LE SEGUENTI: LE MATERIE DEL 1/A (AD ECCEZIONE DEGLI ACCUMULATORI ELETTRICI, DEI FANGHI DI PIOMBO CONTENENTI ACIDO SOLFORICO E DEI RESIDUI ACIDI DELLA DEPURAZIONE DEGLI OLII MINERALI), DEL 2/A, DEL 3/A-A), L'ACIDO FORMICO (5/A), IL CLORURO DI TIONILE CLORO-SOLFORICO (8/A) E LE MATERIE DEL 10/A E DELL'11/A.

#### **ART. 419 (ART. 78 DEL TESTO UNICO). TRASPORTO ALLA RINFUSA**

POSSONO ESSERE OGGETTO DI TRASPORTO ALLA RINFUSA PER CARICO COMPLETO, I FANGHI DI PIOMBO CONTENENTI ACIDO SOLFORICO (1/A B) NONCHÉ LE MATERIE DEL 1/A-C) E DEL 6/A.

PER IL TRASPORTO DELLE MATERIE DEL 1/A C) IL PIANALE DEL VEICOLO DEVE ESSERE RICOPERTO DA UNO STRATO DI SPESSORE ADEGUATO DI PIETRA CALCAREA POLVERIZZATA O SEMPLICEMENTE SPEZZETTATA, OPPURE DI CALCE SPENTA.

PER IL TRASPORTO DEI FANGHI DI PIOMBO CONTENENTI ACIDO SOLFORICO (1/A-B) E DELLE MATERIE DEL 6/A, IL CASSONE DEL VEICOLO DEVE ESSERE RIVESTITO INTERNAMENTE DI PIOMBO O DI UNO SPESSORE ADEGUATO DI CARTONE PARAFFINATO O CATRAMATO E, SE TRATTASI DI VEICOLO TENDONATO, IL TENDONE DEVE ESSERE SISTEMATO IN MODO TALE CHE NON POSSA VENIRE A CONTATTO COL CARICO.

#### **ART. 420 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PICCOLI CONTAINERS**

I COLLI FRAGILI E QUELLI CHE RACCHIUDONO MATERIE DEL 1/A, 3/A-B), 4/A, 7/A E 10/A NON POSSONO ESSERE TRASPORTATI IN PICCOLI CONTAINERS.

I PICCOLI CONTAINERS IMPIEGATI PER IL TRASPORTO ALLA RINFUSA DI BISOLFATO DI SODA (6/A) DEBONO ESSERE RIVESTITI INTERNAMENTE DI PIOMBO O DI UNO SPESSORE ADEGUATO DI CARTONE PARAFFINATO O CATRAMATO.

IL TRASPORTO ALLA RINFUSA DEI FANGHI DI PIOMBO CONTENENTI ACIDO SOLFORICO DEL 1/A-B) O RESIDUI ACIDI DI DEPURAZIONE DEGLI OLII MINERALI (\_SAUREHARZ\_) DEL 1/A-C), NON DEVE ESSERE EFFETTUATO CON PICCOLI CONTAINERS. È VIETATO TRASPORTARE IN PICCOLI CONTAINERS-CISTERNA LE MATERIE LIQUIDE DELLA CLASSE V SALVO QUELLO DEL 1/A-A), DAL 1/A-D) FINO AL 1/A-I), 2/A, 3/A-A), L'ACIDO FORMICO DEL 5/A, IL CLORURO DI TIONILE E L'ACIDO CLOROSOLFORICO DELL'8/A. I PICCOLI CONTAINERS CISTERNA IMPIEGATI PER IL TRASPORTO DELLE MATERIE DEL 1/A-A), DAL 1/A-D) FINO AL 1/A-I), 2/A, 3/A-A), DELL'ACIDO FORMICO DEL 5/A, DEL CLORURO DI TIONILE E DELL'ACIDO CLOROSOLFORICO DELL'8/A, DEVONO ESSERE IDONEI ALLO SCOPO E DARE OGNI GARANZIA DI POTER RESISTERE ALLE SOLLECITAZIONI PREVEDIBILI NELLE CONDIZIONI NORMALI DI TRASPORTO E ALLE PRESSIONI CHE POSSANO GENERARSI ALL'INTERNO DI ESSI PER EFFETTO DELLA TEMPERATURA.

#### **ART. 421 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PRECAUZIONI PER IL MANEGGIO DEI COLLI**

I COLLI FRAGILI DEVONO ESSERE STIVATI IN MODO DA IMPEDIRE OGNI SPOSTAMENTO E OGNI SPARGIMENTO DEL CONTENUTO.

TUTTI I COLLI CONTENENTI MATERIE DEL 1/A E) 2 E 1/A F) 2 DEVONO POGGIARE SU DI UN PIANALE SOLIDO, ESSERE SISTEMATI IN MODO CHE LE LORO APERTURE SIANO DIRETTE VERSO L'ALTO E ESSERE STIVATI IN MODO CHE NON POSSANO ROVESCIARSI. È VIETATO IMPIEGARE MATERIALI FACILMENTE INFIAMMABILI PER STIVARE TALI COLLI SUI VEICOLI.

I VEICOLI DESTINATI A CONTENERE COLLI CHE RACCHIUDONO MATERIE DEL 1/A E) 2 E 1/A F) 2 DEVONO ESSERE PULITI CON CURA E, IN PARTICOLARE, RESI SGOMBRI DA OGNI RESIDUO DI SOSTANZE COMBUSTIBILI (PAGLIA, CARTA E SIMILI).

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE CISTERNE (VEICOLI CISTERNA, CISTERNE AMOVIBILI E GRANDI CONTAINERS=CISTERNA). PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

**ART. 422 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE CISTERNE DESTINATE**

AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE DI QUALSIASI CLASSE

LE SEGUENTI PRESCRIZIONI SI APPLICANO ALLE CISTERNE DESTINATE AL TRASPORTO DI MATERIE DI QUALSIASI CLASSE:

a) I MATERIALI DI CUI SONO COSTITUITE LE CISTERNE E I LORO DISPOSITIVI DI CHIUSURA NON DEVONO ESSERE ATTACCATI DAL CONTENUTO, NÉ PROVOCARE LE DECOMPOSIZIONE DI QUESTO NÉ PRODURRE CON ESSO COMBINAZIONI NOCIVE O PERICOLOSE;

b) LE CISTERNE DEI VEICOLI-CISTERNA DEVONO ESSERE FISSATE SUL TELAIO IN MODO DA NON POTERSI SPOSTARE RISPETTO AD ESSO NEANCHE SE RICEVONO UN URTO VIOLENTO.

LE CISTERNE AMOVIBILI DEVONO ESSERE FISSATE AL VEICOLO IN MODO TALE DA NON POTERSI SPOSTARE RISPETTO AD ESSO DURANTE IL TRASPORTO, NEANCHE SE SUBISCONO UN URTO VIOLENTO.

I GRANDI CONTAINERS-CISTERNA DEVONO ESSERE FISSATI SUL VEICOLO CHE LI TRASPORTA IN MODO TALE DA NON POTERSI SPOSTARE DURANTE IL TRASPORTO, NEANCHE SE SUBISCONO UN URTO VIOLENTO;

c) LE CISTERNE, INCLUSI I LORO DISPOSITIVI DI CHIUSURA, DEVONO IN TUTTE LE LORO PARTI ESSERE ROBUSTE E BEN COSTRUITE IN MODO DA ESCLUDERE QUALSIASI CEDIMENTO DURANTE IL TRASPORTO E DEVONO OFFRIRE OGNI GARANZIA DI POTER SODDISFARE ALLE ESIGENZE NORMALI DEL TRASPORTO, TENUTO CONTO DELLE PRESSIONI CHE EVENTUALMENTE POSSANO SVILUPParsi ALL'INTERNO DI ESSE;

d) ALLORCHÈ SI PROCEDE AL RIEMPIMENTO DELLE CISTERNE, OCCORRE

LASCIARE UN CERTO SPAZIO LIBERO, TENENDO CONTO DELLA DIFFERENZA TRA LA TEMPERATURA DELLE MATERIE AL MOMENTO DEL RIEMPIMENTO E LA TEMPERATURA AMBIENTE CHE PUÒ ESSERE RAGGIUNTA DURANTE IL TRASPORTO. LO SPAZIO LIBERO DEVE ESSERE TALE CHE, TENUTO CONTO DELLE VARIAZIONI DI VOLUME DEI PRODOTTI TRASPORTATI E DEGLI SPOSTAMENTI DOVUTI ALLE SCOSSE, QUALORA NON SIANO AMMORTIZZATI MEDIANTE DISPOSITIVI IDONEI, NON VI SIA PERICOLO;

- CHE LE MATERIE TRASPORTATE TRABOCCHINO, NEL CASO DI CISTERNE IN COMUNICAZIONE PERMANENTE CON L'ESTERNO, O MUNITE DI DISPOSITIVI CHE PERMETTANO DI OVVIARE ALLE SOVRAPRESSIONI;

- CHE SIA COMPROMESSA LA TENUTA STAGNA DELLE CISTERNE A CAUSA DELL'AUMENTO DELLA PRESSIONE INTERNA, TENUTO CONTO DELLA PRESENZA DELL'ARIA, NEI CASI IN CUI LE CISTERNE, NON ABBIANO ALCUNA POSSIBILITÀ DI COMUNICAZIONE CON L'ATMOSFERA DURANTE IL TRASPORTO;

E) LA CHIUSURA DELLE CISTERNE DEVE ESSERE RESA STAGNA MEDIANTE UN SISTEMA CHE OFFRA GARANZIE SUFFICIENTI.

I RUBINETTI E I DISPOSITIVI DI CHIUSURA DELLE CISTERNE DEVONO ESSERE CONVENIENTEMENTE PROTETTI CONTRO GLI URTI.

GLI OTTURATORI CENTRALI DI SVUOTAMENTO O I DISPOSITIVI DI CHIUSURA NON DEVONO ESSERE MANOVRABILI DA PERSONE NON QUALIFICATE;

F) GLI EVENTUALI DISPOSITIVI CONTRO LE SOVRAPRESSIONI DEVONO ESSERE DI TIPO TALE DA NON RISCHIARE, SPECIE IN CASO DI URTI, DI DAR LUOGO A PROIEZIONE DI LIQUIDO;

G) I DISPOSITIVI DI RIEMPIMENTO O DI SVUOTAMENTO DEVONO ESSERE TALI DA EVITARE DURANTE LE OPERAZIONI DI RIEMPIMENTO O DI SVUOTAMENTO OGNI SPANDIMENTO SUL SUOLO ED OGNI DIFFUSIONE PERICOLOSA NELL'ATMOSFERA DEI PRODOTTI TRAVASATI;

H) OGNI CISTERNA O SCOMPARTIMENTO DI CISTERNA DEVE AVERE ALMENO UNA APERTURA CHE NE PERMETTA L'ESAME E LA PULIZIA. QUESTA DISPOSIZIONE NON È OBBLIGATORIA PER LE CISTERNE CALORIFUGATE CHE TRASPORTINO GAS LIQUEFATTI A BASSA TEMPERATURA.

SE LA CISTERNA È MUNITA DI FRANGIFLUTTI OGNUNO DI ESSI DEVE COMPORTARE UN PASSO D'UOMO.

#### **ART. 423 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE CISTERNE DESTINATE**

AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE NON APPARTENENTI ALLA CLASSE I-D

OLTRE ALLE PRESCRIZIONI PARTICOLARI INDICATE PER CIASCUNA

CLASSE, LE CISTERNE DEVONO SODDISFARE ALLE PRESCRIZIONI SEGUENTI:

- a) LE PARETI DEVONO ESSERE IN LAMIERE D'ACCIAIO, CHIODATE O SALDATE, OPPURE D'ALTRO METALLO CHE SIA RICONOSCIUTO AMMISSIBILE, CASO PER CASO, DAL MINISTERO DEI TRASPORTI; SE LE PARETI SONO IN LAMIERA D'ACCIAIO DOLCE IL LORO SPESSORE NON DEVE ESSERE INFERIORE A MM. 2,5; SE SONO IN METALLO DIVERSO, IL LORO SPESSORE DEVE ESSERE TALE DA ASSICURARE UNA RESISTENZA ALMENO EQUIVALENTE A QUELLA DELLE PARETI IN LAMIERA D'ACCIAIO DOLCE DI MM. 2,5 DI SPESSORE;
- b) LE CISTERNE DEVONO ESSERE ASSOLUTAMENTE STAGNE, PROTETTE SE NECESSARIO DA UN RIVESTIMENTO APPROPRIATO CONTRO LA CORROSIONE PROVOCATA DAL CONTENUTO, E CON UNA PROTEZIONE ESTERNA CONTRO GLI AGENTI ATMOSFERICI ADEGUATA E BEN CURATA;
- c) LE CISTERNE DESTINATE AL TRASPORTO DEI LIQUIDI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE A UNA PROVA DI PRESSIONE IDRAULICA O AD UNA PROVA DI TENUTA STAGNA.

IL MINISTERO DEI TRASPORTI DETERMINA, IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DELLE CISTERNE E ALLE PROPRIETÀ DELLE MATERIE CHE IN ESSE DEVONO ESSERE TRASPORTATE, IL VALORE DELLA PRESSIONE DA ADOTTARE PER LE PROVE ANZIDETTE, E LA PERIODICITÀ CON CUI DEVONO ESSERE RIPETUTE, NEI CASI IN CUI CIÒ NON SIA GIÀ STABILITO DALLE PRESENTI NORME O DA ALTRE DISPOSIZIONI IN VIGORE. LE CISTERNE SOTTOPOSTE ALLA PROVA DI PRESSIONE DEVONO PORTARE INDICATI IN CARATTERI CHIARI, INDELEBILI E FACILMENTE LEGGIBILI:

- IL VALORE DELLA PRESSIONE DI PROVA
- LA DATA DELL'ULTIMA PROVA SUBITA
- IL PUNZONE DI CONVALIDA.

IL MINISTERO DEI TRASPORTI FISSA INOLTRE, IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DELLE CISTERNE E ALLE PROPRIETÀ DELLE MATERIE CHE IN ESSE DEVONO ESSERE TRASPORTATE, I GRADI DI RIEMPIMENTO AMMISSIBILI, NEI CASI IN CUI CIÒ NON SIA GIÀ STABILITO DAL PRESENTE REGOLAMENTO O DA ALTRE DISPOSIZIONI.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE CISTERNE (FISSE,

AMOVIBILI E GRANDI CONTAINERS= CISTERNA) PER LA CLASSE I=D

#### **ART. 424 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) MATERIE TRASPORTABILI**

AD ECCEZIONE DEL FLUORO (3/A) E DELL'ACETILENE DISCIOLTA (13/A) TUTTI I GAS DELLA CLASSE I-D POSSONO ESSERE TRASPORTATI IN CISTERNE.

**ART. 425 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) DISPOSIZIONI APPLICABILI**

PER LE CISTERNE DESTINATE AL TRASPORTO DI GAS DELLA CLASSE I-D, OLTRE QUANTO INDICATO NELLA PRESENTE SEZIONE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO PER LE PROVE E VERIFICHE DEI RECIPIENTI DESTINATI AL TRASPORTO PER FERROVIA DEI GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI O DISCIOLTI, APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE 12 SETTEMBRE 1925, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 232 DEL 6 OTTOBRE 1925, E DELLE NORME PER LE PROVE E LE VERIFICHE DEI RECIPIENTI DI CAPACITÀ MAGGIORE DI 80 LITRI MONTATI SU CARRI FERROVIARI (GRANDI SERBATOI) PER TRASPORTO DI GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI E DISCIOLTI, APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE 22 LUGLIO 1930, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 261 DEL 10 NOVEMBRE 1930.

LE CISTERNE DEVONO ESSERE COLLAUDATE CON LE MODALITÀ PREVISTE DAL MINISTERO DEI TRASPORTI, CHE DETERMINA ANCHE I GRADI DI RIEMPIMENTO AMMISSIBILI.

**ART. 426 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) POMPE E COMPRESSORI**

LE POMPE, I COMPRESSORI ED I CONTATORI MONTATI SUL VEICOLO, COSÌ COME I LORO ACCESSORI, DEVONO ESSERE IDONEI PER I GAS LIQUEFATTI INFIAMMABILI E DEVONO POTER SOPPORTARE LA STESSA PRESSIONE DI SERVIZIO DELLE CISTERNE

GLI APPARECCHI SUDETTI DEVONO ESSERE PROTETTI EFFICACEMENTE CONTRO GLI URTI.

NEL CASO IN CUI LE POMPE E I COMPRESSORI SIANO MOSSI DA UN MOTORE ELETTRICO, QUEST'ULTIMO E LA SUA APPARECCHIATURA DI COMANDO DEVONO ESSERE DI TIPO ANTIDEFLAGRANTE, TALE DA NON POTERE PROVOCARE L'ESPLOSIONE DI UNA ATMOSFERA DI VAPORI.

LE POMPE E I COMPRESSORI POSSONO ESSERE AZIONATI DAL MOTORE DEL VEICOLO.

SE LA POMPA NON È DI TIPO CENTRIFUGO A VELOCITÀ COSTANTE DEVE ESSERE PREVISTO UN \_BY-PASS\_ AZIONATO DA UNA VALVOLA CHE SI APRÀ SOTTO L'EFFETTO DELLA PRESSIONE E SIA CAPACE DI IMPEDIRE CHE LA PRESSIONE MASSIMA DELLA POMPA SUPERI LA PRESSIONE NORMALE DI ESERCIZIO DI QUEST'ULTIMA.

OGNI COMPRESSORE DEVE ESSERE MUNITO DI SEPARATORE EFFICACE DESTINATO AD IMPEDIRE L'IMMISSIONE DI LIQUIDO NEL COMPRESSORE STESSO.

**ART. 427 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) DISPOSITIVI DI CHIUSURA**

ECCETTO CHE DURANTE LE OPERAZIONI DI TRAVASO, I DISPOSITIVI DI CHIUSURA IN COMUNICAZIONE DIRETTA CON IL SERBATOIO DEVONO ESSERE IN POSIZIONE CHIUSA.

**ART. 428 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) MISURE CONTRO L'ELETTRICITÀ**

**STATICA**

I VEICOLI IMPIEGATI PER TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI INFIAMMABILI INDICATI NELL'ARTICOLO 460 DEVONO ESSERE PROVVISI DI DISPOSITIVI APPROPRIATI IN MODO CHE PRIMA DI OGNI OPERAZIONE DI EMPIMENTO O DI SVUOTAMENTO E DURANTE TALI OPERAZIONI POSSANO ESSERE PRESE MISURE PER IMPEDIRE CHE DIFFERENZE PERICOLOSE DI POTENZIALE ELETTRICO SI STABILISCA FRA I SERBATOI FISSI O MOBILI, LE TUBAZIONI E LA TERRA.

**ART. 429 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) MOTORE A TUBO DI SCARICO**

IL MOTORE DEL VEICOLO DEVE ESSERE COSTRUITO E SISTEMATO IN MODO TALE DA EVITARE AL CARICO OGNI PERICOLO DOVUTO A RISCALDAMENTO O INFIAMMAZIONE. LO STESSO DICASI PER IL TUBO DI SCARICO CHE, A TALE SCOPO, DEVE ESSERE OPPORTUNAMENTE PROTETTO E SISTEMATO SUL VEICOLO.

**ART. 430 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CISTERNE VUOTE**

LE CISTERNE VUOTE CHE HANNO CONTENUTO GAS DAL 1/A AL 10/A DEL 12/A E DEL 13/A DEVONO VIAGGIARE ERMETICAMENTE CHIUSE.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE CISTERNE (FISSE,

AMOVIBILI E GRANDI CONTAINERS=CISTERNA) PER LA CLASSE I=E

**ART. 431 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) MATERIE TRASPORTABILI**

IL SODIO, IL POTASSIO, LE LEGHE DI SODIO E DI POTASSIO (1/A-A) E IL CARBURO DI CALCIO (2/A) POSSONO ESSERE TRASPORTATI IN CISTERNE.

**ART. 432 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PRESCRIZIONI**

LE CISTERNE DEVONO ESSERE ESENTI DA UMIDITÀ E COSTRUITE IN MANIERA DA IMPEDIRE PENETRAZIONE DI UMIDITÀ.

LE CISTERNE ADIBITE AL TRASPORTO DI SODIO, DI POTASSIO O DI LEGHE DI SODIO E DI POTASSIO (1/A-A) DEVONO AVERE I LORO ORIFIZI E APERTURE (RUBINETTI, BOCHE DI CARICO, PASSI D'UOMO E SIMILI) PROTETTI DA UN CAPPuccio A TENUTA STAGNA, CHIUSO CON CHIAVISTELLO DURANTE IL TRASPORTO; LA TEMPERATURA DELLA SUPERFICIE ESTERNA DELLA PARETE NON DEVE SUPERARE 50/A C.

LE CISTERNE DESTINATE AL TRASPORTO DI CARBURO DI CALCIO (2/A-A) DEBONO ESSERE COSTRUITE IN MODO CHE LE APERTURE PER IL CARICO E LO SCARICO POSSANO ESSERE CHIUSE ERMETICAMENTE.

**ART. 433 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CISTERNE VUOTE**

LE CISTERNE VUOTE CHE HANNO CONTENUTO SODIO, POTASSIO, LEGHE DI SODIO E POTASSIO (1/A-A) O CARBURO DI CALCIO (2/A-A) DEVONO VIAGGIARE ERMETICAMENTE CHIUSE, COME SE FOSSERO PIENE.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE CISTERNE (FISSE,  
AMOVIBILI E GRANDI CONTAINERS=CISTERNA) PER LA CLASSE II

**ART. 434 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) MATERIE TRASPORTABILI**

IL FOSFORO ORDINARIO (1/A) PUÒ ESSERE TRASPORTATO IN CISTERNE.

**ART. 435 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) AGENTI DI PROTEZIONE DEL FOSFORO**

PER LA PROTEZIONE DEL FOSFORO DURANTE IL TRASPORTO, SI PUÒ APPLICARE UNO DEI DUE PROCEDIMENTI SEGUENTI:

A) IMPIEGO DELL'ACQUA QUALE AGENTE DI PROTEZIONE: IN TAL CASO, IL FOSFORO VIENE RICOPERTO D'ACQUA IN QUANTITÀ TALE DA FORMARE UNO STRATO DI ALMENO 12 CM. DI SPESSORE AL DISOPRA DEL FOSFORO. LO SPAZIO VUOTO, NON OCCUPATO DAL LIQUIDO, DEVE ESSERE, ALLA TEMPERATURA DI 60/A C, PARI AL 2% ALMENO DEL VOLUME DELLA CISTERNA;

B) IMPIEGO DELL'AZOTO QUALE AGENTE DI PROTEZIONE: IN TAL CASO, LA CISTERNA DEVE ESSERE RIEMPITA NON OLTRE IL 96% DELLA SUA CAPACITÀ, CON FOSFORO A TEMPERATURA NON INFERIORE A 60/A C. IL RESTANTE SPAZIO DEVE ESSERE RIEMPITO CON AZOTO IN MODO CHE LA PRESSIONE NON SCENDA AL DISOTTO DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA, ANCHE DOPO RAFFREDDAMENTO. LA CISTERNA DEVE ESSERE CHIUSA IN MANIERA STAGNA AI GAS.

**ART. 436 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PRESCRIZIONI**

LE CISTERNE ADIBITE AL TRASPORTO DEL FOSFORO ORDINARIO DEVONO SODDISFARE ALLE PRESCRIZIONI SEGUENTI:

a) SE LA CISTERNA COMPORTA UN DISPOSITIVO DI RISCALDAMENTO, TALE DISPOSITIVO NON DEVE PENETRARE NEL CORPO DEL SERBATOIO, MA RIMANERE ALL'ESTERNO DI QUESTO.

LE ALTRE TUBAZIONI NON DEVONO PENETRARE NEL SERBATOIO SE NON DALLA SUA PARTE SUPERIORE, LE APERTURE DEVONO ESSERE SITUATE NELLA PARTE SUPERIORE DEL SERBATOIO E DEVONO POTER ESSERE INTERAMENTE RINCHIUSE IN PROTEZIONI A CAPPuccio, SUSCETTIBILI DI ESSERE CHIUSE A CHIAVISTELLO;

B) IL SERBATOIO DEVE ESSERE IN ACCIAIO, CON PARETI IN NESSUN PUNTO DI SPESSORE INFERIORE A 10 MM.;

C) PRIMA DI ENTRARE IN SERVIZIO, IL SERBATOIO DEVE AVER SUBITO FAVOREVOLMENTE UNA PROVA DI TENUTA STAGNA SOTTO PRESSIONE IDRAULICA DI ALMENO 7 CHILOGRAMMI PER CENTIMETRO QUADRATO;

D) IL SERBATOIO DEVE ESSERE DOTATO DI UN SISTEMA DI MISURAZIONE INTERNA PER LA VERIFICA DEL LIVELLO DI FOSFORO E, SE L'ACQUA È IMPIEGATA QUALE AGENTE DI PROTEZIONE, DI UNA LINEA DI FEDE FISSA,

INDICANTE IL LIVELLO SUPERIORE, CHE NON DEVE ESSERE OLTREPASSATA DALL'ACQUA.

#### **ART. 437 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CISTERNE VUOTE**

LE CISTERNE CHE HANNO CONTENUTO FOSFORO ORDINARIO DEVONO CIRCOLARE:

- O RIEMPITE DI AZOTO (BISOGNA IN TAL CASO CONTROLLARE CHE IL SERBATOIO, DOPO LA CHIUSURA, ABBAIA UNA TENUTA STAGNA AI GAS);

- O RIEMPITE D'ACQUA IN MISURA MASSIMA DEL 96% DELLA LORO CAPACITÀ (QUANDO VI SIA PERICOLO CHE L'ACQUA POSSA GELARE, SI DEVONO USARE UNO O PIÙ AGENTI ANTI-GELO, PRIVI DI AZIONE CORROSIVA E NON SUSCETTIBILI DI REAGIRE COL FOSFORO, A UNA CONCENTRAZIONE TALE DA RENDERE IMPOSSIBILE IL CONGELAMENTO DELL'ACQUA DURANTE IL TRASPORTO).

PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE CISTERNE (FISSE,

AMOVIBILI E GRANDI CONTAINERS=CISTERNA) PER LA CLASSE III=A

#### **ART. 438 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) MATERIE TRASPORTABILI**

TUTTI I LIQUIDI DELLA CLASSE III-A) POSSONO ESSERE TRASPORTATI IN CISTERNE.

#### **ART. 439 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) DISPOSIZIONI APPLICABILI**

PER IL TRASPORTO DEGLI OLII MINERALI E CARBURANTI CON CISTERNE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI DAL 438 AL 448 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, NONCHÉ, IN QUANTO COMPATIBILI, QUELLE CONTENUTE NEI DECRETI MINISTERIALI 31 LUGLIO 1934, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 228 DEL 28 SETTEMBRE 1934, E 12 MAGGIO 1937, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 145 DEL 24 GIUGNO 1937.

#### **ART. 440 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PRESCRIZIONI GENERALI**

LE CISTERNE DEVONO ESSERE IN LAMIERA DI ACCIAIO, O IN LAMIERE D'ALTRO METALLO QUANDO CIÒ SIA RICONOSCIUTO AMMISSIBILE, CASO PER CASO, DAL MINISTERO DEI TRASPORTI; ESSE E I LORO DISPOSITIVI DI CHIUSURA DEVONO ESSERE COSTRUITI IN MATERIALI CHE NON SIANO ATTACCATI DAL CONTENUTO E NON POSSANO FORMARE CON QUESTO COMBINAZIONI NOCIVE O PERICOLOSE. LE CISTERNE DEVONO ESSERE IN OGNI LORO PARTE SOLIDE E BEN FATTE, IN MODO DA POTER RESISTERE CON SICUREZZA ALLE SOLLECITAZIONI NORMALI DURANTE IL TRASPORTO.

#### **ART. 441 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

PER IL TRASPORTO IN CISTERNE DEI LIQUIDI DAL 1/A AL 3/A E DEL 5/A SONO AMMESSE SOLTANTO LE CISTERNE PREVISTE AI PUNTI A), B) E C) SEGUENTI:

a) CISTERNE EQUIPAGGIATE CON DISPOSITIVI DI AERAZIONE MUNITI DI UNA PROTEZIONE CONTRO LA PROPAGAZIONE DELLE FIAMME, E COSTRUITE IN MODO CHE NON POSSANO ESSERE CHIUSE ERMETICAMENTE E CHE NON PERMETTANO AL LIQUIDO DI FUORIUSCIRE A SEGUITO DI SOBBALZI DURANTE IL TRASPORTO;

b) CISTERNE EQUIPAGGIATE DI DISPOSITIVI DI AERAZIONE MUNITI DI UNA PROTEZIONE CONTRO LA PROPAGAZIONE DELLE FIAMME, E CHIUSI DA UNA VALVOLA DI SICUREZZA CHE SI APRA AUTOMATICAMENTE PER EFFETTO DI UNA PRESSIONE MANOMETRICA INTERNA DI 1,5 KG/\$T ;

c) CISTERNE A CHIUSURA ERMETICA E PERFETTAMENTE STAGNE, COSTRUITE SENZA GIUNTI, OVVERO SALDATE O CHIODATE. PER LE CISTERNE SALDATE SI DEVONO USARE ACCIAI CHE POSSANO ESSERE SALDATI CON OGNI GARANZIA.

#### **ART. 442 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) INDICAZIONI DA APPORRE**

SULLE CISTERNE SI DEVE INDICARE IN MANIERA APPROPRIATA:

- LA SIGLA O IL MARCHIO DEL COSTRUTTORE E IL NUMERO DELLA CISTERNA;

- IL VALORE DELLA PRESSIONE DI PROVA;

- LA DATA DELL'ULTIMA PROVA SUPERATA ED IL PUNZONE DI CONVALIDA;

- LA CAPACITÀ DELLA CISTERNA;

- LA TARA DELLA CISTERNA (SE SI TRATTA DI CISTERNE AMOVIBILI E DI GRANDI CONTAINERS-CISTERNA);

- LA SCRITTA \_INFIAMMABILI\_ IN CARATTERI BEN VISIBILI, DA AMBEDUE I LATI.

#### **ART. 443 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) TIPI UTILIZZABILI**

I LIQUIDI LA CUI TENSIONE DI VAPORE A 50/A C NON SUPERI 1,1 KG/CMQ POSSONO ESSERE TRASPORTATI CON LE CISTERNE PREVISTE AI PUNTI A), B) E C) DELL'ART. 441.

I LIQUIDI LA CUI TENSIONE DI VAPORE A 50/A C SUPERI 1,1 KG/CMQ MA NON OLTREPASSI 1,75 KG/CMQ POSSONO ESSERE TRASPORTATI CON LE CISTERNE PREVISTE AI PUNTI B) E C) DELL'ART. 441.

I LIQUIDI LA CUI TENSIONE DI VAPORE A 50/A C SUPERI 1,75 KG/CMQ POSSONO ESSERE TRASPORTATI SOLTANTO CON CISTERNE PREVISTE AL PUNTO C) DELL'ART. 441.

#### **ART. 444 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PROVA DI PRESSIONE**

LA PROVA DI TENUTA STAGNA PREVISTA DALL'ART. 423, PER LE CISTERNE CONTEMPLATE AL PUNTO A) DELL'ART. 441 DEVE AVVENIRE AD UNA PRESSIONE SUPERIORE DI ALMENO 0,3 KG/CMQ E DI NON OLTRE 0,5 KG/CMQ RISPETTO ALLA PRESSIONE ESERCITATA DAI LIQUIDI TRASPORTATI ALLORCHÈ LA CISTERNA È PIENA.

LA PROVA DI PRESSIONE IDRAULICA RICHIESTA DALL'ART. 423 DEVE ESSERE EFFETTUATA:

- PER LE CISTERNE CONTEMPLATE AL PUNTO B) DELL'ART. 441 ALLA PRESSIONE DI 1,5 KG/CMQ;

- PER LE CISTERNE CONTEMPLATE AL PUNTO C) DELL'ART. 441:

ALLA PRESSIONE DI 3 KG/CMQ QUANDO LE CISTERNE SONO DESTINATE AL TRASPORTO DI LIQUIDI LA CUI TENSIONE DI VAPORE NON È SUPERIORE A 1,75 KG/CMQ A 50/A C;

ALLA PRESSIONE DI 4 KG/CMQ QUANDO LE CISTERNE SONO DESTINATE AL TRASPORTO DI LIQUIDI LA CUI TENSIONE DI VAPORE È SUPERIORE A 1,75 KG/CMQ A 50/A C.

#### **ART. 445 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) GRADI DI RIEMPIMENTO**

I GRADI DI RIEMPIMENTO APPRESSO INDICATI NON DEVONO ESSERE SUPERATI PER LE CISTERNE INDICATE ALL'ART. 441 A) E B):

- PER CERTE BENZINE ED ALTRI LIQUIDI CHE HANNO UN COEFFICIENTE DI DILATAZIONE CUBICA DI 60.10 - \$T SINO A 90.10 - \$T :

97% DELLA CAPACITÀ;

- PER IL TOLUOLO, LO XILOLO, LO ALCOOL ETILICO, IL PROPANOLO N, IL BUTANOLO N, L'ALCOOL AMILICO N PRIMARIO, IL PETROLIO, CERTE BENZINE E ALTRI LIQUIDI AVENTI UN COEFFICIENTE DI DILATAZIONE CUBICA SUPERIORE A 90.10 - \$T SINO A 120.10 - \$T :

96% DELLA CAPACITÀ;

- PER IL SOLFURO DI CARBONIO, L'ESANO, L'EPTANO, L'OTTANO, IL BENZOLO, IL METANOLO, CERTE BENZINE ED ALTRI LIQUIDI AVENTI UN COEFFICIENTE DI DILATAZIONE CUBICA SUPERIORE A 120.10 - \$T SINO A 150.10 - \$T :

95% DELLA CAPACITÀ;

- PER L'ETERE ETILICO, IL PENTANO N, L'ACETONE, CERTE BENZINE ED ALTRI LIQUIDI, AVENTI UN COEFFICIENTE DI DILATAZIONE CUBICA SUPERIORE A 150.10 - \$T SINO A 180.10 - \$T :

94% DELLA CAPACITÀ.

I GRADI DI RIEMPIMENTO SOPRA INDICATI SONO VALEVOLI ANCHE PER LE CISTERNE DI CUI ALL'ART. 441-C) QUANDO SIANO RIEMPIUTE DI LIQUIDI

AVENTI A 50/A C UNA TENSIONE DI VAPORE NON SUPERIORE A 1,75 KG/CMQ.

I GRADI DI RIEMPIMENTO APPRESSO INDICATI NON DEVONO ESSERE SUPERATI PER LE CISTERNE DI CUI ALL'ART. 441-C) QUANDO CONTENGONO LIQUIDI AVENTI A 50/A C UNA TENSIONE DI VAPORE SUPERIORE A 1,75 KG/CMQ:

- PER IL FORMIATO DI METILE E ALTRI LIQUIDI AVENTI UN COEFFICIENTE DI DILATAZIONE CUBICA DI OLTRE 150.10 - \$T MA NON SUPERIORE A 180.10 - \$T :

91% DELLA CAPACITÀ;

- PER L'ALDEIDE ACETICA E ALTRI LIQUIDI AVENTI UN COEFFICIENTE DI DILATAZIONE CUBICA DI OLTRE 180.10 - \$T SINO A 230.10 - \$T :

90% DELLA CAPACITÀ.

LE CISTERNE ADIBITE AL TRASPORTO DI MATERIE DEL 4/A DEVONO ESSERE RIEMPIUTE IN MODO TALE CHE, ANCHE DOPO LA DILATAZIONE DEL LIQUIDO DOVUTA AD UN AUMENTO DI TEMPERATURA MEDIA DEL MEDESIMO SINO A 50/A C, ESSE NON SIANO COMPLETAMENTE PIENE.

#### **ART. 446 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) MISURE CONTRO L'ELETTRICITÀ STATICA**

I VEICOLI IMPIEGATI PER IL TRASPORTO DI LIQUIDI DELLA CLASSE III-A) IL CUI PUNTO D'INFIAMMABILITÀ È INFERIORE A 55/A C DEVONO ESSERE MUNITI DI DISPOSITIVI APPROPRIATI AFFINCHÉ, PRIMA DI OGNI OPERAZIONE DI RIEMPIMENTO O DI SVUOTAMENTO E DURANTE TALI OPERAZIONI, SI POSSANO ADOTTARE LE PRECAUZIONI IDONEE AD IMPEDIRE CHE DIFFERENZE DI POTENZIALE PERICOLOSE POSSANO STABILIRSI TRA I SERBATOI FISSI O MOBILI, LE TUBAZIONI E LA TERRA.

#### **ART. 447 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI PER IL TRASPORTO DI LIQUIDI DEL I**

PER IL TRASPORTO DEI LIQUIDI DEL 1/A, SI DEVONO OSSERVARE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

a) MOTORE E TUBO DI SCARICO: IL MOTORE DEL VEICOLO DESTINATO AL TRASPORTO DI MATERIE DEL 1/A DEVE ESSERE FABBRICATO E SISTEMATO IN MODO TALE DA EVITARE OGNI PERICOLO AL CARICO A SEGUITO DI RISCALDAMENTO O DI INFIAMMAZIONE; LA STESSA PRESCRIZIONE VALE PER IL TUBO DI SCARICO, CHE DEVE A TAL FINE ESSERE OPPORTUNAMENTE DIRETTO O PROTETTO;

b) SERBATOIO DEL COMBUSTIBILE: IL SERBATOIO PER IL COMBUSTIBILE DESTINATO AD ALIMENTARE IL MOTORE DEL VEICOLO DEVE ESSERE SISTEMATO IN MODO TALE CHE, PER QUANTO POSSIBILE, SIA AL RIPARO DAGLI URTI E CHE IN CASO DI FUORIUSCITA DEL COMBUSTIBILE, QUESTO POSSA

SPANDERSI DIRETTAMENTE SUL SUOLO. IL SERBATOIO NON DEVE ESSERE MAI POSTO DIRETTAMENTE AL DISOPRA DEL TUBO DI SCARICO. SE IL SERBATOIO CONTIENE BENZINA, ESSO DEVE ESSERE MUNITO DI UN FRANGI-FIAMMA EFFICACE CHE SI ADATTI AL FORO DI RIEMPIMENTO;

c) TUBO DI ASPIRAZIONE: QUALORA IL MOTORE SIA ALIMENTATO A BENZINA, LA TUBAZIONE D'AMMISSIONE DELL'ARIA DEVE ESSERE MUNITA DI UN FILTRO CHE POSSA SERVIRE DA FRANGI-FIAMMA;

d) CABINA: NESSUN MATERIALE INFIAMMABILE DEVE ESSERE IMPIEGATO PER LA COSTRUZIONE DELLA CABINA TRANNE CHE PER LO EQUIPAGGIAMENTO DEI SEDILI;

e) CISTERNE: LE CISTERNE DI CAPACITÀ SUPERIORE A 5000 LITRI DEVONO ESSERE MUNITE DI FRANGI-FLUTTI O DI PARETI CHE LE DIVIDANO IN SEZIONI DI VOLUME NON SUPERIORE A 5000 LITRI.

LO SCARICO E IL RIEMPIMENTO DELLE CISTERNE DEVONO POTERSI INTERRUPTERE CON DISPOSITIVI A CHIUSURA RAPIDA.

#### **ART. 448 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CISTERNE VUOTE**

LE CISTERNE VUOTE CHE ABBIANO CONTENUTO LIQUIDI INFIAMMABILI DEL 1/A E 2/A O ALDEIDE ACETICA, ACETONE O MISCELE DI ACETONE (5/A) DEVONO VIAGGIARE BEN CHIUSE.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE CISTERNE (FISSE,

AMOVIBILI E GRANDI CONTAINERS=CISTERNA) PER LA CLASSE III=B

#### **ART. 449 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) MATERIE TRASPORTABILI**

LO ZOLFO ALLO STATO FUSO DEL 2/A B) PUÒ ESSERE TRASPORTATO IN CISTERNE.

#### **ART. 450 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PRESCRIZIONI**

LE CISTERNE CONTENENTI ZOLFO ALLO STATO FUSO DEL 2/A-B) DEVONO ESSERE COSTRUITE IN LAMIERA D'ACCIAIO DI ALMENO 6 MM. DI SPESSORE, ED ESSERE CALORIFUGATE, CON PRODOTTI NON INFIAMMABILI, IN MODO TALE CHE LA TEMPERATURA ESTERNA DELLA PROTEZIONE CALORIFUGA NON SUPERI I 70/A C DURANTE IL TRASPORTO.

LE CISTERNE DEVONO ESSERE MUNITE DI UNA CHIUSURA CHE SI APRISCA AUTOMATICAMENTE A UNA PRESSIONE COMPRESA TRA 0,2 E 0,3 KG PER CMQ.

GLI ORGANI PER LO SVUOTAMENTO DEVONO ESSERE PROTETTI DA UN COPERCHIO METALLICO CHE POSSA ESSERE CHIUSO A CHIAVISTELLO.

LE CISTERNE POSSONO ESSERE RIEMPIUTE FINO AL 98% DELLA LORO

CAPACITÀ; DEVE ESSERE RIPORTATA SU DI ESSE L'INDICAZIONE DEL PESO DA NON OLTREPASSARE.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE CISTERNE (FISSE, AMOVIBILI E GRANDI CONTAINERS=CISTERNA) PER LA CLASSE III=C

#### **ART. 451 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) MATERIE TRASPORTABILI**

LE MATERIE DEL 1/A, 2/A E 3/A POSSONO ESSERE TRASPORTATE IN CISTERNE.

#### **ART. 452 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PRESCRIZIONI**

PER IL TRASPORTO DELLE MATERIE DEL 1/A SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

a) DIETRO LA CABINA DI GUIDA DEVE ESSERE APPLICATA UNA PIASTRA METALLICA DI LARGHEZZA UGUALE A QUELLA DELLA CISTERNA.

L'ALTEZZA DELLA PIASTRA DEVE ESSERE UGUALE A QUELLA DELLA CISTERNA, SALVO CHE IL TETTO DELLA CABINA DI GUIDA SIA IGNIFUGO E PRIVO DI APERTURE. LA PIASTRA DEVE, IN OGNI CASO, ELEVARSI ALMENO SINO ALL'ALTEZZA DEL TETTO DELLA CABINA DI GUIDA;

B) SE LA PIASTRA È MUNITA DI FINESTRE QUESTE DEVONO ESSERE IN VETRO ARMATO CON CORNICI IGNIFUGHE E NON DEVONO POTER ESSERE APERTE;

C) TRA LA CISTERNA E LA PIASTRA DEVE RESTARE UNO SPAZIO LIBERO DI ALMENO 15 CM.;

D) IL MOTORE DEVE TROVARSI DAVANTI ALLA PIASTRA. IL SERBATOIO DEL COMBUSTIBILE DEVE UGUALMENTE ESSERE SISTEMATO DAVANTI ALLA PIASTRA, A MENO CHE LA PROPULSIONE NON SIA FORNITA DA MOTORE DIESEL;

E) IL VEICOLO DEVE AVERE UN SERBATOIO METALLICO PIENO DI ACQUA, DI CAPACITÀ NON INFERIORE A UN DECIMO DELLA CAPACITÀ DELLA CISTERNA. IL SERBATOIO D'ACQUA DEVE ESSERE MUNITO DI UNA POMPA ASPIRANTE E PREMENTE ED ESSERE COSTRUITO IN MODO CHE L'ACQUA POSSA ESSERE EVACUATA PER GRAVITÀ;

F) LA CISTERNA DEVE ESSERE COSTRUITA IN ALLUMINIO, A TITOLO MINIMO DEL 99,5%;

G) LA CISTERNA DEVE ESSERE MUNITA DI SFIATATOI APERTI ALL'ARIA COSTRUITI IN MODO DA IMPEDIRE OGNI PENETRAZIONE DI CORPI ESTRANEI E OGNI FUORIUSCITA DEL CONTENUTO DELLA CISTERNA;

H) I RUBINETTI DEVONO ESSERE MUNITI DI DISPOSITIVI DI CHIUSURA A CHIAVISTELLO O DI DISPOSITIVI EQUIVALENTI ED ESSERE PROTETTI CONTRO GLI URTI AL TELAIO DEL VEICOLO O DA SOLIDE PLACCHE DI PROTEZIONE IN ACCIAIO;

I) TUTTE LE TUBAZIONI, LE POMPE E GLI ALTRI DISPOSITIVI CON I QUALI IL PEROSSIDO DI IDROGENO POSSA ENTRARE IN CONTATTO DEVONO ESSERE IN ALLUMINIO AL 99,5% DI PUREZZA O IN ALTRA SOSTANZA APPROPRIATA;

L) NON DEVE ESSERE UTILIZZATO IL LEGNO (A MENO CHE SI TRATTI DI LEGNO RICOPERTO DA METALLO O DA UNA SOSTANZA SINTETICA APPROPRIATA) PER LA COSTRUZIONE DI ALCUNE PARTI DEL VEICOLO, SITUATA POSTERIORMENTE ALLA PIASTRA PRESCRITTA AL CAPOVERSO C);

M) NESSUN LUBRIFICANTE FUORCHÈ LA VASELINA, LA PARAFFINA LIQUIDA PURA, LA PARAFFINA SOLIDA PURA O LUBRIFICANTE AL SILICONE ESENTE DA SAPONI METALLICI, DEVE ESSERE UTILIZZATO PER LE POMPE, LE VALVOLE E GLI ALTRI DISPOSITIVI IN CONTATTO CON IL PEROSSIDO DI IDROGENO.

#### **ART. 453 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) GRADI DI RIEMPIMENTO**

LE CISTERNE CONTENENTI LIQUIDI DAL 1/A AL 3/A NON DEVONO ESSERE RIEMPIUTE OLTRE IL 95% DELLA LORO CAPACITÀ PER UNA TEMPERATURA RIPORTATA A 15/A C.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE CISTERNE (FISSE,

AMOVIBILI E GRANDI CONTAINERS=CISTERNA) PER LA CLASSE IV=A

#### **ART. 454 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) MATERIE TRASPORTABILI**

I LIQUIDI DEL 2/A, DEL 5/A-A) E DEL 17/A POSSONO ESSERE TRASPORTATI IN VEICOLI CISTERNA MA NON POSSONO ESSERLO IN CISTERNE AMOVIBILI NÉ IN GRANDI CONTAINERS-CISTERNE.

#### **ART. 455 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PRESCRIZIONI PER LE CISTERNE LE CISTERNE ADIBITE AL TRASPORTO DI MATERIE DELLA CLASSE IV-A) DEVONO SODDISFARE ALLE PRESCRIZIONI SEGUENTI:**

1 . LE CISTERNE CONTENENTI MATERIE DEL 2/A NON DEVONO AVERE ALCUNA APERTURA (RUBINETTI, VALVOLE E SIMILI) NELLA LORO PARTE INFERIORE. LE APERTURE DEVONO ESSERE CHIUSE ERMETICAMENTE E LA CHIUSURA DEVE ESSERE PROTETTA MEDIANTE UN CAPPELLOTTO METALLICO FISSATO SOLIDAMENTE.  
SE LE CISTERNE NON SONO A PARETE DOPPIA, NON DEVONO AVERE ALCUNA GIUNTURA CHIODATA.

2 . LE CISTERNE CHE TRASPORTANO MATERIE DEL 2/A-B) NON DEVONO ESSERE RIEMPIUTE OLTRE IL 93% DELLA LORO CAPACITÀ PER UNA TEMPERATURA RIPORTATA A 15/A C E LE LORO CHIUSURE DEVONO ESSERE ERMETICHE.

3 . LE CISTERNE DESTINATE AL TRASPORTO DI MATERIE DEL 4/A DEVONO RISPONDERE AI REQUISITI APPRESSO INDICATI:

a) LE CISTERNE DEVONO ESSERE IN ACCIAIO AL CARBONIO O

LEGATI, LA CUI SALDATURA OFFRA TUTTE LE GARANZIE DEL CASO; LO SPESSORE DELLE LAMIERE NON DEVE ESSERE INFERIORE A 10 MM.;

b) LE CISTERNE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE A UNA PROVA DI PRESSIONE PER ACCERTARE LA PERFETTA TENUTA; LA PROVA HA LUOGO A UNA PRESSIONE DI 7 KG/CMQ E VIENE EFFETTUATA OGNI TRE ANNI;

c) I DISPOSITIVI DI CARICO E SCARICO DEVONO ESSERE A CICLO CHIUSO E DEVONO FARE CAPO AD UNA APPOSITA CASSETTA, POSTA NELLA PARTE SUPERIORE DEI SERBATOI, MUNITA DI COPERCHIO PIOMBABILE O CHIUDIBILE CON LUCCHETTO.

NESSUNA TUBAZIONE DEVE ATTRAVERSARE LE PARETI DEI SERBATOI, AD ECCEZIONE DI QUELLE CHE FANNO CAPO ALLE APERTURE POSTE NELLA PARTE SUPERIORE DEI SERBATOI STESSI;

d) LE CISTERNE DEVONO ESSERE AVVOLTE DA UN RIVESTIMENTO PROTETTORE, AVENTE UNO SPESSORE MINIMO DI MM. 75 CONTENUTO DA UNA CAMICIA D'ACCIAIO DI ALMENO MM. 3 DI SPESSORE;

e) LA CAPACITÀ MASSIMA DELLE CISTERNE È DI 10.000 LITRI; IL RIEMPIMENTO MASSIMO DEL 95% DELLA CAPACITÀ, CON RIFERIMENTO ALLA TEMPERATURA DI 15/A C;

f) IL CARICO DEVE ESSERE CONTROLLATO MEDIANTE IL PESO; A TAL FINE IL CARICO MASSIMO AMMISSIBILE DEVE ESSERE INDICATO SU UNA TARGHETTA FISSATA ALLO ESTERNO DELLA CISTERNA; SULLA MEDESIMA TARGHETTA DEVE ESSERE INDICATA LA DATA DELL'ULTIMA PROVA DI PRESSIONE IDRAULICA;

g) IL PIÙ VICINO POSSIBILE ALLA BATTERIA DEVE ESSERE INSTALLATO UN INTERRUOTORE DI BATTERIA.

**4 .** LE CISTERNE CONTENENTI SOLFATO DI DIMETILE (5/A-A) NON DEVONO ESSERE RIEMPIE OLTRE IL 93% DELLA LORO CAPACITÀ PER UNA TEMPERATURA RIPORTATA A 15/A C.

**5 .** LE CISTERNE NON DEVONO ESSERE IMBRATTATE ESTERNAMENTE DA MATERIE VELENOSE.

#### **ART. 456 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) CISTERNE VUOTE**

LE CISTERNE VUOTE CHE HANNO CONTENUTO LIQUIDI DELLA CLASSE IV-A DEVONO, ALLORCHÈ VENGONO MESSE IN CIRCOLAZIONE, NON ESSERE IMBRATTATE ESTERNAMENTE DA SOSTANZE VELENOSE, ESSERE BEN CHIUSE E PRESENTARE LE STESSE GARANZIE DI PERFETTA TENUTA DI QUELLE PIENE.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE CISTERNE (FISSE,

AMOVIBILI E GRANDI CONTAINERS=CISTERNA) PER LA CLASSE V

**ART. 457 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) MATERIE TRASPORTABILI**

LE MATERIE DEL 1/A (AD ECCEZIONE DEGLI ACCUMULATORI ELETTRICI, DEI FANGHI DI PIOMBO CONTENENTI ACIDO SOLFORICO E DEI RESIDUI ACIDI DELLA DEPURAZIONE DEGLI OLII MINERALI) DEL 2/A, DEL 3/A-A), L'ACIDO FORMICO (5/A), IL CLORURO DI TIONILE E L'ACIDO CLOROSOLFORICO (8/A), NONCHÉ LE MATERIE DEL 10/A E DELL'11/A POSSONO ESSERE TRASPORTATE IN CISTERNE.

**ART. 458 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PRESCRIZIONI LE CISTERNE ADIBITE AL TRASPORTO DI MATERIE DELLA CLASSE V DEVONO SODDISFARE ALLE PRESCRIZIONI SEGUENTI:**

1 . LE CISTERNE CONTENENTI MATERIE DEL 1/A-E) 2 E DEL 1/A-F) 2. DEVONO ESSERE COSTRUITE CON MATERIALI CAPACI DI RESISTERE ALLA CORROSIONE DA PARTE DELLE MATERIE TRASPORTATE, TENUTO ANCHE CONTO DELLE IMPURITÀ CHE QUESTE EVENTUALMENTE CONTENGANO. ESSE POSSONO ESSERE RIEMPIE AL MASSIMO FINO AL 95% DELLA LORO CAPACITÀ PER UNA TEMPERATURA RIPORTATA A 15/A C.

2 . PER IL TRASPORTO DELL'ACIDO FLUORIDRICO (1/A-H), LE CISTERNE DEVONO ESSERE IN LAMIERA DI FERRO PIOMBATA; PER L'ACIDO FLUORIDRICO CON TENORE IN ACIDO ASSOLUTO COMPRESO TRA 60% E 85%, POSSONO ESSERE ANCHE IMPIEGATE CISTERNE IN FERRO NON PIOMBATE.

LE CISTERNE NON DEVONO AVERE ALCUNA APERTURA NELLA PARTE INFERIORE, MA DEVONO POTER ESSERE VUOTATE DALLA PARTE SUPERIORE MEDIANTE ARIA COMPRESSA.

3 . LE APERTURE DELLE CISTERNE CONTENENTI IDRAZINA (3/A-A) DEVONO ESSERE CHIUSE ERMETICAMENTE E LE CHIUSURE DEVONO ESSERE PROTETTE MEDIANTE UN CAPPELLOTTO METALLICO SOLIDAMENTE FISSATO.

4 . LE CISTERNE DESTINATE AL TRASPORTO DELLE MATERIE DEL 10/A:  
 A) DEVONO ESSERE IN ALLUMINIO SALDATO CON TITOLO NON INFERIORE AL 99,5% OPPURE IN ACCIAIO SPECIALE INSUSCETTIBILE DI PROVOCARE LA DECOMPOSIZIONE DEL PEROSSIDO D'IDROGENO;  
 B) DEVONO ESSERE PRIVE DI APERTURE NELLA LORO PARTE INFERIORE;  
 C) DEVONO ESSERE MUNITE DI UNA CHIUSURA TALE DA IMPEDIRE CONTEMPORANEAMENTE LA FORMAZIONE DI UNA SOVRAPRESSIONE, LA FUORIUSCITA DEL CONTENUTO E LA PENETRAZIONE DI CORPI ESTRANEI.

5 . PER IL TRASPORTO DELLE MATERIE DELL'11/A-B), LE CISTERNE DEVONO ESSERE MUNITE DI UNA CHIUSURA TALE DA IMPEDIRE CONTEMPORANEAMENTE LA FORMAZIONE DI UNA SOVRAPRESSIONE E LA FUORIUSCITA DEL CONTENUTO.

EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DEI VEICOLI  
 DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

**ART. 459 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PRESCRIZIONI GENERALI**

L'EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DEI VEICOLI DESTINATI AL

TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE DEVE ESSERE IN OTTIME CONDIZIONI DI MANUTENZIONE E SODDISFARE ALLE PRESCRIZIONI SEGUENTI:

- LE SEZIONI DEI CONDUTTORI DEVONO ESSERE TALI CHE NON POSSA PRODURSI RISCALDAMENTO ANORMALE;

- I CIRCUITI DEVONO ESSERE PROTETTI CONTRO L'ECESSO DI CORRENTE CON FUSIBILI O DISGIUNTORI AUTOMATICI;

-I CONDUTTORI ELETTRICI DEVONO ESSERE SUFFICIENTEMENTE ISOLATI;

- I GENERATORI, GLI ACCUMULATORI E TUTTE LE MACCHINE ELETTRICHE, LE INSTALLAZIONI DI REGOLAZIONE, GLI INTERRUTTORI E GLI APPARECCHI DI SICUREZZA (QUALI INTERRUTTORI DI CIRCUITO, FUSIBILI, INTERRUTTORI AUTOMATICI E SIMILI) DEVONO ESSERE CONVENIENTEMENTE PROTETTI CONTRO I CORTO-CIRCUITI NEL CASO DI URTI O DI DEFORMAZIONE.

I DISPOSITIVI ELETTRICI SUDETTI DEVONO ESSERE LONTANI DAL CARICO PERICOLOSO.

#### **ART. 460 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PRESCRIZIONI PER I VEICOLI CHE TRASPORTANO GAS INFIAMMABILI**

PER IL TRASPORTO DEI GAS INFIAMMABILI DELLA CLASSE I-D), APPRESSO INDICATI:

##### **a) GAS COMPRESSI:**

OSSIDO DI CARBONIO (1/A-A);  
IDROGENO (1/A-A);

METANO (1/A-A);

GAS D'ACQUA (1/A-B);

GAS DI SINTESI (1/A-B);

GAS DI CITTÀ (GAS ILLUMINANTE, GAS DI CARBON FOSSILE) (1/A-B);

GAS D'OLIO COMPRESSO (GAS RICCO) (2/A).

##### **B) GAS LIQUEFATTI:**

GAS D'OLIO LIQUEFATTO (GAS Z) (4/A);

ACIDO SOLFIDRICO (5/A);

AMMONIACA ANIDRA (5/A);

GAS T (5/A);

PROPANO (6/A);

CICLOPROPANO (6/A);

PROPILENE (6/A);

BUTANO (6/A);

ISOBUTANO (6/A);

BUTADIENE (6/A);

BUTILENE (6/A);

ISOBUTILENE (6/A);

MISCELE GASSOSE A, AO, A1, B, C, (GAS MISTO DI PROPANO E DI BUTANO)  
(7/A);

OSSIDO DI METILVINILE (ETERE METILVINILICO) (8/A-A);

OSSIDO DI METILE (ETERE METILICO) (8/A-A);

CLORURO DI METILE (8/A-A);

CLORURO DI ETILE (8/A-A);

CLORURO DI VINILE (8/A-A);

BROMURO DI VINILE (8/A-A);

MONOMETILAMINA (METILAMINA) (8/A-A);

DIMETILAMINA (8/A-A);

TRIMETILAMINA (8/A-A);

MONOETILAMINA (ETILAMINA) (8/A-A);

OSSIDO D'ETILENE (8/A-A);

ETANO (9/A);

ETILENE (9/A),

CON VEICOLI CISTERNA, CON VEICOLI MUNITI DI CISTERNE AMOVIBILI O CON VEICOLI CARICHI DI GRANDI CONTAINERS-CISTERNA, DEVONO ESSERE SODDISFATTE, OLTRE LE PRESCRIZIONI GENERALI, LE SEGUENTI:

- LE PARTI DEI CONDUTTORI DI ILLUMINAZIONE CHE ATTRAVERSINO DEGLI SPAZI CHIUSI CONTENENTI LA POMPA, IL COMPRESSORE O IL CONTATORE ED I SUOI ACCESSORI DEVONO ESSERE DI TIPO ANTIDEFLAGRANTE;

- I CONDUTTORI ELETTRICI DEVONO ESSERE RICOPERTI DA UNA GUAINA STAGNA; TUTTO L'IMPIANTO E L'APPARECCHIATURA ELETTRICA CHE NON

SIANO SOTTO IL COFANO DEL MOTORE O NELLA CABINA, DEVONO ESSERE DEL TIPO ANTIDEFAGRANTE.

**ART. 461 (ART. 78 DEL TESTO UNICO) PRESCRIZIONI PER L'EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO**

NELLO SPAZIO RISERVATO AL CARICO

LE MATERIE E OGGETTI DELLE CLASSI I-A), I-B), I-C):

- I GAS INFIAMMABILI DELLA CLASSE I-D) ENUMERATI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, NONCHÉ L'ACETILENE DISCIOLTA (13/A);

- LE MATERIE DELLA CLASSE I-E);

- LE MATERIE LIQUIDE INFIAMMABILI DEL 1/A, 2/A E 3/A, NONCHÉ L'ALDEIDE ACETICA, L'ACETONE E LE MISCELE DI ACETONE DEL 5/A DELLA CLASSE III-A)

- LE MATERIE SOLIDE INFIAMMABILI DAL 3/A ALL'8/A DELLA CLASSE III-B);

- LE MATERIE COMBURENTI DELLA CLASSE III-C);

- LE MATERIE CORROSIVE DEL 1/A-E) 2 E 1/A-F) 2 DELLA CLASSE V NON POSSONO ESSERE TRASPORTATE IN VEICOLI SUI QUALI LO SPAZIO RISERVATO AL CARICO COMPORTI UN EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO CHE NON SODDISFI LE SEGUENTI ESIGENZE:

a) TUTTI I CONDUTTORI CHE SI TROVANO DIETRO LA PARETE POSTERIORE DELLA CABINA, SALVO CHE SI TRATTI DI CAVI SOTTO PIOMBO O DI CONDUTTURE ANALOGHE AI CAVI, PROTETTE DA INVOLUCRO METALLICO SENZA SALDATURE E INOSSIDABILE, DEVONO ESSERE SISTEMATI DENTRO TUBI METALLICI STAGNI;

b) L'APPARECCHIATURA ELETTRICA (INTERRUTTORI, PORTA LAMPADE E SIMILI) SISTEMATA ALL'INTERNO DELLA CASSA DEL VEICOLO DEVE ESSERE IMPERMEABILE AI GAS O SISTEMATA DENTRO DISPOSITIVI ANTIDEFAGRANTI;

c) LE LAMPADE CHE SI TROVINO DIETRO LA PARETE POSTERIORE DELLA CABINA DEVONO AVERE LE APERTURE DI INGRESSO DEI CONDUTTORI STAGNE ED ESSERE MUNITE DI UN VETRO PROTETTORE RESISTENTE A CHIUSURA STAGNA. SE LE LAMPADE NON SONO FISSATE IN CAVITÀ DELLE PARETI O DEL TETTO CHE LE PROTEGGANO CONTRO OGNI GUASTO MECCANICO, DEVONO ESSERE PROTETTE DA UN SOLIDO PANIERE O DA UNA GRIGLIA DI PROTEZIONE.

TABELLE DI NORMALIZZAZIONE

**ART. 462 (ART. 78 DEL TESTO UNICO)**

LE TABELLE DI NORMALIZZAZIONE A CARATTERE DEFINITIVO PER ESSERE VALIDE AI FINI DEL PRESENTE REGOLAMENTO DEBONO ESSERE APPROVATE DAL MINISTRO PER I TRASPORTI.

CERTIFICATO TECNICO PER CARRELLI A BREVI SPOSTAMENTI

**ART. 463 (ART. 76 DEL TESTO UNICO)**

I CARRELLI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A 40 QUINTALI, QUALORA DEBBANO EFFETTUARE BREVI SPOSTAMENTI, DEVONO ESSERE MUNITI DI APPOSITO CERTIFICATO TECNICO CON L'INDICAZIONE DEL PERCORSO CONSENTITO E DELLE PRESCRIZIONI ALLE QUALI LA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO È SUBORDINATA, RILASCIATO DA UN ISPETTORATO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.

VEICOLI ESTERI

**ART. 464 (ART. 78 DEL TESTO UNICO)**

GLI AUTOVEICOLI ED I MOTOVEICOLI POSSONO ESSERE MUNITI DI DISPOSITIVI AVENTI CARATTERISTICHE DIFFERENTI DA QUELLE STABILITE NEL PRESENTE REGOLAMENTO, A CONDIZIONE CHE DETTI DISPOSITIVI SIANO CONFORMI A QUANTO STABILITO IN ACCORDI INTERNAZIONALI AVENTI CARATTERE DI RECIPROCIÀ.

PER I VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO IN CIRCOLAZIONE TEMPORANEA IN ITALIA, È SUFFICIENTE CHE I DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO SIANO CONFORMI ALL'ALLEGATO 6 DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 19 SETTEMBRE 1949 RESA ESECUTIVA IN ITALIA CON LEGGE 19 MAGGIO 1952, N. 1049; LA STESSA DISPOSIZIONE SI APPLICA PER I VEICOLI IMMATRICOLATI IN ITALIA CON TARGHE \_C.D.\_ OPPURE \_EE\_.

VEICOLI DELLE FORZE ARMATE

**ART. 465 (ART. 78 DEL TESTO UNICO)**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI PUÒ DISPENSARE DALL'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI DAL 185 AL 218, DAL 231 AL 235, DAL 250 AL 251 E DAL 260 AL 318, DEL PRESENTE REGOLAMENTO QUANDO LA DISPENSA SIA RITENUTA NECESSARIA PER L'APPLICAZIONE DI DISPOSITIVI IN ESPERIMENTO E PER I VEICOLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE.

NORME SULLE CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI

DEI VEICOLI A MOTORE E DI QUELLI DA ESSI TRAINATI

**ART. 466 (ART. 78 DEL TESTO UNICO)**

I VEICOLI A MOTORE E QUELLI DA ESSI TRAINATI GIÀ IN CIRCOLAZIONE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO E TUTTI QUELLI CHE SARANNO AMMESSI ALLA CIRCOLAZIONE ENTRO SEI MESI DOPO TALE DATA POSSONO ESSERE MUNITI DI DISPOSITIVI ED

ORGANI AVENTI CARATTERISTICHE DIFFERENTI DA QUELLE DI CUI AL REGOLAMENTO STESSO, A CONDIZIONE CHE DETTI DISPOSITIVI ED ORGANI SIANO CONFORMI ALLE CARATTERISTICHE IN PRECEDENZA STABILITE ED APPROVATE DAL MINISTERO DEI TRASPORTI.

PER I VETRI DI SICUREZZA IL TERMINE È FISSATO IN DODICI MESI.

FOGLIO DI VIA

**ART. 467 (ART. 64 DEL TESTO UNICO)**

I FOGLI DI VIA DI CUI ALL'ARTICOLO 64 DEL TESTO UNICO, RILASCIATI A VEICOLI NUOVI PER LE OPERAZIONI DI APPROVAZIONE E DI IMMATRICOLAZIONE, CONSENTONO LA CIRCOLAZIONE IN QUALSIASI GIORNO DELLA SETTIMANA SALVO LE LIMITAZIONI DISPOSTE DAL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL TESTO UNICO STESSO.

ESTENSIONE E CONFERMA DI VALIDITÀ DELLE PATENTI DI GUIDA

**ART. 468 (ARTT. 80 E 88 DEL TESTO UNICO)**

PER L'ESTENSIONE DELLA VALIDITÀ DELLA PATENTE E PER LA CONFERMA DELLA VALIDITÀ STESSA DI CUI AGLI ARTICOLI 80, COMMA SETTIMO ED 88, COMMA QUARTO DEL TESTO UNICO LA RICHIESTA VA RIVOLTA ALLA PREFETTURA CHE HA RILASCIATO LA PATENTE O A QUELLA NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE È COMPRESO IL COMUNE DELL'ATTUALE RESIDENZA DEL TITOLARE DELLA PATENTE.

AUTORIZZAZIONE A PROSEGUIRE IL VIAGGIO IN CASO DI RITIRO IMMEDIATO DELLA PATENTE DI GUIDA E DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE.

**ART. 469 (ARTT. 59, 73, 80 E 88 DEL TESTO UNICO)**

NEI CASI IN CUI LA LEGGE DISPONE IL RITIRO IMMEDIATO DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE O DELLA PATENTE DI GUIDA, COLUI CHE ACCERTA LA CONTRAVVENZIONE, PER CONSENTIRE AL CONTRAVVENTORE DI RAGGIUNGERE COL VEICOLO IL LUOGO DALLO STESSO INDICATO, APPONE A TERGO DELLA QUIETANZA PER L'OBLAZIONE EFFETTUATA O DELLA COPIA DEL SOMMARIO PROCESSO VERBALE DI CONTRAVVENZIONE, CHE RILAScerà AL CONTRAVVENTORE MEDESIMO, APPOSITA ANNOTAZIONE.

REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA

**ART. 470 (ART. 80 DEL TESTO UNICO) REQUISITI GENERALI**

PER CONSEGUIRE LA PATENTE DI GUIDA PER AUTOVEICOLI O MOTOVEICOLI DI CUI ALL'ART. 80 DEL TESTO UNICO OCCORRE CHE IL RICHIEDENTE, ALL'ACCERTAMENTO SANITARIO PRATICATO CON I COMUNI ESAMI CLINICI E CON LE INDAGINI SPECIALI EVENTUALMENTE RITENUTE NECESSARIE, RISULTI ESSERE ESENTE DA MALATTIE FISICHE O PSICHICHE, DEFICIENZE ORGANICHE O MINORAZIONI ANATOMICHE O

FUNZIONALI, CHE POSSANO COMUNQUE PREGIUDICARE LA SICUREZZA DELLA GUIDA DI QUEI DETERMINATI TIPI DI VEICOLI AI QUALI LA PATENTE ABILITA, TENUTO ANCHE CONTO DELL'USO CUI ESSI SONO DESTINATI.

NON POSSONO IN OGNI CASO CONSEGUIRE LA PATENTE COLORO CHE RISULTINO DEBITI ALL'USO DI BEVANDE ALCOOLICHE O DI ALTRE SOSTANZE INEBRIANTI O STUPEFACENTI.

**ART. 471 (ART. 81 DEL TESTO UNICO) EFFICIENZA DEGLI ARTI**

NON POSSONO CONSEGUIRE LA NORMALE PATENTE DI GUIDA COLORO CHE PRESENTINO, IN UNO O PIÙ ARTI, ALTERAZIONI ANATOMICHE O FUNZIONALI INVALIDANTI.

SONO DA GIUDICARE INVALIDANTI, AI FINI DELLA GUIDA, LE ALTERAZIONI ANATOMICHE O FUNZIONALI, CONSIDERATE SINGOLARMENTE E NEL LORO INSIEME, TALI DA MENOMARE LA FORZA E LA RAPIDITÀ DEI MOVIMENTI NECESSARI PER ESEGUIRE CON SICUREZZA TUTTE LE MANOVRE INERENTI ALLA GUIDA DI QUEI DETERMINATI TIPI DI VEICOLI AI QUALI LA PATENTE ABILITA, TENUTO ANCHE CONTO DELL'USO CUI ESSI SONO DESTINATI.

SALVO QUANTO PREVISTO NELL'ART. 478 L'EFFICIENZA DEGLI ARTI DEVE ESSERE VALUTATA SENZA L'USO DI APPARECCHI DI PROTESI.

**ART. 472 (ART. 81 DEL TESTO UNICO) REQUISITI VISIVI**

PER CONSEGUIRE LA PATENTE DI GUIDA AD USO PRIVATO PER MOTOVEICOLI E AUTOVEICOLI DELLE CATEGORIE A, B E C, OCCORRE POSSEDERE UN'ACUTEZZA VISIVA NON INFERIORE A 12/10 COMPLESSIVI, CON UN MINIMO DI 4/10 PER L'OCCHIO CHE VEDE DI MENO, RAGGIUNGIBILE CON QUALSIASI CORREZIONE DI LENTI PURCHÈ TOLLERATE E PURCHÈ LA DIFFERENZA DI CORREZIONE FRA I DUE OCCHI NON SIA SUPERIORE A TRE DIOTTRIE.

PER CONSEGUIRE LA PATENTE DI GUIDA PER AUTOVEICOLI DELLE CATEGORIE D ED E, OVVERO LA PATENTE DI GUIDA AD USO PUBBLICO PER QUALSIASI AUTOVEICOLO O MOTOVEICOLO, OCCORRE POSSEDERE UN'ACUTEZZA VISIVA NATURALE DI 10/10 PER CIASCUN OCCHIO.

PER LA GUIDA DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI DI QUALSIASI CATEGORIA, È NECESSARIO CHE IL CANDIDATO POSSEGGA CAMPO VISIVO NORMALE E SENSO CROMATICO SUFFICIENTE PER DISTINGUERE RAPIDAMENTE E CON SICUREZZA I COLORI IN USO NELLE SEGNALAZIONI DEL TRAFFICO STRADALE.

**ART. 473 (ART. 81 DEL TESTO UNICO) REQUISITI UDITIVI**

PER CONSEGUIRE LA PATENTE DI GUIDA AD USO PRIVATO PER MOTOVEICOLI E AUTOVEICOLI DELLE CATEGORIE A E B, OCCORRE PERCEPIRE DA CIASCUN ORECCHIO LA VOCE DI CONVERSAZIONE CON FONEMI COMBINATI A NON MENO DI 2 METRI DI DISTANZA.

PER CONSEGUIRE LA PATENTE DI GUIDA AD USO PRIVATO PER AUTOVEICOLI DELLA CATEGORIA C, OCCORRE PERCEPIRE DA CIASCUN ORECCHIO LA VOCE DI CONVERSAZIONE CON FONEMI COMBINATI A NON MENO DI 4 METRI DI DISTANZA.

PER CONSEGUIRE LA PATENTE DI GUIDA PER AUTOVEICOLI DELLE CATEGORIE D ED E, OVVERO LA PATENTE DI GUIDA AD USO PUBBLICO PER QUALSIASI AUTOVEICOLO O MOTOVEICOLO, OCCORRE PERCEPIRE DA CIASCUN ORECCHIO LA VOCE SUSSURRATA CON FONEMI COMBINATI A NON MENO DI 8 METRI DI DISTANZA.

LA FUNZIONE UDITIVA DEVE ESSERE VALUTATA SENZA L'USO DI APPARECCHI CORRETTIVI DELL'UDITO.

#### **ART. 474 (ART. 81 DEL TESTO UNICO) TEMPI DI REAZIONE**

PER CONSEGUIRE LA PATENTE DI GUIDA PER AUTOVEICOLI DELLE CATEGORIE D ED E, OVVERO LA PATENTE DI GUIDA AD USO PUBBLICO PER QUALSIASI AUTOVEICOLO O MOTOVEICOLO, OCCORRE AVERE TEMPI DI REAZIONE, IN ATTEGGIAMENTO MISTO, DISTINTAMENTE PER STIMOLI SEMPLICI LUMINOSI ED ACUSTICI, SUFFICIENTEMENTE RAPIDI E REGOLARI PER POTER ESSERE CLASSIFICATI, IN CIASCUNA PROVA, ALMENO NEL QUARTO DECILE DELLA SCALA DECILICA DI CLASSIFICAZIONE.

#### **ART. 475 (ART. 81 DEL TESTO UNICO) MACCHINE AGRICOLE, CARRELLI E MACCHINE OPERATRICI**

PER CONSEGUIRE LA PATENTE DI GUIDA PER MACCHINE AGRICOLE, CARRELLI E MACCHINE OPERATRICI, OCCORRE POSSEDERE I REQUISITI FISICI E PSICHICI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA AD USO PRIVATO PER MOTOVEICOLI E AUTOVEICOLI DELLE CATEGORIE A E B.

#### **ART. 476 (ART. 81 DEL TESTO UNICO) MINORATI DELLA VISTA**

POSSONO CONSEGUIRE, QUALI MINORATI, LA PATENTE DI GUIDA AD USO PRIVATO PER MOTOVEICOLI O AUTOVEICOLI DELLE CATEGORIE A E B, LIMITATAMENTE AI MOTOCICLI, ALLE MOTOCARROZZETTE ED ALLE AUTOVETTURE:

1) I MONOCOLI CHE ABBIANO NELL'OCCHIO SUPERSTITE UNA ACUTEZZA VISIVA NON INFERIORE A 10/10, RAGGIUNGIBILE ANCHE CON QUALSIASI CORREZIONE DI LENTI, PURCHÈ TOLLERATE;

2) COLORO CHE ABBIANO IN UN OCCHIO UN'ACUTEZZA VISIVA INFERIORE AD 1/10 NON CORREGGIBILE CON LENTI E NELL'ALTRO OCCHIO UN'ACUTEZZA VISIVA NON INFERIORE A 10/10 RAGGIUNGIBILE ANCHE CON QUALSIASI CORREZIONE DI LENTI, PURCHÈ TOLLERATE;

3) COLORO CHE, PUR NON AVENDO UN'ACUTEZZA VISIVA PARI AL MINIMO PRESCRITTO DAL PRIMO COMMA DELL'ART. 472 PER IL CONSEGUIMENTO DELLA NORMALE PATENTE DI GUIDA, POSSEGGONO TUTTAVIA UN'ACUTEZZA VISIVA NON INFERIORE A 10/10 COMPLESSIVI,

CON UN MINIMO DI 1/10 NELL'OCCHIO CHE VEDE DI MENO, RAGGIUNGIBILE ANCHE CON QUALSIASI CORREZIONE DI LENTI, PURCHÈ TOLLERATA E PURCHÈ LA DIFFERENZA DI CORREZIONE FRA I DUE OCCHI NON SIA SUPERIORE A TRE DIOTTRIE.

**ART. 477 (ART. 81 DEL TESTO UNICO) MINORATI DELL'UDITO**

COLORO CHE NON POSSEGGONO I REQUISITI UDITIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 473 POSSONO CONSEGUIRE, QUALI MINORATI, LA PATENTE DI GUIDA PER MOTOVEICOLI E AUTOVEICOLI DELLE CATEGORIE A E B AD USO PRIVATO, LIMITATAMENTE AI MOTOCICLI, ALLE MOTOCARROZZETTE E ALLA AUTOVETTURE, MUNITI SU AMBO I LATI DI SPECCHI RETROVISIVI.

**ART. 478 (ART. 81 DEL TESTO UNICO) MINORATI DEGLI ARTI**

COLORO CHE PRESENTINO NEGLI ARTI MINORAZIONI ANATOMICHE E FUNZIONALI INVALIDANTI, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 471, LE QUALI, EVENTUALMENTE CORRETTE CON ADEGUATA PROTESI, NON RICHIEDANO SPECIALI ADATTAMENTI DEL VEICOLO, OVVERO UNA PARTICOLARE DISPOSIZIONE DEI COMANDI, POSSONO CONSEGUIRE, QUALI MINORATI, LA PATENTE AD USO PRIVATO PER LA GUIDA DI MOTOVEICOLI E AUTOVEICOLI DELLE CATEGORIE A E B, LIMITATAMENTE AI MOTOCICLI, ALLE MOTOCARROZZETTE ED ALLE AUTOVETTURE, CON EVENTUALE LIMITAZIONE DI CILINDRATA.

LE MINORAZIONI ANATOMICHE E FUNZIONALI CHE NON OFFRONO SUFFICIENTE GARANZIA DI SICUREZZA NELLA GUIDA SENZA SPECIALI ADATTAMENTI DEL VEICOLO O SENZA UNA PARTICOLARE DISPOSIZIONE DEI COMANDI, SONO COSÌ CLASSIFICATE:

1) PERDITA ANATOMICA TOTALE DI UN ARTO SUPERIORE, O PARZIALE PER AMPUTAZIONE AD UN LIVELLO PIÙ ALTO DEL PUNTO DI UNIONE DEL TERZO MEDIO CON IL TERZO SUPERIORE DELL'AVAMBRACCIO

OPPURE

LIMITAZIONE FUNZIONALE EQUIPARABILE;

2) PERDITA ANATOMICA PARZIALE DI UN ARTO SUPERIORE CON CONSERVAZIONE DI ALMENO TUTTO IL TERZO SUPERIORE DELL'AVAMBRACCIO E CON INTEGRITÀ FUNZIONALE DELL'ARTICOLAZIONE SCAPOLO-OMERALE E DEL GOMITO, PURCHÈ IL SOGGETTO SIA MUNITO DI PROTESI TOLLERABILE ED EFFICIENTE PER LA MANOVRA DEL VOLANTE, CON OPPORTUNO ANCORAMENTO AD ESSO

OPPURE

LIMITAZIONE FUNZIONALE DI UN ARTO SUPERIORE (PER ESITI STABILIZZATI DI LESIONI NERVOSE, OSSEE, ARTICOLARI, TENDINEE E MUSCOLARI) CHE PROVOCHI UNA DIMINUZIONE DELLA FORZA E DELLA MOTILITÀ DELL'ARTO, O DI UN SUO SEGMENTO, CHE NON CONSENTA DI COMPIERE CORRETTAMENTE LE MANOVRE AD ESSO DEVOLUTE E CHE, SIA PURE CON CORREZIONI DI PROTESI, NON RISULTI COMUNQUE PIÙ GRAVE DI QUELLA DERIVANTE DALLA PERDITA ANATOMICA SOPRA

DESCRITTA;

3) PERDITA ANATOMICA DI UNA MANO O DI TUTTE LE SUE DITA

OPPURE

LIMITAZIONE FUNZIONALE DI ESSA, TALE DA NON CONSENTIRE UNA PRESA SUFFICIENTEMENTE VALIDA, CON INTEGRITÀ FUNZIONALE DELLA ARTICOLAZIONE DEL GOMITO E DELLA SCAPOLO-OMERALE;

3) PERDITA ANATOMICA DI UN ARTO INFERIORE O PARZIALE PER AMPUTAZIONE DELLA GAMBA AD UN LIVELLO PIÙ ALTO DI QUELLO CORRISPONDENTE AD OTTO CENTIMETRI DALLA INTERLINEA ARTICOLARE DEL GINOCCHIO

OPPURE

LIMITAZIONE FUNZIONALE EQUIPARABILE;

5) PERDITA ANATOMICA PARZIALE DI UN ARTO INFERIORE CON CONSERVAZIONE DELLA GAMBA AD ALMENO OTTO CENTIMETRI DALLA INTERLINEA ARTICOLARE DEL GINOCCHIO, CON INTEGRITÀ FUNZIONALE DELL'ARTICOLAZIONE DEL GINOCCHIO E DELL'ANCA, PURCHÈ IL SOGGETTO SIA MUNITO DI PROTESI TOLLERABILE ED EFFICIENTE PER LA EFFETTUAZIONE DELLA MANOVRA DI UN PEDALE OPPORTUNAMENTE ADATTATO

OPPURE

LIMITAZIONE FUNZIONALE DI UN ARTO INFERIORE (PER ESITI STABILIZZATI DI LESIONI NERVOSE, OSSEE, ARTICOLARI, TENDINEE O MUSCOLARI) CHE PROVOCHI UNA DIMINUZIONE DELLA FORZA E DELLA MOTILITÀ DELL'ARTO O DI UN SUO SEGMENTO, TALE DA NON CONSENTIRE DI COMPIERE CORRETTAMENTE LE MANOVRE AD ESSO DEVOLUTE E CHE, SIA PURE CON CORREZIONE DI PROTESI, NON RISULTI COMUNQUE PIÙ GRAVE DI QUELLA DERIVANTE DALLA PERDITA ANATOMICA SOPRA DESCRITTA.

SALVO QUANTO PREVISTO NELL'ULTIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, COLORO CHE PRESENTINO MINORAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE IN UNO O IN DUE ARTI, PURCHÈ CONSERVINO LA VALIDITÀ FUNZIONALE DI ALMENO DUE ARTI, VALUTATA AI SENSI DELL'ART. 471, POSSONO CONSEGUIRE, QUALI MINORATI, LA PATENTE AD USO PRIVATO, PER LA GUIDA DI MOTOCARROZZETTE E DI AUTOVETTURE PARTICOLARMENTE ADATTATE (CATEGORIA F), OPPURE PER LA GUIDA DI MOTOCARROZZETTE O DI AUTOVETTURE DI SERIE CHE PRESENTINO CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE TALI DA RENDERE SUPERFLUO L'ADATTAMENTO (CATEGORIA A E B).

IL RILASCIO DI PATENTE AD USO PRIVATO PER LA GUIDA DI MOTOCICLI PARTICOLARMENTE ADATTATI (CATEGORIA F), È AMMESSO SOLTANTO PER COLORO CHE PRESENTINO IN UN ARTO INFERIORE UNA MINORAZIONE NON PIÙ GRAVE DI QUELLE DI CUI AL NUMERO 5 E NON PRESENTINO ALCUNA MINORAZIONE INVALIDANTE NEGLI ALTRI TRE

ARTI.

NON POSSONO CONSEGUIRE ALCUNA PATENTE COLORO CHE PRESENTINO MINORAZIONI DI CUI AL SECONDO COMMA IN PIÙ DI DUE ARTI O IN ENTRAMBI GLI ARTI SUPERIORI.

**ART. 479 (ART. 81 DEL TESTO UNICO) MINORATI PER DEFICIENZA DI STATURA**

I SOGGETTI CHE, PER DEFICIENZA DI STATURA, NON POSSONO AGEVOLMENTE MANOVRARE I COMANDI DI TUTTI I VEICOLI ALLA GUIDA DEI QUALI LA PATENTE ABILITA, POSSONO CONSEGUIRE, QUALI MINORATI, LA PATENTE AD USO PRIVATO PER LA GUIDA DI MOTOCICLI, MOTOCARROZZETTE E AUTOVETTURE PARTICOLARMENTE ADATTATI, OPPURE PER LA GUIDA DI DETERMINATI TIPI DI MOTOCICLI, MOTOCARROZZETTE ED AUTOVETTURE DI SERIE CHE PRESENTINO CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE TALI DA RENDERE SUPERFLUO L'ADATTAMENTO.

**ART. 480 (ART. 81 DEL TESTO UNICO) COESISTENZA DI MINORAZIONI INVALIDANTI**

NON È AMMESSO IL RILASCIO DI ALCUNA PATENTE DI GUIDA IN CASO DI COESISTENZA DI MINORAZIONI INVALIDANTI CHE INTERESSINO:

LA VISTA E L'UDITO; L'UDITO E GLI ARTI; LA VISTA E GLI ARTI; LA VISTA E LA STATURA; L'UDITO E LA STATURA; GLI ARTI E LA STATURA.

**ART. 481 (ART. 81 DEL TESTO UNICO) COMMISSIONI MEDICHE PROVINCIALI PER MINORATI**

LE COMMISSIONI MEDICHE PROVINCIALI, DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ART. 81 DEL TESTO UNICO SONO COMPOSTE DA TRE MEMBRI NOMINATI DAL MINISTRO PER I TRASPORTI TRA I SANITARI INDICATI NEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO STESSO.

LE COMMISSIONI PREDETTE POSSONO AVVALERSI DELLA CONSULENZA DI ISTITUTI O MEDICI SPECIALIZZATI E DI INGEGNERI DELL'ISPettorato DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.

REQUISITI PER LA CONFERMA

DELLA VALIDITÀ E LA REVISIONE DELLA PATENTE

**ART. 482 (ART. 81 DEL TESTO UNICO) REQUISITI GENERALI**

PER LA CONFERMA DELLA VALIDITÀ E LA REVISIONE DELLA PATENTE PER AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI, OCCORRE CHE ALL'ACCERTAMENTO SANITARIO PRATICATO CON LE MODALITÀ INDICATE NELL'ART. 470 RISULTI CHE L'INTERESSATO SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA STESSA, SALVO QUANTO È DISPOSTO NEGLI ARTICOLI 483 E 484.

**ART. 483 (ART. 81 DEL TESTO UNICO) REQUISITI VISIVI**

PER LA CONFERMA DELLA VALIDITÀ E LA REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA AD USO PRIVATO PER MOTOVEICOLI ED AUTOVEICOLI DELLE CATEGORIE A, B E C, È SUFFICIENTE UN'ACUTEZZA VISIVA NON INFERIORE A 10/10 COMPLESSIVI, CON UN MINIMO DI 4/10 PER L'OCCHIO CHE VEDE DI MENO, RAGGIUNGIBILE CON QUALSIASI CORREZIONE DI LENTI, PURCHÈ TOLLERATE E PURCHÈ LA DIFFERENZA DI CORREZIONE TRA I DUE OCCHI NON SIA SUPERIORE A TRE DIOTTRIE.

PER LA CONFERMA DELLA VALIDITÀ E LA REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA AD USO PUBBLICO PER MOTOVEICOLI ED AUTOVEICOLI DELLE CATEGORIE A, B E C, È SUFFICIENTE UN'ACUTEZZA VISIVA NON INFERIORE A 12/10 COMPLESSIVI, CON UN MINIMO DI 4/10 PER L'OCCHIO CHE VEDE DI MENO, RAGGIUNGIBILE CON CORREZIONE DI LENTI NON SUPERIORE A -5 D OPPURE A +3 D, PURCHÈ TOLLERATE E PURCHÈ LA DIFFERENZA DI CORREZIONE TRA I DUE OCCHI NON SUPERI TRE DIOTTRIE.

PER LA CONFERMA DELLA VALIDITÀ E LA REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER AUTOVEICOLI DELLE CATEGORIE D ED E, È SUFFICIENTE UN'ACUTEZZA VISIVA DI 14/10 COMPLESSIVI, CON UN MINIMO DI 4/10 PER L'OCCHIO CHE VEDE DI MENO, RAGGIUNGIBILE CON CORREZIONE DI LENTI NON SUPERIORI A -5 D OPPURE A +3 D, PURCHÈ TOLLERATE E PURCHÈ LA DIFFERENZA DI CORREZIONE TRA I DUE OCCHI NON SUPERI TRE DIOTTRIE.

PER LA CONFERMA DELLA VALIDITÀ E LA REVISIONE DELLE PATENTI DI GUIDA AD USO PRIVATO PER MOTOCICLI, MOTOCARROZZETTE ED AUTOVETTURE RILASCIATE AI SENSI DELL'ART. 476, È SUFFICIENTE UN \_VISUS\_ ALL'OCCHIO SUPERSTITE, O COMPLESSIVO IN ENTRAMBI GLI OCCHI, DI ALMENO 8/10, RAGGIUNGIBILE CON QUALSIASI CORREZIONE DI LENTI, PURCHÈ TOLLERATE E PURCHÈ LA DIFFERENZA DI CORREZIONE TRA I DUE OCCHI NON SUPERI TRE DIOTTRIE.

#### **ART. 484 (ART. 81 DEL TESTO UNICO) REQUISITI UDITIVI**

PER LA CONFERMA DELLA VALIDITÀ E LA REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA AD USO PRIVATO PER MOTOVEICOLI ED AUTOVEICOLI DELLE CATEGORIE A E B, È SUFFICIENTE PERCEPIRE DA CIASCUN ORECCHIO LA VOCE DI CONVERSAZIONE CON FONEMI COMBINATI A NON MENO DI UN METRO DI DISTANZA. PER LA CONFERMA DELLA VALIDITÀ E LA REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA AD USO PRIVATO PER AUTOVEICOLI DELLA CATEGORIA C, È SUFFICIENTE PERCEPIRE LA VOCE DI CONVERSAZIONE CON FONEMI COMBINATI DA CIASCUN ORECCHIO A NON MENO DI 2 METRI DI DISTANZA.

PER LA CONFERMA DELLA VALIDITÀ E LA REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER AUTOVEICOLI DELLE CATEGORIE D ED E, OVVERO DELLA PATENTE DI GUIDA AD USO PUBBLICO PER QUALSIASI AUTOVEICOLO O MOTOVEICOLO, È SUFFICIENTE PERCEPIRE LA VOCE DI CONVERSAZIONE CON FONEMI COMBINATI ALLA DISTANZA DI METRI 8 COMPLESSIVAMENTE ED A NON MENO DI METRI 2 CON L'ORECCHIO CHE SENTE DI MENO.

LA FUNZIONE UDITIVA DEVE ESSERE VALUTATA SENZA L'USO DI APPARECCHI CORRETTIVI DELL'UDITO.

**ART. 485 (ART. 81 DEL TESTO UNICO) MACCHINE AGRICOLE, CARRELLI E MACCHINE OPERATRICI**

PER LA CONFERMA DELLA VALIDITÀ E LA REVISIONE DELLA PATENTE PER MACCHINE AGRICOLE, CARRELLI E MACCHINE OPERATRICI, OCCORRE POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI PER LE PATENTI DI GUIDA AD USO PRIVATO PER MOTOVEICOLI ED AUTOVEICOLI DELLE CATEGORIE A E B.

SCUOLE PER CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE

**ART. 486 (ART. 84 DEL TESTO UNICO) SCUOLE PER CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE**

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI, LE SCUOLE PER CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE DEBONO SODDISFARE ALLE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO E RELATIVE ALLA IDONEITÀ MORALE ED ALLA CAPACITÀ FINANZIARIA DEL TITOLARE, AI REQUISITI MORALI E DI IDONEITÀ TECNICA DEL PERSONALE, ALLA IDONEITÀ NONCHÉ ALLA PROPRIETÀ O LIBERA DISPONIBILITÀ DELL'ATTREZZATURA TECNICA, DEI LOCALI, DELL'ARREDAMENTO, DEL MATERIALE DIDATTICO PER L'INSEGNAMENTO TEORICO E DEI VEICOLI PER LE ESERCITAZIONI DI GUIDA.

LE DOMANDE DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DEVONO ESSERE CORREDATE DALLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'ADEMPIMENTO DELLE CONDIZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

LE AUTORIZZAZIONI POSSONO ESSERE RILASCIATE PER UNO DEI TIPI DI SCUOLE DI CUI ALL'ART. 487.

ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO LE SCUOLE GIÀ IN POSSESSO DI RICONOSCIMENTO RILASCIATO IN BASE A PRECEDENTI NORME, PER POTER CONTINUARE LA PROPRIA ATTIVITÀ, DEBONO PRESENTARE DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE PER UNO DEI TIPI DI SCUOLE PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

**ART. 487 (ART. 84 DEL TESTO UNICO) TIPI DI SCUOLE AUTORIZZATE**

LE SCUOLE SI DISTINGUONO IN:

- a) SCUOLE PER CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE: PER LA PREPARAZIONE DI CANDIDATI AL CONSEGUIMENTO DI PATENTI DI GUIDA AD USO PUBBLICO E PRIVATO PER VEICOLI DELLE CATEGORIE A, B, C, D, E ED F;
- b) SCUOLE PER CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE AD USO PRIVATO: PER LA PREPARAZIONE DI CANDIDATI AL CONSEGUIMENTO DI PATENTI DI GUIDA AD USO PRIVATO PER VEICOLI DELLE CATEGORIE A, B, C, D ED F. TALI SCUOLE POSSONO ESSERE LIMITATE ALLA PREPARAZIONE DI CANDIDATI AL CONSEGUIMENTO DI PATENTE PER

MOTOVEICOLI DELLA CATEGORIA A;

c) SCUOLE PER CONDUCENTI DI MACCHINE AGRICOLE: PER LA PREPARAZIONE DI CANDIDATI AL CONSEGUIMENTO DI PATENTI DI GUIDA PER MACCHINE AGRICOLE.

LE SCUOLE DI CUI AI PUNTI A) E B) POSSONO PREPARARE CANDIDATI AL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA PER MACCHINE OPERATRICI E PER CARRELLI.

**ART. 488 (ART. 85 DEL TESTO UNICO) ESAME DI IDONEITÀ**

L'ESAME DEI CANDIDATI CHE HANNO REGOLARMENTE FREQUENTATO I CORSI DI UNA SCUOLA AUTORIZZATA SI SVOLGE PRESSO LA STESSA IN BASE A RICHIESTA PRESENTATA DALLA SCUOLA MEDESIMA ALL'ISPettorato DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE IN RELAZIONE AL NUMERO DEI CANDIDATI DA ESAMINARE.

A RAPPRESENTARE L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, NEGLI ESAMI DI CUI AL COMMA SECONDO DELL'ART. 85 DEL TESTO UNICO NON PUÒ ESSERE NOMINATO CHI ESPLICA LE FUNZIONI DI DIRETTORE, INSEGNANTE O ISTRUTTORE IN UNA SCUOLA PER CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE GESTITA DA DETTO ENTE.

**ART. 489 (ART. 84 DEL TESTO UNICO) RESPONSABILITÀ**

IL TITOLARE È RESPONSABILE DEL REGOLARE ANDAMENTO DELLA SCUOLA IN RELAZIONE ALL'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI EMANATE IN PROPOSITO DAL MINISTERO DEI TRASPORTI.

IL DIRETTORE È RESPONSABILE IN PARTICOLARE DELLA REGOLARE TENUTA DEI REGISTRI E LIBRETTI DI PRESCRIZIONE RELATIVI AGLI ALLIEVI, NONCHÉ DELLO SVOLGIMENTO DEI PRESCRITTI PROGRAMMI DI LEZIONI TEORICHE E DI ESERCITAZIONI PRATICHE DI GUIDA.

**ART. 490 (ART. 84 DEL TESTO UNICO) VIGILANZA E SANZIONI**

LA VIGILANZA SULLE SCUOLE VIENE ESERCITATA DALL'ISPettorato DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE HA SEDE LA SCUOLA E DEVE ESSERE RIVOLTA A CONTROLLARE SIA IL REGOLARE FUNZIONAMENTO SIA IL PERMANERE DELLE CONDIZIONI IN BASE ALLE QUALI LE SCUOLE STESSE VENGONO AUTORIZZATE.

LA SOSPENSIONE A CARICO DELLE SCUOLE, PREVISTA DALL'ART. 84 DEL TESTO UNICO PUÒ ESSERE PRECEDUTA, NEI CASI DI TRASGRESSIONI DI LIEVE ENTITÀ, DA UNA DIFFIDA CON LA QUALE IL TITOLARE DELLA SCUOLA VIENE INVITATO AD ELIMINARE LE IRREGOLARITÀ. SCADUTO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE INDICATO NELLA DIFFIDA SI APPLICA LA SOSPENSIONE, CHE COMPORTA FRA L'ALTRO L'ESCLUSIONE DELLA SCUOLA DALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATI AGLI ESAMI DI IDONEITÀ PER LA DURATA DELLA SOSPENSIONE STESSA.

**ART. 491 (ART. 84 DEL TESTO UNICO) ORGANICO**

IL PERSONALE DI UNA SCUOLA PER CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE DEVE, DI REGOLA, ESSERE COMPOSTO DI UN DIRETTORE, DI UNO O PIÙ INSEGNANTI E DI UNO O PIÙ ISTRUTTORI: IN CASI PARTICOLARI L'AMMINISTRAZIONE PUÒ AMMETTERE LA CUMULABILITÀ DI TALI FUNZIONI PURCHÈ L'ORGANICO DELLA SCUOLA NON SIA INFERIORE A DUE UNITÀ.

**ART. 492 (ART. 84 DEL TESTO UNICO) REQUISITI MORALI E DI IDONEITÀ TECNICA**

IL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 491 DEVE ESSERE IN POSSESSO DI REQUISITI MORALI ANALOGHI A QUELLI RICHIESTI PER I TITOLARI DI SCUOLA E DEI REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICA DI CUI AI SEGUENTI PUNTI:

1) TITOLI DI STUDIO RILASCIATI DA SCUOLE DI STATO O DA QUESTO RICONOSCIUTI:

a) PER IL DIRETTORE: DIPLOMA DI LAUREA IN INGEGNERIA O QUANTO MENO DIPLOMA DI ABILITAZIONE TECNICA: INDUSTRIALE, NAUTICA, PER GEOMETRI. PER LE SCUOLE PER CONDUCENTI DI MACCHINE AGRICOLE È AMMESSO ANCHE IL DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE AGRARIE O QUANTO MENO IL DIPLOMA DI ABILITAZIONE TECNICA AGRARIA;

b) PER GLI INSEGNANTI DI TEORIA: GLI STESSI DIPLOMI PRESCRITTI AL PRECEDENTE PUNTO A) PER IL DIRETTORE, OPPURE DIPLOMI EQUIPOLLENTI AD INDIRIZZO TECNICO OD ALTRI DIPLOMI DI SCUOLA MEDIA DELL'ORDINE SUPERIORE, RITENUTI AMMISSIBILI DALL'AMMINISTRAZIONE QUALORA CONCORRANO ANCHE SPECIFICHE COGNIZIONI TECNICHE;

c) PER GLI ISTRUTTORI DI GUIDA: ALMENO DIPLOMA DI LICENZA DI SCUOLA SECONDARIA DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE OD ALTRI TITOLI EQUIPOLLENTI;

2) PATENTI DI GUIDA, A SECONDA DEL TIPO DI SCUOLA:

a) PER GLI INSEGNANTI E GLI ISTRUTTORI NELLE SCUOLE PER CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE: AD USO PRIVATO DELLA CATEGORIA C PER I PRIMI E DELLA CATEGORIA E PER I SECONDI;

b) PER GLI INSEGNANTI E GLI ISTRUTTORI NELLE SCUOLE PER CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE AD USO PRIVATO: DELLA CATEGORIA B AD USO PRIVATO PER I PRIMI ED ALLO STESSO USO DELLA CATEGORIA D PER I SECONDI;

c) PER GLI INSEGNANTI E GLI ISTRUTTORI DELLE SCUOLE PER CONDUCENTI DI MACCHINE AGRICOLE: QUELLA PRESCRITTA PER LA GUIDA DI TALI MACCHINE.

PER GLI INSEGNANTI IN OGNI TIPO DI SCUOLA, IN CASI ECCEZIONALI E QUALORA CONCORRANO PARTICOLARI CONDIZIONI, PUÒ ESSERE

RITENUTA AMMISSIBILE DALL'AMMINISTRAZIONE UNA PATENTE DI CATEGORIA DIVERSA DA QUELLA PRESCRITTA, OPPURE DELLA CATEGORIA F.

#### **ART. 493 (ART. 84 DEL TESTO UNICO) IDONEITÀ ALL'INSEGNAMENTO**

L'IDONEITÀ TECNICA DIDATTICA DEGLI INSEGNANTI DI TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DEVE ESSERE ACCERTATA MEDIANTE APPOSITI ESAMI DA SOSTENERE CON MODALITÀ STABILITE DAL MINISTERO DEI TRASPORTI.

GLI ESAMI PER GLI INSEGNANTI DI TEORIA DEVONO ESSERE BASATI SUGLI ARGOMENTI CHE FANNO PARTE DEL PROGRAMMA DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DI PATENTE DELLA CATEGORIA E, CON UNA CONOSCENZA PIÙ APPROFONDATA DI NOZIONI TECNICHE, O SU UNA PARTE COMPLEMENTARE RIGUARDANTE I SEGUENTI ARGOMENTI:

a) SOMMARIE COGNIZIONI SULLA PORTATA SOCIALE DEI TRASPORTI AUTOMOBILISTICI; DOVERI SOCIALI, GIURIDICI E MORALI NELL'USO DELLA STRADA E DEI VEICOLI A TRAZIONE MECCANICA; LORO VIOLAZIONI; IL SINISTRO STRADALE: STATISTICHE, CAUSE OGGETTIVE E SOGGETTIVE; PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE; PROPAGANDA PER LA SICUREZZA STRADALE;

b) NOZIONI ELEMENTARI DI PSICOLOGIA APPLICATA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE; CENNI SUI METODI SPERIMENTALI; EDUCAZIONE STRADALE.

GLI ESAMI PER GLI ISTRUTTORI DI GUIDA DEVONO ESSERE BASATI SUGLI ARGOMENTI CHE FANNO PARTE DEL PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DI PATENTE AD USO PRIVATO DELLA CATEGORIA B, CON UNA CONOSCENZA PIÙ VASTA DI NOZIONI, E SULLA PARTE COMPLEMENTARE CONTEMPLATA NEL COMMA PRECEDENTE. IN TALI ESAMI DEVE ESSERE ACCERTATA LA ESPERIENZA DI GUIDA DEI VEICOLI RELATIVI ALLA PATENTE POSSEDUTA E DEVE ESSERE ALTRESÌ DIMOSTRATA L'ATTITUDINE AD ISTRUIRE ALLIEVI.

#### **ART. 494 (ART. 84 DEL TESTO UNICO) ABILITAZIONE DEI DIRETTORI**

COLORO CHE ABBIANO LODEVOLMENTE ED ININTERROTTAMENTE ESPLICATE LE FUNZIONI DI TITOLARE ED INSEGNANTE IN UNA STESSA SCUOLA UFFICIALMENTE RICONOSCIUTA IN DATA ANTERIORE A QUELLA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, PER UN PERIODO DI ALMENO TRE ANNI DAL RICONOSCIMENTO UFFICIALE, POSSONO, ENTRO UN ANNO DAL COMPIMENTO DEL DETTO PERIODO, CHIEDERE DI SOSTENERE APPOSITO ESAME PER ESSERE ABILITATI ALLE FUNZIONI DI DIRETTORE, ANCHE SE NON SONO IN POSSESSO DEL PRESCRITTO TITOLO DI STUDIO.

CON L'ESAME DEVE ESSERE ACCERTATA LA COMPLETA CONOSCENZA DELLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO LE SCUOLE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE FUNZIONI DEL DIRETTORE.

COLORO CHE IN DATA ANTERIORE AL 1/A SETTEMBRE 1959 ABBIANO

SOSTENUTO CON ESITO FAVOREVOLE, IN BASE A PRECEDENTI DISPOSIZIONI, ESAMI PER L'INSEGNAMENTO TEORICO O PER L'ISTRUZIONE PRATICA DI GUIDA, POSSONO CONTINUARE AD ESPLICARE TALI FUNZIONI PRESSO SCUOLE AUTORIZZATE.

#### **ART. 495 (ART. 84 DEL TESTO UNICO) LOCALI**

I LOCALI DI OGNI SCUOLA, DOTATI DEI RELATIVI SERVIZI, DEVONO COMPRENDERE, DI REGOLA, ALMENO UN'AULA DI MQ. 25 DI SUPERFICIE E COMUNQUE TALE CHE PER OGNI ALLIEVO SIANO DISPONIBILI ALMENO MQ. 1,50.

OGNI AULA DEVE ESSERE DOTATA DI ARREDAMENTO ATTO A PERMETTERE UN REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DI TEORIA.

#### **ART. 496 (ART. 84 DEL TESTO UNICO) MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE**

IL MATERIALE DIDATTICO PER L'INSEGNAMENTO TEORICO DEVE ESSERE COSTITUITO COME IN APPRESSO INDICATO:

##### 1) SCUOLE PER CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE:

a) SERIE DI CARTELLI CON LE SEGNALAZIONI STRADALI: SEGNALI MANUALI E LUMINOSI SEGNALI STRADALI, SEGNI SULLA CARREGGIATA, PASSAGGI A LIVELLO; ALMENO UN PLASTICO CON MODELLINI VARI PER L'ESAME DI SINGOLI PROBLEMI DI TRAFFICO;

b) UN GRUPPO MOTORE, O PIÙ GRUPPI QUANDO L'INSEGNAMENTO VERTE SU TIPI DIVERSI DI MOTORE, COMPLETO DI ACCESSORI E SEZIONATO; FRIZIONI DEI TIPI GENERALMENTE IN USO; CAMBIO DI VELOCITÀ COMPLETO E SEZIONATO DI ALMENO UN TIPO; UN ALBERO DI TRASMISSIONE MUNITO DI GIUNTI; UN PONTE COMPLETO DELLA SCATOLA DEL DIFFERENZIALE SEZIONATA; ELEMENTI DEI PRINCIPALI TIPI DI SOSPENSIONE; MECCANISMI PER LA DIREZIONE DEL VEICOLO; UNA RUOTA CON PNEUMATICO SEZIONATO; DISPOSITIVI DI FRENATURA DI SERVIZIO, DI SOCCORSO E DI STAZIONAMENTO; UNA BATTERIA DI ACCUMULATORI CON UN ELEMENTO SEZIONATO; DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE: LUCI DI POSIZIONE E DI ARRESTO, PROIETTORI, INDICATORI DI DIREZIONE, DISPOSITIVI A LUCE RIFLESSA; DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA; ALMENO UN SILENZIATORE; SERIE DI CARTELLI MURALI RIGUARDANTI LE PARTI PRINCIPALI DEL VEICOLO E DEL MOTORE E GLI IMPIANTI DI SEGNALAZIONE SUL VEICOLO;

c) ORGANI COSTITUENTI I SISTEMI DI ALIMENTAZIONE, RAFFREDDAMENTO, LUBRIFICAZIONE, ACCENSIONE; UN MODELLO DI AUTOTELAIO COMPLETO; ORGANI DI ATTACCO; ELEMENTI DEI SISTEMI DI FRENATURA CONTINUA ED AUTOMATICA PIÙ IN USO CON I PRINCIPALI PARTICOLARI SEZIONATI; ULTERIORI CARTELLI MURALI PIÙ PARTICOLAREGGIATI;

2) SCUOLE PER CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE AD USO PRIVATO: LO STESSO MATERIALE ELENCATO AI PRECEDENTI PUNTI A) E B).

PER LE SCUOLE AUTORIZZATE A PREPARARE SOLTANTO CANDIDATI AL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA AD USO PRIVATO PER MOTOVEICOLI DELLA CATEGORIA A IL MATERIALE DI CUI AL PUNTO B) È RIDOTTO AI SOLI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA, DI ILLUMINAZIONE ED ACUSTICA NONCHÉ AD ALMENO UN SILENZIATORE;

3) SCUOLE PER CONDUCENTI DI MACCHINE AGRICOLE: IL MATERIALE ELENCATO AL PUNTO A) NONCHÉ PARTE DI QUELLO ELENCATO AL PUNTO B) OVE RICORRENTE ANCHE PER DETTE MACCHINE, OPPORTUNAMENTE INTEGRATO IN RELAZIONE A TALE PARTICOLARE TIPO DI VEICOLO.

#### **ART. 497 (ART. 84 DEL TESTO UNICO) MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI DI GUIDA**

IL MATERIALE DIDATTICO PER LE ESERCITAZIONI DI GUIDA DEVE COMPRENDERE UN ADEGUATO NUMERO DI VEICOLI A MOTORE DI PROPRIETÀ DELLA SCUOLA E COMUNQUE NON MENO DI UN AUTOVEICOLO MUNITO DI DOPPIO COMANDO O DI UNA MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE. IN PARTICOLARI CASI L'AMMINISTRAZIONE, PER I RESTANTI VEICOLI A MOTORE NECESSARI PER TALI ESERCITAZIONI, PUÒ ECCEZIONALMENTE AMMETTERE CHE NON SIANO DI PROPRIETÀ, PURCHÈ NE SIA DIMOSTRATA LA DISPONIBILITÀ.

I VEICOLI DEVONO ESSERE MUNITI, SIA NELLA PARTE ANTERIORE SIA NELLA PARTE POSTERIORE, DELLA SCRITTA \_SCUOLA GUIDA\_, CON ESCLUSIONE DI ALTRE INDICAZIONI, CONFORME ALLE CARATTERISTICHE STABILITE DAL MINISTERO DEI TRASPORTI.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI STABILISCE CON PROPRIO DECRETO LE SOMME PER LE QUALI I VEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA DEVONO ESSERE ASSICURATI PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI DANNI DERIVANTI DALLA LORO CIRCOLAZIONE.

#### **ART. 498 (ART. 84 DEL TESTO UNICO) PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO E DI ESERCITAZIONI**

##### PROGRAMMI DI ESAMI

L'INSEGNAMENTO TEORICO DA IMPARTIRE NELLE SCUOLE DEVE ESSERE SVOLTO SECONDO I PROGRAMMI DI ESAME SOTTOINDICATI. LE ESERCITAZIONI DI GUIDA DEVONO ESSERE SVOLTE DA CIASCUNA SCUOLA IN CONFORMITÀ AI PROGRAMMI, SPECIE NEI RIGUARDI DELL'APPLICAZIONE PRATICA DELLE NORME DI COMPORTAMENTO.

PROGRAMMI DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA PER LE DIVERSE CATEGORIE DI

##### VEICOLI A MOTORE

(ART. 85 DEL TESTO UNICO)

## I - PATENTE DI GUIDA AD USO PRIVATO PER MOTOVEICOLI DELLA

### CATEGORIA A

1. DENOMINAZIONI TOPOGRAFICHE E SEGNALAZIONI STRADALI: DENOMINAZIONI TOPOGRAFICHE STRADALI; SEGNALI STRADALI; SEGNI SULLA CARREGGIATA; SEGNALAZIONE DI PASSAGGI A LIVELLO; SEGNALI MANUALI DEGLI AGENTI PREPOSTI AL TRAFFICO; SEGNALI LUMINOSI DI CIRCOLAZIONE.

2. DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO: LUCI DI POSIZIONE, LUCI DI INGOMBRO, PROIETTORI, INDICATORI DI DIREZIONE, LUCI DI ARRESTO, DISPOSITIVI A LUCE RIFLESSA, DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE DELLA TARGA, DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA, SILENZIATORI, DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE DEI RIMORCHI, SEGNALAZIONE DI VEICOLO FERMO.

3. NORME DI COMPORTAMENTO: DOVERI IN GENERE DEL CONDUCENTE NELL'USO DELLA STRADA; PERICOLO O INTRALCIO PER LA CIRCOLAZIONE; REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ E RELATIVI LIMITI; MANO DA TENERE; CAUTELE AI CROCEVIA; PRECEDENZA; SORPASSO, DISTANZE DI SICUREZZA; CAMBIAMENTO DI DIREZIONE E DI CORSIA; USO DEI DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO; LIMITAZIONE DEI RUMORI, FERMATE E SOSTE; INGOMBRO DELLA CARREGGIATA; CONVOGLI MILITARI, CORTEI E SIMILI, TRASPORTO DI PERSONE E DI OGGETTI SU MOTOVEICOLI; USO DI OCCHIALI O DI DETERMINATI APPARECCHI DURANTE LA GUIDA; CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE E SULLE STRADE EXTRAURBANE RISERVATE AD AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI; OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO; OBBLIGHI VERSO FUNZIONARI, UFFICIALI ED AGENTI INCARICATI DI VIGILARE SULL'OSSERVANZA DELLE NORME DI CIRCOLAZIONE; DURATA E CONFERMA DELLA VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA; POSSESSO DEI DOCUMENTI DI GUIDA E DI QUELLI PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI; SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PATENTE O DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE, TARGHE DI RICONOSCIMENTO E OBBLIGHI IN CASO DI SMARRIMENTO; MODALITÀ E LIMITI DI IMPIEGO DEI VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA PER LA QUALE È RICHIESTA LA PATENTE; TRASPORTO DI PERSONE E DI COSE.

II - PATENTI DI GUIDA AD USO PRIVATO PER AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI DELLE CATEGORIE B, C, D, F, PER MACCHINE AGRICOLE, PER CARRELLI E PER MACCHINE OPERATRICI.

1. DENOMINAZIONI TOPOGRAFICHE E SEGNALAZIONE STRADALE: COME PUNTO I-1.

2. DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO: COME PUNTO I-2 INTEGRATO CON I SEGUENTI ARGOMENTI: LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ PER ALCUNI TIPI DI VEICOLI A MOTORE: DISPOSITIVI PER LA PERCEZIONE DI SEGNALAZIONI.

3. NORME DI COMPORTAMENTO: COME PUNTO I-3.

4. FUNZIONAMENTO DEL VEICOLO ED ORGANI DI MANOVRA: DESCRIZIONE SOMMARIA DEL MOTORE E GENERALITÀ SUL SUO FUNZIONAMENTO; CENNI SULL'ALIMENTAZIONE, L'ACCENSIONE,

L'IMPIANTO ELETTRICO, LA LUBRIFICAZIONE ED IL RAFFREDDAMENTO; CONOSCENZA SUGLI ORGANI DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO, SULLE RUOTE E SUI PNEUMATICI; CONOSCENZA DEI COMANDI CON PARTICOLARE RIGUARDO A: INNESTO A FRIZIONE, CAMBIO, ORGANI DI DIREZIONE E DISPOSITIVI DI FRENATURA.

5. PROVA PRATICA DI GUIDA: DA EFFETTUARSI CON IDONEO VEICOLO COMPRESO TRA QUELLI PREVISTI NELLA CATEGORIA PER CUI LA PATENTE È RICHIESTA AD ECCEZIONE DEI MOTOVEICOLI. IL CANDIDATO DEVE DIMOSTRARE DI CONOSCERE L'USO DEL CAMBIO DI VELOCITÀ E DELLA FRIZIONE, DELL'ACCELERATORE, DEI FRENI, NONCHÉ L'USO DEI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA, LA FUNZIONE DEGLI APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO POSTI SUL CRUSCOTTO. DEVE DIMOSTRARE INOLTRE DI CONOSCERE COME SI MANOVRA IL VEICOLO NELLE DIVERSE CONTINGENZE; AVVIAMENTO DEL MOTORE E DEL VEICOLO; GUIDA PRATICA SU STRADE FREQUENTATE; GUIDA A DETERMINATA VELOCITÀ; MANOVRA D'INVERSIONE DELLA DIREZIONE SU STRADA DI LIMITATA LARGHEZZA: MANOVRA DI MARCIA INDIETRO SIA IN RETTILINEO CHE IN CURVA, MANOVRA DI PARTENZA IN UN TRATTO DI STRADA IN SALITA, ARRESTO DEL MOTORE E FERMATA DEL VEICOLO.

### III - PATENTE DI GUIDA AD USO PUBBLICO PER MOTOVEICOLI DELLA CATEGORIA A.

1. DENOMINAZIONI TOPOGRAFICHE E SEGNALAZIONE STRADALE: COME PUNTO I-1.

2. DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO: COME PUNTO I-2.

3. NORME DI COMPORTAMENTO: COME PUNTO I-3.

4. COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI MECCANISMI E DEI VARI ORGANI DEL VEICOLO E PRINCIPALI MODI PER PREVENIRE O RIPARARE AVARIE:

a) MOTORE: PARTI CHE COSTITUISCONO IL MOTORE; ALBERO MOTORE; BASAMENTO; CILINDRO, STANTUFFO; ANELLI ELASTICI; BIELLA E SPINOTTO; CUSCINETTI; VOLANO. CICLO DI FUNZIONAMENTO DEL MOTORE A SCOPPIO A DUE O QUATTRO TEMPI: FASI, TEMPI. RAPPORTO DI COMPRESSIONE; NOZIONI SULLE PRESSIONI E TEMPERATURE RAGGIUNTE DURANTE IL CICLO.

b) DISTRIBUZIONE: MECCANISMO DELLA DISTRIBUZIONE; VALVOLE; MOLLE, ECCENTRICI, PUNTERIE, ASTE BILANCIERI; COMANDO DELLA DISTRIBUZIONE.

c) ALIMENTAZIONE: NOZIONI ELEMENTARI SUI CARBURANTI; CARBURAZIONE E COMPOSIZIONE DELLA MISCELA. SCHEMA ELEMENTARE E PARTI DEL CARBURATORE, VASCHETTA A LIVELLO COSTANTE, GALLEGGIANTE, SPINA, CAMERA DI CARBURAZIONE, FARFALLA, SPRUZZATORE E COSÌ VIA; DISPOSITIVI DI AVVIAMENTO A FREDDO E DISPOSITIVI ECONOMIZZATORI; FILTRI D'ARIA; SERBATOIO PER IL

CARBURANTE E SISTEMI PER ADDURRE IL CARBURANTE DAL SERBATOIO AL CARBURATORE (A GRAVITÀ, CON POMPA). CENNI SUI GAS USATI PER L'ALIMENTAZIONE DEI MOTORI A SCOPPIO (METANO, GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI E SIMILI) E SUI GRUPPI RIDUTTORI E MISCELATORI.

d) ACCENSIONE: TENSIONE NECESSARIA PER PRODURRE LA SCINTILLA. SISTEMI DI ACCENSIONE: A MAGNETE, A BATTERIA E SPINTEROGENO. ANTICIPO A MANO E ANTICIPO AUTOMATICO. RAPPORTO TRA I GIRI DELL'ALBERO MOTORE E QUELLI DEL MAGNETE E DELLO SPINTEROGENO. SCHEMA ELEMENTARE DELLE PARTI DEL MAGNETE: CALAMITA, ESPANSIONI POLARI, BASAMENTO, INDOTTO COLLETTORE E SPAZZOLA DI PRESA CORRENTE, RUTTORE, CONDENSATORE, DISTRIBUTORE. CALETTAMENTO DEL MAGNETE; ANTICIPO ALLA ACCENSIONE. SCHEMA ELEMENTARE DELL'ACCENSIONE A BATTERIA.

SPINTEROGENO E SUE PARTI: GRUPPO RUTTORE, DISTRIBUTORE, BOBINA. COLLEGAMENTO BOBINA-SPINTEROGENO E SPINTEROGENO-CANDELE. SCHEMA ELEMENTARE E PARTI DELLA CANDELA.

E) LUBRIFICAZIONE; NOZIONI ELEMENTARI SUI TIPI DI LUBRIFICANTI IMPIEGATI NEGLI AUTOVEICOLI, PRINCIPALI PROPRIETÀ, EFFETTI DELLA TEMPERATURA SULLE PROPRIETÀ DEI LUBRIFICANTI. LUBRIFICAZIONE DEL MOTORE: A SBATTIMENTO, FORZATA, MISTA. PARTI COSTITUENTI L'IMPIANTO DI LUBRIFICAZIONE: POMPE, FILTRI, TUBAZIONI, MANOMETRI, VALVOLA DI REGOLAZIONE. LUBRIFICAZIONE DELL'AUTOTELAIO.

F) RAFFREDDAMENTO DEL MOTORE: RAFFREDDAMENTO AD ARIA, AD ACQUA CON CIRCOLAZIONE A TERMOSIFONE, AD ACQUA CON CIRCOLAZIONE FORZATA A POMPA. FUNZIONAMENTO DELLA POMPA E DEL VENTILATORE. RADIATORI A TUBI ALETTATI E A NIDO D'APE. DISPOSITIVO DI PARZIALIZZAZIONE E DI REGOLAZIONE TERMOSTATICA. PRECAUZIONI CONTRO IL CONGELAMENTO E SOSTANZE ANTICONGELANTI. RIFORNIMENTO DELL'ACQUA A MOTORE CALDO.

G) TELAIO: SOSPENSIONE; RUOTE. TIPI DI TELAIO; SOSPENSIONI: A BALESTRE, A MOLLONI CILINDRICI, A BARRE DI TORSIONE. AMMORTIZZATORI: AD ATTRITO ED IDRAULICI. RUOTE: A DISCO, A RAZZE, A RAGGI: SMONTAGGIO DELLE RUOTE. PNEUMATICI: PRESSIONE DI GONFIAMENTO.

H) ORGANI DI TRASMISSIONE: SCHEMA DELLA TRASMISSIONE DEL MOTO. INNESTO E FRIZIONE: DESCRIZIONE DELLE PARTI, FUNZIONAMENTO. CAMBIO DI VELOCITÀ: FUNZIONAMENTO E DESCRIZIONE DELLE PARTI. CATENA DI TRASMISSIONE E DIFFERENZIALE.

I) FRENI, FRENI A NASTRO, A CONTRAZIONE, AD ESPANSIONE. FUNZIONAMENTO E DESCRIZIONE: TAMBURO, CEPPI, NASTRO, OLIVE, GUARNIZIONI. FRENI SULLA TRASMISSIONE E FRENI SULLE RUOTE. FRENI CON TRASMISSIONE IDRAULICA E RELATIVE PARTI: PEDALE DEL FRENO, POMPA DI COMANDO, SERBATOIO DEL LIQUIDO, TUBAZIONI, CILINDRI DI COMANDO, DEL FRENO. CARATTERISTICHE DEL LIQUIDO.

L) IMPIANTO ELETTRICO E ACCESSORI: DINAMO, INTERRUTTORE DI

MINIMA, BATTERIA DI ACCUMULATORI, VALVOLE FUSIBILI. AVVIAMENTO DEL MOTORE. APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO. TIPI DI SILENZIATORI E LORO CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.

M) NOZIONI SULLE OPERAZIONI PRATICHE DI REGISTRAZIONE E MANUTENZIONE; REGISTRAZIONE DELLE PUNTERIE E MESSA IN FASE DELLA DISTRIBUZIONE; REGOLAZIONE DEL CARBURATORE; PULIZIA E REGISTRAZIONE DEL RUTTORE; MESSA IN FASE DEL MAGNETE E DELLO SPINTEROGENO; REGOLAZIONE DELL'ANTICIPO ALL'ACCENSIONE; RICERCA DELLA CANDELA DIFETTOSA, PULIZIA; REGISTRAZIONE DELLA DISTANZA FRA LE PUNTE; REGISTRAZIONE DELLA FRIZIONE; REGISTRAZIONE DEI FRENI MECCANICI E IDRAULICI; SPURGO DELL'ARIA, CONTROLLO, RIFORNIMENTO E CAMBIO OLIO; PULIZIA DEL FILTRO; LUBRIFICAZIONE DELLE ALTRE PARTI DEL VEICOLO; SMONTAGGIO E RIPARAZIONE DEI PNEUMATICI.

5. PROVA PRATICA DI GUIDA: DA EFFETTUARSI CON UN MOTOVEICOLO: COME PUNTO II-5.

#### IV - PATENTI DI GUIDA AD USO PUBBLICO

PER VEICOLI DELLE CATEGORIE B, C, D

1. DENOMINAZIONI TOPOGRAFICHE E SEGNALAZIONE STRADALE: COME PUNTO I-1 INTEGRATO CON NOZIONI COMPLEMENTARI SUI: PESI MASSIMI, SAGOMA LIMITE.

2. DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO: COME PUNTO II-2.

3. NORME DI COMPORTAMENTO: COME PUNTO I-3 INTEGRATO CON LE SEGUENTI NOZIONI COMPLEMENTARI: CARICO DEI VEICOLI, ACCESSORI MOBILI E STRUMENTI TRAINATI, GUIDA DEGLI AUTOBUS (PER LA SOLA CATEGORIA D).

4. COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI MECCANISMI E DEI VARI ORGANI DEL VEICOLO E PRINCIPALI MODI PER PREVENIRE O RIPARARE AVARIE: COME PUNTO III-4 INTEGRATE CON LE SEGUENTI NOZIONI COMPLEMENTARI:

a) FUNZIONAMENTO DEL MOTORE A SCOPPIO A PIÙ CILINDRI: ORDINE DI SCOPPIO, ALIMENTAZIONE AD INIEZIONE;

b) FUNZIONAMENTO DEL MOTORE A COMBUSTIONE: INIEZIONE DIRETTA E INIEZIONE INDIRETTA (FUNZIONI DELLA PRECAMERA E DELLE CANDELETTE DI AVVIAMENTO), ORDINE DI COMBUSTIONE. MOTORI CON STANTUFFI CONTRAPPOSTI;

c) ALIMENTAZIONE DEI MOTORI A COMBUSTIONE. NOZIONI ELEMENTARI SULLE PROPRIETÀ DEL COMBUSTIBILE (NAFTA DA MOTORE O GASOLIO). POMPA DI INIEZIONE DEL COMBUSTIBILE E SUE PARTI: CORPO DELLA POMPA; ALBERO AD ECCENTRICI, PUNTERIE, STANTUFFI, CILINDRI, ASTUCCI CON SETTORE DENTATO, ASTA A CREMAGLIERA, VALVOLE DI TENUTA, TUBI DI RACCORDO, TAPPO DI SCARICO DELL'ARIA, DISPOSITIVO DI

ANTICIPO, REGOLATORE. INIETTORE E SUE PARTI: CORPO DELL'INIETTORE, MOLLA DELLA VALVOLINA, TARATURA, ASTA DI PRESSIONE, POLVERIZZATORE, RACCORDO ARRIVO NAFTA, RACCORDO TUBO SCARICO;

**d)** ORGANI A FUNZIONAMENTO ELETTRICO: NOZIONI ELEMENTARI DI ELETTICITÀ. MOTORE ELETTRICO E SUE PARTI PRINCIPALI; BATTERIE DI ACCUMULATORI E LORO COLLEGAMENTO; PARTI COSTITUENTI UN ACCUMULATORE; TENSIONE MASSIMA DI CARICA; TENSIONE MINIMA DI ESERCIZIO;

**e)** COMBINATORE DEL MOTORE ELETTRICO E SUE PARTI. TELERUTTORE, RELAIS AUTOMATICO DI MASSIMA E SCATTO ISTANTANEO, ALBERO A PALMOLE, ACCELERATORE, RULLO DI FRENATURA, RULLO INVERTITORE. COESISTENZA DEL COMBINATORE CON UN CAMBIO MECCANICO DI VELOCITÀ;

**f)** TELAIO, SOSPENSIONE, RUOTE. CENNI SULLE CARROZZERIE PORTANTI; PONTI; SOSPENSIONI PER AUTOVEICOLI; EQUILIBRATURA DELLE RUOTE; SEMIPNEUMATICI;

**g)** ORGANI DI DIREZIONE; FUNZIONAMENTO E DESCRIZIONE DEL MECCANISMO DI STERZO; VOLANTE, ALBERO, SCATOLA, VITE; SETTORE, TIRANTI E SNODI. CONVERGENZA DELLE RUOTE ANTERIORI VIBRAZIONI MOLESTE;

**h)** ORGANI DI TRASMISSIONE: SCHEMA DELLA TRASMISSIONE DEL MOTO DELL'ALBERO MOTORE ALLE RUOTE. INNESTO A FRIZIONE: DESCRIZIONE DELLE PARTI E FUNZIONAMENTO. VARI TIPI DI INNESTO: A CONO, A DISCHI MULTIPLI (A BAGNO D'OLIO E A SECCO), MONODISCO, CAMBIO DELLA VELOCITÀ. FUNZIONAMENTO E DESCRIZIONE DELLE PARTI: SCATOLA, ALBERI, INGRANAGGI, CUSCINETTI, FORCELLE, LEVE, SINCRONIZZATORI E COSÌ VIA;

**i)** FRENO AD ARIA COMPRESSA E SUE PARTI: COMPRESSORE, FILTRO, ARIA, SERBATOIO DELL'ARIA COMPRESSA, DISTRIBUTORE DI COMANDO, CILINDRO DEL FRENO, VALVOLA DI RITENUTA, VALVOLA DI SICUREZZA, MANOMETRO, VUOTOMETRO. FRENO IDRAULICO CON SERVOFRENO AD ARIA;

**l)** NOZIONI VARIE: AVVIAMENTO A FREDDO DEL MOTORE. SCARICO FUMOSO: INCONVENIENTI E CAUSE RELATIVE. NOZIONI ELEMENTARI SUI LUBRIFICANTI IMPIEGATI PER IL FUNZIONAMENTO DEI MOTORI DEI VARI TIPI. COGNIZIONI PRATICHE SUI PIÙ COMUNI INCONVENIENTI E GUASTI CHE SI VERIFICANO SULL'AUTOVEICOLO, SULLA MANIERA DI INDIVIDUARE E DI PRECISARE LE CAUSE DI ESSI E SULLA MANIERA DI ELIMINARLE, SULLE NORMALI OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E SULLE RIPARAZIONI E SULLE REVISIONI CHE SI EFFETTUANO AGLI ORGANI DEL MOTORE E DELL'AUTOTELAIO: MANCANZA DI COMPRESSIONE NEI CILINDRI DEL MOTORE: GUARNIZIONI, GUASTI AL MONOBLOCCO E ALLE TESTATE; INCOLLAMENTO E

SOSTITUZIONE ANELLI ELASTICI; RETTIFICA DELL'ALBERO A MANOVELLA; ALESATURA DEI CILINDRI E SOSTITUZIONE DEGLI STANTUFFI; FUSIONE BRONZINE E SERRAGGIO DEI CUSCINETTI DI BIELLA E DI BANCO; INCONVENIENTI VALVOLE E MOLLE, RETTIFICA E SMERIGLIATURA VALVOLE E SEDI: REGISTRO PUNTERIE; CONTROLLO FASE DISTRIBUZIONE; DIFFERENZA DEGLI EFFETTI DELLA PERDITA DI COMPRESSIONE TRA MOTORE DIESEL E MOTORE AD ESPLOSIONE; MANCATO ARRIVO BENZINA AL CARBURATORE; INCONVENIENTI DI CARBURAZIONE, MISCELA TROPPO MAGRA, MISCELA TROPPO RICCA, INGRESSI ANORMALI D'ARIA. SMONTAGGIO E PULIZIA DEL CARBURATORE; MANUTENZIONE DEL DEPURATORE D'ARIA; RISCALDAMENTO ECCESSIVO DEL MOTORE; CAUSE, CONTROLLO E RIPARAZIONE ALL'IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO; PULIZIA DEL RADIATORE; INCONVENIENTI ALL'ACCENSIONE: MANCANZA DI ACCENSIONE AD UNA O A TUTTE LE CANDELE; DIFETTI ALLE CANDELE; REGISTRAZIONE DISTANZE PUNTE; GUASTI DEL CIRCUITO AD ALTA TENSIONE (DIFETTO DI ISOLAMENTO DEI FILI, CALOTTA, SPAZZOLE E COSÌ VIA); GUASTI DEL CIRCUITO A BASSA TENSIONE (PUNTINE, CONDENSATORE, CALAMITA, BOBINE E COSÌ VIA); INCONVENIENTI PROPRI DEL MAGNETE; INCONVENIENTI PROPRI DELL'ACCENSIONE A BATTERIA, MESSA IN FASE DEL MAGNETE E DELLO SPINTEROGENO. REGOLAZIONE DELL'ANTICIPO; NEL MOTORE DIESEL PER INSUFFICIENZA DI ARIA, PER ECCESSO DI NAFTA, PER TEMPERATURA INSUFFICIENTE NELLA CAMERA DI COMBUSTIONE; NELLA POMPA DEL COMBUSTIBILE PER IMPERFETTA TENUTA DI UNO STANTUFFO NEL CILINDRETTO, PER ROTTURA DELLA MOLLA DI RICHIAMO DELLO STANTUFFO, PER ROTTURA DELLA MOLLA DELLA VALVOLA DI RITENUTA; NEGLI INIETTORI PER LA PRESENZA DI ARIA NELLE TUBAZIONI, PER VALVOLA INGRANATA E ROTTURA DELLA MOLLA, PER OTTURAZIONE OD USURA DEI FORI DI INIEZIONE, PER PERDITA DI PRESSIONE. LUBRIFICAZIONE: PRESSIONE OLIO TROPPO BASSO, FILTRI SPORCHI, ECCESSO DI LUBRIFICAZIONE, OLIO NON ADATTO; LAVAGGIO PER CAMBIO OLIO; INNESTO E FRIZIONE; LA FRIZIONE STRAPPA, LA FRIZIONE SLITTA, GIUOCO DEL PEDALE, CAMBIO DELLE GUARNIZIONI, REGISTRAZIONE E LUBRIFICAZIONE DELLA FRIZIONE; CAMBIO E TRASMISSIONE: RUMORI ANORMALI, GIUOCHI ECCESSIVI; SOSTITUZIONE DEI GIUNTI, REGOLAZIONE COPPIA CONICA E CUSCINETTI DEI SEMI-ASSI; RUOTA LIBERA; LUBRIFICAZIONE BALESTRE; MANUTENZIONE E REGOLAZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI E DELLE SOSPENSIONI INDIPENDENTI; STERZO: VIBRAZIONI, USURE ANORMALI, CONTROLLO DELL'ALLINEAMENTO E DELLA CONVERGENZA; FRENI; FRENATA INSUFFICIENTE, FRENATA TROPPO BRUSCA; BLOCCAGGIO RUOTE, FRENI NON EQUILIBRATI, USURA GUARNIZIONI, SOSTITUZIONE GUARNIZIONI, TAMBURI OVALIZZATI E RIGATI; REGOLAZIONE FRENI MECCANICI; REGOLAZIONE FRENI IDRAULICI; REGOLAZIONE FRENO A MANO; STRUMENTI DI BORDO: INTERPRETAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA DI MARCIA E DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL'AUTOVEICOLO; IMPIANTO ELETTRICO, MANUTENZIONE, RICERCA DEI GUASTI E

RIPARAZIONI;

**m)** NOZIONI VARIE SUI VEICOLI CON MOTORE ELETTRICO; INDIVIDUAZIONE DELLE VALVOLE DI PROTEZIONE DANNEGGIATE E LORO SOSTITUZIONE; EFFICIENZA DEI CAVI, MORSETTI E CONTATTI MOBILI; VERIFICA DELLO STATO DELLE SPAZZOLE DEL MOTORE, DEL COMBINATORE E DELL'INVERTITORE; VERIFICA DELLA CARICA DELLE BATTERIE, VERIFICA E REGISTRAZIONE DEL FRENO ELETTRICO.

5. PROVA PRATICA DI GUIDA: COME PUNTO II-5.

V - PATENTI DI GUIDA PER AUTOVEICOLI DELLA CATEGORIA E

1. DENOMINAZIONI TOPOGRAFICHE E SEGNALAZIONE STRADALE: COME AL PUNTO IV-1 INTEGRATO CON NOZIONI COMPLEMENTARI SUL TRAINO DEI VEICOLI; ADERENZA E PESO RIMORCHIABILE.

2. DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO: COME PUNTO II-2.

3. NORME DI COMPORTAMENTO: COME PUNTO IV-3 INTEGRATO CON NOZIONI SULLA GUIDA DEGLI AUTOTRENI, DEGLI AUTOSNODATI E DEGLI AUTOARTICOLATI.

4. COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI MECCANISMI E DEI VARI ORGANI DEL VEICOLO E PRINCIPALI MODI PER PREVENIRE O RIPARARE AVARIE: COME PUNTO IV-4 INTEGRATO CON LE SEGUENTI NOZIONI COMPLEMENTARI: RIMORCHI, ORGANI DI TRAINO, VOLTA NORMALE; VOLTA CORRETTA; AUTOARTICOLATI E AUTOSNODATI; DISPOSITIVO DI FRENATURA CONTINUO AUTOMATICO; CENNI SUI PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEI VARI ORGANI E CENNI SUL RELATIVO FUNZIONAMENTO; ORGANI DI COLLEGAMENTO DEI FRENI DELLA MOTRICE E DEL RIMORCHIO. ORGANI PER LA FRENATURA AUTOMATICA DI SICUREZZA DEL RIMORCHIO; VALVOLA DI APPLICAZIONE E SOCCORSO; VALVOLA DI SCARICO RAPIDO. RIDUTTORE DI VELOCITÀ. DISPOSITIVI CONTRO L'INDIETREGGIO IN SALITA. DISPOSITIVI PER IL BLOCCAGGIO DEL DIFFERENZIALE.

5. PROVA PRATICA DI GUIDA: COME PUNTO II-5 INTEGRATO CON L'ACCERTAMENTO CHE IL CANDIDATO ABBA CONOSCENZA DEGLI ORGANI DI COMANDO E CONTROLLO DEL SISTEMA DI FRENATURA E LA PERFETTA CAPACITÀ E SICUREZZA DI GUIDA IN RELAZIONE AL MAGGIOR INGOMBRO E AL MAGGIOR PESO DI UN TRENO AUTOMOBILE.

VI - ESTENSIONE DI VALIDITÀ DELLA PATENTE AD ALTRO USO

O AD ALTRA CATEGORIA

PER OTTENERE L'ESTENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA OCCORRE CHE IL CANDIDATO DIMOSTRI DI POSSEDERE LA CONOSCENZA DELLE NOZIONI CONTEMPLATE NEI PROGRAMMI DELLA CATEGORIA DI PATENTE RICHIESTA E L'ABILITÀ ALLA GUIDA SUL RELATIVO VEICOLO.

**ART. 499 (ART. 84 DEL TESTO UNICO) CORSI DI INSEGNAMENTO I CORSI**

**DI INSEGNAMENTO SONO I SEGUENTI:**

**1 . CORSI NORMALI, PER LA PREPARAZIONE DI CANDIDATI AL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA:**

- a) AD USO PUBBLICO PER VEICOLI DI OGNI CATEGORIA E AD USO PRIVATO PER VEICOLI DELLA CATEGORIA E;
- b) AD USO PRIVATO PER VEICOLI DELLE CATEGORIE A, B, C, D, F;
- c) PER MACCHINE AGRICOLE.

**2 . CORSI SPECIALI, PER LA PREPARAZIONE DI CANDIDATI AL CONSEGUIMENTO:**

- a) DELLA PATENTE DI GUIDA PER MACCHINE OPERATRICI E PER CARRELLI;
- b) DELL'ESTENSIONE DI VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA AD ALTRO USO OD ALTRA CATEGORIA DI VEICOLI;
- c) DI AGGIORNAMENTO O DI PERFEZIONAMENTO, SIA TEORICO CHE PRATICO.

**ART. 500 (ART. 84 DEL TESTO UNICO) DURATA DEI CORSI**

OGNI CORSO DEVE AVERE UNO SVOLGIMENTO NON INFERIORE ALLE DURATE SOTTOINDICATE E DEVE COMPRENDERE LEZIONI TEORICHE DI ALMENO UN'ORA CIASCUNA ED ESERCITAZIONI PRATICHE DI GUIDA DI ALMENO VENTI MINUTI PRIMI PER UN MINIMO DI ORE COMPLESSIVE NON INFERIORE A QUANTO IN APPRESSO INDICATO:

1) CORSI NORMALI:

- a) OTTO GIORNI CON OTTO ORE DI LEZIONI PER LA PREPARAZIONE DI CANDIDATI AL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA AD USO PRIVATO PER VEICOLI DELLA CATEGORIA A;
- b) VENTI GIORNI CON DODICI ORE DI LEZIONI ED OTTO ORE DI ESERCITAZIONI PER LA PREPARAZIONE DI CANDIDATI AL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA AD USO PRIVATO PER VEICOLI DELLE CATEGORIE B, C, D, E, F E PER MACCHINE AGRICOLE;
- c) QUARANTA GIORNI CON TRENTA ORE DI LEZIONI E DIECI ORE DI ESERCITAZIONI PER LA PREPARAZIONE DI CANDIDATI AL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA AD USO PUBBLICO PER VEICOLI DI OGNI CATEGORIA, E AD USO PRIVATO PER VEICOLI DELLA CATEGORIA E;

2) CORSI SPECIALI: DIECI GIORNI CON TRE ORE DI ESERCITAZIONI, DA INTEGRARE CON ALMENO ULTERIORI DIECI GIORNI E DIECI ORE DI

LEZIONI NEI CASI IN CUI CIÒ SI RENDA NECESSARIO.

AL TERMINE DI OGNI CORSO IL DIRETTORE DELLA SCUOLA, SENTITI GLI INSEGNANTI E GLI ISTRUTTORI, VALUTA QUALI ALLIEVI POSSONO ESSERE PRESENTATI AGLI ESAMI.

**ART. 501 (ART. 84 DEL TESTO UNICO) LIBRETTO DELLE LEZIONI DI GUIDA E REGISTRI**

LE SCUOLE DEBBO NO TENERE I SEGUENTI DOCUMENTI, CONFORMI AI MODELLI STABILITI DAL MINISTERO DEI TRASPORTI E CONTENENTI ALMENO GLI ELEMENTI FONDAMENTALI APPRESSO INDICATI:

- a) REGISTRO DI ISCRIZIONE: DATA DI ISCRIZIONE, GENERALITÀ DEGLI ALLIEVI, ESTREMI DELLE AUTORIZZAZIONI PER ESERCITARSI ALLA GUIDA, DATE DEGLI ESAMI E LORO ESITO;
- b) REGISTRO DELLE LEZIONI TEORICHE: NUMERO DEL REGISTRO DI ISCRIZIONE E GENERALITÀ DI OGNI ALLIEVO: DATE ED ARGOMENTI DI CIASCUNA LEZIONE; PRESENZE;
- c) LIBRETTO DELLE LEZIONI DI GUIDA: GENERALITÀ DELLO ALLIEVO, DATA, DURATA E FIRMA DELL'ALLIEVO PER CIASCUNA LEZIONE, TOTALE DELLE ORE DI GUIDA. IL LIBRETTO DEVE ESSERE ESIBITO ALL'ISPettorato DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PRIMA DELL'AMMISSIONE DEL CANDIDATO ALL'ESAME DI GUIDA.

PROVVEDIMENTI A SEGUITO DI VIOLAZIONI  
DELLE NORME DI COMPORTAMENTO O AD INCIDENTI

**ART. 502 (ART. 91 DEL TESTO UNICO)**

IN OGNI CASO DI INCIDENTE STRADALE NEL QUALE UN VEICOLO A MOTORE SOGGETTO A REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL TESTO UNICO RIMANGA DANNEGGIATO NELLE SUE PARTI ESSENZIALI, GLI UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, CHE SONO VENUTI A CONOSCENZA DELL'INCIDENTE STESSO, SONO TENUTI A DARNE NOTIZIA ALL'ISPettorato DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PRESSO IL QUALE IL VEICOLO È IMMATRICOLATO, COSÌ CHE POSSA ESSERE EVENTUALMENTE DISPOSTA LA REVISIONE DEL VEICOLO, QUALORA DALL'ESAME DEGLI ELEMENTI FORNITI DAGLI ORGANI DI POLIZIA SORGANO DUBBI SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO MEDESIMO.

FERMO RESTANDO IL DISPOSTO DELL'ART. 91, COMMA 9/A, DEL TESTO UNICO, IN OGNI CASO DI INCIDENTE STRADALE, CHE ABBA CAGIONATO LESIONI PERSONALI PUNIBILI A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA, NEL QUALE SIANO COINVOLTI CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE PER LA CUI GUIDA È PRESCRITTA LA PATENTE, GLI UFFICIALI ED AGENTI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA CHE SONO VENUTI A CONOSCENZA DELL'INCIDENTE STESSO, SONO TENUTI A DARNE NOTIZIA ALL'ISPettorato DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE INDICATO NEL COMMA PRIMO DELL'ART. 503 PER GLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DI REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA DA ADOTTARSI AI SENSI DELL'ART. 89 DEL TESTO UNICO,

QUALORA DALL'ESAME DEGLI ELEMENTI FORNITI DAGLI ORGANI DI POLIZIA SORGANO DUBBI SULLA PERSISTENZA NEL CONDUCENTE DEI REQUISITI FISICI E PSICHICI PRESCRITTI O DELLA IDONEITÀ.

#### **ART. 503 (ART. 92 DEL TESTO UNICO) SCHEDARIO DEI TITOLARI DELLE PATENTI DI GUIDA**

GLI ISPETTORATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNOTANO NELLO SCHEDARIO DEI TITOLARI DI PATENTI DI GUIDA, ISTITUITO IN OGNI PROVINCIA, LE VIOLAZIONI DELLE NORME DI COMPORTAMENTO, GLI INVESTIMENTI ED I PROVVEDIMENTI INDICATI NELL'ART. 92 DEL TESTO UNICO CONCERNENTI I TITOLARI DI PATENTE NATI IN UN COMUNE DELLA PROVINCIA MEDESIMA.

PER I TITOLARI DI PATENTI DI GUIDA NATI ALL'ESTERO O DEI QUALI NON SI SIA POTUTO ACCERTARE IL LUOGO DI NASCITA NEL TERRITORIO DELLO STATO, LO SCHEDARIO È ISTITUITO PRESSO L'ISPETTORATO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA. PRESSO IL MEDESIMO ISPETTORATO VANNO ANNOTATE LE VIOLAZIONI DELLE NORME DI COMPORTAMENTO, GLI INVESTIMENTI E I RELATIVI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI PATENTI O DI PERMESSI INTERNAZIONALI RILASCIATI DA UNO STATO ESTERO.

#### **ART. 504 (ART. 91 DEL TESTO UNICO) COMUNICAZIONI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA**

I FUNZIONARI, GLI UFFICIALI ED AGENTI, AI QUALI SPETTI L'ACCERTAMENTO DEI REATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE, SONO TENUTI A FORNIRE AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, ALL'ISPETTORATO PER LA MOTORIZZAZIONE CIVILE INDICATO NEL PRIMO COMMA DELL'ART. 503, ED ALLA PREFETTURA CHE HA RILASCIATO LA PATENTE DI GUIDA, GLI ESTREMI DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DI COMPORTAMENTO DI CUI AL COMMA TERZO DELL'ART. 91 DEL TESTO UNICO.

NEL CASO CHE SI TRATTI DI CONTRAVVENZIONI PER LE QUALI È AMMESSA L'OBLAZIONE, TALI COMUNICAZIONI DEBBO NO ESSERE ESEGUITE QUANDO SIA AVVENUTA L'OBLAZIONE OVVERO QUANDO SIA TRASCORSO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA CONTESTAZIONE O NOTIFICAZIONE DELLA CONTRAVVENZIONE, PREVISTO DAGLI ARTICOLI 138 E 141 DI DETTO TESTO UNICO.

PER CIASCUNA INFRAZIONE DEBBO NO ESSERE COMUNICATI I SEGUENTI ELEMENTI:

1) LUOGO, GIORNO ED ORA IN CUI LA CONTRAVVENZIONE È STATA COMMESSA:

2) COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA E RESIDENZA DEL TITOLARE DELLA PATENTE DI GUIDA;

3) PREFETTURA, NUMERO E DATA DEL RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA;

4) SPECIE DEL VEICOLO GUIDATO DAL CONTRAVVENTORE;

5) ENUNCIAZIONE DEL FATTO O INDICAZIONE DELLA NORMA DI COMPORTAMENTO VIOLATA;

6) AVVENUTA OBLAZIONE, OVVERO, NEI CASI IN CUI QUESTA NON SIA AMMESSA, O NON SIA STATA EFFETTUATA, ESTREMI DEL RAPPORTO AL PREFETTO.

GLI ELEMENTI RELATIVI AGLI INCIDENTI AUTOMOBILISTICI DI CUI AL COMMA QUINTO DELL'ART. 91 DI DETTO TESTO UNICO DEBONO ESSERE FORNITI DALLE PERSONE INDICATE NEL COMMA NONO DELLO STESSO ARTICOLO AL PREFETTO CHE HA RILASCIATO LA PATENTE, AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI E ALL'ISPettorATO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, INDICATO NEL COMMA PRIMO DELL'ART. 503.

#### **ART. 505 (ART. 91 DEL TESTO UNICO) SEGNALAZIONE DEGLI ISPETTORATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE**

GLI ISPETTORATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE SEGNALANO AI PREFETTI COMPETENTI, AGLI EFFETTI DEL COMMA TERZO E QUARTO DELL'ARTICOLO 91 DEL TESTO UNICO I TITOLARI DI PATENTI DI GUIDA CHE ABBIANO COMMESSO PIÙ VIOLAZIONI ALLE NORME DI COMPORTAMENTO PER LE QUALI SIA INTERVENUTA L'OBLAZIONE.

QUALORA L'OBLAZIONE NON SIA INTERVENUTA, OVVERO NON SIA AMMESSA, GLI ISPETTORATI, PRIMA DI DARE COMUNICAZIONE AI PREFETTI, RICHIEDERANNO AL CONTRAVVENTORE DI FAR CONOSCERE NEL TERMINE DI GIORNI TRENTA, L'ESITO DEL PROCEDIMENTO PENALE.

SE LA NOTIZIA NON PERVENGA ENTRO IL TERMINE PREDETTO L'INFRAZIONE SARÀ PROVVISORIAMENTE VALUTATA AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE O REVOCA DELLA PATENTE. QUALORA TRATTISI DI TITOLARI DI PATENTI O DI PERMESSI INTERNAZIONALI, RILASCIATI DA UNO STATO ESTERO, L'ISPettorATO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA FARÀ LE SEGNALAZIONI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI AL MINISTERO DEI TRASPORTI, IL QUALE ADOTTA GLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE AI SENSI DELL'ART. 24, N. 5, DELLA CONVENZIONE PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE FATTA A GINEVRA IL 19 SETTEMBRE 1949, E RESA ESECUTIVA CON LEGGE 19 MAGGIO 1952, N. 1049, COMUNICANDO SUCCESSIVAMENTE I PROVVEDIMENTI ADOTTATI AL MEDESIMO ISPettorATO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA.

#### **ART. 506 (ART. 92 DEL TESTO UNICO) COMUNICAZIONI DEI PREFETTI**

I PREFETTI COMUNICANO AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI E ALL'ISPettorATO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, DI CUI AL COMMA PRIMO DELL'ART. 503, I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E DI REVOCA DELLE PATENTI DI GUIDA ADOTTATI AI SENSI DELL'ART. 91 DEL TESTO UNICO.

#### **ART. 507 (ART. 91 DEL TESTO UNICO) PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E DI REVOCA DELLE PATENTI DI GUIDA**

AGLI EFFETTI DEL COMMA TERZO DELL'ART. 91 DEL TESTO UNICO SI INTENDE INCORSO IN PIÙ VIOLAZIONI DI NORME DI COMPORTAMENTO IL TITOLARE DI PATENTE DI GUIDA CHE ABBA COMMESSO TRE INFRAZIONI, OVVERO ALMENO DUE INFRAZIONI QUALORA UNA DELLE DUE CONSISTA NELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA.

LE ANNOTAZIONI DELLE VIOLAZIONI STESSE SONO CANCELLATE DOPO TRASCORSI 10 ANNI.

NORME DI COMPORTAMENTO SULLA VELOCITÀ

#### **ART. 508 (ART. 102 DEL TESTO UNICO) GENERALITÀ**

LA VELOCITÀ DEVE ESSERE SEMPRE COMMISURATA ALLE DISTANZE DI VISIBILITÀ E DEVE ESSERE TALE DA CONSENTIRE IN OGNI EVENIENZA LA TEMPESTIVA NORMALE MANOVRA D'ARRESTO.

L'OBBLIGO DI LIMITARE LA VELOCITÀ NASCE DAL MOMENTO IN CUI IL CONDUCENTE VENGA A TROVARSI IN PROSSIMITÀ DELL'APPOSITO SEGNALE PRESCRITTIVO E, COMUNQUE, DAL MOMENTO IN CUI SIA POSSIBILE AL CONDUCENTE PERCEPIRE L'ESISTENZA DI UN PERICOLO.

#### **ART. 509 (ART. 103 DEL TESTO UNICO) NEI CENTRI ABITATI**

NEI CENTRI ABITATI, DELIMITATI LUNGO LE STRADE DI ACCESSO DAI SEGNALI DI LOCALITÀ, LA VELOCITÀ MASSIMA CONSENTITA È DI 50 KM/ORA E DEVE ESSERE INDICATA DALL'APPOSITO CARTELLO, APPOSTO IN PROSSIMITÀ DEL SEGNALE DI LOCALITÀ DI INIZIO DEL CENTRO ABITATO

#### **ART. 510 (ART. 103 DEL TESTO UNICO) LIMITAZIONI TEMPORANEE**

IN PROSSIMITÀ DI SCUOLE, ISTITUTI, CAMPI SPORTIVI, LUOGHI O MANIFESTAZIONI VARIE POSSONO ESSERE IMPOSTE SU UNA STRADA, O PARTE DI ESSA, A CURA DELL'ENTE PROPRIETARIO O GESTORE DELLA STRADA, LIMITI TEMPORANEI DI VELOCITÀ PER TUTTO IL PERIODO O I PERIODI DI TEMPO DELLA GIORNATA, NEI QUALI TALE LIMITAZIONE SIA RITENUTA NECESSARIA ALLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE. L'IMPOSIZIONE DI QUESTI LIMITI DEVE ESSERE PORTATA A CONOSCENZA DEI CONDUCENTI MEDIANTE CARTELLI TEMPORANEI, OD ANCHE SEGNALI LUMINOSI A CIFRE GIALLE LAMPEGGIANTI, DA AMBEDUE I LATI DEL TRATTO SOGGETTO A LIMITAZIONE. QUESTI ULTIMI SEGNALI POSSONO ESSERE APPOSTI IN MANIERA PERMANENTE, MA AZIONATI NEL MOMENTO DI NECESSITÀ.

L'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI SITUAZIONI DI PERICOLOSITÀ QUALI, PER ESEMPIO, LAVORI IN CORSO, RILEVAMENTI DI TRAFFICO, PUÒ PRESCRIVERE, LUNGO IL TRONCO DI STRADA INTERESSATO, OPPORTUNE LIMITAZIONI DI VELOCITÀ MEDIANTE I SUDETTI SEGNALI.

#### **ART. 511 (ART. 103 DEL TESTO UNICO) AUTOVEICOLI CON LIMITE PERMANENTE DI VELOCITÀ**

GLI AUTOVEICOLI DI CUI AI COMMI 3 E 4 DELL'ART. 103 DEL TESTO UNICO, PER I QUALI È STABILITO UN LIMITE DI VELOCITÀ MASSIMA PERMANENTE, DEVONO PORTARE SUL RETRO, IN MODO CHIARAMENTE VISIBILE, UN DISCO DI COLORE BIANCO BORDATO DI ROSSO, OVE SIA RIPORTATO IN NERO LA CIFRA CHE INDICA IL LIMITE PRESCRITTO.

IL DIAMETRO DI TALE DISCO DEVE ESSERE DI CM. 20. QUALORA SI TRATTI DI AUTOTRENI ED AUTOARTICOLATI IL SEGNALE DEVE ESSERE RIPETUTO SUL RIMORCHIO, OVVERO SUL SEMIRIMORCHIO.

I PARTICOLARI DISPOSITIVI E MEZZI TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI AI LIMITI DI VELOCITÀ SONO STABILITI DAL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.

NORME DI COMPORTAMENTO SULLA MANO DA TENERE

#### **ART. 512 (ART. 104 DEL TESTO UNICO) MARCIA SUI BINARI TRAMVIARI**

NELLE STRADE CON BINARI TRAMVIARI A RASO I VEICOLI POSSONO PROCEDERE SUI BINARI STESSI PURCHÈ, COMPATIBILMENTE CON LE ESIGENZE DELLA CIRCOLAZIONE, NON OSTACOLINO O RALLENTINO LA MARCIA DEI TRAM.

NELLE STRADE CON BINARI TRAMVIARI A RASO ENTRAMBI SU DI UN LATO DELLA CARREGGIATA, I VEICOLI POSSONO MARCIARE A SINISTRA DELLA ZONA INTERESSATA DAI BINARI, PURCHÈ RIMANGANO SEMPRE ENTRO LA SEMICARREGGIATA RELATIVA AL LORO SENSO DI CIRCOLAZIONE.

IN TALI CASI LA STRISCIA DI SEPARAZIONE DEI SENSI DI MARCIA PUÒ NON COINCIDERE CON L'ASSE DELLA CARREGGIATA, E LA ZONA DEI BINARI PUÒ ESSERE ISOLATA CON IL TRACCIAMENTO DI UNA STRISCIA GIALLA CONTINUA, O CON ALTRI MEZZI DI DELIMITAZIONE.

#### **ART. 513 (ART. 104 DEL TESTO UNICO) SORPASSO DEI SALVAGENTE**

OVE LA FERMATA DEI TRAM E DEI FILOBUS SIA CORREDATA DA APPOSITA ISOLA SALVAGENTE POSTA A DESTRA DELL'ASSE DELLA STRADA, I VEICOLI, SALVO DIVERSA SEGNALAZIONE CHE IMPONGA IL PASSAGGIO SU UN LATO DETERMINATO, POSSONO TRANSITARE INDIFFERENTEMENTE A DESTRA O A SINISTRA DEL SALVAGENTE, PURCHÈ RIMANGANO ENTRO LA SEMICARREGGIATA RELATIVA AL LORO SENSO DI CIRCOLAZIONE.

#### **ART. 514 (ART. 104 DEL TESTO UNICO) ATTRAVERSAMENTO PORTE E FORNICI**

ATTRAVERSO LE PORTE DELLA CITTÀ ED I FORNICI APERTI NELLE MURA URBANE, OVE IL TRANSITO NON SIA DIVERSAMENTE REGOLATO DAGLI AGENTI O DA SEGNALI STRADALI, I VEICOLI DEBBONO, DI REGOLA, IMPEGNARE IL PRIMO PASSAGGIO VEICOLARE A COMINCIARE DALLA LORO DESTRA. QUANDO IL TRAFFICO SIA INTENSO POSSONO IMPEGNARE QUALUNQUE DEI FORNICI DISPONIBILI PER OGNI SENSO DI MARCIA, PRESELEZIONANDOSI IN RAPPORTO ALLA DIREZIONE CHE I VEICOLI

PRENDERANNO SUCCESSIVAMENTE.

#### **ART. 515 (ART. 104 DEL TESTO UNICO) MARCIA SU FILE PARALLELE**

NEI CENTRI URBANI ED ALTA DENSITÀ DI CIRCOLAZIONE È AMMESSA LA MARCIA PER FILE PARALLELE ANCHE SULLE STRADE A DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA, PURCHÈ LE CORSIE SIANO DEMARCATATE SULLA PAVIMENTAZIONE CON STRISCE DI CORSIA.

LA MARCIA PER FILE PARALLELE È SEMPRE CONSENTITA LUNGO IL TRONCO STRADALE ADDUCENTE AD UN INCROCIO CONTROLLATO DA SEGNALI LUMINOSI O MANUALI OVE LA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA LO CONSENTA.

È INOLTRE CONSENTITA, AL SEGNALE DI VIA LIBERA, ANCHE NELLA AREA DI MANOVRA DELL'INCROCIO.

GLI AGENTI DEL TRAFFICO POSSONO ALTRESÌ AUTORIZZARE LA MARCIA SU FILE PARALLELE DOVUNQUE LE ESIGENZE DELLA CIRCOLAZIONE LO RICHIEDANO.

#### **ART. 516 (ART. 104 DEL TESTO UNICO) VEICOLI LENTI NELLA MARCIA SU FILE PARALLELE**

NELLA MARCIA RETTILINEA SU FILE PARALLELE È FATTO OBBLIGO AI VEICOLI NON PROVVISI DI MOTORE ED AI CICLOMOTORI DI OCCUPARE ESCLUSIVAMENTE LA CORSIA DESTRA.

#### **ART. 517 (ART. 104 DEL TESTO UNICO) CAMBIO CORSIA NELLA MARCIA SU FILE PARALLELE**

QUANDO UNA CARREGGIATA È SUDDIVISA IN CORSIE E LA CIRCOLAZIONE AVVIENE PER FILE PARALLELE, CHI INTENDE CAMBIARE CORSIA DEVE SEGNALARLO IN TEMPO UTILE CON L'USO DEGLI APPOSITI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE, MA IN OGNI CASO NON DEVE CREARE INTRALCIO O PERICOLO A CHI PERCORRERE LA CORSIA DA IMPEGNARE.

IL CAMBIAMENTO DI CORSIA DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO SOLAMENTE PER LA OPPORTUNA ANTICIPATA PRESELEZIONE DI CORSIA PRIMA DELL'INCROCIO, OVVERO PER LA MANOVRA DI SORPASSO.

PRIMA DI EFFETTUARE IL CAMBIAMENTO DI CORSIA L'AUTOMOBILISTA DOVRÀ ACCERTARE:

1) CHE LA CORSIA CHE INTENDE OCCUPARE SIA LIBERA PER UN TRATTO SUFFICIENTE ANTERIORMENTE E POSTERIORMENTE (CONTROLLO A MEZZO DELLO SPECCHIO RETROVISORE);

2) CHE IL VEICOLO CHE LO PRECEDE NON ABBIA A SUA VOLTA GIÀ INIZIATO, OVVERO SEGNALATO D'INIZIARE, LA STESSA MANOVRA.

#### **ART. 518 (ART. 104 DEL TESTO UNICO) INCOLONNAMENTO PREDIREZIONALE AGLI INCROCI**

NEI BRACCI DI ENTRATA DEI CROCEVIA SIA O NO ATTUATA L'APPOSITA SEGNALETICA ORIZZONTALE, I CONDUCENTI DEVONO TEMPESTIVAMENTE DISPORSI SULLE CORSIE (DEMARCATE O POTENZIALI) DESTINATE ALLE MANOVRE CHE ESSI INTENDONO EFFETTUARE SUI CROCEVIA, COSÌ DA REALIZZARE UN RIGOROSO INCOLONNAMENTO PREDIREZIONALE CHE DOVRÀ ESSERE MANTENUTO DURANTE LA FASE D'ATTRAVERSAMENTO DELL'INCROCIO. UNA VOLTA EFFETTUATA LA SCELTA DELLE CORSIE I CONDUCENTI SONO TENUTI A RISPETTARE LA DESTINAZIONE DELLA CORSIA STESSA ESSENDO ASSOLUTAMENTE VIETATE LE MODIFICHE IMPROVVISE DI DIREZIONE IN CORRISPONDENZA DEI BRACCI DI INGRESSO ALLE AREE DI MANOVRA DEGLI INCROCI.

**ART. 519 (ART. 104 DEL TESTO UNICO) VEICOLI A 2 RUOTE NELLA CANALIZZAZIONE**

IN CORRISPONDENZA DEGLI INCROCI CONTROLLATI DA SEGNALAZIONI MANUALI O SEMAFORICHE I CONDUCENTI DEI VEICOLI A DUE RUOTE DEVONO INCOLONNARSI DISCIPLINATAMENTE CON GLI ALTRI VEICOLI IN ATTESA DEL SEGNALE DI VIA, IN CORRISPONDENZA DELLE CORSIE RELATIVE ALLA DIREZIONE PRESCELTA ESSENDO A DETTI CONDUCENTI VIETATO DI MANOVRARE A ZIG-ZAG PER PORTARSI SULLA LINEA DI ARRESTO ED IVI ACCUMULARSI INDISCRIMINATAMENTE.

**ART. 520 (ART. 104 DEL TESTO UNICO) SVOLTA A SINISTRA**

LA SVOLTA A SINISTRA DA EFFETTUARE IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO DEL CROCEVIA DEVE ESSERE EFFETTUATA A SINISTRA DI QUESTO IN TUTTI GLI INCROCI CONTROLLATI DA SEGNALAZIONI LUMINOSE E MANUALI DEGLI AGENTI DEL TRAFFICO.

PUÒ ESSERE EFFETTUATA A SINISTRA ANCHE IN TUTTI GLI ALTRI INCROCI PROVVISI O NO DI COLONNINE LUMINOSE AL CENTRO DEL CROCEVIA SEMPRECHÈ UNA DIVERSA SEGNALAZIONE, DA ADOTTARSI ECCEZIONALMENTE SOLO QUANDO LE CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELL'INCROCIO LO CONSIGLINO, NON IMPONGA DI GIRARE A DESTRA DELLA COLONNINA LUMINOSA O DI ALTRO CENTRO GIRATORIO CENTRALE.

NORME DI COMPORTAMENTO SULLA PRECEDENZA

**ART. 521 (ART. 105 DEL TESTO UNICO) AGLI INCROCI**

QUANDO DUE CONDUCENTI STANNO PER IMPEGNARE UN CROCEVIA, SI HA L'OBBLIGO DI DARE LA PRECEDENZA A CHI PROVIENE DA DESTRA SALVO DIVERSA SEGNALAZIONE REALIZZATA CON I PRESCRITTI SEGNALI DI: \_DARE PRECEDENZA\_ O \_ARRESTO ALL'INCROCIO\_.

**ART. 522 (ART. 105 DEL TESTO UNICO) INVERSIONE AD U ED IMMISSIONI**

NELLE AREE URBANE LA MANOVRA D'INVERSIONE AD U, OVE NON SIA VIETATA DAL PARTICOLARE CARTELLO PRESCRITTIVO, NON DEVE ESSERE EFFETTUATA QUANDO PER COMPIERLA SI DEBBA ATTRAVERSARE LA MEZZERIA DELLA STRADA SEGNATA CON STRISCIA LONGITUDINALE CONTINUA.

IN OGNI CASO LA MANOVRA STESSA È VIETATA IN CORRISPONDENZA ED IN PROSSIMITÀ DEI BRACCI DI STRADA ADDUCENTI A INCROCI E BIFORCAZIONI.

I CONDUCENTI CHE INTENDONO EFFETTUARE UNA QUALSIASI MANOVRA CONSENTITA, CHE POSSA PROVOCARE INTRALCIO AGLI ALTRI VEICOLI IN MARCIA NORMALE, SONO TENUTI SEMPRE A DARE LORO LA PRECEDENZA.

COLORO IN PARTICOLARE CHE SI IMMETTONO NEL FLUSSO DELLA CIRCOLAZIONE, PARTENDO DA FERMO SONO TENUTI IN PRIMO LUOGO AD ASSICURARSI CHE LA MANOVRA SIA POSSIBILE, QUINDI SONO TENUTI AD EFFETTUARE LA PRESCRITTA SEGNALAZIONE LUMINOSA ED A DARE, IN OGNI CASO, LA PRECEDENZA AGLI ALTRI VEICOLI IN MOVIMENTO.

COLORO CHE SI IMMETTONO NEL FLUSSO DI CIRCOLAZIONE PROVENENDO DA STRADE LATERALI OVVERO DA CORSIE DI ACCELERAZIONE DOVRANNO DARE LA PRECEDENZA AL FLUSSO PRINCIPALE E IMMETTERSI IN OGNI CASO CON PRUDENZA E TEMPESTIVITÀ.

NORME DI COMPORTAMENTO NEI SORPASSI

#### **ART. 523 (ART. 106 DEL TESTO UNICO) SULLE STRADE EXTRAURBANE A 2 CORSIE**

IL CONDUCENTE CHE INTENDE EFFETTUARE IL SORPASSO DEVE IN PRIMO LUOGO ASSICURARSI CHE LA MANOVRA SIA POSSIBILE, QUINDI DEVE SEGNALARE LA MANOVRA STESSA SIA AI VEICOLI CHE PROCEDONO MEDIANTE SEGNALE ACUSTICO (OVE QUESTO SIA CONSENTITO) OVVERO DI NOTTE MEDIANTE SEGNALAZIONE LUMINOSA EFFETTUATA A MEZZO DEI PROIETTORI, NONCHÉ AI VEICOLI CHE SEGUONO, AZIONANDO SEMPRE L'INDICATORE SINISTRO DI DIREZIONE. SUCCESSIVAMENTE IL CONDUCENTE POTRÀ AFFIANCARE SULLA SINISTRA IL VEICOLO DA SORPASSARE, LASCIANDO UN MARGINE DI SICUREZZA PROPORZIONATA SIA ALLA VELOCITÀ DEI VEICOLI CHE ALLA AMPIEZZA E SAGOMA DELLA CARREGGIATA; E NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE COMPLETARE LA MANOVRA DI SORPASSO RIENTRANDO NELLA PROPRIA CORSIA, EVITANDO IN MODO ASSOLUTO DI STRINGERE O DI TAGLIARE LA STRADA AL VEICOLO SORPASSATO.

NEL COMPIERE QUESTA SECONDA FASE DELLA MANOVRA DI SORPASSO IL VEICOLO SORPASSANTE POTRÀ AZIONARE L'INDICATORE DESTRO DI DIREZIONE PER INDICARE IL RIENTRO IN CORSIA.

IL VEICOLO SORPASSATO OLTRE A NON ACCELERARE LA SUA ANDATURA DEVE COMUNQUE FACILITARE LA MANOVRA DI SORPASSO.

È VIETATO SORPASSARE UN VEICOLO CHE SIA GIÀ IMPEGNATO IN UN SORPASSO SE, IL TERZO VEICOLO, PER EFFETTUARE TALE MANOVRA, DEBBA INVADERE LA SEMICARREGGIATA RISERVATA AL SENSO OPPOSTO DI CIRCOLAZIONE.

È VIETATO INIZIARE LA MANOVRA DI SORPASSO QUANDO UN ALTRO VEICOLO, PRECEDENTE O SEGUENTE, ABBA DATO I PRESCRITTI SEGNALI PER COMPIERE ANALOGA MANOVRA.

SULLE STRADE EXTRAURBANE È VIETATO ESEGUIRE IL SORPASSO NELLA SCIA DI ALTRO VEICOLO CHE STIA GIÀ SORPASSANDO, QUALORA NON VI SIA VISIBILITÀ SUFFICIENTE.

È VIETATO IL SORPASSO SULLE CORSIE DI ACCELERAZIONE E DECELERAZIONE.

**ART. 524 (ART. 106 DEL TESTO UNICO) SULLE STRADE URBANE MULTICORSIE**

NEL CASO DI MARCIA PER FILE PARALLELE È CONSENTITO LO SCORRIMENTO DI UNA FILA DI VEICOLI RISPETTO ALLA ADIACENTE IN QUANTO OGNUNA DELLE FILE DEVE PROCEDERE ENTRO LA PROPRIA CORSIA COME SU UN BINARIO.

IL SORPASSO A DESTRA È CONSENTITO A BASSA VELOCITÀ E PARTICOLARE PRUDENZA ALLORCHÈ IL VEICOLO CHE PRECEDE ABBA SEGNALE LA SUA INTENZIONE DI VOLTARE A SINISTRA.

IL SORPASSO NELLA STRADA A TRE CORSIE SI DEVE EFFETTUARE CON PARTICOLARE ATTENZIONE IN QUANTO PUÒ VERIFICARSI CHE DUE VETTURE PROCEDENTI IN SENSO OPPOSTO OCCUPINO SIMULTANEAMENTE LA CORSIA CENTRALE PER EFFETTUARE UN SORPASSO.

**ART. 525 (ART. 106 DEL TESTO UNICO) SORPASSO DEI TRAM**

IL SORPASSO DEI TRAM SI EFFETTUA A DESTRA QUANDO LA LARGHEZZA TRA BINARIO E MARGINE DELLA CARREGGIATA LO CONSENTA. IN TAL CASO, QUALORA I TRAM SIANO FERMI E NON ESISTA SALVAGENTE, IL SORPASSO È VIETATO FINO A CHE NON SIA CESSATA LA SALITA E LA DISCESA DEI PASSEGGERI.

OVE TRA BINARIO DEL TRAM E MEZZERIA DELLA CARREGGIATA STRADALE CI SIA SPAZIO SUFFICIENTE ED ESISTA LA STRISCIA LONGITUDINALE DI MEZZERIA, È CONSENTITO SORPASSARE IL TRAM A SINISTRA.

**ART. 526 (ART. 106 DEL TESTO UNICO) VEICOLI COMMERCIALI**

I CONDUCENTI DI AUTOCARRI, AUTOTRENI, AUTOARTICOLATI E AUTOSNODATI QUALORA SIANO COSTRETTI A TENERE VELOCITÀ ECCESSIVAMENTE RIDOTTA E TALE DA DAR LUOGO ALLA FORMAZIONE DI COLONNE DI AUTOVEICOLI, CON PREGIUDIZIO DELLA CAPACITÀ DELLA STRADA, SONO TENUTI AD EFFETTUARE SALTUARIAMENTE, NEI PUNTI OVE SUSSISTANO LE MIGLIORI CONDIZIONI DI VISIBILITÀ, DELLE FERMATE CHE PERMETTONO IL DEFLUSSO DELLA COLONNA.

È VIETATO IL SORPASSO IN PROSSIMITÀ E IN CORRISPONDENZA DEI CROCEVIA NON REGOLATI DA SEMAFORI OVVERO DA AGENTI DEL TRAFFICO ED INOLTRE, QUALORA UN VEICOLO SI ARRESTI PER CONSENTIRE L'ATTRAVERSAMENTO AI PEDONI OD ANCHE PER DARE LA PRECEDENZA AD ALTRI VEICOLI, DEVONO ARRESTARSI ANCHE QUELLI APPARTENENTI ALLE ALTRE FILE PARALLELE.

## DISTANZE DI SICUREZZA TRA I VEICOLI

### **ART. 527 (ART. 107 DEL TESTO UNICO)**

LA DISTANZA DI SICUREZZA TRA DUE VEICOLI DEVE ESSERE SEMPRE COMMISURATA ALLA VELOCITÀ, ALLA PRONTEZZA DEI RIFLESSI DEL CONDUCENTE, ALLE CONDIZIONI DEL TRAFFICO, A QUELLE PLANOALTIMETRICHE DELLA STRADA, ALLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE, AL TIPO E ALLO STATO DI EFFICIENZA DEL VEICOLO, ALL'ENTITÀ DEL CARICO, NONCHÉ AD OGNI ALTRA CIRCOSTANZA INFLUENTE.

LA DISTANZA DI SICUREZZA DEVE ESSERE ALMENO UGUALE ALLO SPAZIO PERCORSO DURANTE IL TEMPO CHE PASSA TRA LA PRIMA PERCEZIONE DI UN PERICOLO E L'INIZIO DELLA FERMATA.

ALLORCHÈ SONO IN AZIONE MACCHINE SGOMBRANEVE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO M. 20 VA INTESA TRA LA MACCHINA OPERATRICE E IL PRIMO VEICOLO CHE SEGUE. I VEICOLI MARCIANTI IN SENSO OPPOSTO SONO TENUTI A PROCEDERE CON LA MASSIMA PRUDENZA E CAUTELA EVITANDO DI INTRALCIARE IL LAVORO DELLE MACCHINE E, SE NECESSARIO, AD ARRESTARSI.

### **ART. 528 (ART. 111 DEL TESTO UNICO) ARRESTO, DIVERGENZA E CONFLUENZA**

I CONDUCENTI DEVONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI PRESCRITTE DALL'ART. 111 DEL TESTO UNICO ANCHE QUANDO INTENDONO ARRESTARSI MEDIANTE LO SPOSTAMENTO VERSO IL MARGINE DESTRO O, NEL CASO DI STRADA URBANA A SENSO UNICO, VERSO IL MARGINE SINISTRO DELLA CARREGGIATA.

I CONDUCENTI CHE IN CORRISPONDENZA DEGLI INTERSCAMBI INTENDONO ABBANDONARE LA DIREZIONE DI MARCIA ORDINARIA DEBONO FARE USO DEI PRESCRITTI INDICATORI DI DIREZIONE, E PORTARSI AL PIÙ PRESTO SULLA APPOSITA CORSIA DI RALLENTAMENTO.

ANCHE I CONDUCENTI CHE SI IMMETTONO NELLA CARREGGIATA PRINCIPALE, PROVENENDO DALLA CORSIA DI ACCELERAZIONE, DEVONO FARE USO DEGLI APPOSITI INDICATORI DI DIREZIONE.

## AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO

### **ART. 529 (ART. 114 DEL TESTO UNICO) FERMATA**

GLI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO DEVONO EFFETTUARE SEMPRE LE FERME COMPLETEMENTE ENTRO LE ZONE CONTRADDISTINTE DA APPOSITA SEGNALAZIONE ORIZZONTALE IN MODO DA EVITARE CHE I PASSEGGERI CHE SALGONO O SCENDONO COMPIANO MOVIMENTI SULLA CARREGGIATA ED EVITARE ALTRESÌ UNA DIMINUZIONE DELLA CAPACITÀ DELLA STRADA.

### **ART. 530 (ART. 114 DEL TESTO UNICO) POSIZIONE DELLE FERME**

LE FERME D'AUTOBUS, DI FILOBUS E DEI TRAM DEVONO ESSERE

SEGNALATE SEMPRE CON APPOSITO CARTELLO, OVVERO CON I SEGNI SULLA PAVIMENTAZIONE PREVISTI ALL'ART. 113. NELLE STRADE EXTRAURBANE LE FERMATE D'AUTOBUS E FILOBUS DEBONO ESSERE SFALSATE L'UNA NEI CONFRONTI DELL'ALTRA ALMENO DI M. 50, IN MODO DA RISULTARE \_POSTICIPATE\_.

NEI CENTRI ABITATI E SULLE STRADE EXTRAURBANE LE FERMATE DEGLI AUTOBUS E DEI FILOBUS SITUATE IN CORRISPONDENZA DEGLI INCROCI O BIFORCAZIONI SARANNO POSTE DI MASSIMA DOPO L'INCROCIO O BIFORCAZIONE AD UNA DISTANZA NON MINORE DI 20 METRI.

ALLORCHÈ SIA NECESSARIO PREDISPORRE UNA FERMATA D'AUTOBUS NEL TRATTO IMMEDIATAMENTE SEGUENTE O PRECEDENTE AD UNA CURVA, SI DOVRÀ DETERMINARE CASO PER CASO E CON MOLTA CURA LA DISTANZA PIÙ OPPORTUNA DELLA FERMATA DAL LIMITE DELLE TANGENTI ALLA CURVA STESSA, COSÌ DA EVITARE CHE IL SORPASSO DI UN AUTOBUS FERMO RISULTI PERICOLOSO. TALE DISTANZA NON SARÀ IN OGNI CASO MINORE DI 35 METRI.

NEI CENTRI ABITATI LE FERMATE DEGLI AUTOBUS E DEI FILOBUS NON DEVONO ESSERE COLLOCATE A FIANCO DI QUELLE TRAMVIARIE PROVviste DI SALVAGENTE A MENO CHE LO SPAZIO TRA I BORDI CONTIGUI DEL SALVAGENTE E DEI MARCIAPIEDI SIA DI ALMENO M. 6.

#### **ART. 531 (ART. 114 DEL TESTO UNICO) FERMATE EXTRAURBANE**

LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE DOVE LE FERMATE DELL'AUTOBUS POSSONO COSTITUIRE INTRALCIO O PERICOLO PER LA CIRCOLAZIONE PER LA RISTRETTEZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE SI DEVONO PREVEDERE DI MASSIMA APPOSITI LUOGHI DI SOSTA (PIAZZUOLE DI SOSTA).

LE PIAZZUOLE DI SOSTA DEVONO AVERE UNA LARGHEZZA MINIMA DI M. 3 IN CORRISPONDENZA DELLA FERMATA E UNA LUNGHEZZA MINIMA DI M. 12. INOLTRE DOVRANNO ESSERE PROVviste DI RACCORDI OBLIQUI DI LUNGHEZZA MINIMA DI 30 M. (FIG. 150).

LE PIAZZUOLE DI SOSTA DEVONO ESSERE COMPLETATE DA UN MARCIAPIEDE O APPOSITA ISOLA RIALZATA PER LA SOSTA DEI PASSEGGERI IN ATTESA.

#### **ART. 532 (ART. 114 DEL TESTO UNICO) SALITA E DISCESA**

I PASSEGGERI ED I CONDUCENTI NON DEVONO APRIRE LA PORTIERE E SCENDERE E SALIRE O EFFETTUARE CARICO E SCARICO DI MATERIALI, VERSO LA PARTE CENTRALE DELLA STRADA ALLORQUANDO LA MANOVRA RECHI INTRALCIO O PERICOLO ALLA CIRCOLAZIONE.

È SOLO CONSENTITO AI CONDUCENTI DEI VEICOLI PROVvISTI DELLA GUIDA A SINISTRA APRIRE LA PORTIERA VERSO LA PARTE CENTRALE DELLA STRADA PER IL TEMPO STRETTAMENTE INDISPENSABILE AL CONDUCENTE STESSO PER SCENDERE E SALIRE.

#### **ART. 533 (ART. 114 DEL TESTO UNICO) ARRESTI AGLI INCROCI**

NEL CASO DI FERMATE DI LUNGHE FILE DI VEICOLI, PER QUALUNQUE MOTIVO CONNESSO CON ESIGENZE DELLA CIRCOLAZIONE, I CONDUCENTI DEBONO LASCIARE LIBERI GLI SBOCCHI DELLE STRADE LATERALI IN GUIA DA CONSENTIRE IL POSSIBILE DEFLUSSO DELLE CORRENTI DI CIRCOLAZIONE TRASVERSALI.

È VIETATO IMPEGNARE UN INCROCIO SE IL CONDUCENTE NON HA LA POSSIBILITÀ DI PROSEGUIRE E SGOMBRARE L'AREA DI MANOVRA, PERCHÉ GIÀ OCCUPATA DA ALTRI VEICOLI.

FERMATA

#### **ART. 534 (ART. 114 DEL TESTO UNICO) GENERALITÀ**

LA FERMATA, ANCHE PER LA SEMPLICE SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI, NON È CONSENTITA IN CORRISPONDENZA E IN PROSSIMITÀ DEI DOSSI, DELLE CURVE, DEI CROCEVIA E IN TUTTI GLI ALTRI LUOGHI DOVE LA FERMATA SIA DI IMPEDIMENTO ALLA VISIBILITÀ E INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE, COME NEI PASSAGGI A LIVELLO, NELLE GALLERIE, NEI PASSAGGI PEDONALI, NEI CANALI COMPRESI TRA ISOLE DI TRAFFICO, NEI TRONCHI STRADALI OVE SIA REALIZZATA LA SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRESELEZIONE, OVVERO DI SUDDIVISIONE IN CORSIE, NEI LUOGHI RISERVATI ALLA FERMATA DEI MEZZI DI PUBBLICO TRASPORTO, IN PROSSIMITÀ E CORRISPONDENZA DEI SEGNALI STRADALI IN MODO DA OCCULTARNE LA VISTA.

#### **ART. 535 (ART. 114 DEL TESTO UNICO) DIVIETI DI FERMATA**

È VIETATO FERMARSI PER CHIEDERE INFORMAZIONI AGLI AGENTI DEL TRAFFICO, DOVE CIÒ POSSA COMPORTARE INTRALCIO O RALLENTAMENTO ALLA CIRCOLAZIONE.

#### **ART. 536 (ART. 114 DEL TESTO UNICO) STRADE URBANE A SENSO UNICO**

QUALORA SI TRATTI DI STRADE URBANE A SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE LA FERMATA PUÒ EFFETTUARSI ANCHE SUL MARGINE SINISTRO PURCHÈ TRA I VEICOLI IN SOSTA SUI DUE LATI RIMANGA UN'AMPIEZZA LIBERA DI CARREGGIATA PARI ALMENO A DUE CORSIE.

SOSTA

#### **ART. 537 (ART. 115 DEL TESTO UNICO) GENERALITÀ**

IL CONDUCENTE CHE LASCIA IL VEICOLO IN SOSTA DEVE AZIONARE IL FRENO DI STAZIONAMENTO E, DI REGOLA, DEVE AVER CURA DI INSERIRE IL RAPPORTO PIÙ BASSO DEL CAMBIO DI VELOCITÀ.

NELLE STRADE A FORTE PENDENZA SI DEVE INOLTRE LASCIARE IN SOSTA IL VEICOLO CON LE RUOTE STERZATE.

#### **ART. 538 (ART. 115 DEL TESTO UNICO) PRESSO I MARCIAPIEDI**

NEI CENTRI ABITATI OVE ESISTE IL MARCIAPIEDE E SIA CONSENTITA LA SOSTA PARALLELAMAMENTE AD ESSO I VEICOLI DEVONO ESSERE

COLLOCATI SULLA LORO DESTRA IL PIÙ VICINO POSSIBILE AL CIGLIO DEL MARCIAPIEDE STESSO.

È VIETATO LASCIARE I VEICOLI IN SOSTA IN SECONDA FILA O CON INCLINAZIONE DIVERSA DA QUELLA CONSENTITA IN QUEL PARCHEGGIO.

NEI CENTRI URBANI, OVE LA STRADA SIA A SENSO UNICO E SIANO SODDISFATTE LE CONDIZIONI DI CUI ALL' ARTICOLO PRECEDENTE È CONSENTITA ANCHE LA SOSTA SUL LATO SINISTRO DELLA CARREGGIATA STRADALE, PURCHÈ TRA DUE EVENTUALI FILE IN SOSTA SUI DUE LATI RIMANGA UNA LARGHEZZA EQUIVALENTE A DUE CORSIE.

#### **ART. 539 (ART. 115 DEL TESTO UNICO) PRESSO I DISTRIBUTORI**

È VIETATA LA SOSTA IN CORRISPONDENZA DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE PER UNA DISTANZA DI 6 METRI PRIMA E DOPO I DISTRIBUTORI STESSI. DETTA DISTANZA VA CALCOLATA A PARTIRE DALLA PRIMA E DALL'ULTIMA POMPA EROGATRICE.

È VIETATA LA SOSTA LUNGO LE CARREGGiate STRADALI OVE SIA REALIZZATA LA SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRESELEZIONE OVVERO DI SUDDIVISIONE IN CORSIE. È VIETATA LA SOSTA LUNGO LE CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON ISOLE DI TRAFFICO SIA PROVVISORIE CHE DEFINITIVE.

NELLE STRADE URBANE È VIETATA LA SOSTA A PARTIRE DA ALMENO 8 METRI PRIMA E DOPO I CROCEVIA MISURATI DALL'INTERSEZIONE DEI PROLUNGAMENTI DEI MARGINI DELLE CARREGGiate.

#### **ART. 540 (ART. 115 DEL TESTO UNICO) SEGNALETICA ORIZZONTALE**

NELLE ZONE DI SOSTA NELLE QUALI SIANO DELIMITATI MEDIANTE SEGNALETICA ORIZZONTALE, GLI SPAZI DESTINATI A CIASCUN VEICOLO, I CONDUCENTI SONO TENUTI A SISTEMARE IL PROPRIO VEICOLO ENTRO LO SPAZIO AD ESSO DESTINATO SENZA INVADERE GLI SPAZI CONTIGUI.

È VIETATA LA SOSTA ENTRO LE APPOSITE DEMARCAZIONI GIALLE CHE INDICANO GLI SPAZI RISERVATI AI TAXI ED AI MEZZI DI SERVIZIO PUBBLICO DI CUI AGLI ARTICOLI 111 E 113 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

È VIETATA LA SOSTA DEI VEICOLI AD UNA DISTANZA INFERIORE A M. 12 DAL CARTELLO DI FERMATA DI UN MEZZO DI PUBBLICO SERVIZIO OVE MANCHI LA SEGNALETICA PREVISTA DAL COMMA PRECEDENTE.

#### **ART. 541 (ART. 115 DEL TESTO UNICO) BINARI TRAMVIARI**

È VIETATA LA SOSTA SUI BINARI TRAMVIARI. È PERÒ CONSENTITO SUI BINARI FERMARE IL VEICOLO IN CORRISPONDENZA DEGLI INCROCI CONTROLLATI DA SEGNALAZIONI LUMINOSE E MANUALI DEGLI AGENTI DEL TRAFFICO, PER IL SOLO TEMPO DI ATTESA DEL SEGNALE DI VIA LIBERA PURCHÈ LA FERMATA NON OSTACOLI EVENTUALI MOVIMENTI DEI TRAM CONTROLLATI DALL'APPOSITO SEMAFORO TRAMVIARIO OVVERO ESISTA IL SALVAGENTE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI.

**ART. 542 (ART. 115 DEL TESTO UNICO) ANIMALI**

NEI CENTRI URBANI IL CONDUCENTE DEVE VIGILARE AFFINCHÉ GLI ANIMALI IN SOSTA CON O SENZA ATTACCO, A LUI AFFIDATI, SIANO SEMPRE PERFETTAMENTE ASSICURATI MEDIANTE APPOSITI DISPOSITIVI A SOSTEGNI FISSI, E LEGATI IN MODO TALE DA NON ARRECARRE INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE, NÉ COSTITUIRE PERICOLO PER I PEDONI. DURANTE LE ORE NOTTURNE GLI ANIMALI POTRANNO SOSTARE SOLTANTO IN LUOGHI SUFFICIENTEMENTE ILLUMINATI.

INGOMBRO DELLA CARREGGIATA

**ART. 543 (ART. 116 DEL TESTO UNICO) GENERALITÀ**

IN CASO DI INGOMBRO DELLA CARREGGIATA DOVUTA ALLA CADUTA ACCIDENTALE DEL CARICO DI UN VEICOLO O PER QUALSIASI ALTRA CAUSA DEL GENERE, OVE NON SIA POSSIBILE RIMUOVERE OD ACCANTONARE TEMPESTIVAMENTE GLI OSTACOLI, QUESTI DEVONO ESSERE SOLLECITAMENTE PRESEGNALATI MEDIANTE IL SEGNALE PREVISTO DALL'ARTICOLO 117 DEL TESTO UNICO.

**ART. 544 (ART. 116 DEL TESTO UNICO) INCIDENTI STRADALI**

NEL CASO DI INCIDENTI STRADALI CHE PROVOCHINO L'INGOMBRO DELLA CARREGGIATA DA PARTE DI VEICOLI DANNEGGIATI CHE NON È POSSIBILE RIMUOVERE TEMPESTIVAMENTE, QUESTI DEVONO ESSERE IMMEDIATAMENTE PRESEGNALATI MEDIANTE UNO O PIÙ SEGNALI DEL TIPO PREVISTO DALL'ART. 117 DEL TESTO UNICO A CURA DEI CONDUCENTI O DEI PASSEGGERI DEI VEICOLI DANNEGGIATI. QUALORA QUESTI FOSSERO IMPOSSIBILITATI A FARLO, TALE PRESEGNALAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA A CURA DEI PRIMI AGENTI DEL TRAFFICO O CANTONIERI STRADALI SOPRAGGIUNTI SUL LUOGO DELL'INCIDENTE.

**ART. 545 (ART. 116 DEL TESTO UNICO) SOSTANZE PERICOLOSE**

LE CAUTELE NECESSARIE DA ADOTTARE IMMEDIATAMENTE PER EVITARE PERICOLI ALLA CIRCOLAZIONE QUANDO SI VERIFICHINO LA CADUTA DI SOSTANZE VISCIDE, INFIAMMABILI O COMUNQUE PERICOLOSE, CONSISTONO IN:

- a) PRESEGNALAMENTO DELLA ZONA PERICOLOSA, MEDIANTE IL SEGNALE PREVISTO DALL'ART. 117 DEL TESTO UNICO POSTO, SE NECESSARIO, ANCHE IN MEZZO ALLA CARREGGIATA;
- b) SEGNALI MANUALI DI AVVISO, ESEGUITI DAL CONDUCENTE O DA UN SUO INCARICATO, INTESI AD IMPEDIRE IL TRANSITO, SULLA ZONA PERICOLOSA, DEI VEICOLI SOPRAGGIUNGENTI DALLA PARTE OVE NON È STATO POSTO IL PRESEGNALE;
- c) RIMOZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE CADUTE, O QUANTO MENO RIPRISTINO DELL'ADERENZA SUL PIANO VIABILE MEDIANTE SPARGIMENTO DI SABBIA, TERRA O SEGATURA.

**PRESEGNALAZIONE DI VEICOLO FERMO****ART. 546 (ART. 117 DEL TESTO UNICO) PRESEGNALAMENTO**

TUTTI I VEICOLI PREVISTI DALL'ART. 117 DEL TESTO UNICO, FERMI SU UNA CARREGGIATA EXTRAURBANA ED OGNI CARICO ACCIDENTALMENTE CADUTO SU DI ESSA, DEVONO ESSERE PRESEGNALATI NELLE SEGUENTI CIRCOSTANZE:

a) DI GIORNO, QUANDO IL VEICOLO OD IL CARICO NON SIANO NETTAMENTE VISIBILI A UNA DISTANZA DI 100 METRI DA PARTE DEL CONDUCENTE DI UN VEICOLO SOPRAGGIUNGENTE DA TERGO;

b) DI NOTTE, IN OGNI EVENIENZA.

**ART. 547 (ART. 117 DEL TESTO UNICO) TIPO DEL SEGNALE**

QUESTO PRESEGNALAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO MEDIANTE UN TRIANGOLO DI PERICOLO (FIG.151) VUOTO INTERNAMENTE.

LE FASCE PERIMETRALI DEL TRIANGOLO EQUILATERO DEVONO AVERE UNA LARGHEZZA DI ALMENO CM. 5 ED UNA LUNGHEZZA DEL LATO DEL TRIANGOLO DI ALMENO CM. 45. PER ASSICURARE UNA MIGLIORE VISIBILITÀ DIURNA DEL PRESEGNALE, LE PARTI NON RICOPERTE DI MATERIALE RIFRANGENTE POSSONO ESSERE EVIDENZIATE CON FINITURA BICOLORE BIANCA E NERA. IL PRESEGNALE PUÒ ESSERE INTEGRATO DA DISPOSITIVI A LUCE PROPRIA ROSSA PURCHÈ QUESTI NON OSTACOLINO LA PIENA E INDISTURBATA VISIBILITÀ DEL TRIANGOLO RIFRANGENTE.

**ART. 548 (ART. 117 DEL TESTO UNICO) POSIZIONE DEI SEGNALI**

PER L'IMPIEGO NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 117 DEL TESTO UNICO, L'UTENTE DOVRÀ PORRE IL SEGNALE SULLA PAVIMENTAZIONE STRADALE; DIETRO AL VEICOLO OD ALL'OSTACOLO DA PRESEGNALARE, AD UNA DISTANZA LONGITUDINALE DI 50 METRI ALMENO, TALE CHE IN OGNI CIRCOSTANZA, ESSO POSSA ESSERE PIENAMENTE VISIBILE, AD UNA DISTANZA DI M. 100, DAI CONDUCENTI DEI VEICOLI SOPRAGGIUNGENTI.

TRASVERSALMENTE ALLA CARREGGIATA IL SEGNALE DEVE ESSERE SITUATO SULLA CORSIA OCCUPATA DAL VEICOLO FERMO O DAL CARICO AD UNA DISTANZA TRASVERSALE NON INFERIORE AD UN METRO DAL BORDO ESTERNO DELLA CARREGGIATA.

L'UTENTE DEVE AVER CURA DI TOGLIERE IL SEGNALE AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DELLA SOSTA O COMUNQUE DELL'INGOMBRO.

**ART. 549 (ART. 117 DEL TESTO UNICO) SOSTEGNO DEL SEGNALE**

IL SEGNALE DEVE ESSERE MUNITO DI APPOSITO SOSTEGNO CHE NE CONSENTA LO STABILE APPOGGIO SUL PIANO STRADALE IN POSIZIONE PERPENDICOLARE AL PIANO STESSO E TALE DA IMPEDIRE IL RIBALTAMENTO DEL SEGNALE SOTTO L'AZIONE DEL VENTO O DELLO SPOSTAMENTO D'ARIA PROVOCATO DAI VEICOLI IN TRANSITO NEI DUE

SENSI. È TOLLERATO COMUNQUE UN ANGOLO NON SUPERIORE A 10/A VERSO L'INDIETRO TRA IL PIANO DEL SEGNALE E IL PIANO PERPENDICOLARE A QUELLO STRADALE. L'ALTEZZA MASSIMA DEL VERTICE SUPERIORE DEL TRIANGOLO, SUL PIANO STRADALE, NON DEVE SUPERARE I CM. 80.

#### **ART. 550 (ART. 117 DEL TESTO UNICO) MATERIALE RIFRANGENTE**

LE FASCE DISPOSTE SECONDO I LATI DEL TRIANGOLO EQUILATERO DEVONO ESSERE RICOPERTE DI UNO STRATO CONTINUO DI MATERIALE RIFRANGENTE AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- SUPERFICIE LISCIA;

- AREA COMPLESSIVA RIFRANGENTE MINIMA: CMQ. 500;

- VALORI MINIMI DI INTENSITÀ LUMINOSA RIFLESSA PER OGNI LUX DI LUCE BIANCA INCIDENTE, ESPRESSI IN MILLICANDELE, IN FUNZIONE DEGLI ANGOLI DI INCIDENZA E DI DIVERGENZA:

\$T

- ILLUMINATO CON LUCE BIANCA DELLA TEMPERATURA DI COLORE PARI A 2849/A K (GRADI ASSOLUTI) DEVE RIFLETTERE LUCE ROSSA AVENTE LE SEGUENTI COORDINATE COLORIMETRICHE:

\$T

#### **ART. 551 (ART. 117 DEL TESTO UNICO) REQUISITI DEL SEGNALE**

IL SEGNALE DEVE SODDISFARE ALLE CONDIZIONI DI ESSERE MANEGGEVOLE, SOLIDO E DUREVOLE E DEVE POSSEDERE INOLTRE DOTI DI STABILITÀ, QUANDO IMPIEGATO SULLA CARREGGIATA. OGNI DISPOSITIVO DI PRESEGNALAMENTO DI VEICOLO O DI OSTACOLO SULLA STRADA, DEVE ESSERE CONFORME AD UN PROTOTIPO APPROVATO DAL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI PREVIO ACCERTAMENTO DELLE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE, FOTOMETRICHE E DI RISPONDENZA GENERALE AI REQUISITI SOPRAELENCATI.

COLONNE MILITARI CORTEI E PROCESSIONI

#### **ART. 552 (ART. 118 DEL TESTO UNICO) FORMAZIONI IN MARCIA**

AI CONVOGLI MILITARI, ALLE COLONNE DI TRUPPA, AI CORTEI ED ALLE PROCESSIONI, INCOMBE L'OBBLIGO DI OCCUPARE LA LARGHEZZA DI CARREGGIATA STRETTAMENTE INDISPENSABILE SULLA PROPRIA MANO, ONDE ARRECARRE IL MINIMO INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE NORMALE.

COLONNE O GRUPPI DI SCOLARI DEVONO PER QUANTO POSSIBILE SERVIRSI DEL MARCIAPIEDE. NEL SERVIRSI DELLA SEDE STRADALE DEVONO PROCEDERE IN FORMAZIONE DI MARCIA IN MODO DA ARRECARRE IL MINIMO INTRALCIO O IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE.

FORMAZIONI IN MARCIA A PIEDI NON POSSONO TENERE IL PASSO SUI

PONTI.

**ART. 553 (ART. 118 DEL TESTO UNICO) AUTOCONVOGLI**

I CONDUCENTI DEI VEICOLI COMPONENTI I CONVOGLI SONO TENUTI A RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 107 DEL TESTO UNICO.

NEL CASO DI CONVOGLI DI AUTOMEZZI IN NUMERO SUPERIORE A DIECI UNITÀ, SUL PRIMO VEICOLO, FRONTALMENTE AL SENSO DEL MOTO DEVE ESSERE APPOSTO UN CARTELLO A FONDO BIANCO E CON LA ISCRIZIONE IN NERO \_INIZIO COLONNA\_. ANALOGO CARTELLO CON L'ISCRIZIONE \_FINE COLONNA\_ DOVRÀ ESSERE POSTO SULL'ULTIMO AUTOMEZZO.

SEGNALAZIONE DEI CARICHI SPORGENTI

**ART. 554 (ART. 119 DEL TESTO UNICO)**

IL PANNELLO DA IMPIEGARE PER SEGNALARE CARICHI SPORGENTI LONGITUDINALMENTE DALLA PARTE POSTERIORE DEVE ESSERE DEL TIPO DELLA FIG. 152.

L'APPLICAZIONE DI MATERIALE RIFLETTENTE PER RENDERE VISIBILE DI NOTTE QUESTO PANNELLO CONSISTE IN STRISCE ROSSE APPLICATE ENTRO LIMITI DELLE FASCE ROSSE DIAGONALI DEL PANNELLO.

DETTE STRISCE DEVONO RIFLETTERE LUCE ROSSA ED AVERE UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA NON INFERIORE A CMQ. 450.

QUALORA LE PORZIONI ROSSE DEL PANNELLO NON SIANO PROVVISTE DI MATERIALE RIFLETTENTE, COME SOPRA INDICATO, ESSO DEVE ESSERE INTEGRATO DA N. 4 CATADIOTTRI CIRCOLARI ROSSI AVENTI CIASCUNO UN DIAMETRO MINIMO DI CM. 8, SALDAMENTE FISSATI AI QUATTRO ANGOLI DEL PANNELLO.

QUANDO IL CARICO SPORGE LONGITUDINALMENTE PER LA INTERA LARGHEZZA DELLA PARTE POSTERIORE DEL VEICOLO I PANNELLI DI SEGNALAZIONE DEVONO ESSERE DUE, POSTI TRASVERSALMENTE, CIASCUNO DA UN ESTREMO DEL CARICO, O DELLA SAGOMA SPORGENTE.

I PANNELLI DA IMPIEGARE PER LE SEGNALAZIONI DI CARICO SPORGENTE DEBONO ESSERE SEMPRE COMPLETI DELLE APPLICAZIONI RIFRANGENTI SOPRAINDICATE, ANCHE SE IL VIAGGIO VIENE INIZIATO DURANTE LE ORE DIURNE.

ACCERTAMENTO DEL PESO DEI VEICOLI

**ART. 555 (ART. 121 DEL TESTO UNICO)**

AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL PESO ESATTO E DELL'ACCERTAMENTO DELLA DIFFERENZA DI PESO FINO AL 5% DEL PESO COMPLESSIVO, L'AGENTE DEL TRAFFICO RICHIEDERÀ LA PESATURA CHE DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA NELLA PIÙ VICINA LOCALITÀ IN CUI ESISTA UNA PESA PUBBLICA IDONEA AD UN'UNICA PESATURA DEL VEICOLO.

ACCERTATO IL SOVRACCARICO IL VEICOLO NON POTRÀ PROSEGUIRE IL VIAGGIO SE IL CONDUCENTE NON AVRÀ PROVVEDUTO A RIPORTARE IL CARICO NEI LIMITI CONSENTITI.

CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE

**ART. 556 (ART. 125 DEL TESTO UNICO) NORME PER L'USO**

L'USO DELLE AUTOSTRADE È REGOLATO, OLTRE CHE DALLE NORME CONTENUTE NEGLI ARTICOLI SEGUENTI AD ESSE RELATIVI, ANCHE DALLE DISPOSIZIONI GENERALI DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

**ART. 557 (ART. 125 DEL TESTO UNICO) FUNZIONARI PREPOSTI**

IL NORMALE SERVIZIO PER LA PREVENZIONE E PER L'ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALLE NORME CHE REGOLANO L'USO DELLE AUTOSTRADE È ESPLETATO DAL PERSONALE INDICATO NELL'ART. 137 DEL TESTO UNICO DIPENDENTE DALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO.

**ART. 558 (ART. 125 DEL TESTO UNICO) VEICOLI AMMESSI**

LA CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE È RISERVATA, DI REGOLA, ALLE SEGUENTI CATEGORIE DI VEICOLI:

- AUTOVETTURE, CON O SENZA RIMORCHIO, PER TRASPORTO PASSEGGERI CON MASSIMO AMMESSO DI NOVE PASSEGGERI COMPRESO IL CONDUCENTE;
- AUTOCARRI ED AUTOBUS, CON O SENZA RIMORCHIO, ANCHE SE ARTICOLATI O SNODATI;
- MOTOCICLI DI CILINDRATA NON INFERIORE AI 150 CMC.;
- MOTOCARROZZETTE DI CILINDRATA NON INFERIORE AI 250 CMC.;
- MOTOCARRI E MOTOFURGONI DI CILINDRATA NON INFERIORE AI 50 CMC.

È DATA FACOLTÀ ALL'ENTE CONCESSIONARIO, PREVIO BENESTARE DELL'ENTE CONCEDENTE, DI STABILIRE DEROGHE PER CONSENTIRE IL TRANSITO AD ALTRE CATEGORIE DI VEICOLI. LE DEROGHE POSSONO RIGUARDARE ANCHE SIA L'ESCLUSIONE CHE L'AMMISSIONE DEI VEICOLI SOPRAELENCATI.

**ART. 559 (ART. 125 DEL TESTO UNICO) VEICOLI ESCLUSI**

OLTRE ALLE CATEGORIE DI VEICOLI NON RIENTRANTI NEL PRECEDENTE COMMA SONO ESCLUSI ANCHE I SEGUENTI TIPI DI VEICOLI:

- a) TRATTORI E MACCHINE AGRICOLE, ANCHE SEMOVENTI O TRAINATE;
- b) VEICOLI CINGOLATI E CON GOMME PIENE;

c) MACCHINE OPERATRICI, SEMOVENTI O TRAINATE E VEICOLI IL CUI CARICO O DIMENSIONI SUPERINO I LIMITI PREVISTI DAL TESTO UNICO, AD ECCEZIONE DI QUELLI MUNITI DI SPECIALE PERMESSO DELL'ENTE PROPRIETARIO OVVERO DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA, RILASCIATO PREVIO PARERE DELL'ENTE CONCEDENTE;

d) VEICOLI TRAINATI, AD ECCEZIONE DEI RIMORCHI E DEI VEICOLI SOCCORSI PER AVARIA DURANTE LA MARCIA SULL'AUTOSTRADA;E) VEICOLI LE CUI CONDIZIONI DI USO, EQUIPAGGIAMENTO E GOMMATURA POSSONO COSTITUIRE PERICOLO PER SE STESSI E PER GLI ALTRI VEICOLI;

f) VEICOLI CON CARICO DI ANIMALI NON OPPORTUNAMENTE SISTEMATI;

g) VEICOLI CON CARICO DI MATERIALI SCIOLTI (COME TERRA, SABBIA, PAGLIA, CARTA, STRACCI E SIMILI) NON ADEGUATAMENTE CONTENUTI MEDIANTE INVOLUCRI DI COPERTURA O CHE COMUNQUE POSSANO DISPERDERSI;

h) VEICOLI CHE TRASPORTINO ATTREZZI O BAGAGLI SISTEMATI SUL TETTO, SULLE FIANCATE O SULLA PARTE POSTERIORE, SPORGENTI LATERALMENTE PER OLTRE 20 CM. O CHE NON RISULTINO ADEGUATAMENTE FISSATI AL VEICOLO.

L'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DEI VEICOLI DI CUI ALLE LETTERE C), E), F), G), H) AGLI EFFETTI DELLA LORO AMMISSIBILITÀ SULL'AUTOSTRADA È RISERVATO INSINDACABILMENTE AL PERSONALE DI VIGILANZA DI CUI ALL'ART. 557.

QUALORA, PER QUALSIASI MOTIVO, LE CONDIZIONI DI CUI ALLE LETTERE ELENcate NEL PRESENTE ARTICOLO VENGANO ACCERTATE AD INGRESSO DEL VEICOLO GIÀ AVVENUTO, IL VEICOLO STESSO DOVRÀ ABBANDONARE L'AUTOSTRADA ALLA PRIMA STAZIONE OLTRE IL PUNTO IN CUI HA AVUTO LUOGO L'ACCERTAMENTO.

QUALORA L'ESCLUSIONE DALL'USO DI AUTOSTRADe DI CUI ALL'ART. XXX DEL TESTO UNICO CONCERNA CATEGORIE DI VEICOLI DELLE FORZE ARMATE, IL PROVVEDIMENTO RELATIVO SARÀ ADOTTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, SENTITO IL MINISTRO PER LA DIFESA.

#### **ART. 560 (ART. 125 DEL TESTO UNICO) PEDONI E ANIMALI**

È VIETATA SULL'AUTOSTRADA LA CIRCOLAZIONE DI PEDONI ED ANIMALI, ECCEZIONE FATTA PER LE AREE DI SERVIZIO E LE AREE DI SOSTA. IN DETTE AREE I CANI POTRANNO CIRCOLARE SOLO SE TENUTI A GUINZAGLIO.

#### **ART. 561 (ART. 125 DEL TESTO UNICO) LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ**

IN CORRISPONDENZA DELLE STAZIONI AUTOSTRADALI E RELATIVI SVINCOLI, DELLE AREE DI SERVIZIO E DELLE AREE DI SOSTA, LA VELOCITÀ MASSIMA DEI VEICOLI PUÒ ESSERE LIMITATA NELLA MISURA INDICATA DAI SEGNALI REGOLAMENTARI.

ANCHE SU QUALSIASI ALTRO TRATTO AUTOSTRADALE LA VELOCITÀ MASSIMA DEI VEICOLI PUÒ ESSERE LIMITATA NELLA MISURA INDICATA DAI SEGNALI REGOLAMENTARI.

SUI TRATTI DELL'AUTOSTRADA OVE NON SIANO PREVISTE LIMITAZIONI DELLA VELOCITÀ MASSIMA A NORMA DEI PRECEDENTI COMMI, GLI AUTOVEICOLI DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART. 103 DEL TESTO UNICO SONO ESENTATI DALL'OSSERVANZA DEI LIMITI DI VELOCITÀ PREVISTI PER TALE CATEGORIA DI VEICOLI.

#### **ART. 562 (ART. 125 DEL TESTO UNICO) LIMITI MINIMI DI VELOCITÀ**

NESSUN VEICOLO PUÒ CIRCOLARE, SULLE AUTOSTRADE, AD UNA VELOCITÀ INFERIORE A QUELLA STABILITA DAL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 103 DEL TESTO UNICO.

#### **ART. 563 (ART. 125 DEL TESTO UNICO) NORME DI COMPORTAMENTO**

OVE L'AUTOSTRADA SI SVOLGA SU DUE DISTINTE CARREGGIATE, CIASCUNA DI ESSE È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AD UN SENSO DI CIRCOLAZIONE.

SU QUESTO TIPO DI AUTOSTRADA NESSUN VEICOLO PUÒ TRANSITARE, ESSERE SPINTO O COMUNQUE MUOVERSI IN SENSO CONTRARIO AL NORMALE FLUSSO DEL TRAFFICO, E CIÒ, OLTRE CHE SULLE CARREGGIATE, ANCHE SUI TRATTI DI SVINCOLO O ALTRA VIA TRANSITABILE DELLA AUTOSTRADA, COMPRESA LA VIABILITÀ INTERNA DELLE AREE DI SERVIZIO E DI SOSTA. INOLTRE NESSUN VEICOLO PUÒ, PER QUALSIASI MOTIVO, PASSARE DA UNA CARREGGIATA ALL'ALTRA ALLO SCOPO DI INVERTIRE IL PROPRIO SENSO DI MARCIA AVVALENDOSI DELLE INTERRUZIONI APERTE LUNGO LO SPARTITRAFFICO CENTRALE.

ANCHE SULLE AUTOSTRADE AD UNICA CARREGGIATA È VIETATA LA INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA. IL DIVIETO DI INVERSIONE DI MARCIA NON SI APPLICA: AI VEICOLI DELLA POLIZIA ED AI VEICOLI DI SOCCORSO QUANDO SONO IN SERVIZIO NONCHÉ AI VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI DELL'AUTOSTRADA DEBITAMENTE AUTORIZZATI DALL'ENTE PROPRIETARIO O DALLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA. NELL'AVVALERSI DELLA FACOLTÀ DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, I VEICOLI A CIÒ AUTORIZZATI SONO TENUTI AD ADOTTARE TUTTI GLI ACCORGIMENTI NECESSARI A CHE LA MANOVRA STESSA NON RAPPRESENTI PERICOLO PER GLI ALTRI VEICOLI.

#### **ART. 564 (ART. 125 DEL TESTO UNICO) ENTRATE ED USCITE**

IN CORRISPONDENZA DELLE STAZIONI, I VEICOLI IN ENTRATA O IN USCITA POSSONO DISPORSI SU TANTE FILE QUANTE SONO LE PORTE APERTE AL TRAFFICO.

I CONDUCENTI DEI VEICOLI IN AVVICINAMENTO ALLE PORTE SONO TENUTI A MANTENERE LA FILA PRESCELTA.

#### **ART. 565 (ART. 125 DEL TESTO UNICO) MANOVRA DI USCITA**

IN CORRISPONDENZA DEGLI SVINCOLI, I CONDUCENTI CHE INTENDONO ABBANDONARE LA CARREGGIATA AUTOSTRADALE DEVONO PORTARSI AL PIÙ PRESTO SULL'APPOSITA CORSIA DI DECELERAZIONE, OVE ESSA ESISTA, SITUATA SULLA DESTRA DELLA CORSIA DI MARCIA NORMALE, DA CUI È SEPARATA MEDIANTE STRISCIA BIANCA DISCONTINUA.

**ART. 566 (ART. 125 DEL TESTO UNICO) MANOVRA DI IMMISSIONE**

IN CORRISPONDENZA DEGLI SVINCOLI, I CONDUCENTI CHE SI IMMETTONO SULLA CARREGGIATA AUTOSTRADALE HANNO L'OBBLIGO DI DARE LA PRECEDENZA AI VEICOLI IN TRANSITO SU TALE CARREGGIATA.

**ART. 567 (ART. 125 DEL TESTO UNICO) PARCHEGGIO**

IL PARCHEGGIO - INTESO COME ABBANDONO DEI VEICOLI PER TEMPO INDETERMINATO - È ASSOLUTAMENTE VIETATO SULLE AUTOSTRADE E LORO PERTINENZE.

**ART. 568 (ART. 125 DEL TESTO UNICO) SOSTA E FERMATA**

NESSUN VEICOLO PUÒ SOSTARE O ANCHE SOLO FERMARSI LUNGO L'AUTOSTRADA, FUORCHÈ SULLE AREE DI SERVIZIO O DI SOSTA, OPPURE, IN SITUAZIONI DI EMERGENZA, SULLA BANCHINA A CIÒ RISERVATA, SITUATA SULLA DESTRA DELLA CORSIA DI MARCIA NORMALE.

PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SI INTENDONO TUTTI QUEI CASI IN CUI IL VEICOLO RISULTI INUSABILE PER AVARIA O DEBBA SOSTARE PER MALESSERE FISICO DEL CONDUCENTE O DEI VIAGGIATORI.

IN TALI CASI E LIMITATAMENTE AD ESSI SOLTANTO, I CONDUCENTI DEVONO PORTARE IL VEICOLO SULLA BANCHINA DI SOSTA DI EMERGENZA, EVITANDO OGNI E QUALSIASI INGOMBRO ALLA CORSIA DI MARCIA NORMALE.

QUALORA LA NATURA DEL GUASTO RENDA IMPOSSIBILE SPOSTARE IL VEICOLO SULLA BANCHINA DI SOSTA DI EMERGENZA, OPPURE ALLORCHÈ IL VEICOLO SIA COSTRETTO A FERMARSI SU TRATTI DELL'AUTOSTRADA IN CUI MANCHI TALE BANCHINA IL CONDUCENTE O ALTRA PERSONA DEVE PORTARSI POSTERIORMENTE E AD ADEGUATA DISTANZA DAL VEICOLO STESSO, OVVERO APPORRE L'APPOSITO SEGNALE PREVISTO DALL'ART. 117 DEL TESTO UNICO ALLO SCOPO DI SEGNALARE A CHIUNQUE SOPRAGGIUNGA LA PRESENZA DEL VEICOLO FERMO, E CIÒ FINO ALL'ARRIVO DELLA POLIZIA IN SERVIZIO SULL'AUTOSTRADA, OVVERO DEI MEZZI DI SOCCORSO.

**ART. 569 (ART. 125 DEL TESTO UNICO) SOSTA DI EMERGENZA**

È FATTO DIVIETO DI USARE LA BANCHINA DI SOSTA D'EMERGENZA PER LA MARCIA.

QUALORA UN VEICOLO SI TROVI NELLA NECESSITÀ DI AVVALERSI DELLA BANCHINA DI SOSTA DI EMERGENZA, IL CONDUCENTE - PRESE TUTTE LE PRECAUZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE - PUÒ OCCUPARE DETTA BANCHINA PER UN TEMPO MASSIMO NON SUPERIORE A

5 ORE (8 ORE PER GLI AUTOCARRI). TRASCORSI I PREDETTI TERMINI, IL VEICOLO SARÀ RIMOSSO A CURA DELL'ENTE PROPRIETARIO O DELL'ENTE CONCESSIONARIO E A SPESE DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO.

IL CONDUCENTE DEL VEICOLO FERMO SULLA BANCHINA DI SOSTA DI EMERGENZA CHE NECESSITI DI SOCCORSO DEVE ASSOLUTAMENTE ASTENERSI DAL RICHIEDERE AI VEICOLI IN TRANSITO IL TRAINO DEL PROPRIO VEICOLO.

EGLI DOVRÀ ATTENDERE INVECE IL PASSAGGIO DELLA POLIZIA IN SERVIZIO O DEL PERSONALE DI SOCCORSO PER I PROVVEDIMENTI DEL CASO.

#### **ART. 570 (ART. 125 DEL TESTO UNICO) USO DEI PROIETTORI**

IN CORRISPONDENZA DEGLI SVINCOLI, DELLE AREE DI SERVIZIO E DI SOSTA E, IN GENERE, SU TUTTI I TRATTI DELL'AUTOSTRADA PROVVISI DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE, È VIETATO L'USO DEI PROIETTORI ABBAGLIANTI.

#### **ART. 571 (ART. 125 DEL TESTO UNICO) DIVIETO DI PASSAGGI**

È VIETATO CHIEDERE PASSAGGI SU QUALSIASI TRATTO DELL'AUTOSTRADA, COMPRESI I PIAZZALI DI STAZIONI E LE AREE DI SERVIZIO E DI SOSTA. È FATTO ALTRESÌ DIVIETO AI CONDUCENTI IN TRANSITO SULLA AUTOSTRADA DI ACCEDERE ALLE PREDETTE RICHIESTE.

È VIETATO, INOLTRE, IMPARTIRE LEZIONI DI GUIDA.

#### **ART. 572 (ART. 125 DEL TESTO UNICO) ATTIVITÀ VIETATE**

SONO VIETATE SULL'AUTOSTRADA COMPETIZIONI MOTORISTICHE, NONCHÉ RIUNIONI, GIUOCHI E GARE SPORTIVE IN GENERE.

È VIETATO SVOLGERE, IN QUALSIASI PUNTO DELL'AUTOSTRADA, ATTIVITÀ CHE POSSANO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NUOCERE ALLE PERSONE O CAUSARE DANNI ALLE COSE.

È VIETATO SVOLGERE, SULL'AUTOSTRADA E SUE PERTINENZE, QUALSIASI ATTIVITÀ COMMERCIALE O PROPAGANDISTICA, FATTA ECCEZIONE PER LE PERSONE O DITTE A CIÒ AUTORIZZATE DALL'ENTE PROPRIETARIO OVVERO DALLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA PREVIO BENESTARE DELL'ENTE PROPRIETARIO.

È FATTO DIVIETO DI USARE QUALSIASI AREA COMPRESA ENTRO LA RECINZIONE DELL'AUTOSTRADA PER CAMPEGGIO O PER MERENDA, AD ECCEZIONE DELLE AREE A CIÒ DESTINATE.

#### **ART. 573 (ART. 125 DEL TESTO UNICO) SOSPENSIONE DEL TRAFFICO**

PER RAGIONI TECNICHE O DI SICUREZZA, L'ENTE PROPRIETARIO O SOCIETÀ CONCESSIONARIA PUÒ SOSPENDERE IL TRAFFICO PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI O PER ALCUNE DI ESSE SU TRATTI

DELL'AUTOSTRADA. LA DURATA DELLA SOSPENSIONE SARÀ COMUNQUE LIMITATA AL TEMPO DURANTE IL QUALE PERDURERANNO LE CAUSE CHE HANNO DETERMINATO IL PROVVEDIMENTO.

#### **ART. 574 (ART. 125 DEL TESTO UNICO) PEDAGGI**

TUTTI I VEICOLI AMMESSI A CIRCOLARE SU \_AUTOSTRADE A PEDAGGIO\_ SONO TENUTI AL PAGAMENTO DI UN PEDAGGIO, IL CUI IMPORTO VARIA IN FUNZIONE DELLA CATEGORIA CUI IL VEICOLO APPARTIENE E DEL TRATTO DI AUTOSTRADA PERCORSO.

AGLI EFFETTI DELLE TARIFFE DI PEDAGGIO, LE VARIE CATEGORIE DI VEICOLI AMMESSE ALLA CIRCOLAZIONE SULL'AUTOSTRADA POSSONO ESSERE RAGGRUPPATE IN CLASSI STABILITE IN BASE ALLA POTENZA FISCALE CALCOLATA SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN ITALIA.

SONO ESENTATI DAL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO I VEICOLI: DELLA POLIZIA STRADALE, DELL'A.N.A.S., MUNITI DEI SEGNI CONTRADDISTINTIVI, E DEI FUNZIONARI DELL'ISPettorato DELLA VIABILITÀ, DELL'A.N.A.S. E DELL'ISPettorato DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, AUTORIZZATI AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE, NONCHÉ QUELLI DI SOCCORSO NELL'ESPLETAMENTO DEL RELATIVO SPECIFICO SERVIZIO.

#### **ART. 575 (ART. 125 DEL TESTO UNICO) AUTOVEICOLI E TRASPORTI SPECIALI**

GLI AUTOVEICOLI E I TRASPORTI SPECIALI IL CUI CARICO O LE CUI DIMENSIONI SUPERINO I LIMITI PREVISTI DAL TESTO UNICO POSSONO ACCEDERE ALL'AUTOSTRADA SOLO SE MUNITI DI SPECIALE PERMESSO RILASCIATO DALL'ENTE PROPRIETARIO OVVERO DALLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA PREVIO BENESTARE DELL'ENTE CONCEDENTE. LA CLASSIFICAZIONE DA APPLICARE AL TRASPORTO AI FINI DELLA TARIFFA DI PEDAGGIO VERRÀ INDICATA NEL PERMESSO STESSO.

#### **ART. 576 (ART. 125 DEL TESTO UNICO) BIGLIETTI DI PEDAGGIO**

DURANTE LA PERMANENZA SULL'AUTOSTRADA A PAGAMENTO, IL CONDUCENTE È TENUTO A CONSERVARE ACCURATAMENTE IL BIGLIETTO RILASCIATOGli ALLA ENTRATA, EVITANDO NEL MODO PIÙ ASSOLUTO DI PIEGARLO O COMUNQUE DI DANNEGGIARLO.

IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO, QUANDO RICHIESTO, È DOVUTO ALL'ENTRATA OVVERO ALL'USCITA DEL VEICOLO DALLA STAZIONE, UNITAMENTE ALLA CONSEGNA DEL BIGLIETTO RILASCIATO ALLA STAZIONE DI ENTRATA.

CHIUNQUE SI TROVI SPROVVISTO DI BIGLIETTO, È TENUTO A PAGARE IL PEDAGGIO PREVISTO PER LA CLASSE DEL SUO VEICOLO, CALCOLATO DALLA PIÙ LONTANA STAZIONE.

QUALSIASI ATTO AVENTE IL FINE DI ELUDERE PARZIALMENTE O INTEGRALMENTE IL PEDAGGIO COMPORTErà LE SANZIONI PENALI

PREVISTE DALLA LEGGE.

**ART. 577 (ART. 125 DEL TESTO UNICO) NORME SPECIALI**

L'ENTE PROPRIETARIO DI AUTOSTRADE PUÒ STABILIRE PARTICOLARI MODALITÀ DI USO DELLE AUTOSTRADE MEDESIME.

VEICOLI DELLA POLIZIA E DI SOCCORSO

**ART. 578 (ART. 126 DEL TESTO UNICO) DISPOSITIVI D'ALLARME**

I CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI ADIBITI AI SERVIZI DI POLIZIA O ANTINCENDI NONCHÉ DI AUTOAMBULANZA DURANTE GLI URGENTI SERVIZI D'ISTITUTO POSSONO USARE I SEGUENTI DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI D'ALLARME:

1) DISPOSITIVO SUPPLEMENTARE ACUSTICO D'ALLARME (SIRENA);

2) DISPOSITIVO SUPPLEMENTARE DI SEGNALAZIONE A LUCE LAMPEGGIANTE BLU.

**ART. 579 (ART. 126 DEL TESTO UNICO) OBBLIGHI AL SEGNALE D'ALLARME**

I CONDUCENTI DEI VEICOLI, APPENA AVVERTITA UNA SEGNALAZIONE DI ALLARME, DEVONO TEMPESTIVAMENTE PORTARSI SUL MARGINE DESTRO DELLA CARREGGIATA LASCIANDO LA MAGGIOR PARTE POSSIBILE DELLA CARREGGIATA LIBERA AL TRANSITO DEI MEZZI DI SOCCORSO E QUINDI FERMARSI; POSSONO RIPRENDERE LA MARCIA SOLO DOPO CHE SIANO PASSATI GLI AUTOMEZZI ANZIDETTI.

AGLI INCROCI REGOLATI GLI AGENTI DEL TRAFFICO PROVVEDERANNO A CONCEDERE IMMEDIATAMENTE LA VIA LIBERA AI VEICOLI SUDDETTI.

DOCUMENTO DI VIAGGIO

**ART. 580 (ART. 127 DEL TESTO UNICO)**

IL DOCUMENTO DI VIAGGIO CONCERNE LA MERCE O IL CARICO TRASPORTATO E I VEICOLI NE DEVONO ESSERE MUNITI QUANDO DEVONO EFFETTUARE PERCORRENZE SUPERIORI AI 250 CHILOMETRI CON LA MERCE O IL CARICO.

IL DOCUMENTO È COMPILATO DAL VETTORE O DAL SUO RAPPRESENTANTE E DEVE CONTENERE:

- a) LE GENERALITÀ DEI CONDUCENTI;
- b) L'INDICAZIONE DEL LUOGO DI PARTENZA;
- c) LA DATA E L'ORA DI PARTENZA;
- d) L'INDICAZIONE DEL LUOGO DI ARRIVO;

**e) LA DESCRIZIONE SINTETICA DEL CARICO TRASPORTATO.**

IN CASO DI DEVIAZIONE DI PERCORSO O QUANDO INTERVENGANO NECESSITÀ IMPREVISTE TALI CIRCOSTANZE DEVONO ESSERE ANNOTATE NEL DOCUMENTO.

IL DOCUMENTO DEVE ESSERE CUSTODITO NEGLI ATTI DEL VETTORE PER IL PERIODO DI UN ANNO DALLA DATA DI EMISSIONE.

**CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI****ART. 581 (ART. 128 DEL TESTO UNICO) MARCIA IN FILA**

I CICLISTI DEBBO NO PROCEDERE SU UNICA FILA IN TUTTI I CASI IN CUI LE ESIGENZE DELLA CIRCOLAZIONE LO ESIGANO, COMUNQUE MAI AFFIANCATI IN NUMERO SUPERIORE A DUE. IN QUESTO CASO, ALL'APPROSSIMARSI DEI VEICOLI A MOTORE, DEBBO NO IMMEDIATAMENTE DISPORSI SU DI UNA UNICA FILA.

**ART. 582 (ART. 128 DEL TESTO UNICO) COMPORTAMENTO IN MARCIA**

I CICLISTI NELLA MARCIA ORDINARIA IN SEDE PROMISCUA DOVRANNO SEMPRE EVITARE IMPROVVISI SCARTI, OVVERO MOVIMENTI A ZIG-ZAG, CHE POSSONO RIUSCIRE DI INTRALCIO O PERICOLO PER I VEICOLI CHE SEGUONO.

**ART. 583 (ART. 128 DEL TESTO UNICO) CAMBIAMENTI DI DIREZIONE**

OVE LE PISTE CICLABILI SI INTERROMPANO IMMETTENDOSI NELLE CARREGGiate A TRAFFICO VELOCE O ATTRAVERSINO LE CARREGGiate STESSE, I CICLISTI SONO TENUTI AD EFFETTUARE LE MANOVRE CON LA MASSIMA CAUTELA EVITANDO IMPROVVISI CAMBIAMENTI DI DIREZIONE.

NEL CASO DI ATTRAVERSAMENTO DI CARREGGiate A TRAFFICO PARTICOLARMENTE INTENSO E, IN GENERALE, DOVE LE CIRCOSTANZE LO RICHIEDONO, I CICLISTI SONO TENUTI AD ATTRAVERSARE TENENDO IL VEICOLO A MANO.

IN OGNI CASO I CICLISTI DEVONO SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE, CON IL BRACCIO, LA MANOVRA DI SVOLTA A SINISTRA, DI SVOLTA A DESTRA E DI FERMATA CHE INTENDONO EFFETTUARE.

**ART. 584 (ART. 128 DEL TESTO UNICO) TRASPORTO DI BAMBINI**

I BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI 7 ANNI POSSONO ESSERE TRASPORTATI SUI VELOCIPEDI SOLO DA ADULTI PURCHÈ ESISTA, SULLA PARTE DEL MEZZO ANTISTANTE AL CONDUCENTE, APPOSITO SELLINO FORTEMENTE ANCORATO AL TELAIO DEL VELOCIPEDE STESSO.

**ART. 585 (ART. 128 DEL TESTO UNICO) CARRETTINI A MANO E CANI**

È PROIBITO ATTACCARE I CARRETTINI A MANO AI VELOCIPEDI E CONDURRE ANIMALI NELLA MARCIA IN VELOCIPEDE.

**ART. 586 (ART. 128 DEL TESTO UNICO) MARCIA NOTTURNA**

DA MEZZ'ORA DOPO IL TRAMONTO, DURANTE TUTTO IL PERIODO DELL'OSCURITÀ E DI GIORNO QUALORA LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE RICHIEDANO L'ILLUMINAZIONE, I VELOCIPEDI SPROVVISTI O MANCANTI DEI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA, PRESCRITTI DALL'ARTICOLO 40 DEL TESTO UNICO, NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI, MA SOLAMENTE CONDOTTI A MANO.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

**ART. 587 (ART. 132 DEL TESTO UNICO)**

FERME RESTANDO LE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 132 DEL TESTO UNICO PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, AL CONTRAVVENTORE NON SARÀ CONSENTITO DI PROSEGUIRE IL VIAGGIO ALLA GUIDA DEL VEICOLO; QUESTO, SE DEL CASO, POTRÀ ESSERE FATTO PILOTARE FINO ALLA PIÙ VICINA AUTORIMESSA RIMANENDO IN CONSEGNA AL PROPRIETARIO O AL GESTORE DI ESSA CON LE NORMALI GARANZIE PER LA CUSTODIA.

CIRCOLAZIONE DEI PEDONI

**ART. 588 (ART. 134 DEL TESTO UNICO) MANO DA TENERE**

I PEDONI CHE CIRCOLANO SULLE BANCHINE, SUI MARCIAPIEDI E SUI VIALI RIALZATI OVVERO, QUANDO QUESTI MANCHINO, SUI MARGINI DELLA CARREGGIATA, DEBONO, SEMPRE TENERE LA PROPRIA SINISTRA ECCETTUATO IL CASO IN CUI LA CARREGGIATA SIA RASENTATA LATERALMENTE DA UNA LINEA TRAMVIARIA, OVVERO NE SIANO IMPEDITI DA ALTRI GRAVI MOTIVI.

**ART. 589 (ART. 134 DEL TESTO UNICO) ATTRAVERSAMENTO**

PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA DOVE NON ESISTONO SEGNALAZIONI LUMINOSE O MANUALI AVVENGA ESSO, O NO, ENTRO GLI APPOSITI PASSAGGI PEDONALI, I PEDONI SONO TENUTI A SCEGLIERE IL MOMENTO PROPIZIO IN RAPPORTO ALLE CONDIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE, EFFETTUANDO L'ATTRAVERSAMENTO RIUNENDOSI POSSIBILMENTE IN GRUPPI DI PIÙ PERSONE E COMUNQUE SEMPRE SENZA INDUGI O INDECISIONI NEL MODO PIÙ SOLLECITO POSSIBILE. IN OGNI CASO I PEDONI, ACCINGENDOSI ALL'ATTRAVERSAMENTO, SONO TENUTI AD ASSICURARSI CHE L'ATTRAVERSAMENTO SIA TEMPESTIVO E NON CREI PERICOLI PER LORO E PER LA CIRCOLAZIONE.

**ART. 590 (ART. 134 DEL TESTO UNICO) ATTRAVERSAMENTO E VEICOLI PUBBLICI**

È ASSOLUTAMENTE VIETATO AI PASSEGGERI DISCESI DAI MEZZI DI PUBBLICO TRASPORTO DI EFFETTUARE L'ATTRAVERSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE PASSANDO ANTERIORMENTE AL VEICOLO FERMO A MENO CHE NON ESISTANO GLI APPOSITI PASSAGGI PEDONALI.

**ART. 591 (ART. 134 DEL TESTO UNICO) ATTRAVERSAMENTO E**

**SOTTOPASSAGGI**

NEI CENTRI URBANI TUTTI COLORO CHE MANIFESTANO EVIDENTE IMPOSSIBILITÀ FISICA DI SERVIRSI DEI SOTTOPASSAGGI O DEI SOVRAPPASSAGGI PEDONALI POSSONO EFFETTUARE L'ATTRAVERSAMENTO A LIVELLO SOLO SOTTO LA PROTEZIONE DI UN AGENTE DEL TRAFFICO.

**ART. 592 (ART. 134 DEL TESTO UNICO) ATTRAVERSAMENTO FUORI PASSAGGIO**

QUALORA GLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NON ESISTANO O SI TROVINO A DISTANZE SUPERIORI AI 100 METRI I PEDONI POSSONO ATTRAVERSARE LA CARREGGIATA SOLO IN SENSO PERPENDICOLARE ALL'ASSE DELLA STRADA.

**ART. 593 (ART. 134 DEL TESTO UNICO) ATTRAVERSAMENTO PRESSO LE INTERSEZIONI**

NEI CROCEVIA I PEDONI DEBONO SERVIRSI DEGLI APPOSITI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SITI NEI BRACCI DI STRADA ADIACENTI AL CROCEVIA, SENZA COMUNQUE EFFETTUARE L'ATTRAVERSAMENTO DIAGONALE. NEI CROCEVIA REGOLATI DA AGENTI O DA SEMAFORI I PEDONI SONO TENUTI AL RISPETTO DELLE SEGNALAZIONI COME TUTTI GLI ALTRI UTENTI DELLA STRADA.

**ART. 594 (ART. 134 DEL TESTO UNICO) COMPORTAMENTO PRESSO GLI ATTRAVERSAMENTI**

È VIETATO AI PEDONI SOSTARE SUI MARCIAPIEDI IN PROSSIMITÀ DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, A MENO CHE NON SIANO IN PROCINTO DI ATTRAVERSARE OD IN ATTESA DEL SEGNALE PERMISSIVO.

QUALORA IL PASSAGGIO PEDONALE SIA SUDDIVISO IN DUE PARTI DA UN'ISOLA DI PROTEZIONE, SI DEVONO CONSIDERARE LE DUE PARTI DEL PASSAGGIO COME DUE PASSAGGI INDIPENDENTI.

DURANTE L'ATTRAVERSAMENTO DEI PASSAGGI PEDONALI, I PEDONI DEBONO TENERE LA LORO SINISTRA.

SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

**ART. 595 (ART. 137 DEL TESTO UNICO) SEGNALE DISTINTIVO**

IL SEGNALE DISTINTIVO PREVISTO DALL'ART. 137 DEL TESTO UNICO È QUELLO STABILITO CON DECRETO 24 LUGLIO 1957 DEL MINISTRO PER L'INTERNO DI CONCERTO COL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI E QUELLO PER I TRASPORTI, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 193 DEL 3 AGOSTO 1957 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

**ART. 596 (ART. 137 DEL TESTO UNICO) INTIMAZIONE DELL'ALT DA TERRA**

I FUNZIONARI DI CUI ALL'ART. 137 DEL TESTO UNICO AI QUALI SPETTA

L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE INTIMERANNO AI TRASGRESSORI DELLE NORME DI CIRCOLAZIONE DI FERMARSI CON L'ESIBIZIONE DEL SEGNALE DISTINTIVO INDICATO NELL'ART. 595 E SUCCESSIVAMENTE, PRIMA DI PROCEDERE ALLA CONTESTAZIONE DELLA CONTRAVVENZIONE, DOVRANNO ESIBIRE LA SPECIALE TESSERA RILASCIATA DALLA COMPETENTE AMMINISTRAZIONE.

IN MODO ANALOGO SI DOVRANNO COMPORTARE GLI UFFICIALI ED AGENTI QUALORA NON SIANO IN DIVISA.

GLI AGENTI IN DIVISA POSSONO, OLTRE CHE NEL MODO ANZIDETTO, INTIMARE L'ALT AL TRASGRESSORE ANCHE FACENDO USO DELL'APPOSITO FISCHIETTO O CON SEGNALE MANUALE O LUMINOSO.

#### **ART. 597 (ART. 137 DEL TESTO UNICO) INTIMAZIONE DELL'ALT DAI VEICOLI**

QUALORA GLI UFFICIALI ED AGENTI NON IN UNIFORME ED I FUNZIONARI ACCERTINO LA INFRAZIONE A BORDO DI UN AUTOVEICOLO SIA ESSO DI SERVIZIO O PRIVATO SORPASSERANNO QUELLO DEL TRASGRESSORE E INVITERANNO QUESTI A FERMARSI PRESENTANDO FUORI DAL FINESTRINO IL SEGNALE INDICATO NELL'ART. 595.

POLIZIA STRADALE

#### **ART. 598 (ART. 137 DEL TESTO UNICO) ORGANI PREPOSTI**

AI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 136 TESTO UNICO PROVVEDE IL MINISTERO DELL'INTERNO, DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIVISIONE PER LA POLIZIA DI FRONTIERA E DEI TRASPORTI.

SONO ORGANI DIRETTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO, PER L'ESPLETAMENTO IN VIA PRIMARIA DEI SERVIZI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, I COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE, ALLE DIPENDENZE DEI QUALI OPERANO LE SEZIONI DI POLIZIA STRADALE, ISTITUITE IN OGNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA, NONCHÉ LE SOTTOSEZIONI, I DISTACCAMENTI E I POSTI MOBILI, COSTITUITI IN RAPPORTO ALLE NECESSITÀ DEI SERVIZI MEDESIMI.

RESTANO FERME LE ATTRIBUZIONI DEI COMUNI PER QUANTO RIGUARDA I CENTRI ABITATI.

OBLAZIONI

#### **ART. 599 (ART. 138 DEL TESTO UNICO) CLASSIFICAZIONE**

LE OBLAZIONI, PREVISTE DALL'ART. 138 DEL TESTO UNICO SI DISTINGUONO IN:

1) OBLAZIONI, CONTEMPLATE NEL PRIMO COMMA DI DETTO ARTICOLO, CHE COMPORTANO IL PAGAMENTO DI CIFRE FISSE DA EFFETTUARE O IMMEDIATAMENTE ALL'ACCERTATORE, ALL'ATTO DELLA CONTESTAZIONE DELLA CONTRAVVENZIONE, O ENTRO 15 GIORNI DALLA

CONTESTAZIONE STESSA PRESSO L'UFFICIO O COMANDO DAL QUALE DIPENDE L'ACCERTATORE E CHE DEVE ESSERE DA QUESTI INDICATO;2) OBLAZIONI, CONTEMPLATE NEL TERZO COMMA DELLO STESSO ARTICOLO, CHE COMPORTANO IL PAGAMENTO DI UNA SOMMA CORRISPONDENTE AD UN SESTO DEL MASSIMO DELLA PENA STABILITA, DA EFFETTUARE ENTRO 15 GIORNI DALLA CONTESTAZIONE DELLA CONTRAVVENZIONE PRESSO L'UFFICIO O COMANDO DAL QUALE DIPENDE L'ACCERTATORE E CHE DEVE ESSERE DA QUESTI INDICATO;

3) OBLAZIONI, CONTEMPLATE AL QUARTO COMMA DEL CITATO ARTICOLO, CHE COMPORTANO IL PAGAMENTO DI UNA SOMMA CORRISPONDENTE AD UN TERZO DEL MASSIMO DELLA PENA STABILITA, DA EFFETTUARE DAL 16/A AL 60/A GIORNO DALLA CONTESTAZIONE DELLA CONTRAVVENZIONE PRESSO L'UFFICIO O COMANDO DAL QUALE DIPENDE L'ACCERTATORE E CHE DEVE ESSERE DA QUESTI INDICATO.

TUTTI I PAGAMENTI PREVISTI NEL COMMA PRECEDENTE POSSONO, NEI TERMINI SOPRAINDICATI, ESSERE EFFETTUATI ANCHE A MEZZO DI VERSAMENTO IN CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO ALL'UFFICIO O COMANDO DAL QUALE DIPENDE L'ACCERTATORE, CHE DEVE ESSERE DA QUESTO INDICATO.

#### **ART. 600 (ART. 138 DEL TESTO UNICO) QUIETANZA**

PER OGNI OBLAZIONE VIENE COMPILATA E RILASCIATA APPOSITA QUIETANZA.

LE QUIETANZE SONO DISTACCATE DA APPOSITI BOLLETTARI A MADRE E FIGLIA IN CONSEGNA ALL'ACCERTATORE ED ALL'UFFICIO O COMANDO DAL QUALE QUESTI DIPENDE.

IN OGNI QUIETANZA, OLTRE ALLA SOMMA PAGATA, SONO INDICATI IL NOME E COGNOME DEL CONTRAVVENTORE, LA DATA DEL RILASCIO, LA NORMA VIOLATA E IL LUOGO OVE È STATA COMMESSA LA INFRAZIONE.

PROVENTI CONTRAVVENZIONALI

#### **ART. 601 (ART. 139 DEL TESTO UNICO) VERSAMENTO ALL'UFFICIO DEL REGISTRO**

I PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTI ALLO STATO, INTROITATI AI SENSI DELL'ART. 139 DEL TESTO UNICO DEBBONO ESSERE VERSATI MENSILMENTE DALLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI AD UN UFFICIO DEL REGISTRO.

DEGLI AVVENUTI VERSAMENTI GLI UFFICI DEL REGISTRO DANNO COMUNICAZIONE AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE RIEPILOGHI MENSILI, CONTENENTI LA INDICAZIONE DELLE SOMME VERSATE DA CIASCUNA AMMINISTRAZIONE. ANALOGA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE FATTA PER I VERSAMENTI DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE OBLAZIONI INTERVENUTE A SEGUITO DELLE CONDANNE DISPOSTE CON PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

RESTANO FERME LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DEVOLUZIONE

ALLE CANCELLERIE GIUDIZIARIE DEL 20% E, RISPETTIVAMENTE, AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI DEL 15% DEI PROVENTI DELLE CONDANNE A PENE PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE.

**ART. 602 (ART. 139 DEL TESTO UNICO) DESTINAZIONE DEI PROVENTI**

LE ALIQUOTE PERCENTUALI DEI PROVENTI DELLE OBLAZIONI E DELLE CONDANNE DA DESTINARE:

1) A STUDI ED ESPERIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE, ALLA EDUCAZIONE STRADALE E ALLA PROPAGANDA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI;

2) ALL'ASSISTENZA E ALLA PREVIDENZA DELLA POLIZIA STRADALE E DEI FUNZIONARI, UFFICIALI ED AGENTI, DI CUI ALL'ART. 137 DEL TESTO UNICO, SONO DETERMINATE ANNUALMENTE, ENTRO IL PRIMO MESE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO, CON PROVVEDIMENTO DEL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL TESORO, DISTINTAMENTE PER OGNUNO DEI FINI SOPRAINDICATI.

CONTRAVVENZIONI

**ART. 603 (ART. 140 DEL TESTO UNICO) CONTESTAZIONE - SOMMARIO PROCESSO VERBALE**

IL PROCESSO VERBALE SOMMARIO DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DEL GIORNO, DELL'ORA E DELLA LOCALITÀ NEI QUALI L'INFRAZIONE È AVVENUTA, DELLE GENERALITÀ E DELLA RESIDENZA DEL CONTRAVVENTORE E, OVE DEL CASO, L'INDICAZIONE DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO, DEGLI ESTREMI DELLA PATENTE DI GUIDA, DEL TIPO DEL VEICOLO, NONCHÉ GLI ESTREMI DELLA TARGA DI RICONOSCIMENTO, LA SOMMARIA ESPOSIZIONE DEL FATTO, LA CITAZIONE DELLA NORMA VIOLATA E LE EVENTUALI DICHIARAZIONI DELLE QUALI IL CONTRAVVENTORE CHIEDE LA INSERZIONE.

L'ACCERTATORE DEVE INOLTRE FORNIRE AL CONTRAVVENTORE RAGGUAGLI CIRCA LE MODALITÀ PER ADDIVENIRE SUCCESSIVAMENTE ALLA OBLAZIONE, QUANDO SIA CONSENTITA, PRECISANDO L'AMMONTARE DELLA SOMMA DA PAGARE, I TERMINI DEL PAGAMENTO, L'UFFICIO O COMANDO PRESSO IL QUALE QUESTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO ED IL NUMERO DEL CONTO CORRENTE POSTALE CHE PUÒ EVENTUALMENTE ESSERE USATO A TALE SCOPO.

**ART. 604 (ART. 141 DEL TESTO UNICO) NOTIFICAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI**

QUALORA LA CONTESTAZIONE NON ABBAIA POTUTO AVER LUOGO ALLO ATTO DELL'ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE, L'ACCERTATORE COMPILA IL SOMMARIO PROCESSO VERBALE DI CONTRAVVENZIONE CON GLI ELEMENTI CHE HA POTUTO ACQUISIRE E LO RIMETTE ALL'UFFICIO O COMANDO DAL QUALE DIPENDE. QUESTO CURA LA INTEGRAZIONE DELL'ACCERTAMENTO E DISPONE LA NOTIFICA DEGLI ESTREMI DELLA INFRAZIONE AL CONTRAVVENTORE, E, QUANDO NON NE SIA STATA POSSIBILE L'IDENTIFICAZIONE E SI TRATTI DI CONTRAVVENZIONE

COMMESSA DA CONDUCENTE DI VEICOLO A MOTORE MUNITO DI TARGA DI RICONOSCIMENTO, ALL'INTESTATARIO DEL VEICOLO STESSO. AGLI STESSI DEBONO ESSERE ALTRESÌ FORNITI TUTTI I RAGGUAGLI INDICATI NELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 603.

#### **ART. 605 (ART. 137 DEL TESTO UNICO) UFFICI PER LA POLIZIA STRADALE**

PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE LE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ART. 137 DEL TESTO UNICO DEVONO PREDISPORRE APPOSITI UFFICI CENTRALI E REGIONALI.

CONTRAVVENZIONI NON CONTESTABILI

#### **ART. 606 (ART. 141 DEL TESTO UNICO)**

QUALORA SI VERIFICHINO CASI DI MATERIALE IMPOSSIBILITÀ DI INTIMARE L'ALT AL TRASGRESSORE DELLE NORME DI CIRCOLAZIONE, COME AD ESEMPIO NEI SEGUENTI CASI:

- 1) IMPOSSIBILITÀ DI RAGGIUNGERE UN VEICOLO LANCIATO AD ECCESSIVA VELOCITÀ;
- 2) ATTRAVERSAMENTO DI UN INCROCIO CON IL SEMAFORO INDICANTE LUCE ROSSA;
- 3) SORPASSO IN CURVA;
- 4) ACCERTAMENTO DI UNA INFRAZIONE DA PARTE DI UN FUNZIONARIO O DI UN AGENTE A BORDO DI UN MEZZO DI PUBBLICO TRASPORTO;

IL FUNZIONARIO E L'AGENTE DEL TRAFFICO DEVE REDIGERE IL VERBALE DI CONTRAVVENZIONE SPECIFICANDO I MOTIVI PER I QUALI NON È STATO POSSIBILE INTIMARE AL CONTRAVVENTORE DI FERMARSI.

SUCCESSIVAMENTE DEVE TRASMETTERE ALL'UFFICIO DA CUI DIPENDE GLI ELEMENTI ACQUISITI COSÌ DA PERMETTERE LA NOTIFICA AL TRASGRESSORE NEL MODO PREVISTO DALL'ART. 604.

DISPOSIZIONE FINALE

#### **ART. 607**

PER L'APPROVAZIONE DEI PROTOTIPI DEI DISPOSITIVI DI COMPETENZA DEL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI, GLI INTERESSATI DEVONO INOLTRE DOMANDA, IN CARTA LEGALE, AL DETTO DICASTERO, ISPettorato GENERALE DELLA VIABILITÀ, CORREDANDOLA DELLA DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO E DI TRE ESEMPLARI DEL MEDESIMO.

IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI ACCERTA, ANCHE MEDIANTE PROVE, LA RISPONDENZA E LA EFFICACIA DEI DISPOSITIVI PRESENTATI, ALLE PRESCRIZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO E NE APPROVA IL PROTOTIPO, QUANDO GLI ACCERTAMENTI ABBIANO AVUTO ESITO FAVOREVOLE.

CHIUNQUE FABBRICHI DISPOSITIVI NON CONFORMI AI PROTOTIPI RICONOSCIUTI AMMISSIBILI DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, AI SENSI DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI, È PUNIBILE A TERMINE DI LEGGE.

SU OGNI DISPOSITIVO CONFORME AL PROTOTIPO APPROVATO DEVE ESSERE RIPORTATO IL NUMERO DI APPROVAZIONE ED IL NOME DEL FABBRICANTE.

ERRATA=CORRIGE

GLI ALLEGATI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1959, N. 420 \_REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE\_ DEBBONO ESSERE RETTIFICATI IN CONFORMITÀ DELL'ERRATA-CORRIGE PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 3 DEL 5 GENNAIO 1960, E PRECISAMENTE:

\$T

SEGNALAZIONI STRADALI

NELLE PAGINE CHE SEGUONO SONO RACCOLTE TUTTE LE TAVOLE QUOTATE, A COLORI, DI TUTTE LE SEGNALAZIONI STRADALI PREVISTE DAL NUOVO CODICE E DAL REGOLAMENTO CONTENENTE LE NORME DI ATTUAZIONE.

DETTE SEGNALAZIONI STRADALI SONO SUDDIVISE COME SEGUE:

SEGNALETICA VERTICALE (SEGNALI DI PERICOLO, DI DIVIETO, DI OBBLIGO, E DI INDICAZIONE).

SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALAZIONI LUMINOSE

SEGNALAZIONE CANTIERI STRADALI

SEGNALI VARI (AUTOFERMA, SGOMBRANEVE, DISTINTIVO AGENTI DEL TRAFFICO IN BORGHESE, CARICHI SPORGENTI, TAVOLE DEI COLORI STANDARD USATI NEL SEGNALAMENTO STRADALE, ECC.).

OGNI FIGURA RIPORTA, CON BREVE DIDASCALIA, LA DENOMINAZIONE UFFICIALE DEL SEGNALE, NONCHÉ IL SIGNIFICATO DEL SIMBOLO, DAL QUALE DERIVA IL COMPORTAMENTO DELL'UTENTE IN PRESENZA DEL RELATIVO SEGNALE. TUTTI I DISEGNI SONO QUOTATI, MA NON RIPRODOTTI NELLA STESSA SCALA.

IL CAMPO DI APPLICAZIONE OBBLIGATORIA DEI SEGNALI COMPRENDE LE STRADE PUBBLICHE, LE AUTOSTRADE, LE STRADE COMPRESSE NELL'AREA DEI PORTI, DEGLI AEROPORTI, DELLE UNIVERSITÀ, DEI CIMITERI, DELLE CASERME E DEI CAMPI MILITARI, NONCHÉ DELLE AREE DEMANIALI IN GENERE. NELLE STRADE PRIVATE, OVVERO IN QUELLE COMPRESSE NELL'AREA DEGLI STABILIMENTI E DELLE FABBRICHE, I SEGNALI SONO FACOLTATIVI, MA, OVE USATI, DEVONO ESSERE

CONFORMI A QUELLI PREVISTI NELLE TABELLE SEGUENTI.

\$T

---